EBERHARD WELTY O.P.

CATECHISMO SOCIALE

L'ordinamento della vita economica
Lavoro e proprietà

volume III

Aggiornato fino alla
«Populorum progressio» da Carlo Danna
Titolo originale:
Herders Sozialkatechismus. 1963-1967

Totus Tuus network

INDICE GENERALE

Elenco delle abbreviazioni 3

Parte III
L'ORDINAMENTO DELLA VITA ECONOMICA
- LAVORO E PROPRIETÀ

CAP. I - La proprietà 6
1 Le basi naturali della proprietà 7
2 Il diritto di proprietà privata 19
3 Titoli discussi di acquisto e di reddito 54
4 La vincolazione sociale della proprietà 68
5 Diritti e doveri dello Stato nei confronti della proprietà 108
CAP. II - Dignità e diritti del lavoro umano 128
1 Natura e dignità del lavoro umano 128
2 Diritto e dovere del lavoro (libera scelta della professione 140
3 Il lavoro nell'«èra della macchina» 167
4 Proletariato e deproletarizzazione 201
5.La disoccupazione e la sua eliminazione 225
6 Diritto e mezzi di autodifesa (Sindacati, sciopero, serrata) 237
CAP. III - Il lavoro in quanto titolo d'acquisto e di reddito 279
1 Salario e contratto salariale 279
2 Il giusto salario 299
3 Il «mercato del lavoro» 330
4 La formazione della proprietà in mano ai lavoratori 334
5 Cogestione e diritto di cogestione 373

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

I. Dichiarazioni pontificie

LEONE XIII (1878-1903)
RN = Enciclica Rerum Novarum del 15-5-1891 sulla questione operaia.

PIO XI (1922-1939)
QA = Enciclica Quadragesimo anno del 15-5-1931 sulla restaurazione dell'ordine sociale.

Ambedue le encicliche vengono citate nella traduzione riportata in Le encicliche e i messaggi sociali di Leone XIII, Pio XI e Pio XII, Società Editrice Vita e Pensiero, Milano 1945.

DR = Enciclica Divini Redemptoris del 19-3-1937 sul comunismo ateo.
Cc = Enciclica Casti connubii del 31-12-1930 sul matrimonio cristiano.

PIO XII (1939-1958)
I suoi numerosi messaggi (encicliche, discorsi, lettere) vengono citati nelle seguenti edizioni:
Vp = Le encicliche e i messaggi sociali di Leone XIII,
Pio XI e Pio XII, Soc. Ed. Vita e Pensiero, Milano 1941.
Pv = Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma.

GIOVANNI XXIII (1958-1963)
MM = Enciclica Mater et Magistra del 15-5-1961, Edizioni Paoline, coll. «Il Pastore che ci guida», n. 105, Roma, 1961.
Enciclica Pacem in terris dell'11-4-1963, ivi, numero 116, 1963.

CONCILIO VATICANO II
GS = Costituzione pastorale Gaudium et Spes, promulgata il 7-12-1965, citata da I documenti del Concilio Vaticano II, Edizioni Paoline, Roma, 1966.

PAOLO VI
Pp - Enciclica Populorum progressio del 26-3-1967, Edizioni Paoline, «Il Pastore», n. 167, Roma, 1967.
II. Opere in collaborazione, riviste, giornali

Per il presente Catechismo sociale: i semplici richiami a dom ... rimandano alle domande di questo terzo volume; le domande del secondo volume sono

distinte con «II», e quelle del primo volume con «I» premessi al numero della domanda. Perciò:

dom. 35 = Vol. III dom. 35
II dom. 35 = Vol. II dom. 35
I dom. 35 = Vol. I dom. 35

Le sigle delle opere citate nel corso del volume, soprattutto nelle note, dopo il nome dell'autore (per es. UTZ, K; MESSNER, NR. ..) rimandano alla Bibliografia.

ESL = Evangelisches Soziallexikon.
FAZ = Frankfurter Allgemeine Zeitung.
FH Frankfurter Hefte. Zeitschrift fur Kultur und Politik. Editi da Walter Dirks e Eugen Kogon. Francoforte sul Meno.
GH = Der Grosse Herder. Nachschlagewerk fur Wissen und Leben. 5 ed., 10 volumi, Herder, Friburgo in Brisgovia 1952-1956 (cfr. bibl. voi. Il).
GK= Gesellschaftspolitische Kommentare. Organ der Cbristlicb-Sozialen Kollegenschaft im DGB. Bonn.
GMH= Gewerkschaftliche Monatshefte. Editi dal Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes. BundVerlag, Koln-Deutz.
HdS= Handtoorterbucb der Soziologie (bibl. voi. I).
HdSw = Handuiorterbucb der Sozialwissenschaften (bibl. volume Il).
HK= Herder-Korrespondenz,
NO = Die neue Ordnung in Kirche, Staat, Gesellscbajt, Kultur. Edito dalla Albertus-Magnus-Akademie Walberger. Bonifacius-Druckerei, Paderborn.
OS= Ordo Socialis. Zeitschrift fur christliche Soziallebre.Edito dal Karl Sonneschein-Kreis, Regensberg, Miinster i. W.
PSK= Politiscb-Soziale-Korrespondenz, Organ der Gemeinschaft fur cbristlicb soziale Schulung und offentliche Meinungsbildung e. V. Bonn.
RhM= Rheinischer Merkur. W ocbenzeitung fur Politik, Kultur und Wirtschaft. Colonia.
StdZ= Stimmen der Zeit. Monatsschrift fur das Geistesleben der Gegenwart. Herder, Friburgo in Brisgovia. Colonia.
StdZ= Stimmen der Zeit. Monatsschrift fur das Geistesleben der Gegenwart. Herder, Friburgo in Brisgovia.

Abbreviazioni particolari

AT= Antico Testamento.
BRD= Bundesrepublik Deutschland (Repubblica Federale Tedesca).
CDU= Christliche Demokratische Union (Unione CristianoDemocratica).

CGD= Christliche Gewerkschaftsbewegung Deutschlands (Movimento Sindacale Cristiano Tedesco). DDR= Deutsche Demokratische Republik (Republica Democratica Tedesca = Germania Orientale).
DGB= Deutscher Gewerkschaftsbund (Confederazione Sindacale Tedesca).
KNA= Katholische Nachrichtenagentur (Agenzia Cattolica d'Informazione).
NT= Nuovo Testamento.
Rm= Radiomessaggio.
RmN= Radiomessaggio natalizio.
RmP= Radiomessaggio di Pentecoste.
SED= Sozialistiche Einheitspartei Deutschlands (Partito Tedesco di Unità Socialista).
SPD= Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Partito Socialdemocratico Tedesco).

PARTE TERZA
LAVORO E PROPRIETÀ

Gli uomini che vivono in società devono avere a disposizione gli innumerevoli e vari beni materiali e servizi, dai quali dipende il loro mantenimento e la loro sussistenza (intesi nel senso più ampio). Questa è l'incombenza della economia. È completamente falso considerare l'economia come qualcosa più o meno indegna dell'uomo. L'economia, in quanto "cura del sostentamento", costituisce un autentico campo concreto di cultura, e l'organizzazione della vita economica è una delle finalità sociali più comprensive, impor- (tanti e difficili affidate alla realizzazione dell'uomo. I beni materiali ed i servizi, che devono essere offerti e garantiti in forma ordinata, sono in rapporto diretto con due sfere fondamentali della vita umana, oltremodo importanti dal punto di vista morale e giuridico: proprietà e lavoro umano. Questi sono, da una parte, presupposti inderogabili e, dall'altra, elementi essenziali di un giusto ordinamento economico e sociale naturale. Di queste due sfere di diritti e doveri tratteremo in questa terza parte. Il volume si suddivide in tre sezioni:

I. - La proprietà (dom. 1-39);

II. - Dignità e diritti del lavoro umano (dom. 40-91),

III. - Il lavoro in quanto titolo di acquisto e di reddito (e base della produzione) (dom. 92-142).

CAPITOLO I
LA PROPRIETA

1. - Incominciamo con tre realtà della vita umana, facilmente osservabili e controllabili:

a) non appena i rapporti di proprietà non sono saldamente regolati, si sgretola la «convivenza pacifica e ordinata» (Pio XII). È necessario sapere ciò che è mio e ciò che è tuo, ciò che appartiene al singolo individuo e ciò che è della comunità, altrimenti non si spezza la catena di insicurezze, malintesi e conflitti;

b) negli ultimi secoli si è lottato aspramente per la legittimità e illegittimità nei problemi della proprietà. Questa lotta è condizionata:

I) dalla trasformazione dell'economia e della tecnica, mutamento che doveva influire durevolmente sull'acquisto, sulla proprietà e sull'uso dei beni materiali;

II) dalla trasformazione degli uomini e delle relative idee, esigenze e condizioni di lavoro e di vita;

III) dagli sviluppi e dalle realizzazioni sociali e politiche: guerra e pace; movimenti nazionali e internazionali; zone di progresso e zone di fame;

c) la dottrina sulla proprietà è il riflesso fedele della relativa «antropologia». Il liberale convinto (spirito libero) difende il diritto illimitato della proprietà privata; il collettivista coerente è per l'abolizione del diritto di proprietà privata.

2. - Il problema della proprietà non è in primo luogo una questione tecnico-organizzativa, ma è di natura morale giuridica. È possibile risolverlo in modo definitivo soltanto partendo dai fini razionali e dalle norme fondamentali dell'ordinamento pitale e sociale stabilito da Dio. Inoltre si deve far posto alla morale (etica sociale) illuminata dalla fede e dalla ragione. La sociologia = dottrina descrittiva della società (I dom. 1, n. 2) è soltanto in grado - cosa che d'altronde deve necessariamente fare - di rilevare le forme, le connessioni e gli effetti degli ordinamenti della proprietà storicamente accertabili.

Quando gli uomini, in nome della dignità umana, della giustizia sociale, della pace sociale, insorgono contro un regime dominante della proprietà; quando protestano contro tasse e imposte eccessive, contro una distribuzione unilaterale del prodotto sociale; quando si attendono che siano loro garantite la sicurezza, la prevenzione dalle crisi, la previdenza: con questo essi manifestano di essere convinti di diritti e doveri, che superano diritti e doveri puramente umani.

3. - Le fonti della dottrina cattolica sulla proprietà non sono altro che le fonti della dottrina morale e sociale cattolica (cfr. I dom. 6). La base deve perciò essere costituita dalle affermazioni della Sacra Scrittura, della tradizione ecclesiastica e del magistero ecclesiastico, nel quale ultimo sono

comprese numerose dichiarazioni dei Papi. Nel caso della proprietà e del diritto di proprietà ci troviamo direttamente nell'ambito dell'ordine naturale-umano della società. Sono perciò di grandissima e capitale importanza i princìpi del diritto naturale; ci si appella alla morale naturale, vale a dire alla ragione umana, in quanto essa è aperta alla legge naturale ed ai suoi precetti (I dom. 1) ed è soggetta alle prescrizioni della rivelazione, cioè della fede (I dom. 18-19).

LEZIONE I - LE BASI NATURALI DELLA PROPRIETÀ

Parole come «proprietà», «possesso», «patrimonio», «reddito» qualificano il rapporto dell'uomo con i beni esterni materiali. Questi beni si chiamano anche valori materiali, beni economici, beni del mondo circostante, ma specialmente «beni utili», perché esistono per la nostra utilità. L'uomo possiede (1):

1. - beni interni. Questi beni li porta in se stesso, fanno parte della sua natura fisico-spirituale, vengono attuati in lui:

ESEMPI

Le sue facoltà: intelligenza, volontà, sensibilità; le sue energie fisiche. Inoltre, scienza, virtù, salute, spirito inventivo, inclinazione artistica, abilità; gioia, diligenza, onestà. I doni soprannaturali della grazia: grazia, virtù infuse, doni dello Spirito Santo.

2. - beni esterni. Questi beni gli sono «esteriori», gli vengono dall'esterno, perlopiù per cause esterne; non fanno parte della sua costituzione intrinseca. Normalmente se ne indicano tre gruppi:

I) onore e gloria,

II) potenza,

III) ricchezza.

Per ricchezza si intendono i beni materiali; sono beni misurabili, numerabili, palpabili; essi possono, nel senso stretto della parola, essere posseduti, usati, consumati, scambiati, acquistati o venduti, lavorati o trasformati. La proprietà è in relazione a questi beni. La discussione dei problemi della proprietà deve perciò incominciare col precisare la destinazione fondamentale del «mondo dei beni» ed il suo rapporto con l'uomo: solo così sarà possibile identificare i fini, le norme e le esigenze naturali dell'uomo in funzione della proprietà.

NB. Accanto ai «beni» e al «mondo dei beni» si collocano le «prestazioni» o «servizi». «Prestazione» indica un'attività utile

---

(1) Cfr. in san Tommaso d'Aquino, I-II 2.

dell'uomo, attività che non necessariamente dev'essere in funzione della produzione, dell'uso e dell'aumento di beni materiali (prestazioni sportive, artistiche, intellettuali, volontarie). L'economia, la quale, dovendo provvedere al mantenimento, è in funzione del mondo dei beni, richiede un'infinità di servizi spirituali, tecnici, organizzativi (imprenditoriali, commerciali), accanto a quelli artigianali o industriali. Comunque, il termine «servizio» viene a buon diritto usato anche per indicare attività economiche, nonché situazioni, fatti, attrezzature: prestazione lavorativa (dell'uomo, della macchina), comunità, sfera, salario, unità di prestazione.

-1- Qual è la posizione dell'uomo di fronte al mondo dei beni?

L'uomo:

1) non può fare assolutamente a meno dei beni esterni; 2) è capace di dominare questi beni, di trasformarli e di usarli. NB. Per «uomo» s'intende anzitutto, non direttamente questo o quell'individuo, ma l'uomo in genere, cioè ogni essere umano. L'individuo vi è ovviamente compreso (2).

LEONE XIII (RN 5; Vp 25 s.): «... Ben diversa [dal bruto] è la natura dell'uomo. Possedendo egli nella sua pienezza la vita sensitiva, da questo lato anche a lui è dato, almeno quanto agli altri animali, di usufruire dei beni della natura materiale. Ma l'animalità in tutta la sua estensione lungi dal circoscrivere la natura umana, le è di gran lunga inferiore, e fatta per esserle soggetta. Il gran privilegio dell'uomo, ciò che lo costituisce tale e lo distingue essenzialmente dal bruto, è l'intelligenza, ossia la ragione. E appunto perché ragionevole, si deve concedere all'uomo sui beni della terra qualche cosa di più che il semplice uso, comune anche agli altri animali: e questo non può essere altro che il diritto di proprietà stabile; né proprietà soltanto di quelle cose che si consumano usandole, ma anche di quello che l'uso non consuma».
PIO XII (RmP 1941, n. 5; Vp 154): «Il diritto originario dell'uso dei beni materiali, per essere in intima connessione con la dignità e con gli altri diritti della persona umana, offre ad essa con le forme sopra indicate una base materiale sicura, di somma importanza per elevarsi al compimento dei suoi doveri morali. La tutela di questo diritto assicurerà la dignità personale dell'uomo, e gli agevolerà l'attendere e il soddisfare in giusta libertà a quella somma di stabili obbligazioni e decisioni, di cui è direttamente responsabile verso il Creatore. Spetta invero all'uomo il dovere del tutto personale di conservare e riavviare a perfezionamento la sua vita materiale e spirituale, per conseguire lo scopo religioso e morale, sempre e in ogni caso obbligante, prima di tutti gli altri doveri».

---

(2) Cfr. anche UTz, K 515 ss., del quale seguo il pensiero in questo e nel seguente capitolo, perché ritengo colga bene il senso dell'argomento e nello stesso tempo delle affermazioni normative di san Tommaso d'Aquino (spec. II-II 66, 1-2).

PAOLO VI (Pp 1967, n. 22): «...la terra è fatta per fornire a ciascuno i mezzi della sua sussistenza e gli strumenti del suo progresso; ogni uomo ha dunque il diritto di trovarvi ciò che gli è necessario».

1. - L'uomo ha bisogno dei beni esterni, non può, notoriamente e necessariamente, fare a meno di servirsene e di usarne. Questo «bisogno» dell'uomo non è - per quanto qui interessa in primo luogo - storicamente condizionato, e, provocato da particolari circostanze o situazioni di bisogno, e neppure causato dal peccato originale e dalle sue conseguenze (anche se accentuato e debitamente mutato: «Col sudor di tua fronte mangerai il pane!», Gn.3,19). È invece insito nella natura dell'uomo, è una parte della sua natura: l'uomo ne è affetto, appunto perché uomo, composto di mima e di corpo (I dom. 12). L'unità di anima e di corpo comporta automaticamente che l'uomo non possa fare a meno del mondo e delle cose esteriori:

a) L'uomo non può continuare né a vivere né a lavorare, se non mangia e beve, se non si protegge dalle ingiurie del tempo col vestito e con l'abitazione. Ha bisogno della terra che lo sostiene e del sole che lo scalda. In breve: l'uomo ha bisogno di beni materiali per il proprio mantenimento e la propria conservazione;

b) non c'è vita professionale, non c'è progresso culturale, nemmeno vita spirituale-morale senza utilizzazione di beni esterni; molti mestieri e parte della cultura si occupano addirittura di questi beni. I beni materiali offrono all'uomo materia e strumenti per il suo lavoro, per provvedere alla propria esistenza, per la sua attività culturale:

ESEMPI

I) vita professionale: officine e utensili; campi, animali e sementi, scuderie e macchine (agricoltura); radio e telescriventi; veicoli d'ogni tipo;

II) vita culturale: architettura, teatro ed opera, cinema e televisione, pittura, tutti in funzione di molteplici mezzi espressivi e sussidiari;

III) vita spirituale-morale-religiosa: scuole, case, istituti per opere formative ed educative; chiese e conventi, paramenti e suppellettili per il culto. Quante cose occorrono per stampare libri, riviste, giornali! - L'amore fattivo per il prossimo, per soccorrere poveri e malati, ha bisogno di pane e denaro e case (elemosina in quanto dovere morale; dom. 26).

c) la vita comunitaria umana è inconcepibile ed inattuabile, in tutta la sua ampiezza, senza i beni esterni. Per la maggior parte delle comunità ciò fa parte della loro funzione: matrimonio e famiglia (anche l'unità economica, cfr. II dom. 12, n. 4); associazioni professionali (II dom. 46 ss.); Stato (Stato civile e del benessere; cfr. II dom. 95-97). Per le comunità nelle quali ciò non è così evidente:

ESEMPI

associazioni sportive: attrezzature (sbarre, palloni), stadio, palestra; distintivo, contributi; associazioni di ricerca scientifica, seminari, circoli di studio: biblioteca, luoghi e sale per congressi; persino nell'amicizia: ogni regalo, ogni lettera, ogni viaggio in comitiva.

2. - In virtù della propria costituzione naturale l'uomo non è solo costretto, ma anche capace di utilizzare il mondo dei beni (= di trasformarlo) e di usarlo per i propri bisogni:

a) questa affermazione non enuncia soltanto una giustificazione naturale, ma anzitutto un fatto che ognuno è in grado di costatare. Sarebbe assurdo che Dio, dopo aver creato l'uomo in tale stato di bisogno, l'avesse poi privato della capacità e del diritto di soddisfare al proprio bisogno mediante l'uso dei beni esterni. Al contrario, Dio diede all'uomo non soltanto le energie ma il mandato esplicito di assoggettarsi e di utilizzare le creature irrazionali (dom. 2). Cfr. Gn.1,28; 2,16; Lev.26,5; Mt 6,19 ss.; 18,24 s.; Lc.12,13; 19,13; Gv.19,39; At 3,6 19,33.

LEONE XIII (RN 5-7; Vp 25-27): testo alla dom. 1 e dom. 7 ss. Pio XII (discorso del 2.10.1942; Pv IV, 229): «Ultimo apparso su questa terra, data al genere umano per coltivare il suo pane, l'uomo ...».

VATICANO II (GS, n. 63): «L'uomo è l'autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale».

PAOLO VI (Pp 1967, n. 22): «La Bibbia, fin dalla prima pagina, ci insegna che la creazione intera è per l'uomo, cui è demandato il compito d'applicare il suo sforzo intelligente nel metterla in valore e, col suo lavoro, portarla a compimento sottomettendola al suo servizio».

b) la pianta e l'animale bruto abbisognano di luce, aria e nutrimento, ma non fanno uso di nulla, perché non hanno il senso dei beni e non comprendono il loro agire. L'uomo conosce lo scopo e l'impiego delle cose: egli percepisce che i beni terreni esistono per lui (dom. 2), che essi possono servirgli in questa o quella forma, che in questo o quel modo può procurarseli, lavorarli e trasformarli, riporli e conservarli per l'avvenire.

NB. Chi pertanto si rammarica di non poter fare a meno dell'uso dei beni materiali, non tien conto del fatto che è sempre soltanto la ragione, la facoltà spirituale di intuizione e di giudizio ud abilitare l'uomo al retto uso dei beni. Il retto uso dei beni è quanto mai confacente alla dignità dell'uomo; le dipendenze impostaci dalla natura (per volere di Dio) non costituiscono per noi colpa alcuna. D'altra parte, l'uomo può abusare della proprietà, e con questo perdere la sua dignità. Cfr. Mt 18,24; Lc.19,13.

3. - L'uso delle cose, possibilitato e guidato dalla ragione e dalla volontà, fa parte del dominio che l'uomo esercita sulle creature irrazionali. Le cose vengono costrette dall'uomo a servirlo, a subordinarsi a lui e ad essere dei mezzi per i suoi scopi. Il dominio include le finalità, i gradi e le forme più svariate; esso si estende dalle slitte a cani od a renne dei Lapponi o dagli strumenti ancor molto più semplici della preistoria o dei «primitivi», fino agli

aeroplani a reazione ed ai missili della tecnica odierna. Tale dominio non si basa sul comando e sulla obbedienza (3), ma sulla costrizione e sul potere: domando e liberando, provocando delle premesse adeguate (accrescimento), distruggendo (divisione, disarticolazione, scissione), ecc. Questo dominio del mondo ha due grandi finalità naturali: il perfezionamento dell'universo e lo sviluppo della vita dell'uomo stesso (fino al più alto livello di vita). L'uomo può avviare la creazione visibile al suo perfezionamento, scoprendone, sfruttandone ed aumentandone le energie nascoste, nobilitando e abbellendo le cose del mondo, così che esse proclamino sempre di più la gloria di Dio – e contemporaneamente la grandezza dell'uomo. Per se stesso, vale a dire per il suo uso immediato, l'uomo non soltanto è in grado di scoprire, raccogliere e accumulare le cose, ma anche di elaborarle, (dar loro forma, trasformarle, in modo che gli divengano utilizzabili in misura maggiore o minore.

NB. 1) - Purtroppo l'uomo ha anche la possibilità di usare del proprio potere di dominio sulla natura a proprio scapito, anzi per un annientamento irrazionale. Ne sono una prova appunto i moderni mezzi di distruzione, perché per la loro produzione occorrono un'ingegnosità ed una capacità straordinarie, insospettate alla stessa amplissima forza creativa dello spirito umano. Cfr. al contrario la «libertà della gloria dei figli di Dio», già sulla terra (Rm.8,21; Gal.5,13; Mt 20,16).

2) - Di fronte alle odierne armi di distruzione è necessario domandarsi: è permesso all'uomo estendere talmente il proprio dominio, fino a portare il proprio intervento dissolvente e distruttivo nelle strutture che garantiscono la coesione del mondo (disintegrazione dell'atomo; pericolo di far saltare in aria il nostro pianeta)? Si dovrà rispondere: il diritto dell'esercizio del dominio cessa nel punto in cui l'uomo non è più in grado di dominare le energie che egli libera e di controllarne gli effetti. Proprio in questo istante, infatti, l'uomo ha perso il proprio dominio; non è più la terra ad essergli soggetta, ma egli alla terra: il gravissimo pericolo di precipitazioni radioattive; diffusione incontrollabile della radioattività; inquinamento dell'acqua potabile, degli alimenti ...; lesioni ereditarie inevitabili. Per non parlare della incognita delle armi termonucleari e chimico-batteriologiche! Cfr. FH 1956, p. 604.

-2- A chi devono servire i beni terreni?

Dio ha messo l'insieme dei beni terreni a totale disposizione degli uomini, affinché con essi tutti abbiano la possibilità di vivere. Questo princi-

---

(3) Anche gli animali non obbediscono, ma vengono avvezzati, ammaestrati, addestrati, per cui compiono ciò che l'uomo vuole e fa loro intendere. – A proposito di questo dominio (ovviamente abusato!), si pensi alla tentazione del Signore (Mt 4,1-11), all'apprendista stregone o al diavolo nel Faust di Goethe.

pio è sostenuto all'unanimità dai Padri della Chiesa, dai grandi teologi del medioevo, specialmente san Tommaso d' Aquino, e nelle dichiarazioni degli ultimi Papi. La dottrina sociale cattolica vi aderisce all'unanimità. La dottrina della Chiesa si basa sul racconto della creazione della Genesi.

LEONE XIII (RN 7; Vp 26 s.): «La terra peraltro, sebbene divisa tra i privati, resta nondimeno a servizio e beneficio di tutti, non essendovi uomo al mondo che non riceva alimento da quella».

PIO XI (QA 16; Vp 69): «Si ha da ritenere per certo... che il diritto del dominio privato viene largito agli uomini dalla natura ... perché grazie a tale istituto i beni del Creatore essendo destinati a tutta l'umana famiglia, servano veramente a questo fine; il che in nessun modo si potrebbe ottenere senza l'osservanza di un ordine certo e determinato».

PIO XII (Enc. «Sertum Laetitiae», 1.11.1939; Pv m, 492): «Punto fondamentale a questo riguardo consiste nelia inderogabile esigenza che i beni, da Dio creati per tutti gli uomini, equamente affluiscano a tutti, secondo i princìpi della giustizia e della carità».

PIO XII (RmP 1941, n. 5; Vp 154): «Senza dubbio l'ordine naturale, derivante da Dio, richiede anche la proprietà privata e il libero reciproco commercio dei beni con scambi e donazioni, come pure la funzione regolatrice del potere pubblico su entrambi questi istituti. Tutto ciò nondimeno rimane subordinato allo scopo naturale dei beni materiali, e non potrebbe rendersi indipendente dal diritto primo e fondamentale, che a tutti ne concede l'uso; ma piuttosto deve servire a farne possibile l'attuazione in conformità col suo scopo. Solo così si potrà e si dovrà ottenere che proprietà e uso dei beni materiali portino alla società pace feconda e consistenza vitale, non già costituiscano condizioni precarie, generatrici di lotte e gelosie, e abbandonate in balia dello spietato gioco della forza ç della debolezza».

Inoltre: Pio XII, Enciclica del 20.10.1939 (Pv III, 435-467); discorso del 27.4.1950 (Pv XII, 45 s.).

Vaticano II (GS, n. 69): «Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene, all'uso di tutti gli uomini e popoli». Cfr. PAOLO VI (Pp, n. 22).

1. - Fra (ogni!) uomo, da una parte, e tutta la restante creazione visibile; dall'altra, esiste una differenza, che raggiunge la più profonda essenza ed è invalicabile: l'uomo è imperituro, immortale; tutte le altre cose visibili sono caduche.

L'uomo non è soltanto in qualche modo più perfetto, sarebbe a dire più sciolto e agile, più ingegnoso e scaltro, ma ha tutt'altra perfezione: egli si trova realmente al di sopra delle cose, come il perfetto sull'imperfetto, il superiore sull'inferiore. Oggi noi diciamo: l'uomo è un bene supremo con dignità tutta propria, che non è lecito usare alla stregua di semplice strumento. Le altre cose visibili sono tutte quante strumenti, puri beni strumentali, destinati ad essere usati a suo servizio (I dom. 13). Il valore imperituro che l'uomo possiede quale immagine di Dio sta alla base del suo diritto e dovere

della conservazione; per questo egli è autorizzato e tenuto a ricevere, fare e produrre ciò che occorre per essa (I dom. 71; II dom. 34).

Già da questo deriva: ogni uomo ha dalla natura il diritto di trarre dai beni terreni quanto gli necessita per mantenersi in vita (4).

2. - I beni terreni sono quindi destinati all'utilità degli uomini, non in base ad una disposizione aggiunta in un secondo tempo alla loro costituzione essenziale originaria, e neppure soltanto in base a convenzioni, statuti ed usi umani, ma in base alla loro costituzione essenziale naturale, in quanto cioè beni terreni caduchi. Questa destinazione non può venire revocata, annullata o modificata; così facendo si verrebbe a distruggere e a sconvolgere l'essenza di queste cose e quindi l'ordine fondamentale dell'universo.

3. - Un'osservazione fondamentale è questa: il mondo, vale a dire l'insieme dei beni terreni, non è concesso al dominio o all'uso di questo o di quell'individuo, ma agli uomini nel loro insieme, al genere umano, alla comunità degli uomini. Il mondo visibile comprende due grandi sfere: i beni materiali e gli uomini. Esse stanno l'una di fronte all'altra nel rapporto di subordinazione e di dominio, in modo tale che anteriormente a qualsiasi tipo di regolamentazione, quindi anteriormente a qualsiasi appropriazione da parte di determinati uomini ed a qualsiasi distribuzione a determinate persone, l'insieme dei beni è a disposizione dell'insieme degli uomini, dev'essere cioè assicurato il mantenimento all'insieme degli uomini.

ESEMPIO

il contadino X ha acquistato e coltivato il campo Y. Egli, e nessun altro, è autorizzato a goderne i frutti. Perché? Quel pezzo di terra è destinato dalla natura ad essere posseduto di per sé da lui soltanto? Oppure, in sé, quell'appezzamento di terra è indifferente a chi lo possegga e si nutra dei suoi frutti? Soltanto dopo e perché quel terreno è passato in possesso privato il contadino X ha il diritto di coltivarlo, di affittarlo, di venderlo (non però, in contrasto con il diritto, di abusarne a danno dei suoi simili, dom. 12 s.).

4. - Il primo e più importante principio sulla proprietà deve perciò essere così formulato: i beni terreni devono servire a garantire alla comunità degli uomini la base di sussistenza; il bene comune degli uomini è anteriore al bene privato di questi o quegli individui, classi, popoli, «... perché l'impiego delle cose, cioè l'uso di tutte le cose, dev'essere accessibile, per natura, alla comunità degli uomini, più precisamente, a tutti gli uomini» (5). Tale destinazione naturale-originaria i beni terreni non la perdono mai, neppure-quanto sono diventati proprietà legittima di un individuo o di un singolo

---

(4) Secondo le statistiche delle Nazioni Unite, la popolazione mondiale nel 1960 era di 2822,9 milioni di uomini. I beni terrestri esistono per tutti questi esseri umani.
(5) UTZ, K 516.

gruppo (dom. 5 ss.).

5. - Questo principio porta a vastissime conseguenze ed a fondamentali norme morali-giuridiche. Accenniamo alle seguenti:

a) gli uomini sono strettamente tenuti a tendere ad un regime (e distribuzione) di proprietà, che non frustri ma raggiunga il senso originario dei beni materiali, che quindi assicuri a tutti, e non solo a questo od a quello, sufficienti possibilità di vita;

b) gli attuali ordinamenti della proprietà devono quindi essere tali, o venire mutati (migliorati), da raggiungere, nella loro sfera, questo fine. L'assicurazione del sostentamento per tutti dev'essere la nota dominante di ogni evoluzione economica basata sul diritto della proprietà;

c) prendendo come base questa destinazione originaria del mondo dei beni, occorre determinare fino a che punto la proprietà privata sia giustificata, e dove trovi i propri limiti.

-3- La comunanza dei beni è richiesta dalla natura?

Per natura esiste una comunanza dei beni «negativa», ma non «positiva».

LEONE XIII (RN 7; Vp 26): «L'aver poi Iddio dato la terra ad uso e godimento di tutto il genere umano, non si oppone affatto al diritto della proprietà privata. Quel dono, infatti, egli lo fece a tutti, non già in quanto tutti ne dovessero avere un comune e promiscuo dominio; bensì in quanto non assegnò veruna parte del suolo determinatamente ad alcuno, lasciando ciò all'industria degli uomini e al diritto speciale dei popoli».

GIOVANNI XXIII (MM, n. 96): «Il diritto di proprietà privata sui beni anche produttivi ha valore permanente, appunto perché è diritto naturale fondato sulla priorità ontologica e finalistica dei singoli esseri umani nei confronti della società».

1. - La natura mette tutto a disposizione di tutti. Da questo. principio si è concluso e si conclude da più parti: dunque i beni, secondo il volere della natura, appartengono a tutti, cioè alla comunità; sono quindi un bene di tutti, un possesso comune e collettivo. La natura - così si afferma - vuole la comunanza dei beni, che non può essere eliminata o sostanzialmente circoscritta dagli uomini. Se gli uomini introducono la proprietà privata, subentra una grave ingiustizia, che può essere ristabilita unicamente attraverso una espropriazione ed una socializzazione generali (6).

Questo è il pensiero del cosiddetto comunismo positivo, che patrocina la comunanza positiva dei beni (7). Esso afferma che la comunità è, in senso po-

---

(6) Da parte cristiana, questa concezione viene oggi sostenuta da alcuni patrocinatori della riforma agraria. Essi ritengono che almeno la terra, il «più naturale» e non maggiorabile bene, è e rimane, per volontà di Dio, un possesso comunitario, da concedersi tutt'al più ai singoli, da parte della comunità, sotto forma di feudo.

sitivo, proprietaria dei beni terreni, che essa, ed essa soltanto, può disporre a proprio giudizio dei beni. Questa tesi insostenibile sarà trattata in seguito (dom. 5 ss.).

2. - La sociologia cattolica sostiene soltanto la comunanza «negativa» (8) dei beni (comunismo negativo). Questa comunanza dei beni comporta semplicemente quella che è stata presentata come destinazione originaria dei beni: l'insieme dei beni (tutta la terra con le sue ricchezze) è ordinato all'insieme degli uomini. Oppure, per esprimerci con san Tommaso (9): il diritto naturale non esige affatto che tutti i beni siano in possesso comune, e che nessun bene sia in possesso privato; il medesimo diritto naturale non ha però prestabilito nessuna differenza di possessi, lasciando agli uomini la spartizione e la distribuzione dei beni. Gli uomini stessi devono trovare il sistema e l'ordinamento naturali della ripartizione del possesso (della proprietà privata); in tal modo essi non vanno contro il diritto naturale, ma integrano, cioè perfezionano, l'ordine fondato in esso (dom. 5 ss.). Il comunismo «negativo» non costituisce perciò nessuna premessa, nessuna via, nessun elemento preliminare al comunismo positivo, ma la base incrollabile e la norma invalicabile di ogni ordinamento del possesso.

3. - È impossibile, parlando semplicemente della comunanza negativa dei beni, cioè partendo solo da essa, dedurre la necessità e la legittimità di un determinato regime patrimoniale. Infatti la forma con cui devono essere regolati e devono (possono!) svilupparsi i rapporti di possesso dipende almeno da tre condizioni supplementari:

a) dalla mutevole condizione della natura umana. La natura umana, considerata puramente in se stessa, vale a dire prescindendo dalla grazia della soprannatura, dal peccato originale e dalla redenzione, non è sufficiente ad evidenziare ciò che effettivamente è offerto o non offerto nella proprietà (dom. 4 s.) (10);

---

(7) Positivo = effettivo, reale, che esprime affermazione; comunismo = dottrina sociale che propugna un ordinamento, in cui siano comuni tanto lo strumento del lavoro quanto la ricchezza già esistente o prodotta: accentuazione della comunità a spese della persona umana; la comunità è semplicemente anteposta e preposta alla persona. - Esiste una comunanza libera ed un'altra coatta dei beni, secondo se gli uomini rinunciano liberamente alla proprietà privata (conventi cattolici), oppure se la proprietà privata viene loro (scavalcando il diritto) contestata o impedita (tolta) dalla comunità (Stato). Il «comunismo» odierno, in quanto movimento (sociale-) politico, si basa sulla costrizione: i singoli non hanno alcun diritto alla proprietà privata (almeno ai beni di produzione): unicamente la comunità ha diritto di possesso e di disposizione (cfr. dom. 29 ss.).

(8) Negativo = che esprime negazione.

(9) II-II 66, 2 ad 1. Riportiamo il senso, non le parole, di questo passo.

(10) Questa affermazione non contraddice a quanto è stato detto nella dom. 2, n. 5. Colà, infatti, si faceva notare che non si può attuare nessun ordinamento concreto indipendente-

b) dalle diverse situazioni sociali, cioè dall'evoluzione storica, dalla ricchezza della terra e del popolo, dal progresso della tecnica e dell'economia;

c) dalle mutevoli esigenze o bisogni del bene comune, in rapporto allo stato della legislazione, al potere vincolante dell'autorità. Il «benessere» di una tribù di indigeni e di un moderno Stato industriale sono due realtà ben diverse.

4. - La comunanza negativa dei beni non permette:

a) che ciascuno, appellandosi al fatto che per natura tutto è in comune, si prenda automaticamente ciò di cui ha bisogno. Ciò non è neppure permesso nella comunanza positiva dei beni; anche qui devono essere rispettati i confini del mio e del tuo;

NB. Anche nello Stato collettivistico esistono attentati alla proprietà: furto, sciupio di energie produttive. Anche là (per esempio nei kolchoz, aziende o cooperative di Stato) non tutti hanno la possibilità di «organizzare» secondo la parola d'ordine: tutto è di tutti. Non meno della proprietà privata, anche la proprietà collettiva obbliga all'onestà, al rispetto e ad aver riguardo.

b) che l'uomo, invece di provvedere da se stesso al suo con propria prestazione, lasci alla comunità la cura dei beni terreni. Il diritto naturale al sostentamento sufficiente non dispensa affatto dal dovere di lavorare. Soltanto quando l'uomo non può più soddisfare da sé al proprio bisogno, può attendersi che gli venga somministrato il necessario senza lavoro proprio;

e) che ognuno abbia il diritto di poter possedere e di usare tanto quanto gli altri: dalla comunanza negativa dei beni non si può dedurre nessuna parità (uguaglianza di diritto in senso materiale) di titoli. Non soltanto l'uguaglianza di natura, ma anche la molteplice disparità nella struttura materiale, nella qualificazione professionale, ecc. (11) è «dalla natura», ha cioè la sua radice nelle intenzioni e nell'agire della natura (I dom. 45).

Un sano dev'essere aiutato diversamente da un malato, un bambino diversamente da un adulto, uno scienziato diversamente da un minatore (di qui si giustificano, per esempio nei tempi di congiuntura, le diverse tessere alimentari per bambini, adulti, per coloro che compiono lavori leggeri, pesanti o gravosi).

-4- Da chi dipende tutta la proprietà?

Tutta la proprietà è soggetta alla sovranità e al potere dispositivo di Dio; gli uomini possono far uso delle cose soltanto in modo conforme all'ordine stabilito da Dio.

---

mente dalla destinazione originaria dei beni; qui si sottolinea che partendo unicamente da quella destinazione originaria non è ancora possibile desumere e costruire alcun ordinamento concreto.

(11) Cfr. UTZ, E 42.

1. - La natura, vale a dire la totalità della creazione, deriva da Dio, causa prima ed universale. Al Creatore tutto appartiene; egli è anche l'autore e il garante di tutti i diritti naturali (I dom. 67).

PIO XI («Mit brennender Sorge»): «Il nostro Dio ... Creatore di tutto il creato, Signore e Re e ultimo perfezionatore della storia del mondo, che non sopporta e non può sopportare accanto a sé nessuna divinità»

Dalla dipendenza del mondo da Dio deriva (12):

a) Dio è e rimane padrone di tutte le cose: nessun diritto e nessun uso da parte degli uomini possono soppiantarlo nel suo diritto di proprietà. Dio può disporre liberamente a sua volontà di tutte le cose create: conservarle o annientarle, donarle o prenderle;

b) tutti i diritti di possesso o di proprietà che spettano o toccano all'uomo sono perciò limitati, sempre posposti e subordinati ai diritti di Dio. L'uomo riceve le cose da Dio in feudo, è più amministratore e fiduciario che proprietario e padrone. Egli deve prendere le cose tali e quali sono nate dalla potenza creatrice di Dio; dalle cose così create egli può trarre in diversissimo modo la propria utilità (13) (Lc 12,16 ss.);

e) Dio può e deve esigere che la ricchezza da lui messa a disposizione degli uomini in generale, e continuamente messa a disposizione in virtù del suo governo del mondo (14), torni anche effettivamente a profitto di tutti, e non soltanto di singoli o di pochi, con esclusione degli altri. Nell'ordine attuale, povertà, bisogno e privazione sono ineliminabili dal mondo («I poveri li avete sempre con voi», Mt 26,11; cfr. Pro 22,2), ma certo sostanzialmente mitigabili (15-16).

2. - All'uomo non è lecito lasciarsi dominare dalle cose caduche; deve perciò guardarsi:

a) dall'assolutizzare falsamente le cose, cioè dal sopravvalutarle, dall'ingrandirle, dal divinizzarle - la malattia di un'era materialista (immanentistica)! Ciò che per sua natura è strumento non può essere elevato a dignità di fine, addirittura a fine supremo e ultimo (Mt 6,19; 16,26; Lc 12,16 ss.);

---

(12) Qui i rapporti vengono presentati nella prospettiva e nella prova del diritto naturale; dalla Sacra Scrittura cfr. Es 19,5; Mt 20,15; Gv.17,10; ritorneremo sull'insegnamento della Scrittura alla dom. 6.

(13) Persino nelle sue più poderose invenzioni e conquiste, l'uomo deve piegarsi alle leggi fondamentali della natura: egli può liberare e rendere produttive le energie; può soltanto sfruttare le energie accumulate nell'universo, e guidarle unicamente adattandosi ad esse. Le stelle percorrono la strada fissata loro da Dio; luce e tenebra, giorno e notte, flusso e riflusso della marea si susseguono secondo la disposizione data da Dio; nessuno ancora ha cambiato l'acqua in vino, se non in virtù di potenza e comando divini.

(14) Tommaso d'Aquino: gubernatio = creatio continuata; governo del mondo = creazione prolungata e continuata.

b) dal preferire i valori strumentali all'uomo. Ciò porta, fra l'altro, ad un vergognoso sfruttamento dell'uomo, al peggiore laceramento dell'uomo. L'uomo viene sacrificato al guadagno, al capitale, al rendimento economico.

ESEMPI
le condizioni di lavoro, igieniche e salariali del primo capitalismo e soprattutto nell'imperialismo coloniale; la riduzione ad automa negli Stati totalitari (campi di lavoro forzato; miniere di uranio; affaticamento fino all'esaurimento). - Ma anche: la super-produzione, (15-16) ORR, Werden nur die Reicben satt?, Diisseldorf 1954, scrive molto incisivamente (p. 90): «Nella civiltà occidentale finora si tende, non alla quantità necessaria [di alimenti] a coprire il bisogno umano, ma alla quantità vendibile con profitto», che (come nell'agricoltura) viene ottenuta a spese dell'energia e della salute delle donne e delle madri (quasi macchine di dolore); l'eccessivo affaticamento di assistenti, segretarie, del «personale» d'albergo e di negozio; i «manichini» delle grandi sartorie.

c) dal far uso delle cose per scopi cattivi. Non si può abusare dei beni terreni per scopi contrari a Dio, e quindi immorali.

ESEMPI
produzione di letteratura e film pornografici, di mezzi anticoncezionali immorali; corruzione (favorire gli altri dietro offerta di denaro e di beni); il «denaro mal guadagnato» delle prostitute, dei protettori... Rischiano moltissimo di frustrare il diritto naturale le operazioni di svalutazione e di accaparramento, che vengono intraprese allo scopo di contenere i prezzi (usura dei prezzi), di «evitare crisi e disoccupazione»: caffè gettato a mare, grandi quantità di cereali bruciate, aumento artificioso dei cambi di borsa.

3. - La necessità e il diritto ad un sostentamento sufficiente (al «pane») includono il diritto al lavoro, vale a dire il diritto di guadagnarsi il sostentamento necessario mediante il lavoro (QA 16). In qualsivoglia regime di proprietà, l'uomo ha il diritto di procacciarsi il necessario alla vita mediante il lavoro; non c'è comunità che possa negargli questo diritto («fame nazionale» di molti paesi e famiglie).

4. - Non si può stabilire con una norma generale a quale modo e quantità di beni si estenda il «diritto fondamentale al sostentamento». La situazione cambia secondo le condizioni di luogo e di clima, di età e di salute, di tempo e di ambiente (secondo una grave, o forse generale, penuria!). La natura manifesta attraverso la ricchezza delle sue risorse e dei suoi prodotti la sua intenzione che gli uomini abbiano di più del puro e semplice «minimo esistenziale» (= ciò che è richiesto per la vita nuda e cruda, affinché l'uomo non muoia addirittura di miseria).

Perciò:

a) si deve mettere tutto l'impiego per procurare una «esistenza degna dell'uomo per tutti» (Pio XII);

b) l'umanità. deve impegnarsi con la massima urgenza, affinché in tutto il mondo si raggiunga almeno il minimo esistenziale e, di conseguenza, ciò che, secondo il tempo e lo spazio, deve costituire la base indispensabile di vita (cfr. dom. 12).

ESEMPI

affamamento ingiusto, anche negli anni di guerra e post-bellici, dei prigionieri e dei condannati ai lavori forzati; quartieri poveri, abbandonati a se stessi; il problema dei paesi sottosviluppati, delle cosiddette aree della fame (cfr. l'indice analitico e l'Enciclica Populorum progressio di Paolo VI).

LEZIONE II IL DIRITTO DI PROPRIETÀ PRIVATA

1. - Il nostro discorso ci ha portati ai seguenti risultati, che costituiscono contemporaneamente la base e l'avvio per altre questioni:

a) I beni terreni sono al servizio della comunità umana, per essere valorizzati e sfruttati allo scopo di rendere possibile la vita all'uomo che vive nella comunità.

b) Perciò gli uomini, vale a dire la comunità degli uomini, sono dalla natura espressamente autorizzati a prendere possesso dei beni terreni, a lavorarli e farne uso: sempre alla condizione che tutti ne ricevano da vivere.

c) Con ciò è detto inclusivamente e in linea di principio che anche all'uomo singolo è permesso usare e possedere beni terreni. Ogni singola persona, infatti, è ordinata ai beni e, in virtù della sua somiglianza con Dio, capace di possesso e di uso.

2. - È rimasto aperto il problema determinante, se sia anche necessario che i singoli facciano uso del permesso di possedere, oppure se il disegno della natura non possa attuarsi nel senso che venga introdotta la comunanza positiva dei beni, nel senso cioè che la comunità possegga in proprio e amministri i beni, facendone poi parte ai singoli. La natura, così dicemmo (dom. 2), mira anzitutto alla comunità, al bene generale; essa esige un regime di possesso, che serva al bene generale degli uomini. Questa disposizione della natura è anteriore al problema della comunanza o della distribuzione dei beni, della proprietà comune o privata (17). Nel problema della proprietà si deve distinguere con cura la liceità morale dalla necessità o disposizione giuridica.

3. - Perciò il problema se e fino a che punto sia necessario tutelare di fatto il diritto alla proprietà privata, facendone la base valida dell'ordine sociale, può essere risolto unicamente partendo dagli uomini così come sono effettivamente, o meglio: partendo dalla situazione della natura umana nel suo

stato concreto in cui di volta in volta si presenta. Questo stato, vale a dire questa «costituzione», questo modo d'essere e di agire, è identificabile soltanto partendo dalla fede. Ora, la fede dice: la natura umana si trova in uno stato di caduta e di libera redenzione; nonostante la grazia della redenzione, essa è soggetta alle conseguenze del peccato originale. Questo gravame, si ripercuote anche in campo sociale (per es. tendenza all'egoismo, ribellione violenta ai precetti divini e naturali, Rm.7,23; per la trattazione particolareggiata cfr. I dom. 19). A motivo di questa «situazione» della natura risulta necessario regolare giuridicamente in forma ben determinata certe cose, che di per se stesse (in una diversa situazione della natura!) potrebbero anche essere diverse, regolarle cioè in un modo che debbano essere compiute o usate in questo modo e non diversamente (18). - San Tommaso d'Aquino, che qui seguiamo, formula il problema con la massima precisione: deve esserci una spartizione ed una assegnazione dei beni ai singoli individui, affinché i beni possano concretizzare ordinatamente il loro valore originario, che è di essere al servizio della comunità degli uomini? Tenendo conto della situazione oggettiva del mondo, una soluzione razionale e legittima del problema della proprietà si dà soltanto sul piano della proprietà privata? (19)

-5- È necessaria la proprietà privata?

Affinché i beni, nel mondo attuale, possano concretizzare il fine dato loro da Dio, devono essere spartiti e assegnati sotto forma di proprietà privata.

1. - Per proprietà privata s'intende che ognuno possa chiamare suoi de terminati beni e possa disporne a proprio libero giudizio. Questo «ognuno» è anzitutto un individuo, una persona umana singola, e poi anche un gruppo, una comunità di persone, una cooperativa, un'associazione o ente. In ogni caso, proprietà privata significa: libera potestà di disporre e usare di determinati beni materiali, i quali appartengono a me, e non agli altri. Oggi si parla volentieri di proprietà personale o particolare; il che significa che, in seguito all'acquisto ed alla appropriazione, determinati beni sono diventati

---

(17) UTz, 517 afferma: «I beni hanno una destinazione sociale, prima ancora che si pensi al problema se si debba preferire la struttura comunista oppure quella privata».

(18) Il riferimento alla fede non significa che il diritto di proprietà privata non sia un diritto fondamentale conoscibile naturalmente. Per provare tale diritto (dom. 7-8) si deve ricorrere sia all'esperienza che alla ragione. Ma la situazione oggettiva fa sì che la chiarificazione definitiva venga soltanto dalla fede.

(19) Qui si vede già come san Tommaso spieghi la necessità e il diritto della proprietà privata partendo dal concetto di ordine e di bene comune. Ne tratteremo più a fondo nella dom. 5. San Tommaso ha esposto la propria dottrina specialmente in II-II 66, 1-2. La disputa sul significato di questi due «classici» articoli non è ancor chiusa. L'unica via per capire il vero pensiero di san Tommaso è quella di riallacciarsi alla dottrina tradizionale, anzitutto dei Padri: per quella via, come hanno dimostrato studiosi di vaglia in studi fondamentali, si giunge ai risultati qui presentati.

«personali» e separati dagli altri beni.

ESEMPI

questo libro è mio = il libro appartiene a me (ed a nessun altro), per cui posso a piacere tenerlo, imprestarlo, regalarlo, venderlo, distruggerlo. Questo appezzamento di terra è nostro (della nostra famiglia): noi decidiamo se e come coltivarlo, cosa farne dei prodotti, se ed a qual prezzo venderlo, ecc.

Il contrario di proprietà privata è la proprietà pubblica. il possesso in comune, proprietà «collettiva» (sotto cui cade specialmente la proprietà della «mano pubblica»: Stato, comune, nazione, enti pubblico-giuridici, per es. le poste e le ferrovie dello Stato, «aziende popolari», proprietà sindacale, banche nazionali. Il potere discrezionale compete ad una comunità, ad una collettività, ad un tutto sociale od ai loro incaricati, rappresentanti o fiduciari (funzionari). Per sua natura la proprietà comunitaria ha carattere di utilità pubblica; è al servizio della comunità, non dei singoli che ne dispongono (20).

NB. Il mondo d'oggi conosce esempi molto significativi del come singoli individui sfruttino spudoratamente a proprio vantaggio la proprietà pubblica, arricchendosi con essa: basti ricordare le gozzoviglie dei magnati nazisti ancora fino agli ultimi anni di guerra, mentre il popolo pativa la fame e si dissanguava! Si conoscono abusi ed infamie analoghe di altri Stati totalitari e non totalitari.

2. - Per poter diventare proprietà privata, i beni devono essere:

I) spartiti, II) appropriati da determinate persone. Per questo san Tommaso parla di "dioisio" rerum e "appropriatio" rerum (21).

I. DIMOSTRAZIONE

Essa poggia sui due argomenti di san Tommaso (22). Ricollegandosi ad Aristotele (384-322 a. C.), san Tommaso interroga l'esperienza umana della

---

(20) Per ora si tratta di una definizione verbale provvisoria. Inoltre, i confini tra proprietà privata e proprietà pubblica sono fluidi ed il termine non è univoco. Onde evitare oscurità, alcuni distinguono tra proprietà privata e sociale: la prima indica esclusivamente la proprietà di una persona singola, la seconda indica sempre la proprietà di una qualche comunità; la proprietà sociale viene poi ancora distinta in proprietà familiare e pubblica (cfr. ENGEL, Unternebmen, 12 s.). Ritorneremo su questa distinzione (dom. 27). Nella presente dom. 5 si deve soltanto discutere se debba esservi proprietà privata, oppure se tutti i beni della terra debbano diventare proprietà comune o pubblica. La proprietà pubblica in senso odierno si basa ugualmente sulla spartizione ed appropriazione da parte di determinate persone, che insieme formano una comunità. Per la differenza tra proprietà privata e pubblica, cfr. KLIESCH, ND IV, 6 s.

(21) II-II 66, 7.

(22) II-II 66, 2.

vita; egli si richiama a fatti generali allora ovunque e sempre costatabili, e costatabili ancor oggi, anche se in maniera diversa. Da questi fatti si deve inferire a ciò che deve avvenire, affinché si attui il disegno della natura nei riguardi dei beni terreni. San Tommaso dice: per un triplice motivo non può e non è lecito che esista una comunanza generale dei beni; è invece lecito e necessario (legittimo e comandato) spartire i beni terreni sotto forma di proprietà privata = acquistarli ed amministrarli come proprietà privata (23);

1) Gli uomini mettono maggior impegno, trattano i beni con maggior senso di risparmio e di circospezione, quando ognuno deve pensare al suo, alla sua parte: amore ordinato di sé.

L'esperienza insegna che quando i beni appartengono a tutti od a molti, non si lavora con molto impegno e senso di responsabilità. Il che porta a prestazioni minori, più scarsi profitti, quindi al peggioramento della produttività economica, allo sciupio di capitali.

NB. Chi conosce gli uomini e giudica non per partito preso (= non accecato-da partigianeria), deve dar ragione a san Tommaso; la vita quotidiana conferma in cento e mille maniere la sua affermazione. È molto significativa ed istruttiva la storia delle socializzazioni e degli esperimenti di economia socialista-comunista. Ovunque gli stessi detentori del potere, e soprattutto i consumatori, si la mentano che la produzione regredisce, che si fanno le cose con minor cura, che il lavoro viene svolto con minor impegno. Non si può certo negare che la costrizione ed il terrore riescano a spremere aumenti di prestazione persino straordinari, ovviamente a prezzo di innumerevoli sacrifici di libertà e di benessere (cfr. II, n. 6). Cfr. la proprietà contadina privata e familiare con la proprietà dei kolchoz e dei sowchoz (ND IX, XV).

2) Le «cose umane» (res humanae) sono meglio amministrate quando esistono sfere di responsabilità chiaramente circoscritte; al contrario, le cose si ingarbugliano allorquando nessuno sa con precisione che cosa sia propriamente di sua spettanza. Le cose sono distribuite, ognuno sa che cos'è in suo potere, quale appezzamento di terreno può lavorar e far rendere, quali locali abitare, quale somma di denaro spendere.

NB. San Tommaso pone qui direttamente l'idea di ordine (I dom. 21 s., 45): l'ordine presuppone e significa che le cose vengono collocate reciprocamente nel dovuto rapporto. Un ordine esagerato, fatto fine a se stesso, ostacola più che favorire; specialmente l'ordine imposto dall'alto paralizza sovente qualsiasi progresso (super-organizzazione, burocratismo). Inoltre, ogni conduzione familiare, ogni comune, ogni azienda, ogni comunità in genere sono in grado di confermare che, affinché le cose procedano ordi-

---

(23) Allo scopo di essere chiari il più possibile, riportiamo anzitutto i tre argomenti di san Tommaso. Rimandiamo al n. II la discussione più dettagliata e la risposta alle obiezioni.

natamente, è necessario creare delle responsabilità chiare; si spiega così la lotta condotta ovunque contro l'anonimato.

3) La proprietà privata serve più efficacemente alla pace e alla concordia tra gli uomini. Generalmente gli uomini sono molto più soddisfatti quando hanno qualcosa che loro appartiene, anche se ciò comporta redditi e possessi modesti. Comunque, non appena i rapporti patrimoniali non sono chiari, così che i confini tra mio e tuo non sono segnati in modo da evitare contestazioni, gli uomini si abbandonano molto facilmente e spesso a feroci controversie.

ESEMPI

le funeste controversie per l'eredità; oggi la lotta in grande stile per lo sfruttamento dei pozzi petroliferi, per la corsa all'uranio, ecc.; guerre di confine (in piccolo e in grande), controversie; la penosa preoccupazione che regali e vantaggi siano divisi al grammo. Concessione di un campicello privato o di un capo di bestiame nel kolchoz, di minuscoli profitti di mercato nell'economia coatta dei paesi d'oltre cortina. Denaro per le spese libere perfino ai bambini! Anche al possesso ci si deve esercitare.

II CHIARIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. - Come si vede, i motivi su cui Tommaso d'Aquino basa la liceità e la necessità della proprietà privata per l'umanità in stato decaduto sono motivi sociali, non direttamente individuali. Proprietà privata significa d'altra parte proprietà e potere di disporre e di usare da parte dell'uomo singolo. In questo senso la dimostrazione si impernia sull'individuo. Perché la proprietà privata? Per il bene comune, per l'ordine sociale: perché soltanto così si può raggiungere il bene comune, di cui la libertà fa parte, e mantenere l'ordine sociale. Tenendo conto degli uomini così come sono di fatto e come in genere si comportano a causa della loro natura decaduta, senza la spartizione dei beni non è possibile né assicurato alcun ordine sociale. Per questo i singoli, per amore del bene comune, devono far uso della loro facoltà naturale di possedere beni.

Il pensiero di san Tommaso va interpretato con precisione: la capacità fondamentale dell'individuo di procurarsi dei beni e di disporne a piacimento non si basa sul bene comune e sull'ordine sociale: questa è una capacità che l'uomo ha in forza della sua natura fatta ad immagine di Dio (dom. 3-4). Sono unicamente il bene comune e l'ordine sociale ad esigere che questa facoltà e questo diritto fondamentali vengano concretizzati per l'individuo e dall'individuo. Quindi san Tommaso insegna: il nostro ordine sociale va costruito sulla proprietà privata; nel nostro mondo la proprietà privata è la base obbligata dell'ordine sociale.

2. - Questa dottrina contiene tre punti fondamentali, nessuno dei quali può essere trascurato, pena la sua contraffazione e la perdita della sua importanza ed efficacia così attuali (24). Essa

a) è valida per lo stato di natura «decaduta». In questa situazione essa comporta:

b) la priorità della proprietà privata sulla proprietà pubblica,

c) ma in ragione e per il mantenimento del bene comune.

È quindi obiettivamente esatto dire: Tommaso d'Aquino situa la proprietà privata in funzione del bene comune, al quale la subordina. È però completamente falso dedurre che san Tommaso attribuisca alla comunità diritti illimitati di deliberazione, disposizione e intervento nella e sulla proprietà privata (25). - Questi tre punti fondamentali hanno bisogno di una breve spiegazione:

3. - Trattando della proprietà, san Tommaso si ricollega strettamente alla dottrina dei Padri. Alcuni di questi esprimono giudizi assai severi sulla proprietà privata; essi fanno risalire tutta la proprietà privata al peccato originale: con il peccato originale l'uomo sarebbe diventato incapace di realizzare l'unico ideale in sé valido della comunanza dei beni (26). San Tommaso non ha fatto propria questa concezione in questa forma. Tuttavia anche per lui la comunanza dei beni è l'ideale superiore. Anch'egli ritiene che nel paradiso terrestre sarebbe esistita la comunanza dei beni; l'ordine sociale non avrebbe avuto bisogno della spartizione dei beni e del potere decisionale privato. Questa situazione fu sovvertita dal peccato originale. Anche per san Tommaso, quindi, peccato originale (stato decaduto) e proprietà privata sono in connessione causale. Il peccato originale, però, non ha come fondato il diritto «di possedere una cosa in proprietà», ma l'ha soltanto fatto diventare "attuale": soltanto con la proprietà privata gli uomini, alla cui totalità Dio ha concesso i beni della terra, possono vivere in modo ordinato. Quindi san Tommaso non considera la proprietà privata come affetta da una qualche colpa, quasi fosse peccaminosa od anche soltanto equivoca. Per lui, tuttavia, «l'ordine giuridico-privato sorge per il bene dell'ordine sociale» (27). Cfr. 1 Cr 9,21; Gal.2,16 ss.; 3,13.24; 4,4 s.; Giacomo 1,25; 2,8.12.

4. - Poiché bene comune e ordine sociale dipendono dalla proprietà

---

(24) Cfr. anche ALBERT AUER 277 ss.; BURGHARDT 49; ENGEL 8.

(25) Lo stesso san Tommaso, sia nei tre argomenti riportati che altrove (particolarmente nel suo commento alla Politica di Aristotele v, lezione 2 e 5), sottolinea i pericoli per la vita sociale, quindi per il bene comune e l'ordine sociale, che possono celarsi nella proprietà pubblica. Occorre però tener conto della diversa struttura economica e sociale di allora e di oggi, e da tali strutture dedurre la necessità ed i rapporti di massima tra proprietà pubblica e privata. Appunto per questo la dottrina tomista è così attuale e feconda (cfr. dom. 21 ss.).

(26) La dottrina dei Padri è esposta per esteso e con precisione nel commento a san Tommaso di UTZ, (p. 500 ss.).

(26) La dottrina dei Padri è esposta per esteso e con precisione nel commento a san Tommaso di UTZ, (p. 500 ss.).

(27) UTz, K 522.

privata, la proprietà privata ha univocamente ed irrevocabilmente la priorità sulla proprietà pubblica e quindi sulla comunanza dei beni. Il bene comune e l'ordine sociale devono essere garantiti. Il mezzo idoneo per assicurarlo non è la comunanza dei beni, ma la proprietà privata, per cui a questa dev'essere riconosciuta la priorità. Ma ciò comporta (28):

a) per quanto possa mutare il rapporto reciproco di questi due tipi di beni, la comunanza dei beni non può sostituire la proprietà privata. Un ordine sociale ad esclusivo o prevalente possesso comune non si confà alle esigenze naturali dello stato decaduto dell'uomo (dom. 10 e 29 s.); b) il singolo proprietario è autorizzato ad usare del suo avere e del suo bene anzitutto per sé, per il proprio utile. Egli è il primo usufruttuario legittimo (dom. 21 ss.).

5. - Questa «priorità univoca» non significa che il proprietario privato abbia sempre un potere deliberante così illimitato da escludere qualsiasi intervento da parte di altri. Il potere discrezionale privato trova i propri limiti nel bene comune. Perciò ha pienamente ragione A. Fr. Utz quando scrive (29): «Il potere discrezionale, designato quale punto focale della proprietà privata, è, anche per san Tommaso, in funzione del bene comune. È perciò impossibile che san Tommaso abbia inteso tale libertà discrezionale nel senso di una libertà isolata. Come tutto il regime della proprietà privata, detta libertà trae la propria determinazione dal bene comune. Per questo motivo il pensiero tomista non trova nessuna difficoltà a riconoscere una limitazione del potere discrezionale ogni qualvolta il bene comune lo esiga. Nella difesa tomista del regime della proprietà privata non si deduce quindiancor nulla sulla necessità di una economia libera oppure guidata. Certamente, la presunzione è in favore di quella libera; ma: nel quadro del bene comune, e non soltanto questo, ma addirittura soltanto per la tutela del bene comune. Tocca quindi al pensiero economico scientifico e ad una politica economica intelligente e responsabile distinguere se nel caso singolo debba esigersi una limitazione qualitativa della proprietà, cioè una limitazione del potere discrezionale da parte di non-proprietari cointeressati, chiunque essi siano, e ciò per favorire il bene

---

(28) Cfr. UTZ, K 523 s. 40 a) per quanto possa mutare il rapporto reciproco di questi due tipi di beni, la comunanza dei beni non può sostituire la proprietà privata. Un ordine sociale ad esclusivo o prevalente possesso comune non si confà alle esigenze naturali dello stato decaduto dell'uomo (dom. 10 e 29 s.); b) il singolo proprietario è autorizzato ad usare del suo avere e del suo bene anzitutto per sé, per il proprio utile. Egli è il primo usufruttuario legittimo (dom. 21 ss.).

(29) K 526 s. (sottolineature mie). - Di qui parte ogni discorso costruttivo e decisivo sul problema della cogestione. È noto come venga negata la cogestione dei «prestatori anche perché essa concederebbe al prestatore d'opera, nella sua qualità di non-proprietario, diritti di co-deliberazione su della proprietà privata estranea. Ne tratteremo più a fondo nella dom. 138, I. Cfr. però ALBERT AUER, 336 s.; BURGHARDT, 168 ss.; ENGEL, 109 ss.

41

comune».

6. - Gli avversari della proprietà privata (tutti i sostenitori della proprietà «collettiva») affermano: i motivi addotti da san Tommaso d'Aquino in favore della proprietà privata oggi sono semplicemente antiquati; il pensiero di san Tommaso è legato ad un'epoca nella quale si trattava esclusivamente di sfere o di tipi controllabili di beni e di proprietà, sfere e tipi effettivamente accessibili al potere discrezionale individuale (fondi e terreni, aziende artigianali, pura proprietà d'uso e di consumo). Oggi, nell'era industriale, in situazioni economiche e produttive totalmente diverse, si tratta soprattutto della proprietà produttiva (capitale di produzione e d'acquisto), il che suppone modelli e condizioni totalmente diversi. Perciò - sono sempre gli avversari della proprietà privata a parlare - la situazione è mutata:

I) quasi tutto il lavoro ha oggi il carattere di «prestazione collettiva» (gruppi di lavoro, lavoro d'équipe, catene di montaggio, ecc.); esso è indipendente dalla volontà lavorativa, tanto più dal possesso degli individui: il lavoratore non lavora sul proprio, ma sull'estraneo (lavoro determinato dall'esterno; dom. 60);

II) anche le sfere di responsabilità non sono più separabili, ma si compenetrano e sono in funzione di un'opera in comune, di una prestazione in comune; questa prestazione in comune è indipendente da chi il capitale appartenga; i «capitalisti» (= i proprietari dei beni di produzione) hanno la responsabilità minima: la responsabilità e la decisione è dei «manager», sia che essi agiscano a nome di proprietari privati oppure a nome di proprietari collettivi (società, sindacati, banche, ecc.);

III) i regimi a proprietà ed economia collettiva dimostrano che laboriosità ed impegno non d'opera»,
sono legati alla proprietà privata: in nessun luogo si lavora a ritmo così serrato e produttivo come nei paesi ad economia collettivizzata (Russia, Cina, paesi d'oltre cortina ...);

IV) la proprietà privata non ha svolto la [unzione d'ordine additata da san Tommaso; lo dimostra il capitalismo moderno: costruito completamente sulla proprietà privata, è stato la fonte di ingiustizie che gridano vendetta al cielo (sfruttamento; diviene così comprensibile la lotta dei lavoratori contro la proprietà privata).

Queste obiezioni hanno il loro peso. Ma proprio la dottrina tomista sulla proprietà è in grado, da un lato, di assicurare i valori insostituibili della proprietà privata e, dall'altro, di tener conto tielle nuove situazioni. D'altra parte, è necessario non chiudere gli occhi nei confronti delle situazioni ancor oggi valide, non illudendosi o lasciandosi illudere sulla vera natura dell'uomo. - Si potrebbe dire così:

a) dopo come prima esiste

I) un'estesissima proprietà privata, proprio del tipo inteso da san Tommaso: piccoli, medi e grandi coltivatori (contro i kolchoz cd i sowchoz),

artigiani e commercianti indipendenti, negozi (contro le aziende «di proprietà del popolo», gli empori statali), abitazioni private con giardini; si aggiungono nuove forme: condominio (contro il puro e semplice alloggio in affitto);

II) l'esigenza naturale degli uomini di possedere una proprietà privata: esistenza assicurata, vita protetta da crisi; mantenimento della famiglia e del possesso familiare; passaggio ereditario dei risparmi ai figli, ecc.;

III) la proprietà privata quale potente sprone alla laboriosità, all'attenzione premurosa nell'uso, all'espansione: aumento degli interessi, l'uomo più cauto nel curare le proprie cose (abitazione, utensili; per contro, trattamento molto incurante di cose prese in prestito o «di tutti»);

b) è vero che molte (grandi) aziende industriali moderne, se si guarda dal punto di vista della proprietà, non presentano sfere illimitate di responsabilità secondo il tipo precedente. Ma appunto l'anonimato del capitale (della proprietà), per quanto appaia inevitabile, costituisce uno dei punti più deboli dell'odierno regime della proprietà; debolezza che non si deve eliminare mediante l'anonimato del collettivo o della proprietà «pubblica» (dom. 24, II);

c) i disordini e le ingiustizie del capitalismo privato non derivano dalla proprietà privata in quanto tale, bensì dal suo abuso. Mai san Tommaso ha affermato che la proprietà privata di fatto, così come viene distribuita e come se ne dispone, serva all'ordine sociale; al contrario, sono le esigenze dell'ordine sociale a determinare la dimensione ed i limiti della distribuzione e dell'ordinamento (ne parleremo alle dom. 10-11 e 21 ss.).

-6- Qual è l'atteggiamento della Sacra Scrittura nei confronti della proprietà privata?

La Sacra Scrittura considera il problema della proprietà direttamente dal punto di vista di Dio, cioè in una visuale religiosa; riconosce la proprietà privata, assegnandole però degli obblighi sociali estesi e, soprattutto nel NT, mette in guardia dall'attaccamento ai beni terreni.

PREMESSE. 1) La dottrina della Sacra Scrittura sulla proprietà va interpretata nel contesto della struttura sociale della Palestina; tutto l'ordinamento sociale si basa sul possesso della terra (30). Lo scopo per cui si batte è un ceto medio il più diffuso possibile; ma sia il latifondo, con il connesso sfruttamento dei meno abbienti, sia il progressivo urbanesimo, con le sue possibilità di commercio ed i conseguenti alti guadagni, comportarono ben presto ed in seguito sempre più aspre tensioni, lotte ed ingiustizie.

2) AT e NT considerano il problema della proprietà direttamente e quasi

---

(30) Qui prendiamo come base lo scritto di H. BUCKERS, Die biblischbe Lebre vom Eigentum (bibl. III).

prestazione esclusivamente dal punto di vista di Dio, cioè in una visuale religiosa: Dio è e rimane padrone di tutte le cose; il potere che l'uomo ha di disporre è concesso da lui e legato alle sue esigenze. Perciò l'uomo possiede soltanto un diritto di uso e di usufrutto derivato e subordinato; derivato e subordinato alla proprietà ed alla volontà di Dio.

3) Un'autentica proprietà privata su beni mobili e immobili è «così chiaramente presupposta nella Bibbia, da non poter essere contestata» (Buckers 8). Le prove contrarie, le quali dovrebbero dimostrare che originariamente la proprietà pubblica precedette quella privata, si riferiscono al possesso familiare, non al possesso pubblico dello Stato, del popolo e della comunità (ib.).

I. LA DOTTRINA DELL'ANTICO TESTAMENTO

1. - L'AT si esprime con tutta chiarezza: Dio distribuisce ricchezza e povertà (Pro 30,8); ad ogni tribù dà la parte che le spetta. Se vuole, Dio può far ricco il mendicante e povero il re (tema che riecheggia nel Magnificat, Lc 1,51ss.; ancora 1Cor 7,17-24: «... ciascuno rimanga ... nella condizione in cui era quando fu chiamato»).

2. - La legislazione vetero-testamentaria sulla proprietà contiene una serie di doveri sociali. Queste leggi furono emanate da Dio o almeno fatte risalire a Dio, non costituiscono quindi un diritto ed un precetto umano, ma divino:

a) la proprietà era protetta da numerose prescrizioni (proibizione del furto, Es 20,15; del danneggiamento colpevole, Es 21,21 ss.; maledizione contro l'oppressione dei meno abbienti, Dt.27,19). Particolarmente protetto era il possesso familiare:

I) mediante un ampio diritto di successione;

II) con l'introduzione dell'anno giubilare: ogni 50 anni il possesso di un campo venduto doveva ritornare al primo padrone; in tal modo si impediva sia l'eccessivo frazionamento della proprietà terriera, sia l'accumulazione di troppa proprietà terriera (Lv.25,8-19; non esiste, per la verità, testimonianza storica che attesti l'osservanza effettiva dell'anno giubilare, ma ciò che conta è l'idea di fondo: protezione delle piccole e medie aziende contadine, rifiuto

b) le prescrizioni sull'uso comune di determinati beni, con le quali veniva garantito ai poveri, in certi limiti, la compartecipazione ad una proprietà non loro: proibizione di riscuotere tributi dai poveri (Es 22,24), diritto di partecipare ai banchetti sacrificali (Deuteronomio 26,10 s.); la spigolatura sui campi mietuti, la racimolatura negli oliveti e nelle vigne (Dt.23,4 s.). Queste prescrizioni contengono un diritto legale, cioè divino, con cui si obbligano i poveri ad entrare in possesso di queste quote attraverso una

personale (Buckers 25 s.);

c) il condono generale dei debiti nell'anno sabbatico (Deuteronomio 15,1-11): «misura quanto mai radicale in favore della proprietà indebitata», come dice Buckers.

3. - Furono specialmente i profeti a condurre una lotta serrata per il diritto alla proprietà: contro l'ingiusto accumulamento della ricchezza nelle mani di pochi latifondisti (1 Re 21,1; Is.5,8 s.; Ez.22,25 ss.); contro le ingiustizie nel commercio e nell'amministrazione della giustizia (per esempio Is.1,22 s.; 5,22 s.; Os 12,8 s.; Am.5,11 s.); contro il lusso dei grandi (Is.3,14 s.; Ecli.5,1-4; Am.4,1).

II. LA DOTTRINA DEL NUOVO TESTAMENTO

1. - Gesù non intese mutare l'ordine economico-sociale: «A questo riguardo, egli non tenta una migliore distribuzione dei beni di questo mondo» (31): «I poveri li avete sempre con voi» (Mt 14,7 paral.). Buckers dice: «Nel NT la proprietà privata non viene in nessun modo riprovata, e l'idea di un comunismo del cristianesimo primitivo è un'idea peregrina, perché nella comunità si conosceva la proprietà privata» (At 55,4). La chiave per comprendere tutto ciò che il Signore dice sulla ricchezza e sulla povertà è la sua «prospettiva religiosa» (Schnackenburg 81). Egli, pur non introducendo nessuna misura economico-giuridica, ha tuttavia portato un contributo unico al superamento delle differenze sociali del suo tempo, rendendo possibile alle epoche successive di trarre dal suo insegnamento e dal suo esempio delle conclusioni adattabili ai diversi e mutevoli regimi economici (ib.).

2. - Il NT predica in modo inconfondibile un grande riserbo ed una accentuata diffidenza nei confronti del possesso terreno (Lc.6,24 s.; Gc.5,1 ss.), condanna aspramente ogni tipo di ingiustizia nell'acquisto della proprietà (1 Ts 4,6), mette in guardia dai pericoli della ricchezza (Mt 19,23 s.) sottolineandone, più vigorosamente dell'AT, l'assenza di valore e la caducità (Mt 6,19 ss.; Luca 12,20 s.) (32). Mai però vengono rigettati il possesso e la ricchezza come tali (33). Il «guai» è rivolto ai ricchi, non perché sono ricchi,

---

(31) R. SCHNACKENBURG. Messaggio morale del Nuovo Testamento. Alba, 1959, par. II, pp. 83-90 (dove si trova altra bibliografia): insieme con quello di Buckers, questo libro sta alla base di questo paragrafo II.

(32) Cfr. a questo riguardo BUCKERS, 48 ss.

(33) Anche l'aggettivo «ingiusto» (tradotto sovente con «inutile»!) applicato a mammona (Lc 16,9) non contiene alcun giudizio di riprovazione sul possesso e sulla ricchezza. SCHNACKENBURG (l.c.) osserva ancora: «Gesù non intende dire che basta non tendere ad un acquisto ingiusto, ma è piuttosto dell'opinione, molto corrente al suo tempo, che con l'acquisto della ricchezza è assai spesso collegata l'ingiustizia». È comunque: escluso che dall'esortazione: «Fatevi degli amici con l'ingiusto mammona» si possa dedurre che

ma «perché la ricchezza è il loro unico possesso», al quale si abbandonano e che li seduce per una vita di lusso e di piaceri (Schnackenburg 85).

3. - Gesù esaltò la povertà volontaria, esigendola per determinati stati di vita, cioè per compiti specifici (ministero apostolico al suo seguito; accentuata impossibilità di evitare i pericoli della ricchezza). I poveri furono suoi particolari amici. Il cristianesimo primitivo, con la sua estesa cura dei poveri, seguì l'esempio del Signore, eludendo nello stesso tempo i pericoli della povertà.

L'aspirazione fondamentale del Signore, e quindi di tutto il NT, tende alla purezza di cuore, vale a dire alla libertà interiore nei confronti dei beni di questo mondo: l'uomo deve restare superiore a ciò che è terreno, indirizzare il proprio cuore fisso e puro agli imperituri valori superiori (Mt 5,3; 6,24; 19,16 ss.; Mt 4,19; Lc 12,15.33; 2Cr 8,9; Gc.2,5 ss.). È ben noto quanto Cristo, e con lui e dopo di lui tutto il NT, inculchi il precetto dell'amore per il prossimo cd in esso le «opere di misericordia corporale».

Su esse e sulla loro pratica verterà il verdetto dell'ultimo giudizio (Mt 25,35 ss.), in esse si concretizza la sequela del Signore (parabola del samaritano misericordioso, Le 10,25). Lc 12,33 parla del dono di tutti gli averi in elemosina ai poveri: «Vendete quello che possedete e datelo in elemosina!» (34).

III. CONCLUSIONI

1. - La Sacra Scrittura non contiene alcuna motivazione direttamente naturale della proprietà. I diritti e doveri della proprietà non vengono accentuati ed affermati perché «razionali», cioè perché voluti dalla natura dell'uomo e dei hcni materiali, ma perché concessi o imposti da Dio: la volontà di Dio e l'obbedienza dovutagli sono le colonne portanti dell’ordinamento della proprietà. Esigenze ed obblighi naturali non vengono rivestiti della veste del diritto naturale.

2. - Con ciò è conciliabilissimo il fatto che la Sacra Scrittura resti aperta ad una soluzione naturale a posteriori del problema della proprietà. Il diritto naturale autentico è espressione della volontà divina; la natura dell'uomo e quella delle cose - alle quali deve far capo un ordinamento naturale della proprietà (dom. 1 ss.) - fanno parte dei primi fondamenti, accessibili alla ragione umana, dell'ordine della creazione; tutte le leggi fondamentali di

---

l'elemosina rende giusto il mammona, che cioè l'ingiustizia del mammona possa venire eliminata dalla beneficenza. Cfr. anche il dotto articolo di A. KROPP OP, Macht Almosen den Mammon gerecht?, in: NO (1950), p. 400-411.

(34) Con ciò non s'intende che ognuno debba abbandonare tutto 1 itl che ha, ma che ognuno deve rinunciare alle cose per quanto è richie•,10 o dalla vocazione apostolica o dall'aspirazione ai beni promessi (Biickcrs, 54 s.).

quest'ordine della creazione devono essere dedotte direttamente dalla legge eterna, vale a dire dalla sapienza ideatrice di Dio, in quanto ordina e guida teleologicamente tutto l'universo (I dom. 67).

3. - È possibilissimo e doveroso interrogare la Sacra Scrittura sugli atteggiamenti e sulle norme fondamentali che l'uomo deve tenere presenti nei confronti dei beni terreni; è anche possibile e necessario sempre ed ovunque applicare di volta in volta alle diverse situazioni quegli atteggiamenti e quelle norme. Non è però possibile dedurre direttamente dalla Sacra Scrittura le soluzioni particolari da applicarsi nell'ambito di un ordinamento economico totalmente diverso. In questo caso le indicazioni e gli indirizzi della Bibbia sono condizionati al tempo ed allo spazio.

-7- Che cosa insegnano i Papi sul diritto di proprietà privata?

I Papi sono unanimi nell'insegnare che ogni uomo ha un diritto naturale alla proprietà privata.

La dottrina sulla proprietà nelle dichiarazioni fatte dai Papi dal 1891 (RN) procede in maniera diversa dalla dottrina di san Tommaso d'Aquino: si fissa direttamente sull'uomo singolo, ovviamente tenendo presenti il bene comune e l'ordine sociale. Leone XIII presenta cinque prove specifiche. Giovanni XXIII, nella Pacem in terris, p. 3-9 procede nello stesso modo. Noi

I) riporteremo questi argomenti, integrandoli con le parole dei suoi successori (35),

II) metteremo a confronto le due concezioni (di san Tommaso e dei Papi) (dom. 7), III) tenteremo di dedurne il carattere naturale della proprietà privata (dom. 8).

PIO XII (Rm.14-9-1952; Pv XIV, 314): «Il diritto dell'individuo e della famiglia alla proprietà è una conseguenza diretta dell'essere personale, è un diritto spettante alla dignità della persona, un diritto al quale certamente sono connessi degli obblighi sociali, ma che non è soltanto una funzione sociale». Cfr. GIOVANNI XXIII (MM, n. 22); (Pacem, p. 7) - Vaticano II (GS, n. 71).

1. - L'uomo è un essere spirituale, possiede perciò una natura razionale (I dom. 12 ss.), per cui «sui beni della terra gli spetta qualcosa di più che il semplice uso, comune anche agli altri animali: e questo non può essere altro che il diritto di proprietà stabile... anche di ciò che non è deteriorabile dall'uso» (RN 5).

Qui Leone XIII si rifà alla razionalità, cioè alla dignità dell'individuo; quello stesso individuo che, specialmente nella persona del salariato, agli

---

(35) Cfr. anche MESSNER, NR 716 ss. (dove si trovano altre osservazioni e punti di vista), specialmente UTZ, K 493 ss.; HUBATKA (bibliografia, vol. II), p. 191 riassume così la dottrina di Leone XIII: «La vita personale, familiare e sociale dell'uomo esige la proprietà privata».

inizi e nel pieno sviluppo del capitalismo (sec. XIX!) era degradato e privato dei propri diritti, sfruttato e ingannato (cfr. dom. 60 ss.). Il suo diritto doveva quindi essere difeso e contrattato il più efficacemente possibile.

PIO XII (RmN 1942, n. 13; Vp 170): «La dignità della persona umana esige dunque normalmente come fondamento naturale per vivere il diritto all'uso dei beni della terra; a cui risponde l'obbligo fondamentale di accordare una proprietà privata possibilmente a tutti».

PIO XII (discorso del 20-5-1948; Pv X, 92): «Soltanto chi nega all'uomo questa dignità di persona libera, può ammetter la possibilità di sostituire al diritto alla proprietà privata (e, di conseguenza, alla stessa proprietà privata) non si sa quale sistema di assicurazioni o garanzie legali di diritto pubblico».

2. - L'uomo, in quanto «uomo tra uomini» (UTZ, K 494), è libero non solo di fronte a Dio, ma anche di fronte ai suoi simili. In quanto «padrone delle proprie azioni», egli può disporre di se stesso e, in virtù della propria facoltà di riflessione, può provvedere all'avvenire. «Egli deve dunque poter scegliere i mezzi che giudica più propri al mantenimento della sua vita, non solo per il momento che passa, ma per l'avvenire» (RN 6).

Questa osservazione si ricollega ad uno stato di malessere e di necessità (per nulla attualmente rimosso): l'insicurezza della vita, "che è veramente il destino dei proletari» (QA 27; cfr. dom. 61 e 48 68), e la tendenza dello Stato moderno a sostituire la previdenza statale alla previdenza privata, per cui l'uomo cade in una passiva dipendenza dallo Stato (a questo riguardo Leone XIII ricorda a proposito che l'uomo «è anteriore allo Stato», ib.).

PIO XII (Rm.1-9-1944, n. 4; Vp 182): «La Chiesa mira piuttosto a far sì che l'istituto della proprietà privata sia e debba essere, secondo il disegno della Sapienza divina e le disposizioni della natura, un elemento dell'ordine sociale, un necessario presupposto delle iniziative umane, un impulso al lavoro a vantaggio dei fini temporali e trascendenti della vita e quindi della libertà e dignità dell'uomo creato ad immagine di Dio, che fin dal principio gli assegnò a sua utilità il dominio sulle cose materiali».

3. - Il lavoro dà a colui che lo compie un titolo ai suoi proventi: le cose che l'uomo si guadagna lavorando gli appartengono. «Posto che a conseguire i beni della natura l'uomo impieghi l'industria della mente e le forze del corpo, con ciò medesimo egli unisce a sé quella parte della natura corporea che ridusse a cultura, ed in cui lasciò come impressa un'impronta della sua personalità; sicché giustamente egli può tenerla per sua, ed imporre agli altri l'obbligo di rispettarla ... Come l'effetto appartiene alla sua causa, così il frutto del lavoro deve appartenere a chi lavora» (RN 7, 8).

L'uomo, così afferma Leone XIII, con il suo lavoro imprime alle cose l'impronta della sua personalità; egli è la causa per cui esse acquistano valore, diventano produttive ed utili; perciò egli acquista un diritto su di loro (36).

PIO XII (Rm.1-9-1944, n. 2; Vp 181): «Se è vero che la Chiesa ha "riconosciuto il diritto naturale di proprietà e di trasmissione ereditaria dei

propri beni" (QA), tuttavia non è men vero che quella proprietà privata è in particolar modo il frutto naturale del lavoro, il prodotto di una intensa attività dell'uomo, che gli dà modo, grazie alla sua energica volontà, di assicurare e sviluppare con le sue forze l'esistenza propria e quella della sua famiglia, di creare ad essa ed a se stesso un domani di giustizia e di libertà non solo economica ma anche politica, culturale e religiosa».

4. - Ogni uomo ha il diritto di formare una famiglia (II dom. 4 e 10), e con ciò il diritto alla proprietà privata quale base imprescindibile di un'ordinata vita familiare: «Questo diritto individuale cresce di valore se lo consideriamo nelle attinenze del consorzio domestico» (RN 9-10). Il Papa mette in risalto sia la responsabilità che il diritto di ogni padre di famiglia di assicurare economicamente in modo duraturo la propria famiglia, indipendentemente dalla tutela dello Stato e libero da continue preoccupazioni (37). PIO XII: testi alla dom. 27.

5. - L'abolizione della proprietà privata «porta confusione e scompiglio nella società» (RN 12), «le fonti stesse della ricchezza, tolto all'ingegno e all'industria individuale ogni stimolo, inaridirebbero» (ib.), «e la sognata uguaglianza non altro sarebbe di fatto che una condizione universale di abbiezione e di miseria» (ib.). Qui viene messa in primo piano la totalità dell'ordine sociale; si fa esplicito riferimento al «contrasto con l'ordine sociale» tanto sottolineato da san Tommaso.

PIO XII (Rm.1-9-1944, n. 3; Vp 181): «La coscienza cristiana non può dunque riconoscere la giustizia di un ordinamento sociale che nega o che rende praticamente impossibile o vano il diritto naturale di proprietà così sui beni di consumo come sui beni di produzione».

NB. 1) Gli argomenti dimostrano chiaramente che Leone XIII era preoccupato di dare un fondamento al diritto di proprietà privata di ogni singolo individuo. Il Papa intese difendere tale diritto sia contro gli attacchi del socialismo, che a quel tempo combatteva aspramente l'istituto della proprietà privata; sia contro le false pretese e gli abusi del regime economico di tipo capitalistico privato, il quale negava o limitava al salariato il diritto alla proprietà stabile; sia contro la crescente "onnipotenza" dello Stato moderno (II domanda 63), che tentava di estendere sempre di più il suo potere. In tale situazione concreta era necessario precisare con cura il diritto dell'individuo, proprio perché così compromesso e limitato. - Come dicemmo, san Tommaso prende le mosse dal bene comune, dall'ordine della comunità, per passare poi all'individuo. Da Leone XIII in poi, i Papi prendono le mosse dall'individuo e dal suo diritto fondamentalmente «anteriore allo Stato»; essi

---

(36) Del lavoro in quanto titolo d'acquisto e del diritto del lavoratore al prodotto del lavoro tratteremo alla dom. 92 ss. e 115.

(37) Sulla questione della «proprietà familiare», o del diritto della famiglia alla proprietà cfr. dom. 27, n. 3.

proteggono l'individuo nei confronti dello Stato e dei poteri sociali, con l'intenzione e la convinzione di assicurare così contemporaneamente l'ordine sociale e il bene comune. - Con l'inizio dell'epoca moderna si mise sempre più al centro la personalità singola dell'uomo, l'«individuo» umano, esaltato erroneamente come la grande scoperta nei confronti del medioevo, «nemico della personalità». Affiancandosi agli studiosi cattolici del secolo XIX (38), Leone XIII fa sue queste idee, mettendo da parte sua l'individuo al centro della comunità, dell'ordine sociale - non però nell'esagerata forma liberaleggiante, quasi fosse il padrone incontrastato e incontrollato di se stesso e di tutto ciò che conosce, vuole e possiede, ma in quanto ordinato fondamentalmente alla comunità, ad essa incorporato e con doveri nei suoi confronti. Per questo Utz (K 499) scrive giustamente a proposito della dimostrazione della RN: «Ilprincipio individuale è in verità un principio sociale - mentre nel liberalismo classico (= dottrina esagerata della libertà) moderno esso esclude addirittura il principio sociale». Non si può pertanto negare che la dottrina sociale cattolica, anche e proprio nelle dichiarazioni dei Papi dopo Leone XIII, consideri le cose partendo dall'individuo, mentre il Medioevo le considerava partendo direttamente dal tutto sociale, dall'ordine sociale: due prospettive che non si contraddicono, ma che si completano a vicenda (dom. 8).

2) Oggi si usa dire brevemente e succintamente: l'uomo ha bisogno della proprietà privata per poter vivere degnamente in libertà e sicurezza. «Libertà» è qui in opposizione a costrizione, specialmente alla schiavitù degli Stati totalitari; «sicurezza» è in opposizione all'interessamento «totale» da parte dello Stato. Un uomo che non possegga (non possa possedere) nessuna proprietà privata è schiavo nella sua vita, è abbandonato alla buona grazia di altri, della società, del «collettivo» (QA 27; cfr. dom. 58 ss.).

-8- Di che tipo è il diritto di proprietà privata?

Il diritto di proprietà privata fa parte del diritto naturale, è un diritto «naturale».

Per capire la risposta occorre tenere presente due premesse:

a) ciò che noi chiamiamo diritto naturale - diritto che spetta all'uomo «per natura», dato dalla natura - ha una certa ampiezza e contingenza: non tutti i diritti naturali assumono sempre e dovunque il medesimo valore, la stessa forma e la stessa ampiezza; alcuni, in dipendenza dalle diverse situazioni in cui gli uomini vivono, subiscono persino dei mutamenti notevoli, senza per questo cessare di essere diritti naturali. È necessario interrogare non soltanto

---

(38) L'ha messo molto bene in evidenza P. L. DE SOUSBERGHE SJ, Propriété de droit naturel; cfr. inoltre UTZ, K 492 ss.; v. KRASINSKI (bibl.); J. DAVID, Wandelbares Naturrecht?, in: Orientierung (1956), p. 171 ss

la natura o essenza universale dell'uomo, ma anche la particolare situazione sotto la quale e nella quale la natura di volta in volta si trova, allo scopo di scoprire i gradi ed i limiti del diritto naturale (39);

b) nel diritto naturale di proprietà privata occorre distinguere con chiarezza:

I) la proprietà naturale in quanto istituto naturale (40) = in quanto elemento costitutivo necessario dell'ordinamento della vita e della società umana: ognuno è legittimato a procurarsi, amministrare e usare la proprietà privata (dom. 9);

II) la proprietà privata sulla cosa specifica, vale a dire sul bene che uno ha acquistato e che perciò gli appartiene (appezzamento di terreno, casa, fabbrica, denaro, ecc.). Anche questa proprietà è un diritto naturale? L'acquisto legittimo giustifica un potere discrezionale per cui solo il proprietario, con esclusione di qualsiasi altro e di qualsiasi comunità, è autorizzato a disporne?

2. - I Papi insegnano con la massima chiarezza che il diritto di proprietà è un diritto naturale: un diritto che compete all'uomo per natura, che perciò non può essere abolito, ma dev'essere mantenuto integro, anche se adattato alle diverse situazioni (cfr., anche dom. 33).

LEONE XIII (enciclica del 28-12-1878): la Chiesa «sostiene anche l'intangibilità e inviolabilità del diritto di ognuno alla proprietà ed al possesso, essendo tale diritto fondato sulla natura stessa».

LEONE XIII (RN): «... giacché la proprietà privata è diritto di natura» (5); «... altra prova che la proprietà privata è conforme a natura» (7); «...nell'opera di migliorare le sorti delle classi operaie deve porsi come fondamento inconcusso il diritto della proprietà privata» (12). Cfr. n. 35.

PIO XI (QA): «...il diritto del dominio privato viene largito agli uomini dalla natura, cioè dal Creatore stesso ...» (16); «bisogna che rimanga sempre intatto e inviolato il diritto naturale di proprietà privata e di trasmissione ereditaria dei propri beni, diritto che lo Stato non può sopprimere» (18; segue poi RN 35).

PIO XII (RmP 1941, n. 5; Vp 153 s.): «Ogni uomo, quale vivente dotato

---

(39) Precisazioni maggiori al vol. I, dom. 71 ss., 82 ss. - Due cose sono già state dette e dovranno essere ripetute:

1) Il diritto all'uso dei beni inderogabilmente indispensabili alla vita è un diritto naturale primario, cioè immutabile, valido per tutti i tempi e tutti i luoghi (dom. 4 e 9);

2) La natura umana decaduta si trova in una situazione particolare, per cui è necessario che determinati diritti, inerenti alla natura umana ma non necessariamente da tutelarsi nello stato paradisiaco perduto, debbano essere tutelati: diritti naturali condizionati (diritto naturale «secondario»), ma validi per la durata di questo stato decaduto; uno di questi diritti è quello alla proprietà privata (n. 3 e dom. 141).

(40) Cfr. dom. 58, nota 199.

di ragione, ha infatti dalla natura il diritto fondamentale di usare dei beni materiali della terra, pur essendo lasciato alla volontà umana e alle forme giuridiche dei popoli di regolarne più particolarmente la pratica attuazione. Tale diritto individuale non può essere in nessun modo soppresso, neppure da altri diritti certi e pacifici sui beni materiali. Senza dubbio l'ordine naturale, derivante da Dio, richiede anche la proprietà privata, e il libero reciproco commercio dei beni con scambi e donazioni, come pure la funzione regolatrice del potere pubblico su entrambi questi istituti».

PIO XII (Rm.1-9-1944, n. 2; Vp 181): «... ogni retto ordine economico e sociale deve avere come fondamento inconcusso il diritto alla proprietà privata» (citazione da RN). Pio XII Discorso del 20-5-1948; testo alla dom.

7. Pio XII (Rm.11-3-1951; Pv XIII, 6): «Per questo la Chiesa difende il diritto alla proprietà privata, diritto che essa considera fondamentalmente intangibile».

GIOVANNI XXIII (MM, n. 96): «Il diritto di proprietà privata... ha valore permanente, appunto perché è diritto naturale».

NB. Queste dichiarazioni pontificie considerano la proprietà privata anzitutto come istituto: l'ordine sociale, per essere conforme alle esigenze della natura, deve mantenere la proprietà privata quale fondamento inconcusso. Ma anche la proprietà privata in quanto istituto soggiace a determinati mutamenti (QA 18; MM, n. 91-95; GS, n. 71; dom. 14), non può tuttavia essere sostituita dall'istituto opposto della proprietà collettiva (dom. 30). - Le dichiarazioni dei Papi si riferiscono anche, pur se più limitatamente, alla proprietà privata di fatto: anche in questo caso si tratta di un diritto naturale. I Papi, però, sottolineano diverse forme, nelle quali questa proprietà è socialmente vincolata nella sua funzione, ed il libero potere discrezionale del proprietario viene limitato (dom. 21 ss.).

3. - San Tommaso d'Aquino deduce la necessità e il diritto della proprietà privata dal bene comune, dall'ordine sociale (dom. 5). Ammette anche un diritto naturale di proprietà privata? Non ne parla mai espressamente. Egli dice piuttosto: il possesso privato (= la proprietà privata) «viene allegato al diritto naturale in base ad un ritrovato della ragione umana», la distribuzione e l'appropriazione dei beni appartengono «al diritto umano» (41). Si noti poi ancora:

a) quando tratta della proprietà per «diritto umano», san Tommaso intende il cosiddetto "Ius gentium", cioè il «diritto vigente presso tutti i popoli», il "diritto umano universale" (II dom. 118). Questo diritto abbraccia

---

(41) II-II 66, 2 ad 1 e 66, 7. Eccone il senso: la distribuzione dei beni non è opera della natura, ma degli uomini; ad essi spettava integrare il diritto naturale - che di per sé non è né pro né contro la proprietà privata - con la conseguenza di distribuire i beni, quindi di introdurre la proprietà privata.

quei diritti che l'uomo, in base alle esperienze vitali universali e incontestabili, è in grado di derivare, anzi deve derivare, dai supremi princìpi del diritto naturale (I dom. 72). Per cui i diritti «scoperti» costituiscono si diritto secondario, ma vero diritto naturale (42);

b) stando al suo punto di partenza, san Tommaso poteva spiegare l'ordinamento della proprietà privata soltanto inserendo la «disposizione umana, che fa parte del diritto costituito» (II-II 66, ad 1. um), La sua dimostrazione procede così: la natura offre i beni insieme alla loro finalità per tutti ed insieme al diritto di tutti al loro uso. Tutto il resto può avvenire soltanto ad opera degli uomini stessi: essi devono trovare e costituire un ordinamento nel quale la finalità naturale per tutti e il diritto naturale di tutti siano raggiunti efficacemente; vale a dire quell'ordinamento esigito dal bene comune in conformità alla situazione della natura umana. Da questo procedimento dimostrativo non consegue affatto che il regime di proprietà privata non sia un istituto naturale, ma un puro e semplice istituto umano. Anche per san Tommaso il diritto di proprietà privata (usiamo qui una terminologia moderna) è un diritto «pre-stabile», non però un diritto «pre-sociale», cosa che neppure i Papi non hanno mai affermato (43);

c) perciò san Tommaso scorge un diritto naturale non soltanto nella proprietà privata in quanto istituto, ma anche in quella "proprietà privata che uno si è procurata". In base all'acquisto legittimo i beni materiali diventano appartenenza del singolo (o di un gruppo) in modo tale che d'ora innanzi sono i suoi e come suoi sono da lui considerati e usati. Questa «appartenenza» è ammessa dalla natura e quindi non è prosolvibile per principio. In determinati casi tale diritto deve recedere soltanto quando lo richiedono esigenze superiori e più urgenti del bene comune (che è superiore al bene privato) (dom. 25 ss.).

4. - Fra la dottrina della proprietà presentata da S. Tommaso d'Aquino da una parte e, dall'altra, dai Papi esistono differenze, non esiste però opposizione. Fondamentalmente, le differenze, più che il contenuto, riguardano lo spirito della dottrina. I Papi hanno fatto propria istanza esplicita ciò che in san Tommaso era detto piuttosto implicitamente: la necessità di concretizzare il diritto naturale dell'individuo.

Che la dottrina di san Tommaso e quella dei Papi non si contraddicano lo si può rilevare chiaramente da tre fatti:

a) per sostenere il proprio pensiero i Papi si richiamano continuamente proprio a san Tommaso d'Aquino. Leone XIII fa esplicitamente proprio il pensiero centrale di san Tommaso, secondo cui l'individuo deve esercitare anche di fatto il suo diritto di proprietà, perché soltanto così gli è possibile vivere:

---

(42) Cfr. la spiegazione alla dom. 141, n. 2.
(43) Cfr. a questo proposito UTZ, K 523.

RN 19 (Vp 33): «Naturale diritto dell'uomo è, come vedemmo, la privata proprietà dei beni; e l'esercitare questo diritto è, specialmente nella vita socievole, non soltanto lecito ma assolutamente necessario. "È lecito, dice san Tommaso, anzi necessario alla vita umana che l'uomo abbia la proprietà dei beni" (II-II 66, 2)».

b) i Papi ripetono con la massima insistenza il supremo principio di diritto naturale di san Tommaso: la proprietà privata, affinché venga conseguito il fine che i beni hanno in forza della creazione! Ed è legittimo soltanto quel regime di proprietà, che attua questo fine della creazione! (spec. QA 16-17; altri testi alla dom. 2);

c) i Papi, infine, affermano che ogni ordinamento e distribuzione della proprietà deve concordare con il bene comune, con la giustizia sociale, con l'ordine sociale; in altre parole: che la proprietà privata trova il fine, la norma e la misura nel bene comune, nell'ordine e nella giustizia sociali (RN 35; QA 18, 25; Pio XII, passim; Paolo VI, Pp, n. 23. - Cfr. dom. 21 ss., 30, 34) (44).

5. - La determinazione del concetto di proprietà privata: «libero potere discrezionale sui beni materiali» (dom. 5, premessa 1) può e deve perciò essere così integrata o cambiata (45).

La proprietà privata è il potere etico-giuridico di disporre (a libera scelta) dei beni materiali nel rispetto dei disegni della natura; è il diritto connaturale di acquistare e usare beni materiali nell'ambito e per la tutela del bene comune; in breve: è il libero potere discrezionale sui beni materiali nel rispetto dei diritti umani di tutti.

NB. Per amore di chiarezza esponiamo ancora in forma di tesi il procedimento dimostrativo del diritto di proprietà privata:

1) Ogni proprietà ha lo scopo di fondare e garantire un ordine sociale

---

(44) Sono convinto che la dottrina della proprietà di S. Tommaso e quella che troviamo nelle dichiarazioni pontificie sono perfettamente concordi, trattandosi unicamente di differenze d'accentuazione, le quali nell'essenziale sono contingenti. In particolare, la subordinazione della proprietà privata al bene comune, per quanto riguarda il suo aspetto concreto, è affermata così perentoriamente nella QA (spec. 18 e 25), che non si rende perfettamente il senso delle dichiarazioni pontificie con le espressioni «conforme al bene comune», «modificazione attraverso il bene comune», «in considerazione del bene comune». Tuttavia sono del parere - ed anche altri con me (UTZ, AUER, BURGHARDT, ENGEL, HORVÀTH, V. KRASINSKI, MESSNER) - che il punto così esplicitamente messo in luce da san Tommaso offra lo spunto fecondo per importantissimi problemi attuali. Comunque, la Chiesa lascia piena libertà di spiegare in un modo o nell'altro il diritto naturale alla proprietà privata.

(45) Cfr. UTZ, K 527; III., E 108. Spiegando la lettera pastorale sociale dei vescovi austriaci (bibl. I) il vescovo Rusch dice: «Secondo il pensiero cristiano, il diritto di proprietà non è affatto il diritto di poter disporre di una cosa a piacimento, ma piuttosto il diritto di poter disporre di una cosa in conformità con il senso dei beni terreni» (corsivo di Rusch).

dignitoso e giusto.

2) Ogni uomo ha, in qualche modo, un diritto naturale alla proprietà privata.

3) La natura umana in quanto tale, vale a dire considerata puramente in se stessa e non nel suo modo storico di esistenza, lascia aperta sia la strada della proprietà privata che quella della proprietà collettiva.

4) Se sia perciò necessario porre a fondamento dell'ordine sociale la proprietà privata, non lo si deve dedurre unicamente dalla natura umana, quindi non soltanto dal fatto che all'uomo è possibile e concesso di avere la proprietà privata.

5) La storia dell'umanità e della sua civiltà prova inequivocabilmente che è oggettivamente necessario porre la proprietà privata a fondamento dell'ordine sociale.

6) Data la "situazione" della loro natura, nella quale vivono, gli uomini sono perciò autorizzati e tenuti a tutelare il loro diritto naturale alla proprietà privata, e ad edificare su essa il loro ordine sociale.

7) La forma e l'estensione della proprietà privata devono in ogni epoca essere in grado di garantire un ordine sociale conforme alla natura.

8) Il fatto che la natura umana (l'umanità, l'uomo = ogni uomo) viva in questa situazione è condizionato dal peccato originale e quindi dalle sue conseguenze. Soltanto la ragione illuminata dalla fede può essere certa di questo fatto.

9) La fede dà l'ulteriore certezza che questo stato della natura umana non cambierà fino alla fine dei tempi.

10) Per tale motivo, malgrado tutti i mutamenti e le limitazioni che dovrà subire in dipendenza dal progresso economico-sociale, la proprietà privata deve rimanere il fondamento dell'ordine sociale.

-9- Quale potere comporta il diritto di proprietà privata?

Il diritto di proprietà privata comporta il potere:

1) di acquistare beni;

2) di amministrarli;

3) di usarli e consumarli.

La proprietà comporta dominio, sovranità e quindi padronanza e potere sui beni materiali (46). Questo potere si riferisce in maniera fondamentale alla «società», ai propri simili:

1) perché non tutti, ma solo determinate persone possono disporre di questi e quei beni;

2) perché la proprietà concede un potere su e nei confronti di uomini, si «concretizza» quindi socialmente (cfr. dom. 14).

---

(46) Cfr. per questo problema Tommaso d'Aquino II-II 66, 2.

Proprietà non dice potere fisico, bensì potestà etico-giuridica (I dom. 35), autorizzazione, «potestà» di esercitare il dominio sui beni materiali nel rispetto delle norme e delle indicazioni dell'etica e del diritto.

NB. Chi ruba o rapina esercita anche un potere, ma un potere purnmente «fisico» («di forza»): si appropria e «domina» delle cose - illecitamente, illegittimamente, senza attenersi al precetto morale e all'ordine giuridico.

1. - Il potere di «acquistare» = di procurarsi, di procacciarsi, di appropriarsi (potestas procurandi), Esistono molti e diversi «titoli d'acquisto»= forme legittime di far propri dei beni materiali (cfr. dom. 15 ss. e 92ss.).

2. - Il potere di «amministrare» (potestas dispensandi) = di disporre. Il proprietario può tenere, trasmettere, soprattutto lavorare e rendere produttiva la cosa che gli appartiene. Può delegare ad altri tale diritto (prestito di capitali!).

3. - Il potere (il diritto) di «usare» o «consumare» (potestas utendi) = di impiegare, di servirsi, di viverne. Si tratta quindi del consumo. A questo proposito san Tommaso dice: per quanto riguarda l'uso, «l'uomo non può considerare le cose esterne come proprietà, ma come possesso comune (ut communes), in modo cioè da partecipare senza difficoltà per il bisogno degli altri». «L'uso delle rose è in funzione sociale» (47). Il che non significa che il proprietario non debba e non possa anzitutto egli stesso vivere di quanto possiede; è proprio per questo che egli lavora e risparmia. Significa però che i suoi simili non sono esclusi. Questo «onere» è inerente a qualsiasi proprietà, per quanto legittima, perché le cose nel loro insieme sono ordinate all'uso degli uomini nel loro insieme. Oggi si accentua molto questo «uso comune», quale primo precetto obbligante di qualsiasi nuovo regime di proprietà (48).

Nattermann (49) dice bene che la proprietà privata è o deve ritornare ad

---

(47) UTZ, K 525; cfr. per es. UTZ, E (p. 70 e 80): «Nessun possesso, neppure il più piccolo, è escluso dal peso sociale... Il diritto di proprietà è un diritto tutto particolare. È il diritto di questa persona particolare, nel quale è però contemporaneamente cointeressato il diritto degli altri».

(48) v. KRASINSKI, l.c 83 riporta fatti molto istruttivi sulla prassi predominante nell'Europa orientale e meridionale prima della rivoluzione bolscevica: il proprietario di un grande fondo (da 10.000 a 100.000 ettari) era automaticamente tenuto alla consegna annuale, a tutte le comunità che vivevano sul suo territorio, di legna, pascoli, pesca, prodotti, ecc.; la giustificazione di queste consegne tradizionali si basava in ultima analisi sull'idea che il possesso privato del singolo, allorquando supera certi limiti umani, non esiste allo scopo di arricchire ingiustamente il suo proprietario a spese del proletariato defraudato della terra, ma per determinate funzioni economiche ad esso proprie, le quali perlopiù esistono in un regime di produzione intensiva, di possibilità di esportazione e di maggiore tassazione. - Questa osservazione è importante per il «dovere di dare il superfluo», di cui alla dom. 25.

(49) Die moderne Arbeit 30.

essere la «via naturale verso l'utilizzazione generale dei beni della terra». Tale principio è stato sanzionato dal Vaticano II (GS, n. 71): «ogni proprietà privata ha per sua natura una funzione sociale».

-10- Quali conseguenze comporta il diritto di proprietà?

Dal diritto di proprietà consegue che:

1) si acquista l'oggetto della proprietà, non soltanto l'usufrutto;

2) la proprietà dev'essere estesa il più largamente possibile;

3) si devono inoltre ricercare o creare forme nuove di formazione della proprietà.

1. - Non manca mai chi afferma che la proprietà privata non dà un diritto sulla o alla cosa in se stessa, ma unicamente un diritto all'usufrutto di una cosa, cioè un diritto ad usare della cosa. L'individuo singolo, così si afferma, non può mai dire: questa cosa mi appartiene effettivamente, è mia. La cosa in se stessa rimane esclusiva proprietà o di Dio o della comunità. Questa tesi è errata sotto due aspetti:

a) che gli uomini siano proprietari dei beni della terra «nella loro sostanza», come si usa dire, lo attesta il comando di Dio al momento della creazione, per cui agli uomini è stato concesso il diritto di mutare e di distruggere le cose per la loro utilità. Con ciò non si pregiudica la sovranità di Dio; egli stesso, infatti, ha così disposto, e l'uomo deve esercitare la propria sovranità secondo la volontà e il comando di Dio; cfr. Gn.1,28;

b) se l'individuo fosse soltanto «mandatario» (o vassallo) della comunità, vale a dire puro e semplice usufruttuario e amministratore di beni che non appartengono a lui ma alla comunità, allora invarrebbe del tutto la comunanza positiva dei beni. La proprietà privata avrebbe perso la sua sicurezza giuridica; infatti la comunità potrebbe, per motivi che solo essa stabilisce, togliere la proprietà (il feudo), trasformarla, trasmetterla ad altri. Si dovrebbe poi domandare alle singole comunità (regioni, Stati) su quale base proprio esse rivendicano la proprietà di questi beni: il risultato logico sarebbe senza dubbio il comunismo mondiale.

2. - La conseguenza più notevole del diritto naturale di proprietà privata si può senz'altro formulare così: avendo ogni uomo il diritto naturale alla proprietà privata, a ciascuno dev'essere data la possibilità di acquistare una proprietà privata. La sociologia cattolica contemporanea usa questa formula: massima estensione possibile della proprietà! I Papi e il Concilio Vaticano II tornano continuamente con la massima insistenza su questa conseguenza.

PIO XII (RmN 1942, n. 13; Vp 170): «La dignità della persona umana esige dunque normalmente come fondamento naturale per vivere il diritto all'uso dei beni della terra; a cui risponde l'obbligo fondamentale di accordare una proprietà privata possibilmente a tutti».

Altri testi alla dom. 7; inoltre:

PIO XII, Rm.1-9-1944 (Vp 179-183), Lettera del 7 luglio 1952 (Pv XIV, 545- 550).

Cfr. GIOVANNI XXIII (MM, n. 100-102). Vaticano II (G S, n. 71): «... è di grande interesse favorire l'accesso di tutti individualmente o in gruppo ad un certo potere sui beni terreni».

a) non è comprensibile come degli esseri umani debbano rimanere esclusi da un diritto naturale. Un diritto che non possa essere tutelato per «mancanza di possibilità di applicazione» perde il proprio senso, se non addirittura la propria validità;

b) non si deve tuttavia dimenticare:

I) non essendo la destinazione alla proprietà privata una condizione assolutamente necessaria all'uomo per poter vivere, non esiste nessun dovere generale di acquistare la proprietà privata. L'uomo può rinunciare alla proprietà privata;

ESEMPI

conventi cattolici; voto di «povertà volontaria». Vivere presso 60 parenti o amici. Mendicanti. Chi usufruisce della beneficenza; assicurazione.

II) il diritto naturale alla proprietà privata non significa e non giustifica affatto il diritto di attendersi la proprietà privata dalla comunità o dai propri simili, senza proprio sforzo. Ognuno può pretendere che gli venga offerta la possibilità; egli deve poi impegnarsi col lavoro, con la solerzia e la parsimonia;

c) si deve dare tutto il possibile incremento alla piccola e media proprietà. I Papi parlano di una «certa modesta agiatezza» (QA), di «una sicura, se pur modesta proprietà privata» (PIO XII, RmN 1942), mediante la quale ciascuno, compreso il semplice salariato, possa farsi una posizione col proprio lavoro (PIO XII, Rm.1 settembre 1944). Il diritto naturale alla proprietà privata esige perciò che oggi, malgrado ci si incammini verso i grandi concentramenti e la grande industria, venga incrementata la piccola e media proprietà. Importanza del «ceto medio» per la salute di una compagine sociale (ND IV, 21).

3. - L'uomo può acquistare una proprietà privata del tipo più svariato: fondi e terreni, casa in proprietà, «alloggio», denaro o titoli. Le forme tradizionali della proprietà e della formazione della proprietà privata non sono sufficienti a garantire a tutti una proprietà privata sicura e stabile. Si devono pertanto cercare o creare nuove forme adatte ai tempi (dom. 114 ss.).

NB. Dobbiamo subito accennare a due presupposti fondamentali di qualsiasi «estensione della proprietà»:

I) la disposizione degli uomini ad acquistare la proprietà. Per mantenerla o risvegliarla, è necessario un lavoro più penetrante ed ampio di educazione, teso non ultimamente ad educare il senso e la volontà del risparmio;

II) la "stabilità" della moneta. Sotto la minaccia della svalutazione monetaria la gente perde il gusto del risparmio.

-11- Quali beni possono diventare proprietà privata?

Possono diventare proprietà privata sia i beni di consumo che i beni di produzione.

1. - I beni terreni vengono suddivisi in più modi. Sono particolarmente importanti le seguenti suddivisioni (50):

a) per quanto riguarda l'uso, si distinguono:

I) beni di produzione. Servono a produrre altri beni. Con essi si acquistano nuovi beni;

ESEMPI

fondi e terreni; ricchezza del suolo (materie prime); fabbriche, officine, aziende; macchine e attrezzi speciali; strade e mezzi di comunicazione; legname.

II) beni di consumo. Non servono alla produzione di beni, ma all'uso immediato dell'uomo. Possono essere «consumati» in un unico uso: «beni di consumo»; oppure li si può usare più volte, anche per anni: «beni d'uso».

ESEMPI

beni di consumo: pane, carne, latte, gli alimenti ed i generi voluttuari in genere (vino e birra, tabacco); materiale per riscaldamento (carbone ...); denaro; beni d'uso: abitazione, vestiti, utensili casalinghi, biancheria, animali da tiro.

NB. I confini tra beni di produzione e beni di consumo sono fluidi (l'edificio della fabbrica può essere assegnato ad ambedue i gruppi). Perciò in molti luoghi è il diritto positivo a definire a quale gruppo determinati beni debbano essere assegnati. Per la nostra trattazione, che si basa sul diritto naturale, ciò non ha rilevanza.

b) per quanto riguarda la vincolazione al luogo: beni mobili e immobili, secondo se non possono cambiare «posto» per nulla, o se lo possono con maggiore o minore difficoltà o facilità. Beni immobili sono per esempio terreni, miniere, impianti di comunicazione, case;

c) per quanto riguarda la soddisfazione dei bisogni: beni di prima necessità e beni di lusso o voluttuari. Questa suddivisione subisce notevoli differenze secondo il luogo, il tempo, l'ambiente.

2. - È relativamente raro che si neghi la liceità dell'acquisto e del posses-

---

(50) Cfr. HUBATKA 118.

so dei beni di consumo in proprietà privata. Quale che sia l'accezione data ai beni di consumo, un uso è possibile soltanto sotto forma di proprietà: il pane che uno mangia, per il fatto stesso che è da lui mangiato, diventa necessariamente suo, «assimilato» a lui.

3. - Per quanto riguarda i beni di produzione, affermano:

PIO XI (QA 21; Vp 73): «Richiede poi la legge di natura, e la volontà di Dio mediante essa legge promulgata, che si osservi il retto ordine nell'applicare agli usi umani il capitale naturale; e siffatto ordine consiste in ciò che ogni cosa abbia il suo padrone».

PIO XI (QA 4 7; V p 9 3): «Anche la guerra dichiarata alla proprietà privata si viene sempre più tranquillando e restringendo a tal segno, che alla fine non viene più assalita in sé la proprietà dei mezzi di produzione, ma una certa egemonia sociale, che la proprietà contro ogni diritto si è arrogata e usurpata».

PIO XII (Rm.1-9-1944, n. 3; Vp 181): «La coscienza cristiana non può dunque riconoscere la giustizia di un ordinamento sociale che nega o che rende praticamente impossibile o vano il diritto naturale di proprietà così sui beni di consumo come sui beni di produzione».

Cfr. GIOVANNI XXIII (MM, n. 96). I Papi riconoscono dunque la proprietà privata dei beni di produzione, in quanto questi beni servono al reddito sociale e quindi a provvedere al sostentamento umano, non però in quanto strumenti al servizio di una indebita egemonia sociale:

a) tutti i beni materiali e naturali sono soggetti al dominio dell'uomo ed esistono per la sua utilità. Perciò nessun gruppo di beni è di per sé inadeguato ad appartenere al singolo individuo (cfr. dom. 30);

b) l'impegno dell'uomo per il sostentamento suo e della sua famiglia, l'esercizio libero e sicuro di molte professioni, l'intraprendenza e creatività giustificano ed esigono la proprietà privata di beni di produzione. La vita quotidiana offre a profusione degli efficaci

ESEMPI

ceto artigianale e contadino; piccole , medie aziende: occorre esser pazzi per affermare che esse sono contro natura e che costituiscono un pericolo pubblico. Piani, previsioni, distribuzione ed esecuzione libere del proprio lavoro, assunzione di rischio - tutte attività autenticamente umane - dipendono in gran parte dalla proprietà dei beni di produzione (dal capitale d'esercizio o d'investimento).

c) L'economia ed i] benessere nazionali non possono rinunciare alla proprietà privata dei mezzi di produzione, pena il votarsi alla immobilità, all'improduttività, alla privazione dell'uomo dei suoi di ritti.

NB. Con questa risposta non si dice:

I) che la proprietà privata dei beni di produzione possa assumere un'estensione illimitata;

II) che la situazione odierna (esclusione del lavoratore dai mezzi di produzione!) sia sana (dom. 58 ss.);

III) che tutti i beni di produzione debbano diventare o rimanere proprietà privata (dom. 27 ss.).

4. - Un posto speciale fra 1 beni terrestri spetta al terreno, alla «terra». Il terreno è il bene di produzione più naturale ed originario; gli uomini non possono assolutamente fare a meno dei suoi prodotti e tesori. Il terreno, inoltre, non è né aumentabile a volontà (come molti altri beni), né accrescibile illimitatamente nella sua forza produttiva.

In questa situazione si può comprendere come molti non solo condannino la rendita terriera (dom. 19), e specialmente la «speculazione terriera», ma pensino anche che il terreno in sé non possa affatto diventare proprietà privata; non sarebbe un articolo «commerciabile»; esso dovrebbe rimanere sempre proprietà pubblica ed essere concesso all'individuo soltanto come in feudo; in tal caso, la comunità conserverebbe il diritto di controllare lo sfruttamento del terreno, ed in caso di cattivo sfruttamento, di darlo ad altri. Questi riformatori sostengono perciò, per quanto riguarda il terreno, una comunanza positiva dei beni (dom. 3 e 9).

a) In accordo con la Sacra Scrittura, con la tradizione ecclesiastica e con le dichiarazioni dei suoi predecessori, Pio XII dichiarò che proprio il terreno è particolarmente adatto a diventare proprietà privata.

PIO XII (RmP 1941, 11; Vp 157): «Tra tutti i beni che possono essere oggetto di proprietà privata nessuno è più conforme alla natura, secondo l'insegnamento della Rerum Novarum, di quanto è il terreno».

b) i motivi sono evidenti: il terreno è la sorgente più immediata del mantenimento; ad esso, mediante il lavoro, l'uomo è in grado di imprimere l'impronta della sua personalità; esso, prima di tutti gli altri beni, ha una forza plasmatrice di personalità e di comunità (cfr. RN 6-8, Pio XII);

c) con questo atteggiamento nei confronti della proprietà terriera non vengono approvate né le ripartizioni attuali della terra, né le forme passate o presenti di latifondo. Non si nega neppure la necessità di un appropriato diritto fondiario e (in certi casi) di una riforma fondiaria Anzi, lo stesso magistero la auspica: Cfr. Vaticano II (GS, n. 71): «Si impongono ... delle riforme che diano modo di distribuire i fondi non sufficientemente coltivati a beneficio di coloro che siano capaci di metterli in valore».

-12- Qual è la quantità di beni che l'uomo può acquistare?

L'uomo può acquistare una quantità di beni tale per cui:

1) non valichi i confini della moralità e del «legittimo» diritto;

2) non pregiudichi il bene comune.

Esiste un limite massimo per l'acquisto e il possesso della proprietà? Può l'uomo aumentare a piacere il proprio possesso? Molti attribuiscono grande peso a questo problema, mentre sottovalutano l'altro problema, in parte molto più importante: come ed a quale scopo l'uomo usa della sua proprietà?

1. - È stolto e illegittimo condannare la grande proprietà in sé stessa, anche quella privata, diffidarne e ritenerla superflua. Qualsiasi economia con un certo grado di sviluppo esige la grande proprietà. Il che vale particolarmente per l'economia d'oggi, che per lo più può prosperare soltanto sulla base della grande proprietà. Facciamo alcuni

ESEMPI

possibilità di lavoro e di guadagno per molti; produzione e creazione sufficienti di determinati beni (miniere, stabilimenti siderurgici, laminatoi; approvvigionamento di corrente, acqua, gas; industria automobilistica ed aeronautica, cantieri navali). Vie di comunicazione, costruzione di strade; tenute modello; boschi e foreste; allevamenti di bestiame in paesi culturalmente od economicamente poveri; industria atomica, automazione (dom. 56). - Facilitazione ed assicurazione delle invenzioni, quindi del progresso tecnologico, igienico, alimentare (industria chimica e farmaceutica). - Assistenza ed appoggio alla scienza ed all'arte (occorre il concorso di miliardi, che devono essere accumulati!).

NB. Non basta perciò domandarsi: come si è formata la grande proprietà (con la diligenza, il risparmio, il coraggio - oppure con lo sfruttamento, l'usura, il rialzo dei prezzi)? Occorre anche domandarsi: a chi appartiene la grande proprietà? Chi ci vive su? Quale incidenza ha sull'economia nazionale, sul bene comune? (società anonime: molti azionisti; «posti» di lavoro per numerose o meno numerose maestranze: autentico cameratismo di fabbrica; sistemazione per tutti; importazione ed esportazione).

2. - Dalla definizione della proprietà come padronanza e potere discrezionale sui beni materiali non si può dedurre la quantità e la qualità dei beni su cui l'uomo può esercitare il suo dominio e di cui può disporre. Un primo limite gli è imposto dal precetto morale, che regola il suo rapporto con il fine ultimo della vita e sottomette il suo agire alla retta ragione (I dom. 1):

a) chi rende l'acquisto e il possesso fine a se stessi, si mette contro Dio e contro se stesso: «Non potete servire a Dio ed al Mammona!» (Mt 6,24). L'uomo si gioca la salvezza eterna per amore delle cose caduche e passeggere (guadagno a qualunque costo, lo spirito «capitalista»; dom. 6 e 18);

b) san Tommaso d'Aquino dice molto chiaramente (51): poiché i beni della terra devono star soggetti all'uomo e servire alla sua utilità, acquisto e

---

(51) II-II q. 118.

possesso diventano immorali allorquando l'uomo non è più capace di dominare e di usare i beni. In altre parole: la facoltà di dominio e di uso pone dei limiti alla ricerca della ricchezza; chi valica questi limiti cade nell'avarizia, nell'«amore disordinato» del denaro e degli averi.

NB. Alcuni affermano che oggi questo giudizio non è più valido. Oggi, infatti, chiunque può dare una destinazione economico-popolare e quindi sociale al proprio guadagno, purché lo renda disponibile quale capitale) d'investimento; e dove cessa per l'uomo la padronanza, dal momento che egli può impiegare amministratori di grado elevato e inferiore, oppure lo Stato ed i suoi organi, con l'aiuto dei quali è in grado di manovrare e dominare una ricchezza smisurata? Risposta:

1) san Tommaso aveva presente la situazione del suo tempo, tutt'altra da quella odierna; egli punta particolarmente sul dovere di contribuzione o di elemosina, quindi sulla vincolazione sociale della proprietà privata (a questo proposito, per quanto riguarda la situazione odierna, vedi dom. 23 ss.);

2) proprio certe forme di proprietà privata possono riproporre in diversa maniera il problema della padronanza e dell'uso: oggi il proprietario privato cede con la massima ampiezza il diritto di dominio e di uso; egli rinuncia almeno alla facoltà di esercitare questo diritto o di volgerne l'esercizio al bene - considerazione, questa, anche e talvolta molto importante (anonimato del capitale! Nessuna o troppo ristretta responsabilità! dom. 24, II);

3) anche il diritto e la giustizia sociale cadono nell'ambito della obbligazione sociale:

3. - Il secondo limite posto all'acquisto ed al possesso della proprietà è costituito dal bene comune e dalla giustizia sociale. Il problema verte sulla giusta distribuzione dei beni. La quantità di proprietà privata dipende decisamente dall'ordinamento sociale, dai rapporti reciproci fra gli uomini, cioè dalla loro diversa situazione di possesso e di reddito. A questo riguardo, ci sono stati aperti gli occhi non soltanto dalla lotta dei diseredati e dei senza diritti, ma anche dai giudizi e dalle direttive irrevocabili dei Papi. Ci limitiamo per ora a brevi accenni (52)

a) esiste una super-ricchezza, una «accumulazione», un ammassamento di beni in mani private, che contraddice alle esigenze della giustizia sociale (QA 25-26). Una disuguaglianza di reddito e di possesso, anche rilevante, è inevitabile, ma può assumere forme socialmente intollerabili;

b) le esigenze del diritto naturale non sono sufficienti a stabilire un regime socialmente giusto della proprietà. Deve aggiungersi il diritto umano, con divieti e comandi; ma dev'essere un diritto «legittimo», deve cioè integrare, non abolire e soppiantare il diritto naturale (dom. 34).

---

(52) Cfr. nell'indice analitico le voci: lavoro e capitale, diffusione della proprietà, deproletarizzazione, distribuzione dei beni, questione salariale, plusvalore, comproprietà.

4. - Per quanto riguarda la quantità e l'estensione, si possono distinguere quattro gradi di proprietà privata (52a):

a) la proprietà del "minimo fisico di esistenza" = ciò di cui l'uomo non può fare assolutamente a meno per mantenersi in vita. È un minimo assai diverso, dipendente dai luoghi e dai tempi; a tutt'oggi, una grande parte degli uomini raggiunge a mala pena o affatto questo minimo di esistenza: campi di lavoro forzato, paesi sottosviluppati; anche nei paesi sviluppati, baraccamenti, slum = quartieri di miseria nelle grandi città, pensionati e assistiti, poveri che non osano dichiararsi;

b) la proprietà "per far fronte ad un'esistenza degna dell'uomo" = una quantità sufficiente e sicura di beni, che permetta all'uomo di compiere in modo ordinato i suoi doveri umani, soprattutto morali, e che lo sottragga almeno ad una preoccupazione opprimente. Rientra in questa categoria la casa in proprietà con un po' di giardino (case popolari). Cfr. dom. 27, n. 3. Costruirsi e mantenersi una casa in proprio è indubbiamente uno dei migliori scopi, che possono e debbono spingere l'uomo al risparmio. I risparmi a questo fine infatti, non sono soltanto buoni (= di valore costante), ma possono anche costituire la base per valori molto superiori e supremi; basti accennare alla vita familiare nel benessere, nella tranquillità e nell'indipendenza (dall'azienda, dallo Stato, dai «locatori»). G. KROLL (nel volume in collaborazione: Eigentum in Arbeiterhand, Monaco 1954) nomina e discute i motivi per cui la «formazione primaria della proprietà su proprio fondo e terreno» ha così grande importanza e non può essere lasciata cadere nei confronti del risparmio finalizzato derivante dalla partecipazione agli utili e dalla comproprietà, «se non si vuole compromettere seriamente tutta la formazione del reddito»: la «casa propria su proprio terreno» è:

1) «l'unica giusta forma di abitazione della famiglia»;

2) la «base unica della formazione concreta della proprietà per le masse diseredate»;

3) la forma più semplice di una eventuale formazione di capitale;

4) preservazione effettiva dalle crisi e sicurezza per la vecchiaia;

5) base di una logica e salubre attività compensativa nei confronti del moderno e impersonale lavoro di fabbrica;

6) base di un naturale sistema di vita;

7) efficace difesa contro tutte le tentazioni di «abbattere la proprietà e di combattere la proprietà altrui»;

(52a) Cfr. UTZ, E 53 ss. Altri propongono altre suddivisioni, che in parte più che diversità oggettive sono differenze di terminologia. HOFFNER distingue tre «anelli di proprietà privata»: I) ciò che gli uomini hanno presso di sé fra le loro quattro mura (oggetti casalinghi, mobili, biancheria, ecc.); II) la casa o almeno l'alloggio in proprio; III) la partecipazione alla formazione del capitale nazionale (così GK 23 [1955] p. 3).

8) uno dei mezzi più indispensabili ed efficaci per superare il «proletariato» (dom. 58 ss.);

c) la proprietà della vita adatta al proprio stato = uno standard di vita corrispondente e adeguato alla posizione sociale. Oggi si parla di uno standard sociale, ed anche di uno standard socio-culturale di vita. Il termine «stato» o «ceto» (II dom. 47) è soggetto ad una forte variazione di significato; i ceti precedenti esistono ancora solo in parte. Stanno formandosi nuovi ceti: il «nuovo ceto medio» (dom. 14, n. 5). Con ciò s'intende un reddito o entrata, che sotto ogni aspetto permette e assicura uno stile di vita raggiungibile ed abituale nella condizione in questione: abitazione di lusso, istruzione ai figli; «rappresentanza», viaggi, ecc.; lusso per l'impresa, l'azienda, la fabbrica. Nonostante l'odierno avvicinamento delle classi sociali e nonostante il reddito, esiste ancora uno standard sociale di vita, che non preserva nessuno dallo scadere. D'altra parte la nostra vita odierna è più mobile, più aperta della precedente all'ascesa sociale (53);

d) il "superfluo" = ciò di cui l'uomo effettivamente non ha bisogno, ciò che, tenuto conto delle esigenze di un certo decoro ragionevole e delle sufficienti previsioni per il futuro, «avanza», ciò che quindi serve unicamente ad «arricchire» ulteriormente il patrimonio, senza che l'uomo stesso, la sua famiglia e la sua attività ne abbiano una vera necessità.

NB. Del dovere di dare il superfluo, sempre riconosciuto ed evidenziato dalla morale cattolica, si tratterà alla dom. 35. Tutta la suddivisione riportata riguarda, non esclusivamente ma in modo particolare, la cosiddetta proprietà di consumo, meno la proprietà di produzione (usata a scopi produttivi, per la produzione di beni). - Nessuno può impedire ad uno di procurarsi una proprietà che assicuri a lui ed alla sua famiglia un certo standard «socio-culturale» di vita (sussidi alla famiglia; dom. 104).

-13- L'abuso fa perdere il diritto di proprietà?

Né con il non-uso, né con l'abuso dell'oggetto in proprietà si perde il diritto di proprietà.

LEONE XIII (RN 19; Vp 33): «Il fondamento di tale (cioè della Chiesa) dottrina sta in ciò, che nella ricchezza si vuol distinguere il possesso legittimo dall'uso legittimo».

PIO XI (QA 17; V p 70): «... rimanga fermo anzitutto il fondamento stabilito da Leone XIII: che il diritto cioè di proprietà si distingue dall'uso di

---

(53) Si aggiunga che i concetti di «stile di vita» sono molto confusi. Soprattutto, in molti è scomparso il senso della gerarchia dei beni: acquistano il superfluo e rinunciano all'indispensabile. - Anche la falsa valutazione degli impieghi e dei lavori gioca purtroppo la sua grande parte; professioni già stimate sono oggi poco apprezzate e mal retribuite (dom. 44).

esso (cfr. RN 19). La giustizia, infatti, che si dice commutativa vuole che sia scrupolosamente mantenuta la divisione dei beni, e che non s'invada il diritto altrui col trapassare i limiti del diritto proprio; che poi i padroni non usino se non onestamente della proprietà, ciò non è ufficio di questa speciale giustizia, ma di altre virtù, dei cui doveri non si può esigere l'adempimento per vie giuridiche (cfr. RN 19). Onde a torto certuni pretendono che la proprietà e l'onesto uso di essa siano ristretti dentro gli stessi confini, e molto più è contrario a verità il dire che il diritto di proprietà venga meno o si perda per l'abuso o il non-uso che se ne faccia».

ESEMPI

1) una casa resta disabitata; una fabbrica è vuota; delle macchine restano inutilizzate; un campo non viene coltivato, rimane incolto.

2) una tipografia stampa alla luce del sole degli scritti pornografici; uno si serve del proprio denaro per sedurre ragazze, per corrompere gli altri, per sussidiare partiti pericolosi alla comunità.

3) in tempi di calamità (impoverimento generale, gravi carestie) alcuni conducono una vita lussuosa, lasciando gli altri negli stenti.

1. - In questi casi, quei tali perdono il loro diritto di proprietà? In altre parole: la loro proprietà è da considerarsi «abbandonata »? Può lo Stato espropriarli sbrigativamente? È lecito prendersi da loro quanto ci occorre? - Due cose sono certe:

a) chi si comporta così con la sua proprietà, molto spesso agisce immoralmente. Il che si deve dire indiscriminatamente dell'abuso della proprietà a scopi cattivi (54). Ma anche con il non-uso della proprietà si può uscire gravemente dalla moralità;

ESEMPI

non coltivare campi, ai cui proventi il popolo ha diritto (tempi di guerra e di carestia). Lasciare disabitati dei locali quando c'è carenza di alloggi. Tesaurizzare (accumulare) denaro e altri beni, di cui il popolo ha urgente bisogno per il sostentamento.

b) lo Stato, quando ciò è di pubblico danno, non può stare ad osservare inerte tale modo di agire; esso può e deve prendere dei provvedimenti adeguati a togliere o prevenire gli abusi.

---

(54) Tale abuso si verifica non solo nel piccolo, ma anche nel molto grande: commercio di ragazze e di schiavi; sfruttamento della manodopera; aiuti e sovvenzioni ad armamenti per guerre d'aggressione, ecc.

ESEMPI
privare dell'uso: in caso di alcoolismo, di sperpero grossolano, di riduzione della capacità di responsabilità («incapacità professionale»). «Amministrare» i beni: assegnare abitazioni, regolare l'agricoltura, provvedere o approvare la creazione di posti di lavoro in ambienti altrimenti vuoti; assegnare ad altri macchine ed altri attrezzi. «Snervare» il denaro tesaurizzato: con l'emissione di nuove banconote o con la svalutazione delle vecchie.

2. - Tuttavia, per il fatto che la proprietà non viene usata o viene usata male, non vengono aboliti i confini tra il mio e il tuo; i beni non diventano senza padrone, così che ognuno possa prenderseli; non diventano neppure "esigibili per legge", così che uno che ne abbia bisogno possa farseli dare con procedimento giudiziario; non diventano neppure proprietà della comunità, così che questa possa disporne a piacimento.

Diritto di proprietà ed uso della proprietà non sono infatti la stessa cosa.

È il diritto a delimitare i confini tra il mio e il tuo; detti confini non possono essere violati, anche se uno non fa uso o abusa del proprio diritto. Tuttavia, per motivi di bene comune, lo Stato può - oltre alla suddetta limitazione dell'uso - essere autorizzato alla espropriazione (dom. 37). - L'esercizio della proprietà ha implicazioni molto più vaste. Non è soltanto questione di giustizia commutativa, la quale impone di rispettare i confini tra «mio e tuo», ma il proprietario è impegnato anche da "altre virtù": liberalità, magnanimità, amore per il prossimo, compassione, devozione, gratitudine, spirito di sacrificio e di abnegazione - anche in forza di queste virtù uno può essere tenuto a far parte del proprio (dom. 22).

-14- La proprietà è immutabile?

Nella sua essenza la proprietà è immutabile; è mutabile nelle sue varie manifestazioni: le sue forme (giuridiche), la sua distribuzione ed il suo esercizio mutano in base alle esigenze del bene comune.

PIO XI (QA 18; Vp 71): «Leone XIII aveva sapientemente sentenziato: "avere Dio lasciato all'industria degli uomini e alle istituzioni dei popoli la delimitazione delle proprietà private" (RN 7). E invero, come dalla storia si trovi che, al pari degli altri elementi della vita sociale, la proprietà non sia affatto immutabile, Noi stessi già lo dichiarammo con le seguenti parole: "Quanto diverse forme concrete ha avuto la proprietà dalla primitiva forma dei popoli selvaggi, della quale ancora ai dì nostri si può avere una certa esperienza, a quella proprietà nei tempi e nelle forme patriarcali, e poi via via nelle diverse forme tiranniche (diciamo nel significato classico della parola), poi attraverso le forme feudali, poi in quelle monarchiche e in tutte le forme susseguenti dell'età moderna" (Allocuzione al Comitato dell'Azione Cattolica per l'Italia, del 16 maggio 1926). La pubblica autorità però, come è evidente, non può usare arbitrariamente di tale diritto» (continuazione alla dom. 17).

1. - Se la proprietà privata deve rimanere ciò che è, deve essere immutabile nella sua natura e nella sua finalità essenziale. La proprietà privata non è mutabile:

a) in quanto la sua destinazione naturale fondamentale è quella di dover servire al bene comune;

b) in quanto deve rimanere la base valida dell'ordine sociale, in quanto perciò su di essa si deve edificare l'ordine sociale (dom, 7 e 33);

c) in quanto comporta il diritto e la potestà, nell'ambito e per il mantenimento del bene comune, di disporre della cosa che appartiene ad uno (dom. 8, n. 5). Tolta questa potestà, la proprietà scomparirebbe automaticamente.

2. - La storia dimostra che la proprietà privata (non meno che la proprietà pubblica) ha subito svariati e costanti mutamenti. Questi molti e differenziati tipi di manifestazione della proprietà sono un fatto. Pio XI ammette questo fatto ed afferma che esistono mutamenti legittimi. In particolare, sono mutati e sono in corso di mutamento:

a) le forme e le limitazioni giuridiche dell'acquisto della proprietà (dom. 14 ss.);

b) la delimitazione della proprietà privata ed i suoi rapporti con il bene comune; epoche di estesa proprietà sociale, comunale, statale. - Regime agrario (latifondo e piccola proprietà da quello dipendente); regime economico fondato sul capitale;

c) i diritti amministrativi del proprietario: impresa privata, società anonime con pochi o molti azionisti; mutamenti odierni attraverso la comproprietà e la cogestione (dom. 114 ss. e 128 ss.);

d) i rapporti di potere. Proprio sotto questo aspetto (proprietà: potere!) stanno verificandosi dei mutamenti molto pericolosi. Capitalismo monopolistico, finanziario, direzionale, «disfunzionamento» (cfr. dom. 24, II);

NB. Si può costatare ovunque come oggi il potere discrezionale del proprietario sia cambiato nel senso della limitazione: un proprietario di un distributore di benzina non è più lui a decidere se ed a quel prezzo vorrà vendere la benzina, perché ambedue le cose gli vengono imposte dalla ditta fornitrice o dallo Stato; i contratti salariali e di prestazione vengono conclusi dalle organizzazioni e spesso - quando si tratta di redditi alti - sono vincolati alla loro approvazione.

e) gli scopi e le forme di esercizio. Ciò è lapalissiano. Gli uomini hanno sempre usato la loro proprietà per vivere, per risparmiare, aiutarsi a vicenda, per le più svariate imprese (nell'agricoltura, nell'artigianato, nell'industria, nel commercio, nelle libere professioni, ecc.). Ma il modo con cui lo fanno cambia col mutare del tempo e del luogo, con lo stato della tecnica e dell'economia, con il livello del tenore di vita, con le prospettive e con le oscillazioni della congiuntura e delle crisi.

3. - Che la proprietà privata sia mutabile - nelle sue funzioni, non in quanto istituto - è bene e necessario. Soltanto con l'adattamento delle forme di acquisto e di possesso alle situazioni così diverse, l'ordinamento economico e sociale può essere preservato dall'irrigidimento e dalla sterilità. I sistemi di produzione economica, infatti, mutano da un'epoca all'altra e non posso.no venire affrontati con le medesime forme di acquisto e di possesso. Dio infatti, come dice Leone XIII (RN 7) con san Tommaso d'Aquino, «ha lasciato all'industria degli uomini e alle istituzioni dei popoli la delimitazione della proprietà privata». Gli uomini sono quindi addirittura tenuti a «cambiare» la proprietà privata = «ad armonizzarla con le esigenze del bene comune» (QA 18).

4. - Detta "mutabilità" della proprietà non contrasta, anzi, concorda con il diritto naturale, come oggi si tende sempre più ad affermare (55).

La «natura» umana è immutabile nel suo intimo; per questo esistono esigenze fondamentali immutabili del diritto naturale, diritti naturali e immutabili. Ma la natura umana ha pure degli strati soggetti a mutamento. Lo dimostrano chiaramente i moderni studi di storia, di psicologia e di sociologia: ciò che è adatto, anzi dovuto, alla natura di questo popolo, di questa generazione, dell'uomo a questo stadio di evoluzione, non necessariamente è adatto, anzi può essere addirittura controproducente, alla natura di altri (esempi: democrazia, politica familiare, forme di civiltà).

Questi strati nello stesso tempo diversi e propri, che differenziano gli uomini fra loro, non solo esteriormente ma anche interiormente, stanno alla base di diritti naturali non immutabili, in corrispondenza delle diverse situazioni nelle quali gli uomini vivono e sono costretti a vivere. Ovviamente, questi diritti naturali «mutabili» non possono né revocare né indebolire l'obbligatorietà dei diritti immutabili.

Questa interpretazione del diritto naturale può avvalersi di una importantissima allocuzione di Pio XII del 13 ottobre 1955, nella quale, tra l'altro, è detto:

(Pv XVII, 313): «... Ancora. Lo studio della storia e dello sviluppo del diritto fin dai tempi remoti insegna che, da un lato, una trasformazione delle condizioni economiche e sociali (talora anche politiche) richiede anche nuove forme dei postulati di diritto naturale, ai quali i sistemi finora dominanti più non aderiscono; dall'altro, però, che in questi mutamenti le esigenze fondamentali della natura sempre ritornano e si trasmettono con maggiore o minore urgenza dall'una all'altra generazione».

Questo diritto naturale condizionato (56) manifesta la propria «forza

---

(55) Cfr. l'articolo di J. DAVID SJ, Wandelbares Naturrecht?, in: Orientierung (1956) p. 171-175. È poi assolutamente necessario confrontare la dom. 141, dove viene citata altra bibliografia.

mutevole» non per ultimo nell'ambito giuridico della proprietà.
Per stabilire ciò che qui è «naturale», cioè giusto e prescritto in virtù del diritto naturale, si deve tener conto non soltanto dei fatti generali della natura decaduta, ma ugualmente delle mutate situazioni economiche e sociali. Si deve quindi esaminare quali sono i mutamenti assolutamente necessari da apportare nel campo giuridico della proprietà, affinché la proprietà ed il regime di proprietà si adeguino a queste mutate situazioni. Le condizioni economico-sociali possono per esempio cambiare al punto che la proprietà pubblica debba estendersi, oppure che si debba giungere alla partecipazioneagli utili, alla comproprietà, alla cogestione, allo scopo di assicurare la giustizia (= conformità alla natura) dell'amministrazione e della distribuzione dei beni della terra (cfr. ALBERT AUER 280, 351).

Mai e in nessun luogo - come spesso erratamente si afferma - i Papi hanno affermato che l'oggetto della proprietà, quindi il bene sfruttabile, una volta diventato proprietà privata, sia sacro. Essi parlano sì di un sacro diritto alla proprietà privata (RN 35) o della «inviolabilità» del diritto di proprietà privata (RN 12) (57). Con ciò intendono dire che il diritto di proprietà privata dev'essere salvaguardato, in quanto diritto naturale e base insostituibile dell'ordine sociale. La proprietà concreta stessa non diventa sacra e tantomeno «intoccabile» in virtù dell'appropriazione, bensì protetta contro tutti gli attentati non deducibili dal diritto superiore naturale o divino.

LEZIONE III TITOLI DISCUSSI DI ACQUISTO (E DI REDDITO)

In questa lezione tratteremo soltanto di alcuni titoli di acquisto (e di reddito), messi talora in discussione. Parleremo di altri titoli di acquisto in altre lezioni (speo. dom. 92 ss. e 114 ss.).

-15- Che cosa significa "titolo di acquisto"?

«Titolo di acquisto» indica una certa forma o modo di procurarsi la proprietà (patrimonio).

«Acquistare» significa: ottenere, appropriarsi, procurarsi. «Titolo» significa qui: forma o modo, motivo giustificante.

1. - Uno può tentare di appropriarsi in modo disonesto dei beni: furto, rapina, frode, violenza. In tali casi si parla di titoli «illegittimi» di acquisto; essi non dànno titolo a nessuna proprietà. All'opposto, si conosce tutta una

---

(56) Doppiamente condizionato: in primo luogo, dalla condizione umana generale susseguente al peccato originale, e poi dai mutamenti della situazione economica e sociale, la quale esige «nuove forme di postulati naturali».
(57) RN 35: «ius privatorum bonorum sanctum esse oportere»; RN 12: «privatas possessiones inviolatas servandas».

serie di modi, mezzi, prestazioni, azioni per procurarsi una proprietà legittima: lavoro, guadagno attraverso il lavoro, guadagno (salariale), stipendio, onorario, compera o vendita (scambio), rendite (introiti che non richiedono lavoro) fondiarie e derivanti dal capitale, interesse, comproprietà, donazione, eredità, prescrizione, appigionamento, affitto.

2. - I titoli di acquisto (e di reddito) si differenziano molto l'uno dall'altro. Alcuni risalgono direttamente al diritto naturale; non sono quindi stati creati né possono essere creati dagli uomini per via giuridica. I più originari sono l'occupazione (dom. 16), la successione ereditaria (dom. 17), il lavoro (dom. 92 ss.). Molti di questi titoli naturali di acquisto sono di tipo «derivato»; essi hanno valore soltanto in base a titoli di acquisto originari: donazione, scambio, interesse. Si dànno anche titoli di acquisto introdotti dall'uomo allo scopo di assicurare il diritto e la proprietà, per esempio la prescrizione attiva e passiva.

-16- L'«occupazione» è un titolo di acquisto legittimo?

L'occupazione di una cosa senza padrone è un titolo di acquisto incontestabilmente legittimo, anzi è il titolo di acquisto più originario. LEONE XIII, RN 7.

PIO XI (QA 20, Vp 72): «Che la proprietà poi originariamente si acquisti e con l'occupazione di una cosa senza padrone («res nullius») o con l'industria e il lavoro, ossia con la specificazione come si suol dire, è chiaramente attestato sia dalla tradizione di tutti i tempi, sia dall'insegnamento del Pontefice Leone XIII, Nostro predecessore. Non si reca infatti torto a nessuno, checché alcuni dicano in contrario, quando. si prende possesso di una cosa che è in balia del pubblico, ossia non è di nessuno».

PIO XII (Rm.1-9-1944, 2; Vp 181) conferma esplicitamente la QA: «Se è vero che la Chiesa ha riconosciuto "il diritto naturale di proprietà e di trasmissione ereditaria dei propri beni", tuttavia non è men vero che quella proprietà privata è in particolar modo il frutto naturale del lavoro, il prodotto di una intensa attività dell'uomo che gli dà modo, grazie alla sua energica volontà, di assicurare e sviluppare con le sue forze l'esistenza propria e quella della sua famiglia, di creare ad essa ed a se stesso un domani di giustizia e di libertà non solo economica ma anche politica, culturale e religiosa».

1. - "Cosa senza padrone" è quella che non ha nessun padrone, che quindi non appartiene in proprio a nessuno, o perché non ha mai avuto un padrone (il terreno, prima che fosse occupato dagli uomini) o perché ha perso il suo padrone (cose buttate, «abbandonate»). Oggi è difficile trovare sulla terra terreni senza padrone (58): la terra è distribuita fra popoli e stirpi,

---

(58) Persino le terre polari inesplorate (artide e antartide: zone subpolari) sono state nel frattempo almeno in parte occupate o rivendicate quali zone di sovranità (presenza di

cioè fra Stati e nazioni (anche i popoli sottosviluppati sono proprietari legittimi dei territori che abitano; II dom. 121). Esistono al contrario, come sempre, altri (al di fuori del terreno) beni senza padrone in ambedue le forme, cioè sia beni che non hanno mai avuto un possessore, come beni ai quali il possessore ha rinunciato.

ESEMPI

I) pesca in alto mare. Cacciatori di avorio e di pellicce. Cercatori di perle e di oro. Raccolta e ammasso di bacche, funghi, erbe, noci (delle vere industrie!). Raccolta di pietre e legni rari. Spigolatura su campi mietuti. Foreste con la loro flora e fauna.

II) cose «buttate»: articoli di vestiario, carta, ferro, rottami, vetro, ecc. Ricerca dei «rifiuti» (l'Abbé Pietre iniziò la sua grande opera assistenziale in parte raccogliendo e utilizzando i rifiuti). Ritrovamento di oggetti, il cui padrone, nonostante ricerche, rimane ignoto.

2. - Una cosa senza padrone appartiene a colui che: se ne appropria, cioè a colui che per primo ne prende possesso con la volontà di farla sua. È ovvio che la cosa deve essere in grado di diventare proprietà dell'occupante, mentre l'uomo deve acquistare la padronanza effettiva sulla cosa (il che per es. può avvenire con il raccogliere la cosa e con il portarla con sé, con la coltivazione, circondandola di un recinto, oppure anche con azioni simboliche adeguate). Tale presa di possesso è un titolo di acquisto di diritto naturale ed è perciò inoppugnabile nella sua legittimità. Per motivi di ordine e di sicurezza giuridici lo Stato può imporre certi limiti, escludendo per es. alcune cose (59). L'occupazione si fonda sul fatto che i beni della terra sono di per sé a disposizione di tutti (comunanza negativa dei beni: dom. 3 s.) e che la spartizione deve avvenire ad opera degli uomini. La prima spartizione della

---

materie prime, possibilità strategiche: basi navali o aeree). Ora si sta discutendo (dal punto di vista giuridico) se lo spazio aereo sovrastante gli Stati ed i continenti appartenga al rispettivo paese (nazione) soltanto fino ad una determinata altezza, oppure fino ad un'altezza indeterminata, oppure se si debba considerare possesso comune di tutti i paesi (Stati) (si possono mettere in orbita satelliti terrestri senza preavviso?). Come aumentano le probabilità di raggiungere la Luna o Marte, aumenta pure lo sforzo di assicurarsi colà in anticipo la proprietà e la sovranità (diritto del primo «occupante»; si stanno già predisponendo dei lotti da vendere!).

(59) Gli Stati moderni regolano con legge per es. la caccia e la pesca, proibiscono la raccolta di determinate piante (fiori, erbe, radici), vietano di attraversare e di rovistare i posti di scarico delle immondizie. Tutto ciò può giustificarsi per motivi di igiene pubblica, di protezione della natura, ecc. Lo Stato dovrebbe oggi proteggere con altre forme assai più efficaci certe cose «abbandonate»: inquinamento dei fiumi (patrimonio ittico), sfruttamento e disboscamento spietato di intere zone.

terra, in modo particolare, dovette avvenire mediante l'occupazione, non potendo avvenire attraverso contratti e leggi (dimore dei popoli!).

3. - Oggi si afferma spesso che il titolo di acquisto dell'occupazione non sarebbe altro che un nudo e crudo uso della forza, una violenza del più forte sul più debole. È vero proprio il contrario. La politica coloniale moderna ha scacciato e privato con la forza i più deboli dal loro possesso legittimo: diritto naturale difende appunto il più debole, affinché il più forte non lo sopraffaccia e non gli contesti l'acquisto. - Oppositori espliciti e formali sono i sostenitori della «dottrina del valore del lavoro» (dom. 92 s.). Essi sostengono che il lavoro sia l'unico titolo di acquisto originario, mentre l'occupazione sarebbe «un reddito senza lavoro», e quindi ingiusto e immorale. Ci troviamo qui di fronte ad un fatale errore: il lavoro non è né l'unico né il più originario titolo di acquisto; nella successione naturale è preceduto dall'occupazione. Prima di poter lavorare - essendo legati alla materia ed agli strumenti - gli uomini devono impadronirsi della natura (= delle cose); è nel e con il loro lavoro che essi esercitano la loro funzione di dominio e di possesso: trasformazione, strutturazione, disposizione, uso, consumo (60).

-17- Su che cosa si fonda il diritto ereditario?

Il diritto ereditario o di successione ereditaria, soprattutto il diritto di successione familiare, si fonda sul diritto naturale e non può quindi essere abolito.

PIO XI (QA 18; Vp 71): «Bisogna che rimanga sempre intatto e inviolato il diritto naturale di proprietà privata e di trasmissione ereditaria dei propri beni, diritto che lo Stato non può sopprimere».

1. - Uno degli scopi fondamentali della proprietà privata è quello di dare alla famiglia la possibilità e la sicurezza di una vita propria, di sviluppo e di stabilità (dom. 7, I, 4 e dom. 27; cfr. II dom. 14, III). È perciò naturale e conforme a natura che i genitori facciano i loro figli eredi di quanto essi hanno acquistato e posseggono: esiste un diritto naturale di eredità e di successione ereditaria, cioè «la successione di diritto dei figli nella proprietà e nei diritti dei genitori» (MESSNER, NR 306).

NB. La storia ci offre la prova di fatto: I) che dove esiste una cultura elevata oppure non esiste alcuna cultura familiare e della tradizione familiare, è pure ammessa una forma di successione ereditaria rispettivamente favorevole o sfavorevole alla famiglia ed alla sua stabilità; II) che gli Stati avversi alla famiglia non rispettano, negano e aboliscono il diritto di successione (Stati totalitari!).

2. - Si distingue una successione ereditaria naturale («successione lega-

---

(60) Cfr. la buona argomentazione di UTZ (K 547), che polemizza a fondo con A. HORVÀTH e specialmente con A. OREL.

legale»), che ha luogo automaticamente, quindi senza una speciale dichiarazione di volontà da parte del testatore (= della persona che lascia l'eredità), ed una successione ereditaria in virtù di una disposizione manifestante le ultime volontà (testamento) (61). Lo Stato può (e deve) regolarle entrambi con legge, allo scopo di prevenire conflitti di successione ed altri inconvenienti. In ciò lo Stato è competente e tenuto (62) a rispettare i princìpi naturali validi per la successione ereditaria in quanto tale (ai quali perciò è soggetto anche il testatore). Richiamiamo i seguenti princìpi:

a) perché una successione sia giusta, non è sempre richiesto che tutti gli aventi diritto alla successione (specialmente i figli) ricevano perfettamente la stessa parte. Possono esistere delle considerazioni, che permettono o vogliono un trattamento differenziato. In certi casi esistono motivi fondati per né spartire l'eredità né obbligare gli eredi principali o «universali» a dare soddisfazione agli altri eredi. Spieghiamo quali siano queste considerazioni con alcuni

ESEMPI

mantenimento della proprietà familiare: della vitalità di una azienda agricola, artigianale, commerciale (legge della inalterabilità di un'azienda). Particolare capacità, impegno, attaccamento di un erede, oppure la sua malferma salute e quindi maggior bisogno.

b) d'altra parte è equo, se non doveroso, che nella spartizione dell'eredità si tenga conto delle spese speciali fatte mentre i genitori erano ancora in vita (spese per dare un'istruzione, per il corredo; «sussidi»: denaro del padre investito in imprese, nel commercio del figlio ...);

c) secondo il diritto naturale, sono eredi i parenti prossimi, in proporzione cioè del grado di parentela e quindi del dovere naturale di assistenza (moglie e figli - genitori - nonni);

d) la successione ereditaria naturale non esclude affatto che il testatore, senza violare la giustizia o l'amore, possa disporre per testamento in modo diverso, con una certa o anche grande libertà, della propria fortuna da lui stesso accumulata.

ESEMPI

pericolo di sciupio. Ingratitudine, illegalità, immoralità grossolane. Esistenza già assicurata o forse scelta. Scopi scientifici, religiosi, caritativo-sociali:

---

(61) Cfr. MAUSBACH-ERMECKE m, 215 ss.; MORAL 1049 ss.

(62) A questo punto è necessario sottolineare in modo particolare la competenza dello Stato, perché molto spesso gli aventi diritto alla successione pensano che lo Stato debba sempre spartire aritmeticamente l'eredità.

fondazioni per il culto, per l'assistenza ai poveri e ammalati, per la ricerca scientifica.

NB. Si deve però notare che una proprietà familiare acquistata ed accresciuta in lunghi anni allo scopo di essere mantenuta nell'ambito della successione di famiglia, può vietare o limitare molto la libertà di detta disposizione per altri scopi. Il «senior» di ciascuna famiglia ha (per lo più) un potere discrezionale limitato; egli è piuttosto l'amministratore, il fiduciario, il protettore del patrimonio familiare.

3. - Anche il diritto ereditario soggiace alle esigenze del bene comune. Lo Stato attuale provvede ad assicurarsi, mediante la tassa di successione, la propria parte di beni ereditari, specialmente quando non esistono eredi naturali (coniuge o parenti prossimi). Tali tasse non possono considerarsi ingiuste, purché:

a) i patrimoni minori siano esenti da tassa, particolarmente quando gli eredi naturali sono costretti a farvi assegnamento;

b) i grandi patrimoni non vengano quasi «esauriti» dalla tassa di successione (cfr. QA 18). Normalmente questi patrimoni sono già tassati alla loro formazione e forse ancora in seguito. Devono essere rispettate le «giuste pretese» dei parenti più prossimi (coniuge e figli). La tassa di successione oggi vigente fa talvolta l'effetto di una «confisca» del capitalismo o di socialismo di Stato (dom. 36).

-18- È lecito il "guadagno"?

Mirare al guadagno è lecito, presupposto che

1) la mira del guadagno non degeneri in avidità del guadagno;

2) non si usino mezzi equivoci;

3) la porzione di guadagno sia contenuta nei limiti delle giuste esigenze.

Specialmente il "guadagno imprenditoriale" fu ed è una grave pietra di scandalo; in parte a ragione, a causa di innegabili inconvenienti: mira di guadagno «personificata» = totalmente illimitata (sovente il guadagno fu ed è lo scopo brutale predominante, a cui tutto venne o viene subordinato; cfr. PAOLO VI, Pp, n. 26), la classe operaia frodata con salari insufficienti, ecc., il modo asociale dell'uso del guadagno; in parte a torto: un po' dovunque si generalizzano e si esagerano i fatti (imprenditore equivale a capitalista e sfruttatore!); si ignora sia ciò che è il guadagno (imprenditoriale) sia anche come si formi, quale ne sia la misura ed a che cosa serva.

Proprio questa ignoranza è la causa di molti giudizi errati, a cui nella nostra questione si deve porre particolare attenzione (63).

---

(63) Per questa dom. 18 occorre confrontare specialmente H. v. STACKELBERG, Grundlagen der theoretischen Volkswirtschaftslehre, 2 ed. 1951 (sopra tutto p. 320 ss.); BURGHARDT, specialmente p. 55 ss. e 150 ss. (indicato nella bibl. III).

1. - In senso puramente letterale, guadagno equivale ad aumento, maggior provento. Quando uno, allo scadere di un certo periodo di tempo, possiede più beni che al principio, diciamo che ha guadagnato: ha aggiunto qualcosa a quanto già possedeva. Sotto questo riguardo, nessuna forma o regime economico fa eccezione; ovunque gli uomini cercano di «guadagnare» di più, di accrescere i proventi, di aumentare il loro avere; e devono farlo, perché vi sono costretti, e tanto più lo sono quanto più aumentano di numero e quanto più elevato diventa (e deve diventarlo) il loro standard di vita.

ESEMPI
la cacciagione dei «primitivi». I frutti dell'agricoltura. L'aumento di immagazzinaggio di cereali e di stallaggio. La «pesca ricca». Carbone estratto, petrolio ritrovato, energia (corrente) prodotta (e accumulata). Ma anche: i prodotti della fabbrica e dell'officina, il denaro guadagnato (salario, stipendio, entrate), i «risparmi».

Si deve aggiungere a complemento:

a) nell'odierna economia a base finanziaria siamo soliti ad esprimere in cifre - come tutto il patrimonio - anche il guadagno ed il suo contrario, cioè la perdita: guadagno è quella entità calcolabile in denaro, quella somma di denaro corrispondente all'aumento di patrimonio, al «plusvalore» nei confronti di quanto guadagnavamo prima (per esempio 100.000 lire = differenza degli averi prima e dopo un certo periodo di tempo, per esempio dopo un anno);

b) in senso proprio viene guadagnato soltanto ciò che realmente si aggiunge, quindi l'eccedenza che rimane in più dopo la deduzione di tutte le spese (perdite, passivi), non però tutto ciò che viene prodotto, immagazzinato, acquistato, provvisto, ecc. Il guadagno così realizzato è il «guadagno netto», detto in termini di economia di mercato: la differenza fra il ricavo e le spese (cfr. al n. 4).

ESEMPI
il contadino deve detrarre le spese per il mangime, la manutenzione, ecc., per stabile quale guadagno gli ha effettivamente procurato una figliata di porcellini, un allevamento di polli, un campo di cereali. Allo stesso modo, un'azienda deve detrarre dalla «entrata lorda» le sue varie spese, impegni, provvigioni, scorte invendute, ecc., per rendersi conto di quanto può registrare alla voce guadagno netto.

2. - Il mirare a ottenere guadagni (quindi ad un più di beni e di entrate) in forma così generale come ora presentata non può essere moralmente illecito o socialmente proibito. Su tale tipo di guadagno, infatti, si basa tutta quanta l'iniziativa economica. Ma già qui si possono inquadrare i quattro punti di vista, dai quali dipende il giudizio sulla liceità di tutti i guadagni:

a) la mira del guadagno non può degenerare in avidità del guadagno. Il che avviene allorquando l'uomo si lascia prendere dal desiderio sfrenato del guadagno, subordinando a questo ogni altra considerazione morale e sociale: «Non potete servire a Dio e al Mammona» (Mt 6,24). È superfluo accennare qui alle terribili aberrazioni e conseguenze che un desiderio esagerato del guadagno può avere nel grande e nel piccolo;

b) il tipo di profitto dev'essere moralmente giustificabile. Si devono riprovare tutti i guadagni ottenuti in modo moralmente sospetto o contrario alla morale. Ricordiamo: frode, usura ccl estorsione, concorrenza sleale (= concorrenza che sfocia nel! 'annientamento degli altri), produzione cattiva e di scarto, aumento esagerato dei prezzi (aziende monopolistiche), inganno dei clienti (merce cattiva; approfittare dell'ignoranza e degli errori dei compratori; esosità nei prezzi, ecc.);

c) di per sé, il guadagno non è soggetto ad alcuna legge superiore.

Tuttavia il guadagno deve rispettare i confini non solo della tollerabilità morale, ma anche di quella sociale; il suo livello deve essere giustificabile, vale a dire le entrate (dell'imprenditore, del proprietario e del prestatore di capitale, dell'impiegato, del lavoratore) di tutti coloro che sono interessati alla prestazione ed al profitto devono essere giustamente equilibrate a vicenda. Le molte forme odierne di partecipazione agli utili permettono una soluzione adeguata di questo problema (dom. 122 ss.);

d) l'uso o destinazione del guadagno, soprattutto di quello alto, è subordinato alla vincolazione e obbligazione sociale della proprietà. Ne diremo l'essenziale alla domanda 24 ss.

3. - Ora dobbiamo precisare che cosa si intenda per guadagno e per guadagno imprenditoriale nel senso stretto della parola. - L'odierna economia industriale è un'economia d'acquisto a base capitalistica e di mercato (64), vale a dire si basa su un largo accumulo di capitale reale e finanziario, produce per il mercato, dal quale dipende e dal quale è ordinata. Qualsiasi economia effettiva (cioè realmente esistente, non concepita soltanto come modello) è «dinamica» (BURGHARDT 61), cioè movimentata (non statica). Il che si deve dire specialmente di un'economia espressamente basata sul mercato: il mercato, con i suoi alti e bassi di offerta e di domanda, con la sua concorrenza e le sue molteplici implicazioni (di imprenditori economici, di aree e di spazi economici) mantiene continuamente l'economia in grandissimo movimento. Esso fa anche sì che il prezzo segni un'eccedenza sulle spese. Ovviamente, questa è la prima esigenza di un operare economicamente lucrativo: che il prezzo compensi le spese; altrimenti l'impresa (l'azienda) lavora in perdita e, in mancanza di speciali sovvenzioni, è costretta in breve

---

(64) Il che si deve dire anche dell'economia pianificata e centralizzata dei paesi collettivisti.

o alla lunga a sospendere la produzione.

Nell'economia a base capitalistica, specialmente nella fase di sviluppo nella quale oggi si trova e sulla quale sempre più progredisce, sono distinguibili tre compiti (funzioni) o tipi di collaborazione, che per lo più vengono adempiuti rispettivamente da persone o gruppi diversi di persone:

I) la fornitura di capitale, cioè i proprietari dei mezzi di produzione o fornitori di capitale, i quali perciò sono proprietari dell'impresa, dell'azienda, dell'officina (spesso sono più d'uno o molti, fino a più migliaia);

II) il lavoro, cioè i prestatori d'opera, quegli impiegati ed operai a cui spetta l'esecuzione del lavoro, i quali perciò in particolare attuano ciò che la direzione imprenditoriale o aziendale progetta e decide;

III) la conduzione (organizzazione, direzione), cioè gli imprenditori, che dirigono e organizzano la collaborazione dei fattori della produzione (cioè delle basi o dei mezzi della produzione). Secondo se sono o meno proprietari dei mezzi di produzione, quindi secondo se lavorano o meno sulla e con la loro proprietà, essi sono imprenditori-proprietari oppure imprenditori-direttori. Per la nostra questione interessa soltanto il fatto che l'imprenditore adempie una funzione che gli è propria, la quale non consiste né nella fornitura di capitale né nell'esecuzione del lavoro, bensì nella "combinazione" (= collegamento, organizzazione) di capitale e lavoro (65).

È appunto questa particolare prestazione imprenditoriale ad assicurare il successo nell'ambito di un'economia di mercato; è soprattutto ad essa, infatti, che si deve se capitale e lavoro collaborano in modo vantaggioso e redditizio, se in questo modo le imprese (aziende) diventano così produttive ed i proventi raggiungono il massimo livello (cfr. al n. 5).

A ciascuno di questi tre collaboratori spetta una ricompensa adeguata alla propria prestazione ed al grado della sua concausalità:

I) al capitale spetta l'interesse e un indennizzo del rischio (premio per il rischio);

II) al lavoro spetta il salario, lo stipendio;

III) anche all'imprenditore spetta un compenso adeguato. Questo compenso imprenditoriale non è che la ricompensa del fatto che l'«imprenditore», con la sua responsabilità e attività, rende operativa e concorrenziale l'impresa (l'azienda), così che può affrontare il mercato senza perdite. Da quel compenso e dal guadagno imprenditoriale (n. 4) risulta l'entrata di imprenditore; il compenso di imprenditore non è quindi un guadagno imprenditoriale, ma il «limite base dell'entrata di imprenditore», a

---

(65) BURGHARDT 72: «Il proprietario dei mezzi di produzione ha la funzione di conservare la proprietà e di metterla a disposizione. L'imprenditore ha, nei confronti di quello, la funzione di trasformare materialmente la proprietà, sia sua o no, da "capitale" in patrimonio (in singoli beni concreti) e di renderlo il meglio possibile attivo».

cui si può assimilare «ciò che un imprenditore potrebbe guadagnare in un impiego subordinato» (66).

Tutt'e tre le ricompense - indennizzo del capitale, salario, compenso imprenditoriale - fanno parte dei costi d'impresa (d'azienda); questi devono, oltre le altre spese (per esempio materie prime, officine di produzione ed utensili, perdite, contribuzioni sociali, tasse ed altri contributi), rifluire all'impresa sotto forma di prezzo o di ricavo: prezzo = spese.

4. - La peculiarità dell'economia di mercato sta alla hase del fatto che frequentemente si ottengono delle vere e proprie eccedenze: le entrate superano le spese. Questi ricavi supplementari, quindi debordanti le spese, costituiscono il guadagno vero e proprio; il guadagno si forma perciò, «non nell'azienda ma sul mercato» (67); nell'azienda (impresa) se ne pongono le basi e la possibilità; è là che se ne creano le premesse; partendo di là, si fa il possibile per conseguirlo nel grado più alto possibile.

Sul mercato, poi, si deve fare una triplice distinzione. In altre parole: il mercato soggiace (può soggiacere) ad un triplice movimento o influsso. Tutt'e tre sono rilevanti per l'origine ed il livello del guadagno, e secondo se e come sono presenti il guadagno totale consterà di tre elementi:

a) la dinamica (mobilità) esistente e determinata automaticamente dal mercato. Il fatto-mercato, le condizioni di mercato si trovano costantemente in un certo stato di mutamento, il quale, come già accennato, è in necessaria connessione con gli alti e bassi dell'offerta e della domanda, con la concorrenza ordinata e con i «dati» ininterrottamente cangiantisi. Le possibilità di produzione e di smercio di volta in volta diverse (posto, vie di consegna e di vendita; diversità del livello dei salari), la differente capacità di prestazione e di concorrenza delle imprese (aziende), le inevitabili differenze di produzione e di offerta di prezzi, la diversa situazione dei costi, la costituzione di nuove imprese e l'ampliamento oppure la chiusura o la limitazione di altre già esistenti: queste ed altre circostanze fanno sì che non soltanto le previsioni di guadagno, ma anche i guadagni effettivamente raggiungibili si diversifichino spesso tra loro;

b) a differenza del fornitore di capitale e del prestatore d'opera, l'imprenditore ha direttamente la possibilità ed il compito di influenzare il mercato (68), di darsi da fare affinché sul mercato si ottengano guadagni speciali. Esiste di conseguenza un aumento di profitto e di guadagno, dovuto alla particolare prestazione dell'imprenditore, alla sua straordinaria conoscenza e visione generale del mercato, all'espansione delle vendite da lui

---

(66) VON STACKELBERG 322.

(67) ADOLF WEBER, Kurzgefasste Volkswirtschaftslehe, 7 ed. Berlino 1956, p. 127.

(68) Gli altri interessati al successo dell'impresa lo possono soltanto indirettamente; quanto ciò sia rilevante per la spartizione degli utili lo vedremo alla dom. 115, I.

ottenuta, alla sua valutazione dei bisogni e del potere d'acquisto, all'organizzazione particolarmente favorevole ed efficiente da lui operata delle basi della produzione, alla sua audacia ed al suo «tatto» (69).

c) sono da ricordare infine quelle influenze «occasionali», che sovente mutano (nel nostro caso: migliorano) improvvisamente ed in modo duraturo la situazione del mercato e del guadagno, così che l'impresa consegue alti o addirittura molto alti «guadagni occasionali». Illustriamo quanto intendiamo dire con alcuni (tutt'altro che esaurienti)

ESEMPI

contrazione dell'offerta per cause atmosferiche, cattivi raccolti, distruzione di beni; espansione della domanda di vestiti estivi o invernali per l'inatteso sopravvenire o per la lunga permanenza di periodi di caldo o di freddo, con il conseguente aumento della domanda e «rialzo» dei prezzi. Miglioramento della località (della «situazione di affari») in seguito a costruzione di strade, ad ampliamento di città, a creazione di condizioni favorevoli di abitazione. Fluttuazione dei prezzi in seguito alla situazione economica generale, a fatti o minacce politiche: crisi coreana, di Suez, che furono all'origine di un forte aumento della domanda e di una contrazione delle scorte. Difficoltà impreviste di trasporto (mancanza di navi o di altro spazio di carico): scioperi, guerre. Boicottaggio. Guadagni valutari: in seguito a rialzo o svalutazione della valuta propria o straniera.

5. - Soltanto a questo punto si può dare una risposta ai problemi della liceità, dell'assegnazione o spartizione dei guadagni:

a) "guadagno imprenditoriale" (da distinguersi dal compenso imprenditoriale) è quel particolare guadagno che viene realizzato sul mercato in seguito ad una particolare prestazione imprenditoriale (n. 4, b). Questo guadagno spetta indubbiamente in alta porzione (dom. 115, I), all'imprenditore, sia proprietario che direttore; è lui infatti che l'ha realizzato con la sua attività (responsabilità e incomodo);

b) il normale guadagno di mercato, al contrario (n. 4, a), non è da considerarsi come guadagno imprenditoriale specifico; è una parte del guadagno d'impresa, cioè di quel guadagno realizzato dall'impresa semplicemente per il motivo che l'impresa produce nell'ambito di un regime di economia di mercato e per il mercato, per cui le spettano i vantaggi generali del mercato (i proprietari o fornitori di capitale in quanto tali sono soddisfatti attraverso l'indennizzo del capitale; n. 3). - Ciò va detto del puro e semplice guadagno occasionale (n. 4, c), che non è stato causato né dal solo capitale né dal solo lavoro né dalla sola prestazione imprenditoriale, ma è

---

(69) Cfr. a questo proposito v. STACKELBERG 324.

dovuto a tutti e tre insieme, perché le circostanze esterne si sono svolte ed hanno operato favorevolmente senza il loro concorso. - Queste due parti di guadagno, il normale guadagno di mercato e quello occasionale, si possono definire come "guadagno d'avanzo"; ad esso hanno diritto tutti gli interessati al profitto, per cui deve essere ripartito fra tutti in modo proporzionatamente giusto.

A noi sembra che questa sia l'unica conclusione che si possa trarre dall'oggettiva situazione dell'economia di mercato o di acquisto. Proprio questo guadagno è una delle basi fondamentali ed una delle motivazioni basilari della partecipazione agli utili o profitti (dom. 122 ss.).

NB. 1) L'entrata imprenditoriale si compone quindi

I) del compenso imprenditoriale,

II) del guadagno imprenditoriale,

III) di quelle quote spettanti all'imprenditore dal «guadagno d'avanzo».

2) Non si comprende perché non debba essere lecito tendere a realizzare questi guadagni. Tali guadagni di mercato non vengono infatti realizzati con l'uso di mezzi illeciti, ma con un impegno lecito oppure con il favore delle circostanze. «Il reddito senza lavoro» - è questo il caso del puro e semplice guadagno occasionale - non è in sé cattivo (dom. 93). Che esso, nei casi presentati, non diventi socialmente intollerabile, dipende da una giusta ripartizione e da un retto uso (per quest'ultimo cfr. dom. 25 ss.; da confrontare inoltre quanto è detto sulla rendita alla dom. 19).

3) L'impresa può essere in diritto di usare delle quote del guadagno d'avanzo a propria garanzia o per l'ampliamento delle proprie possibilità di produzione, particolarmente quando, per assicurare pane e lavoro ai propri componenti, si assunse in precedenza dei rischi fuori del normale. In tal modo, le quote dovute alle singole cause parziali (fornitori di capitale, imprenditori, prestatori d'opera) non passano definitivamente in sua proprietà, anche nel caso che essa abbia prima (o poi) sopportato particolari oneri in favore delle cause parziali. Si può invece differire il pagamento, fino a quando si siano superate le perdite ed i rischi, oppure finché gli ampliamenti (ridimensionamenti) resi possibili mediante l'assorbimento di questi guadagni siano venuti con largo margine al sicuro da crisi (l'affare è un caso tipico della collaborazione o della cogestione; dom. 139).

-19- È lecita la rendita?

La rendita è certamente lecita; determinate forme e livelli di rendita sono però criticabili o non accettabili. La rendita, considerata come titolo d'acquisto, è un reddito non da lavoro; non ha origine dal lavoro, oppure, nel caso abbia avuto origine dal lavoro, viene almeno «riscossa senza lavoro» (70). Dev'essere quindi giudicata in base ai princìpi che regolano l'entrata o,

---

(70) Da NELL-BREUNJNG, ,WdP IV, 174.

reddito senza lavoro (cfr. dom. 93 s.). - Esistono molte cause, forme e specialmente livelli di rendita, tutti fattori da tener presenti nel giudizio.

1. - Una prima forma di rendita: quelle entrate che uno riscuote senza lavorare, per vivere di esse: siano interessi da un patrimonio guadagnato col proprio lavoro o risparmiato; siano entrate provenienti dall'assicurazione sociale, le quali costituiscono entrate da lavoro, in quanto guadagnate dall'assicurato stesso o da altri che sono ancora al lavoro ed in servizio (rendita di produttività); siano le assegnazioni dell'assistenza sociale dovute al bisogno; sia la sovvenzione obbligatoria (per esempio del padre per il figlio; dei coniugi separati).

Questa forma di rendita è senz'altro lecita: già per il fatto che altrimenti moltissime persone mancherebbero del necessario alla vita, per cui questi aiuti sono dovuti per diritto naturale.

2. - Una seconda forma di rendita realizzata non in base al lavoro bensì in base ad un'altra prestazione: interesse per mutuo, affitto o locazione. La prestazione consiste nel fatto che il capitale o il terreno o l'alloggio vengono messi a disposizione con la conseguente rinuncia all'uso in proprio di detti beni ed al guadagno che se ne ricaverebbe, e con l'altra conseguenza che ci si sobbarca a più o meno grandi rischi e che le cose, con l'uso o con il trattamento malaccorto da parte di altri, ne soffrono.

Anche questa rendita è fondamentalmente lecita, a patto che non si sia esosi con gli altri (esagerati tassi d'interesse, di affitto, di locazione; deterioramento non esigibile per esempio dell'alloggio, perché non si curano le necessarie riparazioni).

NB. D'altra parte, sia lo Stato che le competenti istituzioni interessate (banche d'emissione; uffici, cooperative, ecc.) sono tenuti a far sì che i tassi d'interesse e di mutuo si stabilizzino su di una «media equilibrata», che non si verifichino discriminazioni che danneggino una parte dei locatori nei confronti degli altri (alloggi vecchi a basso prezzo e cari quelli nuovi!), ma anche che non si dia la possibilità di formazione di guadagni «monopolistici» e «speculativi», che arricchiscono alcuni a spese di altri.

3. - Una terza forma di rendita: semplice introito preferenziale, guadagno occasionale di mercato. Sovente la rendita è dovuta semplicemente al fatto che condizioni particolarmente favorevoli provocano un aumento di introiti, mentre ad altri non tocca la stessa sorte unicamente perché non si verifica detta favorevole congiuntura:

a) la congiuntura favorevole può essere data:

I) senza nessuna cooperazione del favorito, il quale forse non aveva nessunissima possibilità di provocare la situazione a lui favorevole;

II) per essere stato fatto qualcosa; con «oculati» interventi si crea una situazione che provoca vantaggi e guadagni straordinari;

ESEMPI

a I): condizioni favorevoli del terreno: natura del terreno, poco o molto sole, assicurato contro le intemperie, mancanza di grandi vie d'accesso, ecc. Situazione favorevole agli affari: strade e località ricche di traffico
possibilità di acquisto (eventuali vendite all'asta, possibilità occasionali di pagamento); caduta o rialzo dei prezzi dovuti ad influenze che agiscono forse molto remotamente (crisi coreana).

a II): provocazione di una situazione di monopolio (= dominio del mercato): contrazione artificiosa dell'offerta. Allarmare il mercato (sfruttamento di eventi politici: messa in guardia dei compratori, dei consumatori). Rialzo dei prezzi, allo scopo di stimolare i clienti (basandosi sul motto: caro = buono, più caro = migliore!);

b) il guadagno preferenziale ha dunque origine dal fatto che le differenze di costi, prezzo e (o) ricavo agiscono in modo favorevole (donde la rendita «differenziale», la quale si basa su un aumento differenziale di guadagno, che si stabilisce automaticamente). Dal punto di vista morale si deve dire:

I) l'imprenditore non è autorizzato a pretendere per sé solo questi guadagni straordinari; anche i suoi collaboratori (prestatori d'opera) devono averne parte (dom. 115, I);

II) di per sé, nessuno può impedire ad uno di cogliere il vantaggio che gli si presenta (purché non lo provochi con mezzi illeciti). Non c'è però da stupirsi se detti guadagni straordinari provocano risentimento nella società (soprattutto tra i disagiati e tra coloro che devono guadagnare con un duro lavoro il loro forse scarso pane). Per questo lo Stato è autorizzato, ed in certi casi tenuto, a tassare adeguatamente dette rendite (così anche NELL-BREUNING, 1.

c.). Motivi di giustizia sociale e considerazioni di bene comune possono costringervelo. Pensiamo alla rendita terriera, capitalistica e monopolistica.

-20- Come giudicare i "giochi d'azzardo"?

Nulla da obiettare contro i giochi d'azzardo moderati, fatti per motivi d'utilità pubblica o per divertimento.

L'odierna «industria del gioco», al contrario, è da riprovare; invece di tollerarla o addirittura di favorirla, lo Stato dovrebbe vietarla.

L'occasione per questa domanda è data dall'odierna mania del gioco, abbattutasi come un'epidemia sulla città e sulla campagna; «bische», macchine automatiche, locali da gioco (sale con molte macchine automatiche), lotterie, lotto, totocalcio, ecc. Si tratta di un fatto morale-sociale di grande portata.

1. - Nessuno troverà da obiettare contro i giochi d'azzardo moderati, fatti per motivi di divertimento (passatempo) o per scopi di utilità pubblica (lotterie di beneficenza e simili), per il fatto che la posta è bassa, non si solletica la passione del gioco e del guadagno, le «vincite» sono modeste.

2. - Molte forme attuali di gioco d'azzardo sono, da un punto di vista morale e sociale, decisamente da condannare (71):

a) in alcuni sistemi la probabilità di vincita è praticamente nulla (1: 40.000.000 - 50.000.000). Giudici severi sono del parere che ciò rasenti la frode (cfr. KLIESCH 45);

b) il movente è in larga misura un'esplicita avidità di guadagno. L'odierna industria del gioco testimonia di sentimenti materialistici;

c) si scatena e si sollecita nel peggior modo la mania del gioco. Ne deriva, nella vita di innumerevoli individui e famiglie, una quanto mai malsana irrequietezza;

d) il gioco induce spesso, da una parte, a poste rischiose ed irresponsabili, dall'altra a sprechi per il lusso (e le famiglie sono nel bisogno!).

3. - I danni economici, morali e sociali dell'odierna malattia del gioco obbligano alla conclusione: per il bene comune e per l'ordine pubblico, lo Stato avrebbe tutti i motivi per intervenire. Esso invece approva o tollera i giochi d'azzardo, partecipando massicciamente all'«affare». Una proibizione severa, applicata severamente, apporterebbe al bene comune maggiore utilità di tutte le entrate finanziarie-fiscali che defluiscono allo Stato da questa attività.

Tuttora (in alcuni paesi, come in Germania: leggi del 1868 e del 1871) i giochi d'azzardo pubblici sono vietati; tuttavia sono permessi - talvolta vengono camuffati («giochi di abilità»), tal' altra si aggira la legge.

LEZIONE IV LA VINCOLAZIONE SOCIALE DELLA PROPRIETÀ

La Chiesa cattolica viene duramente attaccata da tutte le parti proprio per la sua dottrina sulla proprietà, specialmente da quando è stata costretta a difendere la proprietà privata contro gli errori moderni. Si misconosce così quanto la Chiesa ponga l'accento sulla vincolazione e obbligazione sociale di ogni proprietà. La dottrina cattolica sulla proprietà è sociale alla radice: «La funzione sociale della proprietà privata ne costituisce il fondamento naturale più importante» (72).

PIO XI (QA 16; Vp 69 s.): «In primo luogo, si ha da ritenere per certo, che né Leone XIII né i teologi che insegnarono sotto la guida e il vigile magistero della Chiesa, negarono mai o misero in dubbio la doppia specie di proprietà, detta individuale e sociale, secondo che riguarda gli individui o

---

(71) Cfr. GEORG KLIESCH, Spielhallen und Spielbbllen, in: NO 9 (1955) p. 44 ss.; J. MARTIN, Moraltheologische Erwiigungen zur Lotterie, ib. p. 112 ss.

(72) MESSNER, SFr. 462. Cfr. l'articolo di G. KLIESCH, Die Individual - und Sozialstruktur des Eigentums. Bine Besinnung zu QA 16, in: NO (1955) p. 65- 73.

spetta al bene comune; ma hanno sempre unanimemente affermato che il diritto del dominio privato viene largito agli uomini dalla natura, cioè dal Creatore stesso, sia perché gli individui possano provvedere a sé e alla famiglia, sia perché grazie a tale istituto, i beni del Creatore essendo destinati a tutta la famiglia umana, servano veramente a questo fine; il che in nessun modo si potrebbe ottenere senza l'osservanza di un ordine certo e determinato.

«Pertanto occorre guardarsi diligentemente dall'urtare contro un duplice scoglio. Giacché, come negando o affievolendo il carattere sociale e pubblico del diritto di proprietà si cade o si rasenta il cosiddetto "individualismo", così respingendo o attenuando il carattere privato e individuale del medesimo diritto, necessariamente si precipita nel "collettivismo" o almeno si sconfina verso le sue teorie».

In margine a questo importante testo, con il quale nella QA si dà il via alla discussione del problema della proprietà, si deve osservare:

1) Pio XI non distingue due gruppi di beni, e neppure soltanto due forme di proprietà (privata e collettiva), ma due aspetti e quindi due doveri o funzioni della proprietà privata e del diritto di proprietà privata (73). La proprietà privata ha per sua natura, per istituzione divina, da assolvere ad un duplice servizio:

a) il servizio all'individuo ed alla sua famiglia,

b) il servizio alla comunità umana, al bene comune.

2) Per dar maggiore forza alle sue affermazioni, Pio XI mette espressamente in guardia contro due «pericolose parzialità», delle quali quella che qui ci interessa consiste nel negare o anche soltanto attenuare la funzione sociale del diritto di proprietà (negata vel estenuata indole sociali et publica).

3) Il Papa afferma esplicitamente che i beni della terra sono stati destinati dal Creatore a tutta la famiglia umana (universae hominum familiae destinavit) e che l'istituto della proprietà privata fu necessario appunto affinché questa «destinazione» potesse effettivamente realizzarsi (dom. 2-3).

4) Lo stesso Pio XI deduce dalla natura sociale della proprietà le conclusioni adatte al momento, tra le quali per esempio queste: QA 27 (Vp 77): «È necessario dunque con tutte le forze procurare che in avvenire i capitali guadagnati non si accumulino se non con equa proporzione presso i ricchi, e si distribuiscano con una certa ampiezza fra i prestatori d'opera».

A queste parole della QA fanno eco altrettanto chiare dichiarazioni di PIO XII (RmN 1942, 16; Vp 172): "... il diritto ad un uso dei beni materiali, coscie nte dei suoi doveri e delle limitazioni sociali».

(Rm.1-9-1944, 5; Vp 182 s.): «La politica sociale ed economica dell'avvenire, l'attività ordinatrice dello Stato, dei Comuni, degli istituti professionali non potranno conseguire durevolmente il loro alto fine che è la

---

(73) Duplex «ratio», individualis et socialis; ratio condizione, considerazione, senso.

vera fecondità della vita sociale ed il normale rendimento dell'economia nazionale, se non rispettando e tutelando la funzione vitale della proprietà privata nel suo valore personale e sociale».

(Lettera del 23-9-1950): «Infatti la Chiesa non si è limitata a deplorare gli abusi del capitale e del diritto di proprietà, prodotti e difesi da un tale sistema economico, ma ha anche insegnato che il capitale e la proprietà devono essere posti al servizio della produzione, sia per il bene di tutta la società che per la difesa e lo sviluppo della libertà personale e della dignità umana».

(Rm.11-3-1951; Pv XIII, 6): «Per questo la Chiesa difende il diritto alla proprietà privata, diritto da essa considerato fondamentalmente intangibile. Ma insiste altresì sulla necessità di una più giusta distribuzione della proprietà e denuncia quanto v'è di contrario alla natura in una condizione sociale, dove, a fianco di un esiguo numero di privilegiati e ricchissimi, vive una enorme moltitudine popolana immiserita. Disuguaglianze economiche esisteranno sempre; ma tutti coloro che, in qualche modo, possono influire sull'andamento della società, devono sempre mirare a raggiungere una condizione tale, che permetta a quanti fanno ciò che è in loro potere non solo di vivere, ma anche di fare risparmi».

(Rm.14-9-1952; Pv XIV, 314): «Il diritto dell'individuo e della famiglia alla proprietà è una conseguenza diretta dell'essere personale, è un diritto spettante alla dignità della persona, un diritto al quale certamente sono connessi degli obblighi sociali, ma che non è soltanto una funzione sociale». Cfr. RmP 1941 (Vp 149 ss.).

GIOVANNI XXIII (Pacem, p. 7): «Torna opportuno ricordare che al diritto di proprietà privata è intrinsecamente 93 inerente una funzione sociale»; cfr. MM, nn. 106-107.

Vaticano II (GS, n. 71): «Ogni proprietà privata ha per sua natura una funzione sociale».

PAOLO VI (Pp, n. 23): «Il diritto di proprietà non deve mai esercitarsi a detrimento della utilità comune».

-21- Qual è il fondamento della "vincolazione sociale" della proprietà?

La vincolazione sociale della proprietà trova il suo fondamento nel fatto che 1) i beni terreni non esistono soltanto per il beneficio del proprietario, ma anche per il beneficio dei suoi simili e della comunità; - oppure: 2) gli uomini sono tenuti a porsi al servizio dei loro simili e della comunità anche con i beni terreni che a loro appartengono.

Vincolazione equivale a: essere destinato a, essere fatto per (74). Per gli uomini detta vincolazione riveste il carattere di dovere, di ciò che è moralmente e giuridicamente dovuto; essa infatti tocca il loro agire cosciente e responsabile.

-22- Da che cosa si devono dedurre i doveri sociali della proprietà privata?

I doveri sociali della proprietà privata si devono dedurre:

1) dalla natura sociale dell'uomo;

2) dal valore originario dei beni della terra;

3) dalle esigenze del bene comune;

4) dalla evoluzione economico-sociale;

5) dall'ordine dell'amore per il prossimo.

1. - L'uomo può trovare il proprio completamento soltanto nella comunità, cioè nella vita sociale (e nel contempo dare un senso alla propria attività). Persona e comunità stanno in rapporto di reciprocità. La persona, se messa in rapporto con la comunità, dev'essere presa sempre in tutta la sua pienezza ed estensione: quale persona socialmente vincolata, quale persona nella comunità (I domanda 2 e 31-32).

2. - La bilateralità della proprietà è perciò come il riflesso e la prosecuzione della bilateralità dell'uomo stesso, della sua natura (costituzione) contemporaneamente individuale e sociale. L'uomo che acquista e possiede, amministra ed usa la proprietà, è sempre anche un essere sociale. I beni ricevono l'impronta di una persona socialmente vincolata; essi partecipano della fondamentale destinazione sociale dell'uomo.

Da queste due premesse derivano:

a) conclusioni negative (divieti): l'uomo deve evitare tutte le azioni illecite nei confronti dei diritti di proprietà e della proprietà effettiva dei suoi simili;

ESEMPI

anzitutto le «violazioni di proprietà» notorie: frode, furto, rapina, esosità nei prezzi o nell'interesse, svalutazione dei beni degli altri (per esempio nelle stime, nella ripartizione delle imposte, ecc.). E poi le molte «pratiche» occulte, non o difficilmente controllabili: metodi poco puliti negli affari: abbassamento dei prezzi per puri motivi concorrenziali, spregio o falsa descrizione di merci; estorsione; sfruttamento del bisogno allo scopo di incettare terreno, case, oggetti di valore.

b) conclusioni positive (comandi):

I) Riconoscimento di tutti i diritti di acquisto, di possesso e d'uso che uno può rivendicare.

II) Aiuto nelle svariate vicissitudini della vita (75). Le opere di «miseri-

---

(74) L'espressione «onere sociale» è meno indovinata. Suscita infatti troppo l'impressione che il sociale sia come un onere aggiunto ai beni dall'esterno, non invece una destinazione ad essi intrinseca. Ancora più impropria è evidentemente l'espressione «ipoteca sociale».

(75) Cfr. Mt 5,42; 16,42; 19,21; Mc 9,40; Lc 3,11; 14,13; Rm.12, 13-20; Ef.4,28; 1 Gv.3,17.

cordia corporale» (76).

III) Prendere in considerazione la vita pubblica, la quale vincola in più modi anzitutto l'uso della proprietà (anche senza un esplicito regolamento di legge; dom. 37).

ESEMPI

transito in automobile su tratto libero o su strada frequentata. Radio: tenere il volume al minimo; riguardo per ammalati o moribondi. Accogliere (provvisoriamente) i senza tetto (espulsi, profughi, sinistrati: incendi, frane, alluvioni). Uso di strade private, altrimenti bloccate, in casi urgenti (inseguimento; cataclismi; malattia: medico, infermiera).

II. LA DESTINAZIONE FONDAMENTALE DEI BENI TERRENI

Ciò che più conta è: 1. - che questa destinazione non viene perduta con nessuna «appropriazione» dei beni, ma permane come «dono» e destinazione «naturale» (dom. 2);

2. - che qualsiasi ordinamento della proprietà ha lo scopo di attuare e garantire la destinazione dei beni della terra per tutta l'umanità (QA 16). Ogni ordinamento che vi si opponga, tanto più se volutamente la sventi, è ingiusto.

III. LE ESIGENZE DEL BENE COMUNE

1. - Il bene comune o pubblico non è la somma dei beni privati o singoli, ma un bene (o meta) a sé stante, che appartiene alla comunità in quanto tale e che le impone un ordinamento ad esso adeguato (I dom. 24-25 e 30). La proprietà privata deve accordarsi con le «esigenze del bene comune» (QA 18; cfr. dom. 27). Il bene comune è il «bene umano generale», il benessere generale di tutta l'umanità, della famiglia umana (II dom. 112-113). Non esiste nessuna appartenenza comunitaria (famiglia propria, stirpe e parentado, popolo e Stato) che esenti l'uomo dall'essere membro di questa famiglia umana e di essere quindi soggetto all'obbligazione delle esigenze fondamentali della natura umana. Non è pertanto affatto pacifico che l'uomo soddisfa ai propri doveri morali di proprietario obbedendo alle leggi statali, che egli non ha vincoli anteriori al vincolo legale.

2. - Lo Stato, a cui tocca provvedere al complesso ordinato del bene comune (II dom. 60-62), deve creare un regime di proprietà adeguato al bene comune e quindi a quello privato (ambedue si condizionano e si sostengono a vicenda!, I dom. 29). Tocchiamo qui i grandi e importanti problemi della distribuzione socialmente giusta dei beni, dei rapporti tra proprietà privata e

---

(76) Cfr. anche le buone osservazioni di SCHOLLGEN (bibl. I).

pubblica, di un giusto ordinamento della proprietà. Per questo cfr. dom. 23, 2 ss. e 114 ss.

IV. L'URGENZA DEL «MOMENTO»

1. - I beni della terra non sono aumentabili a volontà e indefinitamente; in caso di emergenza generale, specialmente se sopravviene all'improvviso, è di natura grave e dura a lungo, non sempre è possibile provvedere per lungo tempo la quantità di beni necessari e dominare tempestivamente, efficacemente e sotto tutti gli aspetti la situazione di emergenza. Anche con le odierne possibilità di produzione e di comunicazione possono sopravvenire situazioni di emergenza insuperabili: blocchi; distruzioni, devastazioni ed impoverimento causati dalla guerra «totale» (II dom. 130); cataclismi imprevisti di proporzioni enormi, «alta marea» (rotture di dighe), fame; proibizione e impedimento della ricostruzione economica; estesi acquisti dalla «produzione corrente», ecc.

2. - Poiché l'uomo deve dimostrare un amore fattivo per i suoi simili, perfino ai nemici (Mt 5,43-48; Rm.12,20), e poiché i beni terreni devono servire a lutti, anzitutto per il mantenimento indispensabile, il dovere e la misura dell'aiuto dovuto non possono essere stabiliti indipendentemente dalla situazione che di volta in volta si presenta. È contrario alla sensibilità sia umana che cristiana che pochi vivano «beati e pacifici», che con il loro patrimonio (salvato per caso fortunato) accumulino nuova ricchezza, mentre gli altri sono costretti a vivere di stenti. Tali casi di emergenza impongono a chi possiede sacrifici (assai) rilevanti, che in certe circostanze possono venire imposti a nome dello Stato (anni di fame 1945-48). «Dovere di ogni uomo, dovere impellente del cristiano è di considerare il superfluo con la misura della necessità altrui» (GIOVANNI XXIII, Rm. dell'11-9-1962; A.A.S. 54, (1962), 682). Per la «compensazione degli oneri» cfr. dom. 37-38.

3. - È lecito imporre a chi vive adesso dei sacrifici molto gravi, allo scopo di assicurare pane e lavoro per l'avvenire? È lecito abbandonare la presente generazione a condizioni di vita del tutto insufficienti, affinché la generazione futura possa vivere?

ESEMPI

I) il passaggio al «capitalismo» (Inghilterra, Germania, Russia) avvenne attraverso l'«impoverimento delle masse». Milioni e milioni di uomini erano «costretti ad un tenore di vita precario e meschino» (QA 23). Conseguenza: sviluppo impressionante dell'economia; la possibilità di nutrire incomparabilmente meglio un numero incomparabilmente maggiore di uomini;

II) l'enigma della politica demografica: saranno milioni gli uomini affamati, se non si tentano tutte le vie per migliorare lo spazio alimentare: incremento dell'agricoltura e dell'industria, costruzione della viabilità, messa a

disposizione di tutte le fonti esistenti di materie prime, dissodamento di grandi aree di terra (deserti!);

III) i sistemi statali ed economici socialistico-totalitari (Russia, Cina) lavorano addirittura in base al principio: restrizioni e sacrifici inesorabili, per l'avvenire socialista!

Alla domanda che ci siamo posta si potrebbe rispondere:

a) il fine non giustifica i mezzi: per amore di mete future, non è lecito far torto agli uomini del presente, attentare alla loro dignità umana, alla loro salute, energia lavorativa, moralità, ecc.;

b) previsioni di maggiori guadagni, sviluppo economico a qualsiasi prezzo, armamento (imperialismo mondiale), miglioramento di uno standard di vita già sufficiente, dittatura del proletariato e società senza classi non sono fini che giustifichino tali sacrifici;

c) l'umanità è strettissimamente tenuta a sviluppare l'economia in modo che sia al presente che in futuro non manchino anzitutto i beni di prima necessità;

d) le strettezze della generazione attuale devono essere temperate il più possibile. Dall'umanità contemporanea si possono pretendere, per amore del futuro, soltanto le privazioni inevitabili.

V. L'ORDINE DELL'AMORE

1. - L'amore esige che l'uomo rifletta se egli stesso è tenuto a prestare il suo aiuto personalmente, oppure se è sufficiente prestare un aiuto indiretto (forse molto efficace, ma pur sempre «impersonale»): con la mediazione di altri o di istituzioni (assistenza organizzata, assistenza pubblica).

2. - È molto dibattuta la questione se l'uomo sia obbligato ad aiutare i suoi simili per giustizia oppure per amore del prossimo, se si tratti, secondo i casi, di un dovere di giustizia oppure di amore. Per le cose fondamentali cfr. I dom. 115-116. Aggiungiamo a complemento:

a) è errato sottovalutare un dovere, perché derivante «soltanto» dall'amore per il prossimo. La carità per il prossimo è la massima virtù, vincolante al massimo. È vero che i doveri di carità, a differenza di quelli di giustizia, non possono essere perseguiti (giuridicamente); ma ciò non diminuisce affatto la gravità della responsabilità;

b) per provvedere al bene comune, semplici «doveri di carità» possono diventare, in forza di una legge positiva, diritti giuridici. Il che vale specialmente quando alla base del dovere di carità sta un dovere di diritto naturale, come avviene nel caso della proprietà (77).

---

(77) UTZ, K 530; ID., E 75-83.

-23- Quali sono le funzioni sociali della proprietà privata?

La proprietà privata:

1) garantisce all'individuo ed alle famiglie una vita «dignitosa e libera»;
2) crea dei chiari campi di responsabilità;
3) sta alla base di una «equilibrata distribuzione di potere»;
4) garantisce alte prestazioni economico-nazionali;
5) favorisce relazioni interumane,

La risposta, già in parte contenuta in quanto è stato detto in precedenza (78), non vuole pregiudicare il problema della proprietà pubblica. Si deve tuttavia affermare: si può esigere la proprietà pubblica soltanto nel caso che la proprietà privata non possa adempiere sufficientemente la sua funzione sociale.

È un grave errore equiparare «collettivo» a «sociale» e pensare che un ordinamento della proprietà e della società sia tanto più sociale quanto più è collettivo. Anche il socialismo contemporaneo l'ha ammesso in larga misura. Un collettivo (Stato) a cui spetti un monopolio di possesso e di decisione sui beni materiali e quindi sull'economia, ha in mano un'arma delle più pericolose, quella cioè di dominare indiscriminatamente uomini, cultura e comunità (intermedie) - già per il fatto che tutto ciò che è materiale dipende da esso. Vediamo infatti che lo Stato collettivista-totalitario incomincia con l'espropriare la proprietà privata, a «socializzare» (= statalizzare, nazionalizzare) l'economia, distruggendo così nei suoi sudditi la base della loro libertà personale (Russia, Cina, Europa orientale). Chi giudica spassionatamente non può contestare che la proprietà privata, là dove le si garantiscono ordinate possibilità d'azione (dom. 24), apporta i benefici enumerati sopra nella risposta. Già la sola sicurezza di esistenza, che quella offre all'individuo ed alle famiglie al presente e per il futuro, è per tutta la vita comunitaria un guadagno che nessun Stato assistenziale, nessuna assicurazione sociale possono compensare.

-24- Che cos'è che compromette la funzione sociale della proprietà privata?

La funzione sociale della proprietà privata viene compromessa o minata specialmente:

1) da una distribuzione ingiusta;
2) dall'«anonimato»;
3) da pretese indebite di potere.

I rapporti di proprietà possono degenerare in diverse maniere. Ecco che allora danneggiano e distruggono l'ordine sociale. Le tre cause suddette di

---

(78) Per la risposta cfr. specialmente l'esposizione di MESSNER, SFr. 462 ss., e ENGEL 12 s.

disordine conducono dritto dritto all'odierno ordinamento della proprietà e dell'economia; portano con sé il disordine nell'odierno capitalismo privato e collettivo.

I. DISTRIBUZIONE INGIUSTA

Si deve prestar orecchio all'accorato richiamo dei Papi: PIO XI, QA 25, 27 (Vp 74 ss.). PIO XII (discorso del 7-9-1947; Pv IX, 216): «Ciò a cui voi potete e dovete tendere è una più giusta distribuzione della ricchezza. Essa è e rimane un punto programmatico della dottrina sociale cattolica. Senza dubbio il naturale corso delle cose porta con sé - e non è né economicamente né socialmente anormale - che i beni della terra siano, entro certi limiti, disugualmente divisi».

(Rm.11-3-1951; Pv XIII, 6): «Per questo la Chiesa difende il diritto alla proprietà privata, diritto che essa considera fondamentalmente intangibile. Ma insiste altresì sulla necessità di una più giusta distribuzione della proprietà e denuncia quanto c'è di contrario alla natura in una condizione sociale dove, a fianco di un esiguo gruppo di privilegiati e ricchissimi, vive una enorme moltitudine popolana immiserita. Disuguaglianze economiche esisteranno sempre; ma tutti coloro che, in qualche modo, possono influire nell'andamento della società, devono sempre mirare a raggiungere una condizione tale, che permetta a quanti fanno ciò che è in loro potere non solo di vivere, ma anche di fare risparmi». (Discorso del 12-9-1947; Pv IX, 231): «Una più giusta ripartizione della ricchezza è sempre stato e rimane ancora uno dei principali obiettivi della dottrina sociale cattolica». Cfr. Vaticano II (GS, n. 66); PAOLO VI, Pp, n. 26.49.

1. - Una distribuzione è ingiusta, non perché alcuni hanno di più ed altri di meno, ma perché in proporzione alcuni hanno (ricevono) troppo altri troppo poco. L'ultimo caso si verifica sia nel capitalismo privato che in quello collettivo. Nel capitalismo privato il capitale, il fornitore di capitale, il proprietario dei mezzi di produzione ha l'alea incomparabilmente più forte: l'«aumento di valore», il «plusvalore», su cui si basa tutto il capitalismo, va di per sé in suo favore (79) (dom. 114 ss.). Nel capitalismo collettivo, la gestione è diretta (non libera) a servizio e beneficio del collettivo: la proprietà privata, in quanto forza d'ordine, è eliminata; le scarse possibilità di acquisto e di possesso, che ancora permangono, possono essere limitate o tolte a piacere dal collettivo.

2. - I paesi più sviluppati sono largamente indirizzati sulla via di redditi più equilibrati, di una larga distribuzione della proprietà privata, di nuove forme di acquisto e di possesso. Il problema può essere risolto a fondo soltan-

---

(79) ALB AUER 296.

to attraverso una riforma che vada alla radice dell'odierno regime sociale ed economico:

a) i doveri sociali da uomo a uomo, sempre esistiti, devono essere presi molto più sul serio (dom. 25);

b) le «esigenze del bene comune e della giustizia sociale», imposte dal presente o dall'avvenire (QA 58), devono avere la loro piena attuazione (compensazione degli oneri; proprietà pubblica; le necessarie riforme legislative; dom. 26 ss.);

c) i rapporti fra capitale e lavoro, cioè le loro rivendicazioni sul «prodotto sociale», devono essere riveduti su larga scala (dom. 114 ss.).

11. ANONIMATO E POTERE POLITICO DELLA PROPRIETÀ PRIVATA

PIO XII (Rm.1-9-1944, 3. 4; Vp 181 s.): «(La coscienza cristiana) non può nemmeno accettare quei sistemi che, pur riconoscendo il diritto della proprietà privata, ne hanno un concetto del tutto falso e sono quindi in contrasto col vero e sano ordine sociale.

Perciò laddove, per esempio, il "capitalismo" si basa su tali erronee concezioni e si arroga sulla proprietà un diritto illimitato e senza alcuna subordinazione al bene comune, la Chiesa l'ha riprovato come contrario al diritto.

Noi vediamo infatti la sempre crescente schiera di lavoratori trovarsi sovente di fronte a quegli eccessivi concentramenti di beni economici che, nascosti spesso sotto forme anonime, riescono a sottrarsi ai loro doveri sociali; quasi mettono l'operaio nell'impossibilità di formarsi una sua proprietà effettiva.

Vediamo la piccola e media proprietà che non può rinvigorirsi nella vita sociale, serrata e costretta com'è da una lotta difensiva sempre più dura e sempre senza speranza di buon successo.

Vediamo da un lato le ingenti ricchezze dominare l'economia privata e pubblica e spesso anche l'attività civile, dall'altro la innumerevole moltitudine di coloro che, privi di ogni diretta o indiretta sicurezza della propria vita, non prendono più interesse ai veri ed alti valori dello spirito; si chiudono alle aspirazioni verso una genuina libertà, si gettano al servizio di qualsiasi partito politico, schiavi di chiunque prometta loro in qualche modo pane e tranquillità. L'esperienza ha dimostrato di quale tirannia in tali condizioni anche nel tempo presente sia capace l'umanità.

... La Chiesa mira piuttosto a fare sì che l'istituto della proprietà privata sia e debba essere, secondo il disegno della Sapienza divina e le disposizioni della natura, un elemento dell'ordine sociale, un necessario presupposto delle iniziative umane, un impulso al lavoro a vantaggio dei fini. temporali e trascendenti della vita e quindi della libertà e dignità dell'uomo creato ad immagine di Dio, che fin dal principio gli assegnò a sua utilità il dominio delle cose temporali».

1. - ALBERT AUER 302: «Dal punto di vista del diritto naturale, il lato più discutibile dell'economia capitalistica è il fatto del cosiddetto patrimonio anonimo». 308: «Quando la proprietà privata è anonima, si lavora senza avere quasi nessun rapporto personale, che corrisponda ad una prestazione ad essa adeguata». Questa è una cosa verissima. Le nostre imprese economiche, e quindi l'economia, sono diventate in notevole parte anonime: i proprietari (fornitori e possessori di capitale) sono sconosciuti; essi affidano a banche, direttori, presidenze, ecc. i propri diritti decisionali con la responsabilità loro spettante; e tuttavia la parte capitalistica rivendica in larga misura l'esclusività di decisione.

Il capitale anonimo è una delle cause principali del capitalismo finanziario, monopolistico e direzionale, verso il quale il capitalismo privato sta sempre più avviandosi (si è avviato). Motivo per cui il capitale è in grado di esercitare «incontrollatamente», molto autocraticamente ed ampiamente il suo indebito strapotere sociale - caratteristica del capitalismo occidentale e orientale: strapotere economico e sociale!

2. - Sotto il termine «anonimato» si nascondono due cose:

a) che i possessori di capitale sono per lo più o in genere sconosciuti, comunque non corresponsabili;

b) che le quote di capitale passano sempre di più a società anonime, non cioè a persone singole, ma sono persone «giuridiche» (grandi banche, sindacati, amministrazioni, imprese, ecc.) a venire sempre più in possesso del capitale (delle azioni). Stiamo assistendo ad una crescente «guerra di consorzi», quindi ad una larga cartellizzazione dell'economia. Il che ha come conseguenza inevitabile: aumenta il potere direzionale. Non è il proprietario, «la» proprietà che prevale, ma il manager, il funzionario. Il «potere discrezionale sui beni materiali» è astratto, «spersonalizzato»: «la proprietà concreta è oggi un potente mezzo di potere come mai prima; ma il diritto di proprietà ed il suo possesso privato... è spodestato» (80).

NB. Con ciò non si devono condannare indiscriminatamente né la «società anonima» né il «manager». Forme imprenditoriali come la società anonima sono, nell'odierna economia (non collettivistica), inevitabili; l'accumulazione di capitale avviene sempre più non attraverso grandi, ma molte piccole quote. Molti «manager» sono straordinariamente capaci e ottimi fiduciari degli uomini e dei valori materiali ad essi affidati. La loro preoccupazione principale non è il guadagno, bensì l'andamento tecnico della produzione in sé e per sé. Questo andamento «scatta» non tanto in virtù di un buon condizionamento, quanto prima di tutto e unicamente in virtù di una buona conduzione umana. Tuttavia, a causa dei pericoli accertati e dello

---

(80) NELL-BREUNING, Eigentum und Verfiigungsgewalt, in: GMH (1956) p. 477. Rimandiamo in modo particolare a questo articolo.

spodestamento dei proprietari, si deve tentare il tutto per superare il capitalismo «direzionale»; come sistema, infatti, questo capitalismo è discutibile e malsano.

3. - Soltanto nella misura in cui ne vengono tolti o diminuiti l'anonimità e lo strapotere, la proprietà privata è in grado di riguadagnare la sua posizione e funzione naturale, mentre nel contempo si può attuare un regime economico-sociale «conforme a natura». Si tratta essenzialmente di ricondurre capitale e lavoro alla responsabilità personale (81).

Vi conducono:

a) una "collaborazione graduata", una «corresponsabilità graduata» del lavoratore (partecipazione agli utili, comproprietà, cogestione) (82). Il lavoratore viene vincolato personalmente all'impresa ccl all'economia: codirigente e coproduttore; cfr. Pio XII, lettera del 7-7-1952; Vaticano II, GS, n. 68;

b) una riforma del diritto azionario, che deve certamente portare i cointeressati ad una maggiore corresponsabilità (83);

c) un allargamento o perfezionamento o ridimensionamento della proprietà cooperativa (dom. 27 e 127).

4. - Presupposto fondamentale è la riforma delle idee sulla proprietà (cfr. anche qui MESSNER 467 ss.), e precisamente:

a) nei lavoratori - aspirazione ad una sicurezza derivante da una politica patrimoniale, non da una politica sociale; risveglio del gusto della proprietà e del senso del risparmio (non soltanto salario per il consumo, ma acquisto in proprio di un alloggio, anche popolare); cambiamento dell'atteggiamento sindacale nei confronti della proprietà a partecipazione;

b) negli imprenditori - romperla decisamente con l'idea che «essere padrone di una proprietà industriale sia un privilegio ovvio di una classe»; disposizione, coraggio e inventiva nel cercare e collaudare nuove forme di

---

(81) Cfr. dom. 114 ss., 128 ss. Già fin d'ora cfr. MESSNER, SFr 488 ss.

(82) ALB. AUER 325; cfr. MESSNER, SFr. 490: «Partnership nella corresponsabilità e cogestione dell'azienda, nell'associazione di categoria, nell'economia sociale». Le forme tradizionali di proprietà devono sempre
costituire la base delle innovazioni: casa in proprio, proprietà colonica, proprietà dell'alloggio, ecc. - 27 milioni di famiglie americane, contro i soli 11 milioni di 15 anni fa, abitano oggi una casa di loro proprietà. Negli USA circa il 90% della costruzione di abitazioni è assorbito dalla costruzione di alloggi in proprietà, mentre soltanto il 10% è assorbito dalla costruzione di alloggi in affitto.

(83) La necessità di intraprendere una riforma del diritto azionario è largamente riconosciuta, per il fatto che l'attuale diritto azionario è sotto molteplici aspetti superato. Ma le proposte di soluzione sono assai diverse. Le differenze dipendono particolarmente dalle assai diverse prese di posizione nei confronti della corresponsabilità dei lavoratori. Cfr. H. RASCH, Wo steht die Reform des Aktiehrechts?, in: FAZ 198 (1956) p. 5; ed inoltre il notevole studio di G. KLIESCH, in NO (1850) p. 513-526.

proprietà operaia; senso del risparmio (rinuncia al lusso, «maggiore rigidità nel calcolare la compensazione fra ricavo e costi»).

NB. Sotto più di un aspetto, il presente (cioè l'economia odierna) mina la proprietà di valore stabile ed il gusto di possederla. Basti ricordare i seguenti fenomeni: l'economia espansiva (= tendenza alla espansione ed all'aumento) si propone mete ad assai breve scadenza, ed invece di mantenere ed innalzare i valori umani, li annienta. Le vengono in aiuto la moda e la pubblicità: l'uomo viene alienato da se stesso dall'avidità del consumo in lui suscitata (slogan: «godere senza rimorso»!); cede alla moda, che lo spinge verso beni della durata più breve possibile (in una sola generazione due abitazioni «moderne»; in tutto l'«ultimo grido»: automobile, radio e televisione): dello spreco e della distruzione si fa così un principio; il patrimonio di beni materiali viene svalutato attraverso il continuo miglioramento tecnico (svalutazione non per logoramento, ma per il fatto di essere una cosa superata!). - La dipendenza dell'economia dalla speculazione monetaria: ogni proprietà esprimibile in denaro soggiace alla (lenta) svalutazione monetaria. - L'economia cerca l'alleggerimento presso e attraverso lo Stato: credito esteso (banche estere), garanzie statali per iniziative e guadagni imprenditoriali! Sono da tenersi sempre presenti le seguenti osservazioni:

a) il risanamento o rinnovamento dell'ordinamento della proprietà non è da attendersi da un unico provvedimento. Si devono piuttosto coordinare ed integrare i diversi, e assai diversi fra loro, provvedimenti;

b) si deve essere molto cauti nel tacciare come contrarie al diritto naturale proposte nuove e ardite. Dette proposte sono da giudicarsi anzitutto in base ai fondamenti dispositivi ed alle norme ordinative primarie del diritto naturale. Anche regimi patrimoniali notevolmente lontani l'uno dall'altro possono essere conformi al diritto naturale (dom. 14);

c) la discussione del problema della proprietà è sostanzialmente incompleta finché non si fa oggetto di studio il bene comune e le sue esigenze (dom. 5). Situazioni patrimoniali contrarie al bene comune sono in conflitto con il diritto naturale (QA 18, 25, 29). Il che ci porta al problema centrale della proprietà pubblica e dei suoi rapporti con la proprietà privata (dom. 27 ss.).

-25- Quale impiego si deve fare del superfluo?

«Chi possiede del superfluo deve impiegarlo, in forza del diritto naturale, al sostentamento di chi si trova nel bisogno» (san Tommaso d'Aquino).

Così afferma la dottrina unanime della sociologia cattolica: tratteremo il problema seguendo l'esposizione di san Tommaso (II-II 66, 7), la cui dottrina è stata fatta propria in tutto dai Papi:

LEONE XIII (RN 19; Vp 33 s.): «Se inoltre si domandi quale debba essere l'uso di tali beni, la Chiesa per bocca del Santo Dottore [san Tommaso] non esita a rispondere che "per questo rispetto, l'uomo non deve avere i beni

esterni come propri bensì come comuni, in modo che facilmente li comunichi nell'altrui necessità. Onde l'Apostolo dice: Comanda ai ricchi di questo secolo di dare e comunicare il proprio facilmente" (II-II q. 66, a. 2). Nessuno certamente è tenuto a sovvenire agli altri di quello che è necessario a sé ed ai suoi; anzi neppure di quello che è necessario alla convenienza e al decoro del proprio stato; "perché nessuno deve vivere in modo non conveniente" (II-II q. 32, a. 6). Ma soddisfatto alla necessità e alla convenienza, soccorrere col superfluo ai bisognosi è dovere. "Quello che sopravanza, date in elemosina" (Lc 11,41). Eccetto il caso di estrema necessità, non sono questi, è vero, obblighi di giustizia, ma di carità cristiana, il cui adempimento non si può certo esigere per vie giuridiche: ma sopra le leggi e i giudizi degli uomini sta la legge e il giudizio di Cristo, il quale inculca in molti modi la pratica del donar generoso, ed insegna "esser cosa più beata il dare che non il ricevere" (At 20,35); e terrà per fatta o negata a sé la carità fatta o negata ai bisognosi: "Quanto faceste ad uno dei minimi di questi miei fratelli, a me lo faceste" (Matteo 25,40)».

Pio XI (QA 19; Vp 72): «Non sono neppure abbandonate per intero al capriccio dell'uomo le libere entrate di lui, quelle cioè di cui egli non abbisogna per un tenore di vita conveniente e decoroso; che anzi la Sacra Scrittura e i Santi Padri chiarissimamente e continuamente denunciano ai ricchi il gravissimo precetto onde sono tenuti, di esercitare l'elemosina, la beneficenza, la liberalità. L'impiegare però più copiosi proventi in opere che diano più larga opportunità di lavoro, purché tale lavoro tenda a procurare beni veramente utili, dai princìpi dell'Angelico Dottore (II-II q. 134) si può dedurre che non solo ciò è immune da ogni vizio morale o imperfezione, ma deve ritenersi per opera cospicua nella virtù della magnificenza e in tutto corrispondente alle necessità dei tempi».

Paolo VI, ha esteso e applicato questo principio ai rapporti tra le comunità umane e i popoli (Pp, n. 49): «Una cosa va ribadita di nuovo: il superfluo dei paesi ricchi deve servire ai paesi poveri. La regola che valeva un tempo in favore dei più vicini deve essere applicata oggi alla totalità dei bisognosi del mondo».

1. - Per il concetto di superfluo cfr. dom. 11, n. 4 c. San Tommaso dice: «Per necessario s'intende qualcosa senza cui uno non può organizzare convenientemente la propria vita in conformità alla condizione ed allo stato della propria persona e delle altre persone affidate alle sue cure» (II-II 32, 6). San Tommaso intende perciò il superfluo con molta larghezza: l'uomo può fare delle spese per sé e per la propria famiglia, assicurare e aumentare il proprio possesso in misura molto larga.

Pur con tutta la liberalità, occorre dire:

a) esiste una preoccupazione esagerata per ciò che è terreno; l'uomo deve anche avere il coraggio di rischiare e - soprattutto - di confidare in Dio. D'altra parte, i piccoli patrimoni non sono meno soggetti di quelli grandi al

pericolo di crisi e perdite (guerre disastrose; periodi di depressione economica);

b) il superfluo varia non soltanto da popolo a popolo, ma dipende anche dalle diverse condizioni di tempo o dalle condizioni generali di necessità (anni di guerra e post-bellici; fame; sperequazione fra poveri e ricchi); secondo Giovanni XXIII, misura del superfluo è la «necessità altrui» (Rm. dell'11-9- 1962; A.A.S. 54, (1962), 682).

c) non si può limitare il «superfluo» al denaro (grossi conti in banca), ma lo si deve estendere a tutti i beni di importanza vitale.

ESEMPI

esiste un superfluo di terreni (nei confronti dei proscritti e degli espropriati), di spazio abitabile (durante crisi di alloggi), di cibo e di vestito, di mezzi di produzione (fabbriche vuote; utensili di cui ci si può privare: apparecchiature, macchine), di mezzi di ricerca e didattici (libri, microscopi, laboratori), ecc. Uno standard di vita superiore alla media o elevatissimo quando altri hanno a mala pena un «minimo per vivere».

2. - Il superfluo è soggetto al dovere della contribuzione, cioè al dovere di impiegarlo in favore di chi ha bisogno, di metterlo quindi a disposizione di coloro ai quali occorre per motivi di sostentamento.

«Il fatto che i beni siano divisi e appropriati in forza del diritto umano non impedisce che con questi stessi beni si debba soccorrere alla necessità degli uomini. Perciò i beni che alcuni posseggono in superfluo sono dovuti per diritto naturale al sostentamento dei poveri».

Così san Tommaso d'Aquino (II-II 66, 7):

a) il superfluo non appartiene ai poveri nel senso che essi possano automaticamente appropriarsene. È però dovuto ai bisognosi "per diritto naturale": tali beni hanno la destinazione naturale di dover servire agli altri. Dio non vuole che i beni esistano soltanto per essere tesaurizzati e perché «siano senz'ordine»; egli vuole che i beni di cui si può fare a meno siano indirizzati al loro scopo naturale e sociale di poter essere utili a chi si trova nel bisogno;

b) il proprietario è tenuto a contribuire in forza dell'amore per il prossimo. In tal caso è lui che può decidere quando ed in che forma prestare il suo aiuto. Nessuno è in grado di aiutare tutti; e non ogni tipo di aiuto è sempre intelligente e opportuno. Motivo per cui chi è tenuto a prestare aiuto, deve scegliere; le motivazioni e le considerazioni da cui deve farsi guidare vengono chiarite dai seguenti

ESEMPI

I) grado di prossimità: grado di parentela, vicinato, gratitudine e riguardo;

II) bisogno: grandezza del bisogno, possibilità o impossibilità di lavoro da parte di chi ha bisogno, famiglia numerosa, aiuto proveniente o esistente da altre fonti (famiglia propria, assicurazione sociale, beneficenza);

III) merito di chi riceve ed efficacia del soccorso: preferenza data a chi ha spirito d'iniziativa invece che ad uno che non ne ha, buon uso del soccorso, previsione di un contraccambio.

c) esigenze e imposizioni naturali sono subordinate alla giustizia sociale (I dom. 106-108). Per motivi urgenti di bene comune e di ordine sociale, lo Stato può imporle attraverso il diritto positivo (84). E, quando è il caso, esso lo fa in modo assai drastico.

ESEMPI

affitto e locazione coatti di spazio abitabile e di terra. Nei casi di riforma fondiaria e di passaggio degli oneri, lo Stato va ancor molto oltre (dom. 38).

3. - Richiamandosi a san Tommaso, Pio XI raccomanda come cosa particolarmente adatta ai tempi e come forma molto benefica l'impiego del superfluo (= le «libere entrate») nella creazione di opportunità di lavoro e di guadagno, nel rendere cioè possibile l'auto-aiuto, affinché chi ha bisogno possa procurare il sostentamento per sé e per la famiglia mediante il proprio lavoro.

La raccomandazione di Pio XI introduce un problema fondamentale, che oggi troppo sovente porge motivo alla scappatoia di credersi svincolati da ogni dovere di dare il superfluo. Si afferma: oggi che la proprietà di produzione (al contrario della proprietà di consumo) dev'essere favorita al massimo, non esiste più superfluo. L'economia è e rimane rivolta ad un costante aumento di investimento di capitale; chi perciò «investe» (85) in qualche modo e in qualche posto il proprio denaro nell'economia, lo impiega per la conservazione e la nuova creazione di lavoro e di guadagno; il dovere di dare il superfluo viene automaticamente adempiuto collaborando alla formazione di capitale per l'economia nazionale. - Osserviamo:

a) commentando il passo citato di Pio XI, van Nell-Breuning scrive: «Queste parole del Papa non codificano affatto il collocamento di denaro in sé. Esse riconoscono la formazione del capitale attraverso le entrate come qualcosa di virtuoso soltanto quando questa formazione di capitale viene indirizzata in una direzione ben precisa. Il Papa chiede due cose:

---

(84) L'opinione qui seguita non è affatto peregrina, ma è in parte vivacemente sostenuta da UTZ, NELL-BREUNING, HAERING, v. KRUSINSKI, HAESSLE, HORVÀTH, SCHILLING, MAUSBACH-ERMECKE ed altri (cfr. bibl.).

(85) «Risparmio in conti»; acquisto di titoli, azioni; garanzia di prestiti, ecc.

1) che le grandi entrate siano investite in imprese che offrano opportunità di lavoro e di guadagno, che perciò non occupino semplicemente in qualche modo la mano d'opera, ma che offrano a questa mano d'opera l'opportunità di procurarsi il sostentamento mediante il proprio lavoro;

2) che l'investimento di capitale non sia guidato semplicemente da un malinteso principio della capacità di reddito, principio che guarda unicamente al reddito, non importa poi se esso sia reperito in forma morale o immorale. Esercita la virtù della magnificenza soltanto quell'imprenditore che nella sua attività imprenditoriale pensa anzitutto al servizio e soltanto in secondo luogo al guadagno; quell'imprenditore che nella sua impresa e nelle sue fabbriche impiega la mano d'opera soltanto per la produzione di beni autentici, non quello che la profana pretendendo da essa che lavori nella produzione di cose senza valore, se non dannose e disonoranti; ed infine quell'imprenditore che offre al consumatore soltanto beni materiali e servizi utili, non quello che, sfruttando l'inesperienza o addirittura la debolezza morale del consumatore, lo induce a spendere il suo buon denaro in cose che non gli occorrono o che non gli servono, se non addirittura gli nuocciono» (86).

b) alle nuove possibilità di investimento corrispondono nuove possibilità di ripartizione o partecipazione. Le imprese che impiegano effettivamente i loro moderati «plusvalori»:

I) nell'aumentare la produzione «autentica» e nel procurare lavoro in questo senso,

II) nell'applicare la vera spartizione degli utili (87), concorrono indubbiamente nel modo migliore a far sì che non si formi un superfluo socialmente irritante, a far sì cioè che il superfluo sia impiegato socialmente;

c) anche oggi esistono sia un autentico superfluo che gente bisognosa di aiuto, la quale non può fare a meno di quello. Il che si verifica:

I) nell'ambito dei singoli paesi e delle singole aree economiche, non esclusi quelli ad alto regime capitalistico,

II) fra diversi paesi, cioè nell'ambito dell'economia mondiale (aree sottosviluppate). Uomini e nazioni non possono scusarsi dicendo che la miseria è troppo ridotta o troppo segreta perché «valga la pena parlarne» o possa essere scoperta.

NB. Molti uomini d'oggi soffrono come di allergia contro quasi ogni forma di beneficenza. Vogliono il proprio diritto, non l'«elemosina»; donazioni o contribuzioni sociali libere appaiono loro come trattenute illegittime. La parola «elemosina» ha perso ormai il suo significato originario onorato e socialmente rilevante.

4. - Il dovere di dare il superfluo dev'essere trasferito in tutta la sua

---

(86) Commento a QA, 1 ed. 1932, p. 87; 3 ed. 1950, p. 83.

(87) In ragione della diversa concausalità di capitale e lavoro; cfr. dom. 114 ss.

ampiezza al "problema dell'alimentazione mondiale". Questa esigenza dell'etica naturale acquista così una forma ed un'ampiezza del tutto nuove. La fame nel mondo è eliminabile unicamente attraverso l'aiuto prestato dalle aree di eccedenza a quelle di carenza. Tale aiuto ha forme e possibilità diverse; non è affatto inteso come un semplice regalar via ciò di cui non si ha bisogno (ciò di cui forse non sappiamo neppure che farcene!): importazione di materie prime e di generi alimentari; - cessione di mano d'opera o addestramento di quella locale; - messa a disposizione di capitali e costituzione dei posti e beni di produzione indispensabili (ambedue a condizioni tollerabili); - rinuncia all'elevamento superfluo del tenore di vita, ecc. (88).

-26- Che cosa si deve e si può fare in caso di estrema necessità?

In caso di estrema necessità, ciascuno deve soccorrere chi abbisogna del suo aiuto e che è in grado di aiutare; se nessuno viene in soccorso, colui che si trova nella necessità può prendersi da solo, come ultima via di scampo, ciò che gli è assolutamente necessario.

LEONE XIII (RN 19; Vp 34): «Eccetto il caso di estrema necessità non sono questi (di prestare aiuto materiale), è vero, obblighi di giustizia, ma di carità cristiana, il cui adempimento non si può certo esigere per vie giuridiche: ma sopra le leggi e i giudizi degli uomini sta la legge e il giudizio di Cristo, il quale inculca in molti modi la pratica del donar generoso, ed in segna "esser cosa più beata il dare che non il ricevere" (At 20,35); e terrà per fatta o negata a sé la carità fatta o negata ai bisognosi: "Quanto faceste ad uno dei minimi di questi miei fratelli, a me lo faceste" (Mt 25,40)».

Popolarmente si dice: «rubare per mangiare»: quando uno è m pericolo di morire di fame o di sete, di freddo o di caldo, e nessuno lo aiuta, può «arrangiarsi da solo», può cioè prendersi quanto gli necessita assolutamente. La morale indica però dei presupposti ai quali un tale auto-aiuto è vincolato.

1. - Esiste «estrema necessità» quando uno dev'essere aiutato immediatamente, se non si vuole che muoia o subisca gravissimi danni. Non è necessario che la necessità sia provocata da povertà o da invalidità fisica; basta che possa essere eliminata unicamente mediante beni materiali, perché

---

(88) Cfr. J. P. ORR, I.e. (cfr. dom. 4) p. 90 ss. Cfr. l'impressionante studio di HK 488 ss.: la fame nel mondo. Scienziati di valore (Baade, Burgdorfer e altri) sono concordi nell'affermare «che la terra con le sue fonti di energia e di alimentazione a sua disposizione potrebbe sopportare e alimentare il doppio dell'umanità attuale. Anche se le opinioni sul massimo di popolazione possibile si discostano molto l'una dall'altra, si può tuttavia in genere contare su uno spazio vitale e alimentare della terra, com'è attualmente, per almeno 30 miliardi di uomini... Il mantenimento sufficiente di tutti gli abitanti della terra non è cioè affatto anzitutto un problema di risorse, bensì piuttosto un problema di distribuzione dei beni della terra» (S. GEBAUER, NO 1957, p. 335).

chi si trova in necessità abbia diritto a beni od aiuti provenienti da altri. Al presente la «necessità estrema» è spesso addirittura il destino di intere masse.

ESEMPI
pericolo di vita o di salute

I) per fame, freddo, esigenze inumane di lavoro, tempi di strettezze come nell'immediato dopoguerra (mancanza gravissima di calorie; mancanza di combustibili per riscaldamento con freddo atroce); profughi coatti, prigionieri di guerra; internati in campi forzati e penali (milioni e milioni!);

II) in caso di furto con scasso ed altri delitti: quando la vita è messa seriamente in pericolo e si può salvare soltanto cedendo la proprietà altrui (denaro, valori, libretti di assegni o di risparmio);

III) in caso di inseguimento ingiusto: quando uno può sottrarsi agli inseguitori soltanto servendosi di mezzi di trasporto altrui (bicicletta o moto, automobile: fuga dal campo di concentramento).

2. - La morale cattolica ha sempre affermato: a) è stretto dovere, non solo di carità ma di giustizia, soccorrere chi si trova in estrema necessità, supposto che si sia in grado di farlo e l'altro non possa fare a meno di questo aiuto. Ci si deve sottoporre alla perdita di beni che ne deriva, anche se c'è pericolo di non essere risarciti (89);

b) se nessuno può o vuole aiutare, chi si trova in detta necessità può «arrangiarsi da solo»: può prendersi «apertamente o di nascosto» (S. TOMMASO, II-II 66, 7) ciò che gli necessita, e questa appropriazione «non è propriamente» né furto né rapina (ib.), non è una sottrazione, un danneggiamento, una distruzione ingiusta di una cosa d'altri (cfr. n. 3).

NB. (Oggi!) spesso è quasi impossibile richiedere o avere l'aiuto di altri, perché chi è in necessità espone se stesso o gli altri ad un gravissimo pericolo.

ESEMPI
i prigionieri dei campi di concentramento od i fuggiaschi non possono per lo più ottenere l'aiuto dalla popolazione civile. Lo stesso si dica dei proscritti, costretti a peregrinare di luogo in luogo in mezzo ad una popolazione ostile.

3. - Motivazione del dovere di aiutare o del diritto di arrangiarsi: la vita umana è incomparabilmente superiore ai beni materiali, ed i beni materiali non possono perdere la loro destinazione divina e originaria di essere a disposizione di tutti gli uomini. In caso di estrema necessità, questa destinazione originaria rivive; il «comunismo negativo» fa valere le proprie

---

(89) Cfr. le parabole del samaritano misericordioso, del ricco epulone e del povero Lazzaro; ed anche 1Gv.3,17.

esigenze (dom. 3). Il possessore non può appellarsi al suo diritto di possesso; in questo caso prevale il dovere nei confronti del proprio simile.

4. - Anche in caso di necessità estrema, non è lecito prendersi ciò e quanto si vuole o si può «arraffare»; si è vincolati a precise condizioni:

a) il prendere o dar via ciò che appartiene ad un altro è consentito soltanto come mezzo estremo, quando gli altri mezzi sono interdetti, non disponibili o irraggiungibili;

b) la necessità si pone da se stessa la misura ed i propri limiti; chi si trova in necessità può cioè prendere soltanto ciò di cui abbisogna per togliersi dalla sua attuale situazione;

c) non è lecito, per aiutare se stessi, far precipitare l'altro in estrema necessità. Oggi anche questo può verificarsi con molta facilità.

ESEMPI

campi di concentramento o di pena: i prigionieri sono sovente così deboli, che il «rubare per mangiare» provoca la morte dell'altro. I fuggiaschi non possono togliere l'ultimo boccone a famiglie in totale miseria. Naufraghi. Durante la guerra: saccheggio dei sinistrati.

5. - Esistono forme moderne di auto-aiuto, delle quali ci si serve per temperare o prevenire casi di necessità molto acuta (non sempre estrema); spesso queste forme sono espressamente vietate dallo Stato, o almeno non approvate dalla società, bensì possibilmente ripudiate. Chi è spinto dal bisogno è spesso nella condizione di «epicheia» (I dom. 77): deve cioè, per superare il bisogno, agire contro la legge e l'ordine stabilito, assumendosi, sulla propria responsabilità, il rischio di dover subire notevoli inconvenienti o pene. Di per sé, la legge e il diritto possono riconoscere questo stato di necessità; il fatto che, al contrario, non lo riconoscano (sotto pena di punizione) non rende l'azione immorale o illegittima.

ESEMPI

proibizione di lavorare di nascosto in caso di malattia, disoccupazione, con scarso guadagno, per poter vivere (pericolo che vengano tolte l'assistenza o la rendita). Falsa dichiarazione fiscale e frode fiscale in caso di non colpevole minaccia economica per l'esistenza (a causa di tasse alte, di cattiva situazione degli affari, di concorrenza sleale). Compensazione occulta in caso di retribuzione ingiusta (dopo inutili rimostranze col datore di lavoro e nell'impossibilità di essere aiutati per esempio dai sindacati, ecc.).

-27- Deve esistere una "proprietà collettiva o pubblica"?

A fianco della proprietà privata, deve esserci una «proprietà pubblica»: anche le comunità hanno un diritto naturale alla proprietà.

1. - La proprietà privata è la proprietà dell'individuo in quanto tale; la proprietà pubblica o collettiva è, rispettivamente, la proprietà di una comunità in quanto tale, vale a dire la proprietà di più o di molti, in quanto formano una comunità, un'unità sociale ordinata.

Il termine «proprietà pubblica» viene inteso in modo molto diverso:

a) per «proprietà pubblica» oggi si intende per lo più la "proprietà del potere pubblico". Alcuni restringono il concetto di proprietà pubblica a questa proprietà, e chiamano proprietà privata ogni altra proprietà, a chiunque essa appartenga. In tal caso proprietà pubblica indica ogni proprietà che si trova in possesso sia dello Stato, di regioni, comuni o consorzi di comuni, oppure di enti di diritto pubblico (ferrovie dello Stato, poste, strade pubbliche, parchi, cimiteri, servizi come acqua o elettricità, terme statali, ospedali, teatri, musei, scuole, ecc.) (90);

b) altri si attengono al senso letterale: proprietà pubblica (in questo caso è meglio dire «comune») è la proprietà di qualsivoglia comunità in quanto tale. Tuttavia solitamente la proprietà familiare viene annoverata tra la proprietà privata. Ogni tipo particolare di comunità ha, si afferma, anche la sua forma particolare di proprietà comune; si deve distinguere: la proprietà cooperativa, sociale, comunale-statale, associativa, ecc.;

c) J. ENGEL (13 ss.) propone una triplice suddivisione della proprietà: la proprietà privata, o meglio, individuale, la proprietà sociale (91) e la proprietà imprenditoriale, che «sta in mezzo» fra le altre due. Engel parte dal fatto che l'ordinamento della proprietà «corre parallelamente» all'ordinamento sociale; motivo per cui la proprietà è e deve essere soggetta a quei mutamenti che regolano l'ordine sociale. L'impresa ha e adempie, nell'economia moderna, una sua propria funzione sociale; quasi sempre, spesso in grandissima misura, è la «base esistenziale» e la «fonte di reddito» delle altre. Nell'impresa non sono le «considerazioni tecniche o economiche, ma quelle sociologiche», ad avere la precedenza. «Il che altro non significa se non che l'impresa non esiste per se stessa, ma per l'uomo; in primo luogo per chi deve trascorrere in essa la maggior parte della propria vita». Pertanto, anche se la proprietà imprenditoriale attinge per lo più dalla fonte della proprietà privata,

---

(90) Da G. KLIESCH, ND V, 7. La suddivisione ha il vantaggio di essere chiara ed esclusiva; tuttavia, talvolta è difficile dire se per es. un ente ha uno stato giuridico pubblico oppure privato. - Il termine «aziende popolari» usato nella Germania dell'est dà l'impressione che quelle aziende appartengano effettivamente al popolo o al pubblico. In realtà si tratta di aziende del Partito Tedesco di Unità Socialista (SED), cioè di aziende sottoposte totalmente al potere dittatoriale degli uffici statali o di partito.

(91) ENGEL dice giustamente: la proprietà familiare è propriamente sociale, non individuale. La distinzione fra proprietà privata e sociale è stata introdotta per motivi pratici, perché nel corso del tempo la proprietà familiare è stata impugnata meno di quella pubblica (ENGEL, 12).

«con la sua inserzione nell'impresa quest'ultima acquista una qualità nuova», cioè una nuova natura, che deve manifestarsi in determinate limitazioni del potere discrezionale e dei doveri (92). Detto in parole semplici: il fornitore di capitale non può pensare unicamente a disporre a suo piacimento, ed i redditi devono essere distribuiti secondo un principio diverso da quello finora in voga, quello cioè dell'«indennizzo». Engel fa notare espressamente:

I) non si arreca alcun pregiudizio all'istituto della proprietà privata, ma si pongono soltanto alla proprietà dei limiti divenuti necessari;

II) la proprietà impegnata nell'impresa non viene trasferita sul piano della proprietà pubblico-giuridica, ma appartiene sempre al piano giuridico privato (93).

NB. Si deve ritenere quanto segue:

1) Con le odierne tendenze nazionalizzatrici si pensa per lo più all'introduzione di una proprietà pubblica esplicita.

---

(92) V6LKER (seguito di p. 18) scrive: «La proprietà aziendale non dovrebbe essere sempre proprietà collettiva, vale a dire una proprietà obbligatoriamente vincolata, se paragonata alla proprietà personale e liberamente disponibile?». H. DEIST, Freiheitliche Wirtschaftspolitik an der Grenzscheide zwischen West und Ost, Colonia 1957, p. 26 ss., nomina altri tipi di impresa, nei quali lo stato di utilità pubblica si manifesta in modo particolarmente accentuato, anche se in parte essi non possono essere catalogati propriamente nella proprietà pubblica: «...esistono anche imprese, la cui caratteristica essenziale non consiste nel fatto di appartenere a qualcuno in proprio, ma nel fatto di essere caratterizzate e determinate dalla finalità economico-pubblica, alla quale esse sono vincolate per legge o per contratto. L'esempio più interessante di una impresa di questo tipo è dato dalla Fondazione Zeiss, nella quale la finalità della fondazione costituisce la base normativa della conduzione imprenditoriale. Si conoscono poi ancora enti finalistici dei tipi più disparati, particolarmente dell'economia idrica del campo industriale. Un esempio particolarmente interessante del fatto che oggi l'impresa e la sua attività possono svincolarsi praticamente in pieno dalla base patrimoniale, per basarsi unicamente sulla propria finalità, è dato dallo stabilimento Volkswagen ... Si dà qui l'esempio concrete di uno stabilimento che, senza basarsi sulla proprietà - con una certa qual libertà di movimento rispetto alle concezioni acquisite sulla proprietà - è gestito in base a disposizioni di legge, e tuttavia è vitale, produce, ed in quanto impresa svolge sull'economia un ruolo importante. Si deve poi infine ricordare il grande numero di imprese ad economia mista, nelle quali società private e pubbliche sostengono insieme grandi complessi economici e patrimoniali»: tali sono, ad es., anche le aziende I R I in Italia.

(93) Pio XII dichiarò più volte che non ogni impresa o azienda privata è un fatto pubblico-giuridico. Il Papa non ha però detto che le imprese, particolarmente quelle «anonime», non possano acquistare, in base ad uno sviluppo economico-sociale e ad una situazione giuridica evoluta, un sempre più accentuato carattere giuridico-pubblico. In un passo determinante (testo alla dom. 138) afferma senza mezzi termini: «Il proprietario dei mezzi di produzione... deve, sempre nei limiti del diritto pubblico dell'economia, rimanere padrone delle sue decisioni economiche» (Pv XI, 64).

2) Soltanto gli individui possono disporre dei beni materiali. Comunità, enti collettivi, persone «giuridiche» non sono in grado, in quanto tali, di agire (cfr. I dom. 23). Gli individui possono pertanto agire:

I) da e per sé soli = per propria riflessione ed esclusiva responsabilità;

II) comunitariamente = per riflessione, decisione ed esecuzione comuni (decisioni «collegiali»);

III) in ambedue i casi: a nome, per incarico, in rappresentanza della comunità - autorizzati o anche non autorizzati, con autorità effettiva oppure usurpata.

3) Proprietà o possesso pubblici in senso strettissimo sono quei beni accessibili realmente a tutti (nella comunità) indiscriminatamente: chi ne ha bisogno o li desidera, può averli o usarli gratuitamente - a meno che i beni scarseggino e debbano essere razionati.

ESEMPI

l'aria che respiriamo; l'acqua che beviamo; ciò che cresce e vive su terreno «abbandonato» o solitario (frutti commestibili, cacciagione). - Anche molti beni prodotti dall'uomo e appartenenti ad una determinata comunità sono a disposizione dell'uso di tutti: strade, piazze, parchi e posteggi, mostre, chiese.

2. - La proprietà pubblica, nei suoi diversi tipi e sovente in dimensioni assai vaste, è esistita sempre e dovunque, anche nei regimi patrimoniali espressamente individualistici, i quali perciò intendevano riconoscere fondamentalmente solo la proprietà privata. Si deve anzi dire: la proprietà pubblica è necessaria e legittima:

a) la comunità non può fare a meno della proprietà. Essa ha bisogno di beni materiali, deve poter disporne liberamente e quindi possederne in proprio;

b) un numero rilevante di funzioni (prestazioni) possono essere svolte soltanto sulla base della proprietà pubblica, perché:

I) soltanto la comunità (statale) può prendere le misure opportune;

II) altrimenti viene a mancare un'ordinata assistenza degli uomini con beni e servizi;

III) il potere discrezionale privato pregiudicherebbe il bene comune (il benessere pubblico di tutta la nazione) (dom. 29 s.).

NB. In tutta la problematica odierna della proprietà e della socializzazione si deve anche tener conto delle concezioni, attese ed esigenze di larghi strati popolari. Anche se la «voce del popolo» non costituisce da sola un metro valido per condanne morali, nel caso di istituti mutevoli non può essere trascurata (QA 18; sopra dom. 14)! La pace sociale, l'evoluzione dell'economia in senso favorevole al bene comune, la giusta ripartizione di beni nazionali e del prodotto sociale acquistano sempre più un posto di primo piano.

3. - Sia che venga inscritta nella proprietà privata oppure in quella pubblica o comune, la proprietà familiare mantiene, fra tutte le forme di proprietà, il suo posto particolare ed esclusivo. È quanto i Papi hanno sottolineato fermamente e costantemente (dom. 7).

PIO XII (RmP 1941, 10; Vp 157): «Non deve forse la proprietà privata assicurare al padre di famiglia la sana libertà, di cui ha bisogno per poter adempiere i suoi doveri assegnatigli dal Creatore, concernenti il benessere fisico, spirituale, religioso della famiglia?».

PIO XII (discorso del 13-6-1943; Pv V, 87): «Non abolire la proprietà privata, fondamento della stabilità della famiglia, ma promuoverne la diffusione quale frutto della fatica coscienziosa di ogni lavoratore o lavoratrice».

PIO XII (discorso del 7-3-1948; Pv X, 14): «... a scuotere questa istituzione così naturale e indispensabile alla vita della umanità, e principalmente della famiglia».

NB. In un breve ma dotto articolo il Dr. LOWENSK (Echo der Zeit del 28-4-1957, p. 12) ha esposto i vantaggi sociali-politici offerti dal focolare familiare, «sotto forma di casa in proprietà o di piccolo podere», anche in un paese ad alta industrializzazione:

1) una base di valori stabili di una almeno parziale autosufficienza; indipendenza economiche;

2) campi materiali e vitali di auto-responsabilità, quindi promozione dello sviluppo della personalità;

3) vincolamento alla terra, base fontale della vita;

4) aumento della stabilità di domicilio, del radicamento al luogo di origine e dell'inserimento sociale;

5) distensione fisica e spirituale dal peso del lavoro dell'industria. Analoghe e in parte identiche erano le motivazioni sopra riportate di G. KROLL (dom. 12, n. 4, b); Kroll scrive molto giustamente (l. c. 37): «Proprio la proprietà familiare (è) lo scopo ultimo di tutta la politica patrimoniale». - Cfr. anche l'eccellente esposizione di G. KROLL, ND IIIa, 19 ss.

-28- Che cosa s'intende per socializzazione?

Per socializzazione s'intende il passaggio della proprietà privata in proprietà pubblica.

Altri termini: «nazionalizzazione» sottolinea il fatto che lo Stato, la nazione, è il proprietario; collettivizzazione (proprietario: una collettività).

1. - Estese cerchie di persone vedono nella socializzazione o nazionalizzazione il toccasana, il provvedimento risanatore, il fine sociale-politico. Ciò ha i suoi motivi, tra i quali ricordiamo:

a) la spaventosa situazione della mano d'opera al tempo dell'irruzione del capitalismo (ancor oggi!, dom. 64);

b) potere, ingiustizia, abuso della proprietà privata da parte di coloro che, nella loro qualità di padroni («capitalisti») tenevano in mano e sfruttavano a loro vantaggio il potere economico-sociale;

c) il movimento (proletario) del socialismo, che per lungo tempo fece della lotta contro la proprietà privata uno dei suoi scopi principali;

d) il dubbio, difficilmente superabile, sulla liceità morale della proprietà privata (dom. 29 s.).

2. - Larghe esperienze di socializzazione (94) hanno reso più prudenti anche i suoi promotori accaniti. Si è riconosciuto: a) la statalizzazione è soltanto una forma di socializzazione, in molti casi non preferibile. Socialismo di Stato, capitalismo di Stato, collettivismo di Stato, sono tutti fenomeni che allargano e consolidano indebitamente il potere dello Stato. Il socialismo europeo occidentale propende per un sistema economico «misto»: nazionalizzazione soltanto delle industrie fondamentali, cogestione negli altri settori dell'industria, ampia parte data all'economia privata sotto controllo «sociale». (95);

b) il semplice fatto che terra, fonti di materie prime, imprese economiche diventino proprietà pubblica, non garantisce affatto produttività, prestazione e lucratività maggiori. Fin troppo sovente è provato che le prestazioni ed i redditi si contraggono notevolmente. Ora, le nazionalizzazioni non hanno senso, se con esse l'economia diventa più improduttiva, il bene comune è compromesso, la gente è costretta a vivere meno libera e sicura;

c) la gente vuole la proprietà privata; ognuno vuole acquistare della proprietà per proprio conto e disporne liberamente. Si riconferma sempre e dovunque la giustezza assoluta del principio: «proprietà per tutti», «estensione della proprietà privata»;

d) all'economia non possono essere sottratti gli "incentivi imprenditoriali"; altrimenti si irrigidisce. Oggi si ammette, molto più che poco tempo fa, che la proprietà privata è di per sé più adatta della proprietà pubblica a sviluppare l'attività imprenditoriale. Ci si deve peraltro guardare dall'essere parziali: non è affatto una legge di natura che la proprietà e l'impresa pubbliche non lascino più spazio alla libertà di decisione e di azione. Coloro che difendono e fruiscono della libera economia di mercato esaltano al massimo l'esigenza della libertà imprenditoriale. Ma proprio qui si pone il problema: può questa libertà costituire la unità di misura dei rapporti fra proprietà privata e proprietà pubblica, fra economia privata ed economia pubblica? Alla domanda si deve rispondere negativamente. Il metro valido è il

---

(94) Per es. in Russia e negli Stati satelliti, in Inghilterra, nei paesi scandinavi, nella Germania orientale e così via. Cfr. J. MESSNER, Das englische Experiment des Sozialismus, Monaco 1954.

(95) MESSNER, SFr. 238.

bene comune, il "fine sociale" dell'economia.

3. - Dal puro e semplice termine «socializzazione» non può risultare chi debba essere il proprietario. In questi ultimi tempi le proposte si accavallano: alcuni fanno il nome della popolazione attiva (in quanto organizzata in sindacati) o dei sindacati, altri pensano alle maestranze, quindi a coloro che sono occupati nell'impresa (azienda); altri poi patrocinano le cosiddette «imprese miste», appartenenti per metà al potere pubblico e per metà ai privati (96).

NB. NELL-BREUNING (WG I, 394 s.) parla della "comunità sociale", progetto presentato nel 1947 all'allora ministro dell'economia dell'Assia Haral Koch e ai suoi collaboratori: il popolo è proprietario dell'impresa socializzata; questo «speciale patrimonio del popolo» è amministrato da particolari «soggetti di diritto» (cioè dalle comunità sociali), alla cui formazione decisionale sono interessati I) rappresentanti delle maestranze, II) rappresentanti degli acquirenti o consumatori, III) (in minoranza) rappresentanti dello Stato. Nell Breuning definisce questa nuova forma giuridica come autentica socializzazione (all'opposto della statalizzazione o collettivizzazione), la quale vorrebbe evitare che il potere economico si accentri in una mano sola con il potere supremo dello Stato, portando così allo Stato totalitario (= onnipotente; II dom. 104 ss.).

4. - La proprietà pubblica (comune) può formarsi in diversi modi; una socializzazione può essere attuata per diverse vie:

a) associazione, donazione libera. - Singoli o gruppi mettono insieme le loro sostanze ed entrate, oppure le cedono ad una comunità;

ESEMPI

possedimenti dei conventi: formati, mantenuti ed accresciuti con donazioni di beneficenza, con doni o col lavoro degli stessi religiosi, in seguito ad acquisto. Proprietà cooperativa: formata liberamente dai «soci», col risultato finale di una proprietà formante un tutto unico, amministrata come un'unica proprietà. Donazioni a Comuni, paesi, Stati, oppure acquisto da parte loro: appezzamenti per ospedali, scuole, aeroporti; terreno per costruzione di strade e ferrovie; vendita o acquisto di miniere o centrali elettriche, tenute e colonie agricole;

b) sequestro, espropriazione legittimi per legge. La nazionalizzazione si attua in seguito a deliberazione o, in caso di bisogno, in seguito a coazione.

---

(96) Le cooperative di lavoro o di lavoratori in tanto stanno sotto il segno della «socializzazione», in quanto o la prevengono, volendo allargare nuovamente, con la proprietà cooperativa, anche la proprietà privata, oppure in quanto, forse senza volerlo e inconsciamente, sono una forma larvata di socializzazione. Cfr. dom. 31, n. 3, c, NB.

La legge positiva da sola, senza il fondamento naturale del bene comune, non basta, perché può essere espressione di arbitrio e di potenza (cfr. c) (97);

ESEMPI
espropriazione coatta (dietro indennizzo!) per la costruzione di strade, ponti, aeroporti; per la difesa nazionale: caserme, piazze d'armi (dom. 37). Nazionalizzazione delle industrie di base, se richiesta dal bene comune (dom. 29). Riforma fondiaria: formazione di zone coltivabili per aziende cooperative.

NB. L'espropriazione in favore di altri proprietari privati non è una socializzazione, perché non produce una proprietà pubblica, bensì una nuova proprietà privata (cfr. dom. 38).

c) alienazione violenta. Lo Stato interviene di forza nei rapporti di proprietà, quasi sempre non ponendosi neppure la questione dell'indennizzo. Gli attuali proprietari vengono sovente cacciati dai loro possedimenti come «nemici del popolo e dello Stato», messi ingiustamente sul lastrico, se non addirittura «liquidati» (= uccisi).

ESEMPI
le grandi ondate di espropriazione ed i massicci provvedimenti di collettivizzazione negli Stati totalitari: URSS, Stati satelliti, Cina, Repubblica Democratica Tedesca. Fenomeni analoghi in epoche precedenti:«alienazione di terre» col pretesto delle scoperte (questione coloniale); espropriazione dei beni della Chiesa; rivoluzione francese.

NB. Le straordinariamente grandi entrate realizzate dallo Stato sotto forma di tasse, dogane, tributi e contribuzioni speciali non sono considerate socializzazione, anche se con questo sistema enormi valori della proprietà privata vengono costantemente trasformati in proprietà pubblica.

-29- Quando è lecita la socializzazione?

La socializzazione è lecita e obbligatoria quando è «esigita realmente dal bene comune» (Pio XII). Allo scopo di delimitare bene la «soluzione alla socializzazione» data dalla dottrina sociale cattolica, determiniamo anzitutto brevemente le diverse concezioni. La risposta verrà data tenendo presenti le dichiarazioni pontificie.

1. Il problema della proprietà pubblica e della socializzazione è in larga misura legato alle ideologie. Secondo il modello organizzativo che uno ha, da una parte, dell'uomo e dei suoi diritti personali fondamentali e, dall'altra,

---

(97) Per l'obbligo del risarcimento cfr. dom. 39.

della società e delle sue competenze, si schiererà pro o contro una socializzazione parziale oppure totale, farà della socializzazione un principio oppure un problema di fatto. Si possono distinguere quattro gruppi di opinioni:

a) fondamentalmente per una socializzazione totale, almeno di tutti i beni di produzione: sono esclusi soltanto (determinati) beni di consumo. Sostenitori: il socialismo estremista, che nega il diritto di proprietà privata;

b) fondamentalmente per una socializzazione parziale: il socialismo moderato, fra cui il socialismo «liberale». Beni ed aree economiche determinati sono per natura destinati alla comunità e pertanto incapaci in sé a diventare proprietà privata;

c) fondamentalmente contro qualsiasi socializzazione: l'economia liberista di mercato: l'economia prospera unicamente se rimane in mani private. La socializzazione frena lo spirito imprenditoriale, irrigidisce l'economia, diminuisce il prodotto sociale e non garantisce un'ordinata collocazione dei beni;

d) proprietà pubblica e socializzazione in base alla norma del bene comune. Non sono determinati i beni ed i servizi in sé, ma lo è la loro importanza per il bene comune e l'economia nazionale, dipendentemente dal tempo e dalle circostanze, quando cioè la proprietà privata acquista un potere contrario al bene comune. La norma immediata è data non dalla considerazione dei beni (98), ma dalla situazione del bene comune che di volta in volta si presenta: quando e in quanto il fine sociale dei beni terreni è assicurato soltanto dalla proprietà pubblica e dalla socializzazione, allora esse sono introdotte ed esigite.

2. - La sociologia cattolica risolve il problema della socializzazione partendo da premesse ben precise: la socializzazione è un provvedimento, un elemento dell'ordinamento della proprietà e dell'economia.

Accenniamo brevemente ai presupposti principali:

a) la legge fondamentale obbligante è sempre la buona sistemazione di tutti gli uomini che vivono in comunità; è essa lo scopo della proprietà e dell'economia. A questo scopo contrasta l'abuso delle energie produttive a

---

(98) Abbiamo già detto (dom. 11) che tutti i beni possono essere sottoposti al dominio ed allo sfruttamento dell'individuo: non è contro il diritto naturale e la morale che un singolo possegga per es. una miniera di carbone, pozzi di petrolio o grandi estensioni di terreno metallifero o produttivo. In certi casi egli può prestare grandi servizi alla comunità: per es. impiego, estrazione di materie prime, provvista di generi alimentari. La soluzione della sociologia cattolica si differenzia fondamentalmente da quella del socialismo «moderato», anche se sulla socializzazione da attuarsi di fatto ci dovrebbe essere un ampio accordo. È qualcosa di profondamente diverso voler socializzare determinate categorie di beni, semplicemente perché sono queste categorie di beni, oppure perché le esigenze concrete del bene comune non permettono che rimangano (o diventino) proprietà privata

danno del bene comune, cioè della comunità;

b) non è mai lecito abolire la proprietà privata - anche dei beni di produzione - al contrario, dev'essere consolidata, protetta e allargata;

c) l'economia non è primariamente di competenza dello Stato o di enti collettivi coatti, ma è «il risultato vitale della libera iniziativa degli individui e dei loro gruppi liberamente costituiti» (Pio XII; testo a II, n. 1);

d) «molto più vantaggiosa», e perciò più urgente dei provvedimenti di collettivizzazione, è «la costituzione di associazioni o enti corporativi in tutti i rami dell'economia nazionale» (Pio XII): quindi, in conclusione, la messa in atto dell'ordinamento economico professionale, con la sua propria autogestione «corporativa», con la «giusta partecipazione della mano d'opera alla responsabilità nell'edificazione e nello sviluppo dell'economia nazionale» (Pio XII; cfr. dom. 133);

e) dev'essere spezzato l'indebito potere del capitale, sia politico che economico-sociale;

f) la massa operaia ha diritto alla pienezza di esistenza, all'uguaglianza sociale, alla giusta partecipazione al prodotto sociale - cosa che fuori dubbio non si ha automaticamente con la proprietà pubblica e con la socializzazione (forse addirittura la impediscono!).

I. PIO XI

QA 47 (Vp 93): «In verità si può ben sostenere, a ragione, esservi certe categorie di beni da riservarsi solo ai pubblici poteri, quando portano seco una tale preponderanza economica che non si possa lasciare in mano ai privati cittadini senza pericolo del bene comune».

Questa è la prima presa di posizione esplicita di un Papa sul problema della socializzazione.

Pio XI intendeva mettere in risalto, di fronte a quella socialista, la «concezione cristiana» (*christiana veritas*); egli afferma esplicitamente: «Quelli dunque che a queste (rivendicazioni) sole mirano non hanno ragione di dare il nome di socialismo» (QA 47). Il giudizio dato dal Papa è positivo: non si respinge la «socializzazione», ma la si dichiara giustificata e conciliabile con la dottrina sociale cattolica, però a condizioni ben precise:

1. - Non si deve combattere la «proprietà dei mezzi di produzione quanto tale», bensì «una certa egemonia sociale, che la proprietà contro ogni diritto si è arrogata e usurpata» (47). Fondamento e norma della socializzazione non sono quindi i beni in quanto tali, ma lo «strapotere» che può essere collegato con determinati beni in possesso dei privati.

2. - «Soverchio» e quindi illegittimo è quel potere che

a) mette in pericolo il bene pubblico, ossia

b) detiene un'egemonia che spetta soltanto al potere pubblico.

Quando latifondisti, grandi industriali (capitani d'industria), direttori di grandi imprese, direttori di banche, funzionari di enti, ecc., per il fatto di

gestire la proprietà propria o di altri, sviluppano o esercitano un potere sociale spettante unicamente al potere pubblico nella sua qualità di garante del bene comune, in tal caso ciò comporta usurpazione, minaccia o pregiudizio del bene comune; a tale potere dev'essere sottratto il fondamento, in questo caso la proprietà privata. Il Papa non spiega nei particolari in quali forme, con quali mezzi, contro quali interessi del bene comune, contro quali detentori e diritti del potere pubblico si manifesti il potere della proprietà privata; basta che la proprietà acquisti, in mani private, tale potere (cfr. II, 3).

ESEMPI
finanziamento di partiti, movimenti, potenze totalitarie. Scatenamento o preparazione di guerre d'aggressione (riarmo, «mobilitazione»). Dominio monopolistico del mercato. Capitalismo finanziario: potere sul credito (QA 41). Altri esempi a II, 4, a.

3. - Come oggetto di socializzazione sono ricordate «determinate categorie di beni» (certa quaedam bonorum genera).

La parola «certa» (determinate) fa supporre che il Papa pensi a categorie precise di beni. Non dovrebbe essere difficile indovinare quali siano queste «determinate» categorie di beni (dom. 30, n. 4). Non essendo «la proprietà dei mezzi di produzione in quanto tale» ad essere determinante, bensì il suo «strapotere», il Papa non poteva redigere un elenco di tipi di beni. Quali siano i beni che favoriscono lo sviluppo di tale potere, è cosa che dipende dalle circostanze che di volta in volta si presentano (99). È tuttavia importante il fatto che si parli di categorie di beni; possono perciò essere intesi interi ambiti di beni e quindi di prestazioni (materie di base; fonti di energia; rami di produzione).

4. - Quale nuovo proprietario risulta «il potere pubblico» (res publica). Con il che non si intende solo lo Stato. Stando al principio di sussidiarietà, non v'è dubbio che anche in questo caso si deve dire: proprietà statale soltanto nel caso che le altre forme di proprietà pubblica non bastino!

5. - Dal testo della QA risulta perciò:

a) il problema dell'estensione della proprietà pubblica rispetto a quella privata è una questione di fatto o di senno. Se nel caso singolo il bene comune sia messo così gravemente in pericolo da non potersi più lasciare i beni «abbandonati» in mani private, non lo si può stabilire né con una norma generale né sempre dire chiaramente;

b) la socializzazione è l'ultima soluzione, giustificata soltanto quando le altre soluzioni non conducono allo scopo, quando cioè essa soltanto assicura il

---

(99) In un paese agricolo potrebbe essere il latifondo; in un paese industrializzato, l'industria atomica; qui come là, l'industria creditizia (il “capitale finanziario»).

bene comune.

6. - Chi è competente a giudicare, caso per caso, che cosa, dove e come si deve socializzare? Per principio, senz'altro coloro che sono responsabili del bene comune: lo Stato (consiglio per l'economia [in Italia, lo CNEL], commissioni per l'economia, parlamento, governo, consiglio comunale, ecc.), gli organi degli enti economici autonomi (= le organizzazioni professionali), i raggruppamenti economici. Nei nostri Stati e data l'attuale ripartizione delle forze economiche, la questione è molte volte estremamente delicata e difficile. Purtroppo l'attuale «Stato di diritto» non sempre prende le proprie decisioni in base al diritto naturale ed al vero bene comune; i vari raggruppamenti tentano di aggirarlo e di renderlo docile ai loro interessi; è difficile trovare in qualche posto un ente economico autonomo sufficientemente sviluppato. Il problema della socializzazione diventa troppo facilmente una questione di potere!

II. PIO XII

1. - PIO XII conferma esplicitamente la tesi di PIO XI, con la quale la sua concorda «in tutto e per tutto». Tuttavia integra sostanzialmente la risposta data dal suo predecessore.

Lettera del 18-7-1947 (Pv IX, 589): «Ora, si trattava in realtà di una questione d'ordine superiore. Non si trattava affatto della liceità morale della nazionalizzazione dal punto di vista del bene materiale della nazione: la sua liceità sotto questo rapporto, quando il bene comune la reclama, era già stata trattata nell'enciclica Quadragesimo Anno e da Noi stessi nella nostra allocuzione alle Associazioni dei lavoratori cattolici italiani dell'11 marzo 1945» (testo alla dom. 3). Cfr. lettera del 10-7-1946 (Pv VIII, 455-458).

Discorso del 7-5-1949 (Pv XI, 63): «Senza dubbio anche la Chiesa - entro certi limiti - ammette la statalizzazione e dichiara "che si può legittimamente riservare ai poteri pubblici certe categorie di beni, quelli cioè che posseggono un tale potere per cui non potrebbero essere abbandonati nelle mani dei privati senza mettere in pericolo il bene comune". Ma fare di questa statalizzazione la regola normale dell'organizzazione pubblica dell'economia significherebbe capovolgere l'ordine delle cose. La missione del diritto pubblico, infatti, è di servire il diritto privato, non di assorbirlo. L'economia - come d'altra parte qualsiasi altra branchia dell'attività umana - non è per sua natura una istituzione statale; essa è, al contrario, il prodotto vivente della libera iniziativa degli individui e dei loro gruppi liberamente costituiti».

2. - Pio XII rigetta una «socializzazione generalizzata» e mette seriamente in guardia dal:

a) fare della nazionalizzazione «la regola normale dell'organizzazione pubblica dell'economia»,

b) «trasferire alla responsabilità di forme collettive anonime» i mezzi di produzione,

c) usare della socializzazione come «arma della lotta contro il datore di lavoro privato in quanto tale».

La nazionalizzazione dei beni non è dunque affatto un toccasana; viene respinto decisamente un ordinamento economico e sociale collettivizzato; è ingiusto combattere il datore di lavoro come tale, eliminare il diritto privato di proprietà e di uso dei mezzi di produzione.

Discorso dell'11-3-1945 (Pv VII, 8): «... ovvero facesse, per esempio, di ciò che oggi si chiama nazionalizzazione o socializzazione ... un'arma di combattimento e di lotta contro il privato datore di lavoro come tale».

Discorso del 3-6-1950 (Pv XII, 100 s.): «Chi vuole spingere più innanzi la politica sociale in questa stessa direzione, viene ad urtare in un limite, dove cioè sorge il pericolo che la classe operaia segua a sua volta i procedimenti del capitale, che consistevano nel sottrarre, soprattutto nelle grandissime imprese, la disposizione dei mezzi di produzione alla responsabilità del proprietario privato (individuo o società), per trasferirla sotto la responsabilità di forme anonime collettive».

Rm.14-9-1952 (Pv XIV, 314): «C'è poi la difesa dell'individuo e della famiglia contro la corrente che minaccia di inghiottirli nella socializzazione di ogni cosa, una socializzazione al cui termine il quadro terrificante del "Leviatan" diventerebbe una raccapricciante realtà. La Chiesa condurrà la sua battaglia con decisione estrema, perché qui si tratta di cose supreme, della dignità dell'uomo e della salvezza dell'anima».

3. - Pio XII precisò quando la socializzazione è effettivamente richiesta dal bene comune; egli interpretò la soluzione data da Pio XI nel senso che indicò i diversi motivi che giustificano la socializzazione. Interpreti informati ritengono che il Papa avrebbe voluto dare un elenco completo di questi motivi. Non si parla esplicitamente dei pericoli che lo «strapotere» della proprietà privata fa pesare sul bene comune, essendo presupposti e sottintesi in base alla QA. Ecco il testo (il discorso è rivolto alle ACLI):

Discorso dell'11-3-1945 (Pv VII, 8 s.): «Le Associazioni cristiane assentono alla socializzazione soltanto nei casi in cui apparisce realmente richiesta dal bene comune, vale a dire come l'unico mezzo veramente efficace per rimediare a un abuso o per evitare uno sperpero delle forze produttive del paese, e per assicurare l'organico ordinamento di queste medesime forze e per dirigerle a vantaggio degli interessi economici della nazione, cioè allo scopo che l'economia nazionale nel suo regolare e pacifico sviluppo apra la via alla prosperità materiale di tutto il popolo, prosperità tale che costituisca al tempo stesso un sano fondamento anche della vita culturale e religiosa. In ogni caso, poi, esse riconoscono che la socializzazione importa l'obbligo di una congrua indennità, vale a dire calcolata secondo ciò che nelle circostanze concrete è giusto ed equo per tutti gli interessati».

a) Il Papa fa rilevare esplicitamente che scopo giustificante (la socializzazione) è il fine sociale dell'economia: i provvedimenti di socializzazione devono puntare allo scopo di aprire la strada ad uno sviluppo ordinato e pacifico dell'economia nazionale, affinché venga garantito il benessere materiale di tutta la popolazione. La socializzazione non è pertanto consentita quando intende semplicemente soddisfare gli interessi particolaristici, quando intende «dar sfogo» a sentimenti di lotta di classe;

b) la socializzazione è ammessa unicamente quando è "l'unico mezzo efficace". Il che significa:

I) non può essere fine a se stessa;

II) deve essere l'ultima soluzione (100);

III) deve garantire il mantenimento del bene comune;

c) Pio XII indica quattro casi, che rendono lecita oppure esigono una socializzazione.

La socializzazione deve servire (101):

I) ad «eliminare gli abusi» - il che, nel contesto, significa: abusi che pregiudicano il bene comune;

II) ad «evitare uno sperpero delle forze produttive del paese». -Evitare significa prevenire, difendere e precauzionarsi. Non è assolutamente necessario che il male, contro il quale viene impiegata la socializzazione, sia già presente; è sufficiente la minaccia del male, che cioè la nazione o l'economia nazionale debbano temere uno sperpero delle loro forze produttive. Sperpero significa dispersione, spreco, impiego fuori posto, per fini economico-nazionali sbagliati;

III) appunto ad «assicurare l'organico ordinamento di quelle medesime forze»: e qui il Papa passa dal negativo al positivo. La socializzazione è giustificata quando e dove essa sola garantisce l'«organico ordinamento», e quindi un'unità ordinata della cooperazione e della mutua influenza, alle forze produttive di una nazione;

IV) a «dirigere (convogliare) le forze produttive a vantaggio degli interessi economici della nazione». - L'ordinamento delle forze produttive deve regolarsi in base alle mete ed alle necessità economico-nazionali, deve tener conto delle esigenze dell'economia nazionale; il che significa che le forze produttive devono essere guidate in modo che si raggiunga il «benessere materiale di tutto il popolo», benessere o prosperità considerato come base della sua "vita culturale e religiosa".

---

(100) Le soluzioni adottabili prima della socializzazione sono per es. la decartellizzazione delle aziende (= invalidazione degli accordi fra imprese industriali dello stesso ramo di produzione); la compartecipazione la cogestione dei lavoratori; enti associativi (= professionali o di categoria) a gestione autonoma; sovvenzione statale.

(101) Per la spiegazione cfr. sotto n. 4.

4. - Per valutare la soluzione proposta da Pio XII occorre risalire alla situazione del 1945: in più parti si dovettero prendere provvedimenti radicali, allo scopo di ricostruire l'economia nazionale distrutta, per incominciare a cambiare una situazione sociale insostenibile. Allora erano in molti a pensare che l'unico mezzo per dominare quella situazione disastrosa fosse una larga ridistribuzione ed una socializzazione (102). Altri reclamavano un'espropriazione generale, senza indennizzo, di tutta la terra e di tutti i mezzi di produzione. Il Papa credette suo dovere distinguere il vero dal falso:

a) per quanto riguarda l'abuso e lo sperpero delle forze produttive diamo i seguenti

ESEMPI

trascuranza di appezzamenti di terreno di cui si ha bisogno (terreno lasciato in maggese, cattiva amministrazione). Riforma fondiaria per provvedere alla nazione. Mancanza di misure di sicurezza, retrività delle miniere: non modernizzate, perché mancano il capitale oppure la volontà o lo spirito di iniziativa (cfr. QA 34). Sfruttamento irresponsabile delle fonti di materie prime, senza previsioni per l'avvenire, senza le opportune modifiche (domanda di carbone: mancanza di sostegno sufficiente o di nuovi giacimenti: pericolo di esaurimento a causa dell'abbassamento dell'acqua del sottosuolo). Investimenti sbagliati: dispersione di capitali, direzione errata della produzione; sovvenzione unilaterale del capitale. Insufficiente forza finanziaria dell'economia privata. «Sfruttamento», messa in pericolo della «forza di lavoro»: orario di lavoro prolungato, arretratezza tecnica (dom. 43, 11) (103).

b) garanzia di organicità e di indirizzo al bene comune. Organicità significa: articolazione in vista del fine, così che l'azienda, il settore economico, l'economia nazionale rimangano vitali e capaci di sviluppo.

---

(102) Nel frattempo proprio in Italia sono stati attuati o avviati grandissimi programmi (per es. l'ampia riforma agraria e la politica agraria del sud-Italia; i provvedimenti presi dall'ex sindaco di Firenze, La Pira; cfr. la lettera pastorale dei vescovi del sud-Italia e le risoluzioni della Settimana Sociale di Napoli del 1948).

(103) Come abbiamo già detto e ripetuto, oggi si discute aspramente sulla nazionalizzazione dell'industria atomica. Gli USA hanno una legislazione atomica rigorosa, che estende molto largamente l'ingerenza dello Stato in campi che sarebbero privati. Considerando l'importanza economico-nazionale di quest'industria, la grande insicurezza e pericolosità delle finalità seppur pacifiche e dei molti problemi insoluti che proprio qui si pongono, si può e si deve domandare se questo campo «si possa lasciare in mano ai privati cittadini, senza pericolo del bene comune» (QA 17). Cfr. «Christ und Welt» 45- 1957, p. 10.

Anche nell'economia esiste la scala dei valori e dell'urgenza (priorità). L'economia nazionale può essere gravemente sconvolta dal fatto che non viene assicurato l'ordine del mercato e della concorrenza, dell'estrazione delle materie prime e dell'approvvigionamento dei generi alimentari, dell'industria e dell'agricoltura, come pure dal fatto che la pace sociale e del lavoro cozza contro la mancanza di responsabilità e la cattiva volontà delle parti sociali; dal fatto che l'economia si trincera su sviluppi che, dal punto di vista del bene comune, sono semplicemente da abbandonare. L'economia nazionale può inoltre essere sviata dal fatto che il capitale fluisce su falsi canali; dal fatto che l'economia spinge verso uno standard di vita dannoso per la popolazione e la sua vera cultura; dal fatto che grandi quantità di capitali e di beni defluiscono all'estero, a danno dell'economia interna.

III. GIOVANNI XXIII

Ha trattato ampiamente della socializzazione nella Mater et Magistra, esprimendo un giudizio positivo al riguardo; nello stesso tempo ha ribadito le finalità, i criteri e i limiti che devono guidarla, soprattutto il principio di sussidiarietà: (MM, n. 104: «Nell'epoca moderna c'è la tendenza a un progressivo estendersi della proprietà che ha come soggetto lo Stato ed altri enti di diritto pubblico. Il fatto trova una spiegazione nelle funzioni sempre più ampie che il bene comune domanda ai poteri pubblici di svolgere. Però anche nella presente materia è da seguirsi il principio di sussidiarietà».

IV. PAOLO VI

Ha toccato brevemente l'argomento nella Populorum progressio, ribadendone la liceità, e specificando alcune condizioni che la giustificano e la richiedono: (Pp, n. 24): «Il bene comune esige talvolta l'espropriazione se, per via della loro estensione, del loro sfruttamento esiguo o nullo, della miseria che ne deriva per le popolazioni, del danno considerevole arrecato agli interessi del paese, certi possedimenti sono di ostacolo alla prosperità collettiva». Anch'egli ribadisce il principio che sono i pubblici poteri i giudici competenti per decidere, caso per caso, l'opportunità della socializzazione:

(Pp, n. 23): «Ove intervenga un conflitto tra diritti privati acquisiti ed esigenze comunitarie primordiali, spetta ai poteri pubblici applicarsi a risolverlo, con l'attiva partecipazione delle persone e dei gruppi interessati».

-30- È fatale che si giunga ad una socializzazione totale?

Non si dà un'evoluzione obbligata verso la proprietà e l'economia pubbliche; esistono al contrario mezzi efficaci per mantenerle in limiti tollerabili.

1. - La presente domanda trova la sua giustificazione, da una parte, nell'odierna esistenza di forti movimenti in favore della socializzazione,

dall'altra nelle affermazioni, che sono poi timori, che ogni provvedimento socializzatore o inducente una direzione obbligata ci debba trascinare inevitabilmente verso l'economia coatta sotto il controllo dello Stato. Non si può negare, oggettivamente parlando, che l'evoluzione sia diretta nel senso di una proprietà e di un'economia pubbliche più accentuate (cfr. dom. 27, n. 2,

b): se così non fosse, molti progressi tecnico-economici non sarebbero attuabili.

Abbiamo già dato la norma di diritto naturale, che ogni sviluppo deve seguire (dom. 29): proprietà ed economia pubbliche «quando lo richiede il bene comune, vale a dire quando il bene comune non può più essere garantito in nessun altro modo» (104). Detta norma non giustifica nessuna collettivizzazione generalizzata, neppure dei mezzi di produzione, nessun gigantesco «monopolio» statale.

2. - Oggi ci troviamo sotto la minaccia di un duplice anonimato: quello del capitale privato, da una parte, e quello del collettivismo, dall'altra. «Sia l'uno che l'altro sono ugualmente impietosamente disumani» (105). Vedendosi in balia del capitale anonimo, la gente chiede il collettivismo che, con commiseranda autoillusione, scambia con la comunità. Le "isole" non capitalistiche tuttora esistenti si trovano in gravissimo pericolo di essere fagocitate dal capitalismo (QA 42) (106). La socializzazione «fredda» avanza impetuosa, conquistando vieppiù terreno (dom. 31). Sempre più svanisce la chiara delimitazione delle responsabilità.

3. - Si devono tenere ben distinte l'una dall'altra: l'azienda o gestione collettiva o pubblica e l'economia collettiva o pubblica (107). È qualcosa di fondamentalmente diverso che aziende (imprese) singole o «determinate categorie di beni» diventino proprietà pubblica, oppure che tutti i mezzi di produzione in genere passino in proprietà pubblica, dando così origine ad un ordinamento collettivo della proprietà e dell'economia. In una intelligente politica patrimoniale ed economica l'ultimo caso non diventa mai necessario. L'evoluzione attuale e futura disturba oppure crea a sufficienza (nuove) possibilità di formazione della proprietà privata: possibilità di provvedere più che a sufficienza, sulla base di questa (proprietà privata), al «sostentamento».

---

(104) UTZ, Formen und Grenzen des Subsidiaritiiteprinzips, Heidelbcrg 1956, p. 90.
(105) ALB. AUER 326; cfr. il resto ivi.
(106) Cfr. l'eccellente articolo di G. KLIESCH, Vor-ausser-und nacbkapitalistische Sozialjormen, in: NO (1956) p. 129-137. Rientrano in queste «isole» o «residui» l'agricoltura, le piccole e medie aziende del ceto medio (nell'artigianato e nel commercio), molte professioni libere.
(107) Cfr. A. AUER A27.

porti); certe funzioni del servizio igienico (acque di scolo, lotta contro le epidemie); grandi settori assicurativi.

4. - La soluzione data dalla dottrina sociale cattolica era: proprietà pubblica e socializzazione fino al limite realmente richiesto dal bene comune! Non è certamente escluso che, nel caso che il bene comune (= l'interesse generale dell'economia e del benessere nazionali) lo esiga, il «settore» proprietà ed economia pubblica assuma proporzioni notevoli, senza che con questo vengano violati il fine e le norme ordinative del diritto naturale:

a) da tempo siamo abituati a vedere gestite collettivamente quelle branchie dell'economia, «che sono del tutto impersonali, che richiedono minor spirito d'iniziativa e sono semplici strumenti comunitari, almeno normalmente» (ALB. AUER 327); rientrano in questa categoria quegli impianti, generi di beni e di servizi, che come tali oltrepassano l'area privata e possono essere organizzati bene soltanto dal tutto;

ESEMPI

provvisione dell'acqua e dell'energia elettrica, grandi settori delle comunicazioni (poste, ferrovie; canalizzazione dei fiumi; strade, aeroporti,

b) alcune categorie di beni devono rimanere o diventare proprietà della comunità, perché soltanto così è possibile la provvista di capitale (straordinariamente grandi supplementi di investimento e/o di sostentamento, che spetta alla comunità di procurare), oppure perché la sicurezza pubblica (della popolazione e della nazione) sarebbe seriamente minacciata, o perché così è voluto da norme generali sovranazionali. Ai pochi riportati aggiungiamo altri

ESEMPI

bonifica di grandi aree paludose. Arginamenti. Costruzione e mantenimento di cliniche, scuole superiori, istituti di ricerca, industrie belliche. «Euratom» = comunità europea dell'energia atomica o nucleare: mossi da serissime considerazioni economico-politiche e sodali, uomini previdenti fanno il possibile per evitare che questa comunità, che deve essere provvista di enormi mezzi in preponderanza pubblici, cada sotto l'influenza determinante dei grandi interessi capitalistici privati, che rivendicherebbero a sé grandi quote di guadagno.

c) un punto fondamentale di dissenso è costituito dalle cosiddette industrie chiave = industrie delle materie-base: estrazione di materie prime, ricchezze del suolo (carbone, ferro, petrolio, uranio, plutonio, ecc.). La nostra economia industriale non può fare assolutamente a meno di questi beni. La natura, poi, ha fatto «crescere» questi beni in un periodo di tempo immensamente lungo. L'uomo è soltanto in grado di scoprirli, di trasformarli, ma non di produrli o aumentarli. È comprensibile che vi siano di quelli che pensano che appunto queste basi insostituibili di tutto il benessere nazionale

debbano essere socializzate. Effettivamente, è il caso di temere che le industrie-base in possesso privato

I) accumulino uno «strapotere» in mani private,

II) espongano le forze produttive della nazione al pericolo di essere abusate,

III) si sottomettano, con grave danno, l'economia ed il mercato (predominio monopolistico; incidenza del prezzo del carbone e del petrolio sull'economia in genere). Tuttavia: anche questi beni non sono fondamentalmente inadatti a diventare proprietà privata; che poi vengano sfruttati ad utilità oppure a danno della collettività, soltanto fatti oggettivi (e comparazioni con paesi nei quali queste industrie sono socializzate) possono dimostrarlo (108);

d) lo stesso terreno, considerato come superficie agricola sfruttabile, come terreno coltivabile e base di alimentazione, non può essere spartito inindefinitamente, oggi meno che mai. L'aggravarsi continuo del problema dell'alimentazione non permette uno «spezzettamento del terreno». Ma non per questo il terreno deve essere necessariamente «socializzato». Anzi, un'intelligente politica economica tenderà a creare un contadinato il più esteso possibile. Parti di terreno possono, per motivi particolari, diventare proprietà pubblica (aziende modello, prati demaniali, foreste);

c) una nazionalizzazione delle banche e del credito non è ammissibile. Non v'è dubbio che si debba prevenire o soffocare il «capitalismo finanziario»; esso, infatti, è il cancro del capitalismo moderno (QA 42). Esiste poi la possibilità di opportuni provvedimenti direzionali (anzitutto sociali, soltanto dopo, statali), che però non possono consistere nel sostituire al precedente un nuovo capitalismo finanziario «collettivo».

NB. Ciò che rende delicata e scabrosa tutta la questione della socializzazione è il fatto che la proprietà e le aziende pubbliche in genere costituiscono, per il bene comune, una minaccia non minore, bensì maggiore, della proprietà e delle aziende private. Anch'esse nascondono in sé il pericolo di diventare strapotenti, di disperdere le «forze produttive della nazione», cioè di distruggerne l'organicità. Il collettivismo ha poi la sua particolare pericolosità (cfr. dom. 28): pregiudizio della libertà, della responsabilità in proprio, dell'iniziativa imprenditoriale; deficiente capacità di adattamento e

---

(108) J. Hoffer ha studiato questo problema in relazione alla situazione tedesca, ed è giunto alla conclusione che una nazionalizzazione dell'industria mineraria non è indispensabile. - I circoli sindacali dominanti non tralasciano occasione per chiedere la nazionalizzazione delle industrie-chiave - quasi sempre, però, si oppongono nel contempo a qualsiasi tipo di «comproprietà» (dom. 116, n. 3). I sindacati di altri paesi, per es. degli USA, in questo caso sono di diverso parere: per essi la salvezza del lavoratore non sta in una socializzazione diffusa, ma in una economia che assicuri il più possibile il pieno impiego e abbondanza di servizi, e nella garanzia di alte entrate salariali.

pericolo di irrigidimento (burocratismo). La obiezione decisiva che viene generalmente addotta contro la socializzazione è questa: viene modificata la produttività (resa) dell'economia, il prodotto sociale si contrae, scompare il benessere della nazione. Questa obiezione, se si intende parlare di una socializzazione totale di tutte le forze produttive, è certamente giusta. Se però si intende una semplice socializzazione parziale («di determinate categorie di beni»), allora si deve controbattere:

1) non qualsiasi limitata prestazione e non qualsiasi sovvenzione di certe branchie produttive da parte di mezzi pubblici danneggiano necessariamente il bene comune;

2) specialmente quando le forze produttive sono meglio guidate (Pio XII);

3) si deve poi avere una visione d'insieme, vale a dire: I) contenere i pericoli di un aumento malsano dello standard di vita (saturazione);

II) esaminare le prospettive di una distribuzione socialmente giusta e la disponibilità del capitale a porsi responsabilmente al servizio; III) porre la questione del potere anche nei confronti dei gruppi che esercitano tanta pressione in favore della socializzazione - per mettere in evidenza che cosa il bene comune richiede (109).

-31- Che cos'è la socializzazione "fredda"?

La socializzazione fredda è la socializzazione in forma larvata: non è operata attraverso l'espropriazione formale, ma mediante lo svuotamento e la privazione dei diritti.

1. - Il termine socializzazione «fredda» fa ricordare l'altra espressione «guerra fredda»: esternamente si salvano le apparenze, quasi vi fosse pace; ma di fatto la guerra è condotta avanti «con altri mezzi». La socializzazione fredda è perciò quella che all'esterno non si fa vedere, ma si attua sottomano, in segreto, in modo poco appariscente. La proprietà privata non viene espropriata formalmente, ma svuotata e privata dall'interno dei suoi diritti discrezionali.

2. - Questo «scalzamento» della proprietà privata conosce molte forme e vie. Ricordiamo:

a) partecipazione del potere pubblico al capitale azionario delle società anonime o di altre imprese; in breve, «acquisto di azioni» da parte dello Stato,

---

(109) Il giudizio di G. BRIEFS, GW II, 52 ss. sulla, o meglio, contro la socializzazione è molto severo: finora la socializzazione non si sarebbe mai dimostrata in nessun luogo una «esperienza che diminuisca la passività»; tutti gli esperimenti di nazionalizzazione (per es. Russia e Inghilterra) sarebbero soggetti alla «legge del calo del profitto», i beneficiari dello Stato del benessere dovrebbero molto presto pagare di tasca propria

comuni, banche, enti, confederazioni, con conseguente potere discrezionale di immense correnti monetarie, influenza sulla concessione dei crediti, capitale a frutto, ecc. (dom. 35, n. 1);

ESEMPIO
nel 1953, in Austria, di 448 società anonime erano controllate: il 57,8% dal potere pubblico; il 10,5% da banche; il 6,2% dall'amministrazione pubblica; il 9,8% dalla proprietà straniera; il 4,5% da società appaltatrici sovietiche; il 9,6% dalla proprietà privata nazionale; lo 0,7% da sconosciuti. Partecipazioni del potere pubblico al capitale azionario delle banche 89,2 %; delle miniere e degli impianti siderurgici 87,9 %; dell'energia 86 %; delle comunicazioni 44,6 %; dell'industria chimica 30,5 %; dell'edilizia 29 ,3 % dell'industria elettrica 27,1 %. Dove sono andate a finire la proprietà e l'economia private? (110).

b) risparmio forzato: la collezione di capitali in assicurazioni sociali e private; in enti - in base ai contributi;

c) accumulo di eccedenze di cassa, per esempio nello Stato, attraverso tasse ed altre contribuzioni.

NB. Oggi esiste la forte tendenza sia verso la democrazia economica che verso lo Stato assistenziale. Ambedue queste tendenze favoriscono la socializzazione fredda. Democrazia economica significa per i più che tutta la proprietà produttiva è amministrata, o almeno controllata, collettivamente. Più si attende la «sicurezza sociale» dallo Stato, più questo deve disporre di mezzi.

3. - La socializzazione «fredda» deve essere contenuta, o meglio, repressa, se non si vuole che la proprietà e l'economia diventino sempre più anonime e collettive, a scapito del bene comune dei cittadini. Si tratta di un compito molto arduo, perché

I) molti sono succubi dell'idea di un ordinamento collettivizzato,

II) il pubblico potere si oppone con tutte le forze,

III) la proprietà privata si barrica contro la necessaria ridistribuzione.

Esistono però mezzi e soluzioni contro questo male di fondo: diffusione (ridistribuzione e allargamento) della proprietà privata; proprietà familiare sui mezzi di produzione: «capace, con il suo reddito, di coprire le esigenze sociali medie di una famiglia» (BURGHARDT 223); autentica autogestione economica in un ordinamento economico professionale; corresponsabilità graduata attraverso la comproprietà e la cogestione (dom. 114 ss.; 128 ss.); auto-rinuncia da parte del potere pubblico: rinuncia all'egemonia capitalistica e finanziaria; riforma in senso professionale delle prestazioni sociali; tassazione e destinazione delle tasse in base alle effettive esigenze del bene comune; frapposizione di ostacoli legislativi-politici (dom. 32 ss.).

---

(110) KLIESCH, in: NO (1956) p. 315.

NB. Ultimamente, nella Germania Occidentale venne proposta una forma singolare di socializzazione fredda (o calda?): il "controllo pubblico" delle grandi aziende (industrie-chiave ed altre) e del mercato del capitale. Quella proposta doveva «chiarire» il passaggio alla proprietà pubblica, già in antecedenza richiesto. Purtroppo non veniva detto a chi spetta tale controllo (Federazione, Regione; Commissioni designate oppure elette; enti), quali competenze deve avere, in che senso le correnti di capitale e di credito devono essere guidate. L'economia (vale a dire gli imprenditori e molte iniziative imprenditoriali) si oppose con violenza al «controllo pubblico», sia nella versione del socialismo liberale che in quella del Partito Socialdemocratico Tedesco. Non si devono confondere questi due «socialismi»: si tratta - così si affermò - di «un nebuloso surrogato di richieste impopolari di socializzazione», di una «polverizzazione della responsabilità», di una «trasformazione larvata del potere economico in potere politico», si vuole giungere all'«assorbimento totale della proprietà privata nella economia di base», si vuole farne uno «strumento di politica di potenza e di politica sociale»; si vuole «creare un nuovo sistema per incrementare le forze direttive sociali» (cfr. il saggio di H. ILAU, in FAZ del 20 luglio 1957, p. 5; il saggio in WW 1957, p. 486 s.; lo scritto di O. VOGEL e H. SCHREINER, Offentliche Kontrolle ist Sozialisierung, Colonia, [1957]). Il controllo pubblico richiesto dal socialismo odierno è qualcosa di totalmente diverso dal controllo sociale-statale (sussidiario!) essenzialmente legato ad un'economia professionale; quest'ultimo non propugna nessuna socializzazione, né calda né fredda, ma un ordinamento, conforme alla natura ed al bene comune, della libertà di mercato e di concorrenza.

4. - Esiste pure una socializzazione, calda e fredda, dell'uomo e della forza lavorativa umana; essa segue ineluttabilmente la socializzazione dell'economia e dei mezzi di produzione. «L'esperienza antica e recente dovrebbe insegnare che la collettivizzazione dei mezzi di produzione comporta la collettivizzazione dell'uomo ...» (111). In aziende collettivizzate è ancora possibilissimo salvare la dignità e la libertà dell'uomo; in una economia collettivizzata esse vanno distrutte.

LEZIONE V DIRITTI E DOVERI DELLO STATO NEI CONFRONTI DELLA PROPRIETÀ

Più volte dovemmo già parlare dello Stato. Ciò è dovuto alla sua posizione (II dom. 62); le sue competenze nel mettere ordine e nel disporre si fanno valere per ogni dove.

---

(111) G. BRIEFS, GW- II, ,28.

-32- Qual è, fondamentalmente, la posizione dello Stato nei confronti della proprietà?

Nei confronti della proprietà, lo Stato ha ampi diritti e doveri; questi hanno il loro fondamento, ed anche il loro limite, nel bene comune.

PIO XI (QA 18; Vp 71): «Dal carattere stesso della proprietà, che abbiamo detto individuale e sociale, si deduce che in questa materia gli uomini debbono aver riguardo non solo al proprio vantaggio, ma altresì al bene comune. La determinazione poi di questi doveri in particolare e secondo le circostanze, e quando non sono già indicati dalla legge di natura, è ufficio dei pubblici poteri». Cfr. GIOVANNI XXIII (MM, n. 50-54).

1. - Le diversità di opinioni e le lotte vertono oggi non tanto sul fatto che lo Stato deve regolare la questione della proprietà, quanto piuttosto sul titolo giuridico, che fonda e limita nel contempo questo potere.

La concezione collettivistica vede nello Stato il padrone e il beneficiario degli uomini e delle cose; quella individualistica, al contrario, gli attribuisce unicamente la funzione di garantire i diritti degli individui, cioè di provvedere a che gli uomini non si impediscano o si rendano troppo difficile a vicenda l'esercizio dei loro diritti. La dottrina cristiana, fondandosi sul diritto naturale, vede nello Stato la comunità totale = l'ordine generale voluto dalla natura, avente come fine un autentico bene comune. Questo fine consiste nel benessere materiale, spirituale-morale e culturale di tutto il popolo, nel quale tuttavia gli individui e le comunità intermedie sono intesi espressamente come fini singoli e parziali autonomi (cfr. I dom. 32; II dom. 62). Lo Stato è il popolo politicamente unificato, il cui bene comune prevale sul bene del singolo, non però illimitatamente, ma in base alle norme di una unità morale ordinata (ib.).

Per quanto concerne la proprietà e il diritto di proprietà, ciò significa: lo Stato è autorizzato e obbligato a fissare, procurare, fare ciò che, in base al bene comune, è richiesto per un giusto ordinamento della proprietà, ad "allineare, cioè, alle esigenze del bene comune" la proprietà, anche quella privata (QA 18; Pp n. 24).

2. - Questa soluzione non deve suscitare sorpresa (dom. 4 ss.). Il bene comune costituisce la vera e propria base naturale per cui la distribuzione dei beni, vale a dire la proprietà privata, è lecita e necessaria: proprietà privata - si diceva - con la quale e perché soltanto così è possibile un ordine sociale, dunque: affinché sia garantito il bene comune! Tutto il problema della proprietà è strettissimamente collegato e subordinato al bene comune. Per cui quella comunità alla quale la natura ha demandato come compito specifico generale il procurare il bene comune, dev'essere autorizzata, in base al diritto naturale, a prendere quei provvedimenti che garantiscono il servizio, voluto dalla natura, dei beni materiali in vista del bene comune. Questa comunità è lo Stato.

3. - Occorre aggiungere: lo Stato ha il compito di precisare e di proteggere i diritti umani universali. Tali diritti umani sono dati dalla natura in funzione dell'ordine sociale, impossibile senza di essi, tanto meno contro di essi. Il diritto alla proprietà privata fa parte di quei diritti fondamentali condizionati, la cui forma deve di volta in volta mutare in base ai gradi di sviluppo della società umana, cioè in base alle esigenze del bene comune (QA 18; cfr. dom. 14).

-33- Che cosa lo Stato non è autorizzato a fare?

Lo Stato non può mai essere autorizzato:

1) a considerarsi come «unico e principale padrone» dei beni;

2) a sopprimere la proprietà privata o ad intervenire arbitrariamente nell'ordinamento della proprietà. LEONE XIII, RN 35; testo alla dom. 34.

PIO XI (QA 18; Vp 71): «La pubblica autorità però, come è evidente, non può usare arbitrariamente di tale suo diritto [di delimitare la proprietà privata]. Poiché bisogna che rimanga sempre intatto e inviolato il diritto naturale di proprietà privata e di trasmissione ereditaria dei propri beni, diritto che lo Stato non può sopprimere, perché "l'uomo è anteriore allo Stato" (RN 6) ed anche perché "il domestico consorzio è logicamente e storicamente anteriore al civile" (RN 10). Perciò il sapientissimo Pontefice (Leone XIII) aveva già dichiarato non essere lecito allo Stato di aggravare tanto con imposte e tasse esorbitanti la proprietà privata, da renderla quasi stremata».

PIO XII (RmP 1941, 6; Vp 154 s.): «La cura di tale bene comune non comporta un potere tanto esteso sui membri della comunità che in virtù di esso sia concesso all'autorità pubblica ... a tale intento di abolire o privare d'efficacia il diritto naturale ai beni materiali. Dedurre tanta estensione di potere dalla cura del bene comune vorrebbe dire travolgere il senso stesso del bene comune e cadere nell'errore di affermare che lo scopo proprio dell'uomo sulla terra è la società, che la società è fine a se stessa, che l'uomo non ha altra vita che l'attende fuori di quella che si determina quaggiù».

Discorso del 20-5-1948 (Pv X, 92): «Soltanto chi nega all'uomo questa dignità di persona libera, può ammettere la possibilità di sostituire al diritto di proprietà privata (e di conseguenza, alla stessa proprietà privata) un imprecisato sistema di assicurazioni o garanzie legali di diritto pubblico».

GIOVANNI XXIII (MM, n. 104): «Lo Stato ed altri enti di diritto pubblico non devono estendere le loro proprietà se non quando lo esigono motivi di evidente e vera necessità di bene comune, e non allo scopo di ridurre e tanto meno di eliminare la proprietà privata».

1. - La dottrina sociale cristiana non potrà mai aderire alla concezione, secondo cui i beni (terreno, ricchezze del suolo, mezzi di produzione: «capitale») sono fondamentalmente proprietà della comunità, cioè dello Stato (dom. 3). Lo Stato non è mai - come si esprime Alb. Auer (353) - «unico e principale padrone», ed il cosiddetto diritto superiore di proprietà che gli

compete non deve intendersi in tal senso. Lo Stato può disporre unicamente di ciò che esso stesso ha legittimamente acquistato, e di ciò che gli è stato dato o sottoposto per il bene comune. Chi deve decidere e disporre a nome dello Stato non può mai dimenticare che tutta la proprietà statale ha per sua essenza un carattere di utilità pubblica; il bene comune non si identifica con il bene di un ministro, di una commissione, di un partito, di una «coalizione», di una categoria, ma col bene di tutto il popolo.

2. - La proprietà privata, in quanto istituto, si fonda sul diritto naturale. Motivo per cui nessun Stato ha il diritto di abolirla, non essendo lo Stato autore e padrone, ma procuratore e interprete del diritto naturale.

3. - Le competenze dello Stato devono perciò mirare a che, nel suo campo di competenza, esista o si formi un regime patrimoniale adeguato al diritto naturale ed al bene comune.

Lo Stato deve curare che nel suo popolo si abbiano giuste condizioni patrimoniali = «che si serbi integro il bene comune dell'intera società» (QA 25). Il che non è possibile se lo Stato interviene arbitrariamente. Ma lo è soltanto se esso interviene con provvedimenti ponderati e dosati, commisurati, in base alle esigenze del diritto naturale, alla diversa e cangiante situazione del bene comune. Anche una distribuzione della proprietà «che causa gravi disagi» (QA 25) non autorizza nessuna soluzione di forza. Anche i mutamenti evidentemente giustificati e necessari della situazione patrimoniale, non esclusi quelli dei criteri di distribuzione, devono essere presi con consapevole senso di responsabilità.

-34- Qual è il primo compito dello Stato?

Lo Stato deve come prima cosa creare le basi legislativo-giuridiche di un buon regime patrimoniale.

LEONE XIII (RN 35; Vp 45): «Il diritto della proprietà privata, derivando non da legge umana ma da quella naturale, lo Stato non, può annientarlo, ma solamente temperarne l'uso ed armonizzarlo col bene comune, ed è ingiustizia ed inumanità esigere dai privati, sotto nome d'imposte, più del dovere».

Pio XI (QA 17-18; Vp 70 s.): «Compiono opera salutare e degna di ogni encomio tutti quelli che, salva la concordia degli animi e l'integrità della dottrina, quale fu sempre predicata dalla Chiesa, si studiano di definire l'intima natura e i limiti di questi doveri, coi quali o il diritto stesso di proprietà ovvero l'uso o esercizio del dominio vengono circoscritti dalle necessità della convivenza sociale. Si ingannano invece ed errano coloro che si argomentano di sminuire talmente il carattere individuale della proprietà, da giungere di fatto a distruggerla».

«La pubblica autorità può con maggior cura specificare, considerata la vera necessità del bene comune e tenendo sempre innanzi agli occhi la legge naturale e divina, che cosa sia lecito ai possidenti e che cosa no, nell'uso dei

propri beni. Anzi Leone XIII aveva sapientemente sentenziato: "avere Dio lasciato all'industria degli uomini e alle istituzioni dei popoli la delimitazione delle proprietà private" (RN 7) ... "Poiché non derivando il diritto di proprietà privata da legge umana, ma da quella naturale, lo Stato non può annientarlo, ma semplicemente temperarne l'uso ed armonizzarlo col bene comune" (RN 35)». (Le altre affermazioni di questa pericope alla dom. 35; cfr. QA 24-25).

Pio XII (RmN 1942, 13; Vp 162): «Le norme giuridiche positive, regolanti la proprietà privata, possono mutare e accordare un uso più o meno circoscritto».

Pio XII (Rm.1-9-1944, 5; Vp 183): «Quando la distribuzione della proprietà è un ostacolo a questo fine [la vera fecondità della vita sociale ed il normale rendimento dell'economia nazionale] - ciò che non necessariamente né sempre è originato dalla estensione del patrimonio privato - lo Stato può nell'interesse comune intervenire per regolare l'uso od anche, se non si può equamente provvedere in altro modo, decretare l'espropriazione, dando una conveniente indennità».

Lettera di Montini del 15-9-1947: ripete e conferma la QA 18. 142 Secondo alcuni i Papi attribuirebbero allo Stato delle competenze, che toccherebbero soltanto l'uso, ma non il diritto di proprietà. Per cui lo Stato potrebbe soltanto precisare come la proprietà debba essere impiegata; non sarebbe però autorizzato a determinare nei particolari il diritto di acquisto e di gestione della proprietà. Alcune espressioni pontificie citate parlano effettivamente solo dell'uso della proprietà, ma in altre è concessa allo Stato la facoltà di provvedimenti, che toccano chiaramente il diritto di proprietà: espropriazione, trasferimento in proprietà pubblica, politica fiscale e sociale, cura della giusta distribuzione dei «beni di nuova creazione», riforma sociale ed economica, e molte altre. I testi della RN 35 e della QA 18, che sono i più citati, dicono esplicitamente che lo Stato può regolare l'uso del diritto di proprietà privata, armonizzandolo con il bene comune (112), e la QA 17 sottolinea che la convivenza sociale circoscrive non solo l'uso o esercizio del dominio effettivo, ma anche il diritto stesso di proprietà. Del resto Paolo VI, nella Pp 24, ha riconosciuto chiaramente la liceità della espropriazione: «Il bene comune esige talvolta l'espropriazione». Così pure il Vaticano II, GS, n. 71.

ESEMPI

lo Stato sottrae determinati generi di beni alla possibilità di acquisto e posses-

---

(112) Non si può negare che la falsa interpretazione è dovuta al testo latino, che suona: «tantummodo ipsius usum temperare ...». Il termine «usus» indica perlopiù l'uso effettivo della proprietà (usus rei); ma qui (RN 35; QA 18) indica indubbiamente l'usus iuris, cioè l'esercizio del diritto di proprietà.

so privati: monopolio dei tabacchi, vie e mezzi di comunicazione, produzione di energia. Lo Stato limita l'acquisto e la vendita per esempio del terreno (mantenimento dell'agricoltura, della proprietà agricola), oppure attua una ridistribuzione del terreno (risistemazione catastale, colonizzazione).

1. - Lo Stato, nella sua qualità di potere ordinatore in vista del bene comune, deve iniziare la sua funzione ordinatrice col creare le basi legislativo-giuridiche di un ordine che rispetti il bene comune. La legge naturale contie-
ne soltanto il fine e le norme generali dell'ordinamento generale dello Stato. Ogni Stato, per proprio conto, deve attuarli, applicarli, integrarli in base alle proprie possibilità, condizioni, difficoltà.

L'esperienza dimostra che una parte rilevante della legislazione e della giustizia statali si occupano, e devono occuparsi, dell'ordinamento patrimoniale. Tutti gli Stati moderni hanno un ampio diritto patrimoniale. Tra i singoli Stati devono esistere differenze rilevanti, ammettano (II) o meno (I) il diritto naturale.

ESEMPI

I) Stati a regime comunista: soltanto aziende statali o popolari; nessun diritto ereditario; nessuna proprietà privata di terra (kolchoz e sowchoz).

II) secondo gli altri Stati, diritto ereditario diverso; diversi limiti massimi e minimi di possesso di terreni (riforma fondiaria nel meridione d'Italia); diverso diritto azionario: società anonime, partecipazione straniera, azioni nominali e preferenziali, ecc.; proporzioni diverse fra proprietà privata e pubblica: industria mineraria, comunicazioni, produzione di energia.

2. - Ecco la norma generale per la legislazione patrimoniale: lo Stato, in armonia col diritto naturale, deve emanare quelle disposizioni legislativo-giuridiche che si rendono. necessarie per il raggiungimento ed il mantenimento di un regime patrimoniale che rispetti le esigenze sociali e del bene comune. Il «bene comune» non include soltanto il benessere materiale, ma anche la pace sociale fra gruppi e ceti della popolazione.

Si possono distinguere:

a) leggi protettive della proprietà. Lo Stato ha infatti il compito di prevenire e reprimere i pericoli per il corpo, la vita e gli averi dei suoi cittadini, di prevenire, reprimere e punire le ingiustizie;

ESEMPI

leggi contro il furto, l'usura, la frode; contro il rialzo sistematico dei prezzi, i prezzi a borsa nera, la concorrenza sleale; contro la ritenuta del giusto (concordato) salario; contro la speculazione «selvaggia»; contro la caccia

all'eredità; contro determinati tipi di danneggiamento, come incendio doloso, devastazione di campi, boschi, ecc.

b) leggi che stabiliscono i presupposti di un acquisto, possesso e uso ordinati della proprietà. Queste leggi devono costruire l'ambiente nel quale la situazione patrimoniale «raggiunge sufficientemente il fine inteso da Dio» (QA 25) (113). Esse devono, in conformità con i princìpi del diritto naturale sopra esposti, favorire espressamente:

I) il mantenimento, la promozione, l'espansione della proprietà privata;

II) che sia garantita alla famiglia una base materiale (proprietà familiare);

III) che siano impedite le sperequazioni patrimoniali intollerabili (QA 18; vedi sopra il testo);

IV) che sia garantito il necessario mantenimento a coloro che sono "economicamente passivi" (Nell- Breuning) = a coloro che non sono ancora o che non sono più in grado di lavorare (non è affatto inevitabile che ciò avvenga pesando sull'amministrazione pubblica o sulle tasse!) (114);

ESEMPI

leggi fiscali (dom. 36); leggi sulla formazione del capitale; leggi anticartello e anti-monopolio; l'insieme delle leggi sociali; diritto azionario; diritto patrimoniale nel matrimonio; diritto di successione.

c) leggi che avviano un cosiddetto «mutamento di struttura» del regime patrimoniale, perché quello vigente dev'essere radicalmente riformato. Ci spieghiamo con degli

ESEMPI

leggi di socializzazione e di riforma fondiaria; Euratom (= Comunità Europea dell'energia nucleare); legge sulla partecipazione agli utili, sulla comproprietà, sulla cogestione, sul riordinamento del diritto azionario (nuova regolamentazione della «responsabilità» in determinate forme di proprietà sociale); introduzione per legge di un premio dinamico o di produttività, di un'ampia assicurazione sociale.

---

(113) Nella QA 56 Pio XI è esplicito: «Questi gravi inconvenienti (nell'acquisto e nell'uso della proprietà) non potevano essere emendati, o piuttosto prevenuti, se non da una severa disciplina morale, rigidamente mantenuta dall'autorità sociale. Ma questa purtroppo mancò».

(114) Nella Repubblica Federale Tedesca i contributi sociali superarono nel 1957 i 4.500 miliardi di lire; il che equivale a dire che la metà di tutte le entrate dovute a tasse e ad altre fonti è impiegata in finalità sociali.

-35- Può lo Stato come tale acquistare della proprietà?

Lo Stato come tale può acquistare, non però «accumulare», della pro prietà; deve reprivatizzare, cioè riconvertire in proprietà privata, la proprietà che non gli occorre.

1. - Allo Stato occorrono beni utilizzabili o materiali quali mezzi per adempiere alle sue funzioni. Prescindendo dalle funzioni sociali e dalle indispensabili spese per la difesa, riportiamo i seguenti

ESEMPI

mezzi di comunicazione (ferrovie, poste); costruzione di strade; palazzi per il governo e per altri scopi; stipendi e salari; necessario per il funzionamento degli innumerevoli enti, commissioni, uffici, segretariati, ecc.; «rappresentanza»; viaggi, congressi, convegni; formazione di diplomatici, interpreti.

Occorre far distinzione fra proprietà "immobile" ed entrate circolanti. La prima indica il patrimonio di valore (relativamente) immobile, le seconde indicano le entrate mobili (tasse, dogane, diritti, ecc.).

ESEMPI

grandi foreste, latifondo in genere, «immobili»; aziende modello; larga partecipazione all'estrazione mineraria, all'industria, alle banche; imprese, aziende, officine proprie; costruzione di abitazioni; flotta mercantile; cantieri navali; ospedali; reattori atomici.

Lo Stato non è però un imprenditore economico, un grande commerciante, un banchiere, ma è il custode del bene comune e dell'ordine pubblico. Deve limitarsi a quella proprietà ed a quei redditi che effettivamente gli occorrono per svolgere la sua funzione in favore del bene comune.

2. - Da ciò si deduce: lo Stato deve rimettere in mano al popolo - vale a dire ai singoli, alle famiglie, agli enti sociali, ecc. - quei valori patrimoniali che non può controllare. Se i proprietari originari sono ancora reperibili e nel frattempo non sono stati soddisfatti in altro modo giusto (dom. 38), essi hanno diritto a questi beni. Altrimenti si devono ricercare soluzioni adatte per una restituzione giusta. Questo procedimento ha il nome di «reprivatizzazione» (115). In merito alle possibilità di restituzione, ecco alcuni:

ESEMPI

---

(115) La reprivatizzazione non riguarda propriamente soltanto lo Stato, ma il potere pubblico in genere, che non esiste per «accumulare» ricchezza o dar vita ad una «impresa finanziariamente forte». Cfr. quanto dicemmo sulla socializzazione «fredda» (dom. 31).

vendita e corrispondente riduzione fiscale; impiego per scopi di utilità pubblica: ospedali, istituti di ricerca, sovvenzione ad aree economiche bisognose. La privatizzazione delle officine Volkswagen (mediante l'emissione di azioni a basso costo e la limitazione delle possibilità di acquisto, molti dovrebbero diventare comproprietari: «azioni popolari» e «capitalismo popolare»; vedi dom. 123, n. 3). Il noto «Piano Haussler»: il patrimonio federale economicamente acquistabile dev'essere trasformato in società anonime, trasferito in società utilizzatrici di capitale ad amministrazione fiduciaria e offerto per l'acquisto a lavoratori od a piccoli operatori autonomi in una gradazione socialmente conveniente (con riduzione di prezzo in base agli introiti ed al numero dei figli). Cfr. dom. 125, n. 3.

-36- Lo Stato ha il diritto di imporre tasse?

Lo Stato può e deve imporre quelle tasse (contribuzioni) che lo mettono economicamente in grado di adempiere il suo dovere di servire il bene comune.

LEONE XIII (RN 35). Testi alle dom. 34-35. PIO XI (QA 18). Testi alle dom. 34-35.

PIO XII (RmP 1941, 10; Vp 157): «Nella famiglia la nazione trova la radice naturale e feconda della sua grandezza e potenza. Se la proprietà privata ha da condurre al bene della famiglia, tutte le norme pubbliche, anzi tutte quelle dello Stato che ne regolano il possesso, devono non solo rendere possibile e conservare tale funzione - funzione nell'ordine naturale sotto certi rapporti superiore a ogni iltra - ma ancora perfezionarla sempre più. Sarebbe infatti innaturale un vantato progresso civile, il quale - o per la sovrabbondanza di carichi o per soverchie ingerenze immediate - rendesse vuota di senso la proprietà privata, togliendo praticamente alla famiglia e al suo capo la libertà di perseguire lo scopo da Dio assegnato al perfezionamento della vita familiare».

Tassa significa qui ogni tipo di contribuzione ordinaria: imposte, dogane, diritti; per le cosiddette «contribuzioni patrimoniali» straordinarie vedi dom. 37-38. La tassazione incide in modo determinante sui redditi e sulla proprietà: grandi porzioni delle entrate devono essere consegnate allo Stato (116).

1. - L'esperienza dice che quasi tutti gli Stati impongono tasse, che le

---

(116) Pochissimi dati bastano a dimostrarlo: le entrate fiscali della Germania Federale ammontarono dal 1.4.1956 al 31.3.1957 a 47,87 miliardi di marchi; furono 'di circa 4,0 miliardi superiori all'anno precedente, con un aumento annuale, nonostante i vari ribassi di tasse e di dogane, cli circa l'11,5%. La «vertiginosa tassazione proporzionale» restringe i margini di guadagno; negli USA, dal 1929 al 1955 il giro d'affari dell'industria aumentò di circa 3½ volte, la somma dei dividendi di circa 1,7 volte, le contribuzioni fiscali aumentarono di circa 16 volte!

tasse vanno sempre aumentando e che in tutti gli Stati le imposte indirette sono alte. Il diritto naturale dice che lo Stato ha il diritto di imporre tasse, allo scopo di poter soddisfare le esigenze del bene comune. Per cui allo Stato è consentito di riscuotere la quantità di tasse richiesta effettivamente dal servizio che esso deve rendere al bene comune. Lo Stato deve restringere il carico fiscale alla minima quantità possibile, ricorrendo per far ciò alla semplificazione del «sistema fiscale», all'impiego il più possibile parsimonioso delle finanze e ricorrendo preferibilmente ad altri mezzi (prestiti, ecc.).

2. - La politica fiscale dello Stato dev'essere considerata nell'insieme della politica patrimoniale ed economica; per cui deve agire come spinta e non come remora all'iniziativa e diventare un mezzo di distribuzione socialmente giusta ed equilibrata dei redditi, non di una distribuzione unilaterale e perciò socialmente ingiusta.

La "giustizia fiscale" concerne:

a) l'imposizione delle tasse:

Le tasse devono adeguarsi alle possibilità dei contribuenti; perciò: imposizione differenziata, in base alla grandezza dei redditi, al necessario tenore di vita (famiglia con figli! gli «economicamente passivi»), alla lucratività o aleatorietà dal punto di vista economico (agricoltura, ceto medio); cfr. GIOVANNI XXIII, MM, n. 120, a proposito delle imposizioni tributarie in agricoltura.

b) l'impiego socialmente utile delle tasse:

Le finanze diventano si proprietà dello Stato, non però del governo, delle autorità fiscali, del ministero del tesoro; il loro scopo è unicamente quello di impiegare «per il bene comune rettamente inteso» le tasse riscosse, tenendo conto del grado di valore e di urgenza (priorità). Gli uffici finanziari non sono soltanto tenuti a riscuotere le tasse, ma anche ad accordare (e possibilmente segnalare!) ai contribuenti ogni facilitazione a cui hanno diritto in base alle leggi fiscali.

PIO XII (discorso del 2-10-1956; Pv XVIII, 508 s.): «Non sussiste nessun dubbio sul dovere di ciascun cittadino di addossarsi una parte delle spese pubbliche. Ma lo Stato da parte sua, avendo il compito di proteggere e di promuovere il bene comune dei cittadini, ha l'obbligo di non ripartire fra questi se non degli oneri necessari e proporzionati alle loro risorse. La tassazione non può pertanto mai trasformarsi per i poteri pubblici in comodo mezzo per colmare il deficit provocato da un'amministrazione imprevidente, per favorire un'industria o un ramo di commercio a svantaggio di un'altra o di un altro ugualmente utili. Lo Stato si interdirà ogni sperpero del denaro pubblico; preverrà gli abusi e le ingiustizie dei suoi funzionari, ed allo stesso tempo l'evasione di quelli che sono legittimamente colpiti».

3. - Leone XIII e Pio XI affermano esplicitamente che allo Stato non è lecito «aggravare tanto con imposte e tasse esorbitanti la proprietà privata da

renderla quasi stremata» (QA 18). Lo Stato non è autorizzato a sopprimere l'«esistenza» e lo sviluppo dell'esistenza dei suoi cittadini, ma a favorirli e proteggerli - ovviamente, tenendo conto delle «esigenze del bene comune» (ib.), cioè di un ordine sociale giusto.

Una tassazione non è ingiusta per il solo fatto che non consente ai cittadini di costruirsi un'esistenza economica (impresa, azienda, commercio) in modo così rapido ed ampio come essi vorrebbero e come la situazione congiunturale permetterebbe. Si deve però considerare come una minaccia, anzi una soppressione dell'esistenza, una tassa che non può essere pagata con i redditi correnti, previa copertura a) del mantenimento della famiglia, b) della continuità dell'impresa. E non si può più parlare né di bene comune né di libertà umane fondamentali, quando il carico fiscale è talmente alto che non ha più senso darsi da fare per aumentare a forza di impegno e di risparmio il proprio patrimonio e per farsi una posizione col proprio lavoro.

NB. 1) Il seguente prospetto [omissis] mostra come il prodotto sociale lordo della Germania Occidentale sia sovraccaricato di imposte: percentuali poco dissimili si riscontrano in tutti i paesi occidentali industrializzati, compresa l'Italia.

2) Anche l'impiego delle tasse a fini sociali può essere esagerato, causando per esempio una svalutazione monetaria.

3) HANS SCHUSTER, in Merkur (gennaio 1957) osserva come non si vada certamente errati «attribuendo in buona parte all'influenza dei consorzi e delle associazioni la grottesca confusione dello spendereccio sistema fiscale».

4) Lo Stato deve concedere facilitazioni o esenzioni fiscali molto ampie alle istituzioni ed organizzazioni di reale utilità pubblica. Entrano in questa categoria per esempio: il culto e la cura d'anime, l'insegnamento e l'educazione, le ricerche e pubblicazioni scientifiche, l'assistenza sanitaria e sociale: tutti campi, questi, che toccano la vita e la cultura, servono direttamente al benessere della popolazione. Ovviamente, l'importo di queste esenzioni fiscali dev'essere impiegato in pubblica utilità.

5) si deve sottolineare ancora una volta l'esigenza suprema della tassazione: le tasse devono rispettare le esigenze della famiglia!

Cfr. a questo proposito l'eccellente inchiesta in HK XI, 439 ss., che tiene particolarmente conto anche delle imposte indirette, in quanto incidono appunto sul fabbisogno di prima necessità, gravando maggiormente sulla famiglia con numero di figli in aumento. L'inchiesta perviene a questa conclusione: «Si può parlare di una politica fiscale che rispetti le esigenze della famiglia soltanto o se le imposte indirette vengono abolite del tutto - cosa che sembra difficilmente attuabile a causa di motivi fiscali-psicologici e finanziari-economici - o se si opera un equilibramento del sovraccarico coatto per l'alimentazione familiare - derivante da quelle - sotto forma di proporzionalmente maggiore facilitazione sulle tasse sui redditi» (p. 440). - Cfr. la pastorale sociale dei vescovi austriaci, p. 46.

-37- Può lo Stato espropriare la proprietà legittima?

Quando il bene comune lo richiede, e d'altra parte non esiste altra via d'uscita, lo Stato può espropriare la proprietà legittima dietro adeguato indennizzo.

PIO XII (Rm.1-9-1944, 5): testo alla dom. 34. Vaticano II (GS, n. 71).

PAOLO VI (Pp, n. 24).

PREMESSE

1) Come i Papi dichiarano senza mezzi termini (117), le pretese del tutto esagerate e lo strapotere del capitale sono all'origine di una situazione patrimoniale ingiusta. Ma chi può dire, oggi, quali parti della proprietà furono acquistate illegittimamente? (dom. 38).

2) Per «proprietà» intendiamo innanzitutto la proprietà privata. Ma anche la proprietà pubblica è vincolata al bene comune e come tale soggetta al potere d'intervento dello Stato (118). 3) L' «uso più o meno circoscritto» a proposito del quale Pio XII nel suo Radiomessaggio natalizio del 1942 (n. 13) dice che deve essere regolato giuridicamente, non è un'espropriazione; esso infatti ne delimita unicamente la funzione: «assegnazione» dello spazio abitabile (assegnazione coatta ai profughi), della produzione agricola (prescrizioni sulla coltivazione), fissazione di quote salariali («risparmio coatto»).

1. - Nella concessione allo Stato di convertire la proprietà privata in proprietà pubblica (dom. 29) è incluso il riconoscimento della sua facoltà di espropriare la proprietà legittima; non è infatti possibile operare un tale passaggio senza espropriazione. Non consideriamo espropriazione la riscossione di tasse; dogane, contributi, diritti, anche se di fatto costituiscono le più diffuse cessioni di proprietà allo Stato.

2. - La competenza dello Stato ad espropriare singoli valori patrimoniali o tipi di beni, cioè a disporre ed attuare (per via coatta) vari provvedimenti di espropriazione singola, deriva dalla sua posizione di titolare e protettore sovrano del bene comune, cioè dell'ordinamento del bene comune, quindi delle esigenze del bene comune. Sovente non rimangono allo Stato altre vie d'uscita, perché unicamente così è possibile raggiungere una situazione ordinata e giusta. In questo caso entra in gioco la superiorità del diritto dello

---

(117) Cfr. QA 25, 27, 52, ed i testi paralleli di Pio XII.

(118) Un caso particolare è costituito dalla proprietà ecclesiastica, sopra tutto da quella che, in virtù della consacrazione da parte della Chiesa, è stata sottratta all'uso profano-terreno. In casi di emergenza Stato e Chiesa devono trovare il modo di soddisfare le esigenze di ambedue le parti (da parte ecclesiastica, considerazioni d'ordine pastorale e didattico, concernenti cimiteri, chiese, la cura degli ammalati, ecc.).

Stato sulla proprietà (dom. 36, n. 2). La vita associata attuale e futura esige una crescente quantità di misure, attuabili soltanto attraverso (relativamente) ampie espropriazioni

ESEMPI

rete viaria: costruzione ed ampliamento di strade, tratti ferroviari ed aeroporti (la «saturazione del traffico»; strade assolutamente insufficienti; prevenzione di incidenti). Approvvigionamento di acqua e di energia: bacini (per i quali occorre sbarrare con dighe delle valli), estrazione del carbone (in ambedue i casi, trasferimento di paesi interi). Importazione di energia: oleodotti, linee internazionali. Servizi pubblici: uffici postali e telefonici, edifici governativi ed amministrativi, caserme (acquisto di terreni). Ospedali, istituti di ricerca.

NB. Tratteremo alla dom. 39 del dovere e della misura dell'indennizzo.

-38- Può lo Stato procedere ad una ridistribuzione della proprietà?

Gravissime e diffuse situazioni di emergenza possono autorizzare e obbligare lo Stato a procedere ad una ridistribuzione della proprietà, previa consegna del patrimonio. Si tratta di ciò che oggi è chiamato «pareggio degli oneri», che comporta per esempio la riforma fondiaria. La questione è diventata scottante:

1) a causa delle incalcolabili perdite provocate dalla guerra;

2) a causa dell'espulsione ingiusta di milioni di persone innocenti.

Questi due fatti causarono una situazione patrimoniale del tutto intollerabile: impoverimento generale, mentre gli uni sono stati danneggiati e gli altri risparmiati. Nella questione del «pareggio degli oneri» si deve tener conto di numerosi punti di vista, tutt'altro che semplici (119).

1. - È da escludere che una situazione talmente catastrofica possa rimettersi m sesto attraverso l'«autoregolazione» economica. Lo Stato deve ricorrere al mezzo straordinario della consegna del patrimonio. Essendo esso stesso completamente impoverito e indebitato, per costruire un nuovo ordine non può far altro che basarsi sul patrimonio ancora esistente dei suoi cittadini. Lo Stato deve creare un equilibrio, distribuire gli oneri in modo che tutti concorrano per la loro parte al peso comune. Per questo si rende necessaria una ridistribuzione della proprietà. - Un siffatto «pareggio degli oneri» non è in contraddizione, come si continua ad affermare, con il diritto

---

(119) È evidente come non si possa, con il solo «pareggio degli oneri», far fronte a tempi e situazioni di emergenza, quali furono quelli dal 1945 al 1948. La giustizia e la carità conoscono ancora altri doveri, in primo luogo l'aiuto da persona a persona, da famiglia a famiglia e tra vicini.

di proprietà privata: non tocca l'istituto naturale della proprietà privata. Al contrario: lo scopo di detti provvedimenti è quello di conservare e ordinare la proprietà privata.

Il «pareggio degli oneri» è evidentemente un provvedimento di emergenza, che trova la sua ragione nel bene comune: affinché e perché solo così «la distribuzione dei beni terreni... serba integro il bene comune dell'intera società» (QA 25).

NB. Oltre che dai danni di guerra riguardanti le persone, le cose e le sue conseguenze, il pareggio degli oneri può, in certe circostanze, essere motivato anche dai danni valutari, cioè dai danni patrimoniali, che in certi casi prestano l'occasione per una regolamentazione valutaria, per un «taglio valutario». Un siffatto provvedimento tocca in modo assai disuguale i vari gruppi della popolazione - come dimostrò la riforma valutaria operata nel 1948 nella Germania Occidentale - per esempio per il semplice motivo che i possessori di valori reali si trovano in vantaggio o perché la conversione valutaria è operata in parte arbitrariamente. Cfr. NELL-BREUNING, WG II, 222; per tutta la questione cfr. ib. 227, «Principi informatori del pareggio degli oneri».

2. - Il pareggio degli oneri può assumere o comprendere gradi, provvedimenti, forme diverse, in dipendenza dalla concezione sociale del paese, dal grado di («totale») distruzione (sorteggio della «terra bruciata»), dalla permanenza o possibilità di creazione di potenziale di lavoro e di reddito, dalla composizione professionale dei danneggiati e degli espulsi. Diamo alcuni

ESEMPI

donazione di terreno colonico per nuove fattorie. Cessione di officine e utensili (apparecchiature da lavoro). Consegna in denaro del patrimonio: nel fondo di pareggio degli oneri dev'essere computata, in un'unica soluzione oppure a rate, una determinata percentuale di proprietà immobile; questo fondo viene diviso fra gli assegnatari. Prestiti statali a fondo perduto.

3. - Ogni ripartizione patrimoniale, ogni pareggio degli oneri, deve ottemperare a precise condizioni di diritto naturale:

a) si deve ristabilire ed accrescere la capacità economica di prestazione e di reddito del paese, anzitutto per coprire il fabbisogno di beni di prima necessità. Sarebbe agire da irresponsabili procedere ad una distribuzione che lasciasse ferma e non redditizia l'economia. Di provvedimenti sbagliati non ne mancano

ESEMPI

spezzettamento del terreno = creazione di aziende «economicamente misere» (superficie utilizzabile troppo ristretta, ed in più mancanza di animali, di attrezzi). «Smantellamento» = demolizione di officine di produzione attive.

Soppressione o indebolimento troppo forte della base capitalistica: credito difficoltoso, nessuna sufficiente possibilità di proteggere le imprese dalle crisi.

b) i proprietari possono pretendere che lo Stato adotti la soluzione ad essi più favorevole. Il pericolo di schematizzazione è grande, mentre è difficile un controllo, soprattutto quando è urgente stabilire l'equilibrio ed ogni dilazione peggiora la situazione. Lo Stato può adattare la regolamentazione alle diverse categorie patrimoniali od economiche, mettendo in bilancio più possibilità;

ESEMPI
sostituzione di contribuzioni in denaro con la creazione di posti di lavoro, costruzione o cessione di alloggi. Donazione di animali e attrezzi. Pagamento in contanti o rateale.

c) chi è soggetto all'onere non deve essere annientato.

4. - Si è discusso e si discute moltissimo sulla chiave della ripartizione, cioè sulla norma fondamentale che deve regolare il livello e la quantità delle quote.

Nella Germania Occidentale venne esclusa una restituzione alla pari (cfr. dom. 39). Mancava e non era possibile creare la quantità sufficiente di beni materiali e/o di denaro. Nella ricerca del principio giusto, cioè conforme alla legge morale, i pareri si divisero: chi voleva un pareggio «sociale» degli oneri, chi lo voleva «quotale». Il primo è basato sul principio dell'assistenza, il secondo sul principio dell'indennizzo:

a) pareggio sociale degli oneri significa: lo Stato assicura l'aiuto per una ripresa professionale-economica, cioè un aiuto inteso a far sì che il danneggiato possa guadagnarsi il sostentamento lavorando. Che lo Stato sia tenuto almeno a far questo, lo si deduce dal suo mandato, fondato sul diritto naturale, di provvedere «sussidiariamente» anche al benessere materiale del suo popolo;

b) il pareggio quotale degli oneri esige un indennizzo proporzionato all'entità delle perdite subite. In questo caso si tratta di tutt'altra valutazione, anche se la restituzione dev'essere computata in base a determinate percentuali. I sostenitori del pareggio quotale si basano sul fatto che la maggior parte dei danni di guerra, specialmente del dopoguerra (120-121), furono ineccepibilmente ingiusti; un danno subito ingiustamente esige di essere risarcito alla pari.

5.- Quando si tratta di stabilire - ed è questo il problema centrale – chi è il responsabile di tutte le ingiustizie e come tale è tenuto al risarcimento, le

---

(120-121) Soprattutto l'espulsione dalla patria e le perdite che ne derivano.

opinioni si scostano:

a) i primi dicono: è responsabile, e quindi è tenuto al risarcimento, non lo Stato (nazismo, fascismo e le repubbliche che sono loro succedute), ma la controparte, cioè gli ex-nemici. Sono stati essi a causare i danni

I) con i loro bombardamenti a tappeto su città smunite e sulla popolazione civile,

II) con l'espulsione disumana di milioni di persone. Né quei bombardamenti né soprattutto quelle espulsioni si possono considerare necessità belliche, bensì «crimini contro l'umanità»;

b) i secondi dicono: responsabile della guerra e di tutte le sue conseguenze è il nazi-fascismo, che volutamente preparò, ordì, condusse e perse una guerra d'aggressione. Esso perpetrò inoltre le più mostruose nefandezze; guerra totale di annientamento; uccisione di milioni di innocenti; crudele saccheggio e affamamento di intere nazioni; distruzioni pazzesche: i danni bellici e post-bellici vanno addebitati a lui e ai governi che gli sono succeduti; lo Stato attuale è quindi tenuto al risarcimento. Per assolvere a questo suo dovere, lo Stato non ha altra via che ricorrere al patrimonio rimasto intatto o nel frattempo ricostituito del suo popolo.

A questa argomentazione, la prima opinione oppone: lo Stato, anche quando è esso il responsabile e quindi dovrebbe essere tenuto a risarcire, è autorizzato ad addossare tali oneri al suo popolo, scaricandoli perciò su innocenti? Esiste sì una «sorte collettiva», non però una colpa collettiva; è quanto dice chiaramente (122)

Pio XII (discorso del 20-2-1946): «Vanno circolando fatali errori, secondo i quali un uomo è colpevole e responsabile per il semplice fatto di essere membro o parte di una qualche comunità, mentre non ci si dà la pena di domandarsi e di indagare se gli sia imputabile una reale colpa personale di azione o di omissione».

A questa obiezione la seconda opinione risponde:

I) è sufficiente la sorte collettiva: i popoli «devono sopportare il loro destino collettivo» (Pio XII, discorso del 13-9-1952). Il Papa intende certamente tutto ciò che riguarda la popolazione. Non si comprende per quale motivo proprio coloro che furono toccati sul vivo non debbano sentire tutto il peso di questo loro destino;

II) i capi non sono gli unici responsabili: il popolo è corresponsabile; è stato esso, infatti, a favorire e «legalizzare» questo Stato con i suoi capi criminali; esso non oppose nessuna resistenza, fece con quelli la guerra d'aggressione, approvò i piani di distruzione, si addossò esplicitamente la responsabilità della guerra «totale».

---

(122) Cfr. UTZ, Sozialetbik I, p. 267 ss.

Non si può negare che gran parte della popolazione sia corresponsabile di tutto quanto è stato ingiustamente operato. Ma neppure le altre nazioni sono esenti da gravi responsabilità, sia prima che durante e dopo la guerra. Chi riuscirà mai a dividere a metà il torto e la ragione? Comunque, i motivi addotti a favore di un pareggio quotale degli oneri hanno un peso non trascurabile.

NB. Le prestazioni decise attualmente nella Germania Occidentale per il pareggio degli oneri dovrebbero raggiungere in totale, fino al 1979, la somma di 56,8 miliardi di DM (compresi gli indennizzi per il materiale casalingo, l'assistenza, il risarcimento per danni di guerra, ecc.). Il 10-12-1956, il Consiglio Cattolico per i Profughi definì insufficiente ed ingiusta questa regolamentazione: il massimo stabilito per l'indennizzo sarebbe troppo basso e soprattutto dovrebbe essere messo in pagamento con maggiore tempestività.

-39- In caso di espropriazione, lo Stato deve corrispondere un indennizzo?

Anche lo Stato è tenuto ad indennizzare: soltanto raramente gli è consentito di espropriare senza indennizzo.

1. - Indennizzare (o risarcire) significa: riparare i danni arrecati o sorti. Il danno può sorgere dal fatto che, legittimamente o meno (123), la proprietà passa ad altre mani, oppure dal fatto che la proprietà viene distrutta o diminuita di valore (124). In caso di espropriazione ingiusta, lo Stato deve risarcire, restituire la cosa espropriata o l'equivalente e risarcire le perdite. Se in caso di espropriazione giusta non corrisponde l'indennizzo, compie di nuovo un'ingiustizia.

NB. L'obbligo di indennizzo da parte dello Stato viene sovente ristretto agli interventi sul patrimonio solido dei cittadini: terreni e case, miniere, fabbriche, partecipazioni azionarie, risparmi. Ma anche la tassazione statale può essere ingiusta; la politica economica o finanziaria dello Stato può essere all'origine di una svalutazione monetaria, che comporta per molti perdite considerevoli, anzi addirittura la perdita di tutto il patrimonio. Anche in questo caso lo Stato è tenuto, nella misura delle proprie forze e possibilità a indennizzare: «reprivatizzazione», esenzione fiscale, rivalutazione

2 - Quando lo Stato si vede costretto, nell'interesse dell'ordine generale, a disporre singole espropriazioni, è obbligato a indennizzare alla pari.

Intendiamo parlare di espropriazione per determinati scopi e regolamentazioni particolari, le quali si rendono necessarie nell'interesse pub-

---

(123) Da parte dello Stato, per es. sequestro, espropriazione per motivi di bene comune, oppure per arbitrio.

(124) Demolizione di fabbricati (case) deviazione di strade (per es. con conseguente peggioramento della opportunità di affari, più rumore, maggiore difficoltà di accesso)..

blico. Toccano singoli cittadini, la cui proprietà costituisce per così dire un inciampo sulla strada e deve perciò «cadere», se si vogliono attuare i fini pubblici.

ESEMPI (125)
costruzione di ponti, ferrovie e strade: spesso non possibile, se non si demoliscono case, si abbattono boschi, si includono nel progetto campi e prati. Lo stesso si dica per la costruzione di laghi artificiali, di aeroporti, di posteggi, stadi, ospedali, scuole; per l'ampliamento di città, stazioni ferroviarie, giardini pubblici o zone verdi.

a) lo Stato deve risarcire alla pari. Altrimenti i proprietari espropriati dovrebbero sopportare, in confronto degli altri, un onere ingiusto;

b) i proprietari possono esigere che, nei limiti del possibile, con l'espropriazione non vengano privati del tipo di vita economico-professionale finora esercitato.

ESEMPI
una famiglia di contadini, a cui venga espropriata la fattoria, può pretendere che, invece di un indennizzo in denaro, le venga restituita una fattoria di ugual valore: il sacrificio di perdere la fattoria di famiglia è già sufficiente. - Per gli artigiani, i commercianti, le fabbriche, non è affatto indifferente se e dove possono ricominciare da capo: sito, clientela, tradizione (gente residente da lunga data oppure nuovi arrivati), «concorrenza», distanze, comunicazioni, ecc.

3 - Quando si tratta del pareggio degli oneri, lo Stato può non indennizzare; suo dovere è solo quello di mirare ad un pareggio giusto, tale cioè che i proprietari sopportino oneri proporzionalmente uguali (126). Lo scopo del pareggio è infatti quello di togliere le disuguaglianze patrimoniali intollerabili: una restituzione verrebbe in tal caso a ristabilire uno stato di cose che dev'essere eliminato. Se tutti sono toccati nella misura delle loro diverse capacità di prestazione, il sacrificio è diviso in parti giuste, e la

---

(125) La maggior parte degli esempi sono già stati riportati alla dom. 37, n. 2.

(126) Un certo rigore è inevitabile. È impossibile procedere dovunque ad una spartizione identica: in più di un luogo e per vari motivi la proprietà deve rimanere unita, perché altrimenti sarebbe danneggiata o annullata la produttività dell'economia o di determinate branchie economiche: non è possibile spezzettare a piacimento stabilimenti di produzione, superfici coltivabili, miniere di carbone o di ferro, ecc. Il pareggio degli oneri deve allora «ripiegare» su altre forme che siano equivalenti dal punto di vista monetario o di potere d'acquisto, ma che onerino il «patrimonio reale» che permane, e che per questo acquista maggior valore.

giustizia del bene comune vuole che ciascuno si addossi la parte che gli tocca (127).

4. - Una difficoltà di tipo particolare è costituita dalla socializzazione, e ciò per diversi motivi:

I) per lo più si tratta di espropriazione o di cessione di grandi valori immobiliari (industrie di materie prime, ampi appezzamenti di terreno, ferrovie impianti idroelettrici);

II) il movente non è la ridistribuzione, ma la protezione del bene comune contro lo strapotere e l'abuso delle forze produttive;

III) non tutti vengono toccati, ma soltanto alcuni, vale a dire unicamente i proprietari di questi valori;

IV) tuttavia sovente vi sono interessati molti, precisamente i piccoli azionisti, con i loro risparmi o i loro guadagni di lavoro.

PIO XII (discorso dell'11-3-1945; Pv VII, 9): «In ogni caso (di socializzazione) esse (le Associazioni cristiane dei lavoratori) riconoscono che la socializzazione importa l'obbligo di una congrua indennità, vale a dire calcolata secondo ciò che nelle circostanze concrete è giusto ed equo per tutti gli interessati».

Vaticano II (GS, n. 71): «Ogni volta che il bene comune esiga l'espropriazione della proprietà, l'indennizzo deve essere calcolato secondo equità, tenendo conto di tutte le circostanze».

Il testo di Pio XII è la conclusione di quanto è stato detto sopra (dom. 29, II) a proposito della soluzione da darsi alla socializzazione; dev'essere dunque inteso in quel contesto. Il magistero dice tre cose:

a) la socializzazione non può equivalere ad una espropriazione senza indennizzo (cioè ad una pura e semplice «sottrazione» dei beni). Ma al contrario obbliga sempre all'indennizzo;

b) l'indennizzo dev'essere congruo. Non si dice: alla pari. Infatti, invece di adeguato, si dice: "giusto ed equo", "secondo equità". Anche questa espressione sta a testimoniare come non si esiga in tutti i casi un indennizzo alla pari;

c) la quota d'indennizzo dev'essere «calcolata», non è cioè semplicemente deducibile dall'entità dell'oggetto, ma dev'essere studiata e fissata caso per caso, com'è giusto ed equo

I) «nelle circostanze concrete»,

II) «per tutti gli interessati».

---

(127) NELL-BREUNING, WG I, 397 osserva che in tempi anteriori, non ancora «calcolatori» (quando cioè non si computava in denaro ogni perdita), si pensava e si agiva «con molta maggior libertà»: allora era ovvio che in caso di strettezza generale ciascuno dovesse «sacrificare» la propria parte, che cioè la donasse, senza indennizzo, per il bene di tutti (cavalli, carri, grano ed altro).

Questa prudenza di linguaggio indica senza dubbio che nella questione quale sia l'indennizzo da corrispondere,

I) si deve tener conto delle particolari circostanze che di volta in volta si presentano,

II) quei proprietari che proporzionalmente perdono di più, devono essere indennizzati proporzionalmente di più;

d) la situazione può essere tale che lo Stato

I) non sia in grado di corrispondere un indennizzo completo, perché gli mancano i mezzi,

II) non gli sia lecito corrisponderlo, perché si arrecherebbe un nuovo danno al bene comune, per la cui tutela deve procedere alla espropriazione (128).

Dalla soluzione prospettata da Pio XII e dal Concilio si potrebbe dedurre:

Nei provvedimenti di socializzazione:

I) l'indennizzo dev'essere corrisposto alla pari soltanto quando lo Stato è in grado di farlo ed il bene comune non corre nuovi rischi;

II) negli altri casi, l'indennizzo dev'essere «congruo»; il che significa: 1) più le quote sono piccole e faticosamente risparmiate, tanto più stretto è l'obbligo di indennizzarle in pieno. Conservare, pagare o commutare tali quote non costituisce un pericolo per il bene comune;

2) più le quote sono grandi, tanto più occorre garantire un indennizzo parziale, specialmente quando, in seguito all'indennizzo, il bene comune è ancora minacciato dallo «strapotere».

NB. 1) Questa è un'idea nostra personale, e la consideriamo giustificata in quanto il bene comune «è il giudice in ultima istanza anche della proprietà privata» (129). La comunità (dello Stato) non può permettere che il bene comune s'infranga contro la proprietà privata, e la proprietà privata deve sopportare quei sacrifici che la conservazione del bene comune richiede.

2) Che cosa si debba fare caso per caso, quale misura si debba adottare

---

(128) Pio XII parlava ai lavoratori italiani. Si deve tener presente la disastrosa situazione italiana nel 1945: industria distrutta, ampie zone distrutte e devastate, strettezza estrema, ottusità dei latifondisti, pericolo di sopraffazione da parte del comunismo.

(129) UTZ, Formen 90. Cfr. NELL-BREUNING, WG I, 401: «... si deve naturalmente controllare se la garanzia dell'indennizzo totale non darebbe agli espropriati la possibilità di ricostruirsi nuovamente un'uguale posizione di potere... Ora, certi patrimoni costituiscono da soli, con la loro ampiezza, un fattore di potere che pesa sulla vita pubblica... In una situazione, che dal capitalismo concorrenziale porta al capitalismo monopolistico, le grandi concentrazioni patrimoniali sono già in se stesse pericolose, motivo per cui si deve almeno studiare attentamente se senza il frazionamento di questi giganteschi patrimoni attraverso un indennizzo "adeguato", che non equivalga ad un indennizzo totale, sia possibile trovare una via per il risanamento della compagine economica e sociale».

per stabilire le quote quando effettivamente si effettuano le espropriazioni, tocca alla coscienza ed al senso di responsabilità di coloro che hanno il mandato di provvedere al bene comune stabilirlo. Non c'è altra via di scampo. Il fatto che purtroppo si possano prendere decisioni sbagliate non cambia nulla alla giustezza dei principi.

CAPITOLO II
DIGNITÀ E DIRITTI DEL LAVORO UMANO

L'uomo deve procurarsi i beni che gli occorrono per il mantenimento: ammassarli, raccoglierli, cacciarli; nella maggior parte dei casi, lavorarli e trasformarli volutamente, non potendoli usare nel loro stato «naturale». L'uomo deve fare la sua parte: deve lavorare.

Il lavoro umano è il secondo grande protagonista della vita economica; anzi, è uno dei più importanti e naturali presupposti della vita umana in genere. Proprio oggi, nell'«era del lavoro», esso solleva una quantità di problemi, che chiedono una soluzione da parte dei singoli e della società. Purtroppo l'«era del lavoro» - addirittura largamente pianificata - sta trascurando, sfruttando, degradando a «robot» l'uomo lavoratore («robot» dallo slavo = lavoro, schiavitù).

LEZIONE I NATURA E DIGNITÀ DEL LAVORO UMANO

-40- Quand'è che l'uomo lavora?

L'uomo lavora quando svolge un'attività prefiggendosi uno scopo, per creare o produrre dei beni (valori) spirituali o materiali o per rendere dei servizi (prestazioni).

1. - L'uomo non lavora quando dorme o si diverte, quando è semplicemente «occupato» o si ricrea, ma soltanto quando crea (produce) per soddisfare o migliorare le indispensabili necessità vitali. Il lavoro umano è perciò un'attività che tende ad uno scopo, ed è perlopiù affaticante e prolungata (130).

NB. Siamo soliti usare il termine «lavoro» anche per indicare movimenti, funzioni, prestazioni che, o non vengono compiuti dall'uomo, oppure sono compiuti sì dall'uomo ma in modo puramente «naturale». Parliamo così del lavoro della macchina (del motore), dell'acqua, delle formiche e delle api, delle bestie da tiro (cavalli, buoi, asini), del lavoro dei nostri organi (il cuore, i reni, il fegato «lavorano» bene o male). Noi usere-

---

(130) Per tutta questa sezione cfr. gli studi in StGG (vol. I, col. 396- 546), che si riferiscono ai problemi del lavoro umano.

mo il termine «lavoro» nel suo significato vero e proprio, cioè in quanto lavoro umano.

2. - Non ogni attività cosciente e affaticante dell'uomo è considerata lavoro. Pregare, meditare, camminare, fare ginnastica, nuotare affaticano, e l'uomo è cosciente di queste attività e della fatica che comportano. Lavoro umano in senso stretto è unicamente quell'attività umana, che «per sua natura tende alla produzione di valori (beni o servizi) materiali o spirituali» (131). Il lavoro, cioè, intende creare qualcosa - produrre o migliorare valori o beni, rendere dei servizi - nel modo più vario: far rendere il terreno, estrarre materie prime, produrre prodotti finiti, assistere macchine, offrire centinaia e migliaia di prestazioni (dalla prestazione generica e facilmente sostituibile, fino allo specialista intelligentissimo ed apparentemente insostituibile) - ma anche ricercare la verità, fare scoperte in campo tecnologico, chimico, sociale od organizzativo, istruire ed educare la gioventù e il popolo. Gli esempi si possono moltiplicare all'infinito; tutti insieme testimoniano il dinamismo, il dominio, l'insostituibilità e la forza plasmatrice del lavoro umano.

NB. 1) Con quello che abbiamo detto, abbiamo già fatto la distinzione tra lavoro spirituale e lavoro fisico. L'antichità (greco-romana) esasperò questa distinzione, disprezzando or più or meno il lavoro fisico. - Il lavoro spirituale è prestato direttamente e propriamente dalle facoltà spirituali (intelligenza e volontà). Sono pertanto da annoverare nel lavoro spirituale: gli sforzi e tentativi per conoscere e riconoscere la verità (studio della natura, delle lingue, della vita morale e sociale e delle sue norme, delle leggi del pensiero dell'essere; la spiegazione interpretativa dei misteri della fede [teologia]); le attività di ricerca, di governo, di amministrazione (tecnici, politici, imprenditori, organizzatori; insegnanti, educatori, scrittori). Gli esempi addotti dimostrano come le singole categorie di funzioni, da annoverare in senso più stretto fra le attività spirituali, impegnano le facoltà spirituali in forma e grado assai diversi. Ed ogni lavoro spirituale ha bisogno, sia pure in gradi e misure diversi, sia delle energie fisico-psichiche (sensi esterni ed interni), sia di quei molti sussidi che sono prodotti con il lavoro fisico e vengono usati con una qualche azione fisica (libri, cancelleria, stampe; oggi: sistema a raccoglitore e schedari, cervello elettronico ed altri «automatismi»; cfr. dom. 55). Il lavoro fisico è compiuto dalle forze fisiche o «manuali» e riguarda direttamente il dominio, la manipolazione, la trasformazione del mondo visibile: dalla preparazione dei cibi, dalla confezione degli abiti, dall'estrazione di carbone e metalli, fino alle più strepitose conquiste della tecnica.

2) Alcuni lavori sembrano leggeri, ma in realtà sono pesanti, forse straordinariamente faticosi: apprendimento ed esercizio di arti e capacità spe-

---

(131) Cfr. KLIESCH, ND V, 4.

cifiche; allenamento sportivo ed artistico.

3) Per qualsiasi lavoro l'uomo deve impiegare anche le sue energie spirituali (cfr. dom. 41, n. 2). Molte occupazioni che oggi sono considerate «lavoro spirituale» non hanno nulla o soltanto assai poco a che fare con l'autentico lavoro spirituale, o perché non impegnano un granché le energie spirituali o perché vengono svolte in gran parte meccanicamente, se non sono addirittura meccanizzate (dom. 54). Al contrario, molte attività che siamo soliti catalogare nel lavoro fisico-manuale - e che come tali devono essere catalogate, data la loro immediata destinazione - richiedono in misura notevole energia ed attenzione spirituali. È il caso di molti lavori specializzati, di funzioni di controllo «al servizio della macchina» (domanda 56), mentre non si devono dimenticare molti mestieri «antichi» nel campo dell'artigianato e dell'agricoltura. Purtroppo da molto tempo si è operato, ed in molti luoghi si opera tuttora sempre più, uno spostamento di norme e di scala di valori: il lavoro spirituale è sottovalutato, mentre è sopravvalutato quello fisico o puramente meccanico (non per ultimo a motivo della «paga», che per molti versi non corrisponde al valore specifico della prestazione).

-41- Come dev'essere valutato il lavoro?

Il lavoro partecipa della dignità personale dell'uomo; merita pertanto la massima stima.

PIO XII (Rm.1942, 18; Vp 173): «Come mezzo indispensabile al dominio del mondo, voluto da Dio per la sua gloria, ogni lavoro possiede una dignità inalienabile, e in pari tempo un intimo legame col perfezionamento della persona; nobile dignità e prerogativa del lavoro, cui 164 in verun modo avviliscono la fatica e il peso, che sono da sopportarsi come effetto del peccato originale, in ubbidienza e sommissione alla volontà di Dio»

PIO XII (discorso del 27-3-1949; Pv XI, 29): «Ma la tattica più antiumana e antisociale è di rendere il lavoro odioso. Ora invece il lavoro, se fa spesso sentire la fatica, anche dolorosa ed aspra, è però in se stesso bello e nobilitante, perché prosegue, in quanto produce, l'opera iniziata dal Creatore ed è la generosa collaborazione di ciascuno al benessere di tutti». PIO XII RmP 1-6-1941 (Pv III, 107 ss.).

VATICANO II (GS, n. 67): «Il lavoro umano, che viene svolto per produrre e scambiare beni e per mettere a disposizione servizi economici, è di valore superiore agli altri elementi della vita economica, poiché questi hanno solo natura di mezzo. Tale lavoro, infatti..., procede immediatamente dalla persona, la quale imprime nella natura quasi il suo sigillo e la sottomette alla sua volontà. Con il lavoro, l'uomo abitualmente provvede alle condizioni di vita propria e dei suoi familiari, comunica con gli altri e rende servizio agli uomini suoi fratelli, può praticare una vera carità e collaborare con la propria attività al completarsi della divina creazione. Ancor più: sappiamo per fede

che, offrendo a Dio il proprio lavoro, l'uomo si associa all'opera stessa redentiva di Cristo».

1. - L'uomo è persona, vale a dire immagine di Dio, con un'anima immortale, dotato di intelligenza e volontà, di sentimento e di immaginazione. Non è mai lecito considerare e trattare una persona come un semplice valore da reddito o da servizio, come un puro e semplice strumento. Ogni persona ha un suo proprio valore inalienabile e intangibile (I dom. 12-16).

Il lavoro umano partecipa di questa dignità personale dell'uomo. Esso non è opera e prestazione della materia inanimata, come non lo è di esseri irrazionali guidati da impulsi e coazioni naturali (bruti e soprattutto piante), ma è opera e prestazione di un essere autonomo, padrone del proprio agire e del mondo a lui sottoposto; dal suo volto e dalle sue decisioni riluce la santa maestà di Dio.

Questa dignità personalistica è intrinseca - anche se in modo differente - a qualsiasi lavoro compiuto dall'uomo, purché non sia contro la morale e sia prestato con retta intenzione. - Sia che si tratti dei lavori più semplici, o di lavori sgradevoli o proibitivi (pulitura di fogne), o di un lavoro mal retribuito, il lavoro di un uomo, anche se insignificante dal punto di vista del lusso, del guadagno e dell'importanza, è superiore alle più stupefacenti prestazioni delle creature materiali.

2. - Tale proprietà del lavoro umano, di essere cioè una prestazione personalistica, ha questo significato:

a) in qualsiasi lavoro agisce, si manifesta e si ratifica l'uomo nella sua qualità di essere pensante, dotato di fantasia e di volontà. Gli organi e le energie di cui l'uomo si serve per lavorare sono mossi dalle sue facoltà spirituali. L'uomo è capace non solo di dare uno scopo ed un'utilità al proprio lavoro, ma anche di dargli un significato {motivazione del lavoro; dom. 42);

ESEMPI

non c'è macchina che funzioni senza che l'uomo la metta in movimento: schiacci un bottone, tiri una leva, metta il carburante, ecc. Anche chi deve compiere con monotonia sempre gli stessi movimenti (girare una ruota, ammucchiare scatole, rotolare barili, spingere casse, ecc.), pur trattandosi di operazioni semplicissime, non può compierle senza una attenzione, una presenza di spirito, una applicazione spirituali. Prova: gli incidenti causati da disattenzione, trascuratezza; lavori con o senza senso o addirittura causa di danno (disintegrazione dell'atomo per la produzione di energia utile o per armi di distruzione).

b) soltanto dalla considerazione del lavoro come prestazione personalistica si deducono le giuste norme per tributare al lavoro umano il rispetto e la stima che gli spettano:

I) il lavoro umano non è una merce, ed il «mercato del lavoro» non è un mercato di merci e di articoli posti in vendita (dom. 97; 116 ss.).

PIO XI (QA 35; Vp 83): «Il lavoro, come spiega egregiamente il Nostro Predecessore nella sua enciclica (RN 16), non è una vile merce, anzi vi si deve riconoscere la dignità umana dell'operaio e quindi non è da mercanteggiare come una merce qualsiasi».

II) la società non può considerare la forza lavorativa ed il lavoro dei suoi membri come qualcosa che le appartiene in esclusiva, potendone così disporre a suo piacimento.

- **42- Qual è il senso del lavoro?**

Il lavoro ha un senso molteplice: personale, sociale, «cosmico» e religioso.

PIO XII (RmN 1943; Pv v, 154 s.): «Esso (il lavoro) non è soltanto travaglio delle membra umane privo di senso e di valore, e nemmeno una umiliante servitù. Il lavoro è servizio di Dio, dono di Dio, vigore e pienezza della vita umana, merito di riposo eterno. Levate e tenete alta la fronte, o lavoratori. Mirate il Figlio di Dio, che col suo eterno Padre creò e ordinò l'universo: e fattosi uomo pari a noi, tolto il peccato, e cresciuto in età, entra nella grande comunanza del lavoro, e, nella sua missione salvatrice, fatica consumando la sua vita terrena, Egli, Redentore del genere umano, che, con la sua grazia penetrante il nostro essere e operare, eleva e nobilita ogni onesto lavoro, l'alto e il basso, il grande e il piccolo, il gradevole ed il penoso, il materiale e l'intellettuale, ad un valore meritorio e soprannaturale dinanzi a Dio, unendo così ogni processo del multiforme operare umano in una unica costante glorificazione del Padre nel cielo».

Il lavoro umano è la fonte del benessere, della civiltà, del progresso dell'umanità. Tuttavia, il lavoro non è lo scopo, il contenuto, il senso della vita umana; non è mai fine a se stesso, ma sempre ordinato, regolato e subordinato ai fini e rapporti superiori.

1. - Il lavoro ha un senso ed un fine personali (132):

a) esso garantisce ed assicura il mantenimento allo stesso lavoratore (ed alla sua famiglia), è un titolo di acquisto e di reddito, fondamento dell'esistenza economico-professionale (Ecli.34,27; Matteo 10,10; Lc 10,7; Gc.5,4). Il lavoro e la retribuzione del lavoro costituiscono oggi per parecchi l'unica fonte di guadagno (domanda 58 e ss.; 92 ss.);

LEONE XIII (RN 34; Vp 43 s.): «Il lavoro è l'attività umana ordinata a provvedere ai bisogni della vita, e specialmente alla sua conservazione: Tu mangerai il pane nel sudore della tua fronte (Gn.3,19). Il lavoro nell'uomo ha dunque come due caratteri impressigli da natura, cioè di essere personale,

---

(132) Per il rapporto tra persona e comunità, tra personale e sociale Cfr. I dom. 20 ss.

perché inerente alla persona, e del tutto proprio di chi lo esercita ed a cui pro fu dato: è la forza attiva; poi di essere necessario, perché il frutto del lavoro abbisogna all'uomo per il mantenimento della vita, mantenimento che è imprescindibile dovere imposto dalla natura».

PIO XII (RmP 1941, 8; Vp 156): «La Rerum Novarum insegna che due sono le proprietà del lavoro umano: esso è personale ed è necessario. È personale, perché si compie con l'esercizio delle particolari forze dell'uomo; è necessario, perché senza di esso non si può procurare ciò che è indispensabile alla vita, mantenere la quale è un dovere naturale, grave, individuale. Al dovere personale del lavoro imposto dalla natura corrisponde e consegue il diritto naturale in ciascun individuo a fare del lavorò il mezzo per provvedere alla vita propria e dei figli».

b) il lavoro fa sì che l'uomo sviluppi e faccia rendere le proprie energie (facoltà, costituzione, talenti) (Fil 2,16). Esso gli procura giorno per giorno svariatissime occasioni di preservazione morale. È una scuola teorica e pratica di virtù (docilità, pazienza, perseveranza, mortificazione; superamento dell'ozio e dei suoi pericoli; gioia, soddisfazione, fede nella divina Provvidenza; rispetto del prossimo e suo servizio; ubbidienza, spirito di concordia e di soggezione, quindi formazione del senso sociale);

c) il lavoro è perciò uno dei mezzi migliori di auto-perfezionamento e, se compiuto in spirito di imitazione di Cristo e di penitenza, una fonte di meriti soprannaturali. Una vita spesa nella fedeltà al dovere del lavoro richiede dall'uomo molteplici, talvolta gravi e diuturni sacrifici (stanchezza, indisposizioni, resistenza del materiale, ripugnanza, inclinazione alla pigrizia, ecc.).

2. - Il lavoro ha un senso sociale:

Pio XI affermò energicamente che il lavoro, «oltre al carattere personale e individuale, ha anche un carattere sociale» (QA 30), quindi una «duplice natura, individuale e sociale» (QA 43), e che questo carattere sociale «dev'essere ovviamente considerato» (QA 30).

PIO XII (discorso del 15-11-1946; Pv VIII, 308): «Questo è il vero concetto cattolico del lavoro. Esso unisce gli uomini in un servizio comune per i bisogni del popolo, in un medesimo sforzo per il proprio perfezionamento a onore del loro Creatore e Redentore. Ad ogni modo, restate fermi nel considerare il vostro lavoro secondo il suo intimo valore, come contributo vostro e delle vostre famiglie alla pubblica economia. Con ciò rimane fondato il diritto ad un sufficiente reddito per un sostentamento corrispondente alla vostra dignità di uomini e anche ai vostri bisogni culturali; ma importa anche il vostro riconoscimento della necessaria unione con tutti gli altri gruppi professionali che lavorano per i vari bisogni del popolo, e con ciò anche la vostra adesione al principio della pace sociale».

Accenniamo soltanto ad alcune cose:

a) il lavoro è il primo e principale mezzo di produzione («fattore di produzione»), dal quale dipendono inevitabilmente la produttività economica ed il «benessere materiale del popolo» (dom. 95);

b) il lavoro può e deve essere base e pietra di fondamento di concordia e di pace. È nel lavoro che gli uomini sperimentano la loro mutua dipendenza, che sentono di essere gli uni per gli altri: soltanto la cooperazione unanime di capitale e lavoro supera o mitiga la lotta di classe (dom. 53 e 129).

3. - Il lavoro ha un senso cosmico:

Il mondo, con le sue incalcolabili risorse, è stato dato da Dio all'uomo, perché lo domini e lo sfrutti; compito dell'uomo è di portarlo e di elevarlo alla perfezione (Es 20,9). La strada che porta a questa meta è il lavoro. È con esso che vengono liberate e dominate le energie della terra; il caldo e il freddo, le tempeste e le piogge vengono incanalati al servizio dell'uomo, i tesori materiali, anche quelli nascosti nel cuore della terra (carbone, minerali, petrolio), vengono portati alla luce. M. D. CHENU (133) fa risaltare bene questo senso cosmico: Io scopo del lavoro è:

I) di legare sempre più strettamente l'uno all'altro l'uomo e l'universo,

II) di «associare» sempre maggiormente lo spirito alla materia. L'uomo è signore dell'universo, collaboratore alla creazione, «beneficiario e architetto della natura».

L'umanità ha bisogno del cosmo, sia per sfamarsi che per perfezionarsi.

PAOLO VI (Pp, n. 27): «Dio, che ha dotato l'uomo di intelligenza, di immaginazione e di sensibilità, gli ha in tal modo fornito il mezzo onde portare in certo modo a compimento la sua opera: sia egli artista o artigiano, imprenditore, operaio o contadino, ogni lavoratore è un creatore. Chino su una materia che gli resiste, il lavoratore le imprime il suo segno, sviluppando nel contempo la sua tenacia, la sua ingegnosità e il suo spirito di invenzione».

4. - Il lavoro ha un senso religioso:

Compiuto in rettitudine di spinto, il lavoro è culto (Rt.2,9).

L'uomo può e deve, lavorando, incontrare il suo Creatore, Signore e Redentore, e completarne sul piano umano l'azione immediata sul piano soprannaturale della salvezza:

a) il lavoro glorifica Dio Signore. L'uomo crea ed opera con la forza e con i talenti ricevuti da Dio; la creazione, opera di Dio, è nobilitata dal lavoro umano e da esso guidata alla destinazione assegnatale da Dio;

b) poiché è nel lavoro che l'uomo esplica le proprie energie, il lavoro lo rende in modo singolare simile a Dio Signore, in quanto Dio è «atto puro», è l'«attività in persona»;

c) il lavoro offre all'uomo le occasioni ed i mezzi per compiere i propri

---

(133) Cfr. la bibliografia.

doveri come «cittadino e familiare di Dio»: il dovere

I) dell'amore espiatorio nei confronti di Dio,

II) della carità soccorritrice, nei confronti del prossimo,

III) dell'amore ordinato, nei confronti di se stesso. Con il lavoro delle proprie mani (134) l'uomo può procurarsi i mezzi per far del bene al suo prossimo, aiutandolo (ed aiutando se stesso) nel bisogno.

NB. L'esempio della vita terrena di Gesù Cristo, uomo-Dio, dimostra la sacralità, la santità e la fecondità del lavoro umano (135).

Vaticano II (GS, n. 67): «Cristo ha conferito al lavoro una altissima dignità, lavorando con le proprie mani a Nazareth».

-43- Con quale spirito si deve lavorare?

Si deve lavorare con rettitudine di spirito, dando cioè un'anima al proprio lavoro.

Vaticano II (GS, n. 67): «Cristo ha conferito al lavoro una altissima dignità, lavorando con le proprie mani a Nazareth». Gli effetti fecondi del lavoro dipendono indubbiamente dal modo con cui l'uomo realizza il senso del proprio lavoro; l'ambiente e le circostanze nei quali egli lavora possono alleggerirgli o appesantirgli (straordinariamente) il lavoro (dom. 44).

1. - Dipende anzitutto da chi lavora che il lavoro «abbia un'anima», che abbia cioè un senso intimo, e che egli lavori in uno spirito degno di lui oppure che si abbandoni al lavoro per forza, senza entusiasmo e contro voglia. È anzitutto lui il primo ad averne vantaggio o svantaggio, e poi, evidentemente, coloro che lo circondano, la famiglia in cui vive, l'officina che serve o nella quale lavora, il cliente che ordina e paga il lavoro, i suoi compagni di lavoro, la comunità. Quando si parla di "ethos del lavoro", si intende lo spirito che anima il lavoratore, muovendolo e guidandolo nel suo lavoro.

2. - Il vero spirito di lavoro vuole anzitutto che l'uomo compia il proprio lavoro in una forma buona, che ne faccia cioè una buona prestazione. Il lavoro è buono quando è eseguito con perizia, quando è preciso («pulito»), usando con cura e parsimonia gli attrezzi ed il materiale, soprattutto quando appartengono ad altri, quindi gli sono dati in consegna perché ne usi con senso di responsabilità (Gs 53,11).

3. - Adattarsi così al lavoro può essere ora più facile ora più duro, secondo il tipo di lavoro. Da molto tempo non ogni lavoro è di per sé adatto a dare un contenuto alla vita umana, così che l'uomo desideri sceglierlo come

---

(134) Ef.4,28; 1Ts.4,11.

(135) R. SCHNACKENBURG, op. cit. par. 13: nella vita di Gesù troviamo quasi tutte le professioni; il Signore non ci offre una particolare morale del lavoro, ma il suo messaggio escatologico «non lo indusse a sottovalutare la professione e il lavoro»; egli stesso praticò un lavoro artigianale. - Cfr. W. BIENERT (bibl. IV).

professione (di vita) e possa suscitare, proprio sul lavoro, lo spirito e la gioia del lavoro. Esistono innumerevoli «esecuzioni» senz'anima, monotone, delle quali molti hanno tutti i diritti di lamentarsi. Che cosa si deve fare per dare un'anima ad un lavoro siffatto?

a) l'uomo può sempre avere la percezione di fare qualcosa che egli soltanto, nella sua qualità di essere dotato di intelligenza e volontà, può fare. Per quanto la tecnica progredisca, per quanto la macchina assorba tante funzioni (dom. 54 ss.), rimangono sempre molte cose di poco o molto conto che solo l'uomo può fare. La macchina non sarà mai «onnipotente» (o strapotente, nella automazione; dom. 56);

b) l'uomo può e deve essere consapevole di adempiere una funzione parziale, senza la quale però, per quanto poco appariscente, il tutto non può né «funzionare» né svilupparsi;

ESEMPI
se un bullone non è ben fisso, la macchina «sciopera», oppure possono venire provocati dei gravi incidenti. Una pulizia insufficiente può causare danni alla salute. Sono perciò di decisiva importanza l'attenzione, la cura, la fedeltà, ecc.

c) l'uomo può dare un senso al lavoro più monotono, più penoso - e - umile, compiendolo

I) per amore della propria famiglia, alla quale deve procurare il pane quotidiano,

II) per amore di Dio,

III) per coscienza del dovere e per disposizione ad aiutare il prossimo o la comunità (come il soldato per la sua «unità», l'operaio per la sua azienda). Queste tre motivazioni, derivate non dal lavoro in se stesso ma da considerazioni superiori del dovere, sono in grado di dare all'uomo energie insospettate ed una costante resistenza (per il lavoro come professione cfr. dom. 49).

PAOLO VI (Pp, n. 27): «Vissuto in comune, condividendo speranze, sofferenze, ambizioni e gioie, il lavoro unisce le volontà, ravvicina gli spiriti e fonde i cuori: nel compierlo, gli uomini si scoprono fratelli».

-44- Quali pretese si devono avanzare?

Si deve esigere di poter lavorare in condizioni che rispettino le singole esigenze dell'individuo. LEONE XIII, RN 34 (Vp 43 s.).

PIO XI (QA 31; Vp 79): «Non si deve abusare dell'età bambina né della debolezza della donna. Le madri di famiglia prestano l'opera loro in casa soprattutto o nelle vicinanze della casa, attendendo alle faccende domestiche. Che poi le madri di famiglia, per la - scarsezza del salario del padre, siano costrette ad esercitare una professione lucrativa fuori delle pareti domestiche, trascurando così le incombenze e i doveri loro propri e particolarmente la cura

e l'educazione dei loro bambini, è un pessimo disordine, che si deve con ogni sforzo eliminare».

PIO XII (discorso del 10-9-1941; Pv II, 192 s.): «Spesso marito e moglie esercitano professioni del medesimo ordine, recano col personale lavoro al bilancio familiare un contributo pressoché pari, mentre da questo stesso lavoro sono condotti a menare una vita assai indipendente l'uno dall'altra. Intanto i figli, che Dio loro invia, come sono vigilati, custoditi, educati, istruiti? Voi li vedete, non diremo abbandonati, ma ben sovente fin dal principio affidati a mani estranee, formati e guidati più da altri che dalla loro madre, che l'esercizio della sua professione ritiene da essi lontana. Qual meraviglia, se il senso della gerarchia familiare si affievolisce e col diminuire va perdendosi? Se il governo del padre e la vigilanza della madre non arrivano a far lieta e amata la convivenza domestica?». Cfr. Pio XII, discorso del 15-8-1945 (Pv vn, 133 ss.).

Vaticano II (GS, n. 67): «Occorre adattare il processo produttivo alle esigenze della persona e alle sue forme di vita: innanzitutto della sua vita domestica, particolarmente in relazione alle madri di famiglia, sempre tenendo conto del sesso e dell'età di ciascuno. Ai lavoratori va assicurata inoltre la possibilità di sviluppare le loro qualità e di esprimere la loro personalità nell'esercizio stesso del lavoro. Pur applicando a tale attività di lavoro, con doverosa responsabilità, tempo ed energie, tutti i lavoratori debbono però godere di sufficiente riposo e tempo libero che permetta loro di curare la vita familiare, culturale, sociale e religiosa. Anzi debbono avere la possibilità di dedicarsi ad attività libere che sviluppino quelle energie e capacità, che non hanno forse modo di coltivare nel loro lavoro professionale».

L'uomo ha diritto di lavorare in condizioni che ne rispettino la dignità; infatti, nonostante i migliori propositi, l'uomo può infrangersi totalmente o in parte contro l'ambiente. A questo diritto fa riscontro, in tutti coloro che ne sono responsabili, il dovere grave di procurare condizioni di lavoro degne dell'uomo. Non è possibile togliere al lavoro ogni asprezza e insicurezza, si può però fare moltissimo per la sua «strutturazione» (umanizzazione, moralizzazione). Il mondo e l'umanità sono soggetti alle irrevocabili conseguenze del peccato originale. Programmi e slogan che promettono all'uomo il «paradiso in terra», in cui il lavoro ha cessato di essere faticoso e penoso, oltre ad essere falsi sono anche inumani. Anche se non si accetta la dottrina cristiana del peccato originale, l'esperienza non equivoca di tutta l'umanità insegna che il lavoro è, senza eccezioni, il destino e il fardello dell'uomo (Gn.3,17-19).

1. - Il lavoro dev'essere - nel tipo, nella pesantezza, nella durata, nel posto di lavoro, nella retribuzione - proporzionato all’età ed al sesso. Non è lecito, eccetto in casi straordinari, esigere da qualcuno, normalmente e senza necessità, più di quanto può dare:

a) questo principio di diritto naturale viene tutt'oggi gravemente violato:

ESEMPI
nello Stato totalitario: campi di lavoro; miniere di uranio; lavoro forzato, nel Terzo Reich, nei regimi comunisti, per la costruzione di canali, fabbriche, ecc. - fino a 16 ore di lavoro, con nutrimento insufficiente e alloggi indegni. - Prestazioni estorte: premi, straordinario «facoltativo», sistema stakanovista (vedi la spiegazione alla dom. 55, n. 1). nell'occidente "libero": nelle colonie degli Stati civili europei. Sfruttamento degli apprendisti da parte degli istruttori e delle istruttrici; lavoro dei bambini e delle donne: lavoro troppo lungo e pesante (la contadina svigorita anzitempo); l'incalzare in parte sregolato del lavoro a cottimo («lavoro massacrante»). Intercettazione delle conversazioni telefoniche o dispositivi di ascolto (possibilità di intercettare o di registrare le conversazioni anche a grandi distanze): quando ciò avviene sistematicamente, muore ogni serenità e disinvoltura nelle nostre relazioni interumane e la disposizione ad aprirsi in una conversazione serena e fiduciosa. La malattia del posto direttivo, trascuranza della famiglia per motivi di lavoro, l'uomo unicamente economico e affarista.

b) tutti hanno diritto al tempo libero, i giovani poi anche al divertimento; è perciò ingiusto farli lavorare tutti i santi giorni come adulti. La situazione è cambiata notevolmente per quanto riguarda il lavoro femminile: è straordinariamente grande il numero delle donne impiegate in un lavoro o in una professione (136). Molti lavori e professioni non sono più o non vengono oggi considerati - al contrario di prima, in parte anche in contrasto con la natura e le forze della donna - inadatti alle donne. Questo cambiamento è dovuto:

I) ad un grande numero di. nuove professioni, che si adattano alle capacità ed alla costituzione spirituale-psichica della donna (assistente parrocchiale, assistente sociale, catechista, segretaria, infermiera);

II) al grande sviluppo della tecnica, che molto spesso alleggerisce i processi di lavoro, che perciò possono essere svolti con minore spreco di energie, quindi anche dalle donne;

III) ai cambiamenti di stile e di ritmo di vita, di concezioni e di abitudini; la donna ha una nuova posizione nella vita pubblica (diritto di voto, impiegata, deputato, magistrato, ecc.); le forme moderne di vita e di società hanno avuto purtroppo la conseguenza di far perdere alla comunità matrimoniale e domestica la sua precedente segretezza ed «esclusività». In vista del pieno impiego, le donne (e le madri!) sono considerate come un

---

(136) Il 25.6.1938 esso raggiunse in Germania 3,45 milioni = il 28,2% degli occupati, il 30.6.1956, 6,04 milioni = il 32,8% degli occupati (quindi un terzo di tutti gli occupati).

«esercito di riserva» a poco prezzo!

NB. Come dimostrano i testi citati, i Papi sono rigidissimi nel condannare il fatto che le donne e le madri siano costrette a lavori, che o sono inadatti a loro o le sottraggono ed alienano dai loro doveri domestici. Ne consegue che la società e lo Stato sono obbligati a condurre una politica economica e del lavoro decisamente favorevole alla famiglia, la quale perciò eviti o sradichi il male del lavoro delle donne, così dannoso per la famiglia.

2. - Non è possibile dare una risposta unica ed universalmente valida alla questione della durata del lavoro. La giornata di otto ore, che prima era considerata una richiesta ingiustificata, in alcuni luoghi non è ancora riuscita ad imporsi, mentre in altri è già nuovamente superata (dom. 57).

NB. Anche il percorso per recarsi al lavoro, quando è troppo lungo e faticoso, è da computarsi nel tempo di lavoro. Capita che per alcuni la giornata lavorativa di 7 o 8 ore diventi una giornata di 10-12 ore. Spesso la colpa è da imputarsi alle condizioni o alle considerazioni di abitazione, condizionate ai posti di lavoro (difficoltà di comunicazioni, mercati di vendita, vicinanza di giacimenti di materie prime, ecc.). La moderna medicina del lavoro fa notare a ragione che le norme che regolano il rapporto tra lavoro e tempo libero non sono più valide. La cosiddetta parte di tempo libero «legata al lavoro», quel periodo cioè di tempo libero, durante il quale è vero che non si lavora, ma che è al servizio diretto del lavoro, sia come pausa necessaria prima della ripresa del lavoro sia come viaggio al e dal posto di lavoro, non è un autentico tempo libero, anzi ne è la caricatura. Il lavoratore non può impiegarla, come invece dev'essere per un autentico tempo libero, a suo piacimento, per rinfrancarsi o per distrarsi.

3. - Il lavoro ed il posto di lavoro (l'ambiente) devono essere tali da non danneggiare (indebitamente) la salute, da non diventare pericolo prossimo per la vita morale, ed infine da essere umanamente tollerabili, anche quando aumenta l'urgenza delle prestazioni. Queste tre esigenze sono una conseguenza diretta della dignità personale dell'uomo: la salute fisica è un grande bene personale, al quale l'uomo ha un sacro diritto:

a) sia lo stesso lavoratore che il suo superiore e l'autorità pubblica devono prendere tutte le precauzioni, compatibili con lo stato della tecnica, per diminuire oggettivamente le probabilità di danni alla salute: ambienti igienicamente ineccepibili, misure di sicurezza, pronto soccorso in caso di infortuni; prevenzione degli incidenti stradali; assicurazione antinfortunistica (responsabilità del datore di lavoro); controlli statali sulle aziende, concorso della società, specialmente dei sindacati;

b) si violino le leggi fondamentali della moralità:

I) quando si fabbricano, si spacciano, si presentano, si reclamizzano, ecc. cose che servono a scopi immorali oppure che offendono chiaramente il sentimento morale (fabbricazione e vendita di anticoncezionali contrari alla

legge morale, scritti atei e immorali; film, trasmissioni radiofoniche; «case di piacere»; «massaggiatrici tutto fare»);

II) quando si costringe uno a lavorare in un ambiente che deride o fa perdere la fede e la morale (fabbriche che impiegano giovani o donne e ragazze: «ambiente di fabbrica»);

III) quando si approfitta della propria posizione. di superiorità per indurre gli altri ad azioni o concessioni, che contrastano con la coscienza umana e cristiana;

c) affinché il lavoro diventi umanamente tollerabile, devono essere attuate diverse premesse: giusta retribuzione (dom. 101 ss.), cura dei «rapporti o relazioni umane», inserimento nella struttura sociale e morale (dom. 69), cooperazione fra Stato e società (associazioni ed enti, organizzazioni professionali).

NB. 1) Nonostante tutte le possibilità di alleggerimento del lavoro, gli ambienti di lavoro più igienici, l'assistenza di fabbrica, ecc., in molti luoghi le condizioni di lavoro sono ancora tali da gridare al cielo. Vicinissime a fabbriche ultramoderne, che costituiscono un modello per la lotta contro i rumori, per l'organizzazione, per la pulizia e l'aerazione, se ne trovano altre nelle quali il rumore assordante, l'aria soffocante, l'umidità e la sporcizia fanno del lavoro un tormento ed una vessazione umana. In tali casi, si devono rammentare severamente ai datori di lavoro i loro doveri; è proprio qui che l'autodifesa e la «solidarietà» dei lavoratori dovrebbero esigere inflessibilmente gli indispensabili miglioramenti.

2) La legislazione del lavoro dei cosiddetti «Stati di diritto» contiene e garantisce un'ampia "protezione del lavoratore", la quale si estende a tutti i campi del lavoro umano; ricordiamo! norme per la prevenzione degli infortuni; prescrizioni sulla durata massima del lavoro, sulle pause e sulle licenze dal lavoro; protezione contro il licenziamento; particolare protezione delle donne e dei giovani.

LEZIONE II DIRITTO E DOVERE DEL LAVORO
(libera scelta della professione)

Mentre nei secoli passati (per esempio nel medioevo, come in san Tommaso d'Aquino), per lo più per considerazioni religiosomorali, si discuteva a fondo sul dovere del lavoro, in seguito ed ancor oggi si mette fortemente in evidenza il diritto di lavorare o, come si usa dire, il diritto al lavoro, diritto che nella moderna legislazione del lavoro è espressamente garantito (cfr. Costituzione Italiana, art. 1, 4). È stata l'era industriale a rendere necessario tale ancoramento legislativo-giuridico.

-45- L'uomo ha diritto al lavoro?

L'uomo ha un diritto naturale al lavoro.

La risposta dev'essere intesa in senso generale, non nel senso di un determinato tipo di lavoro. «Diritto al lavoro» significa né più né meno che «diritto di lavorare».

PIO XII (RmP 1941, 8; Vp 156): «Al dovere personale del lavoro imposto dalla natura corrisponde e consegue il diritto naturale in ciascun individuo a fare del lavoro il mezzo per provvedere alla vita propria e dei figli: tanto altamente è ordinato per la conservazione dell'uomo l'impero della natura. Ma notate che tale dovere e il relativo diritto al lavoro viene imposto e concesso all'individuo in primo appello dalla natura, e non già dalla società, come se l'uomo altro non fosse che un semplice servo o funzionario della comunità».

PIO XII (RmN 1942, 16; Vp 172): «...il diritto di lavorare, come mezzo indispensabile al mantenimento della vita familiare ...».

Vaticano II (GS, n. 67): «Ciascun uomo ... [ha] il dovere di lavorare fedelmente e il diritto al lavoro».

1. - Gli argomenti (cfr. dom. 42):

a) l'uomo ha il diritto di esercitare, formare e sviluppare le proprie energie (facoltà). Ciò è possibile soltanto attraverso una attività "veramente creativa": le energie vengono sfruttate ed accresciute con l'esercizio;

b) l'uomo ha il diritto e il dovere assoluti di perfezionarsi, di diventare cioè una persona moralmente buona (I dom. 15). A tale scopo ha bisogno di stare in attività con serietà e perseveranza. Egli, infatti, ha ricevuto da Dio il mandato di realizzare il proprio perfezionamento morale. Detto compito richiede molto spesso una certa qual forma di lavoro fisico: o perché l'uomo non può farne a meno (professione, famiglia), o perché altrimenti non è in grado di opporre resistenza alle difficoltà che lo trattengono dal compiere il bene;

c) l'uomo ha il diritto inalienabile alla propria vita, il cui corrispettivo è il diritto e dovere del proprio sostentamento (I dom. 71, I). In altre parole: l'uomo ha diritto al mantenimento, che per lo più si deve procurare unicamente attraverso il lavoro (2Ts 3,10); d) l'uomo vive con altri, con tutto un insieme di doveri e possibilità sociali. Egli deve cooperare all'adempimento dei compiti sociali ed al superamento dei bisogni altrui.

ESEMPI

cura della famiglia, dei congiunti vecchi e malati; collaborazione alla vita professionale ed economica; cooperazione in caso di calamità naturali. – Opere di misericordia: cura dei malati; assistenza a famiglie povere, a bambini orfani, fisicamente o spiritualmente sottonutriti o trascurati oppure che non hanno possibilità di ricevere una educazione ed una cultura. Creazione di posti di lavoro sicuri e socialmente armonizzati.

2. - Questi quattro argomenti sono desunti dall'ordine stabilito da Dio alla creazione, non da statuti giuridici umani (statali): il diritto al lavoro non è soltanto uno dei diritti positivi (stabiliti), ma è essenzialmente un diritto naturale.

a) essendo stato dato da Dio, questo diritto dev'essere ammesso, facilitato e protetto dagli uomini (cfr. I dom. 74; II dom. 84). Lo Stato, affinché sia garantito l'ordine del bene comune, può e deve precisare i limiti entro i quali i suoi sudditi possono far uso del loro diritto al lavoro. Anche per questo soltanto, è necessaria una legislazione statale del lavoro. - Il diritto al lavoro fa parte dei cosiddetti diritti fondamentali o diritti umani universali. È intimamente legato al «diritto al pane», cioè ad un sostentamento sufficiente;

b) quando un diritto è naturale, appartiene e spetta a ciascun uomo in particolare, indipendentemente dall'origine, dal ceto sociale, dalla razza, dalla nazione; si tratta di un diritto personale, che ognuno, anche in circostanze sfavorevoli, può tutelare (137).

NB. Il «diritto al lavoro» può ancora avere un altro senso: il diritto del prestatore d'opera nei confronti del datore di lavoro con il quale ha concluso un contratto di lavoro (dom. 99): il diritto di avere un'occupazione (con corrispondente retribuzione) in base al contratto.

-46- Sono tutti obbligati a lavorare?

Ognuno è obbligato a lavorare in base ai suoi doveri personali e sociali.

La risposta si riferisce al lavoro inteso come attività affaticante di qualsiasi tipo.

1. - L'uomo è obbligato a lavorare per motivi personali. È infatti tenuto a perseguire il fine ultimo della sua vita in maniera tale da poterlo sicuramente raggiungere; per il che gli occorre un'attività affaticante e costante. Questo precetto va riferito all'uomo singolo ed al suo insieme di doveri (2Ts 3,12). Cosa che è messa in evidenza dai seguenti

ESEMPI

un sacerdote deve normalmente compiere un determinato lavoro (scientifico, pastorale, educativo), che normalmente per esempio un artigiano o un contadino non è tenuto a fare; il sacerdote può procurarsi la salvezza eterna unicamente restando fedele a questo lavoro. Lo stesso si dica dei medici, degli insegnanti, dei deputati, dei sindaci: il modo e la misura del dovere di lavorare sono determinati e precisati dalla scelta della professione e della funzione che quella comporta. In caso di necessità, per vincere il bisogno, ciascuno deve

---

(137) Per cui, per es., non compiono nessuna ingiustizia quei prigionieri di guerra, i quali si procurano con prestazioni lavorative quel cibo supplementare senza il quale non potrebbero mantenersi in vita.

impegnarsi anche in un lavoro più duro (Lc 10,25 ss.).

Oltre che del dovere di mantenersi in vita (dom. 45), si deve pure tener conto del dovere della propria santificazione o del proprio perfezionamento: il regno dei cieli soffre violenza (138). Chi prende sul serio la propria dignità ed il proprio destino umani e cristiani, non può fare a meno di un'attività "veramente creativa", allo scopo di conquistare e conservare la virtù, come la pazienza e la perseveranza, l'autodominio e la mortificazione.

2. - All'aspetto ed alla funzione sociali del lavoro umano (dom. 42, n. 2) fa riscontro il dovere del lavoro per motivi sociali.

Il lavoro umano ha una natura intrinsecamente sociale; la socialità gli è propria per natura (I dom. 63, II). L'uomo può quindi soddisfare al suo dovere naturale di lavorare soltanto se lavora in qualità di essere sociale, vale a dire col suo lavoro (attività) concorre effettivamente a raggiungere i fini e ad attuare le funzioni sociali. Testi pontifici alla dom. 45. Il comportamento dell'uomo inoperoso, che senza ragione e necessità lascia ad altri il lavoro, per esempio per vuota presunzione di casta, si trova in contrasto con la sua destinazione ed il suo impegno sociali (1Ts 4,11: «...lavorare con le vostre mani ...»).

3. - Anche qui dobbiamo fare un breve cenno dei diversi motivi: a) anzitutto dobbiamo ricordare quelle funzioni a determinazione sociale, che toccano direttamente il campo personale di vita e di doveri dell'individuo: quelle esigenze connesse direttamente con le particolari circostanze di questa vita umana;

ESEMPI

doveri dei figli e dei fratelli. La cura della propria famiglia. Il prossimo che chiede consiglio ed aiuto: poveri che hanno vergogna della propria povertà; perseguitati; chi si trova comunque nel bisogno. Aiuto nella sfortuna e nelle disgrazie (incidenti d'auto, calamità naturali, incendi).

b) la comunità ha diritto alla cooperazione dei suoi membri, qualora lo richieda il maggior bene comune:

I) il primo dovere che si ha nei confronti della comunità è quello di prendersi personalmente la cura di se stessi e dei congiunti fino al limite del possibile, e non di lasciarla o addossarla alla comunità (Gal.6,2-5; Mt 11,30; Lc 11,46);

II) chi occupa o assume un ufficio o un incarico deve lavorare quanto lo richiede il loro buono e perfetto funzionamento (2Tm 4,5; Rm.12,7). Ciò vale sia nel grande che nel piccolo: ministri, deputati, consiglieri centrali o

---

(138) Mt 11,12. La Sacra Scrittura condanna la pigrizia e l'ozio (Pro.19,26; Ef.5,16; 2Ts 3,10-12).

periferici, sindaci; direttori distrettuali, funzionari; membri di commissione; presidenti, segretari, cassieri di associazioni; consiglio comunale, comitato della chiesa, ecc.; apostolato dei laici. Esistono disertori sociali e scansafatiche, gaudenti, «fuchi», scrocconi, ricchi fannulloni (che non si sposano per non legarsi e per non avere le preoccupazioni dei figli; aborti!);

III) situazioni fuori del comune richiedono talvolta un lavoro più duro od anche pericoloso: scarsità d'acqua a causa di inondazioni, rottura di argini; incendi, incendi di boschi; raccolta di messi; scioperi violenti; guerra totale;

c) i talenti dell'uomo devono essere impiegati anche per utilità pubblica (At 2,46; 1Cor 10,17). Si deve però notare che l'uomo adempie questo suo dovere già per il fatto che sceglie una professione a lui confacente e vi lavora fedelmente e disinteressatamente (nello spirito del «comandamento nuovo» della carità cristiana verso il prossimo: Mt 22,36 ss.; 23,23; Lc 10,26).

NB. Non soltanto negli Stati totalitari, ma anche in Stati democratici, alcuni individui atti al lavoro ma che per un qualche motivo non lavorano, sono tacciati di parassiti della società: soltanto chi lavora è un membro degno del suo popolo! A questo proposito si deve dire:

1) se per lavoro si intende unicamente l'«inserimento nel processo lavorativo industriale», ci troviamo di fronte ad una concezione del tutto irrazionale, che definisce inutili o addirittura spregevoli larghe ed eminenti categorie di lavoro umano.

2) I poltroni peccano certamente contro la comunità, specialmente se per questo pretendono l'aiuto di quella. Lo Stato ha il diritto e i mezzi per toglier di mezzo siffatti inconvenienti ([dom. 48] Gn.3,19; Pro 6,6; 20,4; 21,15; 26,16; 31,27; Mt 7,17).

3) Il mezzo più efficace per prevenire tali inconvenienti è quello di una buona educazione alla laboriosità: uno dei compiti più benefici da svolgere oggi!

PIO XII (discorso del 4-9-1949; Pv XI, 200): «È ben vero che nei popoli tormentati dal flagello della disoccupazione le difficoltà sorgono non tanto dal difetto di buon volere, quanto dalla mancanza di lavoro; rimane tuttavia sempre non meno indispensabile che gli insegnanti inculchino la laboriosità ai loro discepoli. Si abituino dunque questi al severo lavoro dell'intelletto, e del lavoro imparino a sopportare la durezza e la necessità per godere i diritti della vita associata, al medesimo titolo dei lavoratori del braccio».

4 - Il dovere di lavorare nasce anche dalla stipulazione di un contratto di lavoro, nel quale generalmente vengono precisati il tipo e la durata della prestazione. Il prestatore d'opera deve compiere la «quantità» di lavoro pattuita. Se il contratto di lavoro lascia una certa elasticità nella determinazione di detta quantità, allora si dà un certo limite invalicabile di pretesa, per cui il prestatore d'opera può difendersi o almeno esigere una retribuzione supplementare (autisti: lunghe attese e talvolta ore straordinarie).

-47- Lo Stato è tenuto ad assegnare il lavoro?

Lo Stato non è né autorizzato né tenuto ad assegnare il lavoro a singoli od a gruppi, a meno che si tratti di un fatto passeggero dovuto a un momentaneo stato di emergenza del bene comune altrimenti non superabile.

Le Costituzioni degli attuali Stati di diritto sanciscono questo diritto fondamentale: il diritto della libera scelta del tipo e del posto di lavoro (vedi per esempio la Costituzione della Germania Occidentale, art. 12); non ammettono la costrizione al lavoro; ammettono però un «dovere di prestazione» pubblica uguale per tutti.

La Costituzione della Repubblica Italiana afferma insieme sia il diritto che il dovere suaccennati, quando al comma 2 dell'art. 4 dice: «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

NB. Per posto di lavoro qui si intende il luogo dove si trova l'officina o la "fabbrica (città, comune, impresa), non la categoria di lavoro nell'azienda, perché essa deve dipendere dal diritto di assegnazione proprio della direzione dell'azienda stessa. Così pure il tipo di lavoro non indica qui i diversi generi di lavoro che il caporeparto o il contadino assegnano ai propri operai o braccianti, ma il ramo di prestazione o di professione.

PIO XII (RmP 1941, 8; Vp 156): «Dal che segue che il dovere e il diritto a organizzare il lavoro del popolo appartengono anzitutto agli immediati interessati: datori di lavoro e operai. Che se poi essi non adempiono il loro compito e ciò non possono fare per speciali straordinarie contingenze, allora rientra nell'ufficio dello Stato l'intervenire nel campo e nella divisione e nella distribuzione del lavoro, secondo la forma e la misura che richiede il bene comune rettamente inteso».

PIO XII (RmN 1952; Pv XIV, 429): «Dove poi la iniziativa privata resta inoperosa o sia insufficiente, i pubblici poteri sono obbligati a procurare, nella maggior misura possibile, posti di lavoro, intraprendendo opere di utilità generale, ed a facilitare col consiglio e con altri aiuti l'assunzione al lavoro per coloro che lo cercano».

1. - Lo Stato d'oggi corre il rischio di svilupparsi nel senso di un esplicito Stato assistenziale (II dom. 97). Da più parti si punta sulla creazione di possibilità di lavoro, considerata appunto come uno degli obiettivi di quel dovere di assistenza, e si parla di «regolazione razionale delle condizioni di lavoro» o di «organizzazione del mercato del lavoro»: lo Stato dovrebbe, attraverso una estesa pianificazione del lavoro, assegnare a ciascuno un lavoro (adatto), assicurandogli così l'avvenire:

a) è soprattutto lo Stato totalitario a pretendere il diritto illimitato sia sui suoi sudditi che su tutti i campi della cultura. Esso precisa l'organizzazione del lavoro in tutti i particolari: creazione «politica» di posti di lavoro (dom. 48);

b) i fautori dell'economia collettiva o pianificata devono concedere allo Stato ampie competenze anche dal punto di vista del diritto del lavoro. Quando infatti in una economia accentrata o pianificata viene pianificato il suo «principale fattore di produzione», cioè la forza di lavoro umana, si tiene conto unicamente del successo;

c) molti attribuiscono allo Stato il diritto e dovere di procurare lavoro a tutti, perché spinti dal timore della disoccupazione o dal desiderio di un posto di lavoro assicurato. Sembra loro che la via più sicura per trovare o mantenere il lavoro sia lo Stato con le sue larghe possibilità. Essi non si accorgono o non ritengono di dare in tal modo via libera all'affermarsi di un capitalismo o socialismo di Stato.

2. - Lo Stato non è né autorizzato né obbligato a creare possibilità di lavoro nel senso che normalmente esso debba pianificare ed assegnare il lavoro.

È questa una conseguenza del principio della libera autodeterminazione o della legge della sussidiarietà (I dom. 52 e 56). Il cercarsi un lavoro adatto è diritto naturale di ogni essere umano adatto al lavoro; il che non esclude che debba trovare consiglio ed aiuto presso le organizzazioni professionali e, ovviamente ma sussidiariamente, anche presso lo Stato (vedi 3). La «creazione di posti di lavoro» è in sé una cosa che riguarda l'autogestione economica e sociale (II dom. 56), e non un affare statale-politico; lo Stato non deve tentare di assorbire i campi di vita, che sono di sua spettanza soltanto in funzione integrativa; altrimenti diventa collettivista e totalitario.

3. - Anche limitandosi al proprio «intervento integrativo», lo Stato mantiene ancora sufficienti possibilità:

a) esso deve anzitutto curare, mediante una buona legislazione, una buona amministrazione della giustizia ed una buona politica economica, che l'economia sia in grado di svilupparsi ordinatamente e di offrire al maggior numero possibile di persone un lavoro adatto e redditizio, che quindi esista e sia garantita un'ordinata situazione di lavoro (diritto economico e del lavoro; tribunale arbitrale e del lavoro; giudici conciliatori; e poi buone scuole professionali e di specializzazione [dom. 49]);

PIO XII (RmP 1941; Pv III, 109): «Nell'ambito generale del lavoro, allo sviluppo sano e responsabile di tutte le energie fisiche e spirituali degli individui e alle loro libere organizzazioni si apre un vastissimo campo di azione multiforme, dove il pubblico potere interviene con una sua azione integrativa e ordinativa, prima per mezzo delle corporazioni locali e professionali, e infine per forza dello Stato stesso, la cui superiore e moderatrice autorità sociale ha l'importante ufficio di prevenire i perturbamenti di equilibrio economico sorgenti dalla pluralità e dai contrasti degli egoismi concorrenti, individuali e collettivi».

b) lo Stato (comune, consorzio di comuni, regione) può e deve permettere l'esecuzione di lavori pubblici o di utilità pubblica, anche per

creare posti di lavoro. Oggigiorno esso è notoriamente costretto, per favorire il bene comune, ad «assumere la regia» di molti e vasti lavori (sgombro di macerie, lavori di costruzione, vie di comunicazione, approvvigionamento d'acqua, imboschimento, energia atomica). Si dànno poi situazioni di emergenza che per consenso unanime della scienza e della pratica - sono superabili unicamente mediante la creazione di posti di lavoro ad opera dello Stato: creazione di posti di lavoro allo scopo di smuovere la congiuntura, disoccupazione strutturale o congiunturale (dom. 70), creazione o mantenimento del pieno impiego; vuoti di produzione, che diventano una minaccia per il bene comune (insufficiente estrazione di materie prime, lavori di raccolta);

c) l'intrecciarsi crescente dell'economia e della società in senso internazionale o sovranazionale rende necessari intese e regolamenti internazionali anche nel campo della creazione di posti di lavoro. Esiste l'Ufficio Internazionale del Lavoro (BIT = Bureau International du Travail). Anche se le sue funzioni sono soltanto consultive, i compiti di detto ufficio abbracciano un campo assai vasto, tra l'altro quello dello smistamento del lavoro. Le convenzioni per il lavoro hanno per es. lo scopo di pareggiare gradatamente le condizioni sociali fra i singoli paesi, di superare la diffusa disoccupazione di alcuni paesi, di creare nuovi posti di lavoro e di creare o di modernizzare delle industrie complete, di appoggiare la costruzione di abitazioni per i lavoratori «trapiantati», di ovviare alla carenza di operai altamente qualificati e specializzati, creando possibilità di istruzione o altre possibilità.

NB. All'organizzazione della situazione del lavoro serve oggi l'amministrazione del lavoro (definita spesso come amministrazione suprema o non suprema del lavoro). L'amministrazione del lavoro ha una cospicua quantità di mansioni: dagli avvisi, proposte, informazioni, fino alla consulenza professionale, alla distribuzione delle scuole, alla protezione dei lavoratori occupati, all'assicurazione per la disoccupazione, alla garanzia o mediazione per crediti, alle cauzioni, alle sovvenzioni (139). Tra gli organi

-48- Che cosa si deve dire della costrizione al lavoro da parte dello Stato?

La costrizione al lavoro da parte dello Stato è consentita soltanto per precisi motivi ed a condizioni adeguate.

1 - Il lavoro coatto è un tipo di pena, di sconto di pena, che può essere giustificato (condanna a istituti di lavoro e di correzione); in certi casi può addirittura aiutare molto positivamente i condannati: impiego del tempo,

---

(139) Ci si deve domandare francamente se, come avveniva prima, non sia il caso di lasciare agli enti comunali o caritativi la mansione del collocamento in certi campi!

prevenzione contro la noia, protezione contro un completo decadimento morale, recupero economico per l'avvenire. Sono da condannare senza attenuanti la maggior parte dei campi di lavoro degli Stati totalitari, spesso camuffati come «arresto per motivi di sicurezza» sul tipo di quello giudiziario o puramente poliziesco, o nascosti sotto il palliativo di «affare segreto». In questi campi vengono talvolta inviati (ammassati) individui considerati «indesiderabili» dallo Stato: perché hanno opinioni politiche discordanti, perché appartengono ad un'altra razza o religione, perché appartengono ad un ceto sociale che viene estirpato (liquidato) per «motivi di sistema» (già nella rivoluzione francese del 1789).

2. - Per la motivazione del bene comune, lo Stato può essere costretto ad esercitare la costrizione nel settore del lavoro:

a) quando lavori improrogabili devono assolutamente rimanere segreti. Per lavori del genere si richiede anzitutto il semplice soggiorno coatto; coloro che sono impiegati in detti lavori sono obbligati ad una -specie di «clausura» (= isolamento) spontanea (centri di ricerca: «città atomiche» negli USA; elaborazione di pareri, di prese di posizione). In certi casi lo Stato può essere costretto a dover instaurare una simile «clausura»: motivi di sicurezza (scopi di difesa!), progresso economico (industria atomica), salute pubblica (centri di ricerca e di scoperta). In ambedue i casi, siano più o meno spontanei o forzati, devono essere garantite ed assicurate condizioni di vita e di lavoro che rispettino la dignità umana (diritti fondamentali dell'uomo dichiarati dall'ONU; I dom. 78 ss.);

b) situazioni momentanee di emergenza autorizzano lo Stato (il comune, la regione) a ordinare od ottenere con la forza (sotto minaccia di punizione!) i lavori atti a superare l'emergenza: lavori di emergenza. In questi casi il bene comune prevale su quello privato (I dom. 29 e 33). Conosciamo già (dom. 46) alcuni

ESEMPI

calamità naturali: terremoti, inondazioni (arginamento, riempimento ed ammucchiamento di sacchi di sabbia), frane. Incendi: incendi di boschi; minaccia. per interi tratti di strada o per parti di villaggi o città. Lavori di salvataggio in montagna (frane, maltempo). Lavori di raccolta per la minaccia di carestia. Lavori di salvataggio: crollo di case, infortuni di miniera e incidenti stradali (forse con moltissimi feriti, bloccati, «sepolti» sotto le macerie). Mobilitazione di soldati e di lavoratori. Protezione antiaerea durante bombardamenti notturni sulle grandi città.

3. - Esiste ancora molta divergenza nel giudicare il «servizio del lavoro», che può assumere diverse forme:

a) il servizio del lavoro può sortire buoni effetti sia economici che educativi: lavori di utilità pubblica; aiuto e protezione contro (in caso di) la

disoccupazione; abitudine all'ordine, zelo e diligenza, spirito comunitario (comprensione, riguardo, rispetto anche del lavoro fisico da parte degli «intellettuali»). I suoi lati negativi: uniformità (conformismo!), pericolo di livellamento, pericolo in campo sessuale. - Devono perciò avverarsi i seguenti presupposti: alloggi igienici, lavoro adeguato (dom. 43, II), libertà ed assistenza religiose; direzione ad alto livello spirituale e morale, ecc.;

b) è meglio che non sia lo Stato, bensì istituzioni sociali, ad organizzare il servizio del lavoro volontario: associazioni giovanili e professionali, scuole (140) - sovvenzionate (non però dirette!) dallo Stato;

c) il servizio del lavoro obbligatorio, «suggerito» e «comandato» dallo Stato, è ammissibile soltanto:

I) se non esiste addestramento premilitare;

II) se non viene sfruttato per un falso addottrinamento politico (indirizzo partitico unilaterale e radicale; sopravvalutazione dell'elemento politico: nazionalismo, militarismo);

III) se vengono assicurate nella misura dovuta, sia alla Chiesa che ai genitori, la corresponsabilità e la cooperazione: culto e pastorale, insegnamento della religione, possibilità di discussione, rispetto delle opinioni della famiglia. I genitori e le associazioni di genitori hanno il diritto di consulenza e di decisione sulle forme di vita e di lavoro (141).

-49- Esiste un diritto di libera scelta della professione?

L'uomo ha il diritto naturale di scegliersi la professione adatta alle proprie capacità e inclinazioni; nella scelta deve però tener conto delle necessità e delle possibilità condizionate dal bene comune.

1. - Il termine «professione» viene usato in molti sensi (142).

Professione - a differenza della semplice «occupazione» è ogni lavoro (attività) impegnativo e costante, che l'uomo esegue od esercita dopo una sufficiente preparazione. Per lo più è collegata con l'intenzione di guadagnare il necessario per vivere per sé e per la propria famiglia. Comunque, la professione concorre in modo rilevante sia allo sviluppo della personalità di chi lavora, sia alla costituzione ed al servizio della comunità.

Non tutti sono in grado di apprendere ed esercitare una professione in

---

(140) In Germania, dal 1926 al 1933 la Caritas cattolica, la Missione Interna evangelica e le libere associazioni giovanili furono i principali promotori ed organizzatori del servizio volontario del lavoro, che apportò molti benefici anche dal lato economico (coltivazione di zone incolte, corsi di addestramento nell'industria e nell'agricoltura). Oggi esistono per es. istituti rurali, comunità edilizie, associazioni educative, enti assistenziali, ecc., tutti liberi.

(141) Il servizio obbligatorio del lavoro esiste da tempi immemorabili: lavoro di corvée (i servi della gleba) e di schiavitù; servizi manuali e di traino (esecuzione di determinati lavori, il servizio del lavoro per il Reich (RAD = Reichsarbeitsdienst), della durata di sei mesi, da prestarsi da ambedue i sessi dai 18 ai 25 anni.

questo senso. Alcuni lavori non sono sufficientemente ricchi di contenuto per poter essere definiti, in se stessi, veri e propri lavori professionali (vedi esempi sotto). E molti, date le circostanze, sono incatenati ad un lavoro che accettano ed eseguono unicamente per forza. È la fede nella Provvidenza divina a fare di tale lavoro una «professione» o «vocazione», in quanto l'uomo sa riconoscere la volontà di Dio anche nelle circostanze avverse, avendo la consapevolezza che il suo destino è frutto di una chiamata divina (cfr. la nota 142 a proposito dell'assonanza, nella lingua tedesca, tra professione e vocazione N.d.T.; Ef.1,18; 4,1-4; Eb.3,1) (143).

Aggiungiamo, a titolo di spiegazione e di integrazione:

a) si dà il caso di professioni, che purtroppo non sono considerate o «esercitate» come tali (nelle statistiche, nei censimenti, nei sondaggi, ecc.);

ESEMPI

marito e moglie; padre e madre di famiglia (ambedue santificati dal sacramento professionale del matrimonio), apostolato laicale, membro attivo delle conferenze di san Vincenzo, tutore, chi si dedica gratuitamente allaguida della gioventù.

b) esistono lavori («impieghi», funzioni), che non sono considerati professione a causa della loro semplicità (monotonia) o perché socialmente poco stimati;

---

(142) Per quanto diremo cfr. II dom. 47; ed inoltre M. GRIMME (bibl. IV); G. KLIESCH ND XI, 11 ss.; A. HoRN, Beruf und Beschiiftigung, in: Ztschr. f. d. ges. Staatsw. 112 (1956) p. 306-341; NELL-BREUNING, Werkbrief 5: professione significa: 1) ciò a cui si è chiamati ed a cui ci si sente chiamati da parte di Dio (il tedesco rende ottimamente questa idea, perché la medesima radice significa sia professione o vocazione [Beruf] che chiamare [berufen] N.d.T.); 2) ciò che uno ha studiato o imparato; 3) ciò che fa di qualcosa l'occupazione (principale); 4) ciò con cui uno si guadagna da vivere; 5) ciò di cui uno si assume la responsabilità a beneficio della comunità.

(143) Molti distinguono giustamente tra professione «oggettiva» e professione «soggettiva», cioè la professione in quanto campo oggettivo di mansioni, da cui nasca la professione e la consapevolezza personale propria di ciascuno. Quest'ultima è necessariamente richiesta, ed appunto per questo può rivestire la massima importanza, proprio quando uno non trova la professione che desidera e cerca, oppure quando queste o quelle circostanze (malattia, infortunio, disoccupazione, ecc.) lo costringono ad abbandonare la propria professione, oppure quando deve rimanere nella sua professione malgrado le esigenze di questa superino le sue forze (cura dei malati, servizio scolastico, cura d'anime, ma anche altre professioni, specialmente quando costituiscono la base indispensabile del mantenimento). Cfr a questo proposito l'articolo, molto istruttivo ed impressionante, di KARL ABRAHAM, Notwendigkeit und Grenzen der beruflicben Tiichtigkeit des Christen. in: NO 1958, quaderno 1.

ESEMPI domestica (spesso da molti anni sostegno di una famiglia); lavoratore a giornata; contadino (bracciante, uomo o donna). - Lavoratore avventizio; chi è impiegato alla ripulitura di canali (fogne, ecc.); donna a ore; fattorino, di documenti, lettere, ecc. o pacchi; scaricatore di carbone; lavoratore di porto, chiamato di volta in volta soltanto quando c'è una nave da scaricare.

NB. Qualsiasi lavoro onesto può trasformarsi in professione. Cosa che è molto importante per larghi settori dei nostri odierni lavoratori dell'industria e della campagna (dom. 60). Non devono considerarsi professione o lavoro professionale quelle attività, quelle «forme di guadagno» che, essendo immorali, degradano l'uomo: ladri, rapinatori, truffatori, contrabbandieri, trafficanti in borsa nera, mezzani, protettori, prostitute, personale arruolato nella legione straniera, tutti gli scorticatori di uomini (dittatori, membri ed agenti della SS o della GPU, analoghe organizzazioni terroristiche: schiavisti moderni).

c) certuni esercitano due o più professioni: una è la principale, l'altra o le altre collaterali. In tal caso è meglio parlare di reddito (reddito collaterale; per esempio azienda agricola che funziona da reddito collaterale: la piccola azienda è fatta funzionare col lavoro della sola moglie e/o dei figli, mentre il padre «va e viene» lavorando nell'industria, per lo più fuori). Talvolta parliamo di «professione collaterale» anche quando si tratta semplicemente di passione (hobby, dall'inglese = cavalluccio, ronzino).

ESEMPI
passione per la musica, sport, collezione di francobolli, monete, pietre. Pesca, caccia, ippica. Tesoriere della chiesa, presidente o cassiere di associazioni, club, enti. Lavorare per distrarsi. Invenzioni e ricerche (quante invenzioni abbastanza importanti sono dovute al puro e semplice «piacere di inventare»!). Allevamento di bestiame, coltura di piante e fiori.

2. - La professione ha un rapporto essenziale con la comunità e con la vita comunitaria:

a) essendo l'uomo un essere sociale (I dom. 20), anche la sua attività (lavoro) è in funzione sociale, quindi da svolgere in modo che possa essere giustificata di fronte alla comunità;

b) in quanto «comunità di servizi», la professione costituisce il «principio della strutturazione sociale» (144). Le molteplici attività poste al servizio della creazione e della cura di un bene umano parziale costituiscono una categoria di servizi nel bene umano totale: ceti professionali, ordinamento

---

(144) GRIMME 80. 189

professionale (II dom. 47-49). Professione e comunità professionale non devono essere confusi con interesse e associazione d'interessi; esse sono un responsabile servizio al bene comune ed alla comunità in quanto

I) curano e promuovono i molteplici valori e fini culturali umani,

II) «uniscono con un forte vincolo» (QA 35) le persone della stessa professione,

III) fanno partecipare tutti coloro che hanno una professione alla strutturazione sociale ed all'autogestione. «Onore professionale» = rispetto, valorizzazione e stima ottenuti attraverso la prestazione professionale.

3. - La idoneità e l'inclinazione professionali hanno la massima rilevanza sia per la scelta personale e l'esercizio della professione, che per il buon andamento e sviluppo delle comunità professionali (ceti professionali).

a) idoneità professionale: capacità, disposizione, dono di natura. L'uomo si sceglie ragionevolmente ed intelligentemente una professione che si adatta alle sue capacità e forze;

I) l'idoneità dipende, in gradi rispettivamente diversi, dalla giusta composizione o strutturazione delle energie o facoltà spirituali, psichiche e fisiche: capacità intellettiva (giudizio, ingegnosità, equilibrio) ed energia volitiva (tenacia, forza di decisione); capacità di comprensione, profondità di sentimento, coraggio; inventiva, fantasia; salute, forza, abilità;

ESEMPI

professioni spirituali: disposizione alla scienza, alla ricerca ed all'insegnamento, per esempio alla filosofia, alle scienze naturali, alla storia, alla matematica, alle lingue straniere. - A imprenditore, organizzatore, stratega, politico. - Nel campo dell'arte: disposizione per la musica, per la pittura; ad essere attore, cantante, ballerino. - Professioni tecnico-artigianali: disposizione a fare il fabbro, il minatore, il sarto, il vetraio, il meccanico di precisione.

II) molte professioni non sono legate così strettamente ad una particolare capacità, per cui non possano essere apprese ed esercitate che da chi non è specificamente dotato. - Quanto maggiore è l'addestramento richiesto, tanto più difficile diventa il cambio di professione;

NB. STRELLER, Wdb 17 osserva: «Circa il 30% di coloro che stanno apprendendo o che hanno appreso una professione, la cambiano». Un'inchiesta sui problemi del cambio di professione promossa dal ministro del lavoro della Germania Occidentale, diede questi risultati: ogni due lavoratori nell'economia industriale, uno non esercita più per tutta la vita una professione costante, ma cambia professione (e non soltanto il posto di lavoro!) una volta o anche più. Le leve più giovani tendono moltissimo a cambiare professione, per lo più per il desiderio di maggior guadagno, mentre per i lavoratori più anziani prevale il desiderio della sicurezza economico-

sociale. Quasi la metà di coloro che «pencolano tra una professione e l'altra» passano ad una professione di grado inferiore (cfr. PSK 23/1957, 6).

b) inclinazione professionale: la tendenza interiore, come innata, a determinate professioni. In alcuni esiste un desiderio primordiale, talvolta irruente, di questa o quella professione:

I) per essere autentica, un'inclinazione non deve necessariamente trovarsi «nella direzione delle disposizioni più forti». Le influenze ambientali, l'educazione, la moda e lo stesso bisogno economico possono, specialmente nei giovani, sviare dalle vere inclinazioni. In molti casi si deve perciò studiare con cura se esistono tendenze interiori e sane (145); alcuni (specialmente se) giovani devono essere disincantati ed educati ad una dolorosa presa di coscienza;

II) l'inclinazione professionale si dirige sovente non verso una professione specifica, ma verso un tipo, un gruppo di professioni; ha perciò una certa ampiezza. Esistono delle cosiddette professioni di base o indirizzi professionali di base;

ESEMPI

servizio sanitario: infermiera, assistente, ostetrica. La professione di insegnante e di educatore con i suoi molti rami. Legno: falegname, carraio, carpentiere, tornitore. Lavoro del ferro: fabbro, saldatore, fonditore, formista, ecc. Nell'agricoltura: coltivatore diretto, allevatore di bestiame o di piante, mungitore, giardiniere.

III) le inclinazioni professionali possono non soltanto essere approfondite, ma anche risvegliate. È una grave ingiustizia quella di costringere a professioni per le quali uno non si sente portato o per le quali nutre una speciale avversione a causa delle particolari esigenze che quelle comportano;

ESEMPI

ciò è evidente per quanto riguarda la professione sacerdotale e religiosa, perché questo è proprio il caso in cui solitamente la costrizione si vendica amaramente. - Alcuni genitori sono così privi di buon senso da costringere i propri figli a studiare, quando non ne hanno né la capacità né l'inclinazione: per falso senso di prestigio familiare o di ceto, per farsi valere (far «carriera»). - Altra manifestazione di mancanza di senno può essere quella di spingere i figli, contro la loro volontà e le loro possibilità, ad esercitare la professione del padre: subentrare al padre negli affari, o come contadino, minatore, medico o avvocato - anche se non si può negare che autentiche professioni

---

(145) GRIMME 67.

siano sotto molti aspetti professioni ereditarie!

4. - Il "diritto fondamentale della libera scelta della professione" ha la sua radice nella dignità personale dell'uomo e nel potere e dovere ivi compresi di prendere autonomamente le decisioni che determinano tutta la vita (146) (I dom. 15-17; 31-32). Le energie (facoltà) dell'uomo sono «Autonomamente» non significa qui: senza farsi consigliare; e neppure: senza tener conto della comunità; ma unicamente: con e per sua proprietà, sottoposte al suo dominio, affidate alla sua «amministrazione».

NB. Dalla scelta della professione dipende in modo determinante il raggiungimento dello scopo della vita stabilito dalla natura e da Dio. Sono fin troppo note le disastrose conseguenze di una scelta sbagliata della professione; molti ne derivano una frattura ed una alienazione interiori ed esteriori. La consulenza per la scelta della professione è pertanto un'alta e responsabile funzione educativa.

5. - La scelta della professione è subordinata anche alle necessità ed alle esigenze del bene comune.

Ciò si deduce dal fatto che

I) l'uomo, in quanto essere sociale, è obbligato a dare il proprio contributo al benessere comune;

II) l'organizzazione e la vita professionali hanno la massima importanza per la comunità;

III) è proprio la cooperazione sociale il primo fattore che rende possibile una scelta ordinata della professione ed il lavoro professionale (147):

a) organizzare la sistemazione del lavoro e delle professioni in funzione del bene comune è compito della società (associazioni professionali) e dello Stato. L'esperienza insegna che esistono professioni sotto e sovrasviluppate (148)

---

(147) Dalla riforma valutaria del 1948 (in Germania) la prestazione d'opera industriale crebbe notevolmente. Ciò dipese, come nota PIETSCH, in: WW (1956) p. 930 s.: I) dai molti disoccupati, II) dall'urbanesimo, III) dal grande numero dei reduci e dei profughi, IV) dal costante aumento dei dipendenti. Il numero degli occupati nell'agricoltura e nelle miniere diminuisce in molti luoghi in modo impressionante. D'altra parte, questo fenomeno così preoccupante non manca di prospettive assai buone per un cambiamento di indirizzo; professioni scelte tardi sono spesso faticose, ma particolarmente soddisfacenti. Rimangono (dovrebbero rimanere!) determinanti l'idoneità e l'inclinazione; non ci si deve lasciar guidare troppo da considerazioni materiali.

(149) Dobbiamo ricordare qui anzitutto il «padre delle associazioni» ADOLF KOLPING (1813-1865) e la sua importanza per ciò che riguarda i mestieri, nonché la gioventù contadina cattolica, gli istituti cristiani di educazione, le scuole superiori popolari nella campagna e nell'industria. Buoni servizi possono derivare anche dalle associazioni di radio-ascoltatori, da proiezioni di film e da rappresentazioni teatrali; ovviamente, se attuate in forme dignitose e ben organizzate. Lo Stato e la comunità dovrebbero svolgere in questo caso una semplice funzione sussidiaria di appoggio, lasciando inoltre libertà di azione

e quindi, rispettivamente, diminuzione e aumento di prospettive in vista di una professione.

L'individuo può inserirsi, con senso di responsabilità sociale, nella vita professionale e lavorativa. Scegliendo la professione che gli si offre, e conformandosi ad essa, concorre per la sua parte al bene comune. Anche la considerazione del bene comune vieta di operare una scelta evidentemente irrazionale, quindi di imbarcarsi in professioni senza prospettive, cioè di non tener conto di convenienti possibilità professionali.

NB. In concreto il problema è assai complesso e non sempre propria decisione, non costretti, aggirati e ingannati, ma: educati in libertà dai genitori o da fratelli, da maestri, da consulenti professionali, da amici o compagni.

Anche se l'economia odierna potesse garantire la piena o la sovra-occupazione, ci troveremmo sempre di fronte al fatto che determinate professioni non sono più «richieste», perché la gente scansa il peso di tali professioni o preferisce un lavoro più remunerativo, Oggi capita di rado che nella scelta della professione si tenga conto dell'importanza sociale delle professioni (cioè della situazione, delle necessità del bene comune), Maggior retribuzione, maggior tempo libero, buona sistemazione e tragitti più brevi per recarsi al lavoro non vincono il male, perché molte forme di occupazione ripugnano all'uomo d'oggi oppure il «clima» culturale influenza troppo la scelta. Si deve fare l'impossibile per rimediare: spostamento dell'industria alla periferia delle città ed in campagna; alleggerimento del lavoro attraverso la modernizzazione (dom. 54 ss.); maggiori possibilità di accedere alla «vita culturale raffinata» (QA 34) (149).

b) l'inserimento professionale dipende anche dal «principio della uguaglianza sociale» (GRIMME 107): «A ciascuno in particolare dev'essere offerta fondamentalmente l'uguale probabilità per la sua carriera professionale». Il che non significa che a ciascuno debba essere aperta la strada per tutte le professioni, oppure che «ognuno possa accedere a qualsiasi professione»! Ognuno però ha pari diritto a scegliere la professione che si adatta alle sue capacità e inclinazioni, quella cioè nella quale può sviluppare le proprie energie». Sono perciò esclusi tutti i privilegi e diritti di precedenza che non si basano su di una adeguata prestazione e nei quali ad una categoria di uomini vengono offerte possibilità di carriera professionale negate ad altri» (ib.).

ESEMPI

dipendenza di determinate professioni e del necessario addestramento professionale dal patrimonio, dall'origine e dalla posizione sociale: servizio

---

all'iniziativa associazionistica e cooperativistica. Cfr. le ottime osservazioni di G. KLIESCH, ND Xb, p. 49 ss.

militare ed accesso ai gradi di ufficiale; fidatezza «politica» presa quale norma dagli Stati totalitari; appartenenza ad un partito; politica personale di alcune associazioni studentesche (150). L'importanza delle «istituzioni» per le professioni ereditarie e per la scelta professionale.

NB. Non contrasta con il principio dell'uguaglianza sociale il fatto che certe professioni siano legate a certe condizioni, per cui ne è precluso l'accesso a coloro che non soddisfano a quelle condizioni: celibato dei preti e dei religiosi cattolici; preclusione alle donne e ragazze del servizio armato e del lavoro notturno; i daltonici non possono prestare servizio sulle ferrovie, i miopi o quelli che non hanno la vista buona non possono diventare guardie forestali o meccanici di precisione. Il personale di farmacia o di ospedale diventa sovente professionalmente inabile a causa di reazioni dovute ad allergia, a certe sostanze odoranti.

6. - La scelta della professione, oltre ad essere una questione che decide della vita di un individuo e rilevantissima per la comunità, costituisce sovente anche un problema assai difficile. I giovani che stanno crescendo sono perciò tenuti a prendere consiglio:

a) il diritto di consigliare e di scambiare le idee appartiene anzitutto ai genitori (II dom. 24 ss. e 41). Purtroppo spesso i genitori non ne sono all'altezza. - In aiuto dei genitori devono venire la scuola e la consulenza professionale (cfr. b), non foss'altro per il fatto che esse possono giudicare o favorire l'idoneità e l'inclinazione professionali dei bambini e dei giovanetti (pratica professionale e psicologica di dirigenti di giovani, sacerdoti, insegnanti; uffici per la gioventù, sindacati, ecc.);

b) professione e vita professionale non sono affari di competenza dello Stato, ma della società (purtroppo sovente statalizzati e burocratizzati!). Motivo per cui la consulenza e l'indirizzo professionali, per quanto riguarda l'insieme delle professioni e dei gruppi di professioni, spetta alle categorie professionali (corporazioni e associazioni professionali, l'autogestione delle associazioni professionali). Esse devono prefiggersi come scopo:

I) che la formazione delle nuove leve sia assicurata in istituti di avvia mento professionale efficienti: scuole professionali, corporative, specializzate, di perfezionamento, industriali, ecc.; sezioni specializzate e programmi d'insegnamento, ordinamento e scopi degli esami (con la cooperazione delle autorità scolastiche) (151);

II) di poter controllare il più largamente possibile il loro rispettivo ramo

---

(150) Cfr. HEDDY NEUMEISTER, Die Freiheit der freien Berufe, in: FAZ del 26.1.1957, p. 5.

(151) Anche questo ramo della scuola è oggi ampiamente nelle mani dello Stato (comune, circondario, ecc.), con la cooperazione dei gruppi professionali o specializzati. Cfr. dom. 50.

professionale: rilevamenti statistici; osservazione della congiuntura e della crisi, del movimento professionale (cioè dello sviluppo o recessione per es. nelle miniere, nell'agricoltura); nuove branchie professionali e di reddito: automazione, industria atomica, nuovi mestieri; informazioni attraverso l'ufficio per l'assicurazione contro la disoccupazione;

III) che con mezzi adeguati siano assorbite le nuove leve capaci, e allontanate quelle incapaci: mezzi adeguati sono una buona consulenza professionale, l'aumento del livello delle prestazioni e di tutta la categoria professionale, l'aumento delle esigenze.

NB. Non si può contestare né alle aziende (imprese) né agli enti sociali (organizzazioni di datori di lavoro, sindacati) il diritto di assumersi in proprio la formazione delle loro nuove leve. Alcune aziende sono addirittura costrette ad addestrare, con notevoli sacrifici, le loro nuove leve, e ciò per evitare il pericolo di perderle, per mancanza di corrispondenti scuole specializzate, per procurare l'ambientamento nell'azienda e nel lavoro, ecc.

7. - Aggiungiamo per completare:

a) si deve prestare la massima attenzione al problema professionale (152) in riferimento al problema dell'occupazione. Soprattutto in epoche di crisi, cioè in epoche di sottoccupazione e di disoccupazione, per molti più che il tipo di lavoro professionale conta una «occupazione redditizia», perché in questo caso molti sono presi alla gola dalla preoccupazione di vivere;

b) esiste un numero quasi incalcolabile di «professioni», che si sottodistinguono in migliaia di denominazioni professionali; le professioni di insegnamento nell'artigianato, nell'industria, nel commercio e nell'agricoltura salgono oggi da sole a 492 (STRELLER IV). È assai difficile fare una registrazione ed una catalogazione statistiche delle professioni, ed ogni suddivisione è incompleta. La statistica professionale tedesca fa le suddivisioni attenendosi a tre caratteristiche (HORN 308 ss.):

I) l'attività individuale (distribuzione professionale: 441 professioni in 167 ordini professionali, 38 gruppi professionali ed 8 o 9 sezioni professionali);

II) la posizione nella professione (indipendenti, familiari cooperatori, funzionari, impiegati, operai) (distribuzione sociale);

III) tipo di azienda o di settoreeconomico (distribuzione aziendale: 151 branchie economiche, in 74 gruppi economici e 10 sezioni economiche complessive);

c) un'autentica distribuzione professionale tiene conto sia delle effettive categorie di valori e di attività (i diversi campi della vita culturale dell'uomo), da cui deriva la gerarchia di valore delle professioni, come anche della idoneità e inclinazione dell'uomo nei confronti di queste diverse categorie di

---

(152) Cfr. A. HORN, I.e.

valori e di attività. Da questo punto di vista è particolarmente importante la catalogazione in professioni economiche e non-economiche: professioni che hanno a che fare con «valori utili» e professioni che hanno a che fare con «valori personali». In un certo senso, «tutte le professioni creano valori economici», in quanto tutte concorrono anche alla produttività dell'economia (HORN 323).

-50- La scelta della professione e la formazione professionale dipendono dallo Stato?

Per quanto lo richiedono le esigenze del bene comune, la scelta della professione e la formazione professionale dipendono dal potere ordinativo dello Stato, o almeno dalla sorveglianza statale.

1. - Seguendo come norma direttiva l'ordinamento professionale, lo Stato ha in campo culturale anzitutto e soprattutto questi doveri nei confronti dell'azione della "società": deve a) favorirla, b) proteggerla contro influenze disturbatrici,

c) coordinarla,

d) sorvegliarla in vista della giustizia e del bene comune,

e) integrarla soltanto in caso di necessità:

a) allo Stato è consentito limitare la libera scelta della professione, quando altrimenti il campo professionale ne risulterebbe turbato. Non è invece suo compito determinare le mete della formazione professionale ed il contenuto della formazione. Per questo è competente l'organizzazione professionale, il cui compito è di desumere quelle mete dall'«ideale professionale» e di elaborarle e concretizzarle (cioè di applicarle ai casi singoli). Ovviamente, lo Stato può dichiarare vincolanti determinate condizioni della formazione professionale, determinati programmi e curriculi (livello e ampiezza della formazione, non però gli ideali professionali!).

NB. Esiste una duplice via per giungere all'organizzazione della formazione professionale: dalla società allo Stato e: dallo Stato alla società. La prima è quella naturale, ma la seconda non è per questo esclusa. Nella Germania Occidentale, per esempio, in base ad una larga esperienza, le mete ed il contenuto della formazione professionale furono determinate in modo unitario e vincolante da parte dell'economia industriale.

b) i membri delle professioni ed i gruppi professionali hanno il diritto naturale della libera associazione, dell'autodifesa e dell'autogestione. Essi possono perciò prendere congiuntamente le necessarie misure derivanti dal loro impegno per una buona formazione delle nuove leve (dom. 49, n. 6).

2. - Lo Stato è indubbiamente autorizzato a stabilire le mete ed il curriculum professionali (ovviamente, nel rispetto delle esigenze del diritto naturale) per le professioni che hanno un carattere statale-politico, istituendo le necessarie scuole specializzate e determinando le condizioni per gli aspiranti a dette professioni (153).

PIO XI (Encicl. «Divini illius Magistri», 48): «Ciò però non toglie che per la retta amministrazione della cosa pubblica e per la difesa interna ed esterna della pace, cose tanto necessarie al bene comune e che richiedono speciali attitudini e speciale preparazione, lo Stato si riserbi l'istituzione e la direzione di scuole preparatorie ad alcuni suoi dicasteri e segnatamente alla milizia, purché abbia cura di non ledere i diritti della Chiesa e della famiglia in quello che loro spetta».

ESEMPI
norme e scuole per la formazione dei funzionari ministeriali, dei diplomatici, dei funzionari ed agenti della polizia, dei militari, dei funzionari dell'amministrazione. Ordinamento per la formazione e l'abilitazione alle professioni giudiziarie (la cura del diritto è uno de compiti più importanti dello Stato). Scuole e accademie d'amministrazione, scuole finanziarie, istituti doganali, istituti tecnici di abilitazione e di insegnamento, scuole specializzate di economia e di amministrazione.

3. - Per motivi di bene pubblico, Io Stato può essere autorizzato:

a) a vietare oppure precludere del tutto o in parte determinate professioni.

La norma va dedotta dalla nocività pubblica (del momento), dall'inutilità (e quindi dall'onerosità sociale!), dalla situazione economica o politica generale. - La preclusione a determinate professioni può essere raggiunta per diverse vie: si può:

I) introdurre un «*numerus clausus*», limitando quindi l'accesso alla professione;

II) aggravare le condizioni (maggiori esigenze nella prestazione e nell'abilitazione);

III) ridurre gli uffici, ecc.;

NB. Il «numerus clausus» presenta notevoli difficoltà: in base a quali norme dev'essere operata la scelta? Il primo fattore di
decisione è certamente costituito dalla idoneità, da provarsi attraverso adeguate testimonianze. Ma per una vantaggiosa attività professionale sono assolutamente indispensabili anche qualità caratteriologiche-umane, in fondo più importanti dei semplici doni di natura (per esempio nel servizio militare, l'idoneità fisica e spirituale-caratterologica). La scelta può essere fatta unicamente da persone giudiziose e responsabili.

b) a vietare determinate professioni (ai giovani ed) alle donne.

---

(153) Non è indispensabile che sia lo Stato stesso ad istituire queste scuole; può anche approvare istituti di altra provenienza, affidando ad essi la formazione delle sue nuove leve. Trattandosi tuttavia della formazione in vista di determinate funzioni statali, è lo Stato che deve determinare il contenuto, la forma, la durata di detta formazione.

Evidentemente, è proprio anche nella vita professionale che dev'essere attuata la «parificazione della donna» (dom. 4 e 49). Esisteranno però sempre delle professioni che contrastano con le caratteristiche fisiche-spirituali della donna e che perciò devono rimanere precluse alle donne: cosa che è unicamente per il bene della donna, della famiglia, del popolo.

ESEMPI
i lavori pesanti delle miniere, degli alti forni, su locomotive o su navi (spalare carbone); partecipazione al servizio armato di difesa (non però al servizio sanitario in qualità di infermiera).

NB. Il problema del lavoro femminile dipende in buona parte da una "organizzazione dell'ambiente professionale adatta alla donna" (154), compito questo che spetta anzitutto all'economia o alle organizzazioni professionali, ma in certi casi anche alla legislazione ed alla sorveglianza statali. Le perdite di tempo e di lavoro da parte della donna non hanno il loro primo motivo in fatti legati al sesso, come per esempio la gravidanza, bensì, come risulta da sufficienti indagini, nel fatto «che la prestazione lavorativa e l'andamento del lavoro sono organizzati unilateralmente in funzione del lavoratore maschile» (155).

c) a riservare determinate professioni ai propri cittadini. Esistono mansioni che possono essere affidate più appropriatamente solo a persone nate e stabilite nel paese.

ESEMPI
funzioni che comportano una vera e propria «carica statale»: presidente, ministro e deputato, console e ambasciatore; consigliere regionale e direttore distrettuale, sindaco e direttore generale; membri dell'esercito. Giudice, assessore, giurato, ufficiale dello stato civile.

4. - Alcune professioni o gruppi di professioni sono minacciate o già si trovano in misura preoccupante in una situazione di saturazione, da una parte, e dall'altra in una situazione di sottoccupazione (156):

a) le cause sono di diverso genere:
I) le entrate (stipendio, onorario, salario) insufficienti o meschine: professioni di ricerca e di insegnamento (gli assistenti!), cura dei malati, infermiera; certi

---

(154) A. SCHERER, Die Frau, in: Wdp VI, 75.
(155) HILDEGARD KRUGER, Gleiche Arbeit - gleicher Lobn, in: NO (1955) p. 293.
(156) In una risoluzione della associazione. federale dei medici (Germania) del 6.4.1957 si dice: vi sono ancora migliaia di medici valenti occupati in posti di ospedale sotto-retribuiti, senza lavoro o occupati in funzioni estranee alla loro professione; gli studenti di medicina superano di più del doppio il fabbisogno di nuove leve (cfr. FAZ dell'8.4.1957, p. 8).

mestieri, agricoltura, sarti, panettieri, parrucchieri. «Sotto-retribuzione» e sotto-guadagno equivalgono quasi sempre a povertà;

II) limitate possibilità di ascesa. Persone diligenti vorrebbero far strada, «migliorare»;

III) il progresso tecnico-economico che, da una parte, fa sorgere un grande numero di nuove professioni, ma ne contrae altre: disoccupazione temporanea; si rendono necessari dei cambi di posto e di addestramento (dom. 54);

IV) il cambiamento di valutazione dei valori sociali e la mentalità spirituale-psicologica dell'uomo d'oggi (esempi alla dom. 49, n. b) (157);

b) mezzi di risanamento:

I) eliminare decisamente le cause. Per una parte delle professioni «scansate» si potrebbe fare così: migliori possibilità di guadagno e di promozione; aggravare le condizioni di assunzione e di abilitazione; sfruttamento delle conquiste tecnologiche: orari di lavoro più brevi e regolati. Per le altre professioni, è possibile soltanto in parte eliminare le cause: il lavoro manuale trova difficoltà a concorrere con la macchina; nei lavori di casa, negli ospedali e negli istituti assistenziali non esiste un alternarsi pienamente regolare di tempo di lavoro e di tempo libero;

II) si deve fare tutto il possibile per vincere la disistima e la ripulsa verso determinati tipi di professione e di attività. Cosa che esige una lotta inesorabile contro la massificazione e la mentalità totalmente terrena, contro la paura della responsabilità e del sacrificio; lotta che ha qualche possibilità di riuscita soltanto se si uniscono concordemente gli sforzi della Chiesa, dello Stato e della società: formazione allo spirito professionale ed al senso della famiglia, risanamento dei pubblici poteri da influenze disgregatrici (II dom. 96), presentazione positiva delle professioni, attività e prestazioni neglette, propaganda in loro favore (lotta contro la sopravvalutazione delle professioni direttamente economiche e commerciali!).

-51- Può lo Stato limitare l'esercizio della professione?

Seguendo la norma del bene comune, lo Stato può vincolare l'esercizio della professione a determinate condizioni, e impedirlo o limitarlo tempora-

---

(157) L'Istituto Federale per lo smistamento del lavoro e per l'assicurazione contro la disoccupazione (Germania), basandosi sulla statistica annuale 1955- 56 della sua consulenza professionale, dà dei dati molto interessanti sulle aspirazioni professionali delle ragazze: più del 40 % delle ragazze giovani sceglie le professioni di commessa e di impiegata d'ufficio; la disposizione alle professioni domestiche, mentre nel 1951-52 raggiungeva ancora 143 su 1.000, nel 1955-56 scese a 105 su 1.000 (la percentuale più bassa fu toccata ad Amburgo con 56 su 1.000). Molto ambite erano le professioni di disegnatrice tecnica, di impiego nel campo della chimica e di assistente (FAZ 21.9.1957, allegato).

neamente.

PREMESSE. 1) La questione tocca, insieme con la dom. 49 s., la cosiddetta libertà di mestiere, cioè la libertà di intraprendere un mestiere o una professione. Per mestiere si può intendere qualsiasi ramo di lavoro: artigianato, industria, agricoltura, servizi, professioni libere oppure «la finitura che trasforma il prodotto in stretto senso tecnico», quindi artigianato e industria senza produzione originaria e servizi (158). Dal punto di vista del diritto naturale la distinzione non è rilevante, perché tutti i rami del lavoro sono soggetti alle esigenze del bene comune.

2) Si fa distinzione fra libertà illimitata (assoluta) e libertà limitata (relativa) di mestiere. Nel primo caso, ognuno può esercitare il mestiere che più gli aggrada, senza bisognò di provare la sua capacità e di avere permessi; nel secondo caso, la libertà è limitata legalmente-giuridicamente (cfr. sotto).

3) Per quanto riguarda gli uomini, in quasi tutti gli Stati moderni la formazione professionale e/o l'esercizio della professione vengono interrotti dal servizio militare (o da quello del lavoro), che si protrae per mesi o anni, integrato in alcuni luoghi come in Svizzera, da esercitazioni annuali (più giorni o settimane).

4) Lo Stato può limitare o vietare l'esercizio della professione come pena giudiziaria per gravi infrazioni professionali: sentenza giudiziaria di interdizione temporanea o definitiva di esercizio della professione.

ESEMPI

medico (qualche volta anche farmacista): abuso, violazione del segreto professionale; grossolana trascuratezza in interventi chirurgici, nella somministrazione di medicinali; concorso alla interruzione della gravidanza, pratiche di eutanasia. - Professione di insegnamento ed educativa: incapacità, brutalità, seduzione. - Autisti: ritiro della patente. - Conduttori di treni, guarda-frontiera, polizia stradale, ufficiali postali: gravi mancanze nel servizio. - Osti e baristi in caso di abuso del permesso (licenza) di mescita.

1. - Il libero esercizio della professione fa parte del diritto fondamentale della «libera scelta del tipo e del posto di lavoro». Se all'uomo si impedisse di esercitare liberamente la propria professione, ciò equivarrebbe ad una esplicita coercizione al lavoro, anche quando rimanesse libera la scelta della professione.

Ne deriva come norma generale:

a) ognuno può stabilirsi dove vuole, cioè dove ritiene di trovare condizioni di professione o di lavoro adatte e vantaggiose: legge della libertà

---

(158) GH 4, 89 ss.

di domicilio (cfr. Costituzione italiana, art. 16). L'obbligo di denunciarsi dev'essere ammesso per motivi anagrafici, fiscali, polizieschi, ma non comporta alcun diritto di approvazione o gradimento da parte dello Stato (comune);

b) ognuno può esercitare a modo suo la propria professione. L'organizzazione dell'officina e del lavoro, la ricerca dei clienti, il numero dei lavoratori che impiega, tutto è affare suo. Le corporazioni medievali praticavano ancora molti tipi di costrizione corporativa (determinando per ciascun luogo il numero dei maestri, il lavoro che potevano fare ed il numero di soci e di apprendisti che potevano impiegare).

2. - Anche nell'esercizio della sua professione l'uomo rimane vincolato all'ordine sociale ed al bene comune. Deve perciò usare riguardo al prossimo ed al bene comune. Lo Stato può e deve sia regolare legalmente-giuridicamente, sia trovare il modo di promuovere, proteggere e sorvegliare l'esercizio della professione (159); la giustificazione di questo potere e dovere sta nel fatto che l'autogestione delle associazioni professionali non sempre è in grado di farlo;

a) anzitutto sono assolutamente indispensabili provvedimenti e norme preventivi e protettivi. Gli individui e le comunità devono essere protetti da ostacoli, disturbi, pericoli, che sorgono dall'esercizio di questa o quell'altra professione;

ESEMPI

contro l'insicurezza ed il rumore: limitazione del traffico, circonvallazione di autotreni, divieto di segnali acustici, proibizione della circolazione festiva degli autocarri, del lavoro notturno rumoroso, del traffico aereo (il rumore degli aeroplani è stato recentemente definito un «attentato alla dignità umana»!). Isolamento di quartieri residenziali, di luoghi di cura e di terme, di ospedali e di scuole: proibizione di costruire nelle vicinanze fabbriche e officine, che recano grave pregiudizio alla tranquillità ed alla salute. Rientra qui una grande parte delle prescrizioni assicurative sul lavoro e sui lavoratori Organizzazione dello spazio libero e delle aree residenziali, distribuzione dell'edilizia in zone per abitazione da una parte, e per le fabbriche o officine dall'altra.

b) lo Stato può far dipendere da speciali condizioni l'esercizio di alcune professioni (mestieri): esame di idoneità, accettazione, permesso. Motivi per far questo: sviluppo ordinato della professione (mestiere), protezione della clientela (acquirenti, consumatori, pazienti, clienti), prevenzione di una con-

---

(159) Per es. nella Costituzione Tedesca, art. 12 § Ib: «L'esercizio della professione può essere regolato per legge».

correnza sleale;

ESEMPI
esame dei semplici lavoratori e degli istruttori o capi-lavoratori; esami (di Stato) e dimostrazione di addestramento e di capacità pratici: medici, farmacisti, ostetriche, avvocati, giudici, notati, maestri; «licenza» di aprire locali pubblici: mescita di liquori; licenza di venditore ambulante o limitazione del genere di merce da offrire; spazzacamini; orari di chiusura. c) ricordiamo ancora i lavori che lo Stato può costringere provvisoriamente a fare in caso di emergenza (dom. 48); quando si eseguono detti lavori è impossibile attendere contemporaneamente alla propria professione.

ESEMPI
calamità naturali; resistenza passiva (in tempo di occupazione!); incursioni aeree (protezione antiaerea; estrazione dei colpiti dalle macerie; lavori di sgombero e di ricostruzione: abitazioni, fabbriche, vie di comunicazione distrutte).

3. - Allo Stato compete la cosiddetta sorveglianza di mestiere; esso può cioè esercitare la sorveglianza sull'esercizio dei mestieri, istituendo i necessari uffici di sorveglianza e dotandoli di corrispondenti poteri. Esso infatti deve poter accertarsi che le sue disposizioni vengono eseguite ordinatamente (controllo degli ambienti e degli impianti di lavoro, delle norme di protezione dei lavoratori; osservanza del riposo festivo; orari d'apertura dei negozi; controllo dei generi alimentari nei magazzini e nei negozi).

LEZIONE III IL LAVORO NELL'«ÈRA DELLA MACCHINA»
(l'uomo e la macchina)

Il lavoro è soggetto ad una continua, spesso profonda e rapida trasformazione. Quando parliamo di «dinamica» del lavoro intendiamo sia il suo essenziale «dinamismo» di agire umano, sia il suo ininterrotto trapasso a nuove forme di attuazione (svolgimento, tipo). Il lavoro è stato particolarmente segnato e mutato dalla progressiva tecnicizzazione degli ultimi secoli.

-52- Qual è la caratteristica del lavoro odierno?

Il lavoro odierno è largamente caratterizzato:

1) dal passaggio a processi parziali (divisione del lavoro);

2) dal vincolamento alla tecnica, cioè alla macchina (tecnicizzazione, meccanizzazione);

3) dal «calcolo» sulla persona che lavora (razionalizzazione). Ancor oggi esistono in misura notevole lavori o categorie di lavori non tecnicizzati. Ma

più si va avanti, più la tecnica invade settori sempre più ampi di lavoro: «trionfo del motore», della macchina (dom. 55-57).

-53- In che cosa consiste la «divisione del lavoro»?

La divisione del lavoro consiste nel fatto che un processo globale di lavoro viene suddiviso in singoli processi parziali.

ESEMPI

non è ancor lontano il tempo in cui un uomo o un piccolo gruppo dovevano costruire da soli, dall'a alla zeta, per esempio un'automobile, una bicicletta, una macchina per scrivere o per cucire, un apparecchio radio. Allora ciascuno per proprio conto doveva sapere tutto ed anche fare tutto senza divisione di lavoro.

1. Nella divisione moderna del lavoro:

a) è suddivisa la responsabilità per la costruzione delle diverse parti singole o staccate (carrozzeria; ruote; motore; impianti elettrici: lampade, accumulatori, ecc.);

b) non è più necessario che uno solo faccia successivamente una cosa per volta, ma molti possono costruire contemporaneamente parti singole (risparmio di tempo, accelerazione del processo produttivo; n. 3);

c) prima toccava ad uno solo inventare, progettare, costruire e montare tutto. Oggi invece invenzione, rifinitura, progettazione, costruzione delle parti staccate, montaggio, controllo, ecc., vengono suddivisi;

d) la divisione del lavoro non si limita perciò soltanto alla produzione, ma si estende a tutto l'insieme del processo: progettazione, «fabbricazione», ricerche di nuovi modelli, pubblicità, vendita, ecc.

NB. 1) La «divisione del lavoro» è antica quanto l'umanità ed è andata sempre più estendendosi di pari passo col progresso: per il fatto che ciascuno portava il suo contributo (per esempio al mantenimento: caccia, alimentazione vegetale, vestito, ornamenti) si aveva una prestazione d'insieme da parte di molti (individui singoli, gruppi, forme di acquisto) (160).

2) Si ebbe divisione del lavoro anzitutto fra individui (secondo la diversità di doti naturali, di pratica, secondo la voglia, la prestazione), poi fra diverse aziende autonome (industrie collegate) oppure anche fra i reparti localmente disgiunti ma collegati mediante vie di comunicazione - di un'unica grande azienda (in conformità ai processi sopra ricordati, per esempio reparti di progettazione, di costruzione [uffici tecnici]; passaggio dei pezzi rifiniti di serie alla realizzazione ed al montaggio; reparti di pubblicità, di vendita, di

---

(160) Cfr. l'istruttiva esposizione di ARNOLD GEHLN, Urmensch und Spiitkultur, Bonn 1956, p. 37 ss.

spedizione). Intere aziende (fabbriche) si occupano sempre più esclusivamente o della fabbricazione di parti staccate (cuscinetti a sfere; eliche e motori di aeroplano; carrozzerie d'auto) o del montaggio completo di parti staccate, che provengono loro da altre fabbriche.

2. - L'odierna divisione del lavoro è legata soprattutto a due presupposti:

a) l'impresa deve disporre di capitale bastante ad occupare un numero sufficiente di lavoratori ed a fornire del necessario i loro posti di lavoro; il processo lavorativo richiede posti e strumenti di lavoro appropriati: macchine, materie prime, ecc., prima la loro invenzione e progettazione, poi lo smercio (vendita);

b) trattandosi per lo più di costruzioni o articoli in massa, il mercato dev'essere sufficientemente ampio da poter assorbire la quantità di prodotti finiti: buona vendita, adeguate possibilità di traffico. L'economia non è soltanto un fatto di beni materiali, ma anche, ed essenzialmente, un fatto umano-sociale (nelle mete che si prefigge, nell'organizzazione, nella cooperazione). Questa è una cosa da tener presente, ora che stiamo accennando brevemente ai vantaggi e svantaggi della divisione del lavoro.

3. - I vantaggi della divisione del lavoro:

a) accelera, rende meno dispendiosa (migliora: alla lunga, non sempre!) ed eleva la produzione dei beni, rendendo così possibile una sufficiente sistemazione dell'uomo contemporaneo e futuro.

NB. Per poter conseguire questo fine sociale, dev'essere, ovviamente collegata con la meccanizzazione (dom. 55);

b) allevia il lavoro dell'uomo, rendendo nel contempo possibile una maggiore precisione; con essa non si rende più necessaria una speciale abilità (sovente, periodi più brevi di apprendistato; quindi aumento di prestazione e di prodotto per unità di tempo [ora o giornata di lavoro], minor «scarto»);

c) da un punto di vista sociale, la divisione del lavoro influisce molto sulle relazioni interumane: la mutua dipendenza tra gruppi diversi diventa più ampia e può favorire il senso sociale (ma se male intesa, può essere un elemento di disturbo e di appesantimento!). Il consumatore si sente legato ad una catena di persone di professioni e posti di lavoro diversi, al cui lavoro comune deve i beni ed i servizi.

NB. M. D. CHENU (1. c.) e Karl SCHMITT (p. 29 ss.) sottolineano come il dominio, la padronanza spirituale e la penetrazione della materia siano diventati possibili soltanto nella «solidarietà degli uomini». Il «lavoro essenzialmente differenziato» lega più profondamente gli uomini non solo a ciò che producono, ma anche tra loro: il bene da produrre è concepibile soltanto come «bene sociale». Questo fatto è importante per la questione della comproprietà e della cogestione (cfr. dom. 115 e 129).

4. - Gli svantaggi della divisione del lavoro;

a) quanto più aumenta la divisione del lavoro, quanto più le «esecuzioni» diventano monotone e indifferenziate, tanto più il lavoro si svuota, perde vita,

si spersonalizza. Diminuisce sempre più il numero delle facoltà umane che vengono impegnate, formate e applicate (specializzazione nel senso di una ripetizione unilaterale e meccanica del medesimo lavoro; pericolo di una pura e semplice «routine»; atrofizzazione della fantasia e della forza di volontà). Quanto minori sono la tecnica e le diverse facoltà umane che un lavoro richiede, tanto maggiori diventano la sostituibilità e la dipendenza del lavoratore dall'azienda. Quanto più un vero lavoro specializzato deve specializzarsi, tanto minore diventa il suo campo di azione (cfr. tuttavia lo sviluppo «a ritroso» alla dom. 56);

b) la divisione del lavoro distrugge le precedenti "strutture" cresciute organicamente (dom. 58), create per esempio dall'artigianato (corporazioni), e tramuta autentiche professioni in pure e semplici «branchie industriali».

5. - La «società industriale» con la sua produzione di massa porta inevitabilmente alla divisione del lavoro ed al lavoro in comune di gruppo, di squadra, di équipe, e perciò alla cooperazione delle aziende, delle imprese, dei posti di lavoro, quindi nell'ambito delle diverse branchie e dei diversi livelli di produzione e di questi tra loro. Il che si deve dire anche del «ceto medio autonomo», la cui vantata autonomia è diventata sempre più problematica, anzi impossibile.

«La organizzazione produttiva della nostra economia è l'impresa industriale ... La caratteristica determinante dell'azienda industriale consiste appunto nell'organizzazione: nell'esatto congegno di uomini, macchine e materiali, in modo che senza perdite di tempo o di altro genere, quindi con costi relativamente minimi, si ottenga un massimo di produzione» (161). Si forma così un nuovo ceto medio, composto, oltre che dai molti antichi ed ancor numerosi nuovi (162) «indipendenti», da notevoli settori di impiegati e di lavoratori specializzati. Nel frattempo la divisione del lavoro si è così sviluppata, le esigenze di esperienza, di conoscenze e di capacità sono talmente grandi, «che più nessun contadino, più nessun artigiano, più nessun commerciante è praticamente in grado di avere la padronanza delle peculiarità della sua professione, in modo da poter realizzare una prestazione ottimale». Per raggiungere una «relativa produttività della prestazione» nei confronti dell'industria, queste professioni devono costituirsi in cooperative, cartelli, società di lavoro o in altre forme collettive di produzione e di vendita: «In tal

---

(161) K. BOTTSCHER, Schattenriss der neuen Mittelschicht, in: FH XI, 781 55. Le citazioni sono tratte da questo articolo. Cfr. dom. 69, n. 5.

(162) R. KONIG, in: Universitas (1957) p. 264, parla del persistere, non del ceto medio ma della classe media. Starebbero formandosi nuovi gruppi di classe media, come quella degli ex-piccoli industriali, specialmente nell'industria elettrica, ottica e chimica, ed anche nell'industria radiofonica, nella fotografia, nelle installazioni, ecc. È qui che si sarebbero trovati, lavorati ed offerti i prodotti di «specialità tecnicamente molto sviluppate».

modo non sono più concepibili l'artigiano o il commerciante come fenomeni economici e sociali autonomi». Come «punto di partenza per una positiva politica del ceto medio» BOTTCHER suggerisce: dare al ceto medio la coscienza della propria posizione, delle sue possibilità e dei suoi compiti; esonero da spese insopportabili (tasse, tra le quali specialmente la tassa d'esercizio della professione: doppia tassazione

a) a diversi livelli,

b) di persone e di istituzioni!); disponibilità o facilitazioni di credito; appoggio da parte della grande economia (per le piccole e medie aziende produttive sono impor-tantissimi: nuove leve di lavoratori specializzati, aziende fornitrici, servizio di smercio, di vendita e di clientela); «mutamento radicale di tutto il sistema di formazione o addestramento» (è determinante la formazione generale e specializzata).

-54- Che cosa s'intende per «meccanizzazione» del lavoro?

Meccanizzazione significa che il lavoro umano è sempre maggiormente vincolato alla macchina e da questa sostituito. PREMESSE. 1) La parola «meccanico», dal greco «mechane» e dal latino «machina» [= utensile composto artificialmente (163)], significa: (in gran parte) messo in movimento per impulso esterno, in contrapposizione ad «organico» = vivo, mosso dall'interno. Meccanizzazione del lavoro significa perciò che il lavoro, invece di essere l'azione «viva» dell'uomo, si trasforma sempre più in un processo (in un'opera) dell'utensile o strumento materiale (forze, energie) messo in moto dall'esterno (164). Non soltanto la macchina, ma anche ogni strumento viene mosso «dall'esterno»; però nel caso dello strumento l'uomo può «maneggiarlo» e guidarlo (leva, scalpello, coltello, ascia, bilancia; come anche il cannocchiale, il microscopio); mentre la macchina è sempre -più costretto a «servirla» puramente e semplicemente.

2) La macchina odierna è uno dei principali prodotti della tecnica moderna (tecnica: dal greco techne = arte). Parliamo perciò indifferentemente di era della tecnica, della macchina e dell'«industria» (produzione di beni nelle fabbriche e con macchine, concorso unificato di macchine e di energie). La «meccanizzazione» del lavoro include perciò sia il problema «uomo e macchina», sia il problema «lavoro e tecnica».

1. - Per «tecnica» intendiamo una nuova forma perfezionata di dominare la natura e di sfruttarne meglio le ricchezze e le risorse.

In forza delle sue sempre più numerose e importanti scoperte ed invenzioni, l'uomo è penetrato nei misteri della natura e della sua utilizzazio-

---

(163) Tutto ciò che è artificiale corre il pericolo di essere «reso artificioso» dall'esagerazione e di diventare quindi senza senso e scopo o seducente e dannoso.
(164) Per quanto segue cfr.: NATTERMANN, 15 ss.; PIETSCH, 86 ss.

ne; egli ha imparato a sondare ed a trasformare la natura in misura quasi illimitata; ha creato dispositivi straordinariamente numerosi ed efficaci, che inserisce tra il proprio lavoro e la natura.

PIO XII (RmN 1953; Pv XV, 521 s.): «La tecnica infatti conduce l'uomo odierno verso una perfezione non mai raggiunta nella dominazione del mondo materiale. La macchina moderna permette un modo di produzione, che sostituisce ed ingigantisce la energia umana di lavoro, che si libera intieramente dall'apporto delle forze organiche ed assicura un massimo di potenziale estensivo ed intensivo ed al tempo stesso di precisione. Abbracciando con uno sguardo i risultati di questa evoluzione, par di cogliere nella natura stessa il consenso di soddisfazione per quanto l'uomo ha in essa operato e l'incitamento a procedere ulteriormente nella indagine e nella utilizzazione delle sue straordinarie possibilità. Ora, è chiaro che ogni ricerca e scoperta delle forze della natura, effettuate dalla tecnica, si risolvono in ricerca e scoperta della grandezza, della sapienza, dell'armonia di Dio. Considerata in tal modo la tecnica, chi potrebbe disapprovarla e condannarla?».

Vaticano II (G S, n. 64): «Il progresso tecnico va favorito».

a) la tecnica testimonia in notevole misura la forza produttrice dell'uomo quale ricercatore, scopritore e inventore e creatore (165).

Soltanto perché dotato di facoltà spirituali e fisiche l'uomo è capace di attuare il mandato divino di dominare e assoggettare la terra nel modo così stupefacente che gli deriva dalla tecnica (Genesi 1,26 ss.). In ultima analisi, la tecnica ed il progresso tecnologico conducono a Dio, Creatore e Autore della natura e dell'uomo, beneficiario di quella. Essi proclamano la sua sapienza, onnipotenza e generosità;

b) le prestazioni della tecnica meritano di essere riconosciute ed accettate con riconoscenza. È vero che le opere della mano dell'uomo non raggiungono mai l'originalità, la funzionale semplicità e la fidatezza inerenti alle opere della natura (sono e rimangono inanimate, senza uno spirito proprio e senza libertà, movibili soltanto dal di fuori; «funzionano», ma non respirano e non crescono); ciò però nulla toglie alla loro perfezione, funzionalità, precisione ed efficacia (nel plasmare l'ambiente).

ESEMPI

edilizia moderna; meccanica di precisione (orologi, apparecchi fotografici); utensili di grande produzione; centrali e impianti elettrici; industria radiofonica e televisiva; macchine e fabbriche completamente automatizzate (dom. 56).

---

(165) Cfr. in DESSAUER, 141 ss.: «Homo investigator, inventor, Faber».

NB. L'importanza e la potenza della tecnica sono provate - per parlare soltanto di questo problema determinante per il nostro destino - dal fatto che soltanto con l'aiuto della tecnica è oggi possibile risolvere il problema dell'alimentazione mondiale. Cfr. a questo proposito J. B. 0RR, Werden nur die Reichen satt? Des weissen Mannes Schicksals-stunde, Dusseldorf 1954, spec. p. 38 ss., dove l'autore dimostra, sulla scorta di esempi impressionanti, quali sono le possibilità già oggi esistenti o che si potrebbero creare.

2. - Per quale motivo, allora, e con quale diritto si parla, in tale situazione, del "demone" della tecnica? (demone o demonio, dal greco «daimonion», significa qui possessione demoniaca, sotto il dominio del diavolo = «scimmia di Dio»).

Di per sé, la tecnica non è «demoniaca». Ma nelle sue premesse, nel concetto e nella stima che ha di sé, nei suoi effetti, può diventare molto disumana, incivile ed empia:

a) la tecnica è figlia della moderna scienza naturale. Molti uomini si esaltarono ai suoi insospettati successi, rendendola estranea a Dio. Gli uomini si abbandonarono all'illusione di avere detronizzato Dio, e attribuirono alla natura o (e) a se stessi attributi divini;

PIO XII (lettera del 10-8-1952; Pv XIV, 561): «Lo 209 sviluppo dell'industrializzazione e della tecnicizzazione di tutta l'esistenza minaccia di opprimere l'autonomia e la libertà degli individui».

PIO XII (RmN 1953; Pv xv, 522): «Tuttavia sembra innegabile che la stessa tecnica, giunta nel nostro secolo all'apogeo dello splendore e del rendimento, si tramuti per circostanze di fatto in un grave pericolo spirituale. Essa sembra comunicare all'uomo moderno, prono davanti al suo altare, un senso di autosufficienza e di appagamento delle sue aspirazioni di conoscenza e di potenza sconfinate. Con il suo molteplice impiego, con l'assoluta fiducia che riscuote, con le inesauribili possibilità che promette, la tecnica moderna dispiega intorno all'uomo contemporaneo una visione così vasta da esser confusa da molti con l'infinito stesso. Le si attribuisce, per conseguenza una impossibile autonomia, la quale a sua volta si trasforma nel pensiero di alcuni in una errata concezione della vita e del mondo, designata col nome di "spirito tecnico"». Cfr. RmN 1941; Discorso del 2-7-'51 (Pv XIII, 197 ss.).

b) è innegabile che la tecnica nasconde in se stessa il pericolo di sedurre l'uomo. Accecato dalla propria grandezza e dallo splendore delle proprie opere, l'uomo rischia di perdere i giusti valori, di abbandonarsi a ciò che è terreno e passeggero, di sradicarsi dall'eterno (materialismo elevato a concezione e norma di vita). L'uomo deve e può rendersi padrone della tecnica, rendendola e mantenendola razionale. Ma se diventa succube della tecnica, allora viene sconvolto l'ordine stabilito da Dio.

c) i procedimenti e le conquiste tecniche del lavoro hanno procurato all'uomo tremende sofferenze. La tecnica condanna molti a lavori di una rovinosa monotonia; toglie sovente il senso di sicurezza e di autentica pace,

della gioia di vivere e di lavorare, della vicinanza e dell'autentica comunità umane (vedi sotto, n. 4 b); soprattutto è ad essa che dobbiamo i mezzi e le possibilità moderni di distruzione, dalle lesioni od uccisioni «in piccolo», fino alle odierne grandi eliminazioni di massa.

ESEMPI

la facilitazione dell'aborto (interruzione della gravidanza; II dom. 38) e la sterilizzazione (II dom. 39). - La fecondazione artificiale (invasione da parte dell'uomo nella santità del matrimonio! II dom. 41). - I procedimenti indolori, ma pur così crudeli, per annientare la «vita non degna di tal nome» (camere a gas, iniezioni, compresse velenose; II dom. 40). - I metodi moderni di investigazione: stimoli luminosi, «sieri della verità». - Oppressione del popolo attraverso la propaganda e il terrore. - Le innumerevoli armi di distruzione e di annientamento, fino alla guerra atomica e chimica (la guerra «totale»; II dom. 130 e 113). - Potenziamento sregolato e «abuso» della scienza, per esempio della psicologia e della sociologia, o sua applicazione nell'economia e nella cultura.

3. - La macchina «meccanizza» il lavoro umano. Esistono non soltanto lavori spirituali (166), ma vi saranno sempre molti lavori manuali o agricoli, che devono essere eseguiti dall'uomo, non potendo essere compiuti (o prevalentemente o per nulla) dalla macchina.

ESEMPI

lavori di costruzione e di tappezzeria (lavori da muratore; rifacimento dei tetti; messa in posa di porte e finestre; coltura agricola: impianto di boschi e giardinaggio, allevamento di animali e coltura di piante; posa e rifacimento di tratti di ferrovia; elettrificazione; autentico lavoro «di misura» (sarto, calzolaio); fabbricazioni su ordinazione di un singolo cliente, secondo il suo desiderio e gusto personali. Artigianato artistico, lavoro di oreficeria e

---

(166) Il lavoro spirituale non può mai essere eseguito a macchina; ciò è in contraddizione con la natura dello spirito e dell'attività spirituale. Il cervello elettronico e gli analoghi «automatismi pensanti e calcolanti» (dom. 56) possono assolvere a compiti eseguibili meccanicamente, cioè collegare e giustapporre in tutti i sensi entità numeriche, in forme che raggiungono l'inverosimile. Non si tratta però di veri processi intellettivi: tutte queste macchine non riflettono, non vedono, non giudicano; dànno soltanto determinati risultati, raggiungibili mediante congegni meccanici. «La macchina calcolatrice non fa che eseguire comandi, lavora cioè con dati predisposti; non produce idee» (GH V, col. 942, art. «Kybernetik»). L'uomo, che è dotato di ragione, può penetrare, indagare i nessi logici, penetrare sempre maggiormente e comprendere la verità. Le macchine compiono questi e quei movimenti: se sono del medesimo tipo, l'una equivale all'altra; non si riscontrano in esse né un agire né uno sviluppo spirituali.

gioielleria; molti «servizi»: macchinisti, conduttori; servizi d'igiene; educazione ed insegnamento.

La macchina impone all'uomo molteplici doveri morali:

a) l'uomo è e rimane superiore alla macchina, responsabile dello scopo e del modo del suo agire. Egli deve dimostrare questa sua superiorità e responsabilità non lasciandosi dominare, e perciò degradare, né dalla macchina né dalle sue possibilità e dai suoi effetti. Di per se stessa, la tecnica e la macchina non sono né nemiche né pure e semplici amiche dell'uomo; si limitano ad offrirgli un'occasione, che egli può tramutare in una decisione morale per il bene o per il male. Non esiste macchina che inventi o costruisca se stessa, o che si metta da sola in movimento; anche i movimenti meccanici concatenati si mettono in moto soltanto per l'impulso impresso loro dall'uomo, il quale poi se ne fa servo (catena di montaggio, fabbrica ad automazione totale, processi lavorativi articolati). I movimenti organici concatenati, che l'uomo sempre esperimenta a migliaia nella natura, si mettono in moto e scorrono anche senza, in parte contro la sua volontà (riproduzione, ereditarietà); l'uomo può influenzare in molti modi questi processi, può favorirli, sfruttarli a suo vantaggio, ma sempre in un raggio d'azione molto limitato. Ancor nessun biologo è riuscito a causare una generazione primordiale (suscitare la vita dalla materia inanimata), a superare il muro che separa la materia inerte dalla vera vita. - Sono assurdi e disperati tutti i tentativi di costruire un «uomo-macchina» (robot);

b) l'uomo deve animare, cioè compiere ed eseguire con rettitudine di spirito, il «lavoro a macchina». Un mezzo per ottenere ciò è la viva consapevolezza di essere, malgrado tutta la sua dipendenza, il più grande ed il più forte (cfr. dom. 43, n. 1);

c) l'uomo deve sforzarsi di eliminare o di compensare i "mali" e i danni della macchina (cambio di genere di lavoro, abbreviamento o interruzione del tempo di lavoro, miglior retribuzione, cura delle «relazioni umane»).

4. - Il lavoro umano, cioè l'uomo lavoratore, ha ricevuto dalla macchina vantaggi e svantaggi:

a) la macchina ha accresciuto sotto molti aspetti la capacità di prestazione del lavoro umano (167):

---

(167) Come sottolineammo più sopra (dom. 40), il termine «lavoro» può essere applicato alla macchina soltanto in senso improprio. Facciamo ora una ulteriore distinzione: I) il lavoro a macchina = lavoro che l'uomo compie usando e «manovrando» una macchina. In questo caso l'uomo deve sovente dar grande prova delle sue capacità umane specifiche (ripresa e stampa di fotografie; incisione e stampa); II) il lavoro del «robot meccanico» = macchine automatiche, che eseguono il loro «lavoro» automaticamente mediante l'energia meccanica che agisce in esse. L'uomo ne diventa un puro e semplice servitore (le ulteriori spiegazioni e questioni alla dom. 56); III) il lavoro totalmente umano = il lavoro, che (in

I) rende possibili prestazioni meccaniche, che senza di essa sarebbero semplicemente impensabili;

II) sottrae o alleggerisce all'uomo diversi lavori;

III) assicura largamente risultati più rapidi e migliori;

IV) garantisce all'uomo una retribuzione più alta e, di conseguenza, migliori condizioni di vita;

ESEMPI

tutto il traffico aereo e quasi tutto quello terrestre. Miniere (estrazione di materie prime). Strade asfaltate, altiforni. Estrazione di carburanti. Lavorazione del carbone. Moderna industria edilizia e di escavazione. - Gru; escavatrici; mezzi cingolati: sollevamento e trasporto di grossi pesi. Autoselezione telefonica e telescrivente. Catene di serie e di montaggio. Il cervello «automatico» (elettronico). - Aumento dei redditi e della produzione mediante la meccanizzazione dell'agricoltura e di gran parte dell'artigianato attraverso la produzione «industriale». Il progresso tecnico entra sempre di più anche nei lavori domestici, alleggerendo il lavoro della massaia: aspirapolvere, lavatrice, frigoriferi e forni, frullatori, lavastoviglie.

b) da una parte, la macchina rende disponibile mano d'opera umana, mentre dall'altra apporta nuove possibilità di lavoro di tipo svariato.

La «liberazione di mano d'opera umana» (168) fu ed è tuttora una delle preoccupazioni più gravi. Essa è la causa di strettezze sociali, in certi casi causa dell'impoverimento delle masse. È evidente che la mano d'opera diventa libera, cioè «superflua», quando uno solo può fare ciò che prima facevano in due o dieci o cinquanta. Il passaggio ad altre professioni o ad altri posti di lavoro è possibile soltanto se tali posti esistono, se le professioni non sono sature, o se chi cerca lavoro è adatto alla professione. Alla disponibilità di mano d'opera corrisponde d'altra parte il reinserimento di mano d'opera. Questa evoluzione favorevole ebbe ed ha numerose cause:

I) rapido aumento della popolazione, di bisogni, di esigenze, con conseguente espansione della produzione;

II) innumerevoli nuove forme di reddito (costruzione e riparazione di macchine: grande numero di specializzazioni tecniche; uffici tecnici; aumento

---

quanto tale) soltanto l'uomo è in grado di compiere: invenzione, progettazione, direzione, impresa, amministrazione; coltivazione di un campo, arte, artigianato. Dipendentemente dal grado in cui l'uomo si serve della macchina assoggettandosi ad essa, oppure in cui l'uomo sorveglia e guida la macchina, aumenta o diminuisce la misura, la partecipazione del lavoro totalmente umano al «lavoro meccanico».

(168) Una spaventosa, perché ingannevole, espressione = rendere superfluo; l'uomo è reso disponibile per altre industrie, forse per lavori ancor meno umani, ma non per sé o per la sua famiglia o per altri campi umani di vita.

dell'«amministrazione» nell'economia, nella cultura, nella politica);

III) l'abbreviamento dell'orario di lavoro (da 12 a 10-8 ore al giorno; settimana di 40 ore; dom. 57, I). Nonostante questa evoluzione favorevole, esiste il grave pericolo di essere «travolti», perché non siamo più in grado di dominare la realtà (e non vogliamo neppure dominarla, perché ci lasciamo illudere dallo spirito del tempo, cioè da considerazioni puramente materiali, non possediamo cioè la forza morale di opporci, di rinunciare, di fare un uso moderato). Dom. 56, (169);

c) da una parte, la macchina costringe l'uomo a «funzioni» senz'anima e monotone, funzioni che lo logorano psichicamente (e fisicamente); dall'altra, gli sottrae una quantità di dette «funzioni», richiedendo da lui delle prestazioni molto esigenti, cariche di responsabilità ed autenticamente umane:

PIO XII (Lettera di Montini del 19-9-1952): «L'invenzione, l'introduzione e l'applicazione della macchina sono certamente una conquista del progresso umano. Ma questo suggestivo fenomeno ha anche il suo lato d'ombra, in quanto i sistemi di fabbricazione, sezionati e smembrati come sono in una successione di processi lavorativi quasi sempre identici, portano con sé il pericolo di privare il lavoro di ogni impronta umana, riducendolo ad un puro movimento meccanico».

I) all'uomo non resta sovente che questo o quell'«intervento manuale», con cui mette o mantiene in moto la macchina, oppure la carica di «materiale» (pericolo di minorazione, di rapido affaticamento, di noia). L'uomo corre il rischio di disumanizzarsi, riducendosi a robot, a vuoto manichino, di diventare egli stesso «macchina». Fourastié (l. c., p. 298) parla di «legge impietosa della macchina»;

II) d'altra parte, la macchina libera l'uomo dalla lunga «ripetizione degli

---

(169) Uno degli esempi più significativi per dimostrare che un solo nuovo prodotto trascina con sé tutta una quantità di nuove professioni è dato dall'automobile. Nel «raggio d'azione dei produttori d'automobili» si trovano: i commissionari di prima o seconda mano, i garages, i distributori di benzina, le officine di riparazione, i noleggiatori e le scuole di guida, i tassisti e le imprese di trasporto, i negozi di vendita di pneumatici e di batterie. Non meno prolifiche di aziende sussidiarie autonome sono le industrie elettriche, fotografiche, radiofoniche, televisive e cinematografiche (vendita, installazioni, ricambi). - J. FOURASTIÉ, nel suo libro Die grosse Hoffnung des 20. Iabrbunderts, Colonia 1954, riporta dei dati molto istruttivi sullo straordinario aumento di produzione dovuto al progresso tecnologico; basandosi su una buona documentazione, egli dimostra (p. 29 s.) che il progresso tecnologico nei tre grandi campi della vita economico-sociale (grosso modo: I. agricoltura, II. industria, III. servizi) è di volta in volta totalmente diverso, che cioè, in dipendenza dal luogo, dal settore economico e dalla nazione, ha un corso molto irregolare (p. 62 ss.), che questo progresso influenza in maniera molto differente i movimenti dei prezzi nei suddetti tre campi («rovina i possessori di beni di produzione primari e secondari», p. 180), che soprattutto causa un costante mutamento di produzione e di consumo, «mantenendosi in una costante instabilità» (p. 90 ss.).

stessi lavori» (170) (PIETSCH 75). La macchina si attira da sé il materiale, lo taglia, lo piega e lo volta (macchine tipografiche moderne, rotative);

III) nella nuova èra della macchina, il «servizio alla macchina diventa sempre più difficile e richiede al lavoratore sempre maggiori capacità: aumentano le prestazioni ed il valore della macchina, la precisione del lavoro che con essa si esegue, e tutto ciò aumenta pure la responsabilità di chi lavora alle macchine» (PIETSCH 96 s.). A patto che l'uomo trasformi la nuova responsabilità non in pura e semplice responsabilità per il capitale investito, ma in autentica responsabilità di fronte a Dio e al prossimo, il progresso può risolversi in suo favore (cfr. HK IX, 145 ss.). Un'autentica modernizzazione comporta oggi l'introduzione dell'idoneità e delle capacità dell'uomo Cfr. FOURASTIÉ, l. c., 302 ss.

NB. Le ricerche di H. POPITZ e di altri (cfr. Technik und Industriearbeit, cfr. bibl.) permettono di farci un'idea inattesa non soltanto dei diversi tipi di lavoro in collaborazione, ma anche della connessione sia di luogo e ambiente che di uomo e prestazione. Gli autori poterono accertare,

I) che i singoli lavoratori od i (piccoli) gruppi non rimangono a lungo «isolati» come pensano i profani,

II) che i processi di lavoro non sono poi così monotoni come si sarebbe portati a ritenere: anche nei processi di lavoro molto semplici, come quelli automatici (catene di montaggio e di serie), c'è molto più movimento di quanto si potrebbe supporre.

-55- Che cosa s'intende per "razionalizzazione" del lavoro?

Razionalizzazione significa che, attraverso particolari procedimenti, il lavoro viene reso il più possibile produttivo e redditizio.

Razionalizzazione significa riflessione, distribuzione, motivazione conforme alla ragione. Riferita al lavoro umano, razionalizzazione non significa letteralmente altro se non che il lavoro viene compiuto intelligentemente: in forma razionale, in base a norme razionali, per scopi razionali. Per razionalizzazione del lavoro oggi si intendono determinati modi di procedere allo scopo di rendere "razionale" il lavoro, intendendo per «razionale» economico nell'impostazione e di conseguenza il più possibile redditizio e produttivo. Il termine viene quindi usato in senso tipicamente economico, anzi ristretto e unilateralizzato in senso capitalistico.

1. - La forma odierna della razionalizzazione è in parte legata al nome dell'ingegnere americano F. W. TAYLOR (1856-1915), il quale intendeva raggiungere la massima prestazione industriale mediante una conduzione

---

(170) Semplice assistenza, lavori che si ripetono costantemente nella medesima forma (incollatura di copertine, incolonnamento di scatole; trasporto di fogli; scorrimento di sbarre, inserimento di viti e bulloni).

scientifica dell'azienda. Si parla quindi di taylorismo. Esistono però anche altre forme di razionalizzazione (vedi sotto, n. 4). La forma peggiore di moderna razionalizzazione del lavoro è quella introdotta negli Stati totalitari: nei campi di lavoro e di pena vengono fatti, con sistemi disumani, degli esperimenti per stabilire il limite massimo di prestazione, spremute brutalmente dall'uomo, senza riguardo, a spese della sua natura e salute fisica e spirituale, e in base ad essi viene stabilito il «limite di lavoro» che ognuno deve raggiungere. Un altro procedimento è il cosiddetto sistema stachanovista e hennechista: ponendo delle condizioni favorevoli, vengono rese possibili ad un singolo lavoratore delle prestazioni-record, che poi devono servire di «norma» per tutti gli altri (171).

2. - L'odierna razionalizzazione del lavoro

I) cerca di dedurre, in base a rigorosi procedimenti scientifici, in quali condizioni l'uomo lavora nel modo più vantaggioso e redditizio (prestazione ottimale);

II) a tale scopo guida e sorveglia l'intero processo lavorativo: l'uomo lavoratore viene "adeguato" (si potrebbe dire tagliato su misura) alla macchina, alla sua legge ed al suo ritmo. La caratteristica di questo «calcolo» consiste perciò nel fatto che l'uomo viene valutato e "impegnato" in base a considerazioni puramente economiche e tecnico-lavorative: tutto ciò che è nell'uomo e che riguarda l'uomo - prima durante e dopo il lavoro - è inserito nel campo delle ricerche. La ricerca si estende al rapporto lavoro-lavoratore (dove deve essere impiegato questi e dove quello), alla rapidità del processo lavorativo, alla durata e frequenza delle pause, all'organizzazione della vita privata extraaziendale e del tempo libero, alle letture, all'alimentazione, alla paga, all'abitazione, al luogo del lavoro, al riposo dal lavoro e della domenica, ecc. Tutto ciò sta alla base della diffidenza e dell'opposizione di molti impiegati ed operai nei confronti delle abitazioni e dell'assistenza (visite

---

(171) Alexej Stachanov, minatore nel bacino del Don, nel 1935 riuscì a raggiungere, dopo ampi preparativi (situazione favorevole, servizi di trasporto, ecc.), la prestazione-record di 102 tonnellate di carbone in 5,45 ore, quando la norma era di 7 tonnellate. Adolf Hennecke raggiunse nel 1948 (nella zona sovietica della Germania) il record giornaliero di 265 q. di carbone. Il sistema è un inganno bell'e buono ed un nudo e crudo sfruttamento (cfr. GH IV, 817; VIII, 1021). Nei campi di concentramento tedeschi e russi la capacità di lavoro, non soltanto dei prigionieri di guerra ma anche di quelli civili, era giudicata dal «medico» in base al fatto se erano o meno ridotti ad uno scheletro. Capitava che i «candidati alla morte» venissero mandati a morire a casa loro, non per compassione ma per evitare cure e conseguenti perdite. Di fronte a tanto abbrutimento, ammettiamo con riconoscenza le eccezioni di medici e dottoresse umani, che rifuggendo da ogni sentimento di vendetta e con nobile senso di umanità, esentavano i prigionieri di guerra dal lavoro che superava con ogni evidenza le loro forze, rendendo così possibile il loro ritorno a casa o almeno l'alleggerimento da un lavoro insopportabile, e ciò fecero malgrado gravissime difficoltà ed a proprio rischio. Dio è ovunque presente!

mediche a domicilio) aziendali, cose che di per sé sono auspicabili (172).

3. - Il giudizio su tale sistema di lavoro non può basarsi unicamente sull'aumento notevole del rendimento che comporta (173), ma deve basarsi sugli effetti complessivi per e sull'uomo, cioè sulla sua qualità di persona:

a) di per sé nulla proibisce che si stabilisca il «livello ottimale di prestazione» dell'uomo e che si studi un procedimento di lavoro conveniente;

b) ciò che non è ammissibile è un regime di lavoro, il quale subordina completamente l'uomo al risultato del lavoro, cioè a considerazioni puramente economiche. Questo è appunto il caso che si verifica nel sistema accennato: l'uomo viene adattato alla macchina (174), invece di verificarsi il contrario, che cioè la macchina venga regolata sull'uomo (vedi sotto, n. 4):

I) il lavoro umano si trova ad un livello superiore del prodotto economico: l'aumento del rendimento non è né l'unica né la decisiva norma per stabilire il valore, l'estensione e la «onerosità» del lavoro umano. Contrasta con la dignità e la libertà dell'uomo dipendere in tal modo dal posto, dalla direzione e dall'andamento del lavoro;

II) è inevitabile che sopravvalutando in tal modo indiscriminatamente ed unilateralmente il lavoro nel suo aspetto di fonte. di reddito (fattore di produzione) si pregiudichino altri valori ed aspetti della vita umana. Siffatto attaccamento al «processo lavorativo» (dom. 60) alla lunga - nonostante retribuzioni più alte ed allettanti - soffoca la gioia del lavoro, indebolisce l'energia e la volontà di lavoro, mortifica la disponibilità a valori culturali superiori e, ciò che è peggio, paralizza e rende chiusi al vero senso della vita.

NB. E. MICHEL, Sozialgescbicbte, p. 761, definisce il taylorismo come «sistema militarista», che presuppone in larga misura «Ja subordinazione incondizionata alla volontà bruta della direzione». Ciò non toglie che Taylor abbia avuto un'influenza feconda sull'azienda odierna (PIETSCH 71). È ai suoi suggerimenti che si deve 'il sistema Refa (REF A = Reichsausschuss fur Arbeitszeitermittlung [= Commissione del Reich per l'accertamento del tempo di lavoro] fondato nel 1924; tramutato nel 1934 in RA = Reichsausschuss fur Arbeitsstudien [= Commissione del Reich per gli studi sul lavoro]; oggi

---

(172) Nella «fabbrica» sono le macchine, non gli uomini (quasi fossero bestie o schiavi), a dover essere messe in movimento. Sono gli uomini che possibilmente devono poter stabilire il proprio «tempo», cioè il proprio ritmo, per non essere «presi alla gola». - Cfr. l'esempio biblico di Es 2,11 s: Mosè sperimenta lo schiavismo, il «sistema di lavoro» dei sorveglianti egiziani contro il popolo israelitico.

(173) Lo stesso Taylor poté aumentare in modi diversi la fabbricazione di alcuni prodotti; l'Ufficio Internazionale del Lavoro (BIT) costatò fra l'altro il seguente aumento di rendimento: 10-40% mediante la selezione professionale, 27-200% mediante una migliore preparazione dei lavoratori, 20- 700% mediante la razionalizzazione dei processi lavorativi.

(174) PIETSCH (64) ha un titolo efficace: «Taylorismo. L'uomo in quanto macchina».

«Verband fiìr Arbeitsstudien» [= Associazione per gli studi sul lavoro], che nel 1954 contava 12.000 soci). Il sistema fu potenziato al massimo nella Germania hitleriana, specialmente negli ultimi anni di guerra, attraverso il DAF (Deutsche Arbeitsfront [= fronte tedesco del lavoro]), ma - mantenuto nei limiti - maturò buoni risultati per la valorizzazione e l'organizzazione del lavoro. Oggi si pratica il metodo del valore medio, si prende cioè come norma di base il calcolo dell'unità media di tempo e del valore medio, non più la prestazione ottimale o massima.

4. - In alcune branchie industriali (per esempio nell'industria dei veicoli industriali, nelle grandi sartorie di confezioni) è stato o sta introducendosi il lavoro in serie. Questo sistema di lavoro, anche se già prima conosciuto, fu introdotto specialmente dal grande industriale americano Henry Ford senior (1863-1947) (fordismo). I singoli processi lavorativi vengono concatenati in modo da seguire l'uno all'altro secondo le esigenze dell'esecuzione del lavoro. Il lavoro in serie può essere eseguito con o senza la «catena scorrevole». Esso abbrevia notevolmente il tempo di finitura ed è quindi in grado di sfruttare al massimo la forza produttiva. Per l'uomo che è al lavoro esiste il pericolo di ottundimento (sovrastanchezza fino all'esaurimento, oppressione ed uniformità del lavoro), che si tenta di diminuire od eliminare mediante misure appropriate (musica e radio nelle fabbriche! ma presto diventa monotona ed a causa del rumore in molte fabbriche non è applicabile). Anche in questo caso vale la norma: non è lecito subordinare l'uomo alla produzione, e né l'aumento di rendimento né alti salari giustificano che si mettano sotto troppa tensione le sue energie sia fisiche che psichiche (175).

NB. Alcuni sistemi di lavoro a cottimo si collocano su una linea direttiva analoga. Dal momento che nel lavoro a cottimo è possibilissimo attenersi ad un ragionevole mezzo, non è affatto necessario che porti ad un «lavoro massacrante».

-56- Qual è il giudizio da darsi sulla "automazione"?

Non è possibile né evitare né disapprovare una progressiva automazione; essa pone però l'uomo di fronte a decisioni e compiti carichi di responsabilità.

PIO XII (RmN 1952; Pv XIV, 425): «Si sa ove è da ricercare il tecnicismo nel pensiero sociale: nelle gigantesche imprese dell'industria moderna. Non abbiamo qui l'intenzione di pronunziare un giudizio sulla necessità, la utilità e gli inconvenienti di simili forme di produzione. Senza dubbio esse sono attuazioni meravigliose della potenza inventiva e costruttiva dello spirito umano; a buon diritto vengono additate all'ammirazione del mondo queste intraprese che, secondo norme maturamente riflettute, riescono,

---

(175) Cfr. GH III, 1028 e 1083 s.; PIETSCH, 71 ss.; Gumo FISCHER, Allgemeine Betriebswzrtschaftslehre, Heidelberg, 6 ed. 1952, p. 80.

nella fabbricazione e nell'amministrazione, a coordinare e conglobare l'azione degli uomini e delle cose; nessun dubbio egualmente che il loro solido ordine e non di rado la bellezza tutta nuova e propria delle loro forme esterne siano motivo di legittimo orgoglio alla presente età. Ciò che invece dobbiamo negare è che esse possano e debbano valere come modello generale per la conformazione e l'ordinamento della moderna vita sociale».

1. - La parola «automazione» (176) deriva dal greco (automa = apparecchiatura che agisce da sé) ed è oggi usata per indicare la recentissima evoluzione verso l'autonomizzazione tecnica della produzione industriale. Mentre finora la macchina, nei limiti del possibile, sostituiva la forza muscolare dell'uomo, da un po' di tempo ha incominciato a «sostituire» il cervello umano. Automazione significa "guida e controllo della macchina mediante macchine": una forza accentuata e progressiva di tecnicizzazione e razionalizzazione. La macchina, cioè il processo lavorativo tecnico-meccanico, controlla se stessa, corregge i propri errori e, fra diverse direttive di lavoro prestabilite, ne «sceglie» una (177). Di conseguenza l'attività dell'uomo si trasforma, limitandosi al mettere in movimento ed al sorvegliare la macchina; ma più che tutto l'uomo deve predisporre o programmare ogni singolo passaggio o processo con un programma ben preciso (programmazioni vastissime, per lo più assai complicate e straordinariamente esigenti). L'automazione trova la propria forma massima nella «fabbrica completamente automatizzata», in cui tutti i processi di lavoro sono resi autonomi, cioè sostituiti dalla macchina; la meta a cui si tende è quella della «fabbrica senza uomini», che però finora è soltanto un «raro caso limite»

---

(176) Per la domanda 56 cfr. anzitutto la bibliografia; inoltre HK X, 264 ss.; la rivista Mensch und Arbeit VIII, 205 ss.; G. KLIESCH. ND 8, 133 ss.; MESSNER, SFr 525; PIETSCH, 106 ss. (cfr. bibl.); D. ZXHRINGER, Kybernetik - Automatisierung - Menschenwurde, in: Benedikin. Monatschrift (1957) p. 144 ss.; K. KrSKER, Was verlangt die Automation vom Menschen?, in: DerArbeitgeber (15.1.1947), p. 50 ss.; G. KROLL, Eine Utopie wird Wirklichkeit, in: Neues Abendland (1957) quaderno 1; F. KLiiBER, Automation als sozialetbiscbes Problem, in: OS (1957), p. 17-35 e: Der moderne Mensch und die Automation, in: GMH (1957) p. 19-29; H. J. WALLRAFF, Ordnungsethische Anrufe aus dem Vollzug der Automation, in: StdZ 160, p. 1-12; E. WASMUTH, Das Zeugnis der Denkmaschine, in: WW (1953) p. 333 ss.; H. ScHELSKY, Die sozialen Folgen der Automation, Dusseldorf 1957; una assai lunga lista di articoli dei FH 1957-58 con studi di specialisti; A. SIEMENS, Die Automatisierung in der heutigen Industrie - lhre Moglichkeiten und ihre Grenzen, in: Universitas 1957, p. 1137-1146. Una panoramica della letteratura di maggior rilievo è data da H. KHONE, in: Ztschr. f. evang. Ethik, 1957, p. 299-301; cfr. anche i «Fachberichte» 1956, quaderni 1-4, 6-9 e 1957, quaderni 3 e 4.

(177) Cfr. in DESSAUER 425: «Circuito regolatore, circuito di guida, sostituzione di operazioni aritmetiche e logiche mediante commutazioni e circuiti elettrici, analogia con i processi biologici». - Queste «macchine meravigliose» non lavorano «autonomamente» ma, quando lo si voglia, «automaticamente».

(PIETSCH 90).

NB. 1) Come abbiamo già rilevato sufficientemente sopra, non esiste nessun cervello elettronico, nessuna «macchina pensante», che sia in grado di pensare. Una macchina pensante non esisterà mai. Il pensare (= una forma di conoscenza spirituale) è infatti una proprietà esclusiva dell'essere spirituale (delle facoltà conoscitive). Ora, le macchine sono strumenti materiali (non-spirituali). Esse sono in grado di eseguire contemporaneamente con impressionante velocità delle operazioni estremamente complicate, ma pur sempre soltanto meccaniche; come dicemmo sopra, è l'uomo, adeguatamente preparato, a doverne prevedere e regolare il funzionamento in tutti i particolari; piccoli errori ed imprecisioni possono provocare dei risultati errati gravissimi. «Gli automatismi, anche i più perfezionati, sono sempre "esecutori" di ciò che vi è "immesso" attraverso un programma, un cartoncino perforato» (DESSAUER, l. c. 431).

2) L'automazione ha prodotto una nuova scienza: la cibernetica, parola che deriva dal greco «kybernetes» (= pilota) e significa che «l'attività delle macchine di produzione viene regolata e controllata meccanicamente» (HK X,265).

3) In seguito alla crescente introduzione dell'automazione si parla di «seconda rivoluzione industriale o tecnica» e di «èra dell'automazione» (la prima rivoluzione industriale = sostituzione della forza muscolare umana da parte della macchina). Ambedue le espressioni non sono accettate da molti per buoni motivi. Infatti

I) non si tratta di una improvvisa rivoluzione violenta, bensì di una evoluzione in costante ascesa. L'automazione è un nuovo «processo che risparmia lavoro ed aumenta la produzione», non però «nel senso sensazionale di una seconda o terza rivoluzione tecnica» (PIETSCH 89). Già subito dopo la prima guerra mondiale si usò la prima macchina automatica (l'«automatismo per viti» che, una volta azionato un sistema, costruiva viti senza intervento umano);

II) il passaggio dal mulino a vento a quello elettrico, dunque dal lavoro manuale a quello meccanico, oppure il passaggio dal semplice aratro o dalla zappa di legno all'aratro rivoltabile di ferro, nella tecnica agricola furono maggiori del passaggio dalla tecnica finora in uso all'automazione, perché questa è un ampliamento ed un perfezionamento nell'ambito di una stessa direzione;

III) un'èra «tecnocratica» sta raggiungendo i confini stabiliti all'automazione (cfr. il seguito).

2. - L'automazione finirà, anche se non subito ma certamente a lunga scadenza, per aumentare e stabilizzare straordinariamente la produzione (prodotti di deposito, produzione in serie; n. 3).

Soltanto un'automazione accelerata è in grado di soddisfare il crescente bisogno di beni, cioè la prevedibile maggiore richiesta di beni: l'automazione

è quindi da considerarsi necessaria. Dal momento che il «fattore di produzione» lavoro (dom. 95) è scarso e la sua produttività non può essere aumentata a piacere neppure mediante la pura e semplice specializzazione del lavoro, non rimane che la via di un'estesa razionalizzazione: tocca alla macchina fare ciò che le energie umane non sono in grado di fare.

Nella misura in cui l'automazione serve a raggiungere l'obiettivo, il fine sociale dell'economia; quindi, in quanto concorre a soddisfare il bisogno di beni "autentici" secondo il grado della loro urgenza, è indubbiamente lecita.

L'automazione non è per nulla una panacea e non è applicabile indiscriminatamente alla produzione economica: anzitutto essa richiede costi così alti di investimento (= formazione di capitale), che per i tipi di beni la cui produzione è soggetta a grandi oscillazioni, a causa del cambiamento dei gusti, della standardizzazione e della tipicizzazione, la produzione completamente automatica causa costi molto più alti della produzione tradizionale o semiautomatica (178). Da studi recentissimi risulta che la produzione economica degli USA, i quali godono di condizioni particolarmente favorevoli per l'automazione (produzione di massa), è «automatizzabile» sol-tanto per il 25%. In particolare:

Negli Stati Uniti è possibile convertire in automazione: il 16% dell'industria metalmeccanica

il 30% della produzione aeronautica

il 30%-80% nelle apparecchiature domestiche

il 50% nella produzione delle materie artificiali

il 70% nella fusione di metalli leggeri e nella lavorazione della carta

il 15% negli strumenti di precisione;

per questo l'industria corrispondente deve sostituire:

200.000 macchine utensili

55.000 macchine da pulitura e lucidatura

50.000 altre macchine per la lavorazione del metallo

25 .000 macchine saldatrici.

Vengono poi indicati come maturi per l'automazione per es. la fabbricazione di materiali per l'edilizia, di prodotti di fermentazione, di fertilizzanti, di sapone, di vetro, di apparecchi di sonorizzazione e di telefotografia.

3. - Con l'automazione la produzione industriale viene accelerata, aumentata e notevolmente diminuita di prezzo in un modo che rasenta l'inverosimile.

---

(178) I costi di investimento per un solo posto di lavoro nella fabbrica ad automazione completa sono calcolati a circa 90.000.000 di lire. Per le restanti aziende, ecco come vengono stimate le spese per un posto di lavoro automatizzato: per es. circa 9.000.000 di lire nella filatura del cotone, 4, 5-12 milioni nella tessitura fine. Negli USA la Ford ha impiegato per l'automazione oltre 1.350 miliardi. di lire (cfr. SIEMENS, I.e. 1142).

ESEMPI (179)

HK X, 265: con una diminuzione di costi che raggiunge più della metà, una azienda fabbrica giornalmente, con quattro operai ed un sorvegliante, circa Kg. 325.000 di napalm. Ford/Ohio produce, su una catena di lavorazione della lunghezza di m. 500, 100 motori all'ora, impiegando 41 operai contro i 171 di prima. La fabbricazione di 90.000 lampade elettriche all'ora richiede 250 operai, mentre nel 1927 ne occorrevano 75.000 (e la qualità era più scadente). Una catena di lavorazione lunga m. 500 compie in 15 minuti il lavoro di 9 ore di lavoro tradizionale. - MESSNER (SFr 526): la produzione ed il montaggio degli elementi di alcune macchine si svolgono in 15 minuti contro 9 ore. Un solo calcolatore elettronico - ed una sola persona può farne funzionare più d'uno contemporaneamente - sbriga il lavoro di 100 macchine calcolatrici a nastro perforato e di 135 persone, che vi lavoravano. I calcolatori elettronici eseguono in pochi secondi o minuti calcoli per cui si richiederebbero settimane, mesi o anni (ricerche che richiedono grandi calcoli: per seguire il corso della situazione di mercato, per l'osservazione e la previsione del tempo; i milioni di casi di rendita con le loro difficili singole osservazioni; calcoli della traiettoria; fatti bellici mondiali e previsioni delle loro conseguenze).

a) l'automazione porta quindi ad un «disimpegno di mano d'opera umana» finora sconosciuto, provocando così il pericolo di un'estesa disoccupazione.

I giudizi degli esperti sono contrastanti: alcuni ritengono che tale disoccupazione sia superabile in breve tempo e che pertanto sia soltanto passeggera: l'automazione creerebbe nuove possibilità di lavoro o branchie d'occupazione, e quindi nuovi posti di lavoro, così che la mano d'opera d'avanzo troverebbe molto presto un'occupazione (d'altro genere) (servizi di consegna e di riparazione; più personale addetto ai servizi; riduzione dell'orario di lavoro) (180). Altri temono una disoccupazione «strutturale» in grande stile, perciò almeno di difficile, se non impossibile, superamento, tanto più pericolosa in quanto non eliminabile con i mezzi a disposizione. Ci si dovrebbe dar subito da fare per creare appropriate possibilità di lavoro e di reddito alla mano d'opera «aggressiva», risvegliando contemporaneamente nella gente il senso delle (validissime) prestazioni artigianali.

NB. L'automazione si è sviluppata moltissimo nel lavoro d'ufficio, che

---

(179) Ricavati da HK X, 265, DESSAUER 425 ss., ZXHRINGER, I.e., MESSNER, SFr. 526. Si trovano sulla linea di una progressiva automazione anche le cassette di distribuzione automatica (self-service). Cfr. le interessanti notizie sulla «cassetta elettronica, che rende superfluo lo stesso self-service», date da H. GROSS, Der Handel geht neue Wege, Dusseldorf, (1957), spec. p. 26 ss.

(180) PIETSCH, StGG 92 s. è ottimista per conoscenza di causa.

va sempre più estendendosi nei confronti del lavoro d'officina, per il fatto che il massimo onere di molti lavori si sposta dall'officina all'ufficio. L'automazione negli uffici e nell'amministrazione permette per es. di aumentare notevolmente e di valutare le informazioni, di rispondere a difficili interrogativi che finora non potevano semplicemente avere risposta, di assumere innumerevoli lavori di calcolo e di altro genere (cfr. gli esempi riportati sopra).

b) l'automazione comporta certamente doveri morali più gravi: si deve far sì che l'uomo non venga dominato dalla tecnica.

Educatori, tecnici, economisti e politici responsabili si domandano se non siamo per caso obbligati a rinunciare a scoperte e possibilità tecniche allo scopo di prevenire dei mali imprevedibili. Chi indicherà dei limiti? e chi dirà basta al progresso? L'automazione «umanizza» il lavoro ed accresce la responsabilità; all'uomo «si richiede il senso dell'insieme, capacità di comprensione e di decisione» (N. FREYER, in: FAZ del 3.10.1956); l'uomo ha a disposizione (molto) più tempo libero, vale a dire tempo per svagarsi e riflettere. L'automazione è un «problema di formazione umana», che tocca non soltanto l'aspetto specializzazione-professione (181), ma anche quello spirituale-morale: l'uomo deve imparare a mantenersi nei limiti, a rinunciare (non farsi un idolo dello standard di vita!), a tenere in mano il percorso ed il «ritmo» del progresso (formazione di «élites» = scelta e formazione di uomini adatti e preparati, che diano efficacemente e con grande spirito di sacrificio l'esempio di come si debbano utilizzare responsabilmente, con superiorità e senso di rinuncia, le possibilità e le «profferte»);

c) il progresso dell'automazione muterà notevolmente la «struttura» (= l'organizzazione, la compagine) sociale, avrà perciò una fortissima influenza sociale.

Anche qui si deve riflettere per tempo sul da farsi, prendendo in anticipo le necessarie misure, anche se non è possibile prevedere con precisione la situazione futura, nella quale rientra la dimensione, cioè «la portata d'influenza» dell'automazione: per quanto la libertà di decisione dell'uomo possa essere limitata, non può però mai essere eliminata. J. WALLRAFF (l.c.) suggerisce tra l'altro: neutralizzare la scomparsa del lavoro in comune e della convivenza al di fuori del lavoro professionale «mediante forme ben curate di incontro»; sostenere e raggruppare coloro che «devono lavorare su e fra sistemi di automatismi collegati», e che corrono il rischio di perdere la fiducia in se stessi, attraverso il riconoscimento sociale e facendoli collaborare

---

(181) Anche sotto questo aspetto l'automazione pone ampi doveri: richiede «un livello di preparazione finora sconosciuto»; «una preparazione ampia e profonda, un pensiero ideatore ed un'intelligenza creatrice» (HK X, 265), quindi: necessità di preparare nuove leve di lavoro sufficienti e capaci. Cfr. le parole di Pio XII alla fine di questa dom. 56.

nell'autogestione economico-sociale; risvegliare il senso dei «grandi ideali» (responsabilità personale, cura della famiglia, lavoro per la gloria di Dio e per il bene del prossimo: cfr. dom. 43,

1), dal momento che non si ha più l'esperienza diretta del «meccanismo» del lavoro e del suo contenuto di valore; risvegliare il senso delle organizzazioni umane, perché imprenditori calcolatori e pianificatori (gli «ingegneri sociali» ed i «tecnici dell'organizzazione») «domineranno il campo» e molte professioni altamente qualificate (= che esigono grandi capacità e che sono molto stimate) perderanno d'importanza (gli anziani nella vita professionale o di lavoro!)».

4. - L'automazione favorirà sensibilmente le grandi aziende, costituendo perciò una minaccia per le piccole e le medie aziende. Però negli ultimi tempi i prezzi per le macchine occorrenti, almeno negli USA, sono calati sensibilmente, così che anche le aziende minori sono in grado di trasformarsi nella direzione dell'automazione (cfr. DESSAUER 425). L'automazione provocherà una più viva consapevolezza nel lavoratore, costringendo anche per questo solo motivo a prestare maggior attenzione alla cogestione e al diritto di cogestione (dom. 128 ss.). Si rende pure necessario riproporre il problema della proprietà e del potere economico-sociale che in essa si fonda. La diminuzione numerica delle maestranze dell'azienda o dell'impresa semplifica sotto alcuni aspetti il problema della compartecipazione; aumenta tuttavia la differenza fra i diversi gruppi di lavoratori, proprio perché le aziende (imprese) automatizzate, da una parte, e quelle non automatizzate, dall'altra, provocano condizioni di lavoro e di impiego totalmente diverse.

NB. A conclusione delle questioni sull'automazione e sul tempo libero (dom. 57) citiamo una parte di un importante discorso pontificio. Pio XII (discorso del 7.6.1957; Pv XIX, 260 s.): «Si sente dire che l'apparato automatico lo [il lavoratore] libererà definitivamente dalla monotonia del lavoro, dalla uniformità di movimenti ripetuti senza fine; che l'andamento del macchinismo non imporrà più a lui stesso e al suo gruppo un ritmo di lavoro inesorabile. Egli si sentirà padrone di ciò che avviene, di ciò che egli sorveglia e verifica con responsabilità e competenza e, in caso di bisogno, ripara. Senza dubbio la sofferenza del lavoro lo coglierà in un'altra forma; vi saranno posti in cui dovrà vigilare per ore e ore, nella solitudine e coi nervi tesi, il sorprendente funzionamento della produzione automatica. La parola biblica: "con sudore del tuo volto mangerai il pane" (Gn.3,19) non sarà cancellata nemmeno nell'èra nuova dell'automazione, ma sotto nuove forme manterrà la sua verità. Il lavoratore non potrà più specializzarsi in un solo campo di funzioni; dovrà essere intellettualmente e professionalmente versatile per abbracciare il funzionamento e la coordinazione dei più differenti apparecchi. In tal guisa, secondo le esperienze fatte finora, il numero dei lavoratori non qualificati andrà diminuendo, mentre crescerà proporzionalmente quello degli operai istruiti e pienamente formati. Già al

presente la costante mancanza di lavoratori pienamente qualificati mostra che il peso maggiore del lavoro riposa su questi. Ciò però significa che si richiederanno sempre più versatilità intellettuale, istruzione professionale, sicurezza e prontezza ad assumere responsabilità.

Tali uomini però non si formano neppur essi rapidamente con un processo automatico d'istruzione. Bisogna lasciare che crescano nella loro educazione professionale, come in ogni altra. Non si può quindi rinunziare al lungo apprendistato eseguito finora sia nelle aziende stesse come nelle scuole speciali.

Questa educazione deve certamente adattarsi alle esigenze del progresso tecnico e assicurare un solido sapere e pratica professionale. Ma perché sia una vera educazione, deve abbracciare tutto l'uomo, poiché nei procedimenti della economia moderna le qualità del carattere nel lavoratore hanno una importanza determinante. Siccome inoltre si richiede una particolare versatilità, e il lavoratore moderno deve, almeno entro certi limiti, esser capace di abbracciare tutto il complesso dell'azienda, del ramo di produzione, della economia nazionale secondo le diverse istituzioni che il diritto moderno del lavoro ha create, occorre che la formazione professionale, e prima ancora la scuola, gli abbiano procurato una sufficiente cultura generale.

Noi pensiamo che il lavoratore così formato potrà anche risolvere il problema del tempo libero, che l'automazione porterà. Colui che ha rettamente inteso il senso religioso, morale, professionale del lavoro, comprenderà altresì il senso del tempo libero e saprà anche usarlo utilmente. Sarà anche preservato dalla falsa idea che l'uomo lavora per godere del tempo libero, mentre in realtà egli ha il tempo libero - oltre che per un naturale e onesto sollievo, per il perfezionamento delle sue facoltà e per un migliore adempimento dei suoi doveri religiosi, familiari e sociali - per rendersi fisicamente e spiritualmente più atto al lavoro. In questo punto una utilizzazione inconsiderata della automazione potrebbe importare non lievi pericoli, sia per la moralità delle persone, sia quindi per la sana struttura della produzione e del consumo nella economia nazionale.

La formazione professionale ha dunque una parte importante nella educazione del popolo e nella elaborazione di una retta cultura popolare. Se gli urgenti problemi dell'automazione incitano, soprattutto in Italia, a riflettere e ad agire a questo riguardo, un gran passo sarà stato compiuto. Non la sola altezza del reddito è rilevante, ma anche più il suo ragionevole impiego. Egualmente non il possesso di diritti sempre più estesi è importante, ma il loro retto uso. Tutto ciò del resto dipende dalla interiore fermezza degli uomini».

-57- Che cosa si deve pensare della riduzione dell'orario di lavoro?

La riduzione dell'orario di lavoro è senz'altro da approvare, a patto che

1) sia economicamente tollerabile;

2) eviti il più possibile la «settimana lavorativa mobile»;

3) sia in grado di risolvere convenientemente il problema del tempo libero.

PIO XII (RmN 1953; Pv xv, 525 s.): «Il popolo ha accolto, a buon diritto, con favore il progresso tecnico, perché allevia il peso della fatica e accresce la produttività. Ma bisogna pur confessare che se tale sentimento non è mantenuto nei retti limiti, il concetto umano e cristiano del lavoro soffre necessariamente danno. Parimenti, dal non equo concetto tecnico della vita, e quindi del lavoro, deriva il considerare il tempo libero come fine a se stesso, anziché riguardarlo e utilizzarlo come giusto sollievo e ristoro, legato essenzialmente al ritmo di una vita ordinata, in cui riposo e fatica si alternano in un unico tessuto e si integrano in una sola armonia. Più visibile è l'influsso dello "spirito tecnico" applicato al lavoro, quando si toglie alla domenica la sua dignità singolare come giorno del culto divino e del riposo fisico e spirituale per gli individui e la famiglia, e diviene invece soltanto uno dei giorni liberi nel corso della settimana, che possono altresì essere differenti per ciascun membro della famiglia, secondo il maggior rendimento che si spera di ricavare da tale distribuzione tecnica dell'energia materiale e umana; ovvero quando il lavoro professionale viene talmente condizionato e assoggettato al "funzionamento" della macchina e degli apparecchi, da logorare rapidamente il lavoratore, come se un anno di esercizio della professione gli avesse esaurito la forza di due o più anni di vita normale».

I. LA SETTIMANA DI 40 ORE (182)

1. - Si vogliono raggiungere due vantaggi:

I) il sabato libero e quindi il prolungamento della «fine settimana" libera;

II) la limitazione dell'orario settimanale a 40 ore invece di 48 ore lavorative. Quest'orario di lavoro sensibilmente abbreviato dev'essere accordato senza mutamenti di salario: si vuole guadagnare in 40 ore quello che prima si guadagnava in 48.

È fuori dubbio che per raggiungere tanto devono esistere o essere create delle precise premesse economico-nazionali; infatti per l'impresa (azienda) il salario è fattore di costo e dev'essere portato sul mercato come prezzo delle merci o dei servizi, altrimenti le imprese (aziende) non possono vivere.

Vengono proposte le seguenti soluzioni:

I) aumento della prestazione e produttività del lavoro attraverso una migliore attrezzatura tecnica e migliore distribuzione del lavoro;

II) restrizione della rendita dell'impresa o del capitale (guadagno o divi-

---

(182) Questa espressione è qui usata «a titolo rappresentativo», cioè per l'intera riduzione dell'orario di lavoro di (più di) 48-45 o 42-40 ore settimanali.

dendi minori);

III) rifarsi sui prezzi (e quindi aumento del prezzo dei prodotti);

IV) sussidi statali, o sotto forma di aiuti diretti, e sotto forma di riduzione di tasse;

V) aumento del numero di occupati, quindi - se esistono - inserimento di nuove forze di lavoro (cfr. sotto, n. 3) (183).

2. - La settimana di 40 ore può essere voluta in base a motivazioni errate oppure giuste (184):

a) non sono ammissibili, perché errate, le tendenze:

I) che con la riduzione dell'orario di lavoro vogliono ottenere maggior tempo per il lavoro straordinario. In tal modo si distruggerebbero i buoni effetti che devono essere raggiunti;

II) che partono da un atteggiamento materialista, che nel lavoro non vede che un male e che vuole avere più tempo a disposizione per godere la vita;

b) sono giuste e ammissibili le tendenze:

I) che vogliono contrapporsi all'odierna caccia al lavoro = che vogliono liberare l'uomo dal sovraccarico fisico-spirituale, insalubre e intollerabile, legato all'odierno ritmo di vita dell'«èra della macchina»;

II) che vogliono dare all'uomo la possibilità di partecipare ad un grado elevato di «vita culturale» (QA 34).

3. - Per poter giudicare la questione della riduzione dell'orario di lavoro dal punto di vista morale, occorre esaminare sia le possibilità economiche che gli effetti economici e sociali (185):

a) la riduzione dell'orario di lavoro può o dovrebbe essere introdotta soltanto

I) gradualmente, cioè tenendo conto delle rispettive possibilità;

II) in base ad uno studio e ad una decisione comuni (cfr. QA 35 ss.), perciò in base ad un reciproco accordo delle parti sociali (e soltanto dopo,

---

(183) Cfr. bibl.; cfr. inoltre HALLER-KROEBER-SEISCHAB, Die 40- Studen-Woche, Darmstadt 1955 (dalla raccolta «Lebendige Wirtschaft», vol. 16); il libro contiene relazioni ed interventi di due congressi della Deutsche Volkswirtschaftliche Gesellschaft. - CARL ZIMMERN, Kommt die 40-Studen-Woche?, Francoforte sul Meno 1955 (buona e comprensibile trattazione del problema).

(184) Alla fine del novembre 1955 i vescovi tedeschi espressero ottimamente il proprio pensiero sulla settimana di 40 ore. La nostra trattazione sviluppa il loro punto di vista. Cfr. HK X, 154 ss.

(185) Nel 1840 l'orario di lavoro raggiungeva in Inghilterra le 60 ore settimanali, in Francia e negli USA 78, in Germania 83. Dagli anni '60 incominciò la lotta per le 8 ore giornaliere: alla prima conferenza della Organizzazione Internazionale del Lavoro tenuta nel 1919 si decise di adottarle in campo internazionale. Ecco la media dell'orario di lavoro nell'industria siderurgica nel l954; Germania Federale 50,9, Francia 47, Canada 40,7, USA 38,7; nella metallurgia (nell'ordine): 50-46,3-40,2-39,8; nell'industria chimica: 50,2-45-41,4-41,1 ore.

secondo i casi, attraverso disposizione di legge);

III) tenendo presenti le restanti branchie economiche e di lavoro. Quest'ultima esigenza è di particolare difficile attuazione. Molte categorie o professioni di lavoro e di impiego possono introdurre una riduzione di orario soltanto a patto che aumenti il loro numero, quindi che venga impiegata maggior «mano d'opera»; artigianato, agricoltura; servizi: scuola e educazione (dove le esigenze sono notevolmente alte); assistenza sociale ed ospedaliera, servizi di trasporto per mare e per aria; personale ferroviario e postale; sopraintendenti, organi di controllo, ecc. È evidente che si registra una evoluzione verso una crescita straordinaria delle «professioni di servizio», quindi proprio dove il problema dell'orario del lavoro è particolarmente arduo (186);

b) meritano la più grande considerazione i sempre più urgenti problemi dell'organizzazione dell'economia mondiale, tra i quali il risveglio e l'appoggio economico dei «paesi sottosviluppati»; il problema dell'orario di lavoro dev'essere risolto anche sotto questo punto di vista, perché lo sviluppo dell'economia nazionale, l'aumento del prodotto sociale, la piena occupazione ed il livello dei salari dipendono essenzialmente dall'economia mondiale (187);

c) nessuna economia, neppure nessuna economia di mercato socialmente impegnata può vivere di sussidi; a parte le eccezioni, essa deve possedere una capacità ed un rendimento autonomi, tali cioè da garantire il sostentamento a coloro che vi sono occupati, non esclusi gli "economicamente passivi" (= incapaci di lavorare), e da coprire contemporaneamente le varie «necessità pubbliche». Si deve pertanto tener presente (188):

I) nei settori a "lavoro intensivo", che dipendono molto dall'impegno e dall'abilità di chi vi lavora, si può, nei limiti del possibile, aumentare la prestazione lavorativa (per esempio mediante una migliore distribuzione oppure attraverso incentivi salariali); i limiti non sono però affidati all'arbitrio, perché il limite è presto raggiunto. Nei settori a capitale intensivo i limiti sono ancor più ridotti;

II) la riduzione dei profitti (profitti imprenditoriali, rendite capitalizie, dividendi, ecc.) non ha nella riduzione dell'orario del lavoro l'incidenza

---

(186) Ecco come previsioni molto fondate presentano la situazione futura degli occupati: agricoltura soltanto circa il 10%, industria e artigianato ugualmente soltanto il 10%, servizi, al contrario, 80%. Cfr. WrLFRID SCHREIBER, in: NO (1957), p. 13-23.

(187) Ib. p. 23.

(188) Per quanto segue cfr. il buon studio di FRANZ COESTER, Die 40- Stunden-Woche und ihre volkswirtschaftliche Realisierbarkeit, Untersuchungen des Instituts fur Wirtschaftspolitik an der Universitiit Kbln, n. 9 (1955) p. 32 ss. - Cfr. anche MAx WINGEN, Zur volkswirtschaftl. Seite der Arbeitszeitoerhùrzung (40-Stunden-Woche), in: NO (1957) p. 65-73.

che generalmente le si attribuisce. La produttività dev'essere mantenuta, si deve cioè assicurare la stessa od una maggiore «produzione» di beni e di servizi. Diminuendo le entrate, si contraggono automaticamente i profitti. In alcune imprese isolate, che finora potevano contare su relativamente grandi eccedenze, potrebbero essere pagati salari più alti, rinunciando con ciò ad una parte delle eccedenze, anche se si verifica una contrazione di prestazione e di entrate (aziende congiunturali); questa però non può essere la regola, sia nell'ambito dell'economia in generale che in quello di intere branchie economiche;

III) la soluzione adeguata sta nella divisione del lavoro attraverso la razionalizzazione, e precisamente con nuovi investimenti e quindi con nuovo impiego di capitale. Questo capitale dev'essere creato: o con il rialzo dei prezzi o attraverso sovvenzioni statali (le due forme in uso di autofinanziamento) oppure passando attraverso il credito. Prezzi maggiorati onerano il consumatore ed il pubblico; rialzi di prezzo in determinati campi economici si ripercuotono quasi sempre sull'andamento generale dei prezzi. Se per compensare le perdite causate dalla riduzione dell'orario di lavoro si ricorre in larga misura alla supplenza del mercato del capitale, allora, come osserva Coester (p. 36), può capitare che i fattori di produzione che agiscono nel complesso dell'economia convergano in modo tale da peggiorare, anziché migliorare, il prodotto sociale e la provvista dei beni.

II. LA «SETTIMANA LAVORATIVA MOBILE»

In questi ultimi tempi si tende a introdurre od è già stata introdotta in molte branchie industriali, la «settimana lavorativa mobile» (189). Non si tratta veramente di una novità, perché già è stata attuata da tempo, ed in parte giustamente estesa, in alcuni paesi, come gli USA, la Francia, l'Inghilterra, la Svezia ed anche in qualche ramo produttivo della Germania federale. L'espressione «settimana lavorativa mobile» è da prendersi alla lettera: il lavoro (la produzione) non tiene conto della domenica, vale a dire il ritmo di

---

(189) Cfr. la perizia statale sul lavoro continuativo nelle acciaierie SiemensMartin delle officine siderurgiche Oberhausen AG (del 25.5.1955; non pubblicata, con un allegato che presenta a più colori gli schemi di cambiamento di turno). Una visione sintetica d'insieme è presentata dall'eccellente studio comparso sui Fachberichte: Die «gleitende Arbeitswoche» in der Stahlindustrie, sett. 1957, p. 8-11. Per tutta la questione cfr. (oltre la bibl. IV 1-2): J. A. JuNGMANN, Um den christlichen Sonntag, in: StdZ, clic. 1956, p. 177 ss.; K. H. ScHMIDTHUS, Handel um den Sonntag, in: WW 1957, p. 1 ss.; J. HOFFNER, Tag des Herrn und «gleitende Arbeitswoche», in: Trierer Theol. Zeitschrift 65 (1956) p. 257-265; GK 19 (1956) p. 4 ss.; Priester und Arbeiter 6 (1956) p. 324 ss.; molto buono lo studio in HK XI, 236 ss. e quello di FR. SITZLER, Grundsdtzlicbe Fragen der Sonntagsarbeit, in: Arbeitsscbutz, 1957, p. 164 ss

lavoro non fa differenza fra domenica e giorni feriali, procede giornalmente (domenica e giorni feriali) in una successione regolare di turni di lavoro e di tempo libero. Il riposo settimanale non è più regolato sulla domenica, ma sui turni di lavoro, in base ai quali esso cambia quasi ogni settimana (onde l'espressione settimana lavorativa «mobile»). La settimana lavorativa mobile è la forma più rigida e caratteristica del cosiddetto sistema di lavoro continuativo (ininterrotto). Esistono difatti diversi tipi di lavoro o di sistema il lavoro «continuativo», dipendentemente cioè dall'ampiezza con cui spesso sarebbe senz'altro possibile limitare o tralasciare il lavoro festivo, ma si lavora ugualmente di domenica per sete di guadagno o per abitudine o anche per sprezzo; cfr. quanto diremo in seguito). Il grafico che presentiamo dà una buona idea della diversa dimensione del lavoro festivo (190):

Non è possibile, o lo è soltanto con grave danno dei mezzi di produzione, interrompere determinati processi di produzione (certe reazioni chimiche, fisiche o termiche non ammettono assolutamente nessuna interruzione del processo di produzione. Occorrono settimane per rimettere in efficienza un alto forno che si sia raffreddato). Ma non è per questi processi che si è accesa la discussione, perché si è introdotta la forma rigida del sistema di lavoro continuativo anche per altre branchie o processi di produzione; si è cioè estesa la settimana lavorativa mobile a processi di lavoro che finora venivano interrotti di domenica e che perciò non richiedevano necessariamente la settimana lavorativa mobile. Si giunse a questo cambiamento perché - a parte i corrispondenti cambiamenti tecnici – si lavora in quattro invece che in tre turni (ogni turno lavora 42 ore, il che dà 168 ore ogni 4 turni, e sono appunto queste le ore di una settimana).

1. - Il vero motivo che spinge l'economia alla settimana lavorativa mobile sta nell'aumento della produttività e perciò del rendimento e dello standard di vita, quindi nel maggiore «prodotto sociale».

Non si può negare questo effetto positivo, reso attuabile da migliori possibilità di sfruttamento delle capacità di prestazione e dal fatto che l'ammortizzamento (191) del capitale di investimento ne risulta favorito (produzione continuata, riduzione dei costi, miglioramenti qualitativi). Per quanto riguarda il lavoratore c'è poi da aggiungere: una riduzione notevole dell'orario di lavoro (per esempio da 53 a 42 ore) con salario immutato, e quindi maggior tempo libero; inoltre: migliore regolamentazione dei turni

---

(190) Il grafico è ripreso dal Prof. Otto Graf, Dortmund; esso fu pubblicato in: NO 1957, p. 351.

(191) Rateazione, rimborso di un debito, quindi pareggio più vantaggioso delle parti di patrimonio investite nell'impresa (investite in forni, strade, macchine, ecc.); meglio queste sono sfruttate, tanto più facile e sicuro diventa il rimborso - presupposto che i prodotti siano collocati o venduti vantaggiosamente.

notturni, prevenzione di danni per la salute, diminuzione della quota di infortuni (maggiore sicurezza del lavoro), maggiori possibilità di avanzamento; ed infine: con l'inserimento di nuova mano d'opera (quarto turno), aumento degli indici di occupazione (eliminazione della disoccupazione).

NB. Le acciaierie Siemens-Martin delle officine siderurgiche Oberhausen AG, che in base ad uno speciale accordo introdussero sperimentalmente, dal novembre 1952, la settimana lavorativa mobile, ebbero da questo aumento tre benefici (cfr. la perizia statale p. 3 ss.):

1) sfruttando meglio i forni, si ebbe un aumento di produzione dell'acciaio del 9,3-8,9%. Il che, in seguito alla introduzione della lavorazione continuativa in tutte le acciaierie della Germania, avrebbe procurato un aumento di produzione annuale di acciaio superiore a circa 1.600.000 tonnellate;

2) nonostante notevoli miglioramenti aziendali ed il mantenimento di supplementi salariali compensativi, si ebbe una riduzione dei costi effettivi di circa 0,43 marchi alla tonnellata;

3) si ebbe un miglioramento qualitativo dell'acciaio prodotto, dovuto ad una maggiore uniformità di tutto l'andamento aziendale.

A questi vantaggi fanno riscontro tre svantaggi di tipo tecnico-produttivo, aziendale ed economico-aziendale:

1) aumento degli indici delle maestranze;

2) aumento delle spese di personale (circa 23,5%);

3) aumentata richiesta di dirigenti e di loro collaboratori.

Il presidente del Nordrhein-Westfalen estese l'accordo, con decorrenza dal 1-4-1957, alle restanti acciaierie SiemensMartin ed alle acciaierie elettriche unitamente all'azienda delle strade asfaltate ed esse associate (13 domeniche libere all'anno; con la promessa che non sarebbe stata più concessa nessuna estensione ad altre branchie di produzione).

2. - A questi indubbiamente notevoli vantaggi fanno riscontro gravi svantaggi e rischi:

a) inversione dell'ordine dei valori. Le considerazioni economiche, per quanto importanti e giustificate possano essere, non possono essere anteposte e preposte ai valori religiosi-moraliculturali, cosa che avviene nella settimana lavorativa mobile. La domenica, giorno del Signore e del riposo per Dio, viene sacrificata alla produttività economica (il terzo comandamento!); il che è una concessione inammissibile al materialismo pratico dell'epoca;

b) dissolvimento di un ordine millenario, osservato religiosamente in tutti i paesi cristiani. La domenica è un elemento costitutivo essenziale del nostro ordinamento sociale cristiano. La settimana lavorativa mobile toglie alla domenica il suo carattere di determinazione del ritmo della settimana, con ripercussioni sfavorevoli sulla vita religiosa, familiare, culturale e sociale-comunitaria. Ne deriva che, cambiando il giorno di riposo per ogni singolo

lavoratore, non esiste più un giorno di riposo comune, per cui la vita familiare ne risulta disgregata, la vita culturale del popolo è in gran parte soppressa, il lavoratore è privato della possibilità di perfezionare la propria formazione spiritualeculturale e di ricuperare, con un riposo più lungo e condiviso con tutti, le energie consumate. L'equiparazione di domenica e giorni feriali è decisamente vietata non soltanto da motivi e moventi religiosi - questi, ovviamente, in prima linea - ma anche da motivi e moventi d'ordine sociale generale.

NB. È certamente vero che l'orario di lavoro continuato assicura al singolo lavoratore un maggior numero di domeniche libere. È però dimostrato che l'operaio deve lavorare di domenica per un maggior numero di ore di quelle che fossero prima: nel sistema Oberhausen, per esempio, 300 ore invece di 280. Poiché la settimana lavorativa mobile è possibile soltanto aggiungendo un quarto turno, ne consegue: mentre finora 3 uomini devono compiere 3 x 280 = 840 ore, in avvenire 4 uomini dovranno compiere 4 x 300 = 1.200 ore di lavoro festivo.

3. - La settimana lavorativa mobile è inaccettabile. In essa il valore supremo è costituito dall'economia, mentre l'aumento della produttività e dello standard di vita ne costituisce la norma, alla quale le considerazioni d'ordine superiore devono adattarsi. Sono al massimo tre i casi nei quali si può acconsentire alla settimana lavorativa mobile: quando è inderogabilmente necessaria

I) in considerazione del bene comune;

II) per esigenze tecniche; quindi

I) quando diversamente l'economia non sarebbe in grado di coprire il fabbisogno di beni e di servizi vitali;

II) quando il processo tecnico non potrebbe essere diversamente possibile, come per esempio nel caso degli altiforni;

III) quando soltanto in tal modo possono essere garantiti ai lavoratori l'indispensabile alleggerimento del lavoro, la sicurezza contro gli incidenti, le malattie e l'esaurimento precoce. Il puro e semplice aumento della produzione e dello standard di vita, la distribuzione più comoda del tempo, maggiori indici di mano d'opera, sono tutti motivi che da soli non sono sufficienti a giustificare un cambiamento così sovvertitore e dalle conseguenze dannose imprevedibili. Cfr. sotto, n. 6 ss.

NB. Da un'inchiesta dell'Istituto Allensbach per la demoscopia (ricerca di opinione) dell'autunno 1957 risulta che il 63% della mano d'opera occupata si pronunciò contro la settimana lavorativa mobile, mentre a favore soltanto il 26% (11 % senza opinione). La divisione di età: il 68% di quelli compresi fra i 18-29 anni, ed il 58% di quelli compresi fra i 45-65 anni si dichiararono contrari.

4. - Due sono le principali obiezioni da discutere:

a) questo sistema di lavoro, si dice, rimane limitato a relativamente pochi stabilimenti industriali; non c'è pertanto pericolo che la domenica perda per esso il suo carattere. - Risposta: è vero il contrario. I casi isolati fanno scuola. Una branchia di produzione dopo l'altra cerca di introdurre la settimana lavorativa mobile, specialmente le branchie di produzione «affigliate», quelle cioè che lavorano in collegamento con gli stabilimenti che già hanno adottato questo sistema di lavoro continuativo. L'industria cartaria della Germania federale ha già iniziato a introdurre la settimana lavorativa mobile nelle cosiddette aziende «ininterrotte»; già si parla di parti della industria chimica, vetraria, laniera ed eventualmente di quella delle forniture. Di questo passo la domenica viene a poco a poco «smantellata»;

b) il lavoro festivo, si dice ancora, non è per nulla una novità; ci furono e ci sono eccezioni al comandamento del riposo festivo, che sono andate addirittura moltiplicandosi, così da far perdere alla domenica, anche senza la settimana lavorativa mobile, il suo carattere proprio. Nella Germania federale sono circa 6 milioni coloro che lavorano una domenica o l'altra! - Risposta:

I) si può ammettere il lavoro di domenica quando si tratta di far fronte o di prevenire situazioni di emergenza, oppure per riguardo al prossimo (affinché questi possa godere della domenica): mettere al riparo i raccolti, servizi delle comunicazioni (ferrovia, poste, informazioni, locali pubblici di ristoro, radio e cinema, soprattutto servizio sanitario, di polizia ed antincendio), istruzione, esecuzione di riparazioni indispensabili, possibili soltanto con la non sospensione del lavoro. La settimana lavorativa mobile è in pieno contrasto con la legge del riposo festivo; non si tratta di eccezioni, perché la produzione segue il suo corso, ed appunto allo scopo di conseguire maggiori profitti;

II) il ripudio della settimana lavorativa mobile dovrebbe fornire l'occasione per una energica protesta contro la dimensione odierna del lavoro festivo. La riduzione dell'orario di lavoro (settimana di 40 ore) dovrebbe tendere soprattutto a restituire alla domenica il proprio diritto. Cfr. sotto, n. 9.

5. - Sono anche importanti i fatti e le riflessioni se-guenti:

a) sia nella Costituzione di Weimar che nella Costituzione della Repubblica Federale Tedesca la domenica è protetta costituzionalmente come «giorno di riposo dal lavoro e di elevazione spirituale» (GG, art. 140; la Costituzione di NRW: «quale giorno di adorazione a Dio, di elevazione spirituale, di sollievo fisico e di riposo dal lavoro»). Giuristi di fama sono concordi nell'affermare che la settimana lavorativa mobile intacca oggettivamente la domenica in quanto istituto ed è perciò incostituzionale; le eccezioni (a norma dell'ordinamento professionale [Gewerbeordnung = GwO] del 1895, § 105, che qui è normativo) non sarebbero da accettarsi come valide né per l'intervento di un'autorità regionale né per l'intervento dell'organo legislativo federale supremo (il molto citato § 28 della regolamentazione dell'orario di lavoro del 1938 non è riconosciuto come base di tale

accettazione: per motivi sia di contenuto [troppo vago] che contingenti: legge nazista che, sulla linea del riarmo che si stava apprestando, concesse carta bianca;

b) il § 105 GwO deve senz'altro essere convenientemente riveduto: alcune eccezioni alla legge del riposo festivo, che allora erano necessarie, sono oggi superate; nel frattempo si sono rese necessarie eccezioni che allora nessuno poteva immaginare, perché la situazione è radicalmente mutata. Il parlamento ha tutti i motivi per riprendere una seria nuova regolamentazione del riposo festivo;

c) prima di poter introdurre la settimana lavorativa mobile per «motivi di necessità», occorre verificare se, senza danno della produzione e dello sviluppo economico, non sia possibile assicurare per altra via ai lavoratori la prescritta riduzione dell'orario di lavoro. Vengono a proposito:

I) differenti processi di lavoro e di produzione: per esempio nuovi sistemi di mettere in opera i forni (se ne sono già trovati in quantità!), che permettano per un breve tempo (la domenica!) una riduzione dei gradi di calore senza pre-giudicare o danneggiare sensibilmente la produzione. Questa soluzione è certamente legata ad alti costi (capitale d'investimento!);

II) con un cambio più vantaggioso di turno. Il «promemoria di Hattingen» (192), al quale collaborarono «competenti specialisti dell'industria del ferro e dell'acciaio» (p. 3), dimostra che è possibile trovare cambiamenti di turno o orari di lavoro, che rendono possibile l'auspicata riduzione dell'orario di lavoro in favore dei lavoratori, senza la settimana lavorativa mobile. Il promemoria afferma (p. 27, proprio dove è interrotto): "Non vi sono motivi né tecnici né economici che rendano necessaria l'introduzione della settimana lavorativa mobile". Il promemoria presenta cinque diversi progetti, che devono servire soltanto da esempio (p. 22); gli specialisti sarebbero certamente in grado di studiare altri ed ancora migliori progetti. Cfr. ancora le parole di Pio XII riportate all'inizio della presente dom. 57.

6. - I vescovi tedeschi si sono ripetutamente pronunciati contro la settimana lavorativa mobile, esaminando tutti gli aspetti che possono interessare: cfr. le conferenze episcopali del 1952 (HK VIII, 49 s.), del 1954 (HK x, 154 s.), del 1956 (HK XI, 237 ss.). La settimana lavorativa mobile trovò poi un analogo deciso rifiuto da parte della Chiesa evangelica (cfr. in: Fachberichte, I. c. 9). - Nel frattempo, sia le parti sociali che i competenti uffici statali hanno ammesso che in tutto il problema del lavoro

---

(192) Sonntag kann Sonntag bleiben! Denkschrift zur Frage der Sonntagsruhe und der Problematik der gleitenden Arbeitswoche, berausgegeben von der Arbeitsstelle fiir Betriebsseelsorge, Hattingen/Ruhr, marzo 1957. Le obiezioni sollevate nel frattempo (fino all'agosto 1957) contro questo memoriale sono soltanto in parte plausibili; non possono infirmare i principi e le proposte, che sono autentici.

(industriale) festivo si deve procedere con la massima cautela e risolutezza. Allo scopo di evitare la vera e propria «settimana lavorativa mobile», tenendo però conto della situazione mutata (assicurandosi cioè i vantaggi desiderati!), sono state avanzate recentemente soprattutto due «proposte di compromesso»: la soluzione dell'automazione e del "sistema di lavoro continuativo basato sul ritmo settimanale". Ambedue le proposte richiedono di essere spiegate e discusse:

7. - Col progredire dell'automazione dei processi di lavoro (dom. 56) diminuisce proporzionalmente la necessità che l'uomo li mantenga in corso (semplici funzioni di controllo); nell'azienda a piena automazione - finora rara, per la verità - le macchine funzionano senza il servizio dell'uomo (ib.). Ora, si afferma, dal momento che la legge del riposo festivo e della santificazione della domenica obbliga soltanto l'uomo, ma non può affatto essere estesa ai mezzi materiali di produzione, il funzionamento delle macchine nel giorno di festa, purché non disturbi la gente col rumore, con l'odore, ecc., non è vietato: è perfettamente indifferente che alla domenica al posto dell'operaio, che comunque deve stare a sorvegliare l'azienda, sia presente l'operaio B per controllare il funzionamento delle macchine. - Anche alcuni fedeli cattolici (studiosi, economisti, politici) affermano che questo sistema di lavoro ininterrotto è lecito. Altri, con piena ragione, fanno notare che è assai problematico che con tale sistema la domenica sia realmente salva. Quando l'automazione abbraccia il 15-20% della produzione industriale e questa veramente notevole parte dell'industria continua a produrre di domenica come nei giorni feriali, non significa forse agire negativamente sull'istituto della domenica?

8. - Il secondo esperimento è da prendersi e da giudicarsi molto più seriamente. Esso consiste nell'introdurre un "sistema di lavoro continuativo basato sul ritmo settimanale", nella convinzione che questo procedimento crei una situazione del tutto nuova nei confronti della settimana lavorativa mobile (che viene esplicitamente respinta), situazione nuova da considerarsi lecita anche da parte della morale cristiana (cattolica) (193):

a) si intende un sistema di lavoro legato al ritmo settimanale di 7 giorni e quindi alla domenica come giorno di particolare rilievo. Tale sistema di lavoro richiede ed ottiene che ogni lavoratore abbia nell'anno civile un

---

(193) Cfr. oltre lo studio di H. TH. RISSE, in: FH (1957) p. 320, specialmente Io scritto di HANS FISCHER, Industrielle Sonntagsarbeit, Monaco-Berlino 1957. Fischer ha tentato di risolvere la questione sotto tutti gli aspetti e con' grande serietà, ma i suoi argomenti non reggono. Quanto è detto nel testo segue Io scritto di Fischer. Da parte cattolica la tesi di Fischer è stata respinta come non accettabile, fra gli altri, da W. HERSCHEL, nello studio Um die industrielle Sonntagsarbeit, in: Arbeitsscbutz, 1957, p. 167-170, e da me stesso, in: NO (1957) p. 277-283.

maggior numero di domeniche libere (194) di quante glie ne siano assicurate nella settimana lavorativa mobile, vale a dire almeno da 14 a 16, e con la successiva evoluzione forse 26. Per il resto si lavora a «ritmo continuativo», vale a dire la produzione continua sia la domenica che i giorni feriali: non si può negare che sia un sensibile progresso nei confronti della settimana lavorativa mobile! - Questo «sistema continuativo» - pensano Fischer ed altri - è giustificato da motivi non solo tecnici ma anche economico-aziendali, economico-nazionali e soprattutto politico-sociali. Motivi politico-sociali: «Quando l'unico modo per garantire economicamente i vantaggi sociali, che il lavoratore può rivendicare in conformità alla situazione dello sviluppo economico-sociale, è quello offerto dal sistema di lavoro continuativo, il passaggio a detto sistema è lecito. Tali vantaggi sono: retribuzione relativamente più alta in un tempo di lavoro che non va oltre la misura legale o tradizionale (48, 45 o 42 ore settimanali); miglioramento delle condizioni di lavoro (della situazione igienica) e diminuzione degli incidenti sul lavoro; giorno di riposo settimanale ed almeno ogni quattro settimane una domenica totalmente libera; partecipazione alla vita culturale. Si può ricordare, a complemento, che i moralisti hanno sempre ammesso eccezioni al precetto del riposo festivo, eccezioni corrispondenti alla civiltà delle rispettive epoche» (NO 279). - Motivi economico-nazionali ed economico-aziendali: quando dall'attenersi a processi di lavoro antiquati, invece che. passare a questo nuovo sistema continuativo, risultano perdite insostenibili, si ottiene cioè che l'azienda o l'economia (settoriale o generale) sopportino perdite, contraccolpi e difficoltà concorrenziali sproporzionatamente grandi. Lo Stato deve creare una regolamentazione che permetta in generale, a determinate condizioni, questo sistema di lavoro continuativo senza una particolare burocratizzazione, così che le singole aziende (imprese), in base ad accordi fra le parti sociali e d'accordo con le maestranze, possano prendere decisioni a loro nome;

b) per quanto riguarda questa proposta, dal punto di vista della morale cattolica si deve osservare:

I) non si può assolutamente in nessun caso far dipendere la domenica dal giudizio, dall'accordo e dal consenso delle parti sociali interessate, o delle maestranze;

II) fra la settimana lavorativa mobile e questo sistema di lavoro semplicemente continuativo esiste una differenza di grado, non di sostanza: esiste specialmente il pericolo che il sistema continuativo si allarghi a sempre più numerosi settori di produzione, minacciando e minando così sempre di più

---

(194) Le «domeniche libere dell'anno civile» sono quelle in cui nessun turno tocca la domenica, né dal sabato alla domenica né dalla domenica al lunedì, nelle quali perciò non c'è turno che o termini la domenica mattina o inizi la domenica sera.

l'istituto della domenica;

III) ci si deve anche domandare: quale perdita di beni è sostenibile e quale no? Come si troverà la norma per giudicare se l'aumento del prodotto sociale «controbilancia» il lavoro festivo per esso necessario? Le cose stanno assai diversamente, a seconda dei differenti settori di produzione; e non esiste un «prezzo d'acquisto» per il riposo settimanale; tutti gli indici, tutti i calcoli (se basti il 3 o il 5 o il 7% di perdita) rappresentano di per sé considerazioni economiche «quantitative» ed hanno forza probativa soltanto in quanto nella loro applicazione tengono debito e pieno conto degli altri punti di vista, e precisamente in conformità alla scala dei valori e dell'urgenza.

9. - Nonostante tutte le considerazioni e gli argomenti contrari, bisogna ammettere che la progrediente evoluzione tecnologica-economica-sociale richiede soluzioni nuove, perché le attuali regolamentazioni sono superate ed insufficienti. Gli sforzi tesi a trovare soluzioni appropriate devono essere guidati dalla volontà di assicurare effettivamente e di rendere possibile la domenica alla comunità e, in essa, particolarmente all'uomo che lavora; è un fatto che innumerevoli membri di molte professioni (e tra essi specialmente molti lavoratori dell'industria) hanno soltanto poche domeniche libere, le quali poi sono spesso «intaccate» da turni del mattino o della sera (195).

A completamento e parziale revisione di quanto è stato detto sul lavoro continuativo stabiliamo i seguenti princìpi e facciamo le seguenti osservazioni:

a) si deve esaminare col massimo rigore quale lavoro compiuto di fatto alla domenica (è indifferente se sia stato concordato oppure si sia introdotto, talvolta nella piena illegalità) si debba ritenere superfluo; questo lavoro deve rientrare immediatamente nella legalità o almeno essere ridotto al minimo;

ESEMPI

prosecuzione nella costruzione di edifici adibiti a scapi commerciali, allo scopo di restare entro i «limiti legali» di consegna previsti per l'apertura dell'esercizio; stampa di rotocalchi per mantenere un determinato giorno di pubblicazione; conteggio delle schede di totocalcio, ecc.; gli innumerevoli distributori di benzina, che per assicurare il traffico domenicale non sono necessari in tale quantità; lavori di riparazione che possono benissimo essere eseguiti nei giorni feriali.

---

(195) O. Graf non si stanca di ripetere che il giudizio sull'orario di lavoro non si deve far dipendere semplicemente dalla sua durata, ma essenzialmente anche dal peso del lavoro e che, dal punto di vista medico, il lavoro a turni notturni ed il lavoro a turni sono già di per se stessi sommamente discutibili; secondo Graf, per es. il passaggio ai tre turni di lavoro è inammissibile senza una vera necessità, e non è giustificabile dai vantaggi che si vogliono raggiungere, perché neppure giustificabile dal punto di vista umano.

b) è vero che non si può pretendere dall'economia qualsiasi sacrificio; ma le si devono pur richiedere sacrifici non indifferenti, se si vuole salvaguardare la domenica (cfr. sopra, n. 2 a):

I) motivi economici singoli non sono sufficienti a giustificare il sistema di fabbricazione continuativa, ma deve trattarsi di considerazioni di economia generale, quindi di un «interesse pubblico indeclinabile».

II) si deve stabilire volta per volta e separatamente se e quanto si debba lavorare in modo continuativo, non soltanto nei singoli settori economici, ma nei singoli processi di lavoro, allo scopo di garantire un sufficiente approvvigionamento pubblico, allo scopo di ridurre ad una misura tollerabile gli sforzi ed i rischi del lavoro, allo scopo di assicurare o di ottenere la competitività richiesta indispensabilmente dal bene comune;

III) tutte le concessioni devono essere accordate unicamente come concessioni una tantum a termine e revocabili, vale a dire:

1) i processi di lavoro devono essere denunciati singolarmente;

2) le concessioni sono valide soltanto con la riserva che si ricerchino col massimo impegno altri processi di lavoro che evitino la fabbricazione continuativa;

3) esse valgono soltanto finché non siano stati trovati e introdotti questi nuovi processi;

c) lo Stato deve riservare a sé la concessione di tali permessi. Tocca ad esso decidere su questioni di tanta importanza pubblica e giuridica. È opportuno, se non indispensabile, che lo Stato sottoponga le proprie decisioni alla consulenza di speciali commissioni, la cui composizione garantisca un giudizio competente e nello stesso tempo indipendente.

NB. Il Ministero federale del Lavoro della Germania Occidentale (BMA) ha costituito una speciale commissione denominata «riposo festivo», con l'incarico di approntare una regolamentazione giuridica, valida per tutta la Germania, della questione dell'orario del lavoro. A formare detta commissione sono stati chiamati anche rappresentanti della Chiesa, del Ministero federale del Bilancio (BMW), dei ministeri regionali del lavoro e delle due parti sociali interessate. La commissione incominciò (il 19-6-1957) col preparare un piano di lavoro e col creare diverse sottocommissioni (anzitutto per l'industria del ferro e dell'acciaio, della carta, del cemento e della chimica), allo scopo di rispettare i differenti interessi dei singoli settori dell'industria e di snellire il lavoro.

III. IL PROBLEMA DEL «TEMPO LIBERO»

Si deve fare una precisa distinzione fra tempo libero in quanto pura e

---

(196) Gli esempi sono in parte desunti dallo studio di SITZLER (I.e. 164).

semplice sospensione del lavoro, cioè come «pausa di rilassamento», ed il «sollievo» in quanto è insito nel senso del lavoro umano (Gk 8 [1956]). La riduzione dell'orario di lavoro avrà tutto il suo valore soltanto quando gli uomini, durante il tempo che finora dovevano occupare nel lavoro, ritornano a se stessi. Per questo è essenziale che lavoro e tempo libero siano considerati sempre insieme, e non separati l'uno dall'altro: soltanto chi valuta rettamente il lavoro è in grado di comprendere, stimare e vivere rettamente il tempo libero (197).

1 - Ovviamente, il tempo a disposizione deve servire al riposo dal lavoro ed alla preparazione alla ripresa del lavoro; deve sottrarre l'uomo alla fissazione del lavoro, alla «vincolazione al processo lavorativo totale», liberando così dalla sovratensione le sue energie sia fisiche che psichiche. Il lavoro odierno incalza l'uomo in modo tale da essere altamente dannoso per lui e per la vita della comunità, soprattutto della famiglia.

Questo primo scopo della settimana di 40 ore, della fine-settimana più lunga, ecc., rimane frustato se la gente occupa le ore ed i giorni liberi in uno stile di tempo libero e di riposo, che «presenta in modo impressionante i tratti più accentuati di un'attività e di una sovra-occupazione fisica» (COESTER 26).

2. - Il lavoro è soltanto un settore della vita umana, settore che deve essere posto in funzione della vita nel suo complesso. L'uomo deve liberarsi, non solo esternamente ma anche interiormente, dalla «legge» del lavoro, compresa quella a cui egli stesso si sottopone, lasciandosi dominare troppo dai suoi doveri professionali e da altre cose (affari, visita ai clienti, contabilità, convegni e conferenze, ecc.). L'uomo ha bisogno di un sollievo autentico. Con ciò non si intende il puro e semplice non far nulla e neppure il puro e semplice divertimento, ma un'attività forse molto impegnativa, che però non ha il carattere di pura utilità e di puro lavoro e che neppure è legata alla necessità di un termine fisso o del raggiungimento di prestazioni-record: il mondo della verità, del buono, del bello e del sacro; la vita religiosa, spirituale e culturale (culto, formazione, arte nel suo significato più ampio); godimento della natura, gioia del passeggiare (l'opposto della furia di divorare chilometri in automobile o in motocicletta!), e non ultima la vita in e con la famiglia; hobby, valore del dilettantismo o della «passione».

NB. Sarebbe un grande guadagno se la settimana di 5 giorni portasse a

---

(197) Cfr. gli ottimi studi Freiheit der Freizeit e Arbeit unà Preizeit, in: Facbbericbte, sett. 1957 (p. 8 ss.) e nov. 1957 (p. 5 ss.) e K. RAHNER, Osservazioni teologiche sul problema del tempo libero, in: Saggi di spiritualità, Roma, 1966, pp. 253-295. Questi studi non si limitano a dare un'ottima ed ampia bibliografia ragionata (specialmente dei molti articoli di rivista), ma studiano i diversi punti di vista e le istanze della questione del lavoro e del

tempo libero, non ultimi quelli religioso-morali-spirituali, dandone una valutazione globale.

liberare la domenica da ogni attività rumorosa e mondana ed in certi casi discutibile. È difficile trovare una cosa che, come la santificazione della domenica, concorra a dare all'uomo una vera serenità ed un autentico sollievo.

3. - La riduzione dell'orario di lavoro, specialmente sotto forma di fine settimana prolungata, è una questione di formazione e soprattutto dieducazione di primaria importanza. A questo scopo devono concorrere tutti coloro che hanno mansioni formative ed educative: famiglia e scuola;

Chiesa ed associazioni religiose; sindacati ed organizzazioni di datori di lavoro; organizzazioni professionali; comune e Stato; scuole superiori, stampa, radio, televisione, cinema (non ultimo con il contenuto e lo stile delle rappresentazioni):

a) le esigenze professionali si faranno sempre più sentire e non soltanto nei settori dell'automazione (dom. 56). Il che richiede una preparazione più lunga e più profonda nelle scuole popolari e professionali. Si deve porre molta attenzione al fatto che la riduzione dell'orario di lavoro deve ridurre «automaticamente» il tempo della scuola, per cui il periodo di preparazione nel suo insieme viene ad essere prolungato a tre anni e mezzo o quattro invece che tre; analogamente, periodo più lungo di scuola (9 o anche 10 anni scolastici, e quindi preparazione di programmi di insegnamento, ampliamento dei sussidi didattici, ecc.);

NB. In uno studio notevole: Saziale Verflechtungen in der Bundesrepublik, compiuto in base ad un'ampia ed attendibile inchiesta a domande fisse (Tubinga 1956), ERICH REIGROTZKI, riferendosi a gruppi di età fra i 18 ed i 60 anni, giunge a risultati confortanti (i numeri fra parentesi si riferiscono alle donne). Alla domanda: «Se avesse più denaro e tempo a disposizione, che cosa vorrebbe fare?», la risposta fu: perfezionamento professionale, tra il 65 ed il 28% (28 e 7%); stare con la famiglia, 15-52% (35-51 %).

b) l'usare delle ore e dei giorni liberi per un autentico sollievo e per rasserenare lo spirito è anzitutto una questione caratteriologico-volontaria, perciò una decisione morale, che richiede amor proprio ed auto-dominio, senso della misura e disposizione alla rinuncia, in quanto non si possono fare, col pretesto che tutti le fanno, molte cose che oggi sono diventate comuni e ovvie.

Purtroppo, oggi si costata una estesa disabitudine alla vita privata e familiare; ci si rifugia nel «consumo totale», perché e in quanto esso si realizza al di fuori delle sfere della vita naturale-personale (198).

(198) Cfr. la buona esposizione di S. BRAUN, in: WWI 12 (1956) p. 274-281; 1 (1957) p. 11-16.

LEZIONE IV PROLETARIATO E DEPROLETARIZZAZIONE

Trattando del lavoro odierno siamo portati direttamente al grande problema attuale della deproletarizzazione.

1. - È errato equiparare il proletario al «lavoratore» e la questione proletaria alla «questione operaia» (dom. 58), oppure ritenere che in questo caso si tratti soltanto di necessità e di condizioni di lavoro e di vita materiale. Il problema è altamente spirituale-morale, perché ne vanno di mezzo i valori umani e la dignità dell'uomo in quanto immagine e figlio di Dio (I dom. 18).

2. - Si deve porre attenzione alle variazioni di significato della parola «proletario». Il termine deriva dalla parola latina «proles» (discendenza). Nell'antica Roma era proletario colui che - non potendo prestare per povertà nessuna contribuzione materiale allo Stato - prestava il servizio militare personalmente o tramite la propria discendenza (figli). «L'insicurezza dell'esistenza» era dunque già allora il destino dei «proletari» (= discendenza insicura di coloro che non appartenevano a nessuna «gens», a nessuna famiglia nobile).

3. - Leone XIII, Pio XI, Pio XII e il Concilio Vaticano II hanno fatto della «deproletarizzazione» uno strettissimo dovere, presentandola ed esigendola senza mezzi termini come una delle prime mete politico-sociali del presente (altri testi alla dom. 61 ss.).

Pio XII (discorso del 23-2-1944; Pv v, 204 s.): «Il valore e la dignità della natura umana, redenta ed elevata all'ordine superiore dal sangue di Cristo e dalla grazia divina che la destina al cielo, stanno perennemente innanzi agli occhi della Chiesa e dei cattolici, che sono sempre gli alleati e i propugnatori di ciò che è secondo natura; e perciò hanno ritenuto ognora come fatto innaturale che una parte del popolo - chiamata con duro nome, che ricorda distinzioni romane antiche, "proletariato" - debba rimanere in una continua ed ereditaria precarietà di vita».

Pio XII (Rm.1-9-1944; Vp 180): «...la costituzione di un ordine economico e sociale più rispondente alla eterna legge divina e più conforme alla dignità umana. In questo ordine il pensiero cristiano addita come elemento essenziale l'elevamento del proletariato, la cui risoluta e generosa attuazione apparisce ad ogni vero seguace di Cristo non solo come un progresso temporale, ma anche come l'adempimento di un obbligo morale». Cfr. Vaticano II (GS, n. 71) sul proletariato agricolo esistente in molti paesi economicamente poco sviluppati.

4. - Per tutta questa lezione si tenga ben presente (anche se avremo più volte occasione di richiamarlo):

a) quanto diremo ha anzitutto lo scopo di chiarire a fondo ciò che caratterizza il destino o sorte del proletario. Questo chiarimento è necessario per valutare tutta la serietà dell'«èra industriale»;

b) le nostre affermazioni non si possono più riferire, in buona parte, ai lavoratori degli USA e, in misura minore, delle altre nazioni occidentali industrializzate, perché la loro situazione è decisamente mutata (cfr. dom. 64);

c) al contrario, in vaste zone della terra la situazione è ancora tale da giustificare, ora come prima, le nostre affermazioni, senza dimenticare che si può dare un'evoluzione, o meglio un'involuzione, per cui ritornino ad essere pienamente giuste anche da noi (ib.).

A. PROLETARI E PROLETARIATO

-58- Chi è "proletario"?

È proletario il salariato senza proprietà (che non ha altra risorsa all'infuori del salario) dell'era industriale, caratterizzato dal fatto di dipendere in tutto, sia socialmente che spiritualmente, dalla volontà altrui.

1. - Il proletario è un salariato, vale a dire la sua entrata, la sua base di vita sono costituiti dal salario del lavoro, che è l'unica fonte di reddito e di mantenimento: «lavoratore che non ha altra risorsa all'infuori del salario» (QA 28). Il proletario può contare unicamente sulla propria forza di lavoro, e su nient'altro che gli dia sicurezza; non dispone di terreno, di rendite, di risparmi; non può appoggiarsi a tradizioni e «strutture» (199). Egli è costretto

---

(199) Nella questione della natura e del superamento del proletariato le «strutture» hanno una parte importante. L'opposto di struttura è la «funzione» = attività, avvenimento, processo, corso. Struttura indica invece ciò che è stabile, ciò che dà sicurezza e protezione, indica gli assetti, i raggruppamenti, le formazioni sociali, che hanno il carattere di ordinamento, di forme di esistenza e di strutturazione stabili; indica poi ancora società ed associazioni sociali, accordi contrattuali, atteggiamenti accettati, in quanto sono qualcosa di più di semplici fenomeni o atti passeggeri e «fluttuanti». L'uomo non può fare assolutamente a meno delle strutture («dati o fatti strutturali»). Egli non possiede la sicurezza e la protezione naturali di cui gode l'animale a causa del suo istinto. Come già disse san Tommaso d'Aquino e come afferma ancora un sociologo moderno, Arnold Gehlen (cfr. sotto), invece dell'istinto l'uomo possiede l'intelligenza di crearsi le necessarie strutture e protezioni sociali (si aggiungono poi le strutture soprannaturali, che Dio dona all'uomo o che stabilisce fra gli uomini ed in loro favore, in funzione della salvezza). - Il numero e la varietà delle strutture sono straordinariamente grandi. Si dànno strutture in tutti i settori della vita umano-comunitaria: lavoro, economia, diritto, scienza, cultura, educazione, politica, arte, relazioni sociali, ecc. - A cominciare dalle comunità o istituti naturali, cioè esigite dalla natura, come la famiglia, lo Stato, la proprietà, dalle «realtà sviluppate» e quasi-naturali, come le relazioni di lontana parentela, il vicinato, le organizzazioni professionali, culturali e di classe, fino alle infinite forme di pura «società» (I dom. 28), come associazioni finalistiche, di autodifesa e di interessi (per es. partito, sindacato, cartello). L'uomo ha bisogno di queste strutture, per sviluppare tutto ciò che si trova in lui e per difendersi da tutto ciò che gli si para sul cammino sotto forma di

inciampo e forse anche di ostilità. Queste strutture agiscono e si ripercuotono a loro volta sull'uomo: dipende da esse, ne subisce l'impronta, è da esse portato ad una sempre

ad «alienare continuamente» (200) la propria forza di lavoro e di conseguenza se stesso e la propria famiglia (moglie e figli); infatti la sua esistenza è assicurata soltanto quando ha un lavoro ben retribuito e socialmente garantito.

2. - Non ogni lavoratore che può contare unicamente sul proprio salario è automaticamente un proletario. La situazione di salariato, in sé né ingiusta né disumana (dom. 99), può - anche nel caso che il salario sia l'unica fonte di reddito - assicurare benissimo un più che sufficiente indispensabile. Il salariato proletario:

a) dipende dalla volontà altrui = è tagliato fuori dai mezzi di produzione; lavora e vive in dipendenza (dom. 60);

b) non ha la sicurezza dell'esistenza = il salario è appena sufficiente a coprire il «minimo indispensabile», cosa che o non viene raggiunta o viene. raggiunta a mala pena, ma che comunque rimane sempre sotto rischio. Il proletario, e con lui la sua famiglia, vive «alla giornata» (dom. 61);

c) è sradicato = non ha «stabilità», non è socialmente integrato e valorizzato (dom. 29);

d) è escluso dalle possibilità di istruzione e di ascesa. L'istruzione e l'ascesa costituiscono il monopolio della borghesia possidente, accessibili soltanto a coloro che dispongono di proprietà (denaro).

3. - È proletario soltanto chi si considera tale e vuole esserlo? Oppure lo è chi vive in una determinata situazione economico-sociale, anche se non vuole essere proletario?:

a) la "proletarietà" (201) è anzitutto ed essenzialmente un dato di fatto

---

maggiore autocoscienza ed autoconsapevolezza. Deve però fare in modo da evitare che le strutture si trasformino in «auto-legalità fine a se stessa»; il valore ed il «contenuto finalistico» delle strutture si svuotano se queste vengono elevate a legge in quanto tali, se quindi esse si autonomizzano indebitamente come pure forme, perdendo così il loro significato. Per quanto è stato detto cfr. specialmente ARNOLD GEHLEN, I.e. 37-50 (dom. 53, nota 160), che noi abbiamo seguito. - Al proletario mancano molte di quelle strutture; egli deve anzitutto cercarle e trovarle, o meglio, devono essere create per lui, affinché egli prenda coscienza di sé, superi la sua spaventosa insicurezza, il suo vuoto, la sua «dipendenza economica e spirituale da altri» e sia in grado di inserirsi e di crescere a pari diritti nella comunità umana. - Sarà necessario tenere presente questa nota nei molti passi in cui dovremo parlare di strutture, perché non potremo sempre richiamarci ad essa. Cfr. le brevi ma buone osservazioni di G. KLIESCH, ND Xa, 35; XIV, 19.

(200) BRIEFS, Pr I, 15·0.

(201) «Proletarietà» sta in rapporto a «proletario» come una forma o un contenuto al soggetto che ne viene informato o che lo incarna in sé, soggetto che conosce sempre meglio e cerca di strutturare e di cambiare questa «informazione» ed il destino ad essa legato. Questo rapporto è analogo a quello che esiste fra «sociabilità» e l'uomo costituzionalmente sociale, il quale conosce sempre più maturamente la propria

destinazione sociale e le possibilità (diritti) che in essa trovano il loro fondamento, e che di volta in volta cerca di creare le premesse («strutture») oggettive ad esse adeguate, cerca cioè di strutturare (cambiare) a tal fine la vita sociale.

oggettivo: si tratta di realtà spirituali e «materiali», che fanno dell'uomo un proletario (origine e discendenza, «strutture»; situazione «oggettiva» di vita);

b) quanto più l'uomo matura e quanto più lo si «promuove», tanto più prende coscienza della propria condizione, facendosi guidare o almeno influenzare da quella consapevolezza. La «semplice» consapevolezza di una data situazione può e non può fare a meno - a seconda dell'evolversi della situazione e del grado di presa di coscienza delle difficoltà e delle ingiustizie da parte degli uomini - di evolversi in una coscienza di lotta, che corre il pericolo di diventare espressamente ostile (202).

4. - Il proletario vive nel «proletariato», cioè in uno stato, in una classe, in un «movimento» proletario. Il proletariato è un fenomeno di massa, legato ad una struttura sociale che «massifica le condizioni dell'esistenza proletaria»: chiamiamo proletario il «lavoratore legato permanentemente ed ereditariamente al rapporto salariale», e «la permanenza e l'ereditarietà del lavoro a salario» deve portare ad una decisione spirituale o sociale. Il lavoro a salario si cristallizza in destino, il quale diventa «congenito», che cioè si eredita e si trasmette (203). Quando si parla di «riproduzione delle condizioni di salariato» si intende appunto questa mancanza di via d'uscita apparentemente insuperabile (dom. 65 ss.).

NB. Nell'odierno proletariato generale, il proletariato industriale svolge, per numero forza e spirito di lotta di classe, un ruolo importantissimo, spingendo avanti con la massima violenza la «questione proletaria». Esiste però anche il proletariato contadino, cioè l'«esercito enorme» dei contadini, i quali sono costretti a lavorare ed a vivere nelle condizioni di un «proletariato miserevole» (QA 26; GS, n. 71). - Il termine «proletariato» si usa anche per indicare strati sociali che non sono affatto salariati, e questo quando le loro condizioni di vita sono diventate «proletarie» ed essi stessi od i loro parenti stanno per «proletarizzarsi». Oggi si parla di proletariato «accademico»: le professioni spirituali e libere che non dànno una sicurezza di vita, cadute in una svalutazione sociale deplorevolissima (scienziati, professori e studenti, impiegati, artisti, medici).

-59- Esiste una coscienza proletaria?

---

(202) Nelle dichiarazioni pontificie la natura del proletariato è considerata nelle fattispecie o caratteristiche oggettive: una situazione economico-sociale, che costituisce il «destino» dell'uomo (QA 28/29). - La classe (massa) proletaria, gravemente minacciata ed in lotta, che in sé è disorganizzata e immatura, dovrebbe essere portata ad una autocoscienza ad opera di una guida adatta, che susciti la sua fiducia (dom. 59). È, questo, un processo ricorrente nella storia; cfr. il popolo d'Israele sotto il Faraone; la prima cosa che Mosè fece

fu quella di far prendere al popolo la coscienza della propria situazione di profonda oppressione.
(203) BRIEFS, I, 151; II, 442.

Il proletario sta prendendo coscienza di se stesso, vale a dire della sua situazione, della sua compattezza e del suo valore; è questo che chiamiamo coscienza proletaria.

PREMESSE. 1) Non stiamo usando i termini «proletario» e «proletariato» in senso spregiativo; essi indicano semplicemente una classe o strato sociale, che ha un proprio atteggiamento di spirito legato alla sua condizione di vita.

2) Anche all'interno dell'odierna massa di salariati si possono trovare molto spesso e con forte caratterizzazione dei contenuti di coscienza di tipo umano-universale (204), senza che per questo siano tipicamente proletari: invidia, esasperazione, delusione, ecc. esistettero ed esistono sempre e ovunque (205).

3) Una parte notevole di lavoratori, soprattutto nella prima era industriale (ma anche oggi!), proviene da altre condizioni di vita (dall'artigianato, dall'agricoltura, quindi dalla popolazione paesana); parte che fu sradicata e strappata troppo rapidamente da forme di vita e da strutture tradizionali e che dovettero adattarsi a situazioni totalmente nuove: lavoro alla macchina, in fabbrica; la grigia uniformità della giornata lavorativa, dell'abitazione, del tempo libero, ecc. (dom. 63 s.).

1. - Si possono distinguere specialmente tre contenuti generali della coscienza proletaria: coscienza di sperequazione, di classe e di valore:

a) «coscienza di sperequazione nei confronti degli strati sociali non proletari, specialmente nei confronti degli strati possidenti e colti» (206).

La distribuzione parzialissima dei beni, la potenza del denaro, lo sfruttamento del lavoro da parte dello strato possidente, l'esistenza «grama» e l'insicurezza dell'avvenire, l'ingiustizia a cui è soggetto il lavoro umano, cioè l'uomo che lavora (lavoro = merce, le condizioni disumane di lavoro), il destino del ceto operaio abbandonato a se stesso; il «declassamento» sociale, la decadenza e l'incapacità delle istituzioni (famiglia, società, Stato) e delle «élites» (= coloro che devono stare alla guida) - tutti fatti che aprirono sempre più ai lavoratori gli occhi, fatti più acuti dall'esterno. La formazione della coscienza proletaria deve tanto all'influenza delle Chiese cristiane (e dei movimenti sociali ad esse ispirati). La Chiesa, infatti, influenzò sempre il ceto operaio in uno spirito conciliativo, allo scopo di superare gli antagonismi ostili in una unità superiore ed in un ordine sociale giusto (dom. 65 s.). La

---

(204) Cfr. BRIEFS, Pr I, 176- 182.

(205) La «nobiltà» dei burocrati (e dei loro figli) dell'URSS sta a dimostrare che si tratta di un problema permanente, che sotto il cambiamento di forme rimane una questione spirituale immutata.
(206) BRIEFS, Pr II, 178, dove si possono trovare altre considerazioni.

Chiesa però non chiuse gli occhi di fronte ai fatti, per quanto terribili; essa vide e disse apertamente come e perché il proletariato si fosse abbandonato a tanta amarezza e più volte ad una selvaggia disperazione; essa non protesse gli strati privilegiati o che tali si ritenevano, ma denunciò il loro egoismo e la loro durezza. Purtroppo all'interno della Chiesa fu troppo ristretto il numero dei pionieri intelligenti e coraggiosi, anzi questi furono sovente oggetto di sospetto e di opposizione da parte dei loro stessi correligionari.

b) coscienza di classe e di compattezza, cioè la coscienza di essere legati ad un comune destino da parte di coloro che si trovano nella medesima condizione.

Tale consapevolezza nacque dapprima sotto la pressione dall'esterno, ma ben presto anche per spinta interna; incominciò a formarsi all'interno della stessa azienda, del medesimo luogo e della medesima professione, si estese soltanto lentamente, ma assunse presto il movimento di una frana, con la forza scatenata di una esplosione, raggiungendo tutto uno strato e tutta una classe. 249

c) coscienza di valore, che deriva la propria caratterizzazione da diverse fonti.

La coscienza del proprio valore umano, sovente latente oppure sovreccitata da un complesso di inferiorità, mantenne il suo alto significato scongiurando «l'anarchia morale nella più ampia infrastruttura della società moderna». Ad essa sono collegate la coscienza del valore del proprio lavoro in quanto prestazione personale, e la coscienza della forza del numero, delle masse e del loro spiegamento.

Il benessere dell'èra industriale dipende in larghissima misura dal «lavoro proletario». Questa consapevolezza giunge talvolta all'esagerazione di una «apoteosi del lavoro».

NB. 1) È necessario che l'odierna massa di salariati mantenga la consapevolezza del proprio valore. Infatti la «società industriale» si svilupperà convenientemente. soltanto nella misura in cui i lavoratori ne assumeranno la corresponsabilità e la cogestione. Occorre soltanto che i lavoratori non scadano (non rimangano) nella coscienza proletaria di massa all'inverso. Una forte coscienza di classe, che porti non ad una «lotta di classe riprovevole», ma ad un confronto dialettico fra le classi sostenuto da una volontà di giustizia (QA 47), può «costituire il punto d'avvio di una concorde cooperazione tra le diverse associazioni» (QA 34). Cfr. dom. 65 ss.

2) La coscienza proletaria assume molti gradi e forme, dipendentemente dalla situazione involutiva oppure evolutiva (economica, culturale; cogestione) dei lavoratori, dalla sua struttura e dai suoi principi filosofico-

politici, dalla diversa situazione delle diverse nazioni, secondo se sono a base prevalentemente industriale oppure agraria; dipendentemente dallo sviluppo industriale, dalle rivendicazioni e dal senso di responsabilità del lavoratore; dipendentemente dall'esistenza o dalla mancanza di libertà politica, dalla forza d'influenza, dai metodi, dalla posizione giuridica di gruppi sociali di potere (soprattutto dei sindacati).

3) Coscienza proletaria non equivale a «coscienza socialista», come sovente si afferma. Il che risulta anche soltanto dal fatto che esistono settori di lavoratori cristiani, «i quali hanno tutte le caratteristiche sociali ed economiche del proletariato». Il destino proletario è oggettivamente indipendente dalla professione religiosa. D'altra parte, il lavoratore cristiano, anche quando lotta per un miglioramento economico e per una integrazione sociale, prende come guida le norme della legge naturale e della rivelazione.

-60- In che cosa consiste la «alienazione» del proletario?

L'alienazione del proletario consiste nella sua dipendenza totale, la quale riguarda direttamente il suo lavoro e indirettamente tutta la sua condizione di vita.

1. - In molti luoghi il proletario è giuridicamente libero: una parte del mondo contemporaneo e della sua legislazione ne riconosce il diritto fondamentale alla libera scelta del tipo e del posto di lavoro (dom. 45). Nessuno perciò può imporgli un lavoro o impedirgli di lasciare e cambiare il posto di lavoro, di cercare un lavoro nuovo e migliore. Di fatto però, anche nel «mondo libero» (cioè oggi non comunista), quella libertà e quel diritto sono spessissimo una pura illusione, perché di fatto e per vari motivi non esiste altra alternativa all'infuori di accettare un lavoro oppure di restare disoccupato. Soltanto quando e dove si potesse garantire la «piena occupazione» la situazione cambierebbe radicalmente (207).

2. - L'alienazione del proletario consiste anzitutto nel fatto che egli deve compiere un lavoro «imposto dall'esterno»

1) gli vengono assegnati fatalmente il genere e il posto di lavoro (non c'è altra possibilità, e sovente non c'è neppure la volontà!); 2) questo lavoro dipende sotto quasi tutti gli aspetti dalla decisione, dalla direzione e dalla utilizzazione di altri.

2) La dipendenza legata alla condizione di salariato si estende a tutta la vita: in dipendenza dal luogo e dal tempo, dalla durata e dalla fatica del lavoro, secondo il guadagno che ne ricava, secondo la successione del tempo libero, l'uomo non è più disponibile per altre cose, vive nella continua preoccupazione per la sussistenza propria e della sua famiglia: "precarietà di vita" (vedi a questo proposito QA 61).

J. Pieper distingue una triplice «schiavitù legata al processo

---

(207) Come dicemmo alla dom. 49, tutto si evolve nel senso di una libertà giuridica di scelta del lavoro e del posto di lavoro, ma di fatto tale libertà manca, oggi più che mai per i liberi professionisti che non per i lavoratori salariati. Cfr. G. KROLL, in: NO (1957) p. 156 ss.

lavorativo» (208):

a) l'assegnazione coatta da parte dello Stato totalitario. Tutto il «lavoro» è posto nelle mani dello Stato (dom. 48);

b) l'auto-alienazione alla coercizione del lavoro: l'uomo si lascia dominare dal lavoro, è «ossessionato» del suo lavoro. Questa specie di servitù del lavoro minaccia talvolta notevolmente sia la salute di una persona («malattia da manager») sia la vita della famiglia e di ogni comunità (pressione e gelosia concorrenziali; aumento dei profitti e delle vendite); accumulazione di uffici, indolenza e indifferenza degli altri, ambizione);

c) la particolare natura e la "legge" stessa del lavoro: processi e condizioni di lavoro ai quali l'uomo deve assoggettarsi perché, a causa del suo svolgimento o/e della situazione giuridico-sociale del lavoratore, il lavoro può essere eseguito soltanto in quel dato modo. In questo modo il proletario è strettamente vincolato al posto di lavoro.

NB. 1) L'alienazione del proletario ha quindi la sua causa nel fatto che egli si trova senza proprietà e senza altra risorsa all'infuori del salario in una economia tecnicizzata e capitalistica. I beni di produzione non sono sua proprietà; il potere di decisione sul processo lavorativo non sta in lui, ma nel proprietario dei beni di produzione (o nei suoi rappresentanti o direttori), al quale appartiene anche il profitto.

3) Per quanto riguarda la situazione attuale, bisogna aggiungere:

a) a causa della tecnica moderna o/e delle strutture sociali, l'«alienazione» si estende sempre più largamente a professioni (attività) che fino a poco tempo fa erano ancora in grado di garantire molto tempo libero, (uffici, stabilimenti, istituti, ecc.). Molte professioni «libere» diventano a poco a poco sempre più dipendenti: medico mutualistico; vincolamento dell'imprenditore (padrone, contadino, commerciante) a contratti collettivi (dom. 99);

b) la situazione va invece cambiando per molti salariati (in senso stretto): l'alienazione va diminuendo oppure assumendo altre forme (in parte ottimamente redditizie), che richiedono una sempre maggiore responsabilità individuale o di gruppo: direzione di processi di lavoro importantissimi e «sensibili» (dom. 54 e 56), direzione autonoma di interi settori parziali (dom. 138), collaborazione e cogestione (dom. 129 ss.).

-61- Che cos'è che caratterizza il «destino proletario»?

Il destino proletario è caratterizzato dalla «immeritata indigenza» e da una perpetua «insicurezza di vita».

PIO XI (QA 2,27; Vp 56,77): «Né altrimenti opinavano quei molti cattolici, e sacerdoti e laici, i quali mossi da un sentimento di carità certamen-

---

(208) Musse und Kult, 3 ed. 1954.

te ammirabile si sentivano già da lungo tempo sospinti a lenire l'immeritata indigenza dei proletari, né riuscivano in alcun modo a persuadersi come un così forte e ingiusto divario nella distribuzione dei beni temporali potesse davvero corrispondere ai disegni del Sapientissimo Creatore».

«È necessario dunque con tutte le forze procurare che in avvenire i capitali guadagnati non si accumulino se non con equa proporzione presso i ricchi, e si distribuiscano con una certa ampiezza fra i prestatori d'opera, non perché questi si rallentino nel lavoro - essendo l'uomo nato al lavoro come l'uccello al volo - ma perché con l'economia aumentino il loro avere e amministrando con saggezza l'aumentata proprietà possano più facilmente e tranquillamente sostenere i pesi della famiglia, e usciti da quell'incerta sorte di vita, in cui si dibatte il proletariato, non solo siano in grado di sopportare le vicende della vita, ma possano ripromettersi che alla loro morte saranno convenientemente provveduti quelli che lasciano dopo di sé».

1. - Il proletario è un lavoratore sprovvisto di proprietà e senza altra risorsa all'infuori del salario. La sua perpetua insicurezza di vita ha il suo motivo più profondo nel fatto che egli, con la sua famiglia, è legato inesorabilmente alle entrate provenienti dal suo salario: il salario è la sua unica fonte di reddito e di sussistenza (209):

a) il salario basta appena appena a far fronte alla sussistenza immediata, cioè alle prime necessità (dom. 12 e 104); è di grazia se serve a «ristorare le forze e a riprodurle» (QA 23) (210): non è nemmeno il caso di parlare di risparmi o di accantonamento di denaro;

b) le quote del salario sussistono e cadono con gli alti e bassi della congiuntura e delle crisi economiche. Il salariato è minacciato dal «terribile flagello» della disoccupazione (QA 33) e rimane esposto alla pressione salariale. Il capitale riversa sul lavoro o sul mercato i rischi e le perdite (anche il mercato incide sul prestatore d'opera molto più sensibilmente che sul «capitale», perché il primo non influenza direttamente la situazione del mercato) (211);

c) la conseguenza inevitabile è che il proletario non può liberarsi dalla

---

(209) La presente domanda non può essere separata dalla dom. 64, che tratta della situazione attuale.

(210) La QA 23 dice testualmente: «Per lungo tempo certamente il capitale troppo aggiudicò a se stesso. Quanto veniva prodotto e i frutti che se ne cavavano, ogni cosa il capitale prendeva per sé, lasciando appena all'operaio tanto che bastasse a ristorare le forze

o a riprodurle. Giacché andavano dicendo che per una legge economica affatto ineluttabile tutta la somma del capitale apparteneva ai ricchi e per la stessa legge gli operai dovevano rimanere in perpetuo nella condizione di proletari, costretti cioè ad un tenore di vita precario e meschino».
(211) È però vero che la politica salariale ed economica di potenti sindacati è in grado di esercitare una grande influenza sul mercato, non di rado a danno dei lavoratori.

preoccupazione per il domani: timore di gravi difficoltà, come malattia, invalidità (precoce), vecchiaia, disoccupazione (tutte cose che oggi sono temperate dall'assistenza sociale-statale; domanda 68) (212);

d) la famiglia del proletario è costretta a condividerne l'amaro destino; anch'essa resta indifesa di fronte alle vicissitudini della vita ed è condannata ad una proletarietà perpetua. Se l'unica persona che guadagna muore o diventa invalida o disoccupata, essa è senza protezione, a meno che non se ne occupi l'assistenza sociale o statale (come si verifica oggi su vasta scala; dom. 104).

2. - La mancanza di proprietà è tra le cause principali dello sradicamento del proletario. Il destino del proletario è quello della povertà: «situazione desolante, che grida a Dio dalla terra» (cfr. QA 26), «immeritata indigenza» (QA 2), la cui causa non ultima è il fatto che la «grande abbondanza» dei beni terreni "non è equamente distribuita" (cfr. QA 27; cfr. dom. 24, 1).

NB. 1) Pio XI distingue pertanto il cosiddetto «proletariato indigente» dal ceto dei lavoratori dei paesi progrediti, che si trova in una situazione assai migliore (QA 26).

2) La precarietà dell'esistenza e la povertà di massa rendono il proletariato estremamente disponibile alla lotta di classe ed al radicalismo (213).

3) La proletarietà non è da confondersi col pauperismo (QA 26).

Questo termine viene oggi comunemente usato per indicare la povertà come fenomeno di massa, quindi una povertà ed una miseria di massa. La povertà di massa dipende molto spesso dalla proletarizzazione di grandi masse; può però avere anche altre cause e (anche) raggiungere altri strati sociali o intere popolazioni: distruzioni belliche, catastrofi naturali di grandi proporzioni (raccolti distrutti, carestie, alluvioni, nubifragi), provvedimenti di espropriazione (Unione Sovietica, Cina, Stati satelliti, Germania orientale: collettivizzazione = statalizzazione dell'economia regionale e dell'industria).

-62- Perché il proletario è "instabile"?

Il proletario è instabile, perché non è realmente integrato nella compa-

---

(212) Anche qui si deve richiamare l'attenzione sulla precarietà attuale delle professioni autonome, che in parte è assai peggiore della condizione degli operai (dom. 114).
(213) Radicalismo deriva dal latino radix (= radice); radicale = che va alle radici. Radicalismo indica anzitutto un atteggiamento che, rifacendosi alle ultimissime radici, è perciò inflessibile e consequenziale (radicale = rottura definitiva e totale con il passato;

radicalismo religioso e morale: inesorabilità e consequenzialità assolute in campo religioso e morale). Il termine è poi sempre più andato acquistando il senso di una spregiudicatezza unilaterale e senza scrupoli, indicando perciò atteggiamenti, indirizzi, movimenti, che predicano, sostengono e difendono lottando, con parzialità, durezza, insofferenza una certa idea (un «idolo»), un sistema di potere economico o sociale, una ideologia (radicalismo politico: rigetto di ogni ordinamento o di ogni ordinamento «borghese»).

gine sociale e nella responsabilità sociale. Avere una stabilità sociale significa:essere integrato nella società in modo da farne effettivamente parte e da comparteciparvi responsabilmente.

Avere una stabilità significa: possedere il diritto di cittadinanza e di cogestione nella società, e non essere un puro oggetto di sopportazione e di assistenza o un semplice mezzo e strumento.

1. - In un regime sociale basato sulla distinzione tra possidenti e non-possidenti (come quello capitalistico privato), il salariato senza proprietà e senza nulla all'infuori del salario si trova sradicato, è come un «nomade» senza «fissa dimora», -senza patria nella quale e con la quale possa crescere; non è soggetto, ma oggetto, non è cioè soggetto responsabile ma unicamente oggetto dell'economia e della società. Tutta la responsabilità e il potere decisionale è nel-le mani della classe possidente e quindi unica autorizzata a decidere. È il «capitale», non il «lavoro» che prestabilisce e dirige tutto: il lavoro diventa una pura esecuzione, in conformità alle possibilità, alle direttive ed alle previsioni del capitale.

2. - La mancanza di stabilità, cioè la mancanza di integrazione nella società, è - almeno così la pensano i migliori esperti - la caratteristica essenziale e costitutiva del proletariato. Soltanto quando i lavoratori avranno raggiunto la loro piena e completa integrazione ed «equiparazione» sociale, il tipo di vita proletaria ed il destino proletario potranno considerarsi superati (dom. 69).

-63- Qual è l'origine del proletariato moderno?

L'origine del proletariato moderno è legata alla moderna economia industriale; il proletariato trova il suo terreno di formazione specialmente nell'aumento della popolazione e negli spostamenti migratori.

1. - L'«industrialismo», vale a dire l'economia capitalistico-tecnicistica, ha bisogno fin dal suo nascere di un grandissimo numero di liberi salariati. La tecnica meccanicizzata del primo ed iniziale grande capitalismo, essendosi sviluppata in maniera rapidissima, ebbe bisogno di innumerevoli forze, le quali provennero per lo più a) dall'aumento della popolazione, b) dai movimenti migratori (214):

a) pensiamo qui anzitutto alla «riproduzione proletaria», cioè all'aumento provocato dai figli dello stesso salariato, aumento provocato specialmente dalla precoce età dei matrimoni e dalla rapida «disposizione al lavoro» dei

figli dei lavoratori (come avvenne in Inghilterra ed anche in Germania, dove lo sviluppo si verificò soltanto più tardi, all'inizio del sec. XIX);

b) l'affluenza dalle vecchie professioni, ormai superate o in corso di scioglimento. Donde l'attuale fuga dalla campagna, perché l'industria si è

---

(214) BRIEFS, Pr I, 187 s.

concentrata preferibilmente nelle città (sradicamento da antichi legami locali o sociali).

2. - Il sorgere della moderna economia industriale fu legato, senza eccezioni, alla miseria di massa della peggiore specie. Il che si deve imputare:

I) alle circostanze oggettive: l'economia aveva bisogno di un'infinità di capitale d'investimento, ed in più di molto tempo per la costruzione delle apparecchiature produttive (capitale = guadagno di tempo), tempo che doveva essere rimediato;

II) allo spirito capitalista di sete di guadagno, da cui la classe possidente era dominata.

NB. Questi due fatti non hanno soltanto un valore storico, ma sono della massima importanza per l'attuale sviluppo economico: dove oggi va sorgendo un'economia industriale, anch'essa ha bisogno di tutto un «esercito» di lavoratori, ed in più di tempo e di capitale. L'umanità dovrebbe trar lezione dalle esperienze passate, e cioè che:

1) occorre una grandissima circospezione, per non provocare il sorgere di un nuovo proletariato indigente;

2) non esiste nessuna «legge naturale fatale» dell'economia (industriale), la quale imporrebbe al «lavoro» il destino ineluttabile della proletarietà (cfr. QA 23 e 26; MM, n. 154-155; Pp, n. 25-26). Questa osservazione ha tanto maggior peso in quanto consta che il progresso della industrializzazione, la quale unitamente ad un livello più alto dello sviluppo tecnico-economico crea più grandi anzi imprevedibilmente più alte possibilità, vince la proletarizzazione o costituisce una delle basi irrefutabili di questo superamento. Il che vale anche per il proletariato contadino, oggi così esteso (dom. 58, n. 4 NB); fatto, questo, rilevato energicamente per es. dal sociologo agrario H. Niehaus e dalla Mater et Magistra di Giovanni XXIII (215).

PIO XII (RmN 1942, 12; Vp 169): «Mala Chiesa non può ignorare o non vedere che l'operaio, nello sforzo di migliorare la sua condizione, urta contro qualche congegno che, lungi dall'essere conforme alla natura, contrasta con l'ordine di Dio e con lo scopo che Egli ha assegnato per i beni terreni».

PIO XII (discorso del 12.9.1948; Pv x, 210 s.): «La questione sociale è senza dubbio anche una questione economica, ma assai più è una questione riguardante l'ordinato regolamento del consorzio umano e, nel suo senso più profondo, una questione morale e perciò religiosa. Come tale essa si compendia così: Posseggono gli uomini - dal singolo attraverso il popolo fino

alle comunità dei popoli - la forza morale di creare tali condizioni pubbliche, che nella vita sociale nessun individuo e nessun popolo sia soltanto oggetto, vale a dire privo di ogni diritto ed esposto all'altrui sfruttamento, ma

---

(215) Nel suo libro Leitbilder der Wirtschafts - und Agrarpolitik in der modernen Gesellschaft, Stoccarda 1957.

che piuttosto tutti siano anche soggetto, vale a dire legittimamente partecipi alla formazione dell'ordine sociale? ... Sarà l'umanità capace di ingenerare e possedere la forza morale per l'attuazione di un tale ordine sociale?».

3. - Il «movimento proletario» percorre il cammino che va dalla «massa indifferenziata» alla struttura, all'organizzazione ed all'azione collettiva.

Il diritto alla libertà di associazione, la lotta contro il vero o presunto sfruttamento, l'aspirazione all'uguaglianza di diritti, la rivendicazione di un salario giusto o di una ridistribuzione della proprietà: sono questi i moventi che hanno sostenuto e sostengono il movimento proletario.

I secoli XIX e XX sono caratterizzati da tre forme di movimento proletario di massa:

a) il socialismo, il quale (soprattutto-quello marxista) si è fatto fin dal suo sorgere difensore e avvocato del proletariato, reclutando in esso la maggior parte dei suoi aderenti;

b) i sindacati, i quali furono e sono l'unico organo dei lavoratori «cresciuto su terreno proprio e creatosi per forza propria» e che «come associazione comprende soltanto i membri della classe» (216);

c) le cooperative, specialmente le cooperative di consumo, le quali accrescono la capacità d'acquisto dei lavoratori mediante il ribasso di prezzo dei beni di consumo (cfr. dom. 127).

-64- Esiste anche oggi il proletariato?

In molti paesi il proletariato esiste ancor oggi, ed in alcuni luoghi un vero e proprio proletariato indigente.

1. - All'interno delle masse lavoratrici dell'Europa occidentale ed ancor più dell'America del nord stanno verificandosi da decenni dei notevoli cambiamenti, che costituiscono una potente forza di sbarramento contro il proletariato:

a) aumenta il numero degli operai specializzati ben retribuiti (dom. 68). Marx ha quindi torto di affermare che l'evoluzione si sarebbe svolta in senso esattamente contrario (HORN, Beruf und Bescbdjtigung, p. 321) (217);

b) la situazione all'interno dei prestatori d'opera si sposta accentuatamente dagli operai agli impiegati, come dimostra la seguente tabella sull'evoluzione verificatasi nella Germania Occidentale (218):

1895

impiegati 8,2% operai 84%

(216) BRIEFS, Pr I, 201; sui sindacati cfr. dom. 74-82.
(217) In base a calcoli controllati del prodotto sociale, eseguiti dall'Ufficio Federale di Statistica (Germania), risulta che ivi le entrate di massa sono aumentate.
(218) Desunta dallo studio di KARL W. BiiTTCHER, Der Aufstieg der Angestellten, in: FH (1956) p. 609.

1953
impiegati 23,1% operai 71,9%

NB. La questione proletaria è una questione mondiale. Se si considera la massa dei salariati su scala mondiale, il proletariato esiste ancora indubbiamente, ed anche un proletariato di massa e di miseria.

Si tratta quindi di uno sviluppo favorevole, che soltanto i prevenuti possono contestare. In ogni rilevamento del genere devono tuttavia essere tenuti presenti: la capacità d'acquisto (la lenta svalutazione monetaria!), il rapporto con le restanti entrate (di quelli che sono autonomi); il livello delle contribuzioni (pensioni rendite e soccorsi: 1950 11,6; 1953 16,8; 1956 22,3 miliardi di marchi). Anche la soddisfacente evoluzione delle entrate non è in grado di convincere i giudici competenti che la questione proletaria sia risolta; cfr. a questo proposito dom. 68/69.

2. - Negli Stati totalitari: il marxismo, soprattutto sotto forma di comunismo, promuove la proletarizzazione generale della società, come premessa e via alla «società senza classi» ed alla dittatura del proletariato. È vero che gli Stati totalitari si sforzano di dare al «proletario» un nuovo contenuto di coscienza di valore e di prestazione, ma le condizioni di lavoro e di vita di questi - almeno in un primo lungo periodo - sono oltremodo misere: l'approvvigionamento, anche di beni di prima necessità, è scarso. Lo Stato (il collettivo) si è assunto la parte di tiranno e di sfruttatore.

ESEMPI

in tutto il mondo a regime comunista: URSS, Cina, Stati satelliti. Fenomeni come: provvedimenti di espropriazione, kolchoz e sowchoz, aziende a conduzione popolare (comuni); obbligo di consegna, sistema di lavoro stachanovista; nuova classe dirigente, della quale gli operai sono totalmente succubi (non si parla di integrazione a pari diritti).

3. - Nei paesi emergenti, cioè nelle zone che stanno ora aprendosi all'economia moderna e le cui ricchezze vengono «sfruttate». I «nuovi paesi industrializzati» percorrono quasi sempre, talvolta in forma più pronunciata, l'evoluzione già percorsa dai paesi ad alta industrializzazione.
Pio XI (QA 26; Vp 76): «Dopo che la tecnica e le industrie dell'uomo sono penetrate e si sono diffuse con tanta rapidità in regioni senza numero, tanto nelle terre che si dicono nuove, quanto nei regni del lontano oriente, già

famosi per antichissima civiltà, è cresciuta smisuratamente la moltitudine dei proletari bisognosi, e i loro gemiti gridano a Dio dalla terra».

ESEMPI

l'Argentina ha un esteso proletariato agricolo e urbano in assai gravi condizioni di vita e di lavoro (HK IX, 411 s.). Quando la QA parla di un «immenso esercito di proletariato contadino» intende probabilmente gli affittuari proletari agricoli della Spagna (Nell-Breuning, K 107 s.). Nel 1956 i vescovi spagnoli si sentirono il dovere di avanzare tre rivendicazioni: «giusta distribuzione della proprietà nazionale, salario familiare e partecipazione aziendale agli utili»; il potere d'acquisto dei salari, riferito alle spese di mantenimento, raggiungeva in Spagna nel 1951 (luglio 1936 = 100): industria del legno 54, agricoltura 51, edilizia e tessitura 46, industria pesante 43 (HK IX, 76) (219). Sotto il titolo «allarmante fuga dalla campagna» la HK XI, 508 informa che nei centri industriali spagnoli si stipa «un proletariato privo di qualsiasi inserimento economico e sociale». Soltanto a Madrid ogni anno confluiscono 40-50.000 immigrati da tutte le parti del paese, perché i contadini (che costituiscono circa il 50% della popolazione attiva) si trovano economicamente in una situazione ancor peggiore dei lavoratori dell'industria. La Gioventù Operaia Cattolica (ib. 509 s.) pubblicò il 22.6.1957 un appello, che presenta un inventario addirittura sconcertante dell'indigenza economica di molte famiglie, denunciando la mancanza di un salario sufficiente, orari di lavoro estremamente lunghi, l'estesa disoccupazione, soprattutto nei settori agricoli, i contratti eccezionali sistematicamente prolungati, le ore straordinarie in contrasto con la legge, la preparazione insufficiente della gioventù operaia, sotto ogni aspetto: religioso, morale, professionale, civico.

4. - Anche nei paesi ad economia industriale progredita si è ancora ben lontani dall'aver superato il proletariato. Motivi: popolazione sovrabbondante (territorio insufficiente, base alimentare ridotta, inadeguata distribuzione dei beni, predominio ed insufficiente senso sociale del capitale).

ESEMPI

in una dichiarazione dell'aprile 1954 i vescovi francesi ebbero ancora a dire: «Anche dove la civilizzazione tecnica ha prodotto una sovrabbondanza di beni economici, si deve imputare alla cattiva organizzazione, alla distribuzione ingiusta delle ricchezze e al disprezzo della legge morale, che è superiore agli interessi dei singoli e dei gruppi, se una parte della popolazione, sovente considerevole, si trova in una situazione di isolamento, di insicurezza, di oppressione, anzi di vera miseria. Si dà così il fatto che, all'interno del balzo industriale, sia sorto un ceto proletario, nel quale si trova rinchiuso, come in una prigione sociologica, un crescente numero di

famiglie» (HK VIII, 424 s.). - In Italia, dal tempo del censimento del 1936, la situazione non

---

(219) L. DE ECHEVERRIA riferisce a proposito della Spagna (Dokumente XII [1956] p. 337): grande e in costante aumento il fabbisogno di abitazioni (allora 1 milione); nelle grandi città una vera cintura di miseria, di quartieri operai e di ghetti; depressione del livello di vita nella maggioranza della popolazione (contrasto di classe fra pochi possidenti e molti non-possidenti!)

ha subito un miglioramento sostanziale (fino a pochi anni fa): in tutto il paese 2.340.445 salariati «puri» (esclusi i familiari, di cui 77, 65% giornalieri con occupazione fluttuante); nelle grandi aziende del nord, 1,1 milioni, per lo più a contratto fisso; nel sud soltanto circa 80.000 con contratto fisso contro gli 850.000 lavoratori avventizi senza occupazione fissa (HK IV, 440 s.).

B. LA DEPROLETARIZZAZIONE

-65- Che cosa s'intende per "deproletarizzazione"?

Per deproletarizzazione s'intende la liberazione del proletario dalla «proletarietà», vale a dire dalla sua esistenza e dal suo destino proletari.

PIO XI (QA 26; Vp 76): «Tale è l'intento che il Nostro Predecessore proclamò doversi raggiungere: la elevazione del proletariato ... Né sono diventate ai nostri giorni meno sagge ed efficaci [le prescrizioni così salutari del Pontefice], perché meno imperversa oggi quell'orrendo "pauperismo" da Leone XIII considerato». Altri testi alle domande precedenti.

1. - Come dice la QA, la Chiesa vuole come «necessità imperiosa» la «redemptio proletariorum». La parola latina «redemptio» significa redenzione (riscatto), liberazione, elevazione. Si tratta di una parola consacrata, perché la Sacra Scrittura e la teologia la usano per indicare la redenzione del mondo operata da Gesù Cristo, Figlio di Dio fatto uomo. Nella QA v'è certamente una risonanza del significato originario del termine: riscatto (degli schiavi e dei prigionieri) (220). Con il che si indica certamente la dipendenza (appartenenza) del proletario, come pure la falsa concezione secondo cui il lavoro umano è paragonabile ad una merce (compra e vendita della forza di lavoro!). Deproletarizzazione significa perciò: liberazione, superamento, eliminazione del proletariato e della proletarietà.

2. - La Chiesa e la dottrina sociale cattolica richiamano diversi argomenti in favore della deproletarizzazione, dei quali alcuni sono naturali, ai quali perciò sono tenuti anche i non cristiani:

a) la dignità umana e il destino sia temporale che eterno dei lavoratori: un «immenso esercito» (Pio XI) di uomini, dei quali ciascuno è persona con valore e fini «autonomi», «figlio di Dio ed erede del cielo», uomo tra uomini;

b) l'ideale dell'ordine nella giustizia. Non si può tollerare che interi strati sociali siano costretti a condizioni di lavoro e di vita ingiuste;

PIO XI (QA 55; Vp 98 s.): «Si può dire senza temerità essere tale oggi l'andamento della vita sociale ed eco-nomica, che un numero grandissimo di persone trova le difficoltà più gravi nell'attendere a quell'uno necessario, all'opera capitale tra tutte, quella della propria salvezza eterna».

c) l'organizzazione e le esigenze del bene comune. Il bene comune ri

---

(220) Così NELL-BREUNING, K 105 s. 261

chiede:

I) una «sufficiente quantità di beni di prima necessità» a disposizione di tutti (dom. 101 ss.);

II) il riconoscimento e la cooperazione di tutti nella loro qualità di membri. Il bene comune è il bene di tutto il popolo, non di questo o quello strato, casta, gruppo, classe (I dom. 25; II dom. 62, II);

d) il rispetto che l'umanità (la comunità umana) deve a se stessa. Soltanto a prezzo della deproletarizzazione è possibile che «l'ordine pubblico, la pace e la tranquillità della società umana si impongano con successo sulle forze eversive» (QA) (221).

3. - La deproletarizzazione non può significare:

a) eliminazione delle differenze economiche e sociali, né al di fuori né all'interno della classe operaia;

b) lotta di classe e "sfruttamento degli sfruttatori" (espropriazione degli espropriatoti) (QA 25). La «dittatura del proletariato» si è sempre più trasformata in dittatura sul proletariato (Russia, Cina, Ungheria);

c) imborghesimento. Cfr. dom. 67 e 69.

4. - Gli individui sono in grado, anche in numero rilevante, di liberarsi dalla proletarietà (222):

a) passando di categoria nell'impresa e nell'azienda: i lavoratori diventano imprenditori autonomi, padroni d'azienda, direttori d'azienda, capi officina, medi e alti impiegati, soci di consigli d'amministrazione o di direzione;

b) passando ad altri rami di prestazione o generi di professione: artigianato, coltivazione diretta (piccoli e medi contadini), piccolo commercio, rappresentanza commerciale;

c) esercitando un'attività in associazioni, organizzazioni, enti statali o sociali: amministrazione di sindacati, cooperative, enti mutualistici, uffici del lavoro, partiti;

d) passando a scuole superiori, premesso che l'accesso alla cultura sia aperto a tutti (esenzione da tasse scolastiche, fornitura di sussidi didattici, scelta e appoggio a chi ha capacità, stipendi).

5. - Una deproleterizzezione generale dev'essere attuata con mezzi giusti e appropriati, ma soprattutto dev'essere indirizzata al giusto scopo. È infatti

---

(221) Pio XI (QA 45): «Non possiamo tuttavia, senza un profondo dolore, vedere l'incuria e l'indifferenza di coloro che mostrano di non dar peso ai pericoli imminenti, e con una passiva fiacchezza lasciano che si propaghino per ogni parte quegli errori, da cui sarà condotta a morte la società tutta intera con le stragi e la violenza. Ma soprattutto meritano di essere condannati coloro che trascurano di sopprimere o trasformare quelle condizioni di cose, che esasperano gli animi dei popoli e preparano con ciò la via alla rivoluzione e alla rovina della società».
(222) BRIEFS, Pr Il, 454 ss.

infatti possibile indirizzare male la liberazione del proletariato, e ciò dipende dal modello organizzativo che si ha dell'uomo e della società, come pure dalle forme di vita nelle quali il proletario dev'essere introdotto per la sua liberazione:

a) una collettivizzazione (predominio del collettivo, economia pianificata o coatta) crescente o addirittura totale non deproletarizza la classe operaia (dom. 67, n. 2);

b) tra le basi importanti della deproletarizzazione generale si devono annoverare per esempio: aumento e intensificazione delle piccole e medie aziende; decartellizzazione; «decentramento delle fabbriche»; lavoro (= fabbricazione) in équipe (autonomo); strutture «creative». Ne parleremo espressamente alla dom. 67 ss.

-66- A chi incombe il compito della deproletarizzazione?

La deproletarizzazione è un grande compito generale, che tocca non solo ai salariati ma anche a tutti coloro che sono corresponsabili dello sviluppo dell'ordine economico e sociale.

La deproletarizzazione non è, per così dire, «automatica», non si verifica cioè in base ad un processo necessario della situazione economica e sociale. È quanto ritiene erroneamente il determinismo economico: per una legge naturale irreversibile l'economia capitalistica porterebbe alla auto-eliminazione della proprietà e dell'economia private; col passaggio ad una proprietà e ad un'economia collettiva si verificherebbe automaticamente la deproletarizzazione, in quanto in una società «senza classi» non esisterebbero appunto più classi proletarie.

1. - È la stessa classe dei salariati, del cui destino e avvenire anzitutto si tratta, che può e deve concorrere sostanzialmente alla deproletarizzazione. Cfr. GIOVANNI XXIII, MM, n. 130, sulla elevazione del proletariato agricolo. a) essa deve cercare onestamente di superare in se stessa la coscienza proletaria di classe, almeno in ciò che ha di ostile. È indispensabile una auto-educazione, che può essere operata senza che il lavoratore rinunci al proprio diritto, alla sua volontà di ascesa e neppure alla sua lotta per difendere

i propri diritti. Non è evidentemente possibile cambiare le condizioni di vita e di lavoro «dall'oggi al domani». Non si deve neppure dimenticare che si ha da fare spesso con una «politica di dilazione» e con l'ottusità dei circoli possidenti. In alcuni luoghi non mancano le organizzazioni che aizzano «gruppi di potere» alla lotta di classe;

b) la classe operaia deve tenere (e mantenere, anche quando le cose vanno in suo favore!) presenti: le difficoltà dell'economia, sia delle imprese (aziende) che dei settori economici e delle organizzazioni economiche; gli sforzi molteplici che per essa si compiono un po' ovunque; uno sviluppo organico; le giuste esigenze degli altri strati sociali e della comunità nel suo complesso (del bene comune).

NB. La classe operaia dev'essere disposta, a mano a mano che crescono il suo inserimento sociale ed il suo potere (politico), ad assumersi la responsabilità in favore degli strati più deboli, e particolarmente deve preoccuparsi che le professioni spirituali abbiano la possibilità di svilupparsi convenientemente - appunto come larghe cerchie dello strato borghese si assunsero in antecedenza il peso maggiore della responsabilità in favore della classe operaia (223).

2. - Il successo della deproletarizzazione dipende in modo determinante dalla collaborazione tra la classe imprenditoriale e la classe operaia, cioè fra tutti i proprietari (fornitori di capitale) e/o i dirigenti responsabili delle imprese, enti, organizzazioni professionali, ecc. Detti circoli devono:

a) riconoscere la giustezza e l'urgenza della deproletarizzazione, decidendosi a porvi immediato rimedio;

b) fare il possibile per migliorare le entrate salariali e per favorire la comproprietà (dom. 67 e 114 ss.);

c) favorire e realizzare le aspirazioni della classe operaia ad una maggiore autonomia e corresponsabilità (dom. 128 ss.);

d) partecipare all'edificazione di un'economia e di una società a base professionale (II dom. 46 ss.).

3. - Deve aggiungersi l'impegno di tutta la comunità: la deproletarizzazione è un grande compito comune, alla cui soluzione sono tenuti in solido quasi tutte le comunità ed i singoli individui:

a) la deproletarizzazione è strettamente legata al rinnovamento della famiglia. Essa è «per una buona metà questione di buona organizzazione familiare, e non soltanto l'obiettivo di una lotta per una busta-paga consistente» (SCHOLLGEN 357). Anche tutti i movimenti e le istituzioni che si dedicano alla famiglia sono al servizio della deproletarizzazione (educazione al«senso» della famiglia; senso di sicurezza; creazione delle premesse economiche e socia-li, ecc.);

b) un impulso oppure un intralcio straordinari possono provenire dai poteri pubblici, nelle cui mani sta la cultura e la formazione dell'opinione

pubblica (scuole di ogni tipo e grado; stampa, radio e televisione; teatro e cinema);

c) lo Stato deve assumersi con decisione la deproletarizzazione come uno dei suoi compiti principali (anche qui, senza soppiantare la «società»; II dom. 55). Lo Stato e l'evoluzione della «questione operaia» sono determinanti per il bene comune, vale a dire per l'ordine, la pace e la sicurezza pubblici (QA 30). Lo Stato deve rivolgere la sua particolare attenzione a quelli che, a causa della loro condizione di vita, sono più esposti a rischi e quindi hanno

---

(223) Per la libertà di associazione e sul movimento per una economia allargata cfr. dom. 74 ss.

maggior bisogno di aiuto: buona legislazione (diritto del lavoro, economico, familiare); creazione di lavoro e di assistenza ai disoccupati (domanda 47 s.); assegni familiari e aiuto a chi ha capacità (dom. 104); costituzione di un ordinamento professionale (II dom. 52 e ss.); politica (integrativa) del benessere (II dom. 97); garanzia e assicurazione a tutti dei diritti democratici fondamentali (II dom. 99 ss.);

d) infine, la deproletarizzazione si può eliminare o prevenire unicamente con la collaborazione internazionale o sovranazionale: è il punto sottolineato con vigore da Paolo VI nella *Populorum progressio*:

A motivo della sempre crescente interdipendenza tra i popoli e le nazioni, la soluzione dei grandi problemi economici e sociali-politici esistenti anche all'interno delle singole zone è possibile sempre più soltanto su scala di cooperazione mondiale. Gli Stati saranno in grado di dominare e di migliorare gradualmente la situazione, sia per sé che reciprocamente, soltanto se e in quanto saranno disponibili per questa collaborazione e sfrutteranno le possibilità che loro si presentano. Un'attenzione particolare meritano le così vaste zone sottosviluppate e pauperizzate, alle quali è possibile venire in aiuto soltanto se sia esse che le altre, soprattutto le cosiddette zone di eccedenza, non hanno paura di imporsi sforzi e sacrifici (224). Quanto più il comunismo si estende e si rafforza, quanto più i cosiddetti popoli liberi si chiudono nei loro interessi, tanto più incombe la minaccia di un proletariato mondiale. Anche in paesi ad alto sviluppo è sempre possibile che gravi crisi economiche aprano la strada al ritorno di una disoccupazione di massa;

e) occorre porre l'accento sul benefico influsso della Chiesa. La Chiesa di Cristo offre i modelli e le energie per ordinamenti effettivamente in grado di padroneggiare il male fondamentale della proletarizzazione! L'accusa che essa cercherebbe solo di calmare il proletariato, di indirizzarlo ad una resa rassegnata e di consolarlo con la prospettiva di un al-di-là migliore, è assurda e malevola. La Chiesa vuole e promuove una reale liberazione ed un'autentica promozione del proletariato. È appunto in questa prospettiva che essa

proclama e vuole la «riforma delle istituzioni e l'emendazione dei costumi» (QA 34 ss.; 49; 54; GS, 67-71; MM e Pp).

-67- È possibile liberare il proletario dalla sua "alienazione"?

È possibile e doveroso liberare il salariato dalla sua ingiusta e immeritata alienazione.

1. - Per eliminare l'alienazione o dipendenza esterna del proletario occorre come prima cosa ottemperare a tre esigenze:

a) si deve cessare di considerare il lavoro e la forza di lavoro come mer-

---

(224) Cfr. l'allarmante rapporto della -Associazione di Studio di Malines: Weltbevolkerung und Welthilfsquellen, in: NO (1954) p. 311 ss.

ce, per stimarli invece nella loro natura umana (dom. 41);

b) occorre creare per ogni lavoratore spazio e possibilità di lavorare in e per propria responsabilità;

c) nessuna impresa (azienda) può mantenersi se non può fissare un indirizzo e impiantare una organizzazione. Ma anche delle forti esigenze non intaccano la dignità e la libertà dell'uomo, purché non si esiga troppo e si trovino forme di incontro «umano» (dom. 99).

2. - Si ripete continuamente che l'unico modo per eliminare il «distacco del lavoratore dai mezzi di produzione» sarebbe la socializzazione. Soltanto attraverso ad essa il lavoratore potrebbe accedere alla comproprietà dei mezzi di produzione; l'unica via alla deproletarizzazione sarebbe quindi costituita dalla collettivizzazione (nazionalizzazione, statalizzazione) dell'economia e delle fabbriche. - Risposta: con la semplice socializzazione non si vince l'alienazione di chi lavora: con essa il lavoratore né raggiunge una migliore posizione economica né diventa più indipendente, cioè più libero, perché in tal caso la responsabilità ed il potere discrezionale non passano a lui, bensì al collettivo o ai suoi funzionari.

3. - Ecco ciò che può realmente intaccare l'alienazione del proletario: maggior sicurezza di vita, effettiva comproprietà dei mezzi di produzione, crescente responsabilità nell'azienda e nell'economia (225):

a) chi è costretto a contare sul proprio salario quale unica fonte di reddito e di sostentamento e non ha nessuna garanzia di un'entrata sufficientemente alta e sicura, costui vive in una immeritata dipendenza: congiuntura e crisi, preoccupazione per il lavoro e per il posto di lavoro, paura della disoccupazione;

b) la "comproprietà" e la "cogestione" hanno lo scopo di far partecipare più attivamente il lavoratore sia ai beni di produzione che alla responsabilità dell'azienda.

PIO XII (lettera del 23-9-1956): «È però anche innegabile che questa favorevole evoluzione procede troppo lentamente, in quanto l'opposizione

suscitata dall'egoismo e dell'individualismo non si lascia smuovere tanto facilmente. Si impone perciò una maggiore sensibilità sociale da parte dei circoli responsabili, allo scopo di migliorare le norme tradizionali di distribuzione e di interessare sempre più i lavoratori alla vita, alla responsabilità e proporzionalmente al profitto dell'impresa, anche per il motivo che essi si trovano per lo più costretti ad esporsi, nel campo del lavoro, a gravissimi rischi, come purtroppo è dato troppe volte dolorosamente di costatare».

Vaticano II (GS, n. 68): «... avuto riguardo ai compiti di ciascuno ... e

---

(225) Dovremo richiamare questi mezzi alle dom. 68 e 69.

salva la necessaria unità di direzione dell'impresa, va promossa ... l'attiva partecipazione di tutti alla vita dell'impresa. Poiché, tuttavia, in molti casi non è a livello dell'impresa, ma a livello superiore in istituzioni di ordine più elevato che si prendono le decisioni sulle condizioni generali economiche e sociali, da cui dipende l'avvenire dei lavoratori e dei loro figli, bisogna che essi siano parte attiva anche in tali scelte, direttamente o per mezzo di rappresentanti liberamente eletti».

-68- È possibile eliminare l'insicurezza di vita propria del proletario?

È possibile eliminare (o temperare sensibilmente) l'insicurezza di vita del proletario, purché si sfruttino e si organizzino tutte le possibilità di un regime economico e patrimoniale conforme alla natura.

1. - Come viene sottolineato dai Papi, l'insicurezza di vita del proletario non è eliminata per il solo fatto che il salariato raggiunge il «minimo indispensabile», ma soltanto quando egli

I) è in grado di vivere, con la sua famiglia, in modo conveniente (QA 31; domanda 103 s.);

II) è in grado di acquistare una sia pur modestissima proprietà (patrimonio stabile) (dom. 114 ss.). Come sottolineano ancora i Papi, lo stesso lavoratore è tenuto a fare quanto sta in lui, sia con la diligenza nel lavoro sia mantenendo un tenore di vita semplice e parsimonioso

(QA 23,28). PIO XI (QA 28; Vp 77): «... se i proletari non giungeranno con la diligenza e con il risparmio a farsi un qualche modesto patrimonio, come abbiamo detto, riferendoci 268 alla dottrina del Nostro Predecessore Leone XIII. Orbene chi per guadagnarsi il vitto e il necessario alla vita altro non ha che il lavoro, come potrà, pur vivendo parcamente, mettersi da parte qualche fortuna se non con la paga che trae dal lavoro?». Cfr. QA 31 ss.

NB. Il lavoratore non deve mai dimenticare il dovere del risparmio. Non è vero che prima si risparmiasse soltanto con il superfluo; risparmiavano anche gente o strati con entrate minori. La volontà di risparmio è diminuita

perché sono aumentate di molto le esigenze e perché la gente non accetta più un tenore di vita «modesto» (cioè non affatto povero o insufficiente!).

2. - L'insicurezza di vita del proletario può essere, almeno in parte, eliminata soltanto se si usano tutti i mezzi e se tutti i responsabili collaborano concordemente (226).

a) la prima cosa da raggiungersi assolutamente è la «giustizia salariale», compreso il graduale adeguamento dei salari alla situazione sociale (dom. 107 ss.);

b) Si può ovviare alla «incerta sorte di vita» (QA 27), vale a dire alla malattia, alla vecchiaia ed alla sfortuna, mediante una estesa assicurazione sociale o pensionamento. Per l'eliminazione della disoccupazione cfr. dom. 72;

c) grandissima importanza riveste il piano generale per l'edilizia e le aree fabbricabili, piano che permette al lavoratore di acquistare (o possedere) un terreno o una casa o un alloggio propri. Il «domicilio» rende l'uomo stabile, ne accresce le entrate (orto proprio, allevamento di animali da cortile), dà sicurezza e risveglia il senso del risparmio;

d) concorrono alla formazione di una proprietà stabile: il risparmio contrattuale (= salario investito per contratto), la partecipazione agli utili, il risparmio d'investimento, la comproprietà, ecc.

NB. Non si insisterà mai abbastanza sul grave ammonimento di Pio XI: «È necessario dunque con tutte le forze procurare che (226) Cfr. dom. 69 e 114. 269 in avvenire i capitali guadagnati non si accumulino se non con equa proporzione presso i ricchi, e si distribuiscano con una certa ampiezza fra i prestatori d'opera» (QA 27).

Il «dunque» (quare) che introduce la frase si ricollega al fatto prima menzionato e deplorato «che le ricchezze, tanto copiosamente cresciute in questo secolo detto dell'industrialismo, non sono rettamente distribuite e applicate alle diverse classi d'uomini» (QA 26). È perciò fuori di dubbio che Pio XI vuole per l'avvenire un capovolgimento dei redditi e della distribuzione della proprietà; vuole cioè un nuovo sistema di distribuzione, perché l'attuale è inadeguato e insufficiente.

-69- Da che cosa dipende l'inserimento sociale della classe dei salariati?

Per inserire socialmente la classe dei salariati occorre attuare un ordinamento professionale; questo infatti, superando l'ostilità dei contrasti di classe, assicura una concorde collaborazione fra lavoro e capitale.

PREMESSE. 1. «L'esistenza proletaria non è determinata soltanto dal livello (relativo) del reddito, ma anche dalla sicurezza economica di vita e dall'integrazione nella società, integrazione che deve corrispondere alla

dignità umana e deve essere qualitativa» (JOSTOCK II 11) «il livello del reddito e la posizione sociale sono determinanti» (BRIEFS, Pr II, 458).

2. Al contrario di O. Lenz, il quale, per quanto riguarda l'Europa Occidentale, ritiene che la lotta e la coscienza di classe siano scomparse e che l'integrazione sociale sia ormai un fatto compiuto, Jostock (II, 16) afferma che proletariato, società classistica e coscienza di classe non sono un fatto del passato: «La reale soluzione del problema proletario... esige una struttura tale per cui almeno la maggior parte dei salariati abbiano un possedimento personale - compresi i mezzi di produzione - ed esige nel contempo una riforma delle strutture economiche e sociali in funzione di un inserimento professionale (qualitativo-sociale) di tutti. Soltanto in tal modo sarebbe possibile eliminare effettivamente la profonda disorganizzazione sociale causata dall'era della tecnica e del capitalismo» (Pio XII al Katholikentag 1956 tenuto a Colonia; HK XI, 40).

3. La QA attende la deproletarizzazione dell'ordinamento professionale, definito «la meta politico-sociale» del presente (QA 34). 270 Deproletarizzazione e ordinamento professionale costituiscono le due istanze di un'unica preoccupazione, da cui Pio XI è mosso: ricostituzione e attuazione dell'ordine sociale. Cfr., II dom. 46-59:

1. - In base alla QA si deve anzitutto rilevare:

a) la deproletarizzazione richiede decisamente che cessi la lotta di classe, definita riprovevole perché carica di ostilità (QA 35,47). La deproletarizzazione è perfettamente conciliabile con un'onesta dialettica tra le classi (QA 34);

b) le parti che si contendono il mercato del lavoro, trasformando il mercato del lavoro in un «campo di lotta, ove le due parti si combattono accanitamente» (QA 35), rendono difficile, anzi impossibile, la deproletarizzazione.

2. - In un regime sociale democratico la stabilità sociale dell'uomo non può essere determinata dal possesso; in nessun caso, se si vuole che uno sia riconosciuto e sia in grado di vivere come membro del tutto sociale, la stabilità sociale può dipendere dalla quantità del possesso e dal livello del reddito. La proprietà privata è però la base e il sostegno della società umana (dom. 29 s.), per cui, anche per la eliminazione dell'instabilità, essa svolge un ruolo indispensabile.

NB. Si devono ricordare in modo particolare, tra le altre, le diverse forme di «comproprietà» e le esperienze di cogestione; ne parleremo diffusamente alle dom. 114 ss., 128 ss.

3. - Questo inserimento e questa integrazione si attuano, come dicemmo, nel regime economico e sociale professionale. Il tutto sociale ne costituisce infatti il modello organizzativo e direttivo; tutto sociale nel quale le «professioni» vivono e operano come «un tutto organico» (QA 35). Diamo brevissimamente le leggi fondamentali di un ordinamento professionale:

a) le categorie professionali («strutture»!: corporazioni professionali, settori civili; II dom. 56) hanno in comune, sia ciascuna per sé come insieme in corpo, l'obiettivo del «bene comune», a cui tutti sono tenuti e direttamente interessati;

b) l'ordinamento professionale «raggiunge» il salariato direttamente nel suo lavoro, vale a dire nel contenuto professionale e nella funzione professionale; non nella sua qualità di salariato senza proprietà e senza altra risorsa all'infuori del suo salario, tanto meno poi nella opposizione classista di coloro che si contendono il mercato del lavoro. Ciò che è determinante è l'appartenenza a categorie professionali (QA 35), non la forma ed il livello del reddito, e neppure la posizione occupata nella professione;

c) tutti i membri di una professione partecipano alla pari alle incombenze ed alle responsabilità di tutta la categoria professionale, cioè del settore economico;

d) gli interessi comuni di tutta la categoria professionale vengono regolati dietro consultazione e deliberazione comuni. È appunto quanto sottolinea Pio XI. Egli poi riconosce esplicitamente che i diversi interessi particolari possono essere perseguiti a buon diritto «separatamente e tutelati con deliberazione separata». È proprio questo il compito dei sindacati (o dei loro rappresentanti) (dom. 78, n. 3).

4. - Le "strutture" attuali non sono in grado di inserire il proletario nella società; non sono infatti concepite secondo il modello organizzativo e direttivo di un tutto organico:

a) la società collettivistica - dal punto di vista economico: economia a gestione pianificata o centralizzata - si basa sul potere illimitato del collettivo: cosa che non ha nulla a che fare con un tutto organico;

b) neppure la società liberalistica ha la nozione di un tutto sociale con una strutturazione organica derivante dalla natura. Né lo Stato e la società in quanto «somma di individui autonomi», né la libertà illimitata di concorrenza in quanto principio-base dell'economia e dell'ordine economico, né il puro e semplice controllo della concorrenza e dei monopoli a protezione del mercato costituiscono un autentico principio organico e organizzativo.

5. - La deproletarizzazione non è da equipararsi ad un «imborghesimento della classe dei salariati». Quando oggi, come spesso avviene, si parla del «nuovo ceto medio», si intende molte volte la categoria del lavoratore specializzato ben retribuito. Tuttavia ciò che caratterizza il ceto medio è e rimane l'autonomia, «alla quale esso, malgrado la frequente inferiorità finanziaria nei confronti del lavoratore specializzato, sta fermamente attaccato» (GK 21 [1956], p. 1). Gli estesi «processi individuali di deproletarizzazione» (BRIEFS, Pr II, 454) non raggiungono il proletariato in quanto tale, in quanto categoria. Molti lavoratori che godono di un reddito relativamente elevato adottano usi e costumi della «passata» borghesia, ne adottano quindi lo stile di vita. Ma anche ciò non basta per poter parlare di un

imborghesimento del proletariato. - Considerando i mutamenti sociologico-economici, si deve piuttosto parlare di una proletarizzazione della borghesia su scala mondiale.

LEZIONE V LA DISOCCUPAZIONE E LA SUA ELIMINAZIONE

Il «terribile flagello» della disoccupazione (QA 33) non minaccia soltanto la classe dei salariati, ma anche altre categorie e gruppi professionali e tutta la popolazione (e tutto il mondo). Esiste tuttavia un buon motivo per trattarne in collegamento con la deproletarizzazione, perché quella che più facilmente e direttamente e gravemente ne è interessata è appunto la classe dei salariati.

-70- Qual è l'origine della disoccupazione?

La disoccupazione può avere diverse cause e presentarsi in diverse forme.

1. - È opportuno incominciare con le seguenti distinzioni. La disoccupazione può essere (227):

a) un fenomeno (destino) isolato o di gruppo (collettivo), può cioè interessare singoli, pochi oppure molti individui, fino ad assumere il carattere di un'aperta disoccupazione di massa;

b) di breve oppure di lunga durata, secondo il periodo per cui dura; NB. Per disoccupazione «permanente» si intende la cosiddetta disoccupazione «fluttuante» o minima, dovuta al fatto che nell'economia odierna si dà un cambio costante di posto di lavoro da parte dei lavoratori. Non si tratta spesso che di una disoccupazione a breve scadenza, ma che può anche trasformarsi in disoccupazione congiunturale o strutturale (vedi sotto).

c) casuale oppure a scadenza regolare, secondo se è dovuta a cause fortuite oppure sempre ricorrenti. Quest'ultima si chiama disoccupazione «cronica» o periodicamente ricorrente. In essa si distingue:

I) la disoccupazione stagionale: disoccupazione di quei mestieri dipendenti dalle oscillazioni per es. del clima, delle condizioni atmosferiche (contadini, allevatori di bestiame, giardinieri, boscaioli, cacciatori, pescatori, scavatori e lavoratori della pietra, edili);

II) la disoccupazione congiunturale, legata agli alti e bassi della congiuntura e della crisi, all'«ondeggiamento» di buoni e cattivi anni d'impiego;

III) la disoccupazione strutturale, legata o alla strutturazione globale dell'ordinamento o sistema economico («andamento del fabbisogno e dei metodi di produzione»; MESSNER, NR 608) (228) oppure a forti influssi estra-economici (cfr. sotto, n. 4).

NB. 1) Accanto a questi tipi di «vera» disoccupazione si dànno molti tipi di «falsa» disoccupazione. Per esempio la disoccupazione imposta: quando

alcuni diventano o rimangono disoccupati perché altri lavorano più del dovuto; la disoccupazione fittizia: il lavoro di frodo di disoccupati, che sono iscritti come disoccupati agli uffici del lavoro ed in più percepiscono gli assegni di disoccupazione; la disoccupazione volontaria: disoccupati che non

---

(227) Per quanto segue cfr.: MESSNER, NR 827 ss., SFr ss.; NELL-BREUNING, Kapitalismuskritik (Werkbrief 19/20); ed anche lo studio in: HdSw I. 305 ss. (di E. WILLEKE e W. BOP).

(228) Esempi al n. 4, a.

accettano le offerte di lavoro o che offrono prestazioni soltanto a breve scadenza (per allergia al lavoro o per mancanza di sufficiente «capacità»); la disoccupazione "di fondo" (parola pesante!): i disoccupati oggettivamente difficili da occupare, per esempio a causa di impedimenti fisici, di insufficiente preparazione professionale, di età avanzata (cfr. WILLEKE, 1. c. 308 s.).

2) A causa dei disoccupati «occulti», è difficile giudicare la situazione d'insieme della disoccupazione; non tutti i disoccupati di fatto sono conosciuti e statisticamente catalogati come tali; si stima che in Germania, all'inizio del 1933, di 6 milioni di disoccupati palesi, 1,5 milioni fossero occulti.

3) Conosciamo pure una falsa piena occupazione: quando dei lavoratori vengono impegnati a scopi «improduttivi», per esempio al «riarmo» militare, a fungere da pura parata al servizio dei capi totalitari.

2. - Considerata come destino del singolo individuo, la disoccupazione può avere le cause più svariate, può essere imputabile o meno e conseguentemente richiedere in grado assai diverso la partecipazione e l'aiuto (dom. 71).

ESEMPI

non imputabile: inabilità in seguito a malattia, incidente, vecchiaia. Fallimento dell'impresa (fabbrica, officina, negozio), causato da concorrenza sleale o da arretratezza tecnologica. Saturazione di professioni («numerus clausus»; dom. 49 s.). Calamità naturali. Imputabile: trascuranza nella scelta della professione, nel prepararvisi o nel perfezionarvisi. Mancanza di perspicacia sull'andamento del mercato, sui nuovi processi di lavoro. Non sfruttamento di facilitazioni fiscali. Mancanza di coraggio e di iniziativa. Ritardo o trascuratezza nella «conversione» (ritardo nella modernizzazione).

3. - In qualunque sistema economico possono verificarsi dei fatti o degli sviluppi, che provocano una disoccupazione di gruppo (di massa). Non tutti sono inevitabili e perciò «colpi del destino» esenti da responsabilità. Ne nominiamo alcuni:

a) calamità naturali e sociali, che anche oggi, nonostante il progresso della tecnica e le sue enormi possibilità di intervento, possono abbattersi improvvisamente con la loro violenza distruttrice;

ESEMPI
cattivi raccolti e carestie. Piogge e nevicate persistenti. Rivoluzioni. Scioperi. Soprattutto guerre con le loro conseguenze: pericolosità delle vie del commercio; blocco delle esportazioni e delle importazioni di materie prime; demolizioni, prelevamento dalla produzione corrente; insufficiente attrezzatura di apparecchiature indispensabili e di mezzi (riforma fondiaria della Germania orientale, che ebbe come conseguenza la sottrazione di possibilità di lavoro). Correnti migratorie di profughi: espulsione di milioni di persone, sovente verso zone sovrappopolate e distrutte (1945 e gli anni seguenti!).

b) errata distribuzione delle forze di lavoro. Ciò che è giusto dal punto di vista dell'economia privata, vale a dire per l'impresa singola, può essere dannoso da un punto di vista di economia nazionale; la razionalizzazione, giusta dal punto di vista dell'economia privata, ci portò alla crisi economica del 1930-32 con la sua disoccupazione di massa (229);

PIO XII (discorso del 2-6-1947): «La prosperità dei popoli non può essere attendibilmente assicurata, se non diventa la sorte comune di tutti. Potrebbe così verificarsi che la disoccupazione e l'insufficiente capacità di scambio, alle quali certi popoli si vedono condannati, provochino anche presso gli altri, in un futuro non troppo lontano, crisi economiche e disoccupazione».

PAOLO VI (Pp, n. 77): «Artefici del proprio sviluppo, i popoli ne sono i primi responsabili. Ma non potranno realizzarlo nell'isolamento. Accordi... intese ... convenzioni... sono le tappe del cammino dello sviluppo». c) una politica economica errata, sia da parte dello Stato che da parte dell'economia, può portare a notevoli ristagni e perciò alla disoccupazione;

ESEMPI
politica monetaria, creditizia e capitalista: fluttuazioni del potere d'acquisto; indirizzo errato della corrente di capitale e degli investimenti. Anche insufficienza di capitale, causata dalla restrizione del risparmio, da provvedimenti troppo rigidi da parte della banca di emissione, della restrizione dell'assorbimento del credito. - Politica salariale: «Chi non sa infatti che la troppa tenuità e la soverchia altezza dei salari è stata la causa per la quale gli operi non potessero aver lavoro?» (PIO XI, QA 33). Salari troppo alti causano costi troppo elevati; salari troppo bassi provocano un regresso della produzione, perché in questo caso diminuisce troppo il potere d'acquisto (dom. 106 e 108 s.). - Politica commerciale: autarchia: l'estero si isola, si

rifiuta di consegnare le materie prime indispensabili, per cui settori economici subiscono gravissime perdite; si deve poi ancora notare che le limitazioni di importazioni rischiano di contrarre notevolmente il possesso di merci.

d) l'espansione e la contrazione della popolazione influenzano, ciascuna a suo modo, il mercato del lavoro. Quando la popolazione fa un balzo improvviso, diventa difficile creare un numero sufficiente di posti di lavoro.

La contrazione della popolazione provoca in certi casi la diminuzione

---

(229) NELL-BREUNING, os (1956), p. 149.

della produzione di beni di prima necessità (quindi di beni di massa) e l'aumento della produzione di beni voluttuari. Quando si verifica un invecchiamento (= soprannumero di vecchi e di inabili al lavoro), l'iniziativa imprenditoriale viene facilmente sostituita dalla richiesta di sicurezza economica: da parte del capitale, ricerca della sicurezza del guadagno, con conseguente monopolizzazione e formazione di leghe; da parte del lavoro, ricerca esagerata del reddito (230).

4. - L'economia industriale moderna conosce cause di disoccupazione di massa, prima né conosciute né possibili in questa forma e ampiezza; cause che hanno il loro fondamento negli obiettivi e nelle condizioni di lavoro o di reddito della grande economia (a base capitalistico-privata):

a) la tecnicizzazione provoca per lo più la liberazione di mano d'opera; questa mano d'opera libera non sempre trova subito nuove opportunità di lavoro (insufficienza di capitali, necessità di nuovo addestramento). È quella che si chiama la disoccupazione tecnologica, perché è provocata dal (rapido) sviluppo della tecnica (e del processo lavorativo); ù

ESEMPI

autoselezione telefonica, le moderne macchine per ufficio; catene di serie e automazione (dom. 55 s.).

b) l'economia tecnicizzata produce per il mercato, vale a dire per un bisogno che dev'essere sentito e sovente ancora risvegliato. Per rimanere redditizia deve però sfruttare e addirittura accrescere le proprie energie produttive (mezzi di produzione) (economia «espansiva»). Le imprese sono sotto la «pressione della produzione». Il che provoca facilmente sovrapproduzione, saturazione del mercato, crisi di vendita e di produzione. È ancora da provare che l'economia odierna non sia soggetta a lunghe crisi periodicamente ricorrenti, con la conseguente inevitabile disoccupazione. Il progresso tecnologico tende a introdurre mutamenti radicali nel processo di produzione (di fabbricazione), mutamenti che, da parte loro in parte presuppongono e in parte provocano mutamenti sostanziali nel bisogno. Fourastié (1. c. 209 ss.;

cfr. dom. 54, n. 4 b, nota 169) parla di «crisi di sovra-produzione», le quali quanto più sono lunghe tanto più provocano uno spostamento dalle professioni agricole e industriali a quelle dei servizi. Le nuove invenzioni provocano una specie di «trasformazione strutturale», che può essere accompagnata da gravi perturbamenti (231-232);

PIO XII (RmN 1952; Pv XIV, 428): «Infatti là ove si vuole assicurare il pieno impiego con un continuo crescendo del tenore di vita, si ha motivo di chiedersi con ansia fin dove potrà aumentare senza provocare una catastrofe,

---

(230) Cfr. a questo proposito MESSNER, NR 609.

soprattutto senza portare disoccupazioni in massa. Sembra quindi che si debba tendere a conseguire il più alto possibile grado d'impiego, ma cercando al tempo stesso di mettere al sicuro la sua stabilità». c) rimane determinante l'incidenza con cui lo spirito capitalista riempie ed influenza l'economia privata tecnicizzata. Quando la ricerca sfrenata del guadagno si trasforma in «ricerca sfrenata del potere» e provoca il «dispotismo economico» (QA 41, 42), sorvola su ogni considerazione morale, perché l'unico movente è il lucro e il guadagno: l'uomo viene sacrificato al capitale.

PIO XII (discorso del 24-5-1953; Pv XV, 167): «Vi sono inoltre purtroppo ancora uomini senza timor di Dio, che non si fanno scrupolo di profittare di particolari congiunture, per esempio della mancanza di lavoro, per ridurre il salario ad un minimo intollerabile».

NB. Per le cause internazionali della disoccupazione cfr. domanda 71, n. 3.

-71- Quali sono le conseguenze della disoccupazione (di massa)?

La disoccupazione (di massa di lunga durata) «getta gli operai nella miseria e nelle tentazioni, manda in rovina la prosperità delle nazioni e mette in pericolo la pace e la tranquillità di tutto il mondo» (QA 33).

PIO XII (discorso del 3-6-1950; Pv XII, 99): «Infatti bisogna vedere nell'assenza o nel declino di questo spirito [= di giustizia, di amore e di pace]una delle principali cause dei mali di cui soffrono, nella società moderna, milioni di infelici, tutta l'immensa moltitudine di infelici, che la disoccupazione affama o minaccia di affamare ... Storditi dalla luce abbagliante delle belle promesse, dalla temeraria affermazione di successi incontrollabili, questi infelici vengono tentati di abbandonarsi a facili illusioni, le quali non possono non portarli a nuove e spaventose catastrofi sociali».

1. - Il singolo individuo, quando non ha risparmi e non ha redditi all'infuori del proprio salario, cade nella miseria: deve ricorrere all'aiuto di altri. - Dal punto di vista spirituale-morale, il disoccupato è esposto a tentazioni di vario genere.

a) chi ha voglia di lavorare, ma non trova lavoro, è tentato di considerarsi inutile, «ai margini», offeso e disonorato;

b) chi non ha voglia di lavorare, ma anche chi ne ha voglia, è esposto al

---

(231-232) Circa la questione congiunturale, cioè la questione se l'economia odierna porti inevitabilmente a gravi e lunghe crisi, vi sono oggi dei competenti che con conoscenza di causa pensano che sia possibile evitare che una congiuntura corra il pericolo di trasformarsi in crisi. Ovviamente, occorre che l'economia e lo Stato usino tutti i mezzi a loro disposizione. In ciò assumono particolare importanza gli investimenti. Cfr. G. KROLL, in: NO (1956) p. 138 ss. e 339 ss.

potere depravante dell'ozio;

c) chi non sa vedere nella disoccupazione una prova inviata da Dio, può subire gravi danni nella fede e nella fiducia nella Provvidenza divina - oppure abbandonarsi all'invidia ed alla freddezza nei confronti del prossimo.

2. - La "prosperità delle nazioni" va in rovina o almeno viene pregiudicata:

a) si pensa certamente anzitutto alla prosperità materiale. La disoccupazione indebolisce l'economia nazionale: diminuzione del potere d'acquisto dei disoccupati, contrazione della produzione, aumento delle contribuzioni; si aggiunge poi lo scadimento della preparazione professionale e la decadenza degli istituti professionali;

b) è fuori dubbio che Pio XI pensa anche agli effetti morali-religiosi, politici e sociali sul popolo che soffre di disoccupazione (di massa): aumentano i pericoli per la moralità pubblica; i contrasti sociali si approfondiscono; il radicalismo si fa strada. Un impressionante

ESEMPIO

è offerto dalla Germania del 1918-1933. c) tutto ciò tocca specialmente la gioventù, costituendo perciò una minaccia per l'avvenire sia della stessa gioventù che di tutto il popolo.

3. - È messa in pericolo la pace e la tranquillità di tutto il mondo. Come la proletarizzazione (dom. 66, n. 3d), anche la disoccupazione (di massa) può avere cause internazionali legate alle sempre crescenti relazioni internazionali, può cioè farsi risalire a fatti, mutamenti, crisi che interessano direttamente o indirettamente tutto il mondo o grandi zone di esso. Quanto più, da un lato i popoli e gli Stati sono condizionati gli uni agli altri e, dall'altro, sovrasta la minaccia che tensioni (politiche, nazionali, ideologiche, economiche) allontanino o dividano gli uni dagli altri i paesi ed i «blocchi di potenza», tanto più facilmente può avvenire che un qualsiasi incidente provochi una «reazione a catena» e che la disoccupazione dilaghi da una zona all'altra. Il che provocherebbe per esempio una contrazione della produzione

mondiale e nuove. difficoltà per l'alimentazione della popolazione mondiale (disoccupazione mondiale degli anni 1925 e seguenti). I nascenti focolai di irrequietezza verrebbero sfruttati ed esasperati da movimenti o potenze radicali; la disoccupazione può essere provocata in base ad un piano di contrazione dell'offerta, di boicottaggio e di sobillazione.

-72- È possibile eliminare la disoccupazione?

Malgrado difficoltà talvolta gravissime, è possibile eliminare o almeno temperare notevolmente la disoccupazione.

PIO XII (discorso del 29-6-1948; Pv X, 147): «Soprattutto ora che la grave piaga della disoccupazione non può essere sanata con la demagogia, ma con la ragionevolezza e la disciplina, non con la profusione d'ingenti somme per rimediare soltanto agli immediati bisogni del momento, ma con saggi e lungimiranti provvedimenti».

Una certa disoccupazione non è soltanto inevitabile, ma «addirittura indispensabile»:

a) affinché il lavoratore non si «cristallizzi» nel suo posto di lavoro;

b) affinché l'economia abbia alcune riserve di mano d'opera (NELL-BREUNING, Werkbrief 19/20, p. 492 s.). Come per lo più oggi si afferma, il «punto critico della disoccupazione» si raggiunge con una quota media annuale di circa il 5% di disoccupati, così che fino a quella quota si può parlare a buon diritto di un'economia a piena occupazione.

PIO XII (RmN 1952; Pv XIV, 429): «La solidarietà degli uomini fra di loro esige, non solo in nome del. sentimento fraterno, ma della stessa convenienza reciproca, che si utilizzino tutte le possibilità per conservare i posti di lavoro esistenti e per crearne nuovi. Perciò coloro che sono capaci d'investire capitali considerino, in vista del bene comune, se essi possano conciliare con la loro coscienza di non fare, nei limiti delle possibilità economiche, nelle proporzioni e al momento opportuno, simili investimenti e di ritrarsi con vana cautela in disparte. Dall'altro lato agiscono contro coscienza coloro che, sfruttando egoisticamente le proprie occupazioni, sono causa che altri non riescano a trovare lavoro e divengano disoccupati. Dove poi la iniziativa privata resta inoperosa o sia insufficiente, i pubblici poteri sono obbligati a procurare, nella maggior misura possibile, posti di lavoro, intraprendendo opere di utilità generale, e a facilitare col consiglio e con altri aiuti l'assunzione al lavoro per coloro che lo cercano».

1. - La lotta contro la disoccupazione costituisce indubbiamente un gravissimo dovere morale, sociale ed anche religioso, che incombe a tutti coloro che sono in grado di favorirne una soluzione positiva (dom. 73).

Tale dovere deriva:

a) dalle tremende conseguenze della disoccupazione;

b) dal diritto fondamentale al lavoro, proprio di ogni persona umana (dom. 45);

c) dal diritto della comunità a convenienti e buone condizioni di vita, vale a dire dal bene comune, dalle sue esigenze e diritti.

2. - La disoccupazione non è una fatalità ineluttabile, ma è una sorte da eliminare, anche se non dall'oggi al domani, con tutto l'impegno della buona volontà (233). A prescindere da cause dovute a catastrofi, la disoccupazione

---

(233) WEDDIGEN (77 s.): «In genere si può comunque affermare: a prescindere dalle calamità naturali e dalle conseguenze della guerra, le possibilità di lotta contro la disoccupazione sono assai maggiori di quanto comunemente si pensi, purché tutti coloro che vi sono interessati impegnino la necessaria buona volontà nel quadro di tutti gli

dipende in gran parte da cause umane: errata politica economica e sociale, errate distribuzioni delle forze di lavoro, insufficiente spirito d'iniziativa: a) al confronto del fabbisogno indefinito di beni, le forze di lavoro sono scarse; b) la tecnica ha creato possibilità illimitate di un più esteso, rapido ed efficace intervento da paese a paese, da zone povere a zone ricche (234).

3. - Sarebbe tuttavia uno sbaglio misconoscere le innumerevoli difficoltà, tra le quali soprattutto queste:

a) le aree sottosviluppate (aree di miseria). A tutt'oggi la maggioranza dell'umanità non raggiunge il minimo fisico di esistenza (dom. 25, n. 4). Affinché questi uomini trovino pane e lavoro è necessario utilizzare tutte le risorse sia delle zone ricche che di quelle povere; il che richiede giganteschi investimenti (ingenti quantità di capitale liquido e reale), numerosi specialisti provenienti dalla tecnica e dall'economia, spostamento e insediamento di molti milioni di uomini nelle vicinanze dei nuovi impianti industriali, ecc. (235);

b) l'aumento demografico. Secondo i calcoli scientifici più recenti, la popolazione mondiale attuale, che è di circa 3,3 miliardi, aumenta annualmente di 36,5 milioni. Il massimo tasso di natalità si ha nelle zone sottosviluppate. La creazione di posti di lavoro è tra i compiti più importanti e difficili della politica demografica internazionale;

c) la produzione bellica, che inghiotte un capitale immenso, con il quale si potrebbe creare lavoro e posti di lavoro per molti milioni di uomini. Con la guerra e l'armamento sono collegati: insufficienza o interruzione della formazione professionale (servizio militare), inabilità al lavoro e indigenza (mutilati e feriti di guerra), sequestro e inutilizzazione di aree produttive (aeroporti, piazze d'armi, caserme, officine, ecc.); cfr. il messaggio lanciato da Paolo VI a Bombay, 4 dic. 1964 in A.A.S. 57 (1965) 135; Pp, n. 51.

d) l'egoismo nazionalistico. Se è vero che le nazioni formano «una comunità con fini e compiti comuni (Pio XII, RmN 1948; cfr. II dom. 112 e

---

ordinamenti economici di cui oggi si deve praticamente tener conto ... Dopo tutto, quando ci troviamo di fronte ad una perdurante disoccupazione di massa non legata direttamente a calamità naturali ed a conseguenze belliche, si deve sempre ipotizzare una colpa della politica economica e sociale, alla quale spetterebbe il compito di intervento. Che se negli Stati democratici essa non ottiene i necessari poteri d'intervento, manca perlopiù la partecipazione di tutti quei circoli che non sono direttamente coinvolti nella disgrazia della disoccupazione. Il fabbisogno umano di beni è nel complesso sempre illimitato, mentre i mezzi per coprirlo, comprese le forze di lavoro, sono al confronto oggettivamente ed in complesso sempre ridotti». Cfr. ACHINGER, Saziale Sicberbeit, 106; ORR, Lc.

(234) Basti pensare all'aiuto prestato in continuazione in caso di calamità naturali.

(235) Questa situazione apparentemente disperata non impedisce al Rapporto di Malines di affermare che, se si facesse tutto il possibile e le zone ricche fossero disposte ad aiutare secondo le loro possibilità, le difficoltà sarebbero superabili (NO [1954] p. 311 ss.).

117), è anche vero che il nazionalismo esasperato ostacola lo sbocco anche di forze di lavoro superflue: spirito concorrenziale, boicottaggio (236) di merci e dell'importazione, condizioni di pace (riparazioni!) disastrose; cfr. sotto, n. 4; cfr. Paolo VI nella Pp, n. 62: «Il nazionalismo isola i popoli contro il loro vero bene».

e) lo spirito economico capitalistico, lo spirito del mammonismo (237), della ricerca sfrenata del reddito e del guadagno (domanda 70, n. 4 c; cfr. QA 41 ss.);

f) errata o inadeguata politica economica. Circostanze esterne - come insufficiente spazio abitabile per la mano d'opera da spostare, divieto e opposizione da parte di potenze occupanti, mutamenti di processi di lavoro, carenza di specialisti - possono influire sensibilmente in concomitanza ad essa; g) tenore di vita esageratamente alto: mancanza di forza (morale) per limitare il tenore di vita (238).

4. - La dottrina sociale cattolica non può mai approvare soluzioni che non si attengano ai precetti della vita morale (I dom. 17):

a) a modo suo, lo Stato totalitario ha risolto la questione della disoccupazione: con la costrizione al lavoro, con il lavoro coatto e con la creazione di occupazione da parte dello Stato, questo trova tanto maggior facilità ad ottenere per forza la piena occupazione quanto più il suo territorio è ricco di materie prime, di forze di lavoro e di energie naturali;

b) tutti i tentativi indirizzati ad un controllo generale delle nascite, allo scopo di diminuire la popolazione combattendo così la disoccupazione, contrastano evidentemente con la legge di Dio. L'inutilità degli sforzi intesi a condurre la gente ad un controllo naturale delle nascite (II dom. 36) non autorizza esperimenti contrari alla natura. Cfr. Giovanni XXIII, MM, n. 180-181.

5. - Quali siano le soluzioni lecite per l'eliminazione della disoccupazione lo si può dedurre da quanto già detto:

a) rinnovamento dei principi, della volontà sincera di far tutto ciò che può prevenire, eliminare o contrarre la disoccupazione;

b) buona distribuzione delle forze di lavoro esistenti e future: servono a questo scopo la creazione di potenziale edilizio, la situazione favorevole di

---

(236) Boicottaggio significa esclusione o proscrizione sistematica mediante blocco o «discredito» (cfr. dom. 83, n. 5, e).
(237) Attaccamento esagerato e indebito al denaro ed alle cose terrene in genere; essere prigionieri dei beni materiali, esserne succubi. - MESSNER, NR 827 s., mette in guardia da questo spirito e dal disordine che esso provoca sul piano economico mondiale; cfr. anche WEDDIGEN 76 ss.
(238) Manca «perlopiù la partecipazione di tutti quei circoli che non sono direttamente coinvolti nella disgrazia della disoccupazione» (WEDDIGEN 78). 282

posti di lavoro (da crearsi), la distribuzione del lavoro da parte della società e dello Stato;

c) da una parte, preoccuparsi tempestivamente della creazione di nuovi settori professionali, dall'altra, prevenire una malsana saturazione professionale (dom. 49);

d) politica di piena occupazione = creazione decisa di una produttività economica, che assicuri lavoro a tutti coloro che sono abili (QA 33);

e) ben ponderato livello dei salari (dom. 106 e 108 s.);

f) solidarietà reciproca delle classi e dei settori economici.

Pio XI esorta «operai e padroni» a «vincere in unione di forze e di mente e concordia cristiana tutti gli ostacoli e le difficoltà» ed a sopportare concordi gli inevitabili sacrifici (QA 32). Non ultimi i sindacati devono rispettare i limiti di una vera solidarietà (domanda 82, n. 3);

g) concordia e collaborazione tra le nazioni, la «solidarietà della famiglia delle nazioni» (Pio XII RmN 1948; Paolo VI, Pp). Cfr. dom. 73, n. 5.

-73- A chi tocca eliminare la disoccupazione?

Chiunque vi è tenuto o ne ha la possibilità deve concorrere alla eliminazione della disoccupazione.

1. - È anzitutto lo stesso disoccupato a dover mettersi d'impegno per trovare lavoro e guadagno. Non gli è consentito scansare il lavoro, affidandosi all'assistenza per i disoccupati.

ESEMPI
gli invalidi devono tentare, nei limiti del possibile, di diventare abili al lavoro. Un artigiano può cercare rappresentanze. Ricerche di posto e offerte di lavoro attraverso i giornali; raccomandazioni; aiuto ai vicini.

NB. Ovviamente, il diritto di autodifesa spetta anche alle singole imprese. È in esse che spesso molta gente trova pane e lavoro. Occorre perciò mettere il massimo impegno per prevenire il licenziamento dei lavoratori e la chiusura della fabbrica (239) (QA 32).

2. - Indubbiamente sono le categorie professionali (corporazioni) a doversi impegnare efficacemente nel prevenire e nel difendersi dalla disoccupazione (autogestione economica; II dom. 50). Ciascuna categoria professionale, ogni settore sociale deve studiare i modi di migliorare le pos-

---

(239) Negli anni successivi alla prima guerra mondiale si verificarono dei casi molto significativi: con la chiusura di grandi fabbriche nella Ruhr migliaia di persone si trovarono di punto in bianco disoccupate; interi quartieri caddero in miseria. I partiti radicali ebbero un successo enorme. Un esame della situazione dimostrò più di una volta che la chiusura si poteva evitare!

sibilità di lavoro e di contrastare la saturazione professionale.

ESEMPI

la disoccupazione «agricola» può dipendere dall'estero; "la categoria deve domandarsi: perché la produzione straniera è migliore e costa meno? Che cosa occorre fare per eliminare l'arretratezza? (modernizzazione; impiego di capitale in investimenti, nuove provviste, ecc.). - L'artigianato soffre ora di disoccupazione (spesso grave), perché gli articoli di fabbrica (la «confezione») dominano il mercato. Domande: è possibile diminuire il costo di produzione, per es. con una maggior tecnicizzazione, o con una migliore preparazione? - Nel settore medico-sanitario: disoccupazione di medici. Insufficiente capacità? La professione è satura? I fondi di cassa sono insufficienti?

3. - Un ruolo importante è svolto dallo Stato. Il bene comune richiede urgentemente che i sudditi trovino pane e lavoro, e questo per evitare che «la pace e la tranquillità pubblica» (QA 33) corrano serio pericolo o vengano distrutte.

Lo Stato deve:

a) emanare una buona legislazione (diritto economico e del lavoro), che crei le premesse giuridiche affinché

I) nessuno lasci il proprio posto di lavoro senza buoni e fondati motivi;

II) tutti coloro che sono abili al lavoro e che hanno bisogno di lavorare per mantenersi siano obbligati ad accettare un lavoro ad essi adatto;

III) non si crei disoccupazione mediante «concorrenza sleale» (controllo delle professioni, dom. 51);

b) attuare una buona politica economica, che sappia prevenire e provocare tante cose: condizioni favorevoli di produzione e di importazione (tasse e dogane accessibili); facilitazioni per l'insediamento di lavoratori (edilizia); previsioni attendibili sullo stato attuale delle forze di lavoro,sul loro fabbisogno e sul loro potenziale futuro; patti commerciali per incrementare

l'esportazione; facilitazioni per l'emigrazione (unite a provvedimenti che evitino la fuga di specialisti!);

c) intraprendere tempestivamente, coraggiosamente e intelligentemente lavori pubblici.

4. - Poiché e in quanto la disoccupazione è un problema mondiale, è compito di una ordinata comunità internazionale, dotata di sufficiente e riconosciuta autorità (II domanda 113), adottare le direttive o provvedimenti necessari. A questo proposito occorrono:

a) dati precisi sulla situazione delle aree sottosviluppate o affette da pauperismo, sui loro rapporti con le zone ricche;

b) disposizioni legislativo-giuridiche sull'immigrazione ed emigrazione: i lavoratori che si trasferiscono da una zona all'altra non possono essere abbandonati all'arbitrio dei paesi ospitanti (II dom. 120);

c) distribuzione pianificata o programmata delle forze di lavoro e dei soccorsi materiali (credito, sovvenzioni; impianti di comunicazione e di produzione, macchine, scoperta e sfruttamento di grandi zone) (240).

Pio XII (discorso del 3-6-1950; Pv XII, 99 s.): «L'unione di tutti gli onesti e del mondo intero per un'azione di grande respiro, lealmente compresa e in perfetto accordo, può, sola, portare il rimedio ... Basta con le preoccupazioni egoiste di nazionalità e di classi, che possono ostacolare anche minimamente una attività lealmente incominciata e vigorosamente condotta, nel fare convergere tutte le forze e tutte le possibilità, in ogni parte del mondo, nel far concorrere tutte le iniziative e tutti gli sforzi dei singoli e dei gruppi particolari, nella collaborazione universale dei popoli e degli Stati, ciascuno recando il proprio contributo rispettivo di ricchezza: in materie prime, in capitali, in mano d'opera. Oltre a ciò tutti i partecipanti a questo sforzo comune devono apprezzare il soccorso che ad esso dà la Chiesa». Cfr. PAOLO VI (Pp, appello finale, n. 81-86).

LEZIONE VI DIRITTO E MEZZI DI AUTODIFESA

Associazioni (sindacati); sciopero e serrata Gli uomini hanno il diritto naturale di associarsi, sia per difendersi dai pericoli e dalle ingiustizie, sia per promuovere e raggiungere migliori condizioni di vita, una migliore organizzazione sociale e progressi nei diversi settori di vita (I dom. 27, 52 e 71): esiste un diritto di autodifesa "organizzata", cioè un diritto di attuare con il concorso comune ciò che i singoli non sono in grado di fare da sé. Questo diritto alla libertà di associazione o di coalizione fu per tanto tempo contestato alla classe operaia e lavoratrice, mentre la Chiesa cattolica lo ha sempre riconosciuto (dom. 76). Il diritto alla libertà di associazione si estende ai fini e ai mezzi. Gli uomini possono perciò:

a) scegliere gli scopi che vogliono insieme raggiungere, e cambiarli in conformità alle necessità ed agli sviluppi storici;

b) cercare e applicare i mezzi adatti a raggiungere quegli scopi.

NB. Per giudicare i fini ed i compiti di libere associazioni non è sufficiente conoscere i loro intenti originari, il loro itinerario storico ed i loro statuti. Ci si deve anche domandare, fra l'altro, come e per quale scopo i membri attuali fanno le loro scelte.

---

(240) L'Associazione di Studio di Malines (NO [1954] p. 311 ss.) propone tra l'altro che tecnici, ingegneri, lavoratori specializzati, ecc. siano inviati a lavorare per alcuni anni nelle zone sottosviluppate, creando colà delle possibilità di lavoro per la popolazione indigena.

In quasi tutti i campi della vita sociale si trovano associazioni di autodifesa, che differiscono straordinariamente le une dalle altre per scopo, numero e membri, costituzione e importanza. Le associazioni professionali e particolarmente le associazioni d'interessi si sono talmente moltiplicate ed hanno talmente rafforzato la loro influenza, che si parla di un "impero delle associazioni", il quale si impone addirittura allo Stato; si parla anche di un "potere dei funzionari", anzi di un'«èra delle associazioni». Nessuno può impedire alle associazioni di dispiegare la propria influenza od anche il proprio potere. Ma le cose si fanno pericolose quando esse non tengono conto del bene comune e «schiacciano» lo Stato (in quanto ordinato su una base etico-giuridica).

Tra le associazioni od organizzazioni di autodifesa si contano le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori («sindacati»). I sindacati prevalgono sulle associazioni dei datori di lavoro sia per numero di iscritti che per compattezza e perciò per potere sociale. Tutte sono soggette agli stessi principi di diritto naturale. Tratteremo pertanto espressamente della questione sindacale e, in connessione con essa, dello sciopero, che è il mezzo principale di lotta dei sindacati. Quando sarà necessario, parleremo anche delle organizzazioni dei datori di lavoro e del loro mezzo di lotta, la serrata (241).

I SINDACATI

-74- Che cosa sono i sindacati?

I sindacati sono associazioni o movimenti di autodifesa dei lavoratori in quanto tali; il loro scopo consiste nel tutelare gli interessi dei lavoratori.

1. - In Italia, il Partito Socialista è stato il primo a procedere ad una organizzazione sindacale dei lavoratori. I primi nuclei organizzativi risalgono al 1890, quando vennero create nei maggiori centri industriali le prime Camere del Lavoro. Nel 1893 si ebbe il primo congresso, ove si convenne la fondazione della Federazione delle Camere del Lavoro, la quale nel 1902 poté trasformarsi nella Confederazione generale del lavoro e aderì alla Federazione Sindacale Internazionale di Amsterdam (241a). Alla ispirazione democratica e

riformista dei sindacati socialisti si oppose ben presto l'azione estremista, anarchica e sovversiva del Partito Sindacalista, che fondò i cosiddetti Sindacati rivoluzionari, che diedero vita all'Unione Sindacale Italiana e

---

(241) Confronta bibl.; ed anche NELL-BREUNING, Von der klassischen zur gefestigten Gewerkschaft (citato Gw I). Rottenburger Beitrage n. 21; In., Die Gewerkschaften als Machfaktor in der Wirtschaft (citato Gw II), Orda socialis (1956) p. 145 ss.
(241a) R. CORRADO, in: Grande Dizionario Enciclopedico XI, UTET 2 ed. Torino, p. 915 s., da cui sono desunte le citazioni del n. 1, a (N.d.T.).

promossero l'Internazionale dei Sindacati Rivoluzionari di Berlino. Nel frattempo anche il Partito Popolare di ispirazione cattolica e moderata promosse un'azione sindacale ispirata ai princìpi cristiani della Rerum Novarum, dando vita ai sindacati cristiani che facevano capo alla Confederazione Italiana dei lavoratori, la quale aderì alla Confederazione Internazionale dei Sindacati Cristiani di Utrecht.

a) A differenza dei paesi anglosassoni, nei quali i partiti politici e le organizzazioni sindacali mantengono la più ampia e reciproca autonomia, in Italia e nei paesi continentali d'Europa la distinzione è molto attenuata per ragioni storiche, che hanno portato alla diretta germinazione del movimento sindacale dai partiti politici, molti dei quali hanno visto nel sindacato uno strumento validissimo di proselitismo e di azione politica. Motivo per cui dalla lotta per salari giusti e per condizioni dignitose di lavoro si passò subito alla lotta per l'inserimento nella società, ubbidendo così ad un'esigenza spirituale-sociale (Gw, 1, 3 s.). Si ebbe così una sempre più incalzante evoluzione dalla «lotta per il salario alla politica salariale», cioè alla «cogestione economica e politico-generale» (ib. 6-11; cfr. dom. 76 s.);

b) i sindacati sono associazioni libere:

I) fanno un tutt'uno con la democrazia, con il riconoscimento e la garanzia dei diritti democratici fondamentali. Sotto la pressione e la coercizione dello Stato totalitario i sindacati si trasformano in organi dello Stato (invece che della società);

II) essendo sorti per volontà degli iscritti e dovendo essere da essi sostenuti, non possono fare a meno del «consenso degli iscritti»;

III) essi stessi sono competenti a darsi una costituzione ed uno statuto, cioè a vivere in forma propria (condizioni di appartenenza, misura dei contributi; dom. 42). A questo riguardo lo Stato - all'infuori delle norme del bene comune, vincolanti per tutti - non ha nessun «potere indicativo». Si hanno alcuni

ESEMPI

di sindacati a direzione statale. I sindacati (corporazioni) fascisti (condannati da Pio XI nella QA 37). Il DAF (= Deutsche Arbeitsfront [Fronte Tedesco del

Lavoro]) del nazismo: coordinamento, cioè scioglimento dei sindacati esistenti. Il FDGB = Freier Deutscher Gewerkschafsbund (= Libera Confederazione Sindacale Tedesca) della Germania orientale: organo ausiliario statale, dominato dalla SED.

2. - Si deve far distinzione fra movimento sindacale e sindacato in quanto movimento. L'èra industriale obbliga a far sì che i sindacati intervengano ovunque nella storia presente e futura; oggi i sindacati sono tra le più prestigiose "potenze sociali" (MESSNER, SFr. 582). I singoli sindacati o le singole confederazioni di sindacati costituiscono una parte di questo vasto movimento generale; essi stessi, a loro volta, sono «movimenti», in quanto continuano ad evolversi assumendo nuove mansioni (dom. 78), ed in quanto si prefiggono di «smuovere» non soltanto i loro iscritti, ma tutta la società. I sindacati sono però anche associazioni d'interessi, perché tutelano gli interessi dei lavoratori. - Il terreno su cui nacquero fu il «mercato del lavoro» con tutti i suoi tormenti, i suoi abusi ed errori. E si deve proprio all'impegno dei sindacati, sostenuti efficacemente da altre istituzioni, se molte cose sono cambiate. I sindacati divennero «organizzazioni collettive», con il diritto di concludere contratti collettivi di lavoro (salario collettivo) (dom. 76, n. 1).

3. - In quanto associazioni libere devono rispettare la libertà dei lavoratori nei confronti dello stesso sindacato. Il lavoratore deve poter decidere liberamente se e dove intende «organizzarsi» sindacalmente. Il che vale comunque dove esistono molti sindacati, specialmente quando questi hanno ciascuno una loro propria base ideologica (dom. 75) (242).

-75- Quali sono i tipi fondamentali di sindacato?

Vi sono sindacati ideologici e sindacati unitari, che possono differenziarsi notevolmente gli uni dagli altri per base ideologica, scopi e norme direttive. In nessun sindacato, almeno in quelli europei-continentali, manca l'elemento ideologico (BRIEFS, Gw II, 22), che però non si manifesta ovunque con la stessa forza e sotto la stessa forma (243).

I. IL SINDACATO IDEOLOGICO E IL SINDACATO UNITARIO

1. - Dobbiamo partire da due fatti (dom. 74) (244):

a) essendo i sindacati libere associazioni di lavoratori, sono gli stessi iscritti che possono decidere chi vi debba appartenere: se tutti i lavoratori di una nazione, di un settore economico o professionale, di un'impresa, oppure soltanto determinati dipendenti, la cui specificazione deriva da convinzioni ideologiche (religiose, politiche) - quindi se soltanto cattolici o evangelici, se soltanto cristiani oppure anche non cristiani (se soltanto fascisti oppure anche non fascisti!);

b) lo scopo ed i compiti dei sindacati sono determinati dall'insieme degli

(242) Ancor oggi m America, malgrado la legge Taft-Hartley (1947) che limitò sensibilmente le competenze delle organizzazioni (dom. 81), si può concordare su base collettiva-giuridica che ogni prestatore d'opera che entra per la prima volta in un'impresa debba, entro una certa scadenza, iscriversi al sindacato (che è unico nell'impresa) che conclude il contratto collettivo. L'organizzazione unitaria americana di tutti i sindacati - AFLCIO, creata nel 1956 - conta 15-16 milioni di iscritti suddivisi in 139 organizzazioni singole.
(243) Cfr. dom. 74, n. 1.,
(244) Cfr. NELL-BREUNING, in: GK 6 (1956) p. 1 s. 290

iscritti. Allargando o restringendo la cerchia dei suoi iscritti, un sindacato allarga o restringe esso stesso l'ambito dei suoi scopi e compiti:

I) non può escludere dalla determinazione degli scopi e dei compiti nessun gruppo che ne faccia parte per statuto e in base a libera decisione,

II) non può prefiggersi scopi e compiti che siano in contrasto con le convinzioni ideologiche di un gruppo di iscritti. Altrimenti renderebbe impossibile a questo gruppo l'appartenenza ad esso; lo costringerebbe ad agire contro coscienza.

2. - Il «sindacato unitario»:

a) possono iscriversi tutti i dipendenti disposti alla collaborazione sindacale, ovviamente su una base di piena parità. Le differenze ideologiche non possono quindi influire sull'appartenenza, sulle funzioni strettamente sindacali, sugli uffici all'interno del sindacato e sugli interventi da parte di esso;

b) per quanto riguarda gli iscritti, un sindacato unitario ha il massimo spazio numerico, mentre per quanto riguarda il programma ha scopi e compiti ridottissimi. L'insieme dei suoi iscritti - a seconda della maggioranza o della preponderanza delle convinzioni religioso-ideologiche - ha soltanto poche convinzioni di fondo che siano comuni a tutti. Un sindacato unitario deve perciò limitarsi a quegli interessi di categoria, che sono approvati da tutti gli iscritti;

c) ne consegue inevitabilmente una spesso assai grande diversità di opinioni, anzi un contrasto sulle questioni di principio, dovuti alle rispettive convinzioni ideologiche.

3. - Il «sindacato ideologico»:

a) gli iscritti (e perciò lo stesso sindacato) aderiscono ad una determinata convinzione ideologica: cattolica, protestante, cristiana, socialista. È pertanto questa convinzione che qualifica gli obiettivi, la concezione sociale e le aspirazioni del sindacato;

b) la cerchia degli iscritti si restringe a coloro che professano detta convinzione. È pertanto inevitabile che il sindacato ideologico abbracci soltanto una parte dei lavoratori dipendenti. Ma appunto per questo le idee-base possono essere molto più ricche di contenuto; si può per esempio mettere

a fondamento gli ideali cristiani di vita, vale a dire gli obiettivi e le norme superiori della concezione sociale cristiana;

c) ne deriva che nel sindacato ideologico scompaiono molte possibilità di conflitto, inevitabili nel sindacato unitario, soprattutto nelle questioni di principio. L'unità interna ha una radice più profonda ed è di per sé meglio garantita che nel caso in cui gli iscritti si incontrano soltanto su un piano ideologico ristretto.

4. - Poiché per l'appartenenza al sindacato ciò che è determinante sono le peculiarità professionali o sociali, la formazione del sindacato unitario o di quello ideologico può avvenire anche su base sociologica. Un sindacato unitario abbraccerebbe tutti i gruppi di prestatori d'opera: operai, impiegati, funzionari; mentre un sindacato ideologico abbraccerebbe soltanto certi gruppi: solo operai, impiegati, funzionari; oppure soltanto specializzati (base professionale), impiegati in un determinato settore professionale (sindacati dell'industria) (245).

II. - LA CHIESA CATTOLICA E LA QUESTIONE SINDACALE

Un sindacato «cattolico» non è una contraddizione (dom. 79). Nessuno che conosca la Chiesa cattolica si stupirà che essa approvi un tale sindacato e che addirittura lo auspichi là dove è possibile. Ma la Chiesa è sufficientemente realista per tener conto delle diverse necessità contingenti. Essa tuttavia si ritiene obbligata, in qualsiasi caso, a far sì

I) che l'appartenenza ad un sindacato da parte di lavoratori dipendenti cattolici possa essere in accordo con la coscienza cattolica formata alla fede ed alla morale cattoliche,

II) che - sia all'interno che al di fuori dei sindacati - sia garantita la formazione religioso-morale dei lavoratori dipendenti cattolici. La presa di posizione della Chiesa (della dottrina sociale) cattolica si esplicita in quattro tappe (246):

1. - Nel 1891, contro tutte le opposizioni di quel tempo, Leone XIII afferma che il diritto di associazione è un diritto naturale dell'uomo. Per la massa dei lavoratori egli chiede «il diritto di autodifesa attraverso la coalizione» (p. 3, 1). Con ciò il «principio sindacale dell'autodifesa organizzata è riconosciuto fondato sullo stesso diritto naturale», diventando così «una ferma acquisizione della dottrina sociale cattolica». RN 36-43; confermata da Pio XI nella QA 10. 2. - Nel 1912 Pio X dichiara che i cosiddetti sindacati "cristiani" o "misti" (quindi non soltanto cattolici) possono essere "tollerati" a determinate condizioni. Tale dichiarazione fu occasionata dal conflitto sindacale tedesco (247). Detto conflitto verteva

(245) Il DGB è la Federazione Sindacale Tedesca, la quale di fatto non è un sindacato unitario, ma una federazione di sindacati specializzati di assai diversa ampiezza e potere (dom. 81, n. 3), accanto alla quale esistono altri sindacati indipendenti da essa.
(246) Mi richiamo qui a quanto è affermato nei Gesellschaftspolitische Kommentare del 15.3.1956, citati HR; di là prendiamo le citazioni.
(247) Esso scoppiò fra le associazioni operaie cattoliche con proprie sezioni professionali (indirizzo Treviri-Berlino) ed i sindacati cristiani (indirizzo Colonia-Munchen-Gladbach). Motivo non ultimo del conflitto fu la sincera preoccupazione per lo sviluppo e l'influenzamento religioso-morale dei lavoratori cattolici. Poiché i sindacati vogliono essere per i loro iscritti «come una patria» e cercano di improntare tutta la loro umanità (p. 4), i circoli cattolici si facevano scrupolo o temevano che i sindacati «misti», quindi sovraconfessionali, violentassero la coscienza dei lavoratori cattolici e mettessero in

anzitutto sulla questione se la Chiesa sia competente a giudicare, in forma autoritativa e sotto obbligo di coscienza, in cose riguardanti la vita economico-sociale; verteva poi sulla questione se fosse permesso che cattolici e non cattolici si incontrassero in un unico sindacato. Ad ambedue gli interrogativi furisposto affermativamente nell'enciclica "Singolari quadam", Si richiedeva,

I) che l'attività sindacale non contrasti con i principi della fede e della morale cattoliche;

II) che i lavoratori cattolici si iscrivano possibilmente ad associazioni operaie cattoliche.

3. - Nel 1931 Pio XI approvò espressamente (approbari potest) i sindacati cristiani, definendo così la questione di principio.

QA 10: «Questo secondo metodo» (cioè associazioni operaie «dedite alla cura dei doveri morali e religiosi»; sindacati cristiani per il «vicendevole aiuto da prestarsi nelle cose economiche») «fu applicato principalmente là dove i cattolici non potevano formare sindacati cattolici, perché impediti o dalle leggi o da altre simili istituzioni economiche, o da quel lagrimevole dissidio delle intelligenze e dei cuori, tanto largamente disseminato nella società moderna, e dalla stringente necessità di resistere con fronte unico alle schiere irrompenti dei partiti sovversivi. In tali circostanze pare che i cattolici siano quasi costretti ad iscriversi a sindacati neutri, i quali tuttavia professino sempre la giustizia e l'equità e lascino ai loro soci cattolici la piena libertà di provvedere alla propria coscienza e di obbedire alle leggi della Chiesa. Spetta però ai vescovi, dove secondo le circostanze credano necessarie tali associazioni e le sappiano non pericolose per la religione, l'acconsentire che gli operai cattolici vi aderiscano ...».

I sindacati cristiani sono così «riconosciuti positivamente» (p. 5); viene lasciato alla responsabile decisione dei lavoratori se istituire sindacati cattolici oppure cristiani, purché siano rispettate le citate condizioni.

4. - Negli anni susseguenti al 1945 si ebbe uno sviluppo nella direzione del sindacato unitario (per esempio nella Germania federale, in Italia, e già prima negli USA e altrove). A questo proposito Pio XII si pronunciò più volte:

a) egli definisce il sindacato unitario un «esperimento, che dimostra fino a qual limite estremo vogliono procedere i lavoratori cattolici nella loro volontà di collaborazione», perché «oggi vedono nel sindacato in quanto tale un potente sostegno dell'ordine economico, sostegno che la dottrina sociale della Chiesa ha più di una volta riconosciuto» (discorso del 29-6-1948);

---

pericolo la concezione e l'indirizzo cattolico della vita nel loro complesso. Roma deliberò in favore della collaborazione fra cristiani, cioè in favore della collaborazione responsabile dei laici cattolici nei sindacati misti.

b) stabilisce quali condizioni fondamentali:

I) "fedeltà all'autentica idea sindacale" (ib.; testo alla dom. 77);

II) i principi, basati sull'ordinamento divino del mondo, di giustizia e di carità cristiana (discorso dell'11-3-1945; testo alla dom. 78);

c) mette in guardia dai due pericoli a cui i sindacati sono esposti: "abuso del potere dell'organizzazione" e "tendenze collettiviste" (discorso dell'11-9-1949 - discorso del 3-6-1950);

d) infine, prendendo atto dell'esistenza, secondo i luoghi, del sindacato unitario e delle associazioni cristiane dei lavoratori, inculcò sia la necessità del movimento dei lavoratori cattolici sia il dovere di qualsiasi movimento sodale (quindi anche dei sindacati) di agire con l'occhio fisso al destino fissato da Dio e ai diritti fondamentali dell'uomo.

Rm del 1-5-1956 (Pv XVIII, 149): «Qualsiasi movimento sociale, quindi anche quello operaio, suppone come principio e termine l'uomo col suo destino soprannaturale e col suo complesso di diritti e doveri naturali, dai quali non si può fare astrazione, anche quando il movimento si propone direttamente scopi economici e contingenti».

5. - Giovanni XXIII nella Mater et Magistra e il Concilio Vaticano II (GS, n. 68), pur senza scendere a particolari, difendono e incoraggiano l'attività sindacale.

III. LA SITUAZIONE ATTUALE IN ITALIA

1. - La fine del sindacalismo libero fu segnata praticamente il 2 ottobre 1925 con il famoso «Patto di Palazzo Vidoni». Con esso la Confederazione Generale dell'Industria (e viceversa) riconosceva alla Confederazione delle Corporazioni fasciste «la rappresentanza esclusiva delle maestranze lavoratrici». Il 3 aprile 1926, la legge Rocco per la «disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro» compiva il resto. Di essa Mussolini, nel suo messaggio per la celebrazione del 28 ottobre 1926 dirà: «La legge rivoluzionaria per eccellenza, destinata a rimanere nella storia del mondo, è quella sulla disciplina dei contratti collettivi di lavoro. Con questa legge lo Stato demoliberale, agnostico di fronte al fenomeno sindacale, è stato sepolto.

Abbiamo creato lo Stato sindacale corporativo». Ma la storia conservò in vita neppure per venti anni quella legge «rivoluzionaria».

2. - Il 16 dicembre 1944 la Gazzetta Ufficiale, serie speciale, n. 95 recava il decreto legislativo luogotenenziale del 23 novembre stesso anno sulla «Soppressione delle Organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni».

Al loro posto si era costituita la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.). Una novità assoluta nel nostro paese: l'unità sindacale, nata come aspirazione nel periodo della resistenza e concretizzata formalmente con la sottoscrizione del cosiddetto «Patto di Roma» avvenuta il 9 giugno 1944. L'incontro delle due maggiori forze, socialista e cattolica, era espresso appunto nella nuova sigla. La C.G.L. e la C.I.L. si fondevano nella C.G.I.L.

3. - Papa Pio XII, nel suo discorso alle ACLI (11 marzo 1945) aveva formulato l'augurio «che le rinunzie consentite con la loro adesione anche da parte dei cattolici non arrechino danno alla loro causa, ma portino il frutto sperato per tutti i lavoratori». E invece non fu così. Le tensioni all'interno della Confederazione unitaria furono frequenti e l'occasione per la rottura venne nel luglio 1948. Il 14 di quel mese Togliatti veniva ferito gravemente da un giovane siciliano. Non era un fatto di natura sindacale ma politica, eppure la corrente social-comunista, in maggioranza, proclamò lo sciopero generale per «difendere la democrazia, la libertà, la Repubblica». Lo sciopero risultò di carattere insurrezionale e fu condotto con estrema violenza con 16 morti e 206 feriti.

I sindacalisti cristiani si dissociarono e furono dichiarati decaduti dalle loro cariche.

Nacque così la L.C.G.I.L. (Libera Confederazione Generale Italiana del Lavoro), che dopo l'adesione all'Internazionale libera (1950) assume la sigla CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori). Anche secondo la delibera del congresso straordinario delle ACLI (Roma, settembre 1948), che allora erano l'espressione della corrente sindacale cristiana, lasciate libere di decidere da parte dell'autorità ecclesiastica, il nuovo sindacalismo sorgeva democratico, religiosamente neutro e autonomo dai partiti.

4. - La situazione attuale è caratterizzata da forti divisioni, anche se in questi ultimi tempi sembra rinascere il desiderio di realizzare una nuova unità sindacale. Quattro sono le maggiori centrali sindacali italiane: C.G.I.L. (Confederazione Generale Italiana del Lavoro); C.I.S.L. (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori); U.I.L. (Unione Italiana del Lavoro) tendenza social-democratica);

C.I.S.N.A.L. (Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori) tendenza corporativa-fascista.

A queste vanno aggiunte: la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti; la FABI: Federazione Autonoma Bancari Italiani; lo SNASE: Sindacato Nazionale Autonomo Scuola Elementare; lo SMA: Sindacato

Macchinisti Autonomi delle ferrovie, e tanti altri sindacati più o meno categoriali e non collegati ad alcuna Centrale.

-76- Qual è la differenza fra sindacato "classico" e sindacato "riconosciuto"?

Il sindacato «classico» è il sindacato in quanto libera associazione di autodifesa dei lavoratori dipendenti; il sindacato «riconosciuto» invece è il sindacato in quanto associazione dotata di poteri con stato e compiti pubblico-giuridici.

La distinzione fu introdotta da G. Briefs, allo scopo di designare con una sola parola il sindacato del sec. XIX e quello del sec. XX.

Fino ad oggi i sindacati sono rimasti associazioni di autodifesa dei lavoratori (= sindacati «classici»). Nel frattempo, però, si trasformarono acquisendo una posizione, cioè diritti compiti e potenza nell'insieme della società (e nello Stato; dom. 80), così da divenire «co-soggetti» dell'ordinamento pubblico-giuridico e da esercitare sempre più numerose competenze di tipo pubblico-giuridico: sindacati riconosciuti.

Il sindacato ottiene il riconoscimento (248):

1. - attraverso la legislazione, o meglio: con il riconoscimento del suo stato giuridico. Popolo e Stato riconoscono l'«autonomia delle parti sociali», cioè riconoscono che le associazioni dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro sono autorizzate a concludere contratti (collettivi) con obbligatorietà pubblico-giuridica;

NB. Questo punto è della massima importanza,

I) per la comprensione e la spiegazione del diritto di coalizione (I dom. 27 e 71, III, n. 3 e),

II) per lo sciopero e la serrata (dom. 86 ss.),

III) per la formazione del salario, cioè per la politica salariale (dom.99).

In Italia la personalità giuridica dei sindacati, ammessa dalla Costituzione (art. 39), non è ancora regolata con legge. Nella Germania Federale, per esempio (249), i sindacati (e le altre associazioni d'interessi, professionali o commerciali, con obiettivi e compiti analoghi) devono considerarsi come associazioni "ammesse": di per sé, infatti, sono associazioni di diritto privato, per il fatto che si basano sulla coalizione, che per sua natura è di diritto privato. Tuttavia sono da considerarsi come «entità ad incidenza sociale», come elementi essenziali della costruzione giuridica e dell'organizzazione giuridica della società, sono cioè inseriti come elementi essenziali nella costituzione economica e sodale. Essi hanno ed esercitano competenze a mansioni pubblico-giuridiche, per cui rivestono «importanza generale e sociale, che va al di là della cerchia dei loro iscritti». Le associazioni sono pertanto tenute a tenere positivamente conto dell'interesse generale, non arrogandosi compiti che secondo l'ordinamento giuridico non competono loro. - Contrasterebbe con il diritto naturale se le associazioni si

attribuissero uno stato ed una competenza alla pari con il potere supremo dello Stato, o se addirittura tentassero di sostituirvisi. Le associazioni non sono soggetti di potere supremo, alle quali possano competere la cura del

---

(248) A questo proposito cfr. BRIEFS, Gw II, 61; NELL-BREUNING. Gw I, 8 ss.
(249) Faccio mia la concezione sostenuta dal presidente del senato Gerhard Muller nel suo studio Gedanken zum Koalitionsrecht (nella rivista: «Der Betrieb» [1957] p. 718 s.; cito da lui).

bene comune e la pienezza di autorità e di potere propria dello Stato (II dom. 6 ss.): anch'esse sono inserite nell'ordinamento statale e ad esso soggette: lo Stato è senz'altro autorizzato ed anche tenuto a far valere il proprio potere di controllo e di ordine, fondato sul bene comune, anche nel confronto delle associazioni (cfr. a questo proposito dom. 80-87 s.);

2. - attraverso l'influenza che esercita sulla politica economica e sociale: propria politica economica con una concezione sociale propria, con propri istituti di ricerca, con rappresentanza negli enti politico-sociali;

3. - «mediante l'ingente aumento dei suoi effettivi (250), con il suo apparato burocratico e con la sua penetrazione in molti istituti di diritto pubblico» (BRIEFS, I. c.): stampa sindacale, banche per l'economia pubblica, cooperative di consumo, potenza finanziaria dovuta agli alti contributi.

-77- Quali sono gli interessi rappresentati dal sindacato?

Al sindacato spetta anzitutto la rappresentanza degli interessi economico-sociali dei lavoratori; può tuttavia assumersi altri compiti, nella misura in cui essi sono legittimati giuridicamente dall'ordinamento del bene comune.

PIO XII (discorso dell'11-3-1945; Pv VII, 7): «Ciò suppone come condizione fondamentale che il sindacato si mantenga nei limiti del suo scopo essenziale, che è quello di rappresentare e difendere gli interessi dei lavoratori nei contratti di lavoro. Nell'ambito di questo ufficio il sindacato esercita naturalmente un influsso sulla politica e sulla pubblica opinione. Ma esso non potrebbe oltrepassare quel limite senza cagionare grave pregiudizio a se stesso».

PIO XII (discorso del 29-6-1948; Pv x, 148): «Tale è l'alto scopo del movimento dei lavoratori cristiani, anche se questo si divide in particolari e distinte Unioni, delle quali le une tendono alla difesa dei loro legittimi interessi nei contratti di lavoro - il che è ufficio proprio dei sindacati - altre alle opere di mutua assistenza nelle cose economiche, come le cooperative di consumo, altre infine alla cura religiosa e morale del lavoratore, quali sono le associazioni operaie cattoliche».

Un problema oggi molto dibattuto è questo: è precluso al sindacato rappresentare e difendere interessi che non siano semplicemente quelli dei

lavoratori? Oppure può non soltanto limitarsi ad adattare alle mutate situazioni questo compito indubbiamente originario, ma allargarsi ad altri nuovi compiti? - I Papi non hanno mai affermato che i sindacati sono unicamente «associazioni regolatrici del mercato del lavoro», a cui perciò non potrebbe spettare nessun altro compito.

---

(250) Il DGB contava nel 1955 6.104.872 iscritti = 33,7% dei lavoratori; nel 1951 erano il 37,4%, nel 1952 il 36,7% (TRIESCH 79).

1. - Al tempo in cui i sindacati furono istituiti si trattava di raggiungere, attraverso l'autodifesa, delle condizioni dignitose di lavoro. Lo scopo superiore, quello cioè di inserire nella società i lavoratori a parità di diritti, meta che già allora si intravvedeva (dom. 71, n. 1), si fece sempre più cosciente di pari passo con il crescente miglioramento delle condizioni di vita. Alcuni sindacati rivendicano di essere la potenza sociale dominante, di possedere la sola valida concezione ordinativa della società e di essere perciò autorizzati ad imporre alla società la loro concezione (251).

A questo proposito osserviamo:

a) in una società ad alta industrializzazione non è possibile raggiungere un ordinamento conforme alla natura, in cui non sia inserita a parità di diritti la classe lavoratrice. Per cui non si può capire perché si dovrebbe impedire alle organizzazioni di autodifesa dei lavoratori di introdurre o di collaborare alla introduzione di un giusto ordine generale della società umana;

b) tuttavia anche i sindacati devono tener presente:

I) che nessuna associazione politico-sociale, nessun movimento di tale potenza possiede il «monopolio dell'ordine». Essi possono tutti, nella misura della loro incidenza nella vita sociale, farsi sentire, cooperare alla realizzazione, anche avanzare rivendicazioni; non sono però autorizzati e realizza neppure in grado di regolare da soli una cosa che tocca così da vicino e «totalitariamente» il bene comune e quindi tutta la comunità, cioè tutti i membri e settori della comunità;

II) qualsiasi concezione sociale deve essere disposta a lasciar porre sotto verifica la propria esattezza, obbligatorietà e realizzabilità, specialmente nel senso se i suoi obiettivi, le sue norme ed i suoi principi concordano con il diritto naturale;

III) NELL-BREUNING (GK 8 [1956], p. 7) ammonisce molto severamente i sindacati a promuovere unicamente un "ordinamento sociale ed economico favorevole alla famiglia", vale a dire un ordinamento che renda possibile il salario familiare e non semplicemente il salario corrispondente alla prestazione (dom, 103 ss.), un ordinamento cioè «che dia al pareggio degli oneri familiari» la priorità su tutti i miglioramenti delle cosiddette prestazioni sociali, un ordinamento che orienti radicalmente anche le prestazioni sociali «ai bisogni, non del singolo considerato isolatamente, ma

della famiglia». Altre esigenze di tale ordinamento sono: nella questione dell'orario del lavoro (dom. 57), nell'occupazione delle donne sposate e delle madri (dom. 43, II), nella politica patrimoniale, sempre tener conto, come norma, della famiglia. Cfr. ciò che diciamo ad integrazione alla dom. 78, n. 1.

---

(251) Si tratta qui di un cosiddetto «cambio di struttura» di tutto l'ordinamento sociale. Cfr. ALFRED WEBER, Staat und Gewerkschaft, in: Aktion (Colonia [s.i.d.]); W. ABENDROTH, in: GMH (1955) p. 591 ss.

2. - Duramente contrastata è l'attività di politica culturale almeno del sindacato unitario, il quale, non avendo una base ideologica, sarebbe incapace di svolgere tali compiti. Altri invece fanno notare che i sindacati (anche quelli unitari) non possono e non devono affatto essere «neutri in fatto di politica culturale» (NELL-BREUNING, GK [1956] p. 5), che essi hanno svolto e devono continuare a svolgere «fra i lavoratori un immenso lavoro educativo» (MESSNER, NR 352). - A questo proposito disse

PIO XII (discorso del 4-11-1945; Pv VII, 270 s.): «Noi abbiamo già più di una volta parlato del sindacato unico, a cui aderirono in Italia anche i cattolici, e dei presupposti necessari per la loro appartenenza a quella istituzione. Dal momento, dunque, che anche voi siete entrati a farne parte non vi contenterete di lasciarvi trasportare passivamente dalla corrente che, ai giorni nostri, conglomera ogni attività professionale e sociale. Sarà perciò vostro dovere di acquistare quella speciale competenza che vi permetterà nel sindacato di dire la vostra giusta parola in tutte le questioni che vi si trattano, di far valere il vostro influsso per la difesa dei princìpi religiosi e morali professati dalla Chiesa, di collaborare in perfetta lealtà coi vostri colleghi in tutto ciò che è buono o almeno non illecito, e sugli altri punti d'incamminarli verso una comprensione più cristiana non meno dell'opera di insegnamento e di educazione che degli interessi comuni della vostra classe» (252).

a) la politica culturale comprende tra l'altro l'istruzione e l'educazione, la ricerca e l'istruzione scientifica, l'arte e il folclore. Ora, è certo che «lo sviluppo di un'autentica vita culturale» (QA 33) fa parte degli interessi dei lavoratori in quanto tali (253). Il lavoratore in quanto tale non si esaurisce nel fatto di essere «faber»; tutta la sua vita d'altra parte è contrassegnata dal fatto di essere lavoratore. I sindacati sono pertanto autorizzati ad interessarsi ai fatti culturali, anzitutto a beneficio dei loro iscritti: a creare istituzioni, a dirigere istituti, ad assicurare aiuti. Per un sindacato unitario il programma di questa politica culturale si riduce però in certi casi ad un ambito assai ristretto, dal momento che deve limitarsi a quei valori umani generali che i suoi iscritti hanno in comune, come i valori di libertà, dignità umana, veracità, giustizia (254);

---

(252) Il discorso è rivolto ai maestri cattolici italiani, ma parla esplicitamente del sindacato unitario e del dovere «di collaborare con i vostri colleghi in tutto ciò che è buono o almeno non illecito».
(253) Pio XI chiede esplicitamente che la partecipazione alla vita culturale sia resa possibile «a tutti i membri della comunità economica».
(254) Non si può inoltre trascurare il fatto che i suddetti valori fondamentali non sono intesi allo stesso modo dalle diverse ideologie teoriche e pratiche: ciò che il cristiano intende per dignità umana non è in tutto uguale a ciò che intende un non cristiano. Esistono tuttavia nell'ambito naturale dei valori e della cultura alcune autentiche convergenze, per cui, tenendo conto dell'odierna concezione spirituale e psichica degli uomini, si è obbligati a mantenere e sviluppare detti valori, mettendoli a fondamento di sforzi comuni.

b) i sindacati possono poi chiedere e far sì che la vita e lo sviluppo culturali del popolo tengano in debito conto il ceto lavoratore. Se i sindacati non possono rivendicare un monopolio culturale, per la stessa ragione non si può fare della cultura un monopolio di un altro ceto, facendo della partecipazione alla vita culturale una questione di denaro. Sui modi con cui oggi i sindacati contribuiscono alla vita culturale del popolo diamo alcuni

ESEMPI

congressi «europei» e d'altro genere (su Stato e società, ricerca nucleare ...), festival (arte, autentica formazione popolare: ammissione dei lavoratori a manifestazioni culturali ad alto livello). Cinema, radio, televisione. Concedere, rendere possibili e appoggiare incarichi di ricerca, biblioteche, sale di lettura. Riduzione dell'orario di lavoro ed alleggerimento del lavoro; buona politica sociale (collaborazione indiretta, ma necessarissima).

3. - Un problema a parte è il finanziamento (255) dei suddetti programmi, istituti e cooperazioni culturali. Il finanziamento del sindacato proviene dai contributi degli iscritti. Tale denaro appartiene quindi al sindacato, cioè all'insieme degli iscritti, i quali certamente versano i loro contributi anzitutto perché il sindacato sia in grado di adempiere alla sua mansione economico-politico-sociale:

a) per quanto riguarda la politica finanziaria o contributiva dei sindacati sono competenti anzitutto gli statuti e le decisioni (adottate in base agli statuti) degli organi direttivi (congresso, presidenza). La libertà ed i consensi ivi garantiti hanno come base la volontà degli iscritti, poiché l'ingresso e l'appartenenza ad una libera associazione includono la dichiarazione di consenso agli statuti ed ai provvedimenti presi in base agli statuti;

b) la regola naturale-morale fondamentale dovrà sempre essere questa: spetta la priorità assoluta a quei fini per cui si versano propriamente i contributi. Questi fini sono ancor oggi gli interessi economico-sociali. Non pochi iscritti ai sindacati manifestano perciò francamente la loro disapprovazione per il fatto che il denaro venga impiegato «a scopi estranei». Si deve però osservare che molti «contribuenti» hanno una visione troppo ristretta e talvolta errata. D'altra parte, è chiaro che il sindacato non ha il

compito di diventare una «potenza finanziaria», in grado perciò di vincere altri in base ad essa (il resto alla dom. 82). - Quanto più un sindacato diventa potente e finanziariamente forte, tanto più i suoi impegni culturali diventano un «nobile officium», vale a dire una specie di mecenatismo che si sostituisce

---

(255) Secondo i dati della presidenza federale della Confederazione Sindacale Tedesca (DGB) nel 1955 la spesa per l'istruzione raggiunse il 25,3%, quella per il lavoro tra i giovani il 10,8% (TRIESCH 91).

a precedenti ceti o istituzioni diventati nel frattempo poveri ed esausti di mezzi.

-78- L'azione del sindacato subisce limitazioni dall'esterno?

L'azione del sindacato subisce una duplice limitazione dall'esterno:

1) da parte dei diritti delle altre comunità (apparato sociale);

2) da parte delle leggi fondamentali dell'ordinamento della vita democratica. L'azione del sindacato è limitata dalla volontà dei suoi iscritti, volontà che a sua volta è vincolata al precetto morale (diritto naturale e divino): soltanto un'azione di tal fatta può essere «legittima», e non puramente «legale» (II dom. 110).

1. - Esistono comunità i cui fini, compiti e competenze sono inalienabili e intoccabili in virtù del diritto naturale o divino (I dom. 86 s.). Quelli che «ne sono fuori» devono rispettare i fini ed i compiti fondamentali di queste comunità.

Devono essere ricordati in primo luogo come istituzioni di diritto proprio: la Chiesa, la famiglia, lo Stato, le tre «colonne» dell'ordine della creazione e della redenzione, ordine che è stabilito da Dio. Le associazioni umane non sono autorizzate a sostituire queste tre comunità «necessarie», trasformandone assurdamente la natura e lo scopo. A questo proposito, i sindacati non fanno per nulla eccezione. - Aggiungiamo qualche parola su sindacato e famiglia, quindi sulla politica familiare del sindacato (domanda 77, n. 1 b m) (256):

a) dalla famiglia è inseparabile il diritto parentale (cfr. II dom. 21-31), vale a dire il diritto dei genitori di far educare i figli a loro giudizio e di mandarli alla scuola che corrisponde ai loro princìpi pedagogici. I sindacati non hanno nessun diritto di intervento e di controllo sulla scuola in generale. Possono però richiedere:

I) che la scuola dia una formazione, che assicuri ai figli dei loro iscritti un effettivo «ingresso nella vita» contemporanea. Il che non riguarda i fini e gli ideali formativi (ideologicamente caratterizzati), ma il livello e l'estensione della formazione;

II) che l'ordinamento esterno della scuola sia il più possibile adattato alla particolare situazione di molti dei loro iscritti: ferie; uniformità di programmi

scolastici e del curriculum degli studi; esenzione dalle tasse scolastiche e dalle spese per sussidi didattici; appoggio a chi ha capacità; abbandono e cambiamento di scuola.
2. - In quanto associazione di interessi, il sindacato si allinea e si aggiunge, ma non si pone al di sopra, ad altre associazioni d'interessi che agiscono nell'ambito del diritto e della legge. Il che pone l'obbligo della mutua

---

(256) Sindacato e Chiesa alla dom. 79, sindacato e Stato alla dom. 80.

collaborazione. In particolare, i sindacati non possono negare alle associazioni padronali quelle libertà che essi stessi rivendicano (vale anche il contrario!). Questa esigenza si estende anche alla comprensione reciproca, alla reciproca considerazione nelle questioni salariali o di reddito, al riconoscimento reciproco di quei motivi e misure che ciascuno ha o avanza per sé.

3. - Molti sindacati lottano principalmente per il raggiungimento dell'inserimento sociale alla pari dei lavoratori. Per questo propongono il loro modello ordinativo dell'uomo e della società. Concezioni errate non hanno tuttavia forza né obbligante né autoritativa. La meta politico-sociale attuale, da cui si devono attendere anche per i lavoratori sicurezza di vita ed inserimento sociale, è l'ordinamento professionale.

L'ordinamento professionale è una meta a lunga scadenza che, anche se di difficile attuazione, non è affatto irraggiungibile, per cui anche i sindacati devono lottare. Essi sono pertanto tenuti a «studiare» detto ordinamento professionale ed a concorrere alla sua attuazione (non respingerlo!). Nell'ambito dell'ordinamento professionale i lavoratori mantengono i loro «interessi particolari» (QA 35), per i quali i sindacati rimangono competenti (rappresentanza dei lavoratori sul mercato del lavoro, funzione di aiuto reciproco, compiti formativi sociali e culturali). Inoltre nelle organizzazioni e nelle commissioni professionali si impongono ad essi nuovi compiti economico-politico-sociali (257).

4. - Secondo il diritto naturale e l'usanza oggi invalsa i sindacati esercitano una forte influenza nelle aziende (imprese), sia indirettamente, specialmente con la politica salariale e la cogestione (dom. 99 e 140), che direttamente, per esempio attraverso l'elezione del consiglio d'azienda. I sindacati non sono autorizzati a far alto e basso delle aziende (imprese) e a soppiantare le maestranze nelle loro mansioni (dom. 140).

5. - Gli uomini si creano innumerevoli libere associazioni, per esempio società per la formazione e l'educazione, associazioni di beneficenza e di mutuo soccorso, circoli di formazione, di lettura e di conversazione, club sportivi di vario genere. Alcune hanno carattere regionale, altre hanno una ragione storica, ed altre ancora si basano su di una specializzazione professionale, ecc. Non tutte, evidentemente, sono necessarie, ma tutte sono spesso molto auspicabili. Tuttavia il «senso» democratico vuole che non si

mettano con faciloneria tali associazioni da parte, che non si indeboliscano facendole scarseggiare di iscritti, che non le si privi delle loro risorse mediante «bloccaggio» (organizzazione «collettiva» del tempo libero; gioventù sindacalista).

-79- Quale atteggiamento deve mantenere un sindacato unitario?

---

(257) Cfr. anche sopra dom. 69, n. 3; II dom. 54. Cfr. MESSNER, BO 231 ss.

Un sindacato unitario deve mantenere particolarmente un atteggiamento di tolleranza ideologica e di apartiticità.

1. - A rigore di termini si dà una tolleranza, non però una neutralità ideologica. Il significato dell'ideologia è infatti questo: avere una determinata concezione dell'origine e della finalità, dell'ordine e dello sviluppo del mondo e dell'uomo che in esso vive. Ora, il termine neutralità deriva dal latino «neuter», che significa appunto «nessuno dei due», cioè indeciso, senza presa di posizione. Negli interrogativi ultimi e supremi della vita nessuno può essere «senza opinione». Nessun sindacato unitario può assolvere i suoi compiti senza determinati valori e norme fondamentali, senza una scala di valori; in questo senso non si dà neutralità.

ESEMPI
dignità della persona; libertà religiosa; libertà democratica; giustizia sociale; diritto e limiti dello Stato e dell'autorità statale; bene comune: benessere nazionale; proprietà; regime di mercato oppure di economia pianificata; sciopero (politico). - Non si tratta evidentemente di problemi arbitrari!

La convivenza umana vuole che si abbia il massimo rispetto reciproco per le diverse convinzioni ideologiche (cioè religioso-morali) e che si conceda a ciascuno la più ampia possibilità di vivere e di decidere in base alla propria fede e coscienza. Chi, soprattutto come cristiano (cattolico), aderisce ad un sindacato unitario che comprende anche non cristiani, professa non soltanto i valori ed i princìpi fondamentali del sindacato, ma anche le verità di fede ed i precetti morali della sua Chiesa. Il sindacato unitario si è impegnato esplicitamente ed irrevocabilmente in quanto tale a rispettare, in tutto il suo sviluppo, nell'assegnazione di uffici e compiti sindacali ed in tutte le decisioni, questo dato di fatto. Un atteggiamento diverso sarebbe intolleranza, che contraddice alla sua natura (vedi sotto, n. 4).

2. - L'apartiticità è possibilissima. Si possono prendere decisioni politiche, senza per questo legarsi ad una politica di partito (258). a) non v'è nessuna contraddizione nel fatto che un sindacato

I) aderisca o si appoggi ad un partito politico,

II) si dichiari concorde o imparentato con un partito politico,

III) recluti i suoi iscritti da un determinato partito,

IV) fondi un partito politico,

V) si «costituisca» esso stesso in partito politico. Al riguardo non sono

---

(258) Per la natura, i compiti e i diritti fondamentali dei partiti politici cfr. II dom. 103. Qui parliamo soltanto della apartiticità del sindacato unitario, non dell'attività politica (di Stato) del sindacato; di questa parleremo alla dom. 80. Per 2, a) cfr. NELL-BREUNING, GK 6 (1956) p. 2, dove si sostiene la stessa nostra opinione.

però la presidenza o i funzionari a decidere, bensì l'assemblea dei soci; e nello stesso istante in cui un sindacato fa questo passo cessa di essere un sindacato unitario, per diventare un sindacato ideologico;

b) per dovere di coerenza verso se stesso e verso i suoi iscritti un sindacato unitario

I) non deve aderire o legarsi a nessun partito politico,

II) non deve fare politica in funzione, in favore e sotto la guida di un partito,

III) non deve neppure - in quanto sindacato - legarsi strettamente a nessun partito determinato: deve effettivamente rimanere al di sopra dei partiti, conservando sempre la propria «autonomia nei confronti dei partiti politici» (259).

3. - Non v'è neppure nessuna contraddizione nel fatto che una singola associazione abbia contemporaneamente un carattere ecclesiastico-religioso ed economico-politico-sociale. Possono cioè esservi sindacati confessionali, per esempio cattolici, protestanti. Là dove i sindacati sono aconfessionali e comprendono o tutti cristiani oppure cristiani e non cristiani, la Chiesa cattolica vuole, e con piena ragione, che si costituisca un movimento di lavoratori cattolici, cioè associazioni cattoliche di lavoratori, alle quali incombe l'assistenza religioso-morale (educazione, formazione) del mondo operaio, vale a dire l'apostolato fra i lavoratori (260) (cfr. dom. 76, II). Pio XII, discorso dell'11-3-1945 (Pv VII, 510); lettera del 9-5-1956. Sul rapporto tra associazioni di lavoratori e sindacati si deve dire:

a) ambedue devono poter svolgere il loro compito in autonomia e libertà;

b) nessuno dei due può molestare o danneggiare gli iscritti perché fanno parte di altre associazioni ed ivi lavorano;

c) non meno dei sindacati, le associazioni dei lavoratori possono prefiggersi, secondo il volere degli iscritti, i loro scopi, fra i quali vi sono anche i compiti culturali e politico-sociali.

4. - Alla neutralità interna sono legati strettissimamente i diritti delle minoranze (261), cioè di quei gruppi interni al sindacato, i quali dal punto di vista ideologico, specialmente in base alle loro convinzioni religiose, costituiscono un'unità distinta dagli altri membri (gruppi):

a) ovviamente, i gruppi interni al sindacato sono obbligati ad una collaborazione costruttiva, purché non siano costretti a sdoppiare la loro coscienza. Quando i loro principi religioso-morali glielo impediscono, essi non devono collaborare, devono bensì opporsi e far pressione affinché i pareri, i progetti ed i provvedimenti vengano cambiati (262);

---

(259) Statuto del DGB § 8, 1.
(260) Per es. le ACLI = Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani.
(261) Può anche trattarsi di gruppi di notevole consistenza.

b) in base all'uguaglianza democratica dev'essere assicurata ai gruppi interni la dovuta misura di corresponsabilità e di influenza nell'organizzazione. Il che significa che:

I) devono avere la dovuta rappresentanza negli organi e nelle funzioni direttivi, rappresentanza proporzionale alla loro consistenza, forza e preparazione (presidenza, commissioni, scuole sindacali);

II) si deve tener conto delle loro opinioni, proposte, richieste;

III) nessuno dev'essere danneggiato perché sostiene apertamente e con coerenza la propria convinzione;

c) allo scopo di assicurare l'unità e la concorde collaborazione si dovrebbero chiamare i membri dei diversi gruppi a formare delle commissioni paritetiche, che discutano e cerchino una soluzione a tutti i problemi che via via emergono.

-80- Qual è la posizione del sindacato nei confronti dello Stato?

Il sindacato è una «vera forza portante dello Stato», di cui condivide la responsabilità; tuttavia il suo compito specifico si svolge nel campo della politica sociale.

PIO XII (discorso dell'11-3-1945; Pv VII, 7): «Ciò suppone come condizione fondamentale che il sindacato si mantenga nei limiti del suo scopo essenziale, che è quello di rappresentare e di difendere gli interessi dei lavoratori nei contratti di lavoro. Nell'ambito di questo ufficio il sindacato esercita naturalmente un influsso sulla politica e sulla pubblica opinione. Ma esso non potrebbe oltrepassare quel limite senza recare grave pregiudizio a se stesso. Se mai il sindacato come tale, in virtù della evoluzione politica ed economica, venisse ad assumere quasi un patronato o diritto di disporre liberamente del lavoratore, delle forze e dei beni di lui, come avviene altrove, il concetto stesso di sindacato, che è una unione a scopo di proprio aiuto e difesa, ne rimarrebbe alterato o distrutto».

1. - Nell-Breuning definisce il sindacato una «vera forza portante dello Stato» (263). Affermazione giustissima; infatti:

I) la stabilità, l'organizzazione e lo sviluppo dello Stato sono oggi legati in modo determinante al sindacato;

(262) Per fare un esempio, al congresso della Confederazione Sindacale Tedesca tenuto ad Amburgo nel 1956 il gruppo cristiano-sociale della Confederazione stessa (circa il 10% su 400 delegati) si mise decisamente all'opposizione, senza ovviamente riuscire ad imporre alla maggioranza la propria opinione.
(263) GK 6 (1956) p. 2. - Sulla natura, la finalità e la competenza dello Stato cfr. II dom. 60-63, 67-70; ed inoltre VERPAALEN A.P., Der Begriff des Gemeinwohls bei Thomas von Aquin, Heidelberg 1954, p. 67 s.

II) la classe lavoratrice è una parte di tutto il popolo, la cui importanza nell'insieme dello Stato va sempre più crescendo. Da ciò deriva:

a) il sindacato è corresponsabile del bene del popolo e dello Stato, è impegnato per il bene comune;

b) lo Stato è responsabile nei confronti della classe lavoratrice; esso deve fare per essa quanto sta in lui, regolandosi sull'ordine pubblico, di cui è garante. Ora, nessun ceto e nessuna organizzazione possono essere impediti di accertarsi se lo Stato adempie il proprio dovere nei loro confronti. Occorre però aggiungere, con Messner (SFr 108): «La politica sindacale non soddisfa al dovere della giustizia sociale, se nelle sue rivendicazioni non tiene conto anche delle premesse del progresso economico e sociale di tutto il popolo».

2. - Secondo il modello ordinativo della sociologia naturale-cristiana, il sindacato non ha il diritto di considerarsi "uno Stato nello Stato" o «uno Stato accanto allo Stato», rivendicando di conseguenza l'esclusiva o anche soltanto determinante guida dello Stato:

PIO XII (lettera del 14-7-1954; Pv xvi, 464): «Forse l'aspetto più grave della crisi che voi analizzate è quello della costituzione di gruppi d'interessi, potenti e attivi. Sia che si tratti di sindacati padronali o operai, di trusts economici, di raggruppamenti professionali o sociali - dei quali alcuni sono addirittura al servizio diretto dello Stato - queste organizzazioni hanno acquistato una potenza che permette ad esse di far sentire il loro peso sul governo e sulla vita della nazione. Posto di fronte a queste forze collettive, spesso anonime, le quali talvolta, ad un titolo o ad un altro, valicano non soltanto le frontiere del paese, ma anche i limiti della loro competenza, lo Stato democratico nato dalle norme liberali del sec. XIX difficilmente riesce a tener fronte a compiti ogni giorno più vasti e complessi».

a) alcuni sindacati e sostenitori di una moderna teoria sindacale (264) affermano che i sindacati sarebbero paralleli allo Stato, sarebbero perciò da esso indipendenti e autorizzati a dirigere e determinare la storia dello Stato secondo la loro opinione e la loro volontà. I sindacati sarebbero gli unici, o comunque i più determinanti fiduciari e tutori del bene comune e della democrazia. Tale teoria è possibile soltanto se si priva lo Stato della sua supremazia, del suo potere e funzione naturali;

b) la parte non può credersi il tutto, attribuendosi quei diritti che possono essere solo del tutto. Lo Stato non può assolutamente trasmettere o abbandonare i propri diritti di sovranità in mano di gruppi sociali d'interessi o di potere. Con ciò non si va contro l'«autonomia delle parti sociali». Tale autonomia, però, riguarda determinati settori della vita sociale e del lavoro, ma non tutti i settori di quell'ordinamento della convivenza da cui il bene comune è costituito. La posizione di supremazia e il potere dello stato non

---

(264) Così Alfred WEBER, W. ABENDROTH e altri; cfr. dom. 77, n. 1, nota 251.

sono della stessa natura, bensì al di sopra - e questo per loro natura - del potere di influenza e di incidenza delle associazioni e dei movimenti sociali, appunto come il tutto è per natura superiore alla parte;

c) la determinazione della forma dello Stato e dei soggetti del potere statale è di diritto di spettanza di tutta la nazione (II dom. 70). Sopra tutto in una democrazia è la volontà del popolo, non la volontà di una organizzazione (o della direzione di una associazione) che decide l'ordinamento statale, la costituzione, il governo e la politica statali (II dom. 98);

d) spetta allo Stato controllare le forze organizzative dei settori naturali e vitali che in esso agiscono, indirizzandole al bene comune (diritto di controllo della Stato). Per cui lo stato può emanare regolamentazioni e prendere provvedimenti legislativo-giuridici allo scopo di prevenire o reprimere pericoli derivati dal fatto che gruppi, movimenti e organizzazioni assumono un indebito atteggiamento di autonomia.

NB. Questi principi valgono sia che i sindacati (e analoghe organizzazioni) siano meno considerati «associazioni ammesse» (dom. 76, n. 1 NB.), sia cioè che le loro competenze spettino ad essi per loro natura intrinseca, sia che almeno in parte vengano loro attribuite dallo Stato. Infatti i diritti di origine naturale, e che perciò come tali non vengono concessi dallo Stato, ma sono antecedenti allo Stato dal quale devono esser riconosciuti e rispettati, non esistono fuori dello Stato in quanto «*societas perfecta*» (II dom 61), ma sono inseriti nel tutto dello Stato in forza di una determinazione naturale, per cui il loro esercizio dipende dallo Stato in base e secondo la regola del bene comune. Cfr. ancora II dom. 52.

3. - I sindacati - e ciò è compreso in quanto abbiamo già detto - non sono perciò organizzazioni (enti) statali, ma sociali (II domanda 65). Hanno quindi di per sé compiti di politica sociale:

a) agli organi statali incombono la legislazione, la politica statale interna ed estera, e in genere tutte le funzioni di sovranità. Esistono mezzi e possibilità a sufficienza per indettare e tenere sotto sorveglianza gli organi direttivi statali, per presentare loro pareri, richieste e reclami (collaborazione alle leggi sulla costituzione aziendale e sulla cogestione, alla regolamentazione della riforma dei redditi);

b) la politica sociale nazionale e internazionale assume la massima importanza per lo Stato e la sua politica sia interna che estera: il movimento dei lavoratori e sindacale internazionale, con i suoi problemi e progressi, con le sue ricerche e osservazioni, con i suoi congressi e le sue decisioni (dom. 81); la cooperazione nell'autogestione economico-sociale, fino ai consigli economici e culturali paritetici.

-81- Come dev'essere organizzato un sindacato?

È compito degli iscritti (e perciò dello stesso sindacato) determinare, sviluppare e modificare la costituzione e l'organizzazione del sindacato.

1. - L'organizzazione di una libera associazione deve rispettare i principi del diritto naturale (legge della solidarietà e della sussidiarietà; I dom. 51-52) e le circostanze di tempo e di luogo (numero degli iscritti, ampiezza dell'ambiente da abbracciare, appartenenza professionale, situazione del paese e dell'economia nazionale: paese agrario o industrializzato).

2. - Anche per la costituzione di un sindacato sono determinanti specialmente tre condizioni:

a) "strutturali": se confederazione, se società (generale), se associazione (di mestiere). Il nome ha qualche importanza per la vita interna dell'associazione soltanto se il diritto statutario fa distinzioni reali e stabilisce di volta in volta condizioni diverse per l'istituzione, la situazione patrimoniale, il riconoscimento pubblico-giuridico, ecc. Le libere associazioni sono comunque sfruttate in modo democratico-federativo (265), si basano cioè sulla libera corresponsabilità e sul diritto di autogestione delle ramificazioni (associazioni e sindacati singoli);

b) regionali: suddivisione in zone: regione, circondario, luogo. Per ragioni di ordine, di gestione migliore e più rapida, di più favorevole contenizione dei contributi, dette ramificazioni dovrebbero essere necessarie o consigliabili;

c) di specializzazione e professione, quindi in base al settore professionale o di mestiere, secondo la posizione economico-sociale nella professione: impiegati, funzionari, maestri, tecnici, medici.

3. - Molto importante per la «democrazia all'interno del sindacato» è il rapporto di forze fra le varie formazioni. È molto facile che alcuni gruppi si facciano forti della loro consistenza e del loro potere (numero dei seggi e dei voti!) per far sentire indebitamente il loro peso.

NB. Sul piano internazionale esiste oggi, la "Confederazione Internazionale Sindacati Liberi" (CISL, sede a Bruxelles, circa 60 milioni di iscritti), che nel 1949 si staccò dalla Confederazione Mondiale dei Sindacati, la quale si sviluppò sempre più in senso comunista; sorse poi la "Confederazione Internazionale Sindacati Cristiani" (sede a Bruxelles, 3,5-4 milioni di iscritti). Recentemente la Confederazione Mondiale dei Sindacati (sede a Praga; nel 1955 gli iscritti nei paesi non comunisti erano circa 7

milioni; per i paesi comunisti non si possono addurre dati, perché colà tutti i lavoratori sono «inclusi» a forza) sta esercitando un'influenza poco rassicurante. Come dimostrano fatti non equivoci, essa promuove una «unità d'azione» fra tutte le confederazioni dei lavoratori e dei sindacati, cercando a questo scopo di sottomettere sistematicamente sia le aziende che i sindacati. Nella Germania Federale, per esempio, tale «infiltrazione» è diretta da istruttori residenti nell'Unione Sovietica; i loro uomini di collegamento fan-

---

(265) L'opposto di «federativo» è «centralizzato» = guidato e unificato dall'alto.

no quasi sempre parte della Confederazione Sindacale Tedesca in qualità di membri o di funzionari minori. Tale azione di assoggettamento si serve particolarmente di questi mezzi: conferenze, corsi di studio, osservazione segreta di tutto ciò che avviene, trascrizione di tutti gli schedari del personale, provocazione di scioperi; di tutto poi si fa rapporto a Berlino-est.

-82- A quali particolari pericoli è esposto il sindacato?

Il sindacato è facilmente esposto al pericolo:

1) di estendere indebitamente la sua potenza;

2) di assumere una «mentalità capitalista»;

3) di lasciarsi trascinare da una falsa solidarietà.

PIO XII (RmN 1952; Pv XIV, 432): «Le coscienze soffrono oggigiorno anche altre oppressioni. Così la dove ... si fa dipendere l'accesso al lavoro o al luogo del lavoro dall'appartenenza a determinati partiti o ad organizzazioni che hanno origine dal mercato del lavoro... Qual è infatti lo scopo essenziale dei sindacati, se non la pratica affermazione che l'uomo è il soggetto, non l'oggetto delle relazioni sociali; se non il far scudo all'individuo di fronte alla irresponsabilità collettiva di anonimi proprietari; se non il rappresentare la persona del lavoratore dinanzi a chi è portato a considerarlo soltanto come forza produttiva con determinato prezzo? Come potrebbero quindi essi trovar normale che la difesa dei diritti personali del lavoratore sia sempre più nelle mani di una collettività anonima, che opera mediante gigantesche organizzazioni di natura monopolistica?».

PIO XII (discorso del 29-6-1948; Pv x, 149): «Qualora infatti essi (i sindacati) mirassero alla esclusiva dominazione nello Stato e nella società, se volessero esercitare un assoluto potere sull'operaio, se respingessero lo stretto senso di giustizia e la sincera volontà di collaborare con le altre classi sociali, fallirebbero all'aspettazione e alle speranze che ogni onesto e cosciente lavoratore ripone in loro». PIO XII, discorso dell'11-9-1949 (Pv XI, 205 ss.).

I sindacati, in modo particolare, sono minacciati da pericoli di diverso genere: la necessità di dure lotte di difesa; il frazionamento ideologico della classe lavoratrice; i movimenti marxisti con le loro specifiche concezioni messianiche e sociali (messianismo, dottrina del plusvalore e dello

sfruttamento, materialismo dialettico e storico); l'egemonia del capitale e la conseguente indebita soggezione del lavoratore; l'alienazione dell'uomo dell'èra industriale; l'ottusità e l'opposizione di molti Stati e governi.

1. - Gravissimo è il pericolo di "lasciarsi sedurre dal potere", di trasformarsi in "blocco di potere":

I) acutizzare gli interessi, soprattutto quando la loro difesa incontra dure resistenze;

II) i fenomeni di massificazione odierni favoriscono molto la «formazione di blocchi» da parte di grandi raggruppamenti;

III) i grandi raggruppamenti hanno già di per sé la tendenza a comandare ed a predominare. I sindacati agiscono male quando:

a) tentano di piegare al proprio servizio lo Stato con pressioni o azioni di forza (dom. 88 s.);

b) esigono dalla controparte, cioè dai datori di lavoro o dalle organizzazioni padronali, condizioni impossibili;

c) istituiscono nei confronti degli iscritti e delle ramificazioni una dittatura dell'organizzazione o un'egemonia dei funzionari. Funzionario, da funzione, mansione, oggi indica per lo più coloro che sono designati a guidare o rappresentare grandi gruppi organizzati (partiti, associazioni d'interessi). I funzionari corrono il pericolo di auto-finalizzare la loro mansione e la loro posizione nei confronti degli iscritti (corpo dei funzionari), di perdere il contatto con quelli, di sostituire la politica associativa con una più o meno esplicita politica funzionaria. Rimedi: alto senso di responsabilità da parte dei funzionari e dei soci; divisione (limitazione) e controllo del potere; libertà di espressione e di critica onesta; coraggio di indire nuove elezioni, per sostituire membri non capaci; autonomia delle commissioni di controllo e dei tribunali sociali.

2. - I sindacati, sorti per combattere e trasformare il capitalismo individualista, si sono "adattati alla meccanica di mercato del capitalismo", assumendo una "mentalità capitalista". Tale adattamento si è manifestato in diversi modi (266):

a) con il predominio cartellario o monopolistico sull'offerta o sul mercato del lavoro («cartello dei lavoratori», trust sindacale). Fatto, questo, che può anche riuscire di danno ai lavoratori, potendo esso influenzare molto il movimento dei salari; ora, anche salari più alti estorti a forza non sempre giovano ai lavoratori (dom. 108 s.);

b) con l'istituzione di imprese capitaliste. In taluni luoghi i sindacati si trasformano in potenza finanziaria ed economica straordinaria e, a dispetto di tutte le condanne del capitalismo, invece di opporsi colgono tutte le possibilità che loro si offrono, facendo frutto della esperienza e degli usi invalsi nel capitalismo: banche, imprese assicurative ed edilizie, economia collettiva e cooperative di consumo.

NB. Cfr. gli interessanti capitoli in TRIESCH, Aus Pfennigen werden Millionen, Vom Sparverein zur Grossbank, Versicherungen und Wohnungsunternehmen, Das Wirtschafswunder der Gemeinwirtschaft (p. 77-205 - Con centesimi si fanno milioni - Dalla lega per il risparmio alla grande banca - Assicurazioni e imprese edili - Il miracolo economico dell'economia collettiva). Raccogliamo da questi capitoli alcuni dati: le entrate che il DGB

---

(266) Secondo MESSNER. NR 350 s., che citiamo.

realizza ogni anno con le iscrizioni si aggirano su 235 milioni di marchi. La somma del bilancio delle sue sette banche raggiunse nel 1955, 1.367,2 milioni di marchi (= oltre 200 miliardi di lire). Oggi il sindacato finanzia grandi magazzini, promuove con le sue stesse banche il sistema di pagamento a rate e il risparmio d'investimento. Nonostante la grande quantità (40-60%) dei piccoli e medi crediti, prevalgono essenzialmente i grandi crediti industriali. Attraverso il finanziamento dell'edilizia sociale il sindacato «contribuì certamente al superamento della mancanza di alloggi, che costituì lo scottante problema del dopoguerra, ma contribuì anche a far sì che il DGB sia oggi, con più di 100.000 alloggi, uno dei più grandi proprietari di case» (p. 164). L'impresa di assicurazioni «Alte Volksfursorge» registrò nella gestione annuale 1955 un guadagno lordo di 25,5 milioni di marchi = 25% dei premi. Le cooperative di consumo furono sostenute nel 1955 da 2.243.970 soci, serviti da 8.578 sedi di distribuzione.

3. - La solidarietà sindacale non è soltanto legittima, ma necessaria. Talvolta però viene esagerata, conducendo in certi casi a gravi ingiustizie (non escluso l'intimidamento). Quando in qualche settore è necessario «rialzare» i bassi livelli salariali, perché sono realmente troppo bassi, se il sindacato, invece di limitarsi come sarebbe giusto, a qualche livello salariale, richiede un aumento salariale a tutti i livelli, ne può derivare un danno rilevante all'impresa ed all'economia (aumento dei prezzi, riduzione della vendita, contrazione delle ordinazioni e della produzione). La solidarietà esige che i forti sindacati dell'industria e degli statali usino riguardo per i più deboli sindacati dei contadini o degli impiegati, che 5i eviti di causare confusioni e danni ingiustificati con falsi «scioperi di solidarietà», che non si perseguano interessi sindacali particolari a prezzo di interessi generali.

NB. Concludiamo con due osservazioni:

1) È grande merito del movimento sindacale se è stata spezzata la legge della concorrenza sfrenata e della ricerca illimitata del denaro, se cioè queste hanno cessato di essere la regola universale e indisturbata. È appunto per sottrarsi alla pressione di questo movimento che gli stessi datori di lavoro istituirono o promossero sindacati, chiamati sindacati "gialli" (nome dovuto forse al fatto che coloro che si opponevano allo sciopero ebbero appunto per questo le finestre fracassate, che essi ripararono con carte gialle; GH IV, 93).

Si usa chiamare «giallo» il sindacato che è appoggiato e sostenuto con larghezza di mezzi dai datori di lavoro; tale appoggio è pagato con la perdita dell'indipendenza da quelli.

2) Il termine «sindacalismo» non significa letteralmente altro che movimento o fatto sindacale. Si usa però preferibilmente:

I) per indicare un determinato indirizzo sindacale, riscontrabile soprattutto nei paesi latini. Caratteristiche di tale indirizzo sono: costituzione non professionale o associativa, bensì locale; tutto si fa con la forza attraverso l'«azione diretta»; il controllo diretto dei beni di produzione da parte dei lavoratori;

II) per caratterizzare il regime sociale che si basa sulle due parti interessate al mercato del lavoro, quindi sulla concorde collaborazione fra organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori (cfr. NELL-BREUNING, W dP v-2, col. 430 ss.).

II. SCIOPERO (E SERRATA)

-83- Che cos'è lo "sciopero"?

Lo sciopero è l'astensione generale dal lavoro allo scopo di esercitare una pressione.

1. - Lo sciopero è l'abbandono del lavoro (267) da parte non di singoli individui, ma di più o molti. Ci si astiene dal lavoro non perché si sia impediti da malattia, dal maltempo o da difficoltà tecniche, ma perché si vuole ottenere qualcosa attraverso l'astensione «finalizzata» dal lavoro: lo sciopero è un mezzo di pressione nei confronti della controparte sociale. Lo sciopero ha il carattere di «azione positiva» (NELL-BREUNING, Streikrecbt, p. 13). È l'abbandono unilaterale del lavoro: non viene concordato con l'azienda o con l'impresa, ma unicamente fra i lavoratori interessati (almeno indirettamente).

NB. 1) Lo sciopero in senso proprio è l'astensione dal lavoro. In senso traslato parliamo di sciopero degli acquirenti, dei consumatori, della fame, della scuola; qui non parliamo di questo tipo di sciopero.

2) Lo sciopero non è un fenomeno esclusivo dell'èra industriale moderna. Si ebbero scioperi già nel medioevo (per esempio da parte dei garzoni dell'artigianato, addirittura con l'aiuto e l'appoggio delle corporazioni). In seguito, fino ancora al sec. XIX, lo sciopero fu vietato dallo Stato. All'epoca del sindacato «classico» (dom. 76) lo sciopero (BRIEFS, Gw II, 60) aveva un'influenza piuttosto modesta: era limitato nello spazio, gli imprenditori ed i consumatori potevano facilmente sottrarsi alla pressione, difendendosi con la «serrata», il sindacato era ancora troppo debole e negli scioperi di più vaste proporzioni si interponeva lo Stato.

2. - È importante la distinzione fra sciopero incontrollato e sciopero organizzato; tale distinzione non riguarda l'oggetto o lo scopo, ma la forma e l'efficacia dello sciopero:

(267) Fra la bibliografia sullo sciopero: H. CLEGG. Streikrecht in ein'er freien Gesellschaft, in: GMH (1957) p. 37-42; J. KAISER, Der politische Streik, Berlino 1955; N. MoNZEL, Klassenkampf, Streik und christl. Soziallebre, estratto da Priester und Arbeiter (1955); NELLBREUNING, Streik, in: StdZ 155 (1955) p. 264-279; III., Das Streikrecht und die Demokratie, nel rapporto (dallo stesso titolo) sul congresso organizzato dal DGB (1955); E. WELTY, Der politiscbe Streik, in: NO (1955) p. 1-13.

a) si dice incontrollato lo sciopero che non viene preparato metodicamente e condotto strategicamente, ma nasce «spontaneamente». Anche se lo sciopero incontrollato può essere lecito, è facile, per mancanza di progettazione e di guida, che ne vengano giudicate erroneamente le cause e che si trascenda. È perciò raro che lo sciopero incontrollato, anche se di lunga durata, sia destinato al successo; essendo stato per lo più inconcludente, è andato sempre più perdendo d'importanza;

NB. Recentemente si è avuto di nuovo notizia di scioperi incontrollati: in connessione con la «settimana mobile» (dom. 57, II), 370 dei 2.400 fonditori delle officine Grossenbaum Hahnschen scioperarono contro la ridistribuzione dei posti di lavoro; alla fine del marzo 1957, 700 lavoratori della fabbrica meccanica Augsburg-Nurnberg scioperarono per l'aumento del salario a cottimo per aiuto-fabbri (FAZ del 2-4-1957, p. 3).

b) lo sciopero organizzato è lo sciopero ordinato e «indetto», cioè preparato e condotto metodicamente. La preparazione e la condotta dello sciopero incombono per lo più alle organizzazioni dei lavoratori, perciò ai sindacati. Lo sciopero è infatti un mezzo di autodifesa (268). Gli statuti dei sindacati attuali contengono quasi sempre precise prescrizioni sullo sciopero. La possibilità ed il successo degli scioperi organizzati dipendono spesso dall'aiuto finanziario che i sindacati corrispondono agli scioperanti («compenso per sciopero»). L'abbandono del lavoro non è considerato disoccupazione, per cui non dà diritto a sussidi di disoccupazione. Le perdite di salanio sono perciò a carico degli scioperanti, cioè dei sindacati che conducono lo sciopero;

c) in certi casi uno sciopero incontrollato può essere trasformato in sciopero «organizzato». Lo sciopero organizzato può sfuggire di mano a coloro che lo dirigono e così degenerare, almeno nei mezzi.

3. - Il riscontro dello sciopero è la "serrata (269): il licenziamento temporaneo dei lavoratori da parte dei datori di lavoro, anche questa volta allo scopo di esercitare una pressione. La serrata costituisce spesso la risposta ad uno sciopero ed è pertanto una contromisura provocata dallo sciopero. La serrata è l'autodifesa dei datori di lavoro (delle loro organizzazioni). Dal punto di vista del diritto naturale e della morale sia lo sciopero che la serrata sono da giudicarsi in base alle stesse norme. Contro il fronte compatto dei sindacati la serrata è diventata, specialmente in tempo di congiuntura economica o di piena occupazione, un'arma di dubbia efficacia o poco intelligente, quindi

ormai in disuso quasi completo. È tuttavia possibilissimo che, per esempio in caso di cattiva congiuntura economica o quando le

---

(268) Quanto diremo riguarda lo sciopero organizzato, che ha molte forme (dom. 84).
(269) Indicato con la parola inglese «Lockout», da to lock out = sbarrare, escludere.

rivendicazioni dei sindacati siano inaccettabili, essa torni ad assumere il suo peso.

4. - Lo sciopero e la serrata sono senz'altro un male, perché turbano la pace del lavoro. Il lavoro viene interrotto in contrasto con i contratti di lavoro, e perciò violentemente. Talvolta sorgono tra le parti gravi contrasti e dissidi. - Lo sciopero e la serrata sono spesso causa di gravi e seri danni (dom. 86, n. 3).

5. - Lo sciopero è il principale e più efficace mezzo di lotta dei lavoratori e dei sindacati. Accenniamo ad altri mezzi di lotta (270):

a) il sabotaggio = deliberata distruzione di impianti di produzione. Dal punto di vista morale il sabotaggio è da condannare, perché costituisce un danneggiamento illecito della proprietà altrui;

b) l'occupazione violenta dell'azienda = può tutt'al più essere lecita in base ad una disposizione d'autorità o come misura parziale di una opposizione attiva giustificata contro il potere statale (II domanda 109), non però come mezzo di lotta sul mercato del lavoro;

c) il boicottaggio (271): i lavoratori decidono di non comperare nulla, di non richiedere servizi, allo scopo di costringere l'imprenditore ad arrendersi (calo delle vendite, contrazione degli introiti). Il boicottaggio può essere lecito, ma raramente efficace e neppure sempre «finalizzato»;

d) la resistenza passiva = opposizione «contenuta»: il lavoro viene a bella posta eseguito con tale indolenza e talmente a rilento, che il rendimento diminuisce provocando così perdite di guadagno. È una misura su cui si devono per lo più fare riserve, perché non ci si attiene, fraudolentemente, al contratto di lavoro.

-84- Quali possono essere i tipi di sciopero?

C'è 1) lo sciopero politico-sociale e lo sciopero politico-statale; 2) c'è:

a) lo sciopero generale e lo sciopero parziale;

b) lo sciopero di (legittima) difesa e lo sciopero per ottenere miglioramenti (=sciopero rivendicativo);

c) lo sciopero di forza e lo sciopero dimostrativo, di protesta e di avviso (272). Dello sciopero politico-sociale (273) trattiamo alle dom. 85-86, di quello politico-statale, chiamato per lo più semplicemente «politico», alle

---

(270) Cfr. l'esposizione un po' più approfondita di MoNZEL (p. 3), il quale rimanda a AnoLF WEBER, art. «Arbeiterkcimpfe». in: HdSt I.
(271) Dall'amministratore irlandese Boykott (sec. XIX), nemico irriducibile dei contratti di affitto.
(272) Ci limitiamo ad accennare ad altri tipi di sciopero: incrociare le braccia, sciopero di solidarietà, sciopero a termine (per molti scioperi si può decidere in anticipo la durata).
(273) Monzel (I.c. 4) lo chiama sciopero «di lotta sociale».

dom. 87-89, dello sciopero generale alla dom. 90. Lo sciopero politico-sociale e quello politico-statale non sempre si differenziano per il loro obiettivo, cioè per l'oggetto dello sciopero, bensì per l'avversario dello sciopero: nel primo caso lo sciopero è indirizzato contro forze sociali (274), nel secondo caso contro lo Stato, cioè contro l'autorità dello Stato ed i suoi organi. L'evoluzione verificatasi nel sec. xx e perciò lo sciopero del sindacato "riconosciuto" assumono pertanto questa caratteristica (BRIEFS, Gw, 64 s.): lo sciopero assume proporzioni maggiori di un fatto localmente delimitato, trasformandosi in «fatto politico», che può causare assai gravi perturbazioni nell'economia, nello Stato e nella società. Mentre il diritto di sciopero è stato «sanzionato» (=riconosciuto pubblicamente-giuridicamente) in larga misura, il diritto del lavoro limita od ostacola i precedenti mezzi di difesa degli imprenditori (datori di lavoro), così che i tribunali e la pubblica opinione sono impotenti di fronte alla paralisi di industrie-chiave causata dagli scioperi (per esempio sciopero dei conduttori contro le ferrovie).

Prima di considerare la liceità dei singoli tipi di sciopero ricordiamo quanto dice il Concilio Vaticano II in linea generale: (GS, n. 68): «In caso di conflitti economico-sociali, si deve fare ogni sforzo per raggiungere la loro soluzione pacifica. Benché sempre si debba innanzitutto ricorrere ad un dialogo sincero tra le parti, lo sciopero può tuttavia rimanere anche nelle circostanze odierne un mezzo necessario, benché estremo, per la difesa dei propri diritti e la soddisfazione delle giuste aspirazioni dei lavoratori. Bisogna però cercare quanto prima le vie atte a riprendere il dialogo per le trattative e la conciliazione».

-85- È lecito lo sciopero di difesa?

Lo sciopero di difesa è lecito quando esistono e vengono rispettate le condizioni della legittima difesa.

1. - Lo sciopero è una forma di autodifesa violenta. Come tale si pone, da una parte, sulla linea della dialettica delle classi e, dall'altra della libertà di associazione. Le libere associazioni di autodifesa devono avere a disposizione mezzi efficaci, per non soccombere ineluttabilmente nei momenti decisivi.

2. - Si dà uno sciopero per (legittima) difesa quando i lavoratori si astengono dal lavoro per difendersi da un attacco o per liberarsi da una situazione senza via d'uscita. Secondo la morale e la dottrina sociale

cattoliche, perché la legittima difesa, e quindi anche lo sciopero per legittima difesa, sia lecita, devono verificarsi le seguenti condizioni (275):

---

(274) Datori di lavoro e organizzazioni padronali; altre associazioni o gruppi di interessi.
(275) Queste condizioni valgono anche per gli altri tipi di sciopero, vale a dire per lo sciopero in genere, anche se di volta in volta in forma diversa (cfr. le dom. seguenti). Sulla legittima difesa in generale cfr. II dom. 42.

a) "ingiustizia in atto", cioè un'ingiustizia presente o costituente minaccia immediata: non è soltanto il timore che muove il lavoratore, ma il fatto che hic et nunc subisce un'ingiustizia, oppure il fatto che a giudizio umano c'è la minaccia diretta di un'ingiustizia. L'ingiustizia può essere arrecata positivamente, ma può verificarsi anche per il fatto che si tralascia di fare ciò che si deve (negligenza del dovere);

ESEMPI
sfruttamento: rifiuto e trattenuta del salario pattuito (giusto); cattivo trattamento; sfruttamento delle energie fisiche e psichiche: condizioni di lavoro inique e insopportabili. Serio pericolo per la vita, la salute, la moralità e negligenza delle precauzioni obbligatorie: lotta insufficiente ai rumori, sporcizia, cattiva aerazione (anche se tutto ciò sarebbe possibile evitare!): lunghi percorsi di accesso o lavoro sudicio, che sarebbero evitabili;

b) ultima soluzione («ultima ratio»): i mezzi pacifici devono essere stati usati tutti, dimostrandosi inefficaci. Lo sciopero è lecito solo come male inevitabile.
Lo sciopero, infatti, invade i diritti altrui (abbandono del lavoro contro i patti sanciti nel contratto di lavoro) e quasi sempre ha effetti peggiori degli altri mezzi;

c) mezzi ineccepibili e adatti allo scopo. Intenti, azioni e misure che contrastano con la legge morale non sono ammesse: menzogna, calunnia, estorsione, minacce fisiche e della vita, sobillazione, sabotaggio. I mezzi devono avere un rapporto «ammissibile» con gli scopi prefissi: il danno non dev'essere sproporzionato all'ingiustizia subita (276);

d) mantenimento della misura: Io sciopero non deve superare l'ampiezza, la durata ed i mezzi richiesti dalla difesa contro l'ingiustizia.

3. - La minaccia di sciopero è soggetta fondamentalmente alle stesse condizioni dello stesso sciopero. Essa ha senso e successo soltanto se è seria, vale a dire se si è fermamente decisi a scioperare nel caso che la minaccia non sortisca alcun effetto. Le minacce velleitarie sono cattive armi. Può quindi minacciare Io sciopero soltanto chi è autorizzato a farlo.

-86- È lecito lo sciopero "rivendicativo"?

Lo sciopero rivendicativo è lecito a determinate condizioni; è soprattutto necessario che le rivendicazioni siano realmente fondate e che i danni che ne derivano siano giustificabili.

---

(276) La capacità umana di previsione è limitata, per cui nessuno è in grado di «calcolare» con precisione perfetta tutte le conseguenze di uno sciopero. È tuttavia possibile prevederne alcuni effetti in modo da renderlo responsabile.

1. - Lo sciopero «rivendicativo» ha lo scopo di ottenere migliori condizioni di lavoro e specialmente salari più alti. I lavoratori ritengono che debbano essere loro concessi immediatamente determinati vantaggi. Essi cioè non intendono attendere la scadenza degli attuali contratti collettivi, attendendo fino a quel termine la conclusione di nuovi contratti a condizioni nuove, ma vogliono cambiare subito i contratti o le condizioni vigenti. Lo sciopero rivendicativo prende di mira l'altro contraente, cioè la parte imprenditoriale o dei datori di lavoro; si tratta in tal caso di scopi singoli economici e politico-sociali (277).

2. - Soprattutto oggi che l'economia «espansiva» è in grado di accrescere costantemente la sua produttività e perciò contemporaneamente il prodotto sociale ed il livello dello standard (possibile) di vita, l'economia non è inattiva. L'entrata salariale può perciò retrocedere insensibilmente in rapporto all'entrata generale. Durante il «corso» dei contratti in vigore il salario può perdere in capacità d'acquisto (aumento dei prezzi). Il lavoratore è poi autorizzato a tendere al miglioramento delle sue condizioni di lavoro e di vita (compresa l'assimilazione ai benefici di altri gruppi professionali).

Molti problemi-limite e dibattuti, che sorgono nel caso di dette rivendicazioni, non sono «giustiziabili», non sono cioè definibili ricorrendo alla legge ed al diritto, per cui devono essere risolti o mediante accordo oppure mediante discussione fra le parti (fra coloro che rappresentano i diversi interessi). Sono appunto gli imprenditori a far notare che l'economia tende necessariamente al progresso, per cui il prodotto sociale è un fatto dinamico. Ne deriva che il livello delle partecipazioni non è affatto fissato una volta per tutte.

Oggi la morale cattolica ritiene pertanto lecito lo «sciopero rivendicativo» organizzato, qualora le rivendicazioni dei lavoratori siano da considerarsi fondate e le azioni precedenti non ottengano lo scopo, per cui non resta che la soluzione di forza. Devono peraltro essere rispettate le condizioni generali che rendono lecito lo sciopero, tenendo anche conto del tipo particolare costituito dallo sciopero rivendicativo e della situazione per cui e in cui esso viene condotto (dom. 85).

3. - Gli scioperi rivendicativi si estendono sovente a settori interi o parziali dell'economia e quindi a molte aziende ed a decine o centinaia di migliaia di lavoratori. Talvolta toccano le «connettiture» della vita economica,

minacciando di estendersi o di far scuola (278) («scioperi dei

---

(277) Tratteremo alla dom. 89 dello sciopero che si prefigge la riforma economica e sociale, vale a dire dello sciopero per «scopi generali di riforma economica», di «cambiamento di strutture».
(278) Come quando scioperano «i» (oppure la maggior parte dei) minatori, i metameccanici, i tessili; oppure i conduttori dei treni, i portuali, il personale tipografico dei

modello», per dimostrare la forza dei lavoratori o delle loro organizzazioni):

a) la liceità dello sciopero rivendicativo dipende perciò sostanzialmente dai suoi effetti, vale a dire dai fenomeni che lo accompagnano e lo seguono.

Poiché gli scioperi provocano necessariamente dei danni, si ripromettono il successo quando gli altri mezzi di lotta si dimostrano inefficaci. Ma l'elemento decisivo per la liceità dello sciopero è costituito dalla dimensione dei danni, per cui si deve tener conto di tutti i danni derivanti dallo sciopero (279):

I) alle imprese (aziende) ed agli stessi lavoratori scioperanti (280);

II) al bene comune = all'economia pubblica;

III) alle altre categorie non interessate della popolazione;

ESEMPI

grandi perdite di reddito (il costo del «più lungo e costoso sciopero tedesco», quello dei metalmeccanici dell'ottobre 1956- febbraio 1957, è calcolato a circa mezzo miliardo di marchi, oltre a 70 milioni di marchi per assegni di sciopero e sovvenzioni = 900 miliardi di lire). Incidenza sull'approvvigionamento generale. Scioperi dei giornali e del traffico. Grave perturbazione dell'ordine pubblico: scioperi degli addetti alla manutenzione delle città (sporcizia delle strade, ostruzione dei canali di scolo - pericolo di epidemia). Gravi danni al parco macchine, nei pozzi carboniferi, ecc. Spirale salari-prezzi: aumento del costo dei beni, del mantenimento; scomparsa del risparmio; contrazione delle riserve di capitale, degli investimenti, della produttività. Sproporzione fra consumo e risparmio contrattuale. Aumento del tasso d'interesse del capitale, da cui l'impossibilità di ulteriori progressi e aumenti salariali. Effetti sul mercato estero e sull'approvvigionamento mondiale: uno sciopero dei portuali negli USA può provocare carestia in altri luoghi.

NB. L'ufficio internazionale del lavoro (BIT) di Ginevra comunicò che in 23 nazioni negli anni 1949-55 andarono perse per scioperi circa 5.000 milioni di ore lavorative, a cui furono interessati circa 75 milioni di lavorato-

---

giornali, il -personale del traffico urbano (sono restati famosi gli scioperi di Londra e Parigi).

(279) Oltre i danni economici qui accennati si deve tener conto dei danni (e si deve dare una giustificazione!) sociali e morali: recrudescenza dei contrasti, indifferenza per l'ordine sociale, rivendicazioni avanzate con violenza.
(280) Anche i sindacati ed i loro funzionari sono tenuti a pensare ai lavoratori che spingono allo sciopero o di cui organizzano lo sciopero. Possiamo trovarci d'accordo con coloro che vedono «nella posizione e nella forza» dei sindacati un oggetto ed un movente principale dello sciopero - anche generale o politico - soltanto in quei casi nei quali i sindacati sono repressi o gravemente ostacolati nella loro funzione specifica di organizzazioni di autodifesa.

ri. Soltanto raramente si giunse a conflitti di lavoro, che comportassero la perdita di una giornata lavorativa per lavoratore. Inoltre le perdite provocate da malattia o da assenze ingiustificate dal lavoro sono state sempre e dovunque maggiori.

b) devono essere assicurati i lavori urgenti e indilazionabili: nessun sciopero può privare la popolazione dei beni di prima necessità e dei servizi indispensabili;

ESEMPI approvvigionamento dei generi alimentari, acqua, corrente elettrica. Provvedere gli animali di mangime. Protezione dei generi alimentari contro il deterioramento. Servizio medico-sanitario. Riporre i raccolti. Estinzione degli incendi.

NB. 1) È inammissibile che scioperino alcune aziende-chiave o, all'interno di aziende o di settori economici, i lavoratori addetti a funzioni chiave, perché in tal caso gli altri, che dipendono necessariamente dai lavori sospesi, sono impossibilitati a lavorare. Se esiste un caso in cui la generalità dev'essere protetta da regolamenti o norme legislative, è proprio questo. - È inoltre inammissibile lo sciopero «a valanga», applicato per esempio dai sindacati inglesi nel grande sciopero del marzo-aprile 1957: lo sciopero si allarga di settimana in settimana.

2) Non si può consentire con GROTE (86) quando scrive: «L'unica e sola a decidere dell'ampiezza dei lavori indispensabili da eseguirsi è l'organizzazione sindacale che conduce la lotta. Nessun organo statale e nessun organo dell'altra parte sociale ha il diritto di definire quale sia il concetto di provvedimenti d'urgenza ...».

Grote misconosce almeno i diritti di sovranità e gli obblighi comunitari dello Stato, il quale è al di sopra dei sindacati. Lo Stato è assolutamente competente a definire le misure d'urgenza e, in caso di negligenza o di incapacità da parte dei sindacati, a fare ciò che è indispensabile.

c) gli scioperanti devono trattenersi da ogni ingiustizia nei confronti dei cosiddetti «crumiri», di coloro cioè che non seguono lo sciopero, ma intendono lavorare. I «picchetti» devono essere scelti con cura, perché la forte pressione morale che essi esercitano sui crumiri non può trascendere né all'uso della forza fisica né a ingiurie. In certi casi la solidarietà può obbligare

a scioperare, ma non mancano neppure casi di vera necessità di coscienza, quando per esempio lo stesso sciopero solleva perplessità oppure quando il pensiero della moglie e dei figli costringe a lavorare (non sempre e dovunque gli «assegni per sciopero» sono sufficienti a sopperire ai bisogni urgenti della famiglia).

NB. In alcuni luoghi i sindacati usano saggiare la volontà dei loro iscritti attraverso "consultazioni previe", per dimostrare così che lo sciopero è veramente sostenuto dalla classe lavoratrice e non disposto unilateralmente dalla direzione del sindacato; sovente la decisione di sciopero da parte della direzione del sindacato si richiama a questa consultazione. Il valore di dette consultazioni previe dipende

1. dalla cerchia dei partecipanti (non tutti gli aventi diritto al voto; anche coloro che sono fuori da ogni organizzazione ne sono esclusi);

2. dalla libertà di coloro che hanno diritto al voto (pericolo di influsso e di «psicosi di massa»). Una consultazione non può giustificare uno sciopero di fatto ingiustificato. - In Germania, per es., perché i sindacati possano incominciare o proseguire lo sciopero occorre che le consultazioni previe raggiungano il 75% di voti favorevoli.

4. - Uno sciopero rivendicativo dovrebbe essere possibilmente preannunciato. Tuttavia oggi la dottrina sociale cattolica ammette che anche uno sciopero non preannunciato o iniziato prima della scadenza del contratto di lavoro può essere giustificato e moralmente lecito. Come stanno oggi le cose di fatto e in base al diritto positivo, lo sciopero non scioglie il rapporto di lavoro; questo è sospeso soltanto per la durata dello sciopero (282) e continua a condizioni mutate dopo la cessazione di quello. Il rapporto di lavoro, infatti, non è un semplice rapporto di obbligazione giuridica, bensì un rapporto giuridico-personale (dom. 99), che lo sciopero non scioglie e non può sciogliere. È sì vero che con lo sciopero si rompe unilateralmente la parte del contratto di lavoro riguardante la prestazione del lavoro, per cui cade l'obbligo della contropartita, cioè il pagamento del salario pattuito. Ma perché e in quanto a causa della situazione attuale del mercato del lavoro non è possibile comporre in altro modo le divergenze, il diritto pubblico può riconoscere «un diritto di scioperare anche senza denuncia del contratto di lavoro nel suo complesso e persino senza preavviso dell'astensione dal lavoro mentre continua il rapporto contrattuale di lavoro» (283).

NB. Anche se «nessun governo ha mai concesso al movimento operaio il diritto di sciopero» (BRIEFS, Gw 63), «nella società libera esiste il diritto di sciopero» anche nello spirito del diritto positivo. Allo scopo di proteggere il bene comune, alcuni Stati hanno limitato con legge il diritto di sciopero; hanno la competenza per farlo (dom. 91). Oggi lo «sciopero rivendicativo» deve tener conto del fatto che i contratti di lavoro (collettivi) - diversamente da prima - vengono conclusi a scadenza relativamente breve. Quanto più

breve è la scadenza dei contratti, tanto più si deve riflettere responsabilmente se non si abbia il dovere di rinunciare allo sciopero fino alla scadenza dei con-

---

(282) Il che risulta evidente dal fatto che con il puro e semplice sciopero non vengono sciolti tutti i rapporti giuridici fra datore di lavoro e lavoratore: l'appartenenza e la funzione al e nel consiglio di fabbrica continuano, come pure proseguono i tempi per il conteggio delle ferie e della pensione (cfr. MoNZEL 14, dove viene citata la bibliografia).
(283) MONZEL 14, che si richiama a NELL-BREUNING.

tratti.

-87- Contro chi è diretto lo sciopero "politico"?

Lo sciopero «politico» è diretto contro lo Stato, cioè contro i detentori costituzionali del potere statale.

1. - Sono assai diverse le cose che possono trasformarsi in oggetto o contenuto dello sciopero. - Si chiama «destinatario» o «antagonista» dello sciopero colui contro il quale lo sciopero si rivolge, colui che è messo in causa, che è preso di mira dallo sciopero. Egli deve esser fatto oggetto di pressione, deve venir costretto.

Anche lo Stato e gli organi (detentori) del potere statale (parlamento, governo) possono essere antagonisti dello sciopero, quando cioè Stato e governo devono essere indotti mediante lo sciopero a fare questo o quello, a prendere provvedimenti, ad attuare, abbandonare, far cessare, prorogare questa o quella cosa. Lo sciopero che ha per destinatario lo Stato in quanto soggetto di sovranità si chiama sciopero «politico».

NB. Si dà anche uno sciopero concernente Io Stato o a favore dello Stato. Esso è diretto contro gruppi, forze, organizzazioni che «fanno pressione di potere», minacciando lo Stato; il suo scopo è quello di sostenere e di proteggere lo Stato (284). Anche questo sciopero ha indubbiamente un'ispirazione politica, per cui alcuni lo catalogano nello sciopero politico, definendo quest'ultimo come sciopero contro o a motivo dello Stato. Noi parliamo solo dello sciopero politico contro Io Stato.

2. - Lo sciopero politico costituisce un caso particolare, intrinsecamente ed essenzialmente diverso da qualsiasi altro sciopero, uno sciopero sostanzialmente diverso dallo sciopero per questioni di lavoro. Per quale motivo? Perché questo sciopero è diretto contro lo Stato, contro il potere sovrano dello Stato, cioè contro i detentori costituzionali del potere statale. Lo sciopero politico non vede nello Stato un datore di lavoro, bensì il detentore della sovranità. Viene messo in causa lo Stato nella sua funzione sovrana e ordinatrice suprema (II dom. 60 ss.).

3. - È verissimo che molti, anzi tutti gli scioperi di rilievo sono, nelle loro conseguenze e nei loro effetti, anche politici: quasi tutti gli scioperi toccano e sconvolgono la vita di tutto il popolo e dello Stato. È poi anche vero

che uno sciopero per questioni di lavoro, quando «minaccia interessi essenziali della nazione», diventa sciopero politico (285). Non è però esat-

---

(284) Questo tipo costituì la prima fase dello sciopero generale condotto in occasione del putch di Kapp (marzo 1920): per la difesa della democrazia (cfr. KAISER 31 s.). Di tale tipo avrebbe dovuto essere lo sciopero generale atteso da molti in occasione del colpo di Stato operato dai nazisti nel 1933, sciopero che i sindacati non indissero.

(285) Così fra altri KAISER 20. Per es. gli scioperi di solidarietà in favore dei lavoratori di altre nazioni (fatto che può provocare la reazione dei governi di queste nazioni, turbando

to eliminare la distinzione fra sciopero politico e sciopero per questioni di lavoro e perciò dichiarare politici tutti gli scioperi. Cosa che oggi avviene per un duplice scopo e in due modi:

a) per giustificare tutti gli scioperi, contro chiunque siano diretti; se infatti non esiste sciopero apolitico, o tutti gli scioperi sono permessi o non lo è nessuno;

b) per screditare tutti gli scioperi; essendo infatti lo sciopero politico difficilmente ammissibile, tutti gli scioperi - dal momento che non possono non essere politici! - sarebbero almeno discutibilissimi. Ambedue le dimostrazioni mettono sullo stesso piano lo sciopero politico e quello per questioni di lavoro. Ma la situazione giuridico-morale è essenzialmente diversa, secondo se il bene comune ed i suoi custodi costituzionali sono "presi di mira", oppure se vengono coinvolti soltanto marginalmente e involontariamente.

4. - Recentemente NELL-BREUNING (286) ha distinto:

a) lo sciopero politico diretto, che intende direttamente piegare o infrangere la volontà dello Stato: vengono fatti oggetto di pressione diretta gli organi statali. Si tratta di «pressione parlamentare»;

b) lo sciopero politico indiretto, che prende ugualmente di mira lo Stato, ma indirettamente, cioè passando attraverso le forze sociali. Le forze sociali vengono coinvolte con lo scopo dichiarato che lo sciopero influenzi lo Stato ed i suoi organi, affinché lo Stato sia costretto a prendere determinate decisioni o provvedimenti.

In ambedue i casi esiste perciò uno sciopero di pressione contro lo Stato, ma in forma radicalmente diversa (il resto alla domanda 88 s.). Nell-Breuning dà peso particolare al fatto che lo sciopero politico indiretto non si confonde con quelle conseguenze postume e marginali, esse pure «indirette», che possono derivare da qualsiasi sciopero (cfr. sopra, n. 3).

5. - Si dànno scioperi che intendono sì influenzare, non però costringere. Talvolta sono consapevolmente diretti contro lo Stato, ma da tutta la loro organizzazione e tendenza si vede che non intendono pregiudicare la libertà di decisione degli organi statali, ma piuttosto sollecitarla, spronarla e sostenerla. Dal punto di vista morale non c'è perciò nulla da obiettare contro scioperi del genere, purché si riscontrino motivi fondati in loro favore, l'ordine pubblico

non sia sconvolto sproporzionatamente e i danni che ne derivano siano giustificabili. Entrano in questa categoria:

a) lo sciopero dimostrativo. Gli scioperanti intendono sensibilizzare il pubblico e lo Stato o i suoi organi, far loro presenti pericoli, richiamarli a do-

---

seriamente i rapporti di amicizia); scioperi che impediscono il mantenimento di patti, di consegne e di impegni con l'estero

(286) Con particolare chiarezza in: Streikrecht, 23 ss., 60 ss.

veri. Di per sé lo sciopero dimostrativo è manifestazione della libertà di espressione, la quale fa parte dei diritti democratici fondamentali (II dom. 100);

b) lo sciopero di avvertimento. Avvertire significa mettere sull'avviso. Ora, un avvertimento lascia sempre intatta la possibilità di riflettere e poi di agire liberamente - anche se l'avvertimento assume il carattere di minaccia formale. - Un passo avanti lo fa

c) lo sciopero di protesta. Chi protesta chiede che si torni sulle decisioni e sui provvedimenti, che vengano cambiati o ritirati. Uno sciopero di protesta prolungato fino a che si ceda al volere degli scioperanti si trasforma in sciopero di costrizione.

-88- È lecito lo sciopero politico diretto?

Lo sciopero politico diretto è lecito soltanto in gravissime congiunture nazionali.

1. - Lo sciopero politico diretto potrebbe essere considerato come resistenza attiva diretta contro il potere statale, specialmente quando viene condotta sotto forma di sciopero generale (domanda 90) (287). Se ne deve pertanto giudicare la legittimità in base ai princìpi della resistenza attiva (II dom. 109 s.). Lo sciopero odierno supera la resistenza «passiva» e quindi il puro e semplice rifiuto di obbedienza (II dom. 107). In genere si considera resistenza attiva quella cosiddetta armata, non però quella disarmata. Non è detto tuttavia che non si possa essere molto attivi anche con mezzi morali; basti pensare soltanto al reclutamento ed alle manifestazioni di massa, alle ampie e sfrenate «campagne» giornalistiche e radiofoniche. Uno sciopero che intende realmente piegare lo Stato, cioè il potere statale, rischia inoltre quasi inevitabilmente di portare assai vicino a normali azioni di forza: occupazione di edifici pubblici (posta, radio), paralisi del traffico stradale e ferroviario, impiego della polizia e dell'esercito (288).

2. - Lo sciopero politico diretto tende perlomeno alla cosiddetta pressione o costrizione parlamentare: gli organi costituzionali del potere statale devono essere costretti a promulgare o ritirare leggi, a prendere decisioni o provvedimenti: piegare la volontà dell'autorità statale (del gover-

---

(287) Così afferma per es. MESSNER, NR 499: «La resistenza attiva è la difesa organizzata da parte della popolazione contro l'abuso del potere statale. Tale difesa può attuarsi con o senza l'impiego della forza ... Oggi per es. lo sciopero generale può essere un mezzo assai efficace di resistenza attiva senza l'impiego della forza».
(288) Anche quando non si intende passare ad atti di forza, e di fatto questi non avvengono, mi pare che lo sciopero odierno sia qualcosa di più della semplice resistenza passiva: il fatto che la resistenza venga organizzata, metodicamente preparata, condotta, mantenuta, ingrandita e portata a manifestarsi adeguatamente, fa dello sciopero un fatto attivo, cioè aggressivo.

no). - Lo sciopero può addirittura voler provocare un rivolgimento, cioè un cambiamento della costituzione o del governo.

La dottrina politica cattolica ritiene che la resistenza attiva contro lo Stato ed il potere statale sia lecita soltanto in pochissimi casi. Si deve perciò affermare: salvo rarissime eccezioni, lo sciopero politico diretto è contrario al diritto naturale e moralmente illecito. Esso urta contro l'ordine divino fondamentale del bene comune e contro le competenze ordinative, esse pure stabilite da Dio, del potere sovrano dello Stato, potere che si concretizza e si manifesta nei suoi detentori costituzionali.

3. - La resistenza attiva, anche se giunge alla «rivoluzione», nei confronti dello Stato illegittimo e dei suoi sostenitori può essere lecita e addirittura obbligatoria. Lo Stato illegittimo è costituito da un'emergenza statale gravissima e duratura: illegittimità e insicurezza giuridica ininterrotte e gravissime, trattamento delittuoso nei confronti degli uomini e dei loro beni supremi, tutta un'oppressione illegittima contro il popolo ed il bene comune. Se e in quanto costituisce un mezzo necessario e appropriato per concorrere ad eliminare un siffatto «funesto scompiglio dello Stato» (II dom. 110, n. 4 a), e quindi per liberare il popolo e lo Stato da uno stato estremo di emergenza, lo sciopero politico diretto può essere giustificato.

4. - Il problema si complica quando si tratta di abuso di potere da parte del governo legittimo di uno stato di diritto (289).

All'interno della dottrina sociale cattolica sono due le tesi sostenute, ambedue con buoni argomenti:

I) la prima tesi disapprova (per il nostro caso) qualsiasi sciopero politico diretto. Azioni illegittime sporadiche possono sempre essere combattute soltanto con mezzi costituzionali e, nel caso che ciò sia inefficace, devono essere tollerate;

II) la seconda tesi (a nostro parere, quella giusta) distingue: lo sciopero politico diretto è

a) illecito se con esso si vogliono ottenere a forza leggi, provvedimenti e riforme che lo Stato (il governo) nega ai suoi sudditi (290);

(289) Con questo termine si intende lo Stato che I) riconosce il diritto naturale e ne fa la base della sua azione, II) assicura e garantisce anche di fatto l'ordine e la sicurezza disposti nel diritto positivo. Lo Stato odierno, anche quello che intende adeguarsi a quelle due condizioni, non sfugge alla pressione della «società pluralistica», vale a dire di un grande numero di interessi organizzati o gruppi di potere, che tendono ad influenzare la legislazione a proprio profitto, e non in vista del bene comune e dell'ordine pubblico. Fatto che rende lo Stato debole e «smarrito», e che lo induce nella grave tentazione di perdere la propria supremazia e autonomia (cfr. QA 42).
(290) Uno sciopero direttamente politico condotto per motivi di riforma sociale sarebbe perciò illecito: la pressione parlamentare diretta non è un mezzo adatto e accettabile per operare una riforma sociale (cfr. dom. 89).

b) lecito se con esso si intende impedire allo Stato (al governo) di violare gravemente i diritti dei sudditi, se cioè ha lo scopo di prevenire o impedire gravi violazioni dei diritti vigenti (291) (per esempio aperto militarismo del governo: grave violazione del diritto di vivere in ordine e in pace; collettivizzazione generale della proprietà privata: eliminazione del tutto illegittima di un istituto di diritto naturale).

5. - Lo sciopero degli statali viene considerato per vari motivi come sciopero politico diretto e quindi inammissibile: l'impiegato statale avrebbe una posizione «giuridico-sovrana» e si troverebbe nei confronti dello Stato in un ben preciso rapporto fiduciario, per cui anche lo sciopero per motivi di lavoro sarebbe una ribellione illecita, un «ammutinamento». Ci pare che questa sia una tesi un po' rigorista. Quando lo statale sciopera contro lo Stato in quanto suo datore di lavoro, perché costretto da un grave bisogno di cui lo Stato è responsabile, non necessariamente tradisce la propria funzione ed il proprio rapporto fiduciario. Non si tratta dello Stato in quanto soggetto di sovranità, di pressione sul potere statale in quanto tale. Ora, lo Stato in quanto datore di lavoro è, come tutti i datori di lavoro, gravemente tenuto ad assicurare uno stipendio giusto e condizioni di vita tollerabili. La distinzione fra Stato in quanto soggetto di sovranità e Stato in quanto datore di lavoro può in questo caso giustificare la legittimità di misure di autodifesa; lo statale non può essere costretto a sacrificare l'esistenza propria e della sua famiglia all'imprevidenza e negligenza degli organi statali.

-89- È lecito lo sciopero politico indiretto?

Lo sciopero politico indiretto dovrebbe essere lecito quando sia l'unico mezzo per ottenere dallo Stato la necessaria libertà per indilazionabili riforme sociali.

1. - Il potere statale deve avere la indispensabile libertà di adempiere debitamente i suoi doveri, anche e proprio quando le riforme sociali hanno una «scadenza» indilazionabile. Infatti le diverse categorie della popolazione hanno un diritto naturale ad essere inserite effettivamente nella comunità della nazione e dello Stato. Quando tale inserimento è loro impedito ed il potere statale è ostacolato nel prendere le necessarie misure «di cambiamento di

strutture», si verifica il caso di una vera emergenza di Stato. Lo Stato odierno può trovarsi in tale situazione, quando cioè viene talmente oppresso da blocchi di interessi e di potere economico-sociali, da non essere più in grado di adempiere le sue mansioni naturali. Ecco pertanto che in uno Stato di diritto la costituzione scritta e quella "concreta" si trovano in disaccordo.

2. - Un rinnovamento economico-sociale profondo può essere attuato unicamente con la più ampia cooperazione dello Stato; si tratta in questo caso

---

(291) Cfr. a questo proposito NELL-BREUNING, Streikrecht 62.

dell'interesse del bene comune e della giustizia sociale. Può però benissimo verificarsi il caso che gli organi statali responsabili, pur riconoscendo il proprio dovere a quel riguardo e pur essendo disposti concretamente a creare gradualmente le necessarie premesse, vedano impediti e frustrati i propri sforzi da parte della pressione che possono esercitare i blocchi sociali di potere. Come dicevamo, si tratta in questo caso di una vera e propria emergenza di Stato.

3. - Ai lavoratori (sindacati) è senz'altro consentito di far pressione, con uno sciopero, su tali gruppi d'interessi, in modo da costringerli a cessare di opporre resistenza ad una riforma sociale indilazionabile, soprattutto affinché desistano dal compromettere la libertà d'azione degli organi statali (292). Fin quando lo sciopero è diretto contro organizzazioni sociali, si ha sì uno sciopero «a scopi generali di riforma sociale» (293), non però - e neppure unicamente - uno sciopero politico indiretto. Lo sciopero diventa tale soltanto quando la pressione, esercitata direttamente sulle forze sociali opposte, ha contemporaneamente e volutamente di mira lo Stato: lo sciopero si propone di ridare agli organi statali la libertà persa o bloccata, di «spalleggiarli» (Nell-Breuning) in modo che essi abbiano forza e coraggio sufficienti a far rispettare le rivendicazioni. - È lecito questo? Oppure si deve affermare che uno Stato democratico di diritto ha a disposizione mezzi costituzionali sufficienti, che vieterebbero in ogni caso uno sciopero con intenti di riforma sociale? È perciò intrinseco alla vita democratica il dover attendere pazientemente che tali mutamenti di struttura siano possibili e si raggiungano per via parlamentare? - J. MESSNER (SFr 595 s.) scrive a questo proposito: «Siamo convinti che, dal punto di vista dei princìpi sociali cristiani, nella questione dello sciopero politico per l'attuazione di una riforma sociale nella società libera, con la democrazia politica che la contraddistingue, non ci si debba affatto porre primariamente il problema del tipo di riforma sociale che si vuole, ma del modo della sua attuazione... Appunto per questo, giudicando da questo modo (come per la guerra), si giustifica la resistenza politica attiva in quanto mezzo di difesa contro una grave violazione del diritto da parte del detentore del potere statale; il che vale senza eccezione in quanto mezzo di difesa, non però di offesa, e perciò neppure in quanto mezzo di azione diretta

da parte dei sindacati per scopi che non siano quelli di proteggere i diritti sociali e politici fondamentali gravemente minacciati». Messner ritiene perciò che qualsiasi sciopero politico per scopi di riforma sociale sia illecito: ciò che è determinante non è il tipo di riforma che si vuole, bensì il «modo della sua attuazione»; lo sciopero politico è in sé un mezzo non appropriato per strap-

---

(292) La stessa cosa si deve dire di altri gruppi sociali: organizzazioni medio-borghesi, artigianali, contadine.
(293) G. KLIESCH, in: NO (1954) p. 305

pare una riforma sociale, perché la resistenza attiva può essere impiegata unicamente a scopi di difesa, non per azioni offensive (294). - È difficile dare un giudizio su questa questione. Comunque, lo sciopero politico indiretto dovrebbe essere ammesso soltanto alle seguenti condizioni:

a) che si tratti di riforme sociali sostenibili nello spirito del modello organizzativo giusto, vale a dire conforme al diritto naturale, e raggiungibili senza danni o sovvertimenti sproporzionati. Il fatto che determinate rivendicazioni («azioni programmate») siano avanzate da organizzazioni potenti non ne prova ancora la legittimità;

b) che lo sciopero non sia soltanto un mezzo o un pretesto per consolidare il potere e la posizione monopolistica di gruppi (organizzazioni, blocchi) sociali;

c) che uno sciopero politico diretto abilmente concertato non sia dichiarato sciopero indiretto, e che in genere lo sciopero non si trasformi in un'«arma incontrollata di terrore».

-90- Quale giudizio si deve dare dello sciopero generale?

A causa delle sue conseguenze gravissime, lo sciopero generale è ammissibile soltanto in casi rari, ed anche allora soltanto come sciopero difensivo.

1. - In quanto mezzo «estremo», lo sciopero generale è ammissibile soltanto quando si tratta «di vita o di morte» (295), quando cioè si tratta realmente di salvare e di proteggere i beni supremi, cioè l'ordine democratico fondamentale. Non è esagerato dire che lo sciopero generale è «né più né meno che la rivoluzione sociale» (296) e che riveste sempre un carattere politico. Infatti esso minaccia e sconvolge talmente il bene comune, l'ordine statale generale e la sicurezza del diritto, che non si può più parlar di effetti marginali sulla popolazione e sullo Stato.

2. - Ogni sciopero di rilievo può «degenerare» in sciopero generale. Gli scioperanti o coloro che dirigono lo sciopero devono far oggetto di riflessione responsabile questa eventualità, considerandone volta per volta la forma e la gravità. Anche se l'uomo non può tutto, può però prevedere molto e prendere le necessarie misure precauzionali.

(294) Per quanto mi risulta, il primo a distinguere fra sciopero politico diretto e indiretto è stato Nell-Breuning; il libro di Messner non poteva più far riferimento a questa distinzione. Messner cita il mio articolo (NO [1955] p. 9 e 11), che respinge ugualmente qualsiasi sciopero politico. Oggi ritengo che, alle condizioni accennate nel testo, si possa accettare la distinzione proposta da Nell-Breuning.
(295) Cfr. GROTE, 42 s.
(296) KAISER, 36.

-91- Che cosa si deve fare per prevenire gli scioperi?

Per prevenire o limitare gli scioperi si deve:

1) eliminare il più possibile le cause;

2) richiamare le forze sociali ad un alto senso di responsabilità;

3) evitarli o accomodarli in forma adatta (se è necessario, con legge).

1. - Anzitutto si deve cercare di rendere superfluo lo sciopero, allontanandone tempestivamente i motivi e le cause. In tal modo si toglie sovente allo sciopero la sua base.

ESEMPI

moderate rivendicazioni salariali e concessione tempestiva di aumenti salariali giusti ed equi. Aperta e seria attuazione (o continuazione) di un'estesa riforma sociale (inserimento sociale della classe lavoratrice).

Autodifesa da parte degli organi statali e dei partiti contro i tentativi di assoggettamento da parte delle organizzazioni di interessi. Mantenimento dell'indipendenza e nessuna arrendevolezza nei confronti di una politica unilaterale di interessi.

2. - È importantissimo che le forze sociali, in primo luogo le organizzazioni dei datori di lavoro ed i sindacati, abbiano il dovuto senso di responsabilità: responsabilità nei confronti delle imprese e delle maestranze, nei confronti dei settori economici e di quelli che vi lavorano, specialmente nei confronti del bene comune, vale a dire dell'economia generale, cioè della situazione generale della popolazione e dello Stato. Non si deve dimenticare che non è soltanto la parte dei lavoratori che può iniziare, attuare ed allargare ingiustificatamente uno sciopero, ma che è anche la parte imprenditoriale a poter causare, attizzare e provocare, altrettanto ingiustificatamente, uno sciopero.

ESEMPI

uno sciopero per rivendicazioni salariali esagerate può mettere in moto la spirale salari-prezzi, sovvertire gravissimamente l'economia, danneggiare sensibilmente compratori e produttori. - Il non accettare giuste rivendicazioni

salariali può danneggiare i lavoratori e spingerli ad uno sciopero altrimenti evitabile.

3. - Le complicazioni e i danni provocati dagli scioperi mettono in evidenza la necessità di creare strutture adeguate e di prendere provvedimenti che prevengano o pongano fine allo sciopero: per esempio, perizie, accordi e commissioni arbitrali e di accomodamento. Uffici arbitrali e di accomodamento volontari non sono evidentemente in contrasto con la «autonomia dei contraenti sociali». In più parti sono raccomandati, avendo dato ottima prova. Tuttavia la loro volontarietà ne costituisce la debolezza caratteristica: i loro sforzi possono infrangersi contro la mancanza di comprensione e di disponibilità di una delle due parti. Il che pone il problema di una regolamentazione statale: legge sullo sciopero e proibizione dello sciopero, accomodamento coatto e ufficio statale di accomodamento. A questo proposito le opinioni sono molto contrastanti. Per quanto riguarda la Germania Federale, Nell-Breuning (StdZ 27 4) ricorda le cattive esperienze fatte con l'accomodamento coatto: «Gli effetti furono così disastrosi che ambedue i contraenti sociali si opposero recisamente alla sua ricostituzione». Recentemente lo stesso sciopero dei 38.000 metalmeccanici della Scheswig-Holstein ha confermato l'opinione che dovrebbe esistere un ufficio statale apartitico di accomodamento, il quale abbia il diritto di intervenire quando con uno sciopero «vengono pregiudicati la sicurezza e l'ordine», quando cioè «uno sciopero o una serrata minacciano il bene comune»; infatti «il bene comune dello Stato deve avere la priorità su qualsiasi lotta d'interessi, per quanto giustificata» (297).

CAPITOLO III
IL LAVORO IN QUANTO TITOLO DI ACQUISTO E DI REDDITO (E BASE DI PRODUZIONE)

Il significato e l'importanza che il lavoro umano riveste sia per l'individuo che per la comunità furono misconosciuti allorché non si tenne conto della duplice funzione ad esso propria, quella cioè di essere la base

I) della sussistenza,

II) della produzione (distribuzione) economica.

In altre parole: il lavoro è

I) titolo o mezzo di acquisto e di reddito,

II) mezzo (fattore) di produzione. Qui tratteremo, dal punto di vista etico-sociale, le questioni principali riguardanti il lavoro nella sua qualità di titolo di acquisto e al reddito.

LEZIONE I SALARIO E CONTRATTO SALARIALE

-92- Il lavoro costituisce un titolo di acquisto (di reddito)?

---

(297) Così J. EVEN nella Ketteler Wacht dell'1.2.1957. W. Kruger scrive in Zeit del 31.1.1957 che nessun Stato, eccettuata la Germania Occ., ha rinunciato «a costituire, accanto all'istituto di accomodamento per i contratti collettivi, un apparato ufficiale di accomodamento, il quale, nel caso che le istanze arbitrali concordate fra le parti sociali non siano efficienti o non abbiano successo, ha il diritto di intervenire allo scopo di tentare un accomodamento su un piano superiore». Cfr. anche gli avvertimenti contenuti nello studio di E. G. VETTER, Die Zwangsschlichtung droht, in: FAZ del 7.2.1957, p. 11. Per l'istituto dell'accomodamento cfr. anche dom. 109, n. 2 c NB.

Il lavoro non è il titolo di acquisto (e di reddito) più originario, ma tra quelli legittimi è senz'altro uno dei più importanti. Titoli di acquisto sono i mezzi ed i modi di formarsi una proprietà (dom. 15). Ancor oggi si afferma che soltanto il lavoro, ed il lavoro manuale (il lavoro «attivo»), costituirebbe la base 336 della proprietà (dom. 94). Pur dovendo rigettare tale tesi, i Papi hanno rilevato con molta insistenza la capacità che il lavoro ha di «formare la proprietà», e precisamente nel duplice senso:

1) che il lavoro è in grado di conferire la proprietà non soltanto sui frutti, ma anche sulla cosa stessa (dom. 10);

2) che tutti i beni, cioè i beni di consumo e di produzione, soprattutto il terreno, possono essere acquistati in proprietà mediante il lavoro.

LEONE XIII (RN 7; Vp 27): «Chi non ha beni propri vi supplisce col lavoro; tantoché può affermarsi con verità che il lavoro è il mezzo universale per provvedere alla vita, lavoro impiegato o nel coltivare un terreno proprio o nell'esercitare un'arte, la cui mercede in ultimo si cava dai molteplici frutti della terra, e in essi vien commutata... Or posto che a conseguire i beni della natura l'uomo impieghi l'industria della mente e le forze del corpo, con ciò medesimo egli unisce a sé quella parte della natura corporea che ridusse a cultura, ed in cui lasciò come impressa un'impronta della sua personalità; sicché giustamente egli può tenerla per sua, ed imporre agli altri l'obbligo di rispettarla».

PIO XI (QA 20; Vp 72): «Che la proprietà poi originariamente si acquisti e con l'occupazione di una cosa senza padrone ("res nullius") o con l'industria e il lavoro, ossia con la specificazione come si suol dire, è chiaramente attestato sia dalla tradizione di tutti i tempi, sia dall'insegnamento di Leone XIII, Nostro Predecessore ... il lavoro poi che da un uomo si eserciti in proprio nome e con il quale si aggiunga una nuova forma o un aumento di valore, basta da solo perché questi frutti si aggiudichino a chi vi ha lavorato attorno».

PIO XII (Rm.1-9-1944, 2; Vp 181): «Se è vero che la Chiesa ha riconosciuto "il diritto naturale di proprietà e di trasmissione ereditaria dei propri beni", tuttavia non è men vero che quella proprietà privata è in

particolar modo il frutto naturale del lavoro, il prodotto di un'intensa attività dell'uomo che gli dà modo, grazie alla sua energica volontà, di assicurare e sviluppare con le sue forze l'esistenza propria e quella della sua famiglia, di creare ad essa ed a se stesso un domani di giustizia e di libertà non solo economica ma anche politica, culturale e religiosa».

1. - Così nessuno dovrà scusarsi del fatto che ciò che egli si è guadagnato col proprio lavoro appartenga a lui, e a nessun altro, e sia a sua completa disposizione: a meno che egli abbia concordato diversamente o la cosa appartenga già ad un altro (298).

Chi trasforma le cose col proprio lavoro imprime loro l'impronta della propria personalità, dà prova della sua superiorità e del suo potere su esse, dà loro o ne accresce il valore. Egli è la causa efficiente per cui le cose esistono o esistono in una determinata maniera.

ESEMPI

un artigiano che confeziona un vestito o un paio di scarpe o costruisce un armadio è e rimane padrone di tali prodotti fino a che essi siano pagati (o da lui commutati o regalati); motivo: si tratta di lavoro suo, di opera sua. I frutti dei campi sono del contadino che li lavora: perché è stato lui a strappare quei prodotti alla natura, al terreno (299).

2. - In questi ultimi tempi il lavoro viene definito il titolo di acquisto più originario, anzi l'unico titolo naturale di acquisto: qualsiasi altra forma di formazione della proprietà sarebbe una derivazione dal lavoro, una certa qual forma o «copia» del lavoro (300). - Si pretende provare tale teoria paragonando - cosa in sé vera - il lavoro umano all'attività creatrice di Dio: Dio è padrone di tutte le cose perché e in quanto è attivo, crea; è con la sua opera, con la sua azione creatrice che egli dà alle cose l'essere, che motiva il suo dominio sulle cose, che realizza nelle cose la sua immagine, che imprime su esse ed in esse la propria impronta: per questo le cose dipendono totalmente da lui, sono sua totale proprietà. Ciò che in Dio è ed opera l'attività creatrice, nell'uomo è ed opera il lavoro (301): è perciò il lavoro che anche nell'uomo motiva e fonda ogni proprietà sulle cose. - A proposito di questa dimostrazione si deve dire se per «lavoro» umano si intende l'«attività» umana, nel senso più ampio si può essere d'accordo. Infatti ogni acquisto, anche l'appropriazione di un bene senza padrone o l'accettazione di un dono, è legato ad un agire umano (collocare i raccolti, accettare un dono, manifestare la propria volontà: tutto ciò è agire umano!). Ma non è in questo senso che si parla di «lavoro» umano, bensì nel senso stretto di lavorare = trasformare le cose, improntarle, foggiarle, organizzarle mediante il lavoro. In questo senso non si può aderire a detta opinione. Essa infatti porta al rifiuto di ogni reddito

(298) Leone XIII (RN 4; cfr. dom. 7, n. 3) parla espressamente proprio della mentalità del salariato, il quale è pienamente consapevole che il suo salario e ciò che risparmia ed acquista con il salario è proprietà sua.
(299) La questione ritornerà sotto altra forma quando dovremo parlare della capacità del capitale di formare la proprietà, cioè del diritto che il fornitore di capitale ha sui prodotti o redditi del lavoro (dom. 115, I).
(300) Questa opinione fu presentata specialmente da A. HoRVÀTH (cfr, bibl. III), il quale scrive testualmente (p. 111): «Il lavoro è perciò il mezzo naturale per legare a noi le cose esterne, è la sorgente naturale, anzi l'unica, è come la sorgente originaria della proprietà, così che le altre fonti di acquisto o ne derivano o ne sono la copia in forza di una convenzione umana, in virtù cioè del diritto positivo».
(301) Cfr. HoRVÀTH 108 ss.

«che non provenga dal lavoro», porta cioè al rifiuto di qualsiasi genere di «reddito senza lavoro», porta alla teoria del valore del lavoro propugnata da K. Marx. Porta poi allo svuotamento del diritto di proprietà, il quale potrebbe riferirsi unicamente al frutto, non però alla cosa in se stessa (dom. 10): «Chi fa del lavoro il titolo primario può concedere all'uomo il diritto di proprietà sulla cosa soltanto in proporzione della nobilitazione che egli le ha impressa lavorando. L'uomo che lavora non diventa perciò propriamente mai padrone della sostanza della cosa in sé, non può perciò mai servirsene come fonte di reddito» (302). Pio XI respinse tale teoria, propugnando l'altro titolo originario di acquisto, anteriore al lavoro, vale a dire l'occupazione di una cosa senza padrone (QA 20, che si richiama a RN 7; cfr. dom. 16).

-93- Si deve respingere ogni genere di "reddito senza lavoro"?

È ingiusto ed utopistico respingere ogni genere di reddito senza lavoro.

PIO XI (QA 25; Vp 75): «Ora non ogni distribuzione di beni e di ricchezze tra gli uomini è tale da ottenere il fine inteso da Dio o pienamente o con quella perfezione che si deve. Onde è necessario che le ricchezze, le quali si amplificano di continuo grazie ai progressi economici e sociali, vengano attribuite ai singoli individui ed alle classi in modo che resti salva quella comune utilità di tutti lodata da Leone XIII, ovvero per dirla con altre parole, perché si serbi integro il bene comune dell'intera società. Per questa legge di giustizia sociale non può una classe escludere l'altra dalla partecipazione degli utili. Che se per ciò è violata questa legge dalla classe dei ricchi, quando spensierati nell'abbondanza dei loro beni stimano naturale quell'ordine di cose che riesce tutto a loro favore e niente a favore dell'operaio; è non meno violata dalla classe proletaria, quando aizzata per la violazione della giustizia e tutta intesa a rivendicare il solo suo diritto, di cui è conscia, esige tutto per sé, siccome prodotto dalle sue mani, e quindi combatte e vuole abolita la proprietà e i redditi o proventi non procacciati con il lavoro, di qualunque genere siano o di qualsiasi ufficio facciano le veci nell'umana convivenza, e ciò non per altra ragione se non perché sono tali. E a questo proposito occorre osservare che fuori di argomento e bene a torto applicano alcuni le parole

dell'Apostolo: "chi non vuole lavorare non mangi" (2Ts 3,10); perché la sentenza dell'Apostolo è proferita contro quelli che si astengono dal lavoro quando potrebbero e dovrebbero lavorare, e ammonisce ad usare alacremente del tempo e delle forze del corpo e dell'anima, né aggravare gli altri, quando da noi stessi ci possiamo provvedere; ma non insegna punto che il lavoro sia l'unico titolo per ricevere vitto o proventi (cfr. 2 Tessalonicesi 3, 8-10)».

---

(302) UTZ, K 547 (il corsivo è mio). Horvàth non spinse la propria concezione fino alla teoria marxista del valore del lavoro; cosa che fece esplicitamente Anton Orel. UTZ lo critica a fondo (1. c. 547-559).

La presente domanda è inseparabile dalla dom. 94, la quale tratta del «diritto al pieno provento del lavoro».

1. - Come dice la parola stessa, il «reddito senza lavoro» è un reddito che non proviene dal lavoro, un reddito conseguito non mediante il lavoro, bensì senza lavoro. Aggiungiamo:

a) determinate forme di reddito senza lavoro sono oggi pacificamente accettate, anche da parte della classe operaia, cioè dei sindacati e di forti tendenze all'interno del socialismo moderno;

ESEMPI
proventi da lotterie, toto, scommesse; interessi; redditi da capitale «investito», impegnato; dividendi - quote spettanti per l'aumento del corso azionario; quote ereditarie; donazioni, ecc.

b) se all'uomo non fosse consentito di provvedere al proprio mantenimento con redditi senza lavoro, gli inabili al lavoro (gli «improduttivi»: bambini, ammalati, vecchi) dovrebbero morire. Una parte degli uomini possono essere nutriti unicamente mediante il reddito senza lavoro: «Il motivo ultimo per cui l'uomo ha un diritto al reddito non è la sua prestazione, bensì il suo bisogno» (303); c) esisterebbe un solo titolo legittimo di reddito, il lavoro: pretesa insostenibile (dom. 16 ss.).

A. Burghardt (126) accenna ad altri fatti, molto importanti anche se non così evidenti, connessi con la nostra questione:

a) la realtà economica offre sempre la possibilità di conseguire rendite, sia pure sotto forma di salario politico;

ESEMPI
scarsità imprevista di beni e perciò aumento dei prezzi: cattivi raccolti e conseguente contrazione dell'entrata (a causa del tempo sfavorevole), acquisti per creare scorte (eventi politici: crisi coreana e di Suez), appesantimento delle importazioni ed esportazioni (blocchi, patti commerciali fra potenze straniere, i paesi sottosviluppati); conflitti salariali.

b) in genere i redditi ed i proventi del lavoro sono possibili soltanto in base a prestazioni (antecedenti) non retribuibili.

ESEMPI
sfruttamento di invenzioni, esperienze e conoscenze di altri; delle vie e dei mezzi di traffico; provvista di acqua e di elettricità.

---

(303) NELL-BREUNING, WdP IV, lf.6. Cfr. dom. 1 e 5.

2. - In alcuni luoghi tutti coloro che non si trovano direttamente nel "processo economico e lavorativo" sono ancora e nuovamente considerati come ricettori di «reddito senza lavoro», e quindi come «parassiti» del corpo sociale: l'unico che abbia diritto al reddito ed alla vita sarebbe, secondo questi, il lavoro «produttivo», perché unicamente il lavoro crea valori. Questa tesi è sostenuta:

a) in forma radicale: soltanto il lavoro di chi è «attivo» - nelle miniere, agli alti forni, alle locomotive, ecc. - è produttivo ed ha diritto al reddito; le prestazioni spirituali-organizzative - dei direttori, dei funzionari e degli impiegati, dei progettatori e degli inventori, delle professioni «libere» in genere (insegnanti, educatori, preti, artisti) - sono improduttive e non hanno perciò diritto al reddito. Se portata alle estreme conseguenze, questa concezione porterebbe alla morte ed alla scomparsa di tutta la vita spirituale-culturale, anzi umana;

b) in forma "moderata": l'agire umano, compreso quello spirituale-organizzativo, può essere riconosciuto come lavoro produttivo, e quindi avente diritto al reddito, soltanto se e in quanto concorre alla produttività economica o può presentarsi come servizio "al popolo ed allo Stato". Così la pensano (e si comportano) gli Stati totalitari, i quali svalorizzano ogni agire ed ogni vita umana che non siano utili e redditizi nel senso voluto da loro.

ESEMPI
il sistema cartellario dell'URSS e della Germania orientale; l'apprezzamento puramente economico o politico dell'economia, dell'educazione e dell'arte. La «teoria del valore del lavoro» del terzo Reich: l'attività del sacerdote, di molti ricercatori e di altre professioni «non funzionali» presentata come ozio e come disturbo di coloro che sono attivi («fannulloni e sbafatori»).

3. - Se la proprietà non proveniente dal lavoro è stata avversata così accanitamente, ciò si deve in gran parte al fatto storico dell'innaturale situazione patrimoniale e del reddito del capitalismo privato moderno, il quale si regolò sul principio: «Quanto veniva prodotto e i frutti che se ne

ricavavano, ogni cosa il capitale prendeva per sé, lasciando appena all'operaio tanto che bastasse a ristorare le forze e a riprodurle» (QA 23). A questo stato di cose gli uomini si ribellarono, e comprensibilmente anzitutto i salariati; lo sbaglio fu soltanto che essi andarono all'estremo opposto, affermando: i redditi "da capitale" dei " capitalisti" (proprietari e fornitori di capitale) sono illegittimi, perché ottenuti senza lavoro, quindi attraverso lo sfruttamento del lavoratore. Si nega perciò il concorso del capitale alla produttività economica; se ne contesta il diritto di far da arbitro del fatto economico: il valore delle cose dipende unicamente e soltanto dal lavoro che vi è applicato. Si conclude poi consequenzialmente: chi non concorre a creare i beni economici, chi non partecipa alla «creazione dei beni», non ha neppure diritto a partecipare del reddito, perché ricaverebbe proventi dal lavoro di altri. Questa concezione è insostenibile:

a) disconosce che il capitale è produttivo, che cioè concorre a creare i redditi economici. La cosiddetta teoria del valore del lavoro, secondo la quale è unicamente il lavoro a determinare il valore delle cose, è in contrasto con il fatto evidente che, oltre al lavoro, c'è anche molto altro che determina il valore delle cose: la capacità di soddisfare i bisogni umani, la rarità, i costi;

b) Pio XI ricorda espressamente l'importanza del «patrimonio o reddito non guadagnato col lavoro» "nell'insieme sociale". Prima di giudicare, ci si informi di questo servizio e si considerino i compiti assolti dal reddito senza lavoro non soltanto dal punto di vista economico, ma anche da quello culturale e sociale.

ESEMPI

creazione di opportunità di lavoro e di guadagno (QA 19; dom. 25); promozione della scienza e dell'arte («fondazioni» dai vasti obiettivi); aiuto magnanimo ai bisognosi (erezione di ospedali; lotta contro le epidemie; asili infantili; assistenza ai senzatetto).

4. - Si deve ammettere senza nessuna esitazione che il «reddito senza lavoro», in particolare le pure rendite da capitale (compresi i dividendi) (304), realizzato attraverso la pura e semplice messa a disposizione e l'investimento del capitale finanziario può provocare una situazione non tollerabile:

a) quando questo reddito diventa troppo elevato. L'esagerazione può portare a gravi aberrazioni e squilibri dell'ordine sociale: aumento dello standard di vita, insoddisfazione, ostacoli insormontabili ad una vera riforma sociale (QA 23);

b) quando il compenso corrisposto al «lavoro» o al lavoratore è propor--

---

(304) Intendiamo le entrate sotto forma di pure e semplici quote di capitale (dom. 19). Che il risparmio e il rischio trovino un adeguato compenso (indennizzo) non è soltanto «ammissibile», ma è né più né meno che giusto e necessario; ciò che non è giusto è che si

realizzino alti o enormi guadagni per combinazioni fortuite, senza lavoro di sorta oppure sfruttando abilmente (spregiudicatamente!), se non addirittura provocando, circostanze favorevoli per gli uni e sfavorevoli per gli altri: abbiamo esempi eloquenti nell'ultima riforma valutaria del 1948 (in Germania) e negli anni che seguirono: tesori di valori reali venduti poi con marchi più cari; autofinanziamento con guadagni non rivelati (e prelevati) (JOSTOCK, in: NO 1957 p. 219 ss.); puro e semplice aumento dei cambi e oscure «manipolazioni» sul mercato azionario. - Notevole è il richiamo dei vescovi francesi (direttorio sociale-pastorale n. 87; cfr. bibl. I), i quali a proposito del problema della spartizione o attribuzione degli utili notano esplicitamente: ci si dovrebbe ricordare del «diritto particolare» di «chi con il suo lavoro ha impegnato nell'impresa non soltanto denaro, ma la propria persona e la sua vita quotidiana» (dom. 115, I, 2).

zionalmente troppo basso. Quando il «capitale» si arricchisce «alle spalle» del lavoro, mentre la classe operaia cade quasi in miseria, allora si ha un'ingiustizia che grida al cielo (QA 26).

NB. Uno dei mezzi più efficaci a bandire il pericolo di redditi senza lavoro indebitamente alti consiste nel far partecipare nella forma più ampia i lavoratori al prodotto sociale o alla proprietà della produzione, quindi nell'aumentare e contemporaneamente nell'estendere il reddito del lavoro attraverso la comproprietà, la partecipazione agli utili, il risparmio contrattuale, ecc. (dom. 114 ss.).

-94- Esiste un "diritto al provento totale del lavoro"?

La pretesa che il «lavoratore» abbia diritto a tutti i proventi o frutti è insostenibile. PIO XI (QA 24, 29; Vp 74, 78): «Perciò agli operai angariati si accostarono i cosiddetti intellettuali, contrapponendo ad una legge immaginaria un principio morale parimente immaginario: che cioè quanto si produce e si percepisce di reddito, trattone quel tanto che basti a risarcire e riprodurre il capitale, si deve di diritto all'operaio. Questo errore quanto è più lusinghevole di quello di vari socialisti, i quali affermano che tutto ciò che serve alla produzione si ha da trasfondere allo Stato, o come dicono, da "socializzare"; tanto è più pericoloso ed atto ad ingannare gl'incauti: blando veleno, che fu avidamente sorbito da molti che un aperto socialismo non aveva mai potuto trarre in inganno».

«Sono certamente in errore coloro i quali non dubitano di proclamare come principio che tanto vale il lavoro e d'altrettanto deve essere rimunerato, quanto valgono i frutti da esso prodotti, e perciò il prestatore del lavoro ha il diritto di esigere quanto si è ottenuto col suo lavoro; principio la cui assurdità appare anche da quanto abbiamo esposto, trattando della proprietà».

Per «diritto al provento totale del lavoro» s'intende: unicamente il lavoratore, ma non il fornitore di capitale o il padrone dei mezzi di produzione, ha diritto ai proventi o frutti. Unicamente il lavoro, ma non il capitale, sarebbe «produttivo», redditizio, per cui i proventi o frutti spetterebbero esclusivamente a chi li procura col lavoro.

È, questa, una pretesa insostenibile, perché è in contrasto con l'evidenza dei fatti. È vero:

1. - che la natura produce molte cose senza che nessuno vi concorra minimamente;

2. - che, per poter lavorare e creare valori, il lavoratore non può fare a meno del capitale (senza fabbriche o attrezzi l'uomo non può lavorare il materiale, specialmente in un'economia specializzata; dom. 53 ss.). Realtà che non è contraddetta dal fatto che questo capitale è stato prodotto e creato nella maggior parte dal lavoro umano («mezzi di produzione prodotti»). I beni o i servizi si possono ottenere unicamente per il fatto che il lavoro costituisce con il capitale una concausa indivisibile, quindi opera in associazione con il capitale.

Chi non è la causa esclusiva di beni o valori, non può rivendicare esclusivamente a se stesso quei beni o valori; i proventi appartengono infatti alla causa totale, non esclusivamente ad una causa parziale (il resto alla dom. 115, I).

NB. MESSNER (Nr 702) accenna ad un secondo significato del diritto «al provento totale del lavoro»: il lavoratore ha cioè diritto alla quota completa del provento che spetta al suo lavoro; il lavoratore riceve pienamente la quota del provento totale che egli ha contribuito a produrre con il suo lavoro.

-95- Il lavoro è "fattore di produzione"?

Il lavoro è il più importante fattore di produzione; è appunto esso la «fonte di ogni benessere».

«Fattore di produzione» significa: causa produttiva, mezzo, base, forza di produzione. Generalmente si parla di tre fattori di produzione: terreno (natura), capitale, lavoro. Ognuno può costatare come tutti e tre partecipino alla creazione di beni.

Per quanto riguarda il fattore di produzione «lavoro», si deve affermare in linea di principio (305):

1. - Il lavoro è la causa principale dei redditi economici e perciò del benessere umano:

a) il lavoro accresce la fecondità della terra. Ciò che la terra (la natura) produce da sé, vale a dire senza il lavoro umano, non è assolutamente sufficiente a coprire il bisogno umano di beni; è con il lavoro che il terreno dev'essere coltivato, che ne deve essere accresciuta la produttività, che i suoi prodotti devono essere raccolti e resi disponibili per l'uso umano;

b) il lavoro inventa e crea i mezzi materiali di produzione: dall'estrazione delle materie prime (tesori della terra), soprattutto dalle piccole e medie e grandi officine, fino agli innumerevoli, così diversi e funzionali strumenti o attrezzi e utensili;

c) il lavoro, da un lato, traccia sia i programmi di produzione: che le misure e le possibilità di una giusta distribuzione dei beni (lavoro spirituale); d'altro lato fa sì che i mezzi materiali di produzione diano la prestazione loro propria (lavoro manuale): il terreno viene coltivato, l'aratro «guidato», la macchina messa in moto, controllata e riparata (dom. 54 e 56). 2. - In confronto agli altri due fattori di produzione al lavoro spetta una particolare posizione di preminenza, è cioè una base di produzione di tipo particolare:

---

(305) Cfr. il denso articolo di H. J. WALLRAFF SJ, Der «Produktionsfaktor» Arbeit, in: StdZ 198, p. 101-112.

a) il lavoro è un'attività ed una prestazione umano-personalistica, è un agire intelligente e volontario e perciò responsabile (dom. 40). Chi lo definisce come un puro e semplice fattore di produzione, lo degrada a merce, a bene materiale o di scambio soggetto a compra-vendita. È perciò più preciso dire che esistono una base personalistica di produzione e due altre basi materiali di produzione, completamente diverse l'una dalle altre non soltanto di grado, ma per natura e dignità;

b) che perciò soltanto il lavoro possa stimolare il terreno ed il capitale ad un'attività ordinata è dimostrato chiaramente dalla sua forza dominatrice. Esso è espressione e conferma del potere sovrano concesso da Dio:

I) il lavoro umano è legato all'azione. L'uomo non è affatto indipendente dalla materia e dalle forze materiali, «quasi che il perfezionamento spirituale del lavoratore possa essere raggiunto in modo de-
finitivo all'infuori del perfezionamento attraverso l'azione» (306). Ma questa dipendenza è (e deve rimanere!) un adattarsi spirituale-creativo alle potenzialità ed alle leggi del mondo creato da Dio (dom. 42);

II) L'economia e la società devono essere organizzate partendo dal lavoro e in funzione del lavoro. La base organizzativa dell'economia e della società non può essere unicamente la proprietà privata (o addirittura il puro e semplice possesso di capitale!), ma deve essere (almeno) in pari grado costituita dal lavoro umano: proprietà e lavoro costituiscono alla pari la base di un'economia e di una società ordinate. Il che porta logicamente alla «nuova creazione la più ampia possibile di possesso patrimoniale da parte del lavoro» (307) ed alla «corresponsabilità graduale» dei lavoratori, di cui già parlammo (dom. 24, II e 128 ss.).

-96- Quale lavoro è titolo legittimo di acquisto e di reddito?

Titolo legittimo di acquisto e di reddito non è solo il lavoro eseguito per conto proprio e su cosa propria, ma anche quello «che si presta [dietro compenso] ad altri e si esercita sopra il capitale altrui» (QA 21). Richiamandosi a LEONE XIII (RN 27), PIO XI afferma a proposito di questo lavoro (QA 21; Vp 73): «Assai diversa è la natura del lavoro, che si presta

[dietro compenso] ad altri e si esercita sopra il capitale altrui. A questo lavoro soprattutto si addice quel che Leone XIII disse essere cosa verissima: cioè che "non d'altronde è prodotta la pubblica ricchezza, se non dal lavoro degli operai" (RN 27). Non vediamo noi infatti con i nostri occhi, come l'ingente somma di beni di cui è fatta la ricchezza degli uomini, esce prodotta dalle mani degli operai, le quali o lavorano da sole, o mirabilmente moltiplicano la loro efficienza valendosi di strumenti ossia di macchine? Non v'è anzi chi

---

(306) CHENU (bibl. IV) 77.
(307) MESSNER, SFr. 489 s.; cfr. tutto il capitolo Die saziale Ordnung der Arbeit.

ignori come nessun popolo mai dalla penuria e dall'indigenza sia arrivato ad una migliore o più alta fortuna, se non mediante un grande lavoro compiuto insieme da tutti quelli del paese, tanto da coloro che dirigono, quanto da coloro che eseguiscono. Ma non meno chiaro apparisce che quei sommi sforzi sarebbero riusciti del tutto inutili, anzi non sarebbe stato neppure possibile il tentarli, se Dio creatore di tutti non avesse prima largito, per sua bontà, le ricchezze ed il capitale naturale, i sussidi e le forze della natura. Che cosa è infatti lavorare se non adoperare ed esercitare le forze dell'animo e del corpo circa queste cose e con queste cose medesime?».

Si usa parlare semplicemente di lavoro autonomo e di lavoro dipendente. Ambedue i tipi di lavoro servono a procurare ed assicurare il mantenimento a chi lavora; ambedue sono «titolo di acquisto e di reddito», ma in forma diversa.

La dottrina sociale cattolica usa presentare la differenza in funzione della proprietà (308): il lavoro autonomo ha direttamente la «capacità di creare proprietà» (cfr. QA 20); sua è l'opera che ne nasce, suo è il provento che se ne ottiene, suo è il valore che ne deriva. Il potere di creare proprietà da parte del lavoro dipendente è invece indiretto: l'uomo riceve direttamente un «compenso» (stipendio, salario), oggi quasi sempre corrisposto in denaro; la cosa ed i suoi proventi non sono suoi, ma dell'altro presso cui o «per cui» egli lavora. Suo è il «guadagno», di cui egli può disporre liberamente e con il quale può procurarsi una proprietà in beni mobili o immobili.

-97- Che cos'è il salario?

Il salario è il compenso per il lavoro prestato, è la contro-prestazione del datore di lavoro al prestatore d'opera.

1. - Il salario è un tipo di reddito o di entrata (reddito salariale, entrata salariale) (309), e precisamente:

a) un reddito da puro lavoro: è la prestazione lavorativa, null'altro, che viene remunerata. Il salario si distingue perciò per esempio dal guadagno, dall'interesse e dalla rendita, dal provento; ed anche dallo stipendio e

dall'onorario (questi ultimi vengono corrisposti più per facilitare e onorare la prestazione che per ricompensarla);

b) una rimunerazione = guadagno in senso stretto, non regalo o premio di riconoscimento. Il salario è dovuto; spetta di diritto a chi lavora (cfr. I dom. 53). Chi fa lavorare «a salario» è tenuto per giustizia commutativa a pagare il salario pattuito. Se non lo fa, è obbligato a risarcire (I dom. 94-97); la non

---

(308) In merito a questa distinzione dovremo ritornare ptu a fondo quando tratteremo della comproprietà e della cogestione; cfr. dom. 115.

(309) Salarium indicava originariamente la quantità di sale e in seguito la paga, che permetteva ai soldati romani di mantenersi, quindi = indennità di sussistenza.

corresponsione del salario può essere oggetto di denuncia presso il tribunale;

c) determinato con precisione e pagato a breve scadenza. Generalmente il contratto salariale determina con precisione ciò che il salariato deve fare per poter rivendicare questo o quel compenso. Quasi sempre il salario è corrisposto a breve scadenza, cioè il periodo di tempo fra un pagamento e l'altro non è lungo (una settimana, dieci giorni, un mese). Il pagamento non ha nulla a che fare per esempio col fatto che i prodotti siano stati venduti (310).

2. - Il lavoro umano non è una merce (dom. 41). Questa fondamentale verità deve incidere anche sulla valutazione del salario del lavoro:

a) il salario non è un «prezzo» per il lavoro eseguito, anche se spesso viene così presentato. Il prezzo è il ricavo per beni materiali, per valori utilizzabili, non però per un'attività (prestazione) compiuta dall'uomo e perciò partecipe della dignità della persona umana (ib.). Il salario, come il contratto salariale, ha, oltre l'aspetto di obbligazione (prestazione = contro-prestazione), anche un aspetto personalistico;

b) è vero che per l'impresa (azienda) il salario è un "fattore o elemento di costo". Le somme di denaro pagate come salario sono costi, passivi; fanno parte della «spesa» e devono essere calcolate sul prezzo delle merci, affinché l'impresa (azienda) rimanga lucrativa. Ma la prestazione lavorativa non è un puro e semplice fattore di costo; il salario non sta sullo stesso piano degli altri costi.

-98- Esiste un tipo solo di salario?

Il salario (del lavoro) viene suddiviso in più specie; esistono cioè diversi tipi di «salario». Le seguenti suddivisioni sono fatte sotto diversi punti di vista e non sono assolute (311):

1. - Salario in natura e salario in denaro. Ragione della suddivisione: il tipo di compenso.

Si può essere rimunerati in merce (frutti, prodotti) oppure in denaro. Oggi il sistema quasi ovunque predominante è quello del salario in denaro, almeno nei paesi ad economia progredita: economia monetaria, il denaro è il

mezzo di scambio e di pagamento. - Oggi la maggior parte degli operai desidera essere pagata in denaro. Anche oggi il salario in natura può (potrebbe) avere i suoi vantaggi, purché si consegnino beni materiali in buono stato - e possibilmente possano essere scelti liberamente -. Qua e là si viene

---

(310) Queste sono in parte anche le caratteristiche dello stipendio (ugualmente pattuito, dovuto, ma corrisposto a più lunga scadenza, più facilitazione che remunerazione della prestazione), dell'onorario (una specie di debito d'onore; sovente non determinato con precisione, «fissato», ma lasciato alla valutazione e al buon senso di chi è tenuto a corrisponderlo; arricchimento a spese di chi ha diritto all'onorario; cfr. dom. 99, n. 5).
(311) Cfr. PESCH, vol. V, 364 ss.; HdSw I, 383 s.

ancora pagati in beni materiali oppure in servizi (frutti di campagna, assegnazione di carbone, computo dell'affitto sul salario; specialmente in caso di grande scarsità di beni: dopoguerra).

NB. La rimunerazione con beni (prodotti naturali o merci) si chiama "sistema a truck" (dall'inglese truck = scambio, baratto). La sua giustificazione dipende più che tutto dalla condizione che il lavoratore non abbia da perderci nei confronti del salario in denaro, per esempio quando non può scambiare i beni, non può cioè offrirli pretendendone il prezzo.

2. - Salario nominale e salario reale. Ragione della suddivisione: il potere d'acquisto del salario.

Salario nominale indica il valore nominale esprimibile in cifre (nell'importo segnato e contenuto nella busta-paga); salario reale indica il valore reale, quindi il potere d'acquisto, la quantità di beni che può essere acquistata con questo importo. Pur rimanendo invariato il salario nominale, quello reale può subire delle fortissime oscillazioni.

ESEMPI

per un salario di 15.000 lire, quindi per una somma di denaro di valore nominale uguale, nel 1912 si acquistava molto di più di oggi. La condizione del salariato cambia molto, secondo se con 15.000 lire può comperare due oppure tre paia di scarpe: è il salario reale che è determinante.

NB. Come recentemente ha fatto notare FOURASTIÉ (l. c. 190 ss. e 258 ss.), non si può parlare semplicemente di «potere d'acquisto», per il fatto che determinati beni «costano» diversamente a seconda del progresso tecnologico dei singoli paesi (non secondo il loro valore nominale, ma in proporzione al potere d'acquisto del denaro). I salari dei paesi progrediti risultano alti in rapporto a beni di un progresso tecnico molto avanzato (prodotti industriali e agricoli); per i servizi invece hanno un potere d'acquisto assai simile, e sotto aspetti addirittura uguale (pur con differenze sensibili dei salari nominali).

3. - Salario disponibile e salario oggettivo. Ragione della suddivisione: la possibilità che il salariato ha di disporre del suo salario.

Questa distinzione è ritenuta da molti ancor più importante della precedente. Il salario disponibile è quello che viene pagato, di cui perciò l'operaio stesso può disporre. Il salario oggettivo è invece quello che comprende tutto ciò che si aggiunge al salario pagato: le gratifiche, determinate assistenze ed altri servizi sociali, i contributi per malattia, i contributi per le casse di compensazione familiari, prestiti e contribuzioni per la costruzione della casa o dell'alloggio, ecc. H. NEUMEISTER scrive (FAZ del 3-7-1957, p. 1): «Chi guadagna un salario lordo di 75.000 lire e porta a casa più o meno 60.000, guadagna in realtà circa 105.000 lire». Non dovrebbe essere esagerato affermare che per ogni salario le imprese (aziende) dovrebbero calcolare circa il 40% di costi dovuti ai salari.

4. - Salario a tempo e salario a cottimo. Ragione della suddivisione: la valutazione diversa.

a) salario a tempo - viene pagato in base alla durata del lavoro: salario a ore, a giornata, a settimana. Vantaggi: delimitazione chiara; si può calcolare in anticipo con precisione il livello del salario; possibilità di distribuire e di eseguire vantaggiosamente il lavoro. Svantaggi: è più facile subire perdite a causa di poco impegno nel lavoro (tempo «perso»); non c'è possibilità di prestazione personale, perché è calcolato in base alla prestazione media;

b) salario a cottimo - ciò che conta non è la durata, bensì il risultato del lavoro; la retribuzione dipende dalla quantità del lavoro o dal numero dei pezzi eseguiti (tante scarpe la settimana, tanti bulloni l'ora ...). Vantaggi: possibilità di retribuire secondo la diversità di prestazione; aumento della capacità; stimolo a lavorare; aumento della produttività a costi inferiori ed a migliore computo cottimale. Svantaggi: applicabilità limitata: limitato a prestazioni dello stesso genere; induce facilmente ad una fabbricazione precipitata (un numero maggiore di pezzi procura migliori salari); impegna un minor numero di operai; provoca un rapido strapazzo ed esaurisce la salute e l'energia lavorativa.

NB. 1) A causa della sua tendenza allo «sfruttamento» ed al «logoramento», il cottimo personale è molto mal visto dagli operai (312). La stessa cosa non si può dire del cottimo a gruppo, nel quale il computo viene fatto in base alla prestazione lavorativa di un gruppo. Con un abile lavoro coordinato il gruppo può sovente aumentare la propria prestazione senza soverchia molestia per i singoli.

2) Il salario a tempo e quello a cottimo sono considerati i due sistemi fondamentali. Si distinguono poi ancora i cosiddetti sistemi progressivi (salario «progressivo»), per lo più sotto forma di premi. Per esempio premi di diligenza (viene pagato ciò che supera la prestazione media); premi di qualità (viene compensata una prestazione particolarmente buona); premi di risparmio (il risparmio di materiale, il trattamento accurato delle

apparecchiature, si rimunera chi avvisa per tempo o in anticipo la necessità di riparazioni). Si devono considerare come veri elementi di salario anche i "supplementi di maggior lavoro", perché vengono accordati per una prestazione maggiore o particolare, per esempio supplementi per lavoro notturno, domenicale e festivo, trasferte.

5. - Salario di servizio e salario sociale, ed ancora. salario di produttività.

In questo caso il salario è calcolato in base alla pura e semplice presta

---

(312) Questa opposizione da parte degli operai riguarda anche nuovi procedimenti di lavoro, che sono sistemi a cottimo in forma larvata, perché costringono l'operaio a prestazioni superiori alla media (sistema tayloriano; nastro di serie; dom. 55). Sistema stachanovista e hennekiano.

zione lavorativa, oppure in base alla «posizione sociale globale dell'operaio» (salario sociale o familiare; dom. 43) oppure in base al grado di compartecipazione (ne parleremo ampiamente alla dom. 117 ss.).

6. - Salario di consumo e salario di investimento (= risparmio contrattuale). - Ragione della suddivisione: suo impiego per il mantenimento (consumo) oppure per la formazione di capitale (investimento). Ne tratteremo alla domanda 125.

-99- Quale giudizio si deve dare del contratto di lavoro o contratto salariale?

Il contratto di lavoro o contratto salariale considerato in se stesso non è né ingiusto né indegno dell'uomo.

Pio XI (QA 29; Vp 78): «Anzitutto l'affermazione che il contratto di offerta e di prestazione d'opera sia di sua natura ingiusto, e quindi si debba sostituire con contratto di società, è affermazione gratuita e calunniosa contro il Nostro Predecessore, la cui enciclica "*Rerum Novarum*" non solo lo ammette, ma tratta a lungo sul modo di disciplinarlo secondo le norme della giustizia».

1. - Per contratto di lavoro o contratto salariale intendiamo un accordo (convenzione) bilaterale, il cui oggetto è da una parte la prestazione di lavoro, dall'altra la rimunerazione del lavoro: una delle due parti, detta prestatore d'opera, si impegna ad una determinata prestazione lavorativa, che esegue per l'altra parte, detta datore di lavoro; quest'altra parte si impegna a corrispondere una determinata contropartita, il salario (313).

Questo contratto ha da ambedue le parti un carattere strettamente giuridico sul piano della giustizia commutativa (cfr. 1 dom. 94):

a) l'oggetto del contratto non è l'energia lavorativa e neppure il "lavoratore": se così fosse, il lavoratore diventerebbe uno schiavo. L'oggetto non è neppure il prodotto del lavoro. È invece da una parte l'impegno della

prestazione, dall'altra la contropartita, il salario promesso - ambedue le cose precisate nei particolari;

b) poiché il lavoro umano non è una merce, il contratto di lavoro o contratto salariale non è né un contratto di compravendita né un vero e proprio contratto di cessione, bensì un contratto a sé stante: l'uomo che conclude questo contratto diventa collaboratore, non «oggetto di sfruttamento» (anche se il salariato, ed in questo K. Marx ha ragione, è stato spesso sfruttato ed in alcuni luoghi lo è tuttora!);

c) il contratto di lavoro o contratto salariale sta alla base del cosiddetto rapporto di lavoro o rapporto salariale. Esso crea fra i contraenti un rapporto

---

(313) Con ciò non si parla dell'oggetto globale o del contenuto del contratto di lavoro; cfr. questa domanda e la seguente.

reciproco, che prende il nome dal contenuto principale del contratto.

2. - Dobbiamo aggiungere:

a) il rapporto salariale include inevitabilmente una dipendenza da parte del salariato, a cui corrisponde da parte del datore di lavoro il "diritto di determinazione". Né nelle imprese cooperativistiche né nel contratto collettivo di lavoro (contratto tariffario) si possono operare dei cambiamenti sostanziali. È il datore di lavoro che, in base e nell'ambito del contratto di lavoro, stabilisce le condizioni particolari (dove lavora il singolo o il gruppo; quale lavoro deve compiere) (314);

b) oggi la maggior parte dei contratti salariali non viene più conclusa sotto forma di contratto separato, ma sotto forma di contratto comunitario, collettivo, generale: sono i cosiddetti "contratti collettivi" (tariffari). I contraenti sono per lo più il sindacato e le organizzazioni padronali (315). I contratti collettivi abbracciano normalmente interi settori economici o gruppi maggiori di aziende (imprese); vengono conclusi a tempo determinato e rivestono il carattere di trattati «di pace», per cui di per sé vietano una rottura anzitempo o di forza (316). Accanto ai contratti collettivi esistono gli accordi aziendali, conclusi fra gli imprenditori e gli operai (commissione interna) all'interno delle singole aziende.

NB. È ovvio che le due parti contraenti siano tenute a rispettare i contratti collettivi conclusi insieme per il loro ramo. L'obbligatorietà pubblico-giuridica dei contratti collettivi è regolata in base alla rispettiva «autonomia dei contraenti sociali», la quale non ha ovunque la stessa ampiezza. Talvolta è necessario dichiarare esplicitamente la obbligatorietà dei contratti, altre volte questi sono obbliganti in base all'uso comune o al diritto generale (sovente anche in base alla legislazione statale o alla giurisprudenza; cfr. domanda 76, n. 1);

c) il rapporto di lavoro ha un duplice carattere. È:

I) un «rapporto di obbligazione permanente» fra datore di lavoro ed operaio; rientra cioè nella categoria dei «veri e propri contratti

a) il carattere «rappresentativo formale» del contratto collettivo, che viene dalle due parti (sindacati e organizzazione padronale), perciò non da gruppi direttamente interessati al salario, bensì dai loro rappresentanti, quindi

---

(314) Per la discussione attuale sull'azienda in quanto organizzazione di potere, sul rapporto comando-subordinazione che le è essenziale, sul potere che i titolari dell'autorità hanno di decidere «chi che cosa quando e come debba fare qualcosa», cfr. R. DARENDORF, Saziale Klassen und Klassenkon!likte in der industriellen Gesellschaft, Stoccarda 1957, p. 216 ss.

(315) Per «mantello» s'intende il contratto collettivo settoriale, che contiene le condizioni generali e permanenti del rapporto di lavoro.

(316) WINKMANN, Werkbrief 37-38, p. 979, rileva quattro caratteri del salario o contratto collettivo:

in base ad una «delega giuridica a rappresentanti incaricati». Questi rappresentanti esprimono il loro giudizio da un determinato punto di vista d'interesse della loro organizzazione. Il contratto collettivo è quindi condizionato ad un «parallelismo», che non risponde più alla realtà sociale delle aziende dove «si lavora insieme» per tanto tempo;

b) il carattere collettivo di tale contratto: i diversi salari vengono «parificati» su larga scala. Questo mettere sullo stesso piano la sua prestazione con quella di altri fa sì che il lavoratore perda «notevolmente la propria autocoscienza, la propria individualità, il senso della propria personalità, tutte cose che lo sollecitano all'auto-responsabilità ed all'autosviluppo»;

c) la base di valutazione del salario collettivo: ancor oggi il livello del salario collettivo è condizionato alla legge della «domanda ed offerta»; l'energia o la prestazione lavorativa è tuttora trattata come merce;

d) i poteri d'influenza ed i loro effetti: qui la «forza del numero», là la «forza del possesso dei beni di produzione». - È proprio in base a questi caratteri che Winkmann dimostra la fondatezza e la necessità della «partecipazione agli utili»; cfr. dom. 114, n. 3. patrimoniali bilaterali» (317) (diritto di prestazione e di contropartita);

II) un rapporto giuridico personale; oggetto del contratto è cioè la persona stessa: inserendosi nell'azienda, il prestatore d'opera diventa collaboratore del datore di lavoro; il contratto di lavoro protegge la persona, la responsabilità e i diritti personali; tutto il contratto è basato sul dovere di fedeltà da parte del prestatore d'opera e sul dovere di impegno da parte del datore di lavoro. Il fatto giuridico-personale contiene un «elemento attivo, tendente alla parificazione dei diritti: include il concetto di cogestione» (318) e perciò di collaborazione in forma più elevata e responsabile di quanto non

sia espressa dal puro e semplice rapporto di obbligazione del dare e dell'avere (dom. 100 e 137).

3. - Sia per lo stesso lavoratore che per tutto il regime economico e sociale è estremamente importante che il contratto ed il rapporto salariali non siano per loro natura ingiusti e contrari alla dignità umana. Secondo l'insegnamento esplicito dei Papi essi non hanno nulla di immorale, di sconveniente e di disonorante, nulla cioè che sia inconciliabile con l'uomo nella sua qualità di persona e di immagine di Dio (I dom. 12 e 18). Se ciò si avverasse, il contratto ed il rapporto salariali dovrebbero essere aboliti (319):

---

(317) HdSw I, 377.
(318) HdSw I, 378.
(319) Isolati sociologi cattolici, specialmente francesi, affermano che il contratto salariale è contro la natura, un residuo non ancora superato di servitù disonorante. Se con ciò si vuol dire che il contratto salariale non è l'optimum e che perciò dev'essere mitigato nei limiti del

l'uomo può scegliersi qualsiasi attività a cui si sente portato, a patto che non violi l'ordine del bene morale e comune. Di per sé non v'è nulla di male e di contrario al bene comune che l'uomo ponga il proprio lavoro anche al servizio di un altro, ricevendone un compenso. La coordinazione e la subordinazione sono necessarie nella vita (sociale) umana, fatto a cui non sono necessariamente collegate condizioni disonoranti per l'uomo.

NB. A tutt'oggi non è possibile assicurare al mondo l'approvvigionamento di beni e di servizi senza una grandissima diffusione del lavoro a salario; né il capitalismo occidentale né quello orientale avrebbero la possibilità di sopravvivere. Anche in Russia si lavora a salario, con la differenza che là il salario ha un potere d'acquisto notevolmente inferiore a quello della maggior parte dei paesi occidentali.

4. - Un ordinato contratto salariale deve essere:

a) concluso liberamente da ambedue le parti (320). Tale libertà è spesso contestata al lavoratore, in quanto, per trovare impiego, è costretto ad accettare qualunque lavoro, anche se disagevole, gravemente dannoso o addirittura disprezzato. Il datore di lavoro, invece, si trova spesso nella situazione di vantaggio, perché non ha assolutamente bisogno, o non ne ha tanto, del lavoratore (321);

b) giusto = prestazione e contropartita devono essere alla pari. È ingiusto quando una parte strappa all'altra prestazioni lavorative o salariali non dovute per diritto naturale oppure per accordo (positivo-giuridico).

5. - Il rapporto di lavoro a salario presenta vantaggi e svantaggi (322).

Tra i vantaggi ricordiamo: sono assicurati pane e lavoro (almeno per la

---

possibile, non c'è ragione per non trovarsi pienamente d'accordo (cfr. dom. 100; inoltre MoRAL, I.e. 994).
(320) La stessa cosa si deve dire del contratto collettivo messo in atto dalla libera decisione delle organizzazioni.
(321) Negli Stati totalitari il datore di lavoro è spesso costretto ad assumere o tenere determinati lavoratori, persino a condizioni imposte. - Nello Stato di diritto il potere dei sindacati può limitare notevolmente la libertà del datore di lavoro; in un'economia a pieno od a super-impiego l'imprenditore è sovente costretto a «rincorrere» il lavoratore, specialmente quello specializzato.
(322) Cfr. a questo proposito HuBATKA 135 (bibl. val. II), il quale ancora una volta si richiama allo scritto di J. DAVID SJ, Grundfragen christlicher Wirtschaftsgestaltung, p. 24 ss. - Si deve poi aggiungere che anche per lo «stipendio» devono verificarsi, si verificano, le condizioni qui indicate (reddito degli impiegati, dei funzionari) (accordo bilaterale libero anche per l'«impiego»; condizioni di lavoro che rispettino la dignità umana; lavoro al servizio di altri: impresa, comune, Stato, Chiesa, associazione). Per molti dipendenti - siamo lontani dal poter dire per tutti! (crescente meccanicizzazione di molti lavori d'ufficio; dom. 56) - l'autonomia nello svolgimento del lavoro è maggiore (giudici; impiegati di grado superiore, fino al «manager»; servizio di smistamento nelle poste e nelle ferrovie; uffici tecnici e commerciali), ma tutti si trovano fondamentalmente in un rapporto

durata del contratto); il lavoratore riceve il suo denaro regolarmente ed a scadenze fisse; il lavoratore è esonerato da alcune responsabilità e rischi (responsabilità dell'ammortizzamento del capitale, della vendita, della formazione della clientela); il lavoratore può cambiare senza troppe difficoltà posto di lavoro ed in molti casi anche genere di lavoro (possibilità di riqualificazione). Fra gli inconvenienti ricordiamo: l'uomo lavora e vive in dipendenza, in certi casi può più facilmente essere alienato dal suo lavoro;per l'aumento salariale, ecc. egli è legato all'altro contraente sociale, per cui non può aumentare le sue entrate semplicemente con la diligenza e l'abilità, o approfittando della situazione del mercato o giocando sui prezzi; il lavoratore è legato agli alti e bassi dell'azienda ed è esposto alla minaccia della disoccupazione (323).

-100- È possibile trasformare il rapporto salariale in un "rapporto di società"?

Il rapporto salariale può essere avvicinato al rapporto di società, mai però sostituito da quest'ultimo.

PIO XI (QA 29; Vp 78): «Tuttavia, nelle odierne condizioni sociali, stimiamo sia cosa più prudente che, quanto è possibile, il contratto di lavoro venga temperato alquanto col contratto di società, come già si è incominciato a fare in diverse maniere, con non poco vantaggio degli operai stessi e dei padroni. Così gli operai diventano cointeressati o nella proprietà o nella amministrazione, e compartecipi in certa misura dei lucri percepiti».

PIO XII (Rm.1-9-1944, 5; Vp 183): «...là dove la grande azienda ancora oggi si manifesta maggiormente produttiva deve essere offerta la possibilità di temperare il contratto di lavoro con un contratto di società».

PIO XII (Rm.11-3-1951; Pv XIII, 7): «Voi sapete molto bene che il giusto salario e una migliore distribuzione dei beni naturali costituiscono due delle più urgenti esigenze del programma sociale della Chiesa. Essa vede di buon occhio, anzi favorisce tutto ciò che, nei limiti concessi dalle circostanze, tende

---

di dipendenza. Lo stipendio deve essere una retribuzione giusta, anche se il «computo» è sovente molto più difficile e lo stipendio ha anzitutto lo scopo (dom. 97, n. 1, nota 310) di assicurare la possibilità del libero svolgimento del servizio e di una vita indipendente (conforme al tenore sociale di vita)

(323) Data la precarietà connessa con il rapporto di lavoro e salario (dom. 61), in parte dovuta agli «ondeggiamenti» dell'economia (congiuntura e crisi), è comprensibile che i lavoratori ed i sindacati tendano ad ottenere la più ampia garanzia possibile. Negli USA (ed anche altrove) determinati settori o imprese economiche accordano il «salario annuale garantito». In una libera economia di mercato (non incontrollata, bensì ordinata) ciò è possibile soltanto a patto che non si debbano temere crisi di produzione e di vendita di forza e durata tali da rendere impossibile, quando tali crisi sopravvengono, il mantenimento degli accordi; in certi casi si tratta quindi di un rischio assai grave!

a introdurre elementi del contratto di società nel contratto di lavoro e migliora lo stato generale del lavoratore. Parimenti consiglia tutto ciò che contribuisce a rendere le relazioni fra padroni e operai più umane e più cristiane e animate da vicendevole fiducia. La lotta di classe non potrà mai essere un fine sociale e le discussioni fra padroni e operai devono avere per fine principale la concordia e la collaborazione». Cfr. discorso del 3-6-1950 (Pv XII, 99 ss.). Cfr. Vaticano II (GS, n. 68).

1. - I termini «contratto o rapporto di società» indicano che colui che finora era salariato diventa «socio», associato. Indicano quindi un nuovo e più elevato genere di collaborazione o cooperazione, non incluso nella collaborazione basata sul puro e semplice contratto salariale. Rispetto al contratto salariale il contratto di società è un contratto di nuovo tipo. Ora, per il contratto salariale sono essenziali, da una parte, la dipendenza e dall'altra il diritto di determinazione o direzione; se pertanto il salariato passa ad una partecipazione alla pari alla conduzione dell'impresa, il rapporto salariale viene né più né meno eliminato. Ciò può certamente verificarsi in casi singoli (per esempio in occasione di giubilei di servizio, per prestazioni particolari). Ora il problema è questo: si deve ed è possibile trasformare in generale, quindi per tutta la classe lavoratrice, il rapporto salariale in rapporto di società?

2. - «Per rapporti di lavoro transeunti il rapporto salariale dovrebbe essere e rimanere la forma più appropriata» (324). Come sarebbero infatti possibili una partecipazione, una partnership, una cogestione, ecc. nel caso di lavori occasionali e stagionali? - Per quanto riguarda i rapporti di lavoro di maggior durata Pio XI e Pio XII sono prudenti e cauti nei loro giudizi. La QA non suggerisce una sostituzione, ma soltanto un «certo temperamento», e

perciò un'integrazione del rapporto salariale mediante un rapporto di società: «quanto è possibile», vale a dire: tenendo conto della «situazione dell'economia sociale», per non compromettere, con passi affrettati e troppo lunghi, i lavoratori o l'impresa, l'economia e il bene comune.

NB. Si sente spesso dire che le affermazioni pontificie avrebbero valore di principio, per cui i Papi avrebbero voluto dichiarare con valore vincolante che il rapporto salariale non potrà mai essere trasformato, né ora né in seguito, in un rapporto di società, che non potrà perciò mai essere abolito e sostituito da un rapporto di società. Tale affermazione non è esatta. Il senso letterale ed il contesto indicano che i Papi non ebbero intenzione di emettere nessun giudizio di principio, ma che parlarono della questione dell'opportunità, nella quale è ovvio che si debbano tenere in debito conto le possibilità ed i presupposti. L'ammonimento dei Papi non intende né pregiudicare né opporsi ad una evoluzione organica (325). Una riprova di questo si ha nel testo del

---

(324) NELL-BREUNING, in: NO (1956), p. 168.

Vaticano II, che incoraggia a camminare in tale direzione, pur con la dovuta prudenza e nelle forme volta per volta giudicate opportune.

3. - Per poter trovare una risposta esatta è quindi necessario esaminare, da un lato, la natura del rapporto salariale e delle imprese (aziende) e, dall'altro, la realtà e la «situazione dell'economia sociale» così come si presentano:

a) nessuna impresa (azienda) può sopravvivere e continuare ad essere efficiente, se vi viene abolito o troppo allentato il rapporto di comando e di subordinazione ad essa indispensabile. Esiste all'interno dell'impresa (azienda) una gerarchia, che non può essere sostituita da nessuna «cooperazione» (cfr. dom. 99, n. 2 a, nota 314; il Concilio dice: «Salva la necessaria unità di direzione», n. 68).

b) in quanto e finché non si trovi nulla di meglio e di altrettanto sicuro, è meglio che la classe operaia non perda quella particolare libertà e sicurezza proprie appunto del contratto salariale (barattandole con rischi, incertezze e costrizioni pericolosissimi). Se i sindacati si attengono al rapporto salariale, ciò è dovuto (non esclusivamente, ma) anche a motivi, molto ragionevoli, al fatto cioè che il rapporto salariale protegge in molti modi il salariato da pericoli che sarebbero insopportabili. Nel diritto vigente tutte le assicurazioni legali del lavoratore sono date in funzione del rapporto salariale;

c) due fatti sono certi:

I) l'evoluzione economico-sociale progredisce innegabilmente e necessariamente nel senso di far partecipare maggiormente i lavoratori sia alla proprietà produttiva che alla responsabilità;

II) i lavoratori non accettano l'attuale strutturazione economica, se non si offre loro la possibilità di concorrere da veri «soggetti» alla costruzione economica.

4. - Si dovrà dunque dire: «Dovrebbe essere praticamente impossibile eliminare del tutto il rapporto salariale, sostituendolo con un rapporto di società» (326); è tuttavia possibile e improrogabile avvicinare sempre più il rapporto salariale al rapporto di società. Ne riparleremo più a fondo quando tratteremo della compartecipazione e della cogestione (dom. 114 ss. e 128 ss.).

LEZIONE II IL GIUSTO SALARIO
(La giustizia salariale)

-101- Come dev'essere il salario?

Il salario dev'essere giusto; deve poi essere computato in base «al carat-

---

(325) Cfr. NELL-BREUNING, 1. c.
(326) NELL-BREUNING, l. c.

tere personale e individuale del lavoro umano» (QA 30).

1. - In quanto contropartita strettamente dovuta il salario deve essere alla pari della prestazione, deve cioè dare il saldo totale; il salario deve cioè essere giusto in senso morale (se «giusto in base al mercato» nel senso dell'economia e della politica economica odierna, cfr. dom. 109, n. 4). La gente lavora nell'ovvio presupposto che la rimunerazione del lavoro controbilanci effettivamente in valore la sua prestazione; chiunque si ribella se è costretto a concordare salari stabiliti arbitrariamente, e definisce questo fatto - con piena ragione - estorsione, sfruttamento, frode. Cfr. Dt.25,4; Mt 10,10; Lc.10,7; 1Tm 5,18; Gc.5,4.

2. - Nel caso del salario non si trovano di fronte due beni materiali, ma un agire umano in quanto prestazione ed un bene materiale in quanto contropartita. Non è possibile sovrapporli pienamente alla pari e con uguale valutazione (quale sia il principio di valutazione e di fissazione, cfr. dom. 108). Si deve invece prendere come base il significato e il carattere naturali del lavoro umano. Ora, in conformità alla doppia destinazione dell'uomo. (domanda 42), il lavoro umano è:

a) individuale, «personale» = deve assicurare a chi lavora la sussistenza, soprattutto quando per lui è l'unica fonte di guadagno;

b) sociale, vale a dire in funzione della comunità e inserito e ordinato all'ordinamento sociale: perché il bene generale sia procurato ed assicurato, le diverse prestazioni lavorative devono integrarsi e fecondarsi a vicenda (QA 30) (327).

Poiché, da ambedue i punti di vista, il lavoro è una «piestazione», la sua rimunerazione, per essere «alla pari», dev'essere computata in base «alla natura sociale e individuale del lavoro umano» (QA 30). Perciò la RN 17 e la QA 29 affermano: «Il determinare la mercede secondo giustizia dipende da molte considerazioni». Dobbiamo ora esporre tali considerazioni.

-102- In base a quali considerazioni si deve determinare il salario?

La determinazione del salario dipende da tre considerazioni:

1) il bisogno del lavoratore e della sua famiglia;

2) l'efficienza dell'impresa;

3) il benessere generale. La maggior parte dei trattati cattolici, e molti altri, di etica economica e sociale esaminano la questione salariale partendo

---

(327) Questa doppia destinazione la si ritrova anche nello «stipendio», che è corrisposto per un'attività (prestazione) che ha ugualmente, talvolta anzitutto, un carattere ed un significato sociali (attività di molti pensionati e impiegati nel servizio pubblico, nell'assistenza [privata], ma anche nell'impresa economica [privata]). Perciò anche per le rimunerazioni accennate parlando dello «stipendio» si devono tenere in debito conto i punti di vista o le esigenze di cui parleremo (dom. 102 ss.),

da questa triplice prospettiva desunta dalla QA (31-33) e dalla RN (17). Soltanto dopo tale esame è possibile dire se il tanto rivendicato giusto salario è anche economicamente giusto, ossia «giusto in base al mercato» (dom. 109).

-103- A quale salario ha diritto l'operaio?

L'operaio ha diritto al salario familiare; salario che il datore di lavorodeve accordare e la comunità deve facilitare e garantire.

LEONE XIII (RN 34; Vp 44): «Il quantitativo della mercede non sia inferiore al sostentamento dell'operaio frugale e ben costumato».

PIO XI (DR 52): «Non si può dire di aver soddisfatto alla giustizia sociale se gli operai non hanno assicurato il proprio sostentamento e quello delle proprie famiglie con un salario proporzionato a questo fine».

PIO XI (Cc 121): «... nella civile società le condizioni economiche e sociali siano così ordinate, che ogni padre di famiglia possa meritare e guadagnare quanto è necessario al sostentamento proprio, della moglie e dei figli, secondo Ie diverse condizioni sociali e locali: "Poiché è dovuta all'operaio la sua mercede" (Lc 10,7) ... come pure non è lecito pattuire salari tanto esigui, che non siano sufficienti per le condizioni dei tempi e le circostanze in cui si trova la famiglia da sostentare».

PIO XI (QA 31; Vp 79): «In primo luogo, all'operaio si deve dare una mercede che basti al sostentamento di lui e della sua famiglia (cfr. encicl. "Casti Connubii" del 31 dicembre 1930). È bensì giusto che anche il resto

della famiglia, ciascuno secondo le sue forze, contribuisca al comune sostentamento, come già si vede in pratica, specialmente nelle famiglie dei contadini, e anche in molte di quelle degli artigiani e dei piccoli commercianti; ma non bisogna che si abusi dell'età fanciullesca né della debolezza della donna. Le madri di famiglia prestano l'opera loro in casa soprattutto o nelle vicinanze della casa, attendendo alle faccende domestiche. Che poi le madri di famiglia, per la scarsezza del salario del padre siano costrette ad esercitare un'arte lucrativa fuori delle pareti domestiche, trascurando così le incombenze e i doveri loro propri e particolarmente la cura e l'educazione dei loro bambini, è un pessimo disordine, che si deve con ogni sforzo eliminare. Bisogna dunque fare di tutto perché i padri di famiglia percepiscano una mercede tale, che basti per provvedere convenientemente alle comuni necessità domestiche. Che se nelle presenti circostanze della società ciò non sempre si potrà fare, la giustizia sociale richiede che s'introducano quanto prima delle mutazioni che assicurino ad ogni operaio adulto siffatti salari. - Sono altresì meritevoli di lode tutti quelli che con saggio ed utile divisamento hanno sperimentato e tentato diverse vie, onde la mercede del lavoro si retribuisca con tale corrispondenza agli oneri della famiglia, che, aumentando questi, anche quella si somministri più larga; e anzi, se occorra, si soddisfaccia alle necessità straordinarie".

PIO XII (RmN 1942, 18: Vp 174): «Queste esigenze comprendono, oltre ad un salario giusto, sufficiente alle necessità dell'operaio e della famiglia ...».

PIO XII (discorso del 13-6-1943; Pv v, 84 s.): «... proclamando come fondamentali esigenze di concordia sociale quelle aspirazioni che vi stanno tanto a cuore: un salario, che assicuri l'esistenza della famiglia, tale da rendere possibile ai genitori l'adempimento del loro naturale dovere di crescere una prole sanamente nutrita e vestita ...».

PIO XII (discorso del 25-4-1950; Pv xu, 39): «Il lavoro deve dare all'uomo e alla sua famiglia il sufficiente pane quotidiano». Cfr. discorso del 15-8-1945 (Pv VII, 133 ss.).

Vaticano II (GS, n. 67): «Il lavoro va remunerato in modo tale da garantire i mezzi sufficienti per mantenere al singolo e alla sua famiglia una vita dignitosa su un piano materiale, sociale, culturale e spirituale, corrispondentemente al tipo di attività e grado di rendimento economico di ciascuno, nonché alle condizioni dell'impresa e al bene comune». Cfr. GIOVANNI XXIII (MM, n. 58).

1. - La trattazione deve prendere l'avvio da due fatti fondamentali ammessi dai Papi:

a) chi possiede unicamente la forza di lavorare deve guadagnare tanto da poter vivere del suo lavoro, vale a dire del suo salario. La QA aggiunge subito che tale norma non dev'essere intesa nel senso di una «legge ferrea» (sotto, n. 3 b), ma nel senso di un «certo modesto patrimonio», da raggiungersi con «la diligenza ed il risparmio» (in base però al puro e semplice lavoro a salario):

QA 28 (Vp 77): «Tale attuazione non sarà possibile se i proletari non giungeranno con la diligenza e con il risparmio a formarsi un qualche modesto patrimonio, come abbiamo detto riferendoci alla dottrina del Nostro Predecessore Leone XIII. Orbene, chi per guadagnare il vitto e il necessario alla vita altro non ha che il lavoro, come potrà, pur vivendo parcamente, mettersi da parte qualche fortuna se non con la paga che trae dal lavoro?». Poiché in questo caso il lavoro è l'unica base di sussistenza, sì tratta indubbiamente di un precetto di giustizia commutativa (I dom. 94-95): si deve dare un salario proporzionato alla prestazione lavorativa esigibile da una persona secondo le circostanze di tempo e di altro genere (328);

---

(328) A proposito della durata del lavoro si deve dire:

a) di per sé si intende un orario di lavoro, che - tenendo conto di tutte le circostanze: pesantezza, monotonia del lavoro, percorso per recarsi al lavoro, ecc. - pesi su un adulto in modo che egli sia ancora in grado di assolvere in forma dignitosa ai suoi impegni spirituali-morali-culturali;

b) deve prendersi come norma concretamente valida l'orario di lavoro attualmente in uso, vale a dire l'orario normale di lavoro attualmente introdotto nell'economia o sfera economica (la settimana di 48 o 45 o 42 ore); in questo caso deve servire come base il grado di sviluppo raggiunto.

b) l'uomo ha un diritto naturale al matrimonio ed alla famiglia, per cui nessun potere umano può fissargli il numero dei figli (II dom. 4 e 10). La moglie ed i figli sono inseparabili dalla persona e dai diritti e doveri personali del padre di famiglia, ed al padre di famiglia incombe anzitutto, spesso esclusivamente, la cura ed il mantenimento della famiglia (la «cura della moglie e dei figli»). Cfr. II dom. 14.

2. - L'operaio ha perciò un diritto giuridico al salario familiare. Egli, infatti, è strettamente obbligato a provvedere al sostentamento della propria famiglia. La famiglia, da parte sua, ha un titolo naturale ad un mantenimento sufficiente: il salario, che costituisce la base unica per cui l'operaio può adempiere il suo dovere di mantenimento, deve dunque essere tale «da bastare a provvedere convenientemente alle comuni necessità domestiche» (QA 31).

A titolo di spiegazione:

a) il padre è il sostentatore naturale della famiglia. Se gli altri membri della famiglia sono in grado di concorrere al comune sostentamento, la situazione cambia, perché in tal caso l'entrata familiare non è limitata al salario. Non è però mai lecito «abusare della tenera età né della debolezza della donna», e «si deve fare di tutto» per «eliminare il pessimo disordine» per cui la madre non può attendere alle sue mansioni ed ai suoi doveri naturali, perché costretta a lavorare fuori di casa a causa della scarsezza del salario del padre (QA 31);

b) da tali affermazioni si deve trarre una triplice conclusione:

I) se la sua azienda lo permette, il datore di lavoro è tenuto per giustizia commutativa a corrispondere il salario familiare;

II) l'economia, la società e lo Stato sono tenuti per giustizia sociale ad attuare un ordinamento economico tale da permettere alle imprese la corresponsione del salario familiare;

III) se e fin quando non esiste detto ordinamento economico, si deve provvedere in altro modo a che la famiglia abbia un'entrata sufficiente (dom. 104).

NB. 1) Alla facilitazione ed all'assicurazione dell'entrata familiare sono quindi interessati, ciascuno per la sua parte: le fabbriche (imprese e imprenditori, datori di lavoro), le corporazioni (categorie professionali) economico-sociali, le parti contraenti (organizzazioni padronali ed operaie [sindacati]), lo Stato.

2) Il salario dev'essere corrisposto là dove viene «presentata» la prestazione, cioè nell'impresa o azienda. È su di essa, vale a dire sul datore di lavoro, che cade prima di tutto e propriamente l'obbligo, e questo per giustizia commutativa. Il lavoro è compensato alla pari soltanto se il salario raggiunge il livello di salario familiare.

3) Il datore di lavoro è impegnato soltanto nella presupposizione che sia economicamente in grado di pagare il salario familiare. Nessuno è tenuto a mettere in serio pericolo la propria impresa per dare alle sue maestranze il salario familiare. L'«efficienza» dell'impresa è uno dei tre fondamenti della giustizia salariale (dom. 105).

4) La comunità - in questo caso: da una parte l'economia e la società (le categorie professionali, le parti sociali) e, dall'altra, lo Stato - è tenuta, instaurando un ordinamento economico capace di assicurare condizioni favorevoli di lavoro e di sbocco commerciale, a creare le premesse per cui il salario familiare non costituisca un peso superiore alle forze del datore di lavoro. Come dice Pio XI, la giustizia sociale vuole che si provveda a creare una situazione adeguata. Il salario familiare dev'essere perciò promosso anche per motivi di bene comune; il bene comune richiede che esistano condizioni - nel diritto, sul mercato, fra le parti sociali - che «assicurino ad ogni operaio adulto» il salario familiare (QA 31).

3. - I Papi hanno anche precisato sia quali sono gli operai (salariati) di cui intendono parlare, sia il livello del tenore di vita, per i quali si deve ottenere il salario familiare:

a) «per ogni operaio adulto», vale a dire per il salariato (senza altra risorsa) che è nell'età di matrimonio che è perciò in grado 365 di formarsi una famiglia, indipendentemente dal fatto che già l'abbia formata o meno (329). Qui diviene più che mai evidente che il salario familiare costituisce il livello minimo del salario (dom. 107). Ovviamente si presuppone che l'operaio adulto dia una prestazione quale si può attendere da un operaio sano e

diligente; se la prestazione è insufficiente, o per malattia o per età o indolenza o insufficiente capacità, cessa l'obbligo del salario familiare;

b) «che basti per provvedere convenientemente alle comuni necessità domestiche» (QA 31). Viene così indicata la norma generale del livello del salario familiare: che «il proletario possa giungere con la diligenza e con il risparmio a farsi un qualche modesto patrimonio» - attraverso i risparmi che egli mette da parte dal salario «vivendo parcamente» (QA 28 (330). Con ciò si afferma:

I) in nessun caso basta un salario minimo, sufficiente a coprire il "minimo indispensabile" fisico, che perciò assicura all'operaio non più che l'esistenza e il mantenimento della capacità di lavorare; i Papi hanno condannato con durissime parole la «ferrea legge del salario»;

II) d'altra parte non è per nulla necessario che il salario familiare sia tanto alto da dispensare la famiglia da un tenore di vita parsimonioso, mentre l'operaio che diventa adulto è tenuto a provvedere in anticipo alla famiglia che intende formare, è tenuto cioè a risparmiare (dovere oggi assai trascurato: tut-

---

(329) Pio XI non parla della donna adulta; egli infatti condanna aspramente il fatto che la donna e madre debba svolgere un'attività estra-domestica, perché il salario del padre di famiglia non è sufficiente. Cfr. dom. 107, n. 4.
(330) Cfr. inoltre QA 33.

to il guadagno viene «buttato» nel consumo [in parte superfluo o dannoso o moralmente ambiguo]: «consumatori totali»);

III) tuttavia il salario deve permettere all'operaio un tenore di vita conveniente. Nessuno può stabilire in modo definitivo che cosa sia necessario o meno a tale scopo; ciò infatti dipende da molte circostanze: dal luogo e dal tempo, dalla situazione tecnologica ed economica, dagli usi e costumi dell'ambiente. Si pensa certamente ad un alloggio sufficientemente spazioso, sano ed anche accogliente, nel quale possa svolgersi un'autentica vita familiare; si pensa anche ad un'alimentazione e ad un vestiario sufficienti e sani; al riposo ed alla partecipazione alla «vita culturale» (QA 33). La norma dovrà essere il «sano» stile di vita dell'epoca e del ceto, cioè quel tipo di tenore di vita vissuto o giudicato normale da coloro che sanno distinguere ciò che è autentico e «serio» da ciò che è puramente superfluo ed esagerato (esibizionismo, lusso).

ESEMPI

l'acqua corrente, la cucina elettrica, il bagno, il frigorifero, la radio non sono più considerati da nessuno un lusso, a meno che non si scelga sempre un impianto costoso ed all'ultimo grido (anche se quello che si ha è funzionante!); altra cosa (ancora! per es. non più negli USA!) è se si tratta dell'apparecchio televisivo, dell'automobile e del bagno personali, di costose

pellicce. Anche il gusto e la moda hanno il loro valore, per cui non si devono accantonare come superflui.

4. - Relativamente alla grandezza della famiglia da mantenere, si usa distinguere un duplice salario familiare (331):

a) quello assoluto, sufficiente per la cosiddetta famiglia normale, quindi per una famiglia con un numero medio di figli. Oggi molti pensano alla famiglia sui due-tre figli (332);

---

(331) NELL-BREUNING, Werkbrief 35-36, p. 936, dà un'interpreta-zione alquanto diversa della distinzione dei due salari familiari: «Il salario familiare assoluto è il salario che si computa secondo i bisogni di una famiglia che si comporta secondo natura, indipendentemente dalla grandezza effettiva della famiglia, e che perciò è sufficiente al suo mantenimento "dignitoso" in circostanze normali». Il salario familiare relativo è «una rimunerazione basata sulla situazione familiare»; il salario si suddivide in salario-base (= salario per il lavoro) e in «supplementi computati in base alla situazione familiare»; - Nel testo diamo la distinzione oggi presentata quasi universalmente dalla sociologia cattolica.
(332) Di fatto quasi mai le famiglie raggiungono tale numero. Ottimi esperti fanno risalire la paralizzante e insufficiente volontà di avere figli, oggi tanto lamentata, non ad «una pratica immorale e nemica della vita», bensì a «influenze ambientali innaturali», tra le quali non ultima una insufficiente entrata familiare (cfr. HK X, 277; citeremo ancora questo articolo alla dom. 104; cfr. F. OETER, in: NO [1957], p. 204 ss.).

b) quello relativo, da stabilirsi famiglia per famiglia, che perciò cambia secondo le singole famiglie: ad una famiglia di otto membri occorre notevolmente di più che ad una di quattro.

Ci si deve pronunciare per il salario familiare assoluto e perciò affermare: il salario dev'essere sufficientemente alto da bastare per la famiglia normale

NB. È ovvio che la priorità nel rivendicare una sufficiente entrata familiare spetta alla famiglia più numerosa. Una norma generale per il livello del salario dev'essere pertanto concepita in modo da essere attuabile, e non da apparire a priori inattuabile. Ad una famiglia numerosa si dovrà perciò provvedere in altro modo (dom. 104).

5. - Il salario familiare presenta indubbiamente vantaggi così grandi da meritare di essere patrocinato con tutte le forze:

a) concorre in forma ottima al rinnovamento della famiglia e quindi alla comunità nel suo insieme: famiglie efficienti e sane costituiscono la base più forte e indispensabile della vita comunitaria;

b) serve - più che i sussidi familiari - ad accrescere l'attaccamento al lavoro ed a liberare dalle preoccupazioni per la sicurezza della vita (proprio il salario è oggi quasi ovunque garantito dalla legge e dal diritto);

c) concorre non poco alla stabilità, efficienza e lucratività dell'economia (bisogni di beni di uso e di consumo indispensabili; gerarchia dei beni; «potere d'acquisto» rettamente impiegato).

NB. Poiché il salario familiare è dovuto per giustizia commutativa, coloro che, pur potendolo, non lo corrispondono sono tenuti alla riparazione del danno per trattenuta del giusto salario. Il che vale non soltanto nel caso in cui costringono il lavoratore ad un salario più basso sfruttandone il bisogno, ma anche nel caso in cui il lavoratore acconsente a detto salario perché non sa di aver diritto al salario familiare. Si tratta di un dato di fatto concreto; la giustizia ha un mezzo «fondato e basato sulla realtà» (I dom. 92).

-104- Che cosa si deve fare quando il salario non basta alla famiglia?

Quando il salario non è sufficiente si deve provvedere alla famiglia un'entrata sufficiente mediante altre risorse.

PIO XI (QA 31; Vp 79 s.): «Sono altresì meritevoli di lode tutti quelli che con saggio e utile divisamento hanno sperimentato e tentato vie diverse, onde la mercede del lavoro si retribuisca con tale corrispondenza ai pesi della famiglia, che, aumentando questi, anche quella si somministri più larga; e anzi, se occorra, si soddisfaccia alle necessità straordinarie».

PIO XII (discorso del 20-9-1949; Pv XI, 214): «Occorre naturalmente ricordare che le famiglie cariche di figli devono essere fatte oggetto di più attenta considerazione: sgravi fiscali, sussidi, abitazioni, considerate non come un dono puramente gratuito, ma piuttosto come una modestissima indennità dovuta per il servizio sociale di primaria importanza reso dalla famiglia, soprattutto da quella numerosa».

PREMESSE. 1) Da informazioni impressionanti e fondatissime della HK (xr, Heft 6-8, voce: Lage der Familie [La situazione della famiglia]) si deve desumere:

a) «Dopo lo sfacelo della guerra, la famiglia si è dimostrata una quasi inesauribile fonte di energia» (p. 277); anche dal punto di vista economico offre la sorpresa, purtroppo totalmente trascurata dalla scienza economica pubblica: sui 300 miliardi di spese annuali per l'educazione dei bambini tedeschi la famiglia concorre, in contanti e sotto forma di lavoro non retribuito delle madri, almeno per 210 miliardi = un settimo della spesa pubblica (p. 282);

b) è sbagliato affermare «che le famiglie con figli siano oggi già sufficientemente ed efficacemente sollevate dall'economia sotto forma di entrate straordinarie o dallo Stato sotto forma di facilitazioni fiscali» (p. 280);

c) il salario familiare definibile come giusto non è concesso a parecchie famiglie. Molte famiglie raggiungono il limite del minimo indispensabile unicamente con l'aiuto degli assegni per i figli;

d) la situazione economicamente precaria delle famiglie è una delle principali cause per cui nei focolari domestici si verifica «il più grande consumo di energia lavorativa registrabile nella nostra economia. Il logoramento di forze a cui sono soggette le massaie e le madri è forse la conseguenza più pericolosa, e certamente una delle conseguenze più ingiuste, del declassamento economico della famiglia» (p. 282).

2) Una delle difficoltà più gravi per corrispondere il salario familiare consiste nella «dinamica» dell'economia odierna. Nella «società commercializzata» (333) il fabbisogno vitale della famiglia «non è una entità determinata dal tenore di vita tradizionale o usuale»; è invece in movimento costante; il mantenimento «categoriale» è un «concetto inattuabile». Il medesimo salario del lavoro deve «in caso bastare per il mantenimento di una o due persone, in un altro caso deve bastare per la sussistenza di un numero maggiore; l'aumento del salario non vi apporta nessun cambiamento, e aumen-tando il salario del lavoro tale sproporzione non fa che trasferirsi su un piano più alto».

3) Il termine «sussistenza» dev'essere anche qui inteso nel senso di«minimo indispensabile socio-culturale». «È determinante il fatto che

---

(333) NELL-BREUNING, in: StdZ 158, I,. 32 ss. (citiamo da lui); cfr. m., Werkbrief 35-36, p, 939 ss.

l'odierno standard sociale di vita - comune fra strati popolari dello stesso livello - viene stabilito dai focolari e dalle famiglie che o non hanno figli o al massimo ne hanno fino a due sotto i 15 anni. Essi, ad esempio, costituiscono il 93,2% di tutte le famiglie della Germania federale. Ciò che queste famiglie possono permettersi è normativo per il tenore di vita sociale delle rispettive categorie sociali» (334).

4) Si deve distinguere fra salario familiare ed entrata familiare: il primo indica soltanto la vera e propria entrata salariale, la seconda indica l'entrata globale. In vasti settori dell'economia (agricoltura, artigianato, piccolo commercio) il lavoro comune di più o di tutti i membri della famiglia procura spesso ancor oggi un'entrata familiare in grado di assicurare alla famiglia un mantenimento sufficiente. Se ciò non avviene, oppure c'è soltanto uno che guadagna ed il suo salario non basta per il mantenimento di tutti, allora si deve raggiungere una sufficiente entrata familiare attraverso sussidi o aiuti: l'entrata della famiglia deve garantirle il necessario.

1. - Anche in questo caso la risposta si basa sul diritto fondamentale della famiglia di vivere e svilupparsi in conformità alla dignità umana. Da un punto di vista economico e morale-sociale è proprio la famiglia numerosa ad avere la massima importanza; ed è proprio essa, sia per la responsabilità e gli incomodi maggiori che per l'aumento degli oneri economici, ad essere

facilmente danneggiata. Non si tratta del fatto che i genitori, ad ogni nuovo figlio a cui dànno la vita, si trovano più esposti ad una maggiore insicurezza e privati della possibilità di elevarsi «ad una certa qual modesta agiatezza attraverso la diligenza ed il risparmio» (QA 28). Non si tratta neppure di eliminare le differenze sociali (di professione, cultura, posizione, responsabilità). Non si devono frapporre impedimenti ai genitori, ma dar loro ragione se si preoccupano che i loro figli non «falliscano» professionalmente-socialmente.

2. - Dal diritto naturale della famiglia a darsi una base economica per il mantenimento e lo sviluppo della vita derivano conseguenze incontestabili: a) quando, nonostante la laboriosità e l'economia, le entrate non bastano per il mantenimento della famiglia, si deve provvedere con supplementi integrativi. A questi supplementi la famiglia ha diritto, si tratta di sussidi dovuti, che entrano nell'ambito della giustizia (cfr. sotto, n. 3). Evidentemente tocca anzitutto alla famiglia fare quanto sta in essa; non si tratta di prestazioni sostitutive ma aggiuntive;

b) tali sussidi non devono essere limitati ai salariati e stipendiati, ma concessi a tutte le famiglie che ne hanno bisogno, anche alle famiglie di professionisti autonomi (artigiani, contadini, medici, insegnanti). Ogni famiglia che non è in grado di procurarsi da sé il mantenimento conveniente

---

(334) J. HOFFNER, Ausgleich dar Familienlasten, p, 8 (cfr, dom. 12, n. 4).

ha diritto ad essere aiutata (cfr. sotto);

c) i supplementi devono incominciare, essere calcolati, essere sicuramente e generalmente distribuiti in modo da offrire effettivamente l'aiuto adeguato. A causa del grande numero di famiglie in attesa e di altre difficoltà, si deve adottare una disciplina generale; esistono a tale scopo precise basi di valutazione e di distribuzione, che determinano a priori per es. il numero e l'età dei figli, il livello delle entrate per salario o stipendio.

NB. 1) I problemi singoli sono in parte questioni di valutazione, di opportunità, di riflessione economica ed organizzativa. Rientrano in ciò le questioni incominciando da quale figlio e fino a quale età si debbano prestare gli aiuti; se i sussidi debbano essere uguali oppure diversi per tutte le età; che cosa si può fare con la riduzione delle tasse; se tutte oppure non tutte le famiglie appartenenti ad un determinato settore professionale, industriale o economico debbano ricevere gli assegni (per es. per motivi di semplificazione amministrativa); se il denaro o parte del denaro debba essere dato e impiegato a scopi determinati (per es. per la formazione professionale).

3. - Un problema fondamentale assai importante riguarda il soggetto dell'obbligo o della prestazione: Chi deve procurare e distribuire il denaro, la società oppure lo Stato? La «compensazione degli oneri familiari) (Hoffner) rientra nei compiti politici propri dello Stato oppure della società? Si afferma

con buoni motivi che i sussidi familiari (e lo stesso salario familiare) sono il compenso «per un servizio reso alla società nel suo complesso, un servizio che serve al bene comune, per cui tale compenso è motivato dalla giustizia sociale» (HK XI, 435). L'esigenza della compensazione degli oneri familiari è «determinata dal dovere di creare l'equilibrio delle energie naturali di una società pluralistica e organica, che tenga presenti la conservazione di quelle ed il bene comune» (ib. 436). Perciò:

a) l'economia deve far quadrare il bilancio, e non si può destinare a supplementi familiari ciò che metterebbe in serio pericolo o distruggerebbe l'efficienza dell'economia e il «prodotto sociale». Non si può però equiparare il benessere materiale ad un aumento costante dello standard di vita, e in determinati casi si devono limitare opportunamente le rivendicazioni, affinché le famiglie possano essere aiutate;

b) il soggetto naturale dei supplementi familiari non è Io Stato, ma la società (335), è cioè la solidarietà delle comunità professionali, dell'auto-responsabilità e dell'autodifesa sociali che deve manifestarsi anzitutto e con la massima ampiezza possibile (336). Ancora una volta è determinante la legge

---

(335) Per «società» intendiamo qui i settori civici cioè le organizzazioni competenti (categorie professionali, fra le quali l'economia ed i settori economici). Questo «spazio» ha carattere pre-politico-statale; ad esso si provvede nell'autogestione delle categorie professionali. Maggiori precisazioni al vol. II, p. 144 e dom. 48-49 e 52.

dell'«assistenza integrativa», cioè il principio di sussidiarietà (I dom. 52; II dom. 49). Tutti i sostenitori di una esagerata «ragione di Stato» (II dom. 63, II), tutti i seguaci dello Stato assistenziale vogliono una regolamentazione che passi sempre ed esclusivamente attraverso lo Stato. In tal modo essi non riconoscono la relazione originaria fra lavoro e sussistenza, tra famiglia e comunità professionale, fra Stato e società.

È anzitutto naturale che la famiglia riceva l'integrazione dei mezzi di sussistenza da dove fluisce la «sorgente del suo benessere»: cioè nel lavoro e nell'unione ed aiuto reciproco (solidarietà) della comunità professionale;

c) il supplemento familiare non è un salario ritenuto illegittimamente, per cui il pagamento di questi supplementi non incombe alle singole imprese o aziende (dove si lavora). Tocca però alle singole imprese - sia direttamente che indirettamente - far sì che i contributi necessari per i supplementi familiari siano procurati; infatti la forma concreta di procurare tali contributi non è determinata dal diritto naturale, ma è questione di intelligente valutazione (337):

I) ambedue i contraenti sociali, vale a dire sia i datori di lavoro che i prestatori d'opera, devono partecipare equamente;

II) è più che giusto che i non sposati e gli sposati senza figli concorrano con una percentuale più alta (hanno molti vantaggi economici, sono assai

meno onerati e responsabili ed hanno il dovere di pensare alla generazione futura);

III) poiché, sia all'interno dei singoli rami professionali che fra diversi rami professionali, la situazione può essere molto disuguale (sensibilmente più favorevole o sfavorevole), può essere opportuno o necessario costituire delle casse di compensazione (338);

---

(336) Data l'attuale situazione concreta, la società e lo Stato devono condividere i compiti; cfr. nel testo a c) e d).

(337) Molte imprese (aziende) pagano direttamente gli «assegni per i figli» (un elemento della prestazione sociale aziendale), dovuti in parte alla libera decisione delle singole imprese, in parte a liberi accordi fra imprese (del medesimo ramo o settore economico). Tale disciplina volontaria a livello inferiore dovrebbe essere integrata da una regolamentazione a livello superiore soltanto quando lo esige una buona disciplina generale, quando in seguito alla disciplina generale le imprese (aziende) verrebbero onerate troppo gravosamente o quando ne seguisse un collegamento aziendale malsano, perché esagerato.

(338) La diversità della situazione può essere fatta risalire a più cause o circostanze; ne nominiamo alcune: numero relativamente grande di figli, maggiori spese per una loro conveniente istruzione, arretratezza dei processi lavorativi con conseguente maggior bisogno di guadagno (capitale d'investimento!), minori possibilità di sbocco commerciale dei prodotti, minori entrate. - Nella Germania Federale, per es., sono state istituite per questo delle casse di compensazione dalle esperienze assai tristi. Il primo resoconto dell'associazione generale delle casse di compensazione fondiarie sembra dimostrare che

d) lo Stato deve assumersi l'«assistenza fisica e spirituale della gioventù» mediante disposizioni e trattamenti preferenziali di diverso tipo (HK XI, 436).

Ad esso incombe:

I) creare, attraverso la legge ed una buona politica, le basi organizzative, perché possano e di fatto vengano adottate le misure necessarie;

II) integrare e se necessario sostituire là dove la «società» si trova troppo impegnata oppure sorgono difficoltà eliminabili unicamente attraverso l'intervento dello Stato. Lo Stato può concorrere in diverse maniere a sussidiare la famiglia, senza soppiantare l'autogestione economico-sociale: sgravi fiscali; riduzione del debito; riduzioni ferroviarie, facilitazioni per la partecipazione a manifestazioni culturali; servizio sanitario, divertimento e riposo (NB: purché queste cose non degenerino in «assistenza statale»);

III) controllare la compensazione degli oneri familiari in funzione del bene comune o della giustizia sociale. Lo Stato deve accertarsi che l'aiuto promesso o assicurato per legge alle famiglie venga anche prestato di fatto. Anche qui però esso non deve eliminare la sorveglianza «sociale», ma lasciar fare, facendo dei pareri, delle proposte, delle obiezioni, dei reclami, ecc., di quella la base e la premessa della propria sorveglianza (339).

NB. 1) Nella Germania Federale il 13.11.1954 fu varata la «Legge sulla concessione degli assegni familiari e sulla costituzione delle casse di

compensazione familiare (legge sugli assegni familiari)». Anche se rimane da colmare ancora un certo numero di lacune, la legge è un primo consolantissimo passo verso la concessione di giusti aiuti alla famiglia con figli.

I vantaggi particolari della legge:

a) è l'economia nel suo insieme, non lo Stato (attraverso tasse o con la mediazione delle aziende) a procurare i contributi: quindi autentica «autogestione, auto-responsabilità ed auto-aiuto» economici (340). Lo Stato si

---

«un fattore essenziale della concezione di fondo della compensazione degli oneri familiari non è attuabile: l'autogestione dei gruppi economici» (B. MOLITOR, in: NO [1956], p. 364).

(339) In un promemoria di notevole importanza del 1954 i vescovi australiani chiedono che «la società si addossi le spese globali del mantenimento familiare», e che, «in mancanza di un ordinamento professionale, sia lo Stato ad assumere la rappresentanza» (HK IX, 449). Anche questo promemoria raccomanda la soluzione statale soltanto come soluzione provvisoria, dato che non esistono ancora le organizzazioni professionali. Secondo la situazione, sarà inevitabile interessare ora più ora meno lo Stato; ciò è tanto meno pericoloso nella misura in cui lo Stato rinuncia a diventare esplicitamente uno Stato assistenziale: occorre distinguere bene fra Stato del benessere e Stato assistenziale (II dom. 97).

(340) G. KLIESCH, ND III, b, 29 (ci basiamo su questa eccellente esposizione).

limita alla cooperazione sussidiaria, specialmente alla legislazione indispensabile;

b) per la provvisione e la destinazione degli assegni la legge si riallaccia alle cooperative professionali (le quali curano ciascuna singoli rami economici, anzitutto per i rispettivi appartenenti). Le casse di compensazione procurano ad un livello superiore che nessuna branchia professionale sia sovraccaricata;

c) restano aperte le più svariate possibilità per accordare alle famiglie, senza eccessive spese amministrative e senza ritardi, i contributi ai quali esse hanno diritto (ora dal terzo figlio 30 DM [L. 1.500]; inoltre riduzioni fiscali).

2) Molto importante per i successivi sviluppi dei sussidi familiari e delle casse di compensazione è il promemoria pubblicato nel novembre 1955 dal ministro federale per i problemi familiari: «La compensazione degli oneri familiari. Considerazioni sulla attuazione legislativa» (341). Ricordiamo alcuni obiettivi, costatazioni e dati del proemio:

a) nella BRD si provvede del tutto insufficientemente alla famiglia con figli;

b) non si tratta né di aiutare la famiglia per motivi di pura politica demografica, né di sgravare la famiglia, bensì di renderne sopportabili i pesi;

c) occorre spartire giustamente le spese per la prossima generazione; tutto il popolo insieme deve preoccuparsi della generazione successiva, in modo tale che la compensazione si attui nell'ambito di ogni strato di entrata;

d) la compensazione deve essere attuata attraverso gli assegni familiari e la tassazione;

e) la compensazione deve collegarsi al computo precisissimo delle spese, le quali devono essere stanziate nell'ambito dei diversi strati dell'entrata; essa può attuarsi solo gradualmente e dovrebbe in principio tentare di raggiungere il 50% delle spese per i figli.

3) Sosteniamo pertanto, con il promemoria citato, la compensazione «specifica a strati»: non compensazione fra povero e ricco, ma fra chi ha pochi figli e chi ne ha molti» (342).

-105- Esiste un rapporto fra salario e situazione aziendale?

Il livello del giusto salario è anche determinato dall'efficienza dell'impresa, della quale anche il lavoratore deve tener conto.

---

(341) Cfr. anche NO X (1956) p. 50 ss., 105 ss.; HK X, 156-160. - G. MACKENROTH definisce la compensazione degli oneri familiari «il grande compito politico-sociale del sec. XX, l'unica compensazione degli oneri che abbia un significato sociale (in: Die Reform der Sozialpolitik: durcheinen deutschen Sozialplan, Berlino 1952; citato in HK XI, 277).

(342) NELL-BREUNING, Werkbrief 35-36, p. 951.

1. - Il salario è per l'impresa (azienda) un elemento di costo.

Perché l'impresa possa vivere occorre che i costi siano coperti dai prezzi. I salari e gli stipendi possono essere pagati soltanto dal ricavo corrente delle merci, cioè dal «guadagno», non dal patrimonio immobiliare, dall'ammortizzamento, vale a dire dalla «sostanza». L'impresa deve guadagnare e poter fare quelle detrazioni o spese, che la mantengono efficiente e competitiva.

Partendo da questi fatti occorre esaminare i tre casi possibili esposti espressamente nella QA:

a) esagerate rivendicazioni salariali (n. 2);

b) negligenza colpevole dell'imprenditore (n. 3);

c) oneri provenienti dall'esterno (n. 4).

2. - È ingiusto provocare il fallimento dell'impresa con rivendicazioni salariali esagerate:

a) quando i salari raggiungono un livello tale da provocare il fallimento dell'impresa, sono ingiusti. Rivendicazioni salariali siffatte (anche da parte del sindacato) violano non soltanto l'equità ma anche la giustizia. Ora, sono molte le cause per cui un'impresa può cadere in crisi o addirittura fallire: perché non si possono collocare le merci; perché non si possono apportare i necessari

miglioramenti tecnici; perché non si può più far fronte al credito. Se questi effetti sono provocati dalle rivendicazioni salariali, allora queste sono ingiuste;

b) non necessariamente un'impresa cade in crisi o fallisce per il fatto di dover ridurre i propri profitti. Se e fino a qual limite sia possibile ridurre i profitti dipende dal livello dei profitti attuali, dal movimento della vendita e dei prezzi, dalle più o meno favorevoli possibilità di acquisto, dal costo di produzione (fabbricazione), dalla richiesta o dal tasso del capitale proveniente dall'esterno. È possibile che aumenti la quota dei salari, mentre può diminuire corrispondentemente quella dei profitti, senza che per questo sorgano serie e preoccupanti difficoltà per l'impresa;

c) rivendicazioni salariali esagerate danneggiano sia l'impresa che le maestranze; sono un'ingiustizia sia per l'una che per le altre. Gli operai vivono del lavoro prestato nell'impresa e per l'impresa; chi manda in fallimento la propria fabbrica espone quelli e le loro famiglie al pericolo della disoccupazione.

3. - La propria negligenza non giustifica l'imprenditore a ridurre i salari. L'imprenditore (l'impresa) non può «scaricare» sugli operai gli errori, le crisi di produzione e di vendita evitabili con una conduzione imprenditoriale responsabile. La QA accenna a tre tipi di negligenza:

a) indolenza: quando la parte imprenditoriale, per pigrizia, per es. non si documenta sulla situazione del mercato, non si cura di far calcoli precisi, non si cura della clientela e della vendita e non tiene in giusta considerazione le proposte ed i suggerimenti (anche degli operai!);

b) mancanza colpevole di iniziativa, di coraggio imprenditoriale. Talvolta la buona riuscita dell'impresa dipende da un rischio intelligente, mentre ci sono un'attesa ed una indecisione non giustificabili (343);

c) noncuranza del progresso tecnico ed economico: cosa che, alla lunga, sarà inevitabilmente fatale all'impresa, perché questa non potrà durare ad essere efficiente e competitiva.

ESEMPI

I) di tipo tecnico: processi di lavoro antiquati: progressivo «ammodernamento» della produzione, macchine più veloci, catene di serie e di montaggio; non-uso dei processi moderni di lavoro di ufficio, della contabilità, della ricerca di mercato; trascuranza della strutturazione moderna dell'azienda (dello spazio);

II) di tipo economico: offerta di beni non corrispondente alle richieste del consumatore e del mercato; mancanza di merci a prezzo; nessuna cura del «servizio clienti»; prestazioni sociali insufficienti; rifiuto di forme, oggi necessarie, di compartecipazione, di cogestione. Nulla o troppo ristretta produzione «di consumo».

4. - In caso di emergenza non colpevole l'imprenditore (l'impresa) non è tenuto a pagare il salario nella quantità completa e di per sé dovuta:

a) la QA indica come cause: «l'oppressione di ingiusti gravami» e la «costrizione a vendere i prodotti a un prezzo minore del giusto» (344). Sono ingiusti gli oneri superiori all'efficienza di una impresa ben condotta, che ne intaccano, quando non ne liquidano, la «sostanza»;

ESEMPI

I) tasse e interessi opprimenti; privazione delle materie prime indispensabili e adatte; demolizione delle macchine indispensabili; razionamento della produzione da parte dello Stato; pressione salariale da parte dei sindacati; sciopero (dom. 85 s.);

II) abbassamento dei prezzi ad opera di una concorrenza «sleale»; accaparramento del mercato ad opera di monopoli e di cartelli (monopolio del lavoro, del credito, delle merci); politica commerciale errata (abbassamento dei prezzi originata dall'estero);

---

(343) Sono i lavoratori a portare la responsabilità delle proprie decisioni prese in base alla cogestione; essi non sono però autorizzati a scaricare sui padroni (fornitori di capitale) le conseguenze di sbagli dovuti alla loro ignoranza, cocciutaggine e ingiustificata indecisione. Cfr. dom. 138.

(344) Esamineremo al n. 4 e alla dom. 106 il caso di emergenza in-colpevole dovuta ad una crisi economica generale.

b) si devono condannare senza riguardi coloro che «esercitano tale pressione e costrizione»; la QA li incolpa di «peccato che grida al cielo», perché negano ai lavoratori il giusto salario;

c) è possibile porvi rimedio: dagli stessi interessati (collaborazione professionale, riguardo, comprensione e spirito di sacrificio da parte delle parti sociali) e dallo Stato (politica economica statale);

I) in caso di emergenza generale si deve dare prova concreta di «una certa colleganza e concordia cristiana tra padroni e operai». Si deve fare tutto il possibile, «in unione di forze e di mente», per evitare una paralisi. Che se poi è inevitabile, si deve trovare il mezzo di provvedere agli operai;

ESEMPI

riduzione degli orari di lavoro; collegamento di riduzioni salariali; rinuncia a certi servizi sociali non indispensabili (non alla previdenza, all'assicurazione anti-infortunistica, ecc., ma per es. alle gratifiche, alle gite aziendali, alla gestione di ritrovi, ecc. ecc.); licenziamento di una parte delle maestranze, per mantenere il posto ad altre; richiesta di credi ti di transizione (di emergenza); riduzione dell'impresa (345).

II) la società e lo Stato possono attuare, su grande o su piccola scala, una politica economica oculata, preventiva e «limitativa»; in certi casi lo Stato può prendere misure globali generali.

ESEMPI

I) ricerca di mercato (eliminare le cause di crisi); prese di posizione, proposte, appoggi e aiuti reciproci (fra settori economici);

II) esenzione o proroga fiscale; disposizione o concessione di commissioni (lavori pubblici di utilità pubblica); concessione di credito; revisione del diritto economico vigente; provvedimenti da parte della banca di emissione; importazione ed esportazione; assicurazione sociale (contro la disoccupazione); in certi casi aiuti diretti («sovvenzioni»: industrie di materie prime).

-106- In quale misura il livello dei salari incide sul benessere pubblico?

---

(345) L'attuazione pratica urta sovente contro ostacoli assai forti. Le riduzioni salariali, per es., anche se inevitabili, non vengono spesso accettate, ed ancor più spesso non permesse dai sindacati; è proprio il sistema del contratto collettivo che presenta qui particolari difficoltà. La gente non accetta di limitare, anche in minimi particolari, il proprio tenore di vita, specialmente quando deve farlo per un certo tempo. - Gli azionisti non vogliono saperne di riduzione dei dividendi.

Il livello dei salari incide in modo determinante su due istanze fondamentali del bene comune: sul benessere e sul posto di lavoro.

PIO XI (QA 33; Vp 80s.): «Finalmente la quantità del salario deve contemperarsi col pubblico bene economico. Già abbiamo detto quanto giovi a questa prosperità o bene comune che gli operai mettano da parte la porzione di salario che loro sopravanza alle spese necessarie, per giungere a poco a poco ad un modesto patrimonio; ma non è da trascurare un altro punto d'importanza forse non minore e ai nostri tempi affatto necessario, che cioè a coloro i quali e possono e vogliono lavorare si dia opportunità di lavorare. E questo non poco dipende dalla determinazione del salario; la quale, come può giovare là dove è mantenuta tra giusti limiti, così a sua volta può nuocere se li eccede. Chi non sa infatti che la troppa tenuità e la soverchia altezza dei salari è stata la causa per la quale gli operai non potessero aver lavoro? Il quale inconveniente, riscontratosi specialmente nei tempi del Nostro Pontificato in danno di molti, gettò gli operai nella miseria e nelle tentazioni, mandò in rovina la prosperità delle città e mise in pericolo la pace e la tranquillità di tutto il mondo. È contrario dunque alla giustizia sociale che per badare al proprio vantaggio senza aver riguardo al bene comune, il salario degli operai

venga troppo abbassato o troppo innalzato; e la medesima giustizia richiede che, nel consenso delle menti e delle volontà, per quanto è possibile, il salario venga temperato in maniera che a quanti più è possibile sia dato di prestare l'opera loro e percepirne i frutti convenienti per il sostentamento della vita».

1. - Per «bene comune» la QA intende direttamente il bene pubblico economico (346). Questo è sia elemento che presupposto del bene pubblico in genere (detto «bene comune»). Non si deve però confondere «benessere» con (un determinato) standard di vita! Il benessere pubblico si ottiene soltanto quando tutta la popolazione, perciò tutti gli appartenenti di tutte le categorie sociali, sono economicamente sicuri, onde essere in grado, su tale base, di curarsi dei valori superiori e di parteciparvi.

2. - Questo benessere pubblico dipende evidentemente dal fatto:

a) che anche i salariati e gli stipendiati «giungano a poco a poco ad un modesto patrimonio» attraverso entrate sufficienti a permettere, vivendo parcamente, di mettere qualcosa da parte;

b) che tutti coloro che sono in grado di lavorare trovino un lavoro che permetta loro di avere di che vivere convenientemente; in altre parole, che si eviti la disoccupazione (di massa) e si raggiunga la piena occupazione (347).

---

(346) Il che risulta chiaramente dal testo: «Bene pubblico economico ... giovi a questa prosperità o bene comune ...». Per il concetto ed il contenuto di bene comune cfr. I dom. 24 e 26; II dom. 61-62.

(347) Per gli effetti della disoccupazione vedi dom. 71. Il «benessere pubblico» ha ovviamente, oltre a queste due, molte altre istanze (coloro che vivono di rendita, profughi,

Ora, è indifferente, per la situazione generale del «mercato del lavoro» (dom. 110 ss.), che si corrispondano salari alti oppure bassi? Com'è possibile

evitare la disoccupazione attraverso salari il più possibilmente alti oppure il più possibilmente bassi? (348).

3. - La QA risponde anzitutto: occorre trovare il giusto mezzo nel livello dei salari, perché sia i salari troppo alti che quelli troppo bassi provocano la disoccupazione; ambedue le cose si evitano facendo sì che «a tutti coloro i quali possono e vogliono lavorare si dia opportunità di lavorare». Il livello di occupazione ed il livello dei salari si condizionano a vicenda:

a) la QA (349) rigetta sia la teoria del potere d'acquisto che la teoria dei costi. La prima voleva salari il più possibile alti; essi accrescerebbero il potere d'acquisto e quindi vivificherebbero l'economia. La seconda voleva salari i più - bassi possibili; essi diminuirebbero il prezzo dei prodotti, espandendo perciò la vendita e la produzione. L'esperienza ha dimostrato che ambedue le teorie sono errate: salari troppo alti rincarano i prodotti e diminuiscono il potere generale d'acquisto; salari troppo bassi fanno precipitare il potere d'acquisto e provocano relativamente grandi limitazioni della produzione: ambedue provocano disoccupazione;

b) il livello «medio» dei salari non può essere determinato a priori, ma deve piuttosto essere trovato: compito a cui tutti, imprenditori, categorie professionali, sindacati, devono collaborare disinteressatamente (dom. 108 s.);

c) la soluzione si basa sulla giustizia sociale, cioè sulla «considerazione del bene comune»: il che esige che in certi casi, per mantenere la possibilità di lavoro per tutti «coloro che possono e vogliono lavorare», si facciano sacrifici da parte dei singoli salariati e stipendiati oppure da parte di tutti i lavoratori. Rivendicazioni salariali che non tengano conto della situazione del «mercato del lavoro» testimoniano di un egoismo (di gruppo, di azienda) che contrasta con la solidarietà fra i lavoratori e fra questi e tutti gli altri (cfr. sopra. n. 3 c).

4. - La QA risponde poi ancora: è possibile raggiungere i due scopi lavoro e benessere per tutti - soltanto con la «giusta proporzione tra i salari» (QA 33). Pio XI parla perciò dell'equilibrio dei salari. Con ciò non si deve intendere una piena parità. Bisogna che i salari si accostino ragionevolmente, in modo che:

a) a lavoro diverso corrisponda una diversa retribuzione, ma nello stesso

---

minorati e sinistrati di guerra; il benessere economico delle professioni libere). Ciò che ora ci interessa è l'importanza del salario per il bene comune.

(348) Questa terza prospettiva esamina l'«importanza che i salari hanno sulla politica del mercato del lavoro» (NELL-BREUNING, K 131), inserisce la politica salariale aziendale nella politica salariale generale o economico-pubblica.

(349) Pio XI si richiama esplicitamente alla scienza economica ed all'esperienza economica. Cfr. HUBATKA, 1. c. 139.

tempo in modo che

b) un settore economico non sconvolga e non danneggi gli altri con una errata politica dei salari e dei prezzi. I settori parziali dell'economia sono legati vicendevolmente come membra. Il Papa vuole una politica dei salari e dei prezzi basata sulle categorie professionali (350).

-107- C'è obbligo di corrispondere il salario del lavoro?

La giustizia commutativa esige il salario del lavoro; le prestazioni devono cioè essere retribuite a pieno controvalore.

1. - Il termine «salario del lavoro» può essere anzitutto inteso come retribuzione globale per la prestazione globale. Il cosiddetto «principio di sussistenza» esige infatti che il salariato e lo stipendiato debba poter vivere con la sua famiglia - con i presupposti suddetti (dom. 103) - del controvalore del suo lavoro. In questo caso il «salario familiare» rappresenta il limite minimo del salario del lavoro. Così inteso il salario del lavoro è un'esigenza naturale-etica. È inoltre il salario giusto dal punto di vista dell'economia pubblica, o ancor meglio: il limite salariale minimo giusto anche dal punto di vista dell'economia pubblica (351). L'economia, in quanto «scienza del modo

di procurare la sussistenza», è ordinata, inserita e subordinata al «bene globale dell'uomo»; è di là, non soltanto da se stessa, che deve derivare i suoi fini e le sue norme.

Questa regola fondamentale - il principio di sussistenza (salario «del bisogno» o sociale) - deve rimanere normativa anche quando - in base al cosiddetto principio di parità - si deve stabilire il livello salariale delle prestazioni singole: queste prestazioni devono essere retribuite in modo che dalla retribuzione globale, dal «salario del lavoro», risulti anche il salario familiare.

2. - Il termine «salario del lavoro» è oggi per lo più inteso nel senso che la singola prestazione viene retribuita, secondo la sua specificità, alla pari, in modo che il salario manifesta e pareggia pienamente le diversità di prestazione. In tal senso si dice: a parità di prestazione, parità di salario; a prestazione maggiore, maggior salario! Le diversità di prestazione consistono o nel carattere del lavoro (base oggettiva) o nel modo con cui il singolo o i

---

(350) La QA prende ad esempio i prodotti agricoli e industriali. Come può un contadino procurarsi nuove macchine, se è costretto a vendere i propri prodotti a prezzo così basso da non essere in grado di comperarle, perché il suo podere non dà i necessari proventi e guadagni? Analogamente avviene per i salari: il lavoro agricolo mal retribuito è tra le principali cause per cui le «forze di lavoro» fuggono verso l'industria. - Cfr. la Mater et Magistra.

(351) Cfr. inoltre quanto detto al n. 2 - Cfr. PESCH V, 642 ss. HAESSLE (240) (bibl. II, p. 361) dice: «Il giusto salario risulta ..., anche dal punto di vista puramente economico, come la sicura stella polare del progresso dell'economia pubblica e della pace sociale».

singoli eseguono il loro lavoro (base soggettiva):

a) per valutare obiettivamente la prestazione occorre tener conto di diverse considerazioni (352):

I) il livello gerarchico: la prestazione dello scienziato o dell'imprenditore è di per sé superiore a quella dell'artigiano o dello specializzato;

II) ciò che si richiede dal lavoratore: la quantità di abilità, di attenzione, di perseveranza, di affaticamento rapido (lavoro pesante o pesantissimo), di invalidità precoce, di rischiosità;

ESEMPI

continuo lavoro in rmmera. Lavoro agli altiforni. Pulizie. Piloti di aeroplani. Soffiatori di vetro. Fuochisti.

III) l'istruzione o formazione che deve precedere la prestazione e senza la quale quest'ultima è impossibile: istruzione scolastica, anni di insegnamento e di tirocinio (lunghi periodi di attesa = assistentato, insegnamento superiore); spese per l'istruzione (oggi i periodi di formazione possono durare fino ai trent'anni e oltre);

IV) il grado e l'estensione della responsabilità: per l'azienda e per le maestranze, per il popolo e la nazione;

ESEMPI
funzioni-chiave in processi di lavoro automatici (fabbriche); in grandi posti di manovra delle ferrovie. Funzionari di grado superiore. Dirigenti di (grandi) imprese, organizzazioni. Funzioni di governo e di amministrazione nel munrcipo, nel consorzio di comuni, nella regione, nel governo centrale. - Medici; giudici; educatori.

b) la prestazione può essere resa maggiore dal senso di responsabilità, dalla diligenza e dall'avvedutezza di chi esegue il lavoro. Non ogni tipo di lavoro si adatta (ugualmente) ad una resa maggiore di prestazione, e molto spesso è difficile stabilire il grado di laboriosità.

3. - I contratti collettivi devono lasciare spazio per il salario graduato del lavoro (dom. 99, n. 2 b). Dato il loro carattere generale, i contratti collettivi non possono che stabilire un limite minimo di prestazione e di salario: salario minimo per la prestazione media. Con questo salario non si esclude la possibilità di una maggiore prestazione singola o di gruppo.

4. - La dottrina sociale cattolica ammette incondizionatamente il principio: uguale salario per uguale presta-zione per uomini e per donne.

PIO XII (discorso del 15.8.1945; Pv VII, 135 s.): «Non abbiamo bisogno di ricordare a voi ... come la Chiesa abbia sempre sostenuto il principio che

---

(352) Cfr. a questo proposito PESCH V, 614.

alla lavoratrice è dovuta per la stessa prestazione d'opera, a parità di rendimento, anche la stessa mercede che al lavoratore, e come sarebbe ingiusto e contrario al bene comune lo sfruttare senza riguardo il lavoro della donna, soltanto perché si può avere a minor prezzo, con danno non solo della lavoratrice, ma anche del lavoratore, che si esporrebbe così al pericolo della disoccupazione».

PIO XII (discorso del 21.10.1945; Pv VII, 232): «Noi stessi abbiamo in un'altra occasione osservato come alla donna è dovuta per lo stesso lavoro ed a parità di rendi-mento la medesima rimunerazione che all'uomo».

PIO XII (discorso del 12.9.1947; Pv IX, 231): «... si tratta di giuste rivendicazioni sociali ...: una più equa ripar-tizione delle ricchezze è sempre stata e resta tuttora uno degli obiettivi principali della dottrina sociale cattolica. Altrettanto possiamo dire della "parità del salario, rendimento, uguale fra l'uomo e la donna", rivendicazione che la Chiesa da molto tempo ha fatta sua».

È incomprensibile come il medesimo lavoro possa essere valutato e retribuito diversamente, per l'unico motivo che uno è prestato da un uomo e l'altro da una donna. Il fatto determinante perché sia salva la giustizia salariale

è la quantità del lavoro prestato, non la persona che lo presta, a meno che e in quanto la diversità di persona incida sul lavoro (353). Quando uomini e donne sono impiegati per la medesima durata, nel medesimo lavoro più o meno leggero o pesante, con la medesima responsabilità, spetta loro la medesima retribuzione.

Al principio «uguale salario per uomini e donne» vengono contrapposte, fra le altre, due obiezioni:

a) l'economia (l'azienda) non è in grado di far fronte a tale onere: la somma dei salari diventa troppo elevata. - Risposta: per quali motivi l'economia non dovrebbe farcela? Che cosa farebbe, se avesse a disposizione sufficiente mano d'opera maschile? - L'obiezione cade nel vuoto. L'unica esigenza che ne deriverebbe è che l'economia deve mettersi in condizione di retribuire in modo uguale prestazioni uguali, perché altrimenti commetterebbe un'ingiustizia palese;

b) se il salario familiare costituisce il limite minimo del salario del lavoro, dovrebbe essere pagato anche alla donna adulta. - Risposta: certo che lo si deve! Si devono tener presenti due cose:

I) non poche donne che esercitano una professione o che lavorano sono oggi costrette a provvedere ad una famiglia, cioè ai loro figli, sovente come unica persona che guadagna (354);

---

(353) Sul fatto che nell'odierna organizzazione del lavoro molti lavori non possono essere eseguiti indifferentemente da donne o da uomini cfr. dom. 50, n. 3, b.
(354) Cfr. HK XI, 52 ss.: «La madre lavoratrice ed il figlio». L'inchiesta rivela che la mag-

II) le differenze riguardano l'entrata familiare; toglierle non tocca al salario familiare, ma ai sussidi aggiuntivi (dom. 104).

-108- Che cosa occorre fare per trovare il giusto livello salariale?

Il giusto livello salariale si trova attraverso una politica salariale competente e responsabile.

1. - La formazione del salario dipende da molte circostanze. A quelle già riferite (dom. 106 s.) sono da aggiungersi le seguenti (355):

a) i «piani di previsione» di politica economica, vale a dire l'ordinamento economico e sociale da mantenersi o da attuarsi in una nazione. È inevitabile che la formazione del salario avvenga in modo diverso, secondo se predomina un'economia di mercato oppure di piano (formazione del salario libera oppure coatta o guidata), secondo se i lavoratori oltre al salario del lavoro vengono interessati al prodotto, se cioè devono o meno acquisire la cosiddetta «compartecipazione» (dom. 114 ss.);

b) l'offerta e la domanda sul «mercato del lavoro» (domanda 110 ss.), vale a dire il rapporto tra coloro che cercano lavoro e le possibilità di lavoro che si offrono. Per fortuna i salari «non si formano nella libera concorrenza a

guisa di mercato» (Nell-Breuning, 899); altrimenti coloro la cui unica fonte di reddito è il salario sarebbero alla mercé delle evenienze della diversa situazione di mercato (ib.). Non è però affatto indifferente il modo con cui molti cercano lavoro o possono occuparsi. Un'economia a pieno impiego cerca mano d'opera; sovente essa paga salari particolarmente buoni, allo scopo di accrescere le prestazioni o di «acquistare» mano d'opera. In caso di disoccupazione capita spesso che i salari si abbassano;

c) il grado di produttività economica. Il potere produttivo dell'economia è condizionato anche dal livello dei salari da corrispondere (dom. 109). Non è possibile convertire in salari il reddito globale dell'economia, perché ciò si tramuterebbe in un'incessante carenza di capitale da parte dell'economia. Però le entrate salariali hanno tanto maggiore possibilità di essere «rialzate» quanto più un'economia è in grado di aumentare i propri redditi; può aumentare il numero degli occupati, e può aumentare la loro partecipazione al prodotto sociale;

d) il rapporto fra costi salariali e costi globali, rapporto che oscilla moltissimo secondo la branchia economica o il tipo dell'impresa. Si hanno branchie economiche o imprese (aziende) a salari ed a capitali intensivi; gli aumenti salariali incidono, in questo o in quel caso, in modo assai diverso sui costi globali. «Quanto più bassa è la partecipazione dei costi salariali al valore

---

gioranza delle madri lavoratrici lavora fuori casa per una qualche necessità, che comunque «non più del 75% lavora senza tale necessità».

(355) Cfr. specialmente NELL-BREUNING, Werkbrief 33-34.

della produzione ..., tanto più facilmente è possibile concedere aumenti salariali senza corrispondente movimento dei prezzi» (356); quanto più alta invece è detta partecipazione, tanto più difficile risulta aumentare i salari senza aumentare corrispondentemente i prezzi;

ESEMPI

Per trovare il giusto livello salariale - dom. 108 nell'estrazione del carbon fossile la quota salariale raggiunge quasi il 60%, nelle fabbriche siderurgiche circa il 16%, nella costruzione di macchine circa il 25 %. Con una quota salariale del 20%, un aumento salariale del 10% comporta soltanto un aumento dei costi globali di circa il 2%, mentre con una quota salariale del 60% tale aumento globale raggiunge circa il 6%. Un tale aumento dei costi porta necessariamente ad un aumento dei prezzi, specialmente quando lo sviluppo della produttività resta al di qua di detta percentuale (nell'industria mineraria nel periodo 1952-54 rimase immutata);

e) gli oneri sotto forma di tasse, contributi assicurativi e con-tribuzioni analoghe. Speciale menzione meritano le assai alte tasse indirette (II dom. 81, n. 3) e gli ugualmente alti tassi per la «formazione delle pensioni».

Chi pondera le molte difficoltà concrete della formazione del salario, si convincerà presto che il giusto salario non si forma dà sé, ma deve essere trovato, determinato e concordato. La formazione del salario esige che si "trovi" il salario: richiede una politica salariale molto cauta e responsabile.

2. - Una esatta politica salariale deve pensare a molte cose:

a) ovviamente, anzitutto ad assicurare ad ogni salariato o stipendiato ed a ciascuna famiglia un'entrata a livello del minimo indispensabile culturale e sociale e perciò a mantenere o aumentare il salario reale, quindi il potere d'acquisto del salario (dom. 103 s. e dom. 98). Accanto alle possibilità dirette (aumento dei salari) ve ne sono poi delle indirette, che in certi casi sono molto importanti, ma sovente trascurate o sottovalutate: diminuzione dei prezzi, riduzioni fiscali, servizi sociali (anche volontari); riduzione dell'orario di lavoro a salario immutato, sussidi per la costruzione di alloggi, di case in proprietà, di residenze (dom. 56 s.);

b) e poi decisamente a far partecipare il lavoratore al prodotto sociale ed al progresso produttivo. Il che «non è soltanto questione di giustizia sociale, bensì anche di intelligenza economica» (357). Sono ormai impensabili uno

---

(356) Così THEOB. KEYSER nel suo interessante articolo: Die Sozialpolitik im Bergbau in ihren wirtschaftlichen Zusammenhi:ingen, estratto dalla rivista mineraria Gluckauf (1956), p. 1562. I dati riportati negli esempi del testo sono desunti da questo articolo e da uno studio di W. THROM, in: FAZ 287 (1955), p. 7.

(357) KEYSER, I. c. 1562; cfr. quivi l'ulteriore esposizione.

sviluppo ed un'espansione economici della produzione senza un corrispondente «rialzo delle entrate di massa»; come si costatò poi in maniera irrefutabile, la grande crisi economica del 1929 negli USA si deve far risalire al fatto che l'entrata di massa non tenne il passo alla crescita della produttività (il resto alla dom. 114 ss.);

c) infine, e con molta attenzione, a raggiungere quella "giusta proporzione" fra i salari (QA 33), che corrisponde allo sviluppo dell'economia globale e che protegge la struttura salariale da distorsioni malsane e intollerabili. «Ogni lavoro ha diritto alla retribuzione che si inserisce nel circuito dell'economia pubblica, che cioè non soltanto non provoca nessuna perturbazione ricorrente, ma reciprocamente promuove e struttura logicamente, suddividendo il lavoro, l'attuazione del processo vitale dell'economia pubblica» (358) La produttività economica aumenta in modo assai vario nelle diverse branchie economiche, motivo per cui in un settore i salari «prendono la rincorsa», mentre in altri segnano il passo. Operare in questo caso una giusta compensazione è un compito sovente assai delicato di

una indovinata politica salariale; infatti la compensazione si ottiene soltanto a prezzo di alcune precauzioni, di spirito di rinuncia, di aiuto reciproco.

3. - Ad una politica salariale economicamente sana e socialmente giusta devono contribuire tutti coloro che operano nell'economia o ai quali incombe in qualche forma l'organizzazione dell'economia. Lo Stato (sopra n. 1 a) deve creare le premesse legislativo-giuridiche di un buon ordinamento d'insieme, deve aprire, con una buona politica economica interna ed estera, le possibilità di sviluppo, deve coordinare i singoli settori - il tutto «per via sussidiaria», vale a dire tutelando e favorendo ciò che i singoli e l'autogestione economico-sociale sono in grado di fare (n domanda 55 s. e 66).

Sono interessati o devono essere interessati in modo determinante alla politica salariale:

a) l'intelligenza o esperienza economica, cioè le scienze economiche. Anche se esse non possono presentare l'esatto modello ordinativo dell'economia - questo è compito della filosofia e dell'etica economiche, i cui pareri e princìpi la scienza economica deve accettare e far propri - devono per:

I) elaborare i cosiddetti «modelli» (359), indicare le direttive sicure, le direzioni ed i limiti per trovare i salari;

II) insegnare ai responsabili della politica salariale dove, nell'ambito di un determinato regime economico, le possibilità sono aperte o esaurite, come e perché i salari devono essere calcolati in un determinato modo, quali effetti

---

(358) NELL-BREUNING, W dP III, 148.

(359) Rientrano in questa categoria disegni, progetti, strutture, che hanno unicamente carattere di sussidio o di ripiego; nei casi più semplici si indicherà anzitutto come ci si

utili o nocivi avranno queste o quelle tendenze, questi o quei provvedimenti e mutamenti;

III) quali acquisizioni di valore generale possono ricavarsi dalle esperienze (esperimenti, errori) fatte;

b) le parti sociali autonome, vale a dire le organizzazioni degli imprenditori (datori di lavoro) e dei lavoratori (sindacati), le quali in più luoghi devono appunto concordare di comune accordo, in forma pubblicamente e giuridicamente vincolante, i salari e gli aumenti salariali, oppure contrattarli od ottenerli lottando. Si inserisce così nella formazione del salario l'elemento potere: il salario diventa oggetto di lotta sul mercato del lavoro (dom. 110 ss.), e non di rado le parti sociali si fanno forti del loro potere o dei loro mezzi di potere, allo scopo di realizzare o di negare rivendicazioni salariali. Esistono limiti economici dell'aumento salariale, ed «è naturalmente evidente che i lavoratori non possono rivendicare salari alti a piacimento» (360). I sindacati chiedono che ai lavoratori sia concessa una più larga partecipazione al prodotto sociale, cioè alla proprietà produttiva

dell'economia nazionale; il che tuttavia va al di là non solo del salario di consumo, ma del salario d'investimento (dom. 125). Per cui essi dovrebbero costantemente adoperarsi a "influenzare l'impiego dell'entrata in modo che la maggiore entrata sia impiegata preferibilmente nella formazione del capitale" (361);

NB. Alle parti sociali incombe una gravissima responsabilità nella formazione del salario. Sono proprio esse che possono mettere la confusione o danneggiare la vita economica ed una ordinata politica economica con aumenti salariali sia precipitati o unilaterali che non equamente negati. Il che si verifica specialmente quando lo Stato non può intervenire nelle contese salariali; sia perché le cose non sono «soggette al diritto» (dom. 85 e 91); sia perché, pur essendosi presentata tale possibilità, la formazione del salario è stata da esso lasciata alle «parti sociali autonome»; sia perché non è stata (ancora) creata una possibilità legislativa adeguata;

c) la banca di emissione (362). Essa ha a disposizione vari mezzi per

---

debba comportare se si vuole avere un comportamento «economico», di che cosa si debba tener conto e che cosa si debba evitare, che cosa derivi dal proprio modo di agire, ecc. Si ricercheranno poi i nessi più complessi, sempre allo scopo di far rilevare se e quali comportamenti si debbano tenere presenti per rispettare le leggi proprie dell'economia e dell'agire economico. Detti modelli sono per es. la piena libertà di mercato nel caso che esistano un solo o più offerenti o richiedenti; monopolio da una parte sola, oppure da ambedue le parti; una sola organizzazione oppure più organizzazioni (da ambedue le parti); il resto in NELL-BREUNING, I. c.

(360) G. WEISSER, in CWH (1956), p. 532.

(361) Ib., il corsivo è di Welty.

(362) NELL-BREUNING, 1. c. 894 ss.

aumentare la quantità di denaro (in contanti e in assegni). I suoi relativi provvedimenti incidono molto non solo sul salario nominale ma anche su quello reale, direttamente o indirettamente: il denaro necessario al pagamento di salari «più alti» può mancare; l'economia può vedersi costretta ad abbassare i prezzi, oppure, nella situazione favorevole, a rialzarli; importazione ed esportazione di merci, immissione ed occupazione di mano d'opera straniera; i fondi in oro e in moneta pregiata vengono influenzati in modo determinante dalla politica monetaria della banca di emissione;

d) l'autogestione economico-professionale. Non si devono confondere i suoi organi, le categorie o le organizzazioni professionali (corporazioni, commissioni, camere, ecc.) con le odierne organizzazioni di interessi o di autodifesa, per cui la loro posizione ed attività non devono essere messe sullo stesso piano dell'autonomia delle parti sociali. Sono piuttosto gli attori di un'autentica politica economica sociale e come tali più che mai responsabili dell'organizzazione di tutto il movimento dei salari e delle entrate. Ad essi incombe specialmente la programmazione, lo studio e la guida del

coordinamento dei diversi settori economici; tocca perciò a loro cercare, proporre, concordare, rendere vincolanti soluzioni adatte, affinché i salari siano riportati alla «giusta proporzione» (n dom. 50) (363).

-109- Che giudizio si deve dare della "politica salariale espansiva"?
Se basata su una sufficiente conoscenza del mercato e se procede con cautela, la politica salariale espansiva può maturare buoni risultati; diversamente, non può non turbare (sensibilmente) o addirittura sconvolgere la vita economica. La concezione del salario e della formazione del salario, oggi definita «politica salariale espansiva», non è affatto nuova. Ciò che in essa è giusto è già stato rilevato molti anni fa da Theodor BRAUER (NELL-BREUNING, l. c., 892), mentre ciò che in essa è insidioso fa rivivere la precedente teoria del potere d'acquisto (dom. 106). Viktor AGARTZ contribuì a rendere oggi «celebre» la «politica salariale espansiva»; egli ritenne di dare con essa alla politica salariale dei sindacati la formula o parola d'ordine al contempo agitatrice e lucrosa. Per Agartz è evidente che «in una economia capitalistica il salario è sempre un salario politico» e che «non è un problema di costi, ma l'elemento essenziale della politica dei redditi e perciò della politica economica» (364).

1. - Per «politica salariale espansiva» s'intende una politica salariale, la quale tende volutamente ad aumentare il potere d'acquisto dei salariati,

---

(363) Cfr. MESSNER, SFr. 576 ss.
(364) V. AGARTZ, Expansiev Lobnpolitik, in: WWI (1953), p. 245- 247; citiamo di qui. L'articolo è confuso ed ha portato non poco scompiglio, non soltanto all'interno dei sindacati e della loro politica salariale.

«provocando» in tal modo «un'espansione della produzione» (p. 246). I sindacati devono pattuire od ottenere con la forza salari più alti, per costringere in tal modo gli imprenditori a produrre una maggiore quantità di beni e ad offrire una maggiore quantità di servizi. Salari più alti producono infatti potere d'acquisto maggiore; questo accresciuto potere d'acquisto fa sì che vi sia richiesta e vendita dei beni prodotti; il potere d'acquisto influisce quindi sull'economia ed incita continuamente alla produzione di beni. Pressati dalla necessità di corrispondere salari più alti, anche gli imprenditori che producono in condizioni sfavorevoli devono passare ad organizzare e a strutturare meglio le loro aziende (costrizione ad un'organizzazione e ad una tecnicizzazione migliori), a lavorare più lucrativamente e produttivamente e perciò ad espandere la loro prestazione e la loro vendita.

Che cosa si deve dire di una politica salariale espansiva di tal fatta?

a) NELL-BREUNING (l. c. 892) dice giustamente: «Può riuscire, ma non necessariamente». Nessuno è in grado di prevedere con certezza se gli imprenditori sono disposti ad addossarsi il rischio, forse notevole, di una tale

espansione della produzione e dei costi. Se essi sono disposti a farlo - ed è probabile che lo siano in caso di buone previsioni di mercato - allora la politica salariale espansiva può provocare un balzo dell'economia; se non possono o non vogliono farlo - cosa probabile in caso di cattive previsioni di mercato - allora tale politica danneggerà gravemente l'economia, e non è escluso che provochi il «terribile flagello» di una disoccupazione di massa (QA 33).

La politica salariale espansiva è perciò accettabile soltanto dopo che la situazione dell'economia è stata studiata a fondo e riconosciuta favorevole con sufficiente certezza.

b) una politica salariale espansiva che fallisca deforma il rapporto naturale fra potere d'acquisto e offerta di beni. Quando si ha maggior potere d'acquisto, quando cioè si hanno a disposizione beni e servizi che possono essere acquistati, e quando questo potere d'acquisto non viene in parte risparmiato, cioè impiegato a scopi di produzione, ma devoluto completamente al consumo, allora è inevitabile che i prezzi aumentino.

All'offerta si contrappone una troppo forte richiesta, la quantità di beni diventa troppo ridotta nei confronti della quantità di denaro: l'espansione svaluta il più di potere d'acquisto che proprio essa dovrebbe portare;

c) una politica salariale espansiva può anche cercare di aiutare la formazione della proprietà dei lavoratori, quindi la cosiddetta comproprietà, quando cioè, come già accennammo, non tutte le entrate salariali vengono devolute al consumo, ma parti della somma dei salari rimangono a disposizione per la formazione di capitale (riserva di capitale). Cosa che invece Agartz respinge esplicitamente (p. 247); per quanto concerne i sindacati cfr. dom. 116, n. 3.

2. - I molti ed aspri conflitti salariali, in altre parole, le parzialmente molto allarmanti rivendicazioni salariali degli ultimi tempi hanno fatto sentire vivamente la necessità di creare il più presto possibile un istituto permanente, il quale, sorretto dalla fiducia di tutti, garantisca uno sviluppo giusto e tollerabile dei salari, meglio di quanto lo possano fare sia i puri e semplici accordi delle parti contrattanti che un ufficio statale di accomodamento. Quale debba essere il nome di tale istituto, è una questione di poca importanza (è stato proposto per esempio di chiamarlo «consiglio sociale»). Ciò che conta è che:

a) l'istituto sia composto da personalità che garantiscano un giudizio veramente indipendente (si è perciò proposto che, oltre ai rappresentanti delle parti contrattanti, vi facciano parte per esempio rappresentanti della banca di emissione, delle scienze economiche e sociali);

b) ai membri vengano trasmessi tutti i dati ed informazioni (fra i quali statistiche, indici, ecc.) necessari ed utili a dare la necessaria visione generale per giudicare con competenza degli effetti degli aumenti salariali;

c) le parti contrattanti si impegnino, entro un determinato termine dalla pubblicazione di un parere o di una presa di posizione (per esempio dopo due settimane), ad accettare le decisioni prese.

3. - Dobbiamo aggiungere una parola sulla cosiddetta spirale salari-prezzi.

A questo proposito Agartz sostiene (p. 246) che «nella storia dell'economia non si è ancora avuta un'inflazione (= svalutazione monetaria) dovuta ad aumenti salariali»; non spende però una sillaba per provare la sua affermazione:

a) gli aumenti salariali non portano necessariamente all'aumento dei prezzi. Talvolta può verificarsi una diminuzione dei profitti dell'impresa oppure dei prezzi, per cui gli aumenti salariali diventano automatici. Talvolta può verificarsi una diminuzione dei costi di fabbricazione, dovuta ad uno sfruttamento e ad una organizzazione migliori delle imprese o dei processi di lavoro. Però deve pur esistere un limite agli aumenti salariali e se questi li varcano, non resta che scaricare sui prezzi i costi insorgenti. A loro volta, questi aumenti dei prezzi possono nuovamente assorbire l'aumento salariale raggiunto; che se ciò avviene, l'aumento di salario nominale non porta nessun aumento di salario reale e quindi nessun aumento di potere d'acquisto. Ne derivano naturalmente rivendicazioni di nuovi aumenti salariali, per il semplice motivo che è aumentato il costo della vita, e quindi i miglioramenti attesi sono diventati inefficaci. Questo «rincorrersi», questo vicendevole alzarsi a spirale, questo concatenamento di salari e di prezzi è ciò che si chiama «spirale salari-prezzi», ad immagine di una spirale, i cui cerchi si alzano di continuo. Una volta che l'ingranaggio si è messo in moto, è difficile arrestarlo o frenarlo (365);

b) è innegabile l'esistenza della cosiddetta spirale salari-prezzi, per cui i salari si alzano a vicenda. Quando, all'interno di un settore economico oppure ad un dato livello salariale, i salari vengono aumentati, gli altri settori o livelli richiedono assai di frequente, in molti casi quasi regolarmente, un corrispondente aumento salariale: o perché si sentono danneggiati, o perché le «prestazioni massime» sono retribuite relativamente troppo poco, o perché, per solidarietà sindacale fra i lavoratori, un'assimilazione si ritiene ovvia;

c) la spirale salari-prezzi non si metterebbe (o solo difficilmente) in movimento, se quote del salario venissero «investite», vale a dire impiegate nel risparmio e nella formazione di capitale. Non è l'aumento salariale in sé che minaccia l'economia, ma il fatto che gli aumenti salariali confluiscono completamente nel consumo.

4. - Ancor oggi si raccomanda e si impiega, come base per il ritrovamento del salario, la cosiddetta scala mobile. Essa significa (366): il salario aumenta oppure diminuisce in base ad una scala concordata, in base cioè all'aumento oppure alla diminuzione del prezzo di mercato o delle materie prime o dei generi alimentari o di altri beni. Si prendono come base fissa di partenza un

determinato prezzo normale o standard e un determinato salario normale o standard; le oscillazioni o mutamenti dei prezzi provocano corrispondenti oscillazioni o mutamenti dei salari: dall'indice (367) dei beni, prezzi si deve dedurre volta per volta di quanto il salario debba essere alzato oppure abbassato. Per H. Pesch (l. c.) i vantaggi della scala mobile sono i seguenti: corrisponde alle esigenze dell'equità, in quanto permette ai lavoratori di partecipare all'aumento dei redditi e dei profitti; fa sì che gli imprenditori siano in grado e debbano, anche in epoche di cattiva congiuntura, occupare i propri lavoratori; - gli svantaggi: il salario dipende troppo dalle oscillazioni dei prezzi; non sempre prezzi in aumento oppure in diminuzione aumentano o diminuiscono i profitti; i sindacati ci rimettono di influenza sulla formazione

---

(365) Ricordiamo lo scritto di FRANZ SPIEGELHALTER, Die Lohn-Preis, Spirale und ihre iibenoindung, Berg.-Gladbach 1957, 70 s. Lo scritto presenta in forma rigorosamente scientifica un'analisi sia della stessa spirale salari-prezzi che del suo contesto globale e delle sue connessioni con la politica salariale. Un grande numero di tabelle e di «prospetti» sostiene ed evidenzia la tesi dell'autore. Allo scritto è aggiunta una bibliografia comprendente le pubblicazioni, compresi gli articoli di rivista, degli ultimi anni.
(366) Cfr. a questo proposito PESCH V, 576 ss.
(367) Per indice si intendono calcoli statistici, tabelle e rapporti, che indicano lo stato e l'evoluzione dei prezzi o di altre entità. Esistono un'infinità di indici (indice della produzione, della produttività, delle materie prime, del tenore di vita, del movimento dei prezzi dell'edilizia, dei costi, del commercio, delle borse; e poi ancora per es. l'indice del movimento demografico, degli abitanti); la scala mobile si rifà ora ,a questo ora a quell'indice. - La seguente statistica delle Nazioni Unite indica come sia grande il divario fra aumenti salariali ed aumenti dei prezzi.

del salario.

5. - Da tutto ciò che abbiamo detto sul problema sala-riale deriva una conclusione definitiva: il giusto salario è il salario giusto in base all'economia nazionale (cfr. GIOVANNI XXIII, MM, n. 59 e 65). Infatti è giusto il salario che si attaglia al regime economico e che l'economia è in grado di corrispondere senza cadere nel disordine. È una conclusione che ha però bisogno di spiegazione:

a) l'economia odierna non può fare a meno di una estesa formazione di capitale ad opera dei lavoratori (dom. 114). Il puro e semplice salario di consumo non soddisfa perciò più alle condizioni che oggi devono porsi per il salario, sia come fonte di reddito che come base di produzione;

b) il giusto salario nel significato morale del termine non si può equiparare semplicemente a quello che sul momento viene definito "adeguato al mercato". Ovviamente, il salario deve tener conto del mercato, deve cioè essere strutturato in modo da corrispondere alle esigenze, alla situazione ed alle tendenze del mercato; altrimenti il mercato ne sarebbe sconvolto e forse anche paralizzato.

Occorre tuttavia distinguere:

I) il mercato così com'è, cioè il mercato effettivo;

II) il mercato come dev'essere, cioè il mercato ordinato. Il mercato effettivo può, ma non 1o è necessariamente, essere un mercato ordinato, corrispondente cioè alle leggi ordinative morali della vita economica.

In un mercato ordinato il salario «adeguato al mercato» è anche giusto moralmente, non lo è però in un mercato solo di fatto, se non in modo transitorio e imperfetto; se però non ci si cura del giusto ordinamento del mercato, lasciando che esso sia in balia delle parti che se lo contendono o delle forze collettive, può verificarsi che il salario «adeguato al mercato» si scosti parecchio, se non addirittura contrasti, dal salario moralmente giusto

ESEMPI

ne abbiamo nei salari di fame di epoche passate e presenti, che non offrono una retribuzione adeguata alla prestazione e che contrastano in pieno con un'economia naturalmente ordinata; lo stesso si dica dei salari stabiliti dallo Stato, semplicemente insufficienti a coprire lo stretto necessario, anche se l'economia del paese è in grado di garantire salari più che sufficienti (i salari insufficienti degli Stati a regime totalitario e collettivista).

NB. Nessuna economia è come dev'essere, per cui ci si deve accontentare di tendere a realizzare l'ideale con tutte le forze. Se si può dire di far questo con impegno, si potrà anche affermare che il salario economicamente giusto è moralmente accettabile e può essere considerato come salario moralmente giusto.

LEZIONE III IL «MERCATO DEL LAVORO»

Contratto di lavoro e salario portano a parlare del «mercato del lavoro». La QA (35) ha perciò buoni motivi per parlare del cosiddetto mercato del lavoro: «in mercatu quem dicunt laboris».

-110- Che cosa s'intende per mercato del lavoro?

Per mercato del lavoro s'intende il fatto che le prestazioni lavorative umane possono essere oggetto di domanda e di offerta dietro compenso.

1. - L'espressione «mercato del lavoro» ha assonanza con mercato di merci, di capitale e di denaro; ed è proprio tale assonanza che rende pesante l'espressione ed il fatto che con essa si intende. È assolutamente inammissibile mettere il mercato del lavoro sullo stesso piano di qualunque tipo di mercato di merci, come pure sostenere:

a) che il lavoro umano è una merce da mercato e come tale è offerta e richiesta, cioè comprata e venduta;

b) che non soltanto la prestazione lavorativa umana, ma anche l'energia lavorativa umana è oggetto di valutazioni, di contrattazioni, di scambi sul mercato del lavoro. È soltanto con riserva e prendendo in costante considerazione le sue particolari caratteristiche che si può parlare di mercato del lavoro.

2. - La particolarità sta nel fatto che sono persone umane ad offrire ed a mettere a disposizione il proprio lavoro dietro compenso:

a) non è detto che il lavoratore colga sempre le occasioni per guadagnare meglio o che salari inferiori aumentino l'offerta di lavoro. L'uomo si fa guidare da molte considerazioni, e non è escluso che tenga in maggiore considerazione altri valori e possibilità;

ESEMPI

l'operaio può tenere di più al tempo libero che ad entrate maggiori. Quando il salario è basso può anche decidere di lavorare di più (per più tempo, altrove).

b) in genere è il prestatore d'opera, cioè colui che offre la propria prestazione lavorativa, a trovarsi in condizione di inferiorità nei confronti del datore di lavoro, e questo per il fatto che non può disporre di altro reddito all'infuori del salario: le condizioni di partenza sono disuguali. Tale debolezza può però essere eliminata o molto attenuata:

I) mediante la decisa azione di organizzazioni di autodifesa (sindacati);

II) in caso di «pieno impiego», che facilmente porta ad una mancanza di mano d'opera (occorrenza di lavoratori specializzati; il reclutamento si trasforma in «accaparramento»).

3. - Il mercato del lavoro abbraccia molti mercati particolari: mercato del lavoro nazionale e internazionale; diverse specie di retribuzione; molte professioni e posizioni nella professione; mercato del lavoro organizzato e non organizzato. Il mercato del lavoro è soggetto a «fluttuazioni» molto forti, che ne dimostrano lo «squilibrio sociale»: passaggio ad un lavoro meglio retribuito; insufficiente adattamento per motivi di salute, di genere di lavoro, di lontananza dal posto di lavoro; lunghi periodi di apprendistato; i lavoratori stranieri (368). - Sia per l'economia che per la società nel suo complesso, il modo con cui procede il mercato del lavoro riveste la massima importanza.

Non si tratta perciò di sopprimere il mercato del lavoro, bensì di mettervi ordine (369).

-111- Che cosa si deve evitare sul mercato del lavoro?

Si deve evitare che il mercato del lavoro diventi il campo di lotta e di opposizione di classe fra le «parti interessate».

PIO XI (QA 35; Vp 83): «Quantunque il lavoro, come spiega egregiamente il Nostro Predecessore nella sua enciclica (RN 16), non sia una vile merce, anzi vi si debba riconoscere la dignità umana dell'operaio e quindi

non sia da mercanteggiare come una merce qualsiasi, tuttavia, come stanno ora le cose, nel mercato del lavoro l'offerta e la domanda divide gli uomini come in due fronti; e la disunione che ne segue trasforma il mercato come in un campo di lotta, ove le due parti si combattono accanitamente» (continuazione alla dom. 113).

1. - Gli ultimi secoli sono pieni di lotte per il lavoro ed il salario, perché «oggi la società umana ... si fonda su classi di diverse tendenze fra loro opposte» (QA 35). Si parla perciò di «parti interessate al mercato del lavoro». Purtroppo si verificò troppo spesso che le parti si trasformassero in «fazioni», che si considerassero a vicenda come gruppi o fronti ostili di lotta. Fatto che assunse il carattere di lotta di classe, facendo del mercato del lavoro il «campo di lotta» di interessi contrapposti (QA 35).

2. - Quest'opposizione ostile delle parti si propagò non solo di fatto, ma anche per principio, alla "società": la classe doveva costituire il principio strutturale della società umana. Il che equivale a dire che gli interessi e la lotta d'interessi dovevano costituire la base della vita sociale. Una società così strutturata:

a) non riconosce nel bene comune il fine unificatore ed il centro di collegamento dei ceti, dei gruppi e delle parti;

b) non ha vera articolazione e membra, ma soltanto blocchi di potere e di

---

(368) HK XI, 257, dove per es. veniamo informati che l'industria tedesca di estrazione del carbon fossile aveva nel 1946 soltanto 191.857 operai a giornata, mentre nel dicembre 1955 ne aveva 329.000. Questo aumento fu possibile soltanto mediante complessive 802.000 nuove assunzioni.
(369) MESSNER, BO 220.

interessi. Cfr. dom. seguente.

-112- È possibile disacuire la lotta sul mercato del lavoro?

È possibile disacuire la lotta sul mercato del lavoro attraverso «una onesta discussione fondata nella ricerca della giustizia» (QA 47); si creano così le premesse per il raggiungimento della pace sociale.

PIO XI (QA 34, 47; Vp 83, 92 s.): «Questa poi deve essere la prima mira, questo lo sforzo e dello Stato e dei migliori cittadini: mettere fine alle competizioni delle due classi opposte, risvegliare e promuovere una cordiale cooperazione delle varie professioni dei cittadini». «La lotta di classe, infatti, quando si astenga dagli atti di inimicizia e dall'odio vicendevole, si trasforma a poco a poco in una onesta discussione, fondata nella ricerca della giustizia: discussione che non è certo quella felice pace sociale che tutti vagheggiano, ma che può e deve essere un punto di partenza per giungere alla mutua cooperazione delle classi».

PIO XII (Rm.14-9-1952; Pv XIV, 314): «Il superamento della lotta di classe mediante un organico coordinamento fra i datori di lavoro e i lavoratori. La lotta di classe, infatti, non potrà mai essere una meta dell'etica sociale cristiana. La Chiesa sa di avere degli obblighi verso ogni categoria ed ogni classe del popolo».

1. - Il male non sta nell'esistenza delle classi, bensì nel loro atteggiamento ostile. È necessario vincere questo spirito di rancore e di lotta: da campo di lotta, il mercato del lavoro deve trasformarsi in campo di onesta discussione. La discussione («disceptatio») voluta dalla QA significa rinuncia alla «riprovevole lotta di classe»; non è animata dall'odio, bensì dal desiderio e dalla volontà di concordia:

a) invece di isolarsi, le due classi devono avvicinarsi;

b) questo avvicinamento incomincia col dialogo e deve, partendo di là, portare sempre più efficacemente all'azione in comune; riforma dei costumi e riforma delle istituzioni (QA 34) si condizionano e si promuovono a vicenda.

2. - Secondo la QA tale discussione deve essere:

a) "onesta" - disceptatio honesta = sincera, non reticente, apparente e pretestuosa: il riavvicinamento deve essere mosso dalla seria volontà di rispettare la controparte alla pari e responsabilmente e di unire la verità alla chiarezza;

b) "fondata nella ricerca della giustizia" - iustitiae studio fondata = risoluta a secondare le giuste rivendicazioni degli altri. Anche ciò vale per le due e per tutte le parti: datori di lavoro e lavoratori, organizzazioni padronali e sindacati, padroni di casa e inquilini, padroni e lavoratori agricoli, «capi» e impiegati; vale anche per i mutui rapporti fra imprese e settori economici.

-113- Com'è possibile mettere ordine sul mercato del lavoro?

Il mercato del lavoro sarà tanto più ordinato quanto più l'economia e la società saranno strutturate in base alle professioni.

PIO XI (QA 35; Vp 83): «E a questo grave disordine, che porta al precipizio l'intera società, ognuno vede quanto sia necessario portare rimedio. Ma la guarigione perfetta si. potrà ottenere soltanto, quando tolta di mezzo una tale lotta, le membra del corpo sociale si trovino ben assestate, e costituiscano le varie professioni, a cui ciascuno dei cittadini aderisca non secondo l'ufficio che ha nel mercato del lavoro, ma secondo le diverse professioni sociali che i singoli esercitano. Avviene infatti per impulso di natura che, siccome quanti si trovano congiunti per vicinanza di luogo si uniscono a formare municipi, così quelli che si applicano ad una medesima professione formino collegi e corpi sociali; di modo che queste corporazioni con diritto loro proprio da molti si sogliono dire, se non essenziali alla società civile, almeno naturali».

1. - I Papi si attendono un giusto ordine del mercato del lavoro anche dall'ordinamento professionale (370). In esso il mercato del lavoro acquisterà

un carattere totalmente diverso, per il fatto che gli interessi particolari dovranno essere integrati nell'interesse generale.

2. - Ordinare significa: mettere tutto al suo giusto posto, regolare tutto nel modo appropriato, attuare tutto o lasciare che tutto venga attuato nella forma dovuta. L'ordinamento professionale abbraccia tutto ciò che è necessario affinché il mercato del lavoro si sviluppi ordinatamente in detto modo:

a) gli scopi ordinativi: i rispettivi beni e servizi prodotti, distribuiti e offerti dalle singole branchie professionali; al di sopra di tutto e tutto comprendente, il «bene generale di tutto il popolo». È di importanza capitale che alla comunanza degli scopi corrisponda l'azione comune, vale a dire che gli interessi comuni siano definiti con discussione e deliberazione comuni: la norma non deve essere derivata dall'appartenenza ad una parte interessata al mercato del lavoro (organizzazione d'interessi), bensì dall'appartenenza alla me-desima professione (settore professionale);

b) la norma ordinativa: la «legge-guida fondamentale» di questo ordinamento non è il libero gioco delle forze, e neppure il puro e semplice potere della concorrenza (la forza di chi richiede, la debolezza di chi offre), bensì la giustizia sociale, mossa e sostenuta efficacemente dall'amore sociale (I dom. 110 e 111, n. 3

c). Detta giustizia sociale esige che a ciascuno, tenuto conto del tutto sociale, venga dato il suo, sia in funzioni che in beni, e specialmente che vengano create le strutture adeguate ai tempi e che vengano compiuti tutti i passi necessari a suscitare una corresponsabilità maggiore e comune;

---

(370) Cfr. II dom. 46-59.

d) le forze o istituzioni ordinative. Sono di due tipi:

I) sociali, vale a dire le corporazioni di autogestione. L'autonomia e la responsabilità in proprio delle categorie professionali non sono da confondersi con l'odierna «autonomia delle parti sociali» (che rimane parzialmente conservata): non sono le organizzazioni, ma anzitutto le associazioni professionali ad incontrarsi e ad operare responsabilmente insieme;

II) statali, vale a dire lo Stato in quanto potere d'ordine. considerato quale vero tutore del bene comune e dell'ordinamento naturale del bene comune.

LEZIONE IV «LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ IN MANO AI LAVORATORI»

PREMESSE. 1) In ogni corresponsione di salario e di stipendio si forma la proprietà. Con l'espressione «formazione della proprietà in mano ai lavoratori» non intendiamo quelle quote di reddito e di proprietà che esulano

dal salario (di consumo); esse non devono sostituire bensì integrare il salario, per cui sono «aggiunte» al salario (stipendio), sono «salario aggiuntivo» (A. AUER,

2). Detta formazione della proprietà si attua in molte forme e sotto molte denominazioni: per esempio partecipazione agli utili, ai frutti; «risparmio contrattuale»; compartecipazione, comproprietà. Qui scegliamo come termine comune: compartecipazione. Anzitutto questo termine non determina a priori la forma in cui detta proprietà viene concessa; non dice neppure nulla sullo scopo, cioè sull'impiego che deve essere fatto di quelle parti o quote. - Per «lavoratori» intendiamo tutti coloro che non sono autonomi, quelli cioè che lavorano dietro compenso: i «salariati non possidenti» dell'industria, dell'agricoltura, dei servizi pubblici, ecc., ma anche gli impiegati, i funzionari e i dirigenti, i direttori, ecc., tutti quanti gli stipendiati.

2) Già in precedenza esisteva questo tipo di formazione della proprietà:

a) implicitamente = partecipazione indiretta: premi, gratifiche, servizi sociali;

b) esplicitamente: specialmente la cosiddetta «partecipazione agli utili»; già in precedenza furono costruiti e collaudati dei veri sistemi, ovviamente con diverso successo. Il fatto che la compartecipazione costituisca attualmente il punto focale d'interesse è dovuto a diversi motivi, che esamineremo alla dom. 114.

È necessario mettere subito in guardia:

a) dal semplificare indebitamente e dal precipitare sconsideratamente le cose. Fra le molte forme possibili occorre scegliere diligentemente quella che di volta in volta è più adatta;

b) dal considerare la compartecipazione come il grande ed unico toccasana della riforma patrimoniale. Qualsiasi tipo di «monismo» (=falsa unilateralità) è dannoso;

c) dal dimenticare o dal sottovalutare, per amore di novità, le forme "classiche", quelle forme cioè di formazione della proprietà, che sono invalse per lungo tempo e che hanno dato buona prova, specialmente il «risparmio liquido» (presso casse di risparmio, assicurazioni sulla vita) e la casa in proprietà (che può essere finanziata in moltissimi modi, anche prescindendo dalla compartecipazione) (371).

3) I Papi, pur non tenendo un atteggiamento negativo, inizialmente hanno mantenuto un riserbo giustificabilissimo; non volendo introdurre l'insicurezza nella vita dei lavoratori, per esempio con la rinuncia al giusto salario quale base di esistenza, e trattandosi di fatti tanto nuovi, difficili e di grande portata, hanno tenuto un atteggiamento di vigilante attesa. - Si devono registrare due serie di dichiarazioni pontificie:

a) prese di posizione esplicite: si dichiarano sempre più apertamente in favore della compartecipazione (372);

---

(371) Oltre alle pubblicazioni citate nella bibliografia, confronta F. COESTER, Die Miteigentumsidee und die Mitbestimmungsforderung, in: PSK 17 (1954), p. 9-11; R. DITTMAR, Durch Lobnarbeitsoerbdltnis zum Miteigentumer, in: PSK 22 (1956), p. 8-11; J. EvEN, Unser Weg zur Sozialen Neuordnung. Eigentumsbildung fii,r den Arbeiter, Schriftenreihe der KAB Deutschlands, Colonia 1953, p. 31; G. KROLL, Ungeliiste Fragen der Sozialreform, in: NO (1957), p. 149-159; W. ScHREIBER, Probleme und Moglichkeiten der Eigentumsbildung der Arbeitnehmer, in: BKU (Colonia 1953), p. 12; K. TRABALSKI, Die bisher entwickelten Formen der «Gewinnbeteiligung», in: WWI (1957), p. 68-71; R. VoLKER, Ertragsbeteiligung und Miteigentum in der Praxis, in: Mensch und Arbeit (1956), 236-238.

(372) Per provare che Pio XII nega qualsiasi diritto alla partecipazione agli utili vengono citate particolarmente le sue parole pronunciate nel discorso del 7.5.1949 (Pv XI, 63): «Non si sarebbe d'altro canto nel vero nemmeno se si volesse affermare che ogni impresa particolare è di natura sua una società, sì che le relazioni tra coloro che ne fanno parte vi siano determinate dalle norme della giustizia distributiva, di maniera che tutti indistintamente - proprietari e no dei mezzi di produzione - avrebbero diritto alla loro parte della proprietà o almeno agli utili dell'impresa. Una siffatta asserzione parte dall'ipotesi che ogni impresa rientri per natura sua nella sfera del diritto pubblico. Ipotesi inesatta: tanto che l'impresa sia costituita sotto forma di fondazione o di associazione di tutti gli operai come comproprietari, quanto che essa sia proprietà privata d'un individuo che firma con tutti i suoi operai un contratto di lavoro, nell'un caso come nell'altro, rientra nell'ordine giuridico privato della vita economica». Queste parole si riferiscono al cosiddetto «istituzionalismo» (sostenuto specialmente in Francia), secondo il quale ogni impresa è un istituto di diritto pubblico, per cui in ogni impresa i rapporti di reddito soggiacciono direttamente alla giustizia distributiva, non a quella commutativa. Si dovrebbe perciò considerare giusta soltanto una retribuzione «partecipativa», non invece il salario del lavoro concordato, perché questo salario (contropartita della prestazione lavorativa, non del

PIO XI (QA 25, 26-27, 29; Vp 75, 76 s., 78: «Ora non ogni distribuzione di beni e di ricchezze tra gli uomini è tale da ottenere il fine inteso da Dio, o pienamente o con quella perfezione che si deve. Onde è necessario che le ricchezze, le quali si amplificano di continuo grazie ai progressi economici e sociali, vengano attribuite ai singoli individui ed alle classi in modo che resti salva quella comune utilità di tutti lodata da Leone XIII, ovvero per dirla con altre parole, perché si serbi integro il bene comune dell'intera società».

«Ma benché sia verissimo che la condizione proletaria debba ben distinguersi dal pauperismo, pure la stessa foltissima moltitudine di proletari è un argomento ineluttabile che le ricchezze, tanto copiosamente cresciute in questo nostro secolo detto dell'industrialismo, non sono rettamente distribuite e applicate alle diverse classi d'uomini. È necessario dunque con tutte le forze procurare che in avvenire i capitali guadagnati non si accumulino se non con equa proporzione presso i ricchi, e si distribuiscano con una certa ampiezza fra i prestatori d'opera, non perché questi si rallentino nel lavoro, essendo l'uomo creato al lavoro come l'uccello al volo, ma perché con l'economia aumentino il loro avere e amministrando con saggezza l'aumentata proprietà possano più facilmente e tranquillamente sostenere i pesi della famiglia, e

usciti da quell'incerta sorte di vita, in cui si dibatte il proletariato, non solo siano in grado di sopportare le vicende della vita, ma possano ripromettersi che alla loro morte saranno convenientemente provveduti quelli che lasciano dopo di sé».

«Tuttavia, nelle odierne condizioni sociali, stimiamo sia cosa più prudente che, quando è possibile, il contratto di lavoro venga temperato alquanto col contratto di società, come già si è cominciato a fare in diverse maniere, con non poco vantaggio degli operai stessi e dei padroni. Così gli operai diventano cointeressati o nella proprietà o nell'amministrazione, e compartecipi in certa misura dei lucri percepiti».

---

profitto del lavoro!) soggiace alla giustizia commutativa. Si deve invece dire che l'impresa o l'azienda è di per sé di natura «privata», dipende perciò dall'ordinamento giuridico privato della vita economica, per cui di per sé e anzitutto sono normativi gli accordi privati. L'espressione del Papa: «tutti indistintamente» può essere intesa in due modi: primo = nessuno escluso, secondo = tutti indiscriminatamente, allo stesso modo. Secondo la traduzione data l'espressione ha certamente il primo significato; non tutti quelli che lavorano in un'impresa possono rivendicare un diritto «alla loro parte della proprietà o almeno degli utili dell'impresa». Ciò è inteso nel senso che l'impresa o azienda, se considerata rigorosamente nella sua natura («ogni impresa di sua natura»), non ha un carattere giuridico-pubblico, per cui i suoi rapporti fondamentali non sono regolati dalla giustizia distributiva (a partecipazione proporzionale). Ciò però non contrasta col fatto che, per altri motivi, possa sorgere un titolo giuridico alla partecipazione agli utili, che cioè certe forme di impresa rivestano sempre più un carattere giuridico-pubblico e che i rapporti all'interno di esse vengano sempre maggiormente regolati dalla giustizia distributiva (dom. 115).

Lettera del 23.9.1956 per incarico di Pio XII: «Dobbiamo ora riconoscere che da un certo tempo in qua siamo testimoni del sorgere di una nuova situazione e di una certa distensione fra le diverse classi. Basta, fra l'altro, pensare ai recentissimi movimenti, che hanno lo scopo di porre su un piano più alto, che non sia esclusivamente quello economico, le relazioni umane all'interno dell'azienda. È però anche innegabile che questa favorevole evoluzione procede troppo lentamente, in quanto l'opposizione suscitata dall'egoismo e dall'individualismo non si lascia smuovere tanto facilmente. Si impone perciò una maggiore sensibilità sociale da parte dei circoli responsabili, allo scopo di migliorare le forme tradizionali di distribuzione e di interessare sempre più i lavoratori alla vita, alla responsabilità e proporzionalmente al profitto dell'impresa, anche per il motivo che essi si trovano perlopiù costretti ad esporsi, nel campo del lavoro, a gravissimi rischi, come purtroppo è dato troppe volte dolorosamente di costatare».

b) le esigenze fondamentali di politica sociale ed economica, in primo luogo quella che vuole che si compia tutto il possibile affinché siano migliorate le condizioni patrimoniali e di reddito dei salariati, e che alla parte

della popolazione che lavora sia resa possibile «una sicura, se pure modesta proprietà privata» (Pio XII, RmN 1942, 18).

c) Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II incoraggiano apertamente a procedere su questa strada: (MM, n. 64): «L'accennata esigenza di giustizia può essere soddisfatta in più modi suggeriti dall'esperienza. Uno di essi, e fra i più auspicabili è quello di far sì che i lavoratori nelle forme e nei gradi più convenienti possano giungere a partecipare alla proprietà delle stesse imprese!». Cfr. GS, n. 71.

-114- Perché si deve tendere alla compartecipazione?

Si deve tendere alla compartecipazione:

1) per attuare un regime (distribuzione) patrimoniale socialmente giusto;

2) per assicurare la formazione e la produttività economiche del capitale;

3) per promuovere ed inserire socialmente il lavoratore.

1. - Giusto regime (distribuzione) patrimoniale.

L'attuale distribuzione dei beni della terra (= regime patrimoniale) è

a) «gravissimamente turbato» e non conforme al bene comune ed alla giustizia sociale (QA 25);

b) soprattutto gravato dal fatto che il lavoratore, vale a dire la maggioranza degli uomini interessati all'economia, non possiede una proprietà produttiva. Ambedue i fatti contrastano con un regime economico e patrimoniale esigito sia socialmente che naturalmente; ambedue gli inconvenienti devono essere eliminati, affinché ne nasca una società «proprietaria» (Burghardt). Il che si otterrà soltanto se la distribuzione viene attuata secondo criteri diversi dagli attuali. Al lavoratore dev'essere concessa una maggiore partecipazione ai beni stabili di consumo e di produzione: «partecipazione al possesso del capitale, vale a dire alla dotazione di mezzi materiali dell'economia nazionale, specialmente ai mezzi materiali di reddito (mezzi di produzione)» (373).

NB. I dati riportati soprattutto da JOSTOCK dimostrano che, nonostante tutti gli aumenti salariali ed alcune forme di partecipazione degli ultimi anni, la situazione attuale è tuttora da giudicarsi cattiva e ingiusta:

I) la situazione patrimoniale concreta della classe lavoratrice è notevolmente peggiore di quanto l'opinione pubblica voglia ammettere; la condizione proletaria dell'operaio, anche sotto l'aspetto patrimoniale, non ha ancora registrato mutamenti sostanziali (II 12 s.);

II) nella Germania federale, dal 1950 al 1955 fu possibile reinvestire nell'economia 60 miliardi di marchi di «guadagni non prelevati». Con tale somma, «secondo un'antica usanza, tutto è passato di nuovo con la massima naturalezza nella proprietà degli imprenditori e dei capitalisti» (I, 38) (374-375).

2. - Assicurazione della formazione e della produttività economiche del capitale (del prodotto sociale).

L'economia contemporanea ha un bisogno straordinariamente grande di investimenti; non può permanere efficiente ed in espansione, se non si «investono» abbondantemente dei capitali, se non si fanno confluire capitali a scopo di investimento. L'importante è quindi che si abbia una sufficiente formazione di capitale:

a) non si può permettere che questa formazione di capitale si attui unicamente ad opera dello Stato o di una categoria socialmente privilegiata, ma deve e può essere attuata attraverso «la più larga partecipazione di tutti o comunque della più ampia cerchia di lavoratori» (NELL-BREUNING, WG I,

---

(373) NELL-BREUNING, WG I, 451-30. JOSTOCK II, 19, dice giustamente: «Si tratta né più né meno che una parte adeguata del capitale di produzione derivante dagli utili indivisi venga devoluta in proprietà dei lavoratori, invece che tutto il patrimonio aziendale di nuova formazione torni di profitto agli attuali padroni».

(374-375) Da molte parti sono stati sollevati dubbi sulla grandezza della somma calcolata da Jostock, oppure si è fatto notare che, affinché fosse possibile una partecipazione degli operai e degli impiegati, era necessario prima ricostruire l'industria. Se questo è vero, ormai sarebbe già possibile attuare in grande detta partecipazione, per il fatto che l'industria è stata ricostruita mediante l'autofinanziamento (= guadagni non prelevati), e ciò in forza del lavoro degli operai. Le cifre riportate da Jostock vengono poi confermate da quelli stessi che le criticarono aspramente; Jostock stesso poté farsi forte di questo fatto (II, nota 17), allargando il consenso di coloro che accettano il suo giudizio e che ritengono inderogabile una partecipazione dei lavoratori ai beni di produzione (cfr. Iosrocs, in: NO [1957], p. 219 ss.). Cfr. tuttavia il rapporto Die Beteiligung der Arbeitnehmer am wirtschaftlichen Fortschritt der Bundesrepublik. Entwicklung und Vergleich mit dem Ausland. Herausgegeben von der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbiinde, Colonia, aprile 1957.

432). L'evoluzione dimostra che la formazione del capitale «dai redditi salariali» dei lavoratori, quanto più è lenta tanto più è resa necessaria e inderogabile (MESSNER, SFr 471). Soltanto cosl è possibile che il salario e la quota salariale aumentino (dom. 125); soltanto così è possibile evitare il socialismo freddo e il dirigismo economico. La base di tutto questo sta nel continuo alternarsi della proprietà, nella tassazione dei redditi maggiori tuttora esistenti, nei larghi impieghi sociali;

NB. 1) Riportiamo ancora a conferma due giudizi. Fr. COESTER (p. 10): «In questa prospettiva (cioè della fornitura di capitale) non ci si deve accontentare del fatto che le categorie proletarie ottengano il possesso dell'alloggio. La creazione di valore, quella che veramente conta, con tassi maggiori di incremento, si verifica nel settore industriale ...». Theobald KEYSER (l. c.): «Diversamente da prima, lo sviluppo economico e la quantità di produzione non dipendono più dal reddito e dal consumo di piccole categorie privilegiate, ma sono legati al consumo ed al reddito di massa, dipendono cioè dal potere d'acquisto di tutti coloro che sono interessati all'economia. Nell'economia moderna è quindi impossibile, alla lunga, un

aumento della produzione senza un corrispondente rialzo del reddito di massa».

2) Molto decisive sono due osservazioni di MESSNER (SFr 489): dall'ulteriore sviluppo dello standard sociale dell'occidente dipendono essenzialmente:

I) la nostra «forza di resistenza nella guerra fredda provocata dal mondo comunista»;

II) l'enorme impiego di capitale necessario nei paesi sottosviluppati, capitale che dev'essere fornito in misura notevole dall'«alto tasso di formazione di capitale e di investimenti dei paesi occidentali».

3) Al n. 1 abbiamo già visto che si tratta di fatti non soltanto notevoli, ma rilevanti e «massicci» (NELL-BREUNING, Eigentumsbildung, 30), anche se il prodotto sociale, come è probabile, non è destinato ad aumentare come negli ultimi dieci anni. Negli USA, per esempio, l'evoluzione è molto avanzata: la General Motors ha 450.000 dipendenti ed altrettanti azionisti; gran parte dei mezzi di produzione è già proprietà delle grandi masse popolari; persino il reddito familiare fluisce sotto forma di dividendi di un grande numero di singoli azionisti, e non più di un piccolo numero di persone e famiglie ricche; ciò - così afferma un buon conoscitore della situazione americana - rende «veramente democratico il nostro sistema capitalista, dandogli il carattere di capitalismo popolare» (376).

4) L'introduzione di una larga compartecipazione è destinata non ad in-

---

(376) Cfr. a questo proposito FR. ROSENSTIL, Der amerikanische «Volkskapitalismus», in: FAZ dell'11.10.1956, p. 6. Sull'azionismo e sul capitalismo popolari cfr. dom. 123.

debolire, bensì a mantenere ed assicurare la formazione di capitale dell'economia. Non ne risulterà una minore formazione di capitale, bensì una formazione di capitale «di tipo diverso», «largamente diffusa» (KROLL 80); cambia la sua struttura, per cui aumentano le previsioni di una fruttuosa riserva di capitale, perché il capitale fluisce da molte piccole sorgenti.

5) Condizione fondamentale indispensabile per la riuscita è la rinuncia al consumo, la disponibilità a scopi d'investimento (dom. 116, n. 2). Se questa condizione fondamentale si avvera:

I) sarà possibile un assai cospicuo incremento della «quota salariale dell'economia nazionale» (così il Consiglio Economico del BWM; citato in NELL-BREUNING, WG I, 423);

II) non sarà per nulla soppiantata o svalutata la «proprietà primaria» (KROLL 67) - la proprietà familiare, specialmente la casa in proprietà. La prova evidente ci viene dagli USA: il numero dei proprietari di casa è aumentato dal 40 al 60%; aumento del benessere delle grandi masse.

b) l'economia odierna è di tipo «espansivo» = tendente ad una, se pur lenta, espansione (incremento della produttività). La sua capacità di resistenza

alle crisi dipende dal fatto che «investimenti non più produttivi» vengono sostituiti con altri. Diversamente, il flusso di beni non avrebbe una corrispondente richiesta; ne derivano contrazioni dei prezzi; mercati sconvolti e scompigliati: crisi inevitabili! Il reddito di compartecipazione
impiegato in investimenti ha perciò l'effetto di contenere e di alleggerire le crisi (377).

3. - Promozione ed inserimento sociale dei lavoratori. La compartecipazione

I) promuove il reddito e la proprietà dei lavoratori,

II) li fa partecipare alla formazione del capitale ed al possesso della produzione. Perciò nella compartecipazione, o almeno sulla sua linea:

a) si disacuiscono i contrasti fra le parti interessate al mercato del lavoro; la lotta di classe perde di virulenza, per il fatto che se ne elimina sempre più la causa peggiore, cioè l'esclusione dell'operaio dai beni di produzione. Sparisce il carattere di merce e di collettivo dal lavoro umano, pur sussistendo nel contratto collettivo preso in sé. Quasi tutte le forme di compartecipazione richiedono che le prestazioni siano valutate individualmente, ed anche quando si tiene conto della prestazione di gruppo ciò avviene generalmente in base ad un più accentuato incontro personale (378);

---

(377) Cfr. a questo proposito KROLL, 87 ss. Fr. Coester accetta molto apertamente questo argomento: «L'impiego in investimenti degli aumenti salariali potrebbe perciò contribuire in modo molto determinante alla stabilizzazione dell'equilibrio congiunturale in un'economia a pieno impiego» (p. 10).

(378) Cfr. WINKMANN 994 (e prima ancora già da p. 980).

b) la compartecipazione «costituisce, in quanto rimborso per una prestazione aziendale data in comune sotto forma di suddivisione del lavoro ..., un efficace mezzo di legame fra i partecipanti al lavoro» (379). Il «lavoratore si trasforma in collaboratore» (A. AVER 2). La compartecipazione è quindi ciò che ci vuole per introdurre un'autentica collaborazione fra lavoro e capitale e per risvegliare la corresponsabilità ed il «senso imprenditoriale». Poiché le quote di partecipazione aumentano con l'aumentare della produttività, contribuiscono non poco ad una buona etica del lavoro, vale a dire alla diligenza, all'accuratezza ed al senso del risparmio (380).

-115- Esiste un titolo naturale alla compartecipazione?

La compartecipazione è un'esigenza attuale della giustizia sociale; come tale, la sua attuazione si fonda su un titolo naturale.

Riassumiamo anzitutto in poche parole la tesi che qui sosteniamo: esiste oggi un vero e proprio titolo alla compartecipazione, titolo che si fonda sulle presenti (e future) condizioni del lavoro, dell'economia e della società, che si fonda perciò su esigenze concretamente esistenti della giustizia sociale; tale

titolo si deve pertanto definire attuale. Come tale esso ha uno stato di diritto naturale, non sulla linea del diritto naturale primario, ma del diritto naturale secondario. Questo diritto naturale, sì secondario ma vero, viene derivato dalla natura della situazione e degli sviluppi storico-sociali diversi e propri di ciascuna epoca, situazioni e sviluppi che contengono in sé i loro particolari diritti come qualcosa di loro «dovuto». Sono normative anzitutto le esigenze avanzate con carattere d'urgenza dal bene comune in base alle mutazioni storiche e sociali (381).

La risposta si basa su tre argomenti:

1. sull'insufficienza del salario basato unicamente sul mercato;

---

(379) WINKMANN, l. c.

(380) JOSTOCK (II, 20) scrive: «Quando in una grande azienda il singolo non si sente che una parte della collettività, quando si trova in una condizione di anonimato e di dipendenza totale da altri, privato di un settore di responsabilità individualmente delimitabile o senza interesse personale alla produzione, si impegna meno, ha minor cura degli attrezzi e del materiale, si procura maggior tempo libero dichiarandosi ammalato, ecc. Da questo punto di vista si sono costatati spesso dei contrasti addirittura grotteschi fra aziende di vario tipo». A sostegno della propria tesi Jostock riferisce poi un esempio molto significativo.

(381) Che in tali diritti si possa parlare di vero diritto naturale lo prova l'importantissima dichiarazione di Pio XII riportata sopra (dom. 14, n. 3). Cfr. anche la spiegazione allo stesso luogo, oltre che a I. 2, c, e la dom. 141. Cfr. infine la citazione da UTZ (dom. 5, II, 5). In un istruttivo articolo si afferma: «Un salario che corrisponda in pieno alla prestazione può essere desunto unicamente dal risultato finale della prestazione sociale» (VOLKER, II, 16). Fra i recenti manuali di etica e di teologia morale, quello di MORAL (198) per es. definisce la partecipazione agli utili un'esigenza della giustizia sociale.

2. sulla partecipazione adeguata al reddito globale;

3. sul fatto che lavoro e capitale non possono fare a meno l'uno dell'altro e devono collaborare.

I. PRINCÌPI SULLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E SUL COMPENSO DEL LAVORO

Diamo inizio alla dimostrazione ponendoci ancora la domanda: come possono essere soddisfatte le richieste dei Papi per la deproletarizzazione (QA 26), per una giusta ridistribuzione dei beni terreni (ib. 25; GS, 69-71), per la debilitazione dello strapotere del capitale (ib. 26)? Come si può portare i salariati senza proprietà ad una «sicura proprietà dei beni di consumo e di produzione», se non attraverso la compartecipazione? Esistono soltanto tre vie per soddisfare a tali esigenze:

I) la messa in atto dei mezzi di produzione ad opera degli stessi lavoratori; dati i salari attuali, ciò non è possibile se non molto limitatamente (dom. 105);

II) attraverso la collettivizzazione: un puro palliativo, che mette lo scompiglio in qualsiasi regime patrimoniale e sociale fondato sulla natura e sul bene comune;

III) attraverso una certa qual compartecipazione, che permette di effettuare «investimenti».

1. - KALVERAM 84 (bibl. II) scrive: «Con la sola corresponsione del salario non è possibile risolvere il problema della proprietà». Il diritto alla formazione di una proprietà che si aggiunga al salario si fonda sopra tutto sul fatto che anche «l'operaio, alla fine di ogni anno, può detrarre una parte della sua forza di lavoro, come avviene appunto per ogni macchina» (ib. 85; corsivo di Kalveram). I salari «non sono un fatto di mercato, ma un fatto di potere»; costituiscono un «fatto politico di primaria importanza (NELL-BREUNING, WG I, 408). Si fa sempre più strada la convinzione che l'attuale salario «di mercato» non è adeguato al «valore di economia di mercato del lavoro» ed al suo «contributo produttivo al reddito dell'impresa» (BURGHARDT 96), che con esso non si compensa pienamente la prestazione del lavoratore. Anche se il lavoratore non influenza direttamente il mercato (questo è compito dell'imprenditore), tuttavia la sua prestazione ed il valore da essa prodotto costituiscono una base coefficiente del successo del mercato e della capacità dell'imprenditore di operare sul mercato. Nel reddito netto, nella resa dell'azienda s'inseriscono perciò elementi che spettano ai lavora-

---

ALFONS AUER (p. 2) ammette (almeno) un «diritto morale ad una partecipazione agli utili», mentre KROLL (81) parla esplicitamente di un obbligo di diritto naturale. Cfr. nel testo ed alle note seguenti altre affermazioni a favore della nostra tesi.

tori, cosa che oggi sempre più si ammette. BURGHARDT (149 s.) parla di «salario di produttività», ed aggiunge: «L'esperienza storica dimostra che il salario sta in media notevolmente al di sotto dell'incremento che il lavoro ha causato con il suo concorso. L'accumulazione di capitale (nell'impresa sia privata che pubblica) è in gran parte appropriazione di salario non corrisposto, vale a dire di proprietà altrui».

2. - Ciò porta al punto del problema, che oggi costituisce il nocciolo della discussione. Non soltanto i sindacati, ma anche altri, fra i quali insigni studiosi cattolici, sostengono sempre di più che il lavoratore ha diritto ad una adeguata partecipazione al reddito: la partecipazione al reddito deve corrispondere alla partecipazione al servizio prestato. I lavoratori possono rivendicare di diritto la parte di (aumento del) prodotto sociale e dei redditi ottenuti col lavoro, dovuta al loro lavoro, la parte cioè che essi hanno procurato col loro lavoro (382):

a) è fuori di dubbio che il lavoro è produttivo in duplice maniera: primo, in quanto è causa coefficiente dei prodotti, e poi in quanto è causa coefficiente

dell'incremento di valore (= mutamenti e progressi di valore: ampliamenti, miglioramenti, rinnovamenti dell'azienda) (cfr. dom. 117);

NB. La prova migliore è fornita dalla ripresa post-bellica della Germania Federale, dell'Italia e del Giappone: si deve in gran parte al lavoro infaticabile ed allo straordinario spirito di sacrificio della popolazione attiva, se è stato possibile ricostruire e riorganizzare così bene e in fretta l'economia distrutta. La creazione di valore che ne risultò è anzitutto l'effetto ed il merito di milioni di lavoratori, che lavorarono durissimamente e seppero sottoporsi (per anni) a gravissime privazioni, e che resero fruttuoso e redditizio il capitale non loro!

b) per dedurre da questo fatto il diritto e il dovere della partecipazione agli utili è sufficiente di per sé richiamarsi al bene comune:

I) perché soltanto così l'economia è in grado di rimanere produttiva e di

---

(382) È in tal senso che MESSNER, NR 702 scrive: «È certissimo che al lavoratore compete un reale diritto al prodotto totale del lavoro, in quanto il risultato della produzione non è che il risultato del lavoro, è cioè il corrispettivo del suo contributo alla produttività globale del processo economico-sociale». Nel loro direttorio pastorale (cfr. bibl. I) i vescovi francesi affermano: «È necessario che la retribuzione del lavoratore ... abbia anche un giusto rapporto con i frutti o redditi prodotti dal lavoro a salario con la sua collaborazione» (163); «fatta la detrazione degli ammortamenti e degli investimenti necessari all'impresa, gli utili sopravanzati devono essere ripartiti fra i fornitori di capitale, che hanno costituito la base capitalistica, ed i lavoratori, in base al contributo che questi hanno apportato all'incremento dell'impresa e al reddito netto globale» (n. 87). Per «utili sopravanzati» s'intendono gli utili che restano dopo la detrazione delle spese per i salari e le tasse. Tutto il passo dipende dalle significative parole: «In una concezione cristiana dell'impresa». I vescovi affermano d'altro canto che la ripartizione degli «utili sopravanzati» può effettuarsi in vari modi, sia nel salario contrattualmente concordato che con ripartizioni susseguenti.

stare all'altezza della sua destinazione naturale;

II) perché diversamente si metterebbe in pericolo, e non sarebbe più raggiungibile né assicurata, la concorde unione fra gli uomini (i gruppi, le parti). È perciò sul bene comune che si fonda il titolo naturale ad una adeguata e socialmente giustificata partecipazione agli utili. Si tratta, è vero, di un diritto indiretto, ma pur sempre autentico, di qualcosa cioè che è più di una semplice convenienza o equità. La norma della spartizione è data, da una parte, dalle necessità vitali, dall'altra, dalla cooperazione al prodotto sociale.

Nessuno quindi oggi può impedire ai lavoratori di appellarsi al benecomune ed alla giustizia sociale per rivendicare una adeguata partecipazione al prodotto sociale (383);

c) è tuttavia necessario fare un ulteriore passo in avanti ed esaminare il rapporto fra il lavoro umano ed i suoi frutti. La sociologia basata sul diritto naturale ha sempre sostenuto il principio: il frutto, l'incremento di valore, appartiene a chi l'ha prodotto, causato, creato. Questo principio è stato ed è ammesso per i casi in cui l'uomo aumenta il proprio avere con il proprio

lavoro, rende redditizia la sua proprietà: i raccolti che il terreno produce appartengono al contadino che possiede e coltiva il terreno. Chi invece lavora su una cosa non sua ed a nome d'altri, non ha nessun diritto ai frutti del suo lavoro, ma unicamente al salario del lavoro, vale a dire ad un compenso per il lavoro da lui prestato; i frutti diventano proprietà di chi fa lavorare per sé.

ESEMPI

il frutto non è del dipendente che ara, semina, falcia e ripone, ma del contadino che è padrone del terreno. - Padrone della giacca è il caposarto, che è anche padrone del negozio, non il garzone che la confeziona. - Così la fabbrica appartiene ai fornitori di capitale (soci, azionisti), perché sono essi i

---

(383) Per integrare ed in certo senso completare la nostra osservazione, sottolineiamo ancora una volta che per diritto indiretto intendiamo un diritto che si fonda sulle esigenze attuali e concrete del bene comune e perciò della giustizia sociale. Presupposto che non vengano violate, annullate ed impedite le supreme esigenze fondamentali della natura, è possibile che mutamenti nella situazione economica e sociale giustifichino nuove esigenze dotate di validità naturale. La natura umana, infatti, pur nella immutabilità di ciò che la rende tale, è soggetta sotto molti aspetti a cambiamenti. Si dànno di volta in volta situazioni economiche e sociali diverse, nelle quali gli uomini «vivono» la loro natura, e dette situazioni non derivano dal caso, ma dipendono appunto dalle possibilità, dai compiti, dai progressi di questa natura umana e quindi degli uomini. Esse portano in se stesse le proprie mutevoli esigenze, che ad esse sono connaturali, che derivano direttamente dalle loro specificità e dalle loro particolari necessità. - Cfr. NELL-BREUNING, WG I, 450 s.: quando per salvaguardare il bene comune è necessario «che possibilmente tutta la popolazione lavoratrice sia interessata alla formazione del capitale, il suo reddito deve necessariamente e inevitabilmente abbracciare anche la parte del prodotto sociale consistente in beni di capitale».

proprietari dei beni di produzione (delle officine, fabbriche, macchine ed altre attrezzature, delle materie prime e dei necessari manufatti parziali comperati con capitale loro).

Come si vede dagli esempi, il principio viene applicato al rapporto odierno fra capitale e lavoro, per cui significa: i beni di produzione non appartengono ai lavoratori, ma agli imprenditori, ai padroni di fabbrica, ai fornitori di capitale o azionisti. I lavoratori lavorano a nome d'altri e su cosaaltrui; perciò anche i frutti non appartengono ad essi, ma ai padroni dei mezzi di produzione; essi hanno semplicemente diritto al giusto salario, non però ad una partecipazione adeguata ai redditi, all'incremento di valore;

d) è legittima e giusta questa conclusione? Oppure nel frattempo è sopravvenuto nella situazione del lavoro e del possesso un tale cambiamento, per cui il principio così, come è stato applicato finora, non regge più? Sta di fatto:

I) che oggi innumerevoli padroni e fornitori di capitale non sono per nulla in condizione di rendere produttiva la loro proprietà mediante il lavoro

in proprio. Si hanno utili economici soltanto attraverso la più stretta collaborazione fra capitale e lavoro, e si noti che si tratta di lavoro che il proprietario o fornitore di capitale in quanto tale non è assolutamente, o tutt'al più solo in parte, in grado di prestare;

II) che questi innumerevoli fornitori di capitale non lavorano né su cosa propria né a proprio nome. Mettono a disposizione il loro capitale, conservando determinati diritti d'acquisto e di amministrazione (questi ultimi poi sono sovente assai ridotti, perché esercitati da altri: manager, banche, agenti): rinunciano quindi al loro potere discrezionale, non sapendo spesso neppure attraverso chi, a quale scopo ed in quale forma il loro capitale diventa «produttivo» (384). Il capitale investito è in gran parte tutt'altra cosa che proprietà usata e resa produttiva personalmente; esso diventa produttivo unicamente attraverso il lavoro di altri (dal direttore generale fino giù giù all'ultimo salariato: capitalismo direzionale!), spesso poi ancora collegato ad altro capitale fornito attraverso il credito, capitale che perciò non appartiene all'impresa ed ai suoi azionisti (385).

---

(384) R. DAHRENDORF, Saziale Klassen, 42 s. (cfr. dom. 99, n. 2, nota 314): «Gli azionisti non hanno quasi mai nessun contatto diretto con l'impresa di cui sono proprietari. Talvolta la loro proprietà non è che un deposito a risparmi, che dà i suoi interessi sotto forma di dividendi... Si può prudentemente affermare che nell'industria moderna in genere non sono i quadri dei proprietari legittimi, ma quelli dei dirigenti di fatto o degli imprenditori ad avere l'esercizio del controllo legittimo sulla vita degli impiegati o degli operai delle imprese. Dal punto di vista strutturale, la proprietà ha perso la sua funzione di controllo».

(385) Cfr. ALBERT AuER, 350 s., BuRGHARDT, 123 ss.; la tesi qui presentata è difesa molto energicamente dagli studiosi francesi (Steven, Dauphin-Meunier, Maire, Chenu e altri).

Da quanto detto dovrebbe conseguire: quanto minore è il lavoro che il proprietario (fornitore di capitale) compie per rendere redditizia la sua proprietà, tanto minore è il suo diritto esclusivo agli utili, mentre tanto maggiore è il diritto di partecipazione di coloro che col loro lavoro o prestazione rendono redditizia quella proprietà (capitale).

NB. La nostra dimostrazione non intacca perciò il principio, secondo cui il frutto appartiene a chi lavora a nome proprio e su cosa propria e che perciò con questo suo lavoro rende produttiva e redditizia la sua proprietà; si appoggia piuttosto sul fatto che l'odierna economia capitalistica si basa generalmente su dati concreti, che si differenziano essenzialmente da quelli che il principio ha presenti. Fornire capitali significa quasi sempre unicamente «mettere a disposizione», invece che «disporre» effettivamente; comunque non è il semplice fornitore di capitale a rendere produttivo il capitale mediante il suo lavoro; questo lo fanno quelli che lavorano con il capitale e sul capitale,cioè i lavoratori (dal direttore al «salariato»). Oggi la partecipazione del lavoro al prodotto globale è molto più grande di una volta (ed anche di

oggi nelle «isole non capitaliste»), quando al lavoratore non si contrapponeva il semplice forni-tore di capitale, ma il fornitore di capitale e imprenditore unificati in una sola persona: artigiano, colono (proprietario di terreno), fabbricante, imprenditore autonomo. Anche quando si verifica il caso che qualcuno lavori ancora effettivamente nella propria impresa, e perciò a nome proprio, con e su averi propri, quando cioè è ancora egli, secondo la forma tradizionale, la causa efficiente della creazione e dell'incremento di valore, è costretto però sovente a ricorrere al capitale altrui (credito); anche in questo caso è invalso largamente il nuovo sistema, per cui il capitale è reso produttivo, non dai suoi proprietari ma da non-proprietari. Tale evoluzione è dovuta all'economia espansiva, per cui ALBERT AUER (351) ha ragione di scrivere: «Il nuovo concetto di proprietà si presenta continuamente come un processo dinamico, come effetto di un gioco di forze inteso non staticamente ma dinamicamente, così il gioco di forze tradotto in atto costituisce il momento decisivo» (386).

3. La capacità produttiva dell'economia odierna si basa sulla più incondizionata collaborazione fra lavoro e capitale.

L'economia tecnologica non può fare a meno di un determinato tipo di distribuzione e di organizzazione del lavoro. La cifra che, detratte tutte le spese e tutti gli anticipi salariali, rimane è realmente la «eccedenza derivante da una prestazione comunitaria», «alla cui formazione hanno concorso per la

---

(386) Il procedimento con cui si dimostrò che il proprietario ha il diritto esclusivo a tutti i frutti dev'essere compreso alla luce delle sue premesse storiche. Tale dimostrazione, come notò de Sousberghe, fu elaborata in Inghilterra per difendere i piccoli artigiani, che lavoravano in officine proprie, contro il fisco reale, che rivendicava un diritto sugli altri.

loro parte tutti gli interessati: i collaboratori, il capitale e l'imprenditore o gli imprenditori» (387). Contraddice alla giusta uguaglianza che i frutti (creazione e incremento di valore) la cui produzione dipende così tanto dalla collaborazione, che sono perciò frutto di una prestazione comunitaria, tocchino esclusivamente a quelli che furono interessati al successo soltanto indirettamente, talvolta molto ma molto indirettamente. L'unità inscindibile di lavoro e di capitale sta alla base di una tale «cooperazione», per cui la si salva unicamente spartendo i valori creati in base alla prestazione data (388).

NB. Il fatto che l'impresa e l'azienda in quanto tali cadano sotto il diritto privato, e quindi sotto la giustizia «commutativa», non è in contrasto col fatto che col tempo la struttura di determinate imprese (aziende) va sempre più evolvendosi nel senso che la giustizia distributiva deve integrare quella commutativa, affinché ne nasca un'adeguata ripartizione degli utili. ALBERT AUER (351) (richiamandosi a Moral, il quale nota che stiamo incamminandoci inarrestabilmente verso una nuova concezione economica, che deve derivare da princìpi diversi da quelli salariali tradizionali) scrive a

questo proposito: «È possibilissimo che si addivenga ad una situazione culturale ed economica... tale, per cui la partecipazione agli utili faccia parte della giustizia nel senso stretto della parola»; è evidente che Auer pensa addirittura alla giustizia commutativa. Cfr. ancora l'ammonimento di Pio XII, secondo cui si deve esigere che «le norme tradizionali di distribuzione siano migliorate e che i lavoratori siano sempre più interessati alla vita, alla responsabilità e proporzionalmente al profitto dell'impresa» (vedi la citazione completa alla dom. 113). Al primo congresso degli imprenditori cattolici d'Argentina, tenuto nel 1957, il Nunzio Apostolico diede lettura del messaggio di Pio XII, dove il Papa fa notare tra l'altro: sarebbe giusto che gli operai fossero resi partecipi degli utili dell'impresa, perché ciò sarebbe conforme alla natura dell'impresa, quale comunità di lavoro e di interessi. La partecipazione agli utili sarebbe inoltre motivo di riconciliazione fra imprenditori e lavoratori.

II. CONCLUSIONI ED ESIGENZE

1. - In tutta la questione della «formazione della proprietà in mano ai lavoratori» devono essere determinanti, secondo la loro importanza, considerazioni di economia nazionale e globale, le soluzioni proposte devono cioè favorire l'economia di tutta la popolazione, vale a dire il benessere generale (il bene comune). NELL-BREUNING, Eigentum in Arbeitnehmerhand, p. 28, esprime addirittura questo giudizio: «Il problema

---

(387) WINKMANN, 977.
(388) Cfr. la dichiarazione dei vescovi austriaci, HK XI. 181. 413

centrale non è la ripartizione del prodotto e dell'utile dell'impresa singola; il problema centrale è piuttosto la partecipazione delle diverse cerchie sociali al prodotto sociale globale». Il che presuppone un'evoluzione economica globale, e corrispondentemente una politica economica (sia da parte dell'economia stessa che dello Stato), le quali tendano consapevolmente ad attuare la «giusta struttura dei costi dei diversi fattori di produzione» (ib.), ad eliminare la carenza di capitale per l'economia nel suo insieme, a mantenere il giusto equilibrio dei prezzi e, sopra tutto nei con-fronti dell'estero, e rimanere competitiva e capace di conquistare il mercato. La classe lavoratrice:

a) non può avanzare rivendicazioni a scapito ed a carico dei consumatori. Qui entra in gioco anche il diritto ed il benessere di tutti. «Questi, che già concorrono a rendere possibili i guadagni, hanno il diritto che non ogni guadagno fluisca a beneficio dei componenti l'azienda. Il guadagno dovrebbe piuttosto, attraverso il ribasso dei prezzi, tornare a beneficio del salario reale di tutti» (A. AVER 9; cfr. dom. 118);

b) non può attribuire alla propria prestazione ciò che deve essere attribuito ad altre cause. L'incremento del prodotto sociale è il risultato di prestazioni lavorative globali più ampie. Ad esso concorrono anzitutto gli imprenditori (capacità, coraggio, «ingegno»: sfruttamento della situazione del mercato, nuove possibilità di vendita, ecc.), e poi condizioni favorevoli di esportazione e contratti commerciali, progressi tecnici e razionalizzazione, un'abile politica finanzaria e fiscale, una intelligente conduzione del credito e del capitale, ecc.

2. - La comproprietà è possibile soltanto in base ad un'altra, cioè nuova ripartizione: una parte degli utili non può più andare in mano ai fornitori di capitale ed ai possessori dei beni di produzione, ma deve fluire ai lavoratori come compartecipazione. La «parte capitalista» deve perciò accontentarsi anzitutto di utili proporzionalmente minori di prima; gli utili «assoluti» possono, a seconda della produttività e della lucratività globali dell'impresa, restare uguali o addirittura aumentare. Con ciò il «capitale» (i capitalisti) non subisce danni; infatti si tratta appunto di attuare una ridistribuzione della «ricchezza di nuova formazione» (QA 27). L'unità, la stabilità e lo sviluppo delle imprese non ne subiscono necessariamente danno, sia che le quote di partecipazione siano investite nell'impresa o meno; infatti tutto il meccanismo della «formazione della proprietà» lascia sperare che la produzione si espanda, le imprese si stabilizzino e gli utili aumentino (NELL-BREUNING, WG I, 430/7, 446/13 ss.).

3. - La comproprietà è la proprietà «che si aggiunge al salario». Può essere accordata soltanto dopo che sono stati adempiuti e garantiti gli altri doveri e obbligazioni. Intendiamo gli anticipi, le eventuali spese e le contribuzioni a carico, le spese e i depositi indispensabili. - Si deve poi evitare ogni unilateralità e quindi ingiustizia. Se i lavoratori prendono come norma della parte loro spettante il loro contributo alla prestazione globale, gli altri che concorrono alla prestazione possono pretendere che anche per essi si usi lo stesso criterio, e non uno diverso, che non tenga conto della loro prestazione. Si possono indicare come prestazione per es.: il grado e la gravità della responsabilità; la grandezza del rischio e del sacrificio; l'abilità nel cogliere o nel creare una situazione favorevole; l'energia nella direzione dell'impresa. Il puro caso non costituisce invece prestazione, ma è soltanto una casuale circostanza felice. Normalmente non è possibile calcolare e attribuire la comproprietà se non alla fine di lunghi periodi di produzione (dopo mesi, dopo tre o sei mesi, perlopiù a fine anno). Devono essere stati pagati e garantiti in antecedenza:

a) i salari e gli stipendi del lavoro (contrattati collettivamente).

Essi vengono concordati consensualmente quali entità stabili, indipendenti dalla quantità degli utili. È comprensibile che i salariati e gli stipendiati, che sono costretti a contarvi quale base indispensabile di vita, non accettino compromessi al riguardo;

b) il salario imprenditoriale, cioè quel compenso che spetta all'attività di chi svolge mansioni imprenditoriali (direttore, manager, ecc.). È dall'«imprenditore» che dipendono in modo determinante la lucratività, la consistenza ed il buon sviluppo dell'impresa; è anzitutto lui che deve curare che l'impresa sia in grado di lavorare in buone condizioni, di collocare i prodotti, di estendere la cerchia dei clienti, ecc. Per prestazioni eccezionali egli può pretendere un aumento corrispondente (389);

c) l'interesse del capitale = l'indennizzo al fornitore di capitale per il servizio reso col capitale, sotto forma di un determinato tasso d'interesse, il cui indice appropriato è fornito dal tasso ufficiale degli interessi. La fornitura di capitale è legata al rischio ed allo spirito di sacrificio, ed è comunque un autentico contributo alla produttività economica (390);

d) sufficienti riserve, che garantiscano all'impresa la sua vitalità ed efficienza: per la formazione di capitale, per il rinnovamento delle attrezzature (macchine, utensili), per la trasformazione e l'espansione della produzione, per il mantenimento e l'aumento dei posti di lavoro. È evidente che queste riserve non devono necessariamente diventare proprietà dei

---

(389) In questo contesto BURGHARDT (p. 163) scrive: «La rendita dell'imprenditore ha origine da una particolare situazione del mercato e dei costi, senza nessuna particolare azione di chi ne gode, ed è economicamente tollerabile soltanto quando, nella libera concorrenza, ha origine da una prestazione imprenditoriale migliore di altre prestazioni imprenditoriali». Dicemmo già sopra (I, n. 1) che questa parte di guadagno spetta perciò anche agli altri collaboratori. Cfr. dom. 18.

(390) Non si deve confondere l'interesse del capitale con la cosiddetta rendita da capitale (= dividendi); è questa appunto giustamente, a causa della sua non comune altezza (reddito senza lavoro!), la «pietra di scandalo»; essa deve venire al più presto onerata e limitata, ed è appunto ciò che fa la comproprietà.

fornitori di capitale (391);

e) le contribuzioni obbligatorie, sia in favore della comunità: tasse, sia in favore dei componenti dell'azienda: contribuenti assicurativi. Ambedue i tipi di contribuzione sono necessari, non lo è però la loro costante estensione. Il «corso dei tempi» va tuttavia nella direzione opposta, e la cosiddetta rendita dinamica o di produttività cerca appunto di riportare sul giusto binario questa evoluzione dell'assicurazione;

f) le prestazioni sociali facoltative, quindi quelle innumerevoli spese e contribuzioni fatte dalle imprese allo scopo di migliorare per il presente e per l'avvenire (vecchiaia, particolari necessità di vita e bisogni urgenti) le condizioni di lavoro, di abitazione e di vita delle maestranze. Si possono sollevare dubbi su molte di dette prestazioni sociali, ma è ingiusto respingerle in blocco, perché molte di esse sono non soltanto opportune ma necessarie. Conclusione: l'«utile netto» o eccedenza, che risulta in base alle suaccennate

considerazioni, forma oggetto della compartecipazione e deve essere ripartito tra gli interessati: imprenditori, lavoratori, fornitori di capitale.

NB. 1) Cfr. in FUNNEKOTTER (p. 17):

1. i lavoratori ricevono anzitutto, come prima, il loro salario o stipendio concordato collettivamente o liberamente;

2. l'imprenditore riceve anzitutto un salario imprenditoriale corrispondente alla sua prestazione e responsabilità;

3. i possessori di capitale proprio ricevono anzitutto un interesse adeguato. Il restante utile che rimane, che definiamo utile netto, viene ripartito tra gli interessati: tra i lavoratori, gli imprenditori ed i possessori di capitale proprio.

2) A proposito dell'onorario delle professioni libere, DENEKE 237 scrive: «Sempre che le prestazioni spirituali vengano utilizzate economicamente, chi le presta dev'essere retribuito economicamente; la partecipazione dovrebbe essere attuata in modo che la qualità non soggetta a mercato non ne esca completamente a mani vuote» - esigenza, questa, alla quale non si può non sottoscrivere. Cfr. G. KROLL, in: NO (1957) p. 156.

-116- A quali condizioni fondamentali è legata la compartecipazione?

È possibile attuare una «larga» compartecipazione soltanto se

1) rimane invariato il potere d'acquisto del denaro;

2) alla formazione del capitale vengono devolute quote sufficienti;

3) i sindacati accordano la loro completa collaborazione;

---

(391) Esistono sufficienti possibilità ed esempi del come questi depositi, se non usati (perché determinati progetti non sono stati realizzati, oppure perché non si ebbero crisi attese). vengono distribuiti a loro tempo come «residui».

4) si garantisce un'evoluzione favorevole del sistema di rendita (392).

1. - Valuta stabile e forte (stabilità monetaria). Altrimenti la gente non è disposta al risparmio. L'inflazione, aperta o strisciante, distrugge il benessere e la fiducia.

2. - Impiego per la formazione del capitale o per l'investimento. Oggi esiste il grave pericolo che il reddito da salario e da partecipazione fluisca completamente nel consumo: standard di vita lussuoso; la crescente tendenza a consumare tutte le entrate, risvegliata dalla pubblicità, dalla moda, dai pagamenti rateali, ecc. È possibile attuare una compartecipazione di una certa qual ampiezza soltanto a prezzo della rinuncia, cioè della contrazione del consumo: altrimenti gli aumenti salariali non tardano a varcare i loro limiti (domanda 125). L'impiego del reddito incide in modo determinante sulla possibilità della distribuzione del reddito (NELL-BREUNING, WG I, 433, nota 7). È per questo che le quote di partecipazione devono in buona parte

essere messe a risparmio. Sarà possibile stimolare la volontà di risparmio dei molti che si sentono interessati, soltanto se

I) il salario del lavoro è sufficiente a coprire il costo della vita ed il minimo indispensabile; altrimenti le quote di partecipazione vengono impiegate nel mantenimento;

II) non si pongono limiti troppo ristretti al libero potere discrezionale. Non esiste ovviamente «una sicurezza incondizionata per l'impiego appropriato» (393). I competenti ritengono tuttavia che le previsioni siano favorevoli, a patto che si possano scorgere i vantaggi della compartecipazione, che la formazione del risparmio sia favorita da facilitazioni fiscali e che agli altri possessori di capitale siano concessi, rispetto ai lavoratori, alcuni vantaggi (indennizzi superiori; dom. 123) (394).

3. - L'appoggio e la collaborazione decisi dei sindacati. È necessario che i sindacati cooperino sia con una politica salariale ragionevole sia attraverso un'opera di educazione dei lavoratori. Molti sindacati assumono, nei confronti della compartecipazione, un atteggiamento troppo negativo. Sul loro comportamento si deve dire:

a) che i sindacati non vogliano sacrificare il salario collettivo e del lavoro è cosa su cui non si levano più obiezioni;

---

(392) La risposta riporta soltanto le condizioni fondamentali più importanti; cfr. specialmente COESTER, I. c.

(393) NELL-BREUNING, WG I, 448/21.

(394) R. V6LKER, I, 238, esprime questo giudizio basato su una sufficientemente lunga esperienza: «La psicologia salariale del "lavoratore" è così fatta che vuol vedere denaro contante. Egli però acconsente alla comproprietà non appena scorge i vantaggi e la maggiore sicurezza valutaria della comproprietà ... Egli poi fa del suo diritto di cogestione un uso molto più ragionevole di quanto ne farebbe se non fosse cointeressato» (corsivo dell'autore).

b) che settori notevoli dell'economia e delle imprese non siano preparati alla compartecipazione non è un'affermazione generalmente esatta come si vorrebbe (ne riparleremo alla dom. 119); ancora meno esatta è l'affermazione che la compartecipazione affossi la solidarietà fra i lavoratori (i sindacati avrebbero pur sempre la possibilità di scongiurare tale effetto sfavorevole!);

c) non si può neppure sostenere - almeno in forma così generale - che la compartecipazione è un «trucco» del capitale e della classe imprenditoriale per sfuggire ad un'autentica riforma sociale ed alla «socializzazione in atto»;

d) può anche verificarsi, non però necessariamente, che con la compartecipazione i lavoratori «si imborghesiscano» e si leghino all'azienda ed al capitale, perdendo così la loro libertà. Ciò dipende dal sistema che si sceglie (dom. 122 s.);

e) che infine le quote di partecipazione siano troppo basse, per cui non ne valga la pena, è ancora un'affermazione che non corrisponde ai fatti ed alle

attese ben fondate. Per fortuna l'atteggiamento dei sindacati sta cambiando. Lo provano dichiarazioni di consenso sia di membri, sia di personalità vicine a sindacati. Ci limitiamo a citare quella di G. WEISSER: «La nullatenenza del lavoratore è comunque un fatto che deve far riflettere, per cui una politica sindacale costruttiva dovrebbe adottare anche una strategia patrimoniale in favore del lavoratore ... È sempre possibile influenzare l'impiego del reddito in modo che l'aumento del reddito venga impiegato preferibilmente nella formazione del capitale» (395). I sindacati dovrebbero far tesoro di questo ammonimento, e non limitarsi a «prendersi il meglio dei fondi di consumo dell'economia nazionale», dimenticando di non aver ancora sfruttato per nulla, quale mezzo di potere, il risparmio dei non-imprenditori (396).

NB. La classe imprenditoriale «non assume nei confronti della partecipazione agli utili un atteggiamento totalmente negativo» (A. AVER 2/8); al contrario, ci sono imprenditori molto aperti alla compartecipazione e che in questo difficile campo svolgono un'attività d'avanguardia (397). Altri, ovviamente, non vogliono saperne di compartecipazione, anche per sentimenti di predominio non ancora superati e per rigido attaccamento alle forme economiche e patrimoniali tradizionali basate sul capitalismo privato. Le obiezioni riguardano in parte il problema del rischio, in parte il fatto che ne deriverebbe la cogestione, in parte le cattive esperienze che si sarebbero già

---

(395) GWH (2956), p. 532 (corsivo di Weisser). - Cfr. dom. 122 (malgrado l'osservazione negativa colà citata e l'atteggiamento fondamen-talmente negativo del suo studio, l'autore - Trabalski - riconosce che si possono attendere da parte del sindacato delle proposte concrete sulla compartecipazione).
(396) NELL-BREUNING, WG I, 424; 05 157 ss
(397) Cfr. SPIEGELHALTER I, 54 s.; KROLL, 25, 45, 65. Ambedue gli autori enumerano una considerevole serie di imprenditori.

fatte. Cfr. le domande seguenti e la lezione sulla cogestione (dom. 128 ss.).

4. - Lo sviluppo del sistema delle rendite.

Pensiamo qui anzitutto alle assicurazioni private, che a tutt'oggi amministrano somme ingenti di denaro e di capitale. Secondo e come questi mezzi vengono messi a disposizione, possono influenzare appropriatamente la loro produttività. Non si deve trascurare il fatto che questi enormi premi di assicurazione mettono in mano ai non possidenti straordinari diritti amministrativi e discrezionali. - Ha poi grande importanza il rapporto fra reddito da lavoro e rendita sociale. La rendita puramente «-legata al salario» rende necessarie forti decurtazioni dal salario, le quali possono agire da forte remora alla compartecipazione; in certi casi mettono in pericolo il potere di acquisto, quando cioè la formazione del salario (politica salariale) porta turbamenti nella stabilità dell'economia a pieno impiego (COESTER 11).

Infine, può verificarsi che la volontà di risparmio venga paralizzata o neutralizzata per il fatto che la preoccupazione per l'avvenire viene sostituita dall'attesa delle rendite (398).

-117- La compartecipazione non urta irrimediabilmente contro lo scoglio del problema del computo?

Malgrado tutte le difficoltà è possibile, ed in molti luoghi è già attuato, un soddisfacente conteggio delle quote di partecipazione.

1. - Il problema del computo delle quote di partecipazione è difficile: qual è la misura delle quote di partecipazione da accordarsi alle prestazioni, così diverse se rapportate le une alle altre? Gli utili dell'azienda sono il risultato della prestazione globale di tutte le cause parziali. È assolutamente impossibile l'«attribuzione» precisa di detti redditi alle singole cause parziali, è cioè impossibile stabilire con precisione la misura del contributo delle singole cause parziali al prodotto globale. Dal punto di vista della causa efficiente non esiste una base di conteggio o di valutazione strettamente «assoluta».

ESEMPI (399)

per la crescita di un albero non è possibile stabilire quale parte spetti al sole, alla pioggia, alla costituzione del terreno, alla concimazione. Nessuno può dire con precisione quali e quanti prodotti di una fabbrica siano da attri-

---

(398) Negli USA le società di assicurazione, i fondi-pensione ed i trust di investimento vanno acquistando sempre maggiore importanza quali acquirenti di azioni (cfr. dom. 126). Il 90% della popolazione maschile ed il 70 % di quella femminile posseggono polizze di assicurazione sulla vita; le assicurazioni sulla vita gestiscono perciò effettivamente anzitutto le riserve di risparmio delle grandi masse (FAZ 228/1956).

(399) Desunti da KALVERAM, p. 86.

buire all'attività direzionale e progettivistica, quali alla catena di serie, quali ai calcoli tecnici e commerciali, quali ai lavori marginali (controllo, pulizia, servizio sociale, ecc.). In un laboratorio di sartoria i garzoni confezionano per es. le parti staccate (maniche, pantaloni), mentre il capo prende le misure, taglia, prova, cuce insieme i pezzi, stira. Il vestito finito è il risultato del lavoro comune di tutti, e nessuno può calcolare con precisione quanto al vestito abbiano lavorato il capo ed i garzoni, fatta eccezione per il numero delle ore e per le diverse funzioni parziali.

2. - Malgrado l'impossibilità di un calcolo e di un computo strettamente «causale» (desunto dalla causa efficiente), non ci troviamo per nulla in un vicolo cieco. KALVERAM (p. 87) scrive giustamente: «... ed anche se non è possibile un computo preciso in base alla causalità dei singoli membri

dell'azienda, tuttavia è possibile servirsi di un qualsiasi metodo di computo salariale per determinare una sufficiente forma di partecipazione di tutti al reddito netto dell'impresa». Questo giudizio è stato confermato centinaia e migliaia di volte. È cioè possibile calcolare valori approssimativi in base ad appropriate cifre di valutazione, che nel frattempo sono state sperimentate in quantità sufficiente (dom. 119 e 122). Nel sistema dei salari e degli stipendi occorre far grande uso di confronti e di valutazioni, perché è necessario confrontare non soltanto le diversità quantitative, ma anche quelle qualitative. Tali valori approssimativi sono sufficienti a trovare retribuzioni e quote di partecipazione giuste.

ESEMPI
non è possibile calcolare con esattezza che il salario del lavoro di un operaio specializzato deve essere il doppio, il triplo o il quadruplo di quello di un operaio non qualificato, ma è possibile stabilirlo soltanto attraverso una valutazione; lo stesso si dica quando si deve determinare se lo stipendio di un direttore dev'essere cinque, dieci o quindici volte superiore a quello di un impiegato di media categoria.

-118- Nella compartecipazione si deve dare la precedenza all'economia nazionale oppure a quella privata?

La compartecipazione si forma nelle imprese nelle quali si lavora; si devono però creare larghe possibilità di investimento dei redditi da lavoro soprattutto nell'economia nazionale o globale.

Il reddito da lavoro si forma nelle fabbriche, nelle imprese (aziende) in cui si lavora ed in cui nascono gli utili. Con ciò non è detto che le quote di partecipazione debbano restare circoscritte alle imprese (aziende). Esiste la norma dell'economia privata e quella dell'economia nazionale, vi sono cioè possibilità di investimento intra e sovra-aziendale. Nell-Breuning distingue la soluzione macro-economica: la prima punta sulle necessità dell'economia globale o nazionale, la seconda su quelle delle singole imprese o aziende. In una questione così importante la priorità spetta alle considerazioni che tengono conto dell'economia globale. Si deve fare di tutto perché

I) la classe lavoratrice (non soltanto i singoli lavoratori) partecipi alla formazione del capitale ed alla proprietà produttiva;

II) all'economia (non soltanto alla singola impresa) siano assicurati stabilità e sviluppo.

1. - *La norma della grande economia o economia globale e* nazionale.

a) vantaggi:

I) facilita una formazione di capitale, migliore dal punto di vista dell'economia nazionale nel senso del benessere globale. Infatti il capitale che così si accumula è a disposizione di tutti; può perciò fluire dove ce n'è più bisogno e dove può essere impiegato più produttivamente;

II) protegge meglio il compartecipante dalla dipendenza dall'azienda, perché le quote di partecipazione investite al di fuori dell'azienda sono più facilmente svincolabili;

b) svantaggi:

I) può darsi che le imprese non siano in grado di concedere la compartecipazione, che non rimane al loro interno 422 (crisi; fondi di capitale troppo esigui; eccessiva dipendenza dal credito; difficoltà nel pagamento dei salari);

II) non diminuisce ma aumenta l'anonimità dell'economia e della proprietà - svantaggio, questo, da prendersi molto sul serio;

III) non è garantito automaticamente che le quote di risparmio siano indirizzate alla vera produttività economica ed alla produzione di beni autentici.

2. - *La norma della piccola economia o economia privata.*

a) assicura all'impresa una maggiore stabilità, perché i mezzi restano a sua disposizione. D'altra parte, può diventarle difficile riscattare, in base agli accordi, le quote di partecipazione (domande 120 e 123 s.);

b) per quanto riguarda il lavoratore, può approfondire i suoi autentici legami con l'azienda; allarga poi la corresponsabilità (in certi casi fino alla «co-imprenditorietà»; dom. 136). Ovviamente, non è escluso che esponga il lavoratore ad un notevole rischio (dom. 121);

c) per l'economia nazionale è della massima importanza che le imprese restino efficienti ed immuni da crisi e che le «imprese-limite» (= quelle che ancora sono in grado di sussistere e delle quali si ha ancora bisogno per coprire il fabbisogno) o vengano rafforzate oppure sospendano la produzione, perché troppo onerosa.

-119- Dov'è che deve essere attuata la compartecipazione?

La compartecipazione dev'essere attuata possibilmente in tutti i settori economici e per tutti coloro che sono dipendenti. La compartecipazione non potrà assolvere alla sua funzione di formazione e di organizzazione sociale, se rimane un semplice fenomeno isolato, dipendente dall'arbitrio dei circoli economici, delle imprese, delle associazioni, ecc.

1. - Non si può negare che esistano settori di -beni e tipi di imprese nei quali la compartecipazione è di difficile attuazione. Per esempio: molte piccole e piccolissime aziende artigianali, agricole e commerciali; aziende stagionali; aziende di servizi e libere professioni (che sono molto intensive dal punto di vista del lavoro, ma lo sono poco dal punto di vista del capitale). Queste aziende o non sono produttive dallo stretto punto di vista della produzione di beni, o lavorano con poco capitale, oppure sono obbligate, per motivi di pubblica utilità, a contenere al massimo le spese ed i prezzi (poste, ferrovie). Anche notevoli servizi sociali (fra i quali l'assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità) possono impegnare al massimo l'efficienza delle

imprese, ma dovrebbe tuttavia sussistere la possibilità del risparmio contrattuale (dom. 125) investito nella stessa impresa, perché questa forma di compartecipazione può (più) facilmente essere collegata con le prestazioni sociali.

2. - Non è esatto affermare che soltanto le società anonime sono in grado di attuare la compartecipazione, mentre non lo sarebbero tutte le «ditte personali» (specialmente le imprese familiari, anche di una certa consistenza). La compartecipazione conosce forme attuabili anche nelle ditte personali, senza che per questo ne venga pregiudicata la stabilità (400). In alcune imprese familiari le condizioni di salario e di stipendio sono assai poco sociali; i membri della famiglia si portano via grandi porzioni di utili netti, sotto forma di reddito senza lavoro.

3. - Molto dibattuta è la questione se la compartecipazione debba avere effetto «retroattivo», se cioè la compartecipazione debba estendersi ai valori già creati. La QA 27 afferma: «... che in avvenire i capitali guadagnati... si distribuiscano con una certa ampiezza fra i prestatori d'opera». Con il che non vengono esclusi i capitali già esistenti. Il fatto che sia difficilissimo sia definire la percentuale dovuta ai lavoratori che trovare una chiave adatta di ripartizione, non dispensa di per sé da un dovere al quale, anche se continuamente ricordato dalla più alta cattedra, ci si è sottratti.

-120- La compartecipazione dev'essere introdotta per legge?

Per quanto, nella questione della compartecipazione, ci si debba attenere al principio della libera decisione, senza la legge ed altri interventi statali si avrà un arresto dell'evoluzione verso la compartecipazione.

Molti sostengono incondizionatamente il «principio della libera deci-

---

(400) Cfr. l'interessante esempio che R. VOLKER (1. c.), partendo da un'esperienza della sua ditta, un'impresa edile, riporta nei particolari.

sione»: non si deve imporre per forza al lavoratore ciò che gli è di svantaggio, ma bisogna lasciar decidere a lui se, dove e come vuole acquisire la compartecipazione; si deve respingere qualsiasi forma di risparmio forzato.

1. - È vero che si deve tendere al raggiungimento della maggior possibile libertà di decisione. Si deve però tener conto della situazione e del comportamento concreto. Occorre anche riflettere che la compartecipazione può essere utile non soltanto al lavoratore, ma anche all'economia ed alla società; entra qui in gioco uno dei fini più importanti dell'ordinamento economico e sociale.

2. - Lo Stato sarebbe notevolmente sollevato:

a) se la compartecipazione venisse inserita negli accordi dei contraenti sociali come una «reale» possibilità. Finché la compartecipazione urta contro la massiccia opposizione delle parti sociali, non ci si possono attendere

accordi che abbraccino settori economici più vasti; si sta fermi su accordi isolati da impresa a impresa;

b) se si avesse una strutturazione dell'autogestione economica tale, per cui per ogni settore fossero presentate proposte e direttive adatte (commissioni, camere, consigli). Tali strutture sarebbero poi anche chiamate a rielaborare le leggi-quadro emanate dallo Stato, ed inoltre a vigilare che tali leggi vengano applicate in una forma «concretamente ragionevole».

3. - Allo Stato incombe una duplice mansione:

a) creare, attraverso la legge ed una buona politica economica e fiscale, quelle premesse, quei mutamenti e quelle integrazioni, che facilitino e garantiscano alla compartecipazione un'evoluzione favorevole. Su questa linea sono da annoverarsi le «leggi-incentivo» (FUNNEKOTTER 27) strutturate in modo da stimolare alla compartecipazione (cfr. dom. 122 e 125) e il risparmio «defiscalizzato»;

b) (se necessario) porre l'obbligo della compartecipazione mediante leggi-quadro. Le leggi-quadro non prendono decisioni particolareggiate; si limitano a prescrivere obbligatoriamente dove ed a quali condizioni generali le compartecipazione debba essere attuata. Sta poi alle imprese scegliere la forma loro adatta, purché si attengano alle condizioni indicate nella legge.

-121- La compartecipazione deve essere estesa anche alle perdite?

È possibilissimo, e perciò doveroso, tutelare la compartecipazione dal rischio e dalle perdite.

1. - Non è raro che la questione venga risolta in modo sbrigativo con l'affermazione: chi vuole partecipare al guadagno deve condividere anche la perdita; non si può pretendere che siano gli imprenditori ed i fornitori di capitale i soli ad addossarsi tutto il rischio. Rispondiamo:

a) il lavoratore deve senz'altro condividere la perdita di guadagno nella misura in cui la situazione del reddito che di volta in volta si presenta può far sì che la compartecipazione non sia possibile, oppure lo sia in misura soltanto limitata;

b) il lavoratore inserisce nell'impresa la sua forza di lavoro, la propria persona ed anche la propria famiglia: il rischio del suo posto di lavoro e quindi l'esistenza sua e della sua famiglia. Ancora attualmente egli è soggetto alla congiuntura ed alla crisi, e perciò minacciato, sensibilmente di più che l'imprenditore (401). Gli imprenditori ed i fornitori di capitale

I) affrontano spesso rischi, che impegnano molto seriamente il loro patrimonio, e che quindi possono essere pericolosi anche per i lavoratori;

II) sono soliti ad assicurarsi contro le perdite patrimoniali con forme che i lavoratori non possono permettersi;

ESEMPI

I) grandi progetti e commesse, la cui esecuzione può prolungarsi per anni e richiedere l'impiego di capitali ingenti: edizione di una pubblicazione in più volumi; costruzione di ponti, canali, di attrezzature industriali di grandi dimensioni e costosissime;

II) intestare il patrimonio al coniuge ed ai figli, così che, in caso di crisi, sia «inattaccabile».

c) anche nel caso della compartecipazione non si devono toccare le speciali riserve destinate alla protezione contro eventuali crisi. Abbiamo però già detto (dom. 115, II, 3 d) che queste somme spesso notevoli, nel caso che non vengano utilizzate, non devono necessariamente passare in proprietà dei fornitori di capitale (402).

2. - In tale situazione di fatto è né più né meno che giusto far tutto il possibile per tutelare la compartecipazione contro il rischio della perdita. Cosa che è anche richiesta da coloro che patrocinano la compartecipazione, e che è definita attuabile da quelli che hanno introdotto la corri partecipazione

---

(401) Cfr. l'insistente richiamo contenuto nella lettera cli Pio XII (dom. 113); inoltre il direttorio pastorale dei vescovi francesi, n. 87.

(402) A proposito della partecipazione alle perdite, FUNNEKOTTER, richiamandosi a KALVERAM e HEINZ (Duisburger Kupierbùtte), scrive: «Si tenta sovente cli respingere la partecipazione agli utili, motivando tale rifiuto con il fatto che praticamente non è possibile cointeressare il lavoratore alla perdita dell'azienda. Si presuppone perciò che con la partecipazione agli utili da parte dei lavoratori sia connesso automaticamente il dovere cli condividere le perdite aziendali. Ma il prof. Kalveram ribatte giustamente: "In tutti i periodi che si chiudono in guadagno l'impresa ha conseguito un premio per il rischio, che per sua natura doveva essere tesaurizzato per essere utilizzato in periodi di perdita, mentre tale premio per il rischio non è stato previsto per le maestranze. Il lavoratore condivide il proprio rischio dell'esistenza e del lavoro, rischio che si estrinseca nei licenziamenti, nella riduzione del lavoro e del salario, ecc., fatti ai quali, a causa della sua ridotta mobilità, non può sottrarsi. - Altrettanto viene affermato nello scritto di ARNO HEINZ, Ein neuer W eg,

nella loro azienda (403): è possibile inserire in anticipo nella compartecipazione alcune condizioni assicurative (riserve compensative, a cui soltanto in seguito si può attingere; accordi sulla proroga delle quote di partecipazione, nel caso che la situazione si faccia critica); il che vale specialmente nel caso che i possessori di dette quote debbano obbligarsi a lasciare le loro quote, tutte o in parte, nell'impresa («comproprietà»; domanda 135 s.). Se poi i possessori di quote di partecipazione hanno facoltà di decidere se lasciare le loro quote nell'impresa oppure di investirle altrimenti, è ovvio che in tal caso essi sono soggetti alla medesima situazione di perdita a cui sono soggetti i possessori di quote di compartecipazione. Nel caso del cosiddetto risparmio d'investimento, che già di per sé permette una relativamente grande sicurezza, solitamente lo Stato garantisce ancor meglio tale sicurezza attraverso la legge (dom. 126).

-122- Che dire delle "forme" di compartecipazione?

Esistono numerose e assai diverse forme di compartecipazione, tra le quali occorre scegliere, con senso di responsabilità, quella che:

1) determina le quote in base alla prestazione;

2) mantiene o accresce la produttività dell'impresa;

3) include nel modo più ampio possibile l'assenso ed il libero potere discrezionale dei lavoratori. Per «forme» si devono qui intendere:

I) i vari modi nei quali si può avere compartecipazione, come le azioni, la partecipazione agli utili, il risparmio contrattuale, la comproprietà, il risparmio d'investimento. Esamineremo i principali alle dom. 123 ss.;

II) i molteplici sistemi o procedimenti messi in atto allo scopo di attuare praticamente, in base alle rispettive possibilità, la compartecipazione, e perciò

Ratingen 1949: Mentre si scrive e si parla tanto del rischio del capitale, si è abituati a intendere per rischio unicamente quello del capitale, quasi mai si sente una parola sul rischio del lavoro... In molti casi il rischio del lavoro è così grande e fatale, che non è nemmeno paragonabile a quello del capitale". - Noi siamo quindi dell'opinione che una partecipazione agli utili, nella forma da noi proposta, debba essere promossa senza una partecipazione dei lavoratori alla perdita aziendale. Che detta partecipazione, fin tanto che si concede agli imprenditori un premio per il rischio (cosa che già abbiamo fatto), non contrasti neppure con le considerazioni di carattere puramente economico-aziendale, risulta dalle affermazioni succitate di Kalveram».

(403) NELL-BREUNING, Eigentumsbildung, 38, scrive: «Per dirla molto alla buona, non dovrebbe essere impossibile trovare una regola, la quale permetta di limitare il rischio della partecipazione alle perdite in modo che le trattenute minime che si sostituiscono al salario lavorativo godano della stessa protezione giuridica anti-fallimentare goduta oggi dal salario lavorativo». R. Volker ha introdotto nella sua impresa un sistema, al quale i possessori di quote di partecipazione non possono non aderire; un ben studiato «computo delle perdite» fa sì che le quote ottenute rimangano invariate.

il modo più preciso con cui, caso per caso, la quota di partecipazione viene computata e valutata.

1. - In tutta la compartecipazione entra in gioco una "partecipazione al risultato basata sulla prestazione" (404). Si può valutare sia la prestazione singola che la prestazione di gruppo; in quest'ultimo caso si demanda sovente allo stesso gruppo l'incarico di provvedere all'ulteriore spartizione fra i singoli suoi membri. Ciò che è sempre determinante è la cosiddetta base di partecipazione o di misurazione (il «coefficiente», o la chiave, in base al quale vengono computate le quote di partecipazione) (405). Detta base di misurazione dev'essere costituita in modo che sia alle maestranze prese globalmente che ai singoli lavoratori venga corrisposta una parte dell'utile globale corrispondente alla loro collaborazione (concausalità) al risultato dell'impresa. Le quote di partecipazione vengono computate in base ad un sistema a punti collegato ai salari o stipendi corrisposti, e che inoltre tiene

conto di varie considerazioni, come per esempio l'anzianità di servizio, l'età, la pratica professionale, la condizione sociale dei singoli lavoratori. Occorre poi riflettere se non sia il caso di includere nel sistema a punti, come avviene qua e là in Francia, anche il "valore sociale" del lavoratore, vale a dire la sua diligenza, la sua particolare prestazione, il suo comportamento verso gli altri. Intendiamo tra l'altro: nuove idee e proposte per il miglioramento del lavoro; buon cameratismo e buon trattamento delle maestranze (per esempio da parte degli impiegati di grado superiore); impegno a migliorarsi (anche in campi estranei a quello ristretto del lavoro professionale). Un siffatto sistema di punti-premio terrebbe conto particolarmente di coloro il cui lavoro non offre possibilità di valutazione differenziata (per esempio compositori, tipografi). Come risulta dai fatti, i lavoratori sono dispostissimi a chiudere un occhio su una certa instabilità legata a questo fatto, perché sentono avversione per una «atmosfera di funzionari».

NB. 1) G. KROLL propone di mettere in rapporto «la somma di interessi», risultante dal pagamento degli interessi del capitale occorrente all'azienda, con la somma dei salari. Ciò fornirebbe una ottima chiave per la spartizione degli utili, la quale avrebbe il pregio di «tener conto in modo straordinariamente elastico del diversificato miscuglio di capitale e di lavoro esistente in tutti i settori della nostra vita economica»; infatti nelle aziende ad intensività di capitale le quote di utile del capitale diventerebbero più alte, mentre nelle aziende ad intensività di salario lo diventerebbero quelle del lavoro, cosa questa che dovrebbe «essere conforme ad una ben intesa giustizia sociale» (NO [1957] p. 9).

---

(404) MESSNER, SFr, 505.
(405) SPIEGELHALTER II, 3. In questa domanda è necessario tenere sempre presente questo scritto.

2) SPIEGELHALTER (II, 15) le seguenti diverse forme fondamentali: partecipazione al giro d'affari, alla creazione di valore, alla quantità della produzione o della lavorazione, alla produttività, al risparmio nei costi, all'utile netto, al guadagno dell'impresa; al surplus di guadagno, all'incremento di capitale, all'effettivo di capitale. In ciascuna di queste forme c'è posto per altre possibilità, così che ne risultano specie e procedimenti innumerevoli. WINKMANN (996 ss.) offre degli esempi che mettono bene in luce il procedimento, le difficoltà e le diversità di cinque sistemi di calcolo.

2. - Una delle tre condizioni a cui è legato il giusto salario era la vitalità e l'efficienza dell'impresa (dom. 105). Questa condizione si applica anche alla compartecipazione: le imprese (aziende) sono autorizzate e tenute a scegliere quella forma che è ad esse adatta e che non soltanto non può diminuire, ma mantiene e possibilmente incrementa la loro produttività. Il criterio di valutazione cambia però necessariamente in base alla grandezza dell'impresa,

alla sua forma patrimoniale-giuridica (impresa privata e familiare, società anonima, azienda pubblica), in base al tipo di beni e di servizi che offre (azienda agricola, artigianale, servizi pubblici), in base alla situazione dei costi (azienda ad intensività di capitale o di salario), in base alla maggiore dipendenza dal mercato e perciò alla maggiore instabilità (dipendente dalla congiuntura, dalla stagione; grande incidenza delle commesse e dei mercati esteri). I compartecipanti stessi non possono che augurarsi che la «loro» impresa (= fabbrica) non venga minacciata, bensì protetta e favorita dalla compartecipazione; è inconcepibile che vogliano mettere in pericolo, con esperimenti arrischiati, la corresponsione dei salari, che i costi diventino troppo alti, che le riserve di capitale diventino troppo esigue. Come dice Spiegelhalter (II, 6), nei diversi criteri di compartecipazione viene data a tutta la cointeressenza una «impronta determinata»; la «direzione della volontà di efficienza degli interessati» viene precisata in modo ben determinato. È evidente che i compartecipanti assumono un diverso atteggiamento, secondo se la cifra-indice è basata sul giro degli affari oppure sull'incremento del capitale oppure sull'utile netto, come pure secondo l'ampiezza della partecipazione indiretta (vedi sotto, n. 4).

3. - Un regime economico conforme alla natura poggia sulla libertà:

I) di scegliere il genere ed il posto di lavoro (dom. 49);

II) di disporre a proprio giudizio della proprietà legittimamente acquistata (dom. 5 ss.). Ambedue i diritti o libertà sottostanno all'ordine del bene comune, vale a dire alle esigenze della convivenza e della collaborazione umana. Per quanto riguarda la compartecipazione, ne consegue:

a) il lavoratore è di per sé autorizzato:

I) ad accettare o no la forma di compartecipazione propostagli;

II) a mettere a risparmio, a spendere, a collocare nell'impresa o altrove, sempre a suo libero giudizio, le quote di partecipazione acquisite. Si tratta infatti di una sua proprietà legittimamente acquistata, non di un prestito o di una pura e semplice prospettiva di proprietà. Allo scopo di mantenere e di accrescere lo stimolo (che consiste nel libero potere discrezionale), si raccomanda perciò per lo più di lasciare al libero giudizio almeno una parte della quota di spettanza;

b) premesso che il salario del lavoro sia sufficiente a coprire il suo mantenimento, il lavoratore può essere tenuto ad acconsentire che la sua compartecipazione resti almeno in parte vincolata, che venga cioè impiegata a scopi di investimento e di formazione del capitale. In altre parole: si possono distinguere forme di compartecipazione a capitale contante e forme di compartecipazione scisse, secondo se le quote di partecipazione vengono versate al completo oppure solo in parte (406). Tuttavia è necessario che prima o poi il proprietario di quote di partecipazione possa disporre delle sue quote; infatti soltanto a questa condizione preliminare si darà da fare per acquisire la compartecipazione.

4. - Allo scopo di dare una visione d'insieme presentiamo il prospetto a pagina seguente, esaminandolo poi brevemente.

a) anche se non definite come tali, le forme indirette sono una specie di compartecipazione; esse, infatti, devono essere ricavate dagli utili e devono integrare od onerare il salario pattuito. Oggi si contesta aspramente il carattere di questi impieghi facoltativi; essi vengono considerati come salario (trattenuto). FUNNEKOTTER (25) dice che si dovrebbe distinguere molto bene fra «servizi sociali autentici ed inautentici». Inautentici sarebbero quegli impieghi sociali, che rimangono fondamentalmente proprietà esclusiva del fornitore di capitale (per esempio abitazioni di proprietà dell'azienda, in contrasto con l'alloggio di effettivo possesso in proprio); autentiche sarebbero per esempio le rendite per le vedove, per gli invalidi, ed altre istituzioni assistenziali. L'ammontare degli investimenti per servizi sociali inautentici potrebbe in molti casi essere «meglio impiegato per un'autentica partecipazione agli utili e per un'autentica formazione della proprietà del lavoratore» (407);

b) parleremo della compartecipazione imprenditoriale e della partnership

---

(406) Così WINKMANN, 995.

(407) JOSTOCK II, 17 parla dei servizi sociali facoltativi, che dal 1945 si sono notevolmente estesi «grazie anche agli esagerati tassi d'imposta, i quali dànno l'impressione che un aumento dei costi aziendali a causa degli impieghi sociali sia facilmente tollerabile»: il loro ammontare «è sconosciuto», e per l'industria della Germania occidentale viene calcolato «sul 10-15% dell'ammontare lordo dei salari e degli stipendi». Siccome però le differenze fra le singole imprese sono rilevanti e molte non raggiungono neppure detto tasso medio, «generalmente il miglioramento della condizione degli occupati nell'industria non si può attribuire a tale ammontare»; da un più minuzioso controllo risulta addirittura «che quei salariati e stipendiati che non ricevono nulla devono ancora concorrere al finanziamento dei servizi a favore degli altri».

quando tratteremo della cogestione (dom. 136);

c) la diversità di compartecipazione, concessa o sotto forma di salario oppure sotto forma di compartecipazione esplicita, è per molti versi più o meno casuale, dipendente cioè da motivi fiscali o simili. Sia in questo che in quel caso tutto è anche questione di terminologia.

-123- La compartecipazione dev'essere formata attraverso l'acquisto di azioni?

L'acquisto di azioni offre molte e buone possibilità per la formazione della compartecipazione, vale a dire per cointeressare il lavoratore alla proprietà della produzione.

Le azioni sono titoli di determinate società economiche (società anonime, ecc.) che per lo più sono «soggetti ad operazioni di borsa», vengono cioè venduti e comperati alla borsa. Esse hanno un determinato valore di

cambio, che può aumentare o diminuire, che può perciò essere superiore o inferiore al loro valore nominale. Esse offrono, in dipendenza dall'efficienza e dalla solidità delle società, buone possibilità di collocamento.

1. - Punnekotter (22) dice giustamente: «L'acquisto di azioni è per il lavoratore un mezzo assai buono per formarsi una proprietà», ed è per questo che l'azionismo è particolarmente raccomandato nelle proposte del KAB (408).

Le quote di partecipazione spettanti ai lavoratori possono venire immediatamente investite in azioni della rispettiva impresa e perciò concesse sotto forma di azioni. Allo scopo di poter formare del capitale, può rendersi necessario un certo «blocco dell'alienazione», vale a dire un termine entro il quale le quote non possono essere prelevate (cioè vendute a possessori di quote che non fanno parte delle maestranze). Non è indispensabile che le quote vengano investite in azioni interne, ma possono anche essere investite in azioni estranee (= in azioni di altre imprese o società).

2. - Sia le imprese che lo Stato hanno la possibilità di «invogliare» il lavoratore all'acquisto di azioni. Lo Stato ha a disposizione il mezzo delle facilitazioni fiscali. Le imprese (società) possono concedere a queste azioni alcuni vantaggi sotto forma di «azioni privilegiate» (tasso d'interesse o dividendi superiori), magari sotto la condizione che possano essere vendute soltanto a membri delle maestranze. Non è difficile ridurre il rischio delle "azioni operaie" (409) e quindi proteggere il lavoratore dall'insicurezza. È ugualmente possibile ovviare al pericolo che il lavoratore diventi troppo legato all'azienda; è possibile trovare soluzioni per mantenere sufficientemente mobili le quote di partecipazione, specialmente perché ri-

---

(408) EVEN, 15.
(409) Cfr. MESSNER, SFr, 477.

manga possibile un certo auspicabile cambio di posto di lavoro: pagamento immediato o sollecito, trasferimento in altre azioni. Per la cogestione che poggia sulle azioni di compartecipazione, cfr. domanda 136.

3. - Attualmente fanno parlare di sé le cosiddette azioni popolari ed il cosiddetto capitalismo popolare. L' azionismo popolare venne introdotto in Austria quale «mezzo esplicito di destatalizzazione» (410); esso è destinato a contenere in limiti tollerabili l'insano eccesso di imprese di Stato (dom. 31, n. 2 a). L'azionismo popolare austriaco viene ottenuto direttamente dal risparmio sotto forma di titoli di piccolo taglio (100 o 200 scellini) a condizioni particolarmente vantaggiose. La prima grande offerta (all'inizio del 1957) fu esaurita in pochi giorni. L'esempio austriaco incomincia a far scuola anche nella Germania federale, dove da più parti si propone di attuare per una via analoga la decadente «reprivatizzazione» di quei notevoli valori patrimoniali che non sono nelle mani dello Stato (dom. 35, n. 2). L'azionismo popolare

incontra tanto favore per il motivo che offre un grado relativamente alto di sicurezza; d'altra parte non è in grado di eliminare l'anonimità del capitale, per il fatto che gli azionisti non ricevono alcun potere discrezionale sui valori materiali, non hanno cioè nessun potere di disporre del capitale azionario. L'espressione «capitalismo popolare» non è felice (411), perché dà troppo l'impressione di voler fare della gente dei capitalisti, di volerla cioè «invitare alla speculazione azionaria». Cosa che non è affatto nelle intenzioni, perché s'intende semplicemente l'acquisto di azioni, mediante il quale larghi strati popolari hanno la possibilità di investire, con sicurezza di stabilità, i loro risparmi, mentre nel contempo viene «demolita» l'eccessiva proprietà di Stato (412).

---

(410) G. HEIDEMANN, Vom «Staatskapitalismus» zum «Volkskapitalismus», notevole articolo pubblicato in: PSK 6 (1957), p. 9 ss.; la nostra esposizione tiene conto di questo articolo.
(411) Così NELL-BREUNING, in: Echo der Zeit del 28.4.1957, p. 13).
(412) Cfr. l'articolo «Miteigentum» di A. BuRGHARDT, in: NO (1937), p. 32. Cfr. le buone osservazioni di J. GAITANIDES, Volkskapitalismus - Romantik oder Realitiit?, in: «Aus Politik und Zeitgeschehen», supplemento al settimanale Das Parlament del 20.11.1957, p. 773 ss. La polemica pro e contro l'azionismo popolare è molto probabilmente destinata a continuare. I propugnatori dell'azionismo popolare vanno alla ricerca, con piena ragione, di forme appropriate a far rivivere il diritto di voto dei piccoli azionisti, affinché si giunga nei limiti massimi alla eliminazione dell'anonimità del capitale. Si propone tra l'altro la costituzione di associazioni locali di azionisti, le quali devono discutere in antecedenza l'ordine del giorno delle assemblee generali, predisponendo anche la votazione dei piccoli azionisti. In tal modo i presidenti di dette associazioni locali hanno la possibilità di rappresentare alle assemblee generali gli interessi e le decisioni dei piccoli azionisti, molto più efficacemente di quanto sia avvenuto finora (cfr. H. RHEINFELS, ilber die Volksaktie zum privaten Eigentum, in: Ruhr-Nachrichten del 12.9.1957).

-124- Che cosa s'intende per "partecipazione agli utili"?

Per «partecipazione agli utili» s'intende che il lavoratore viene fatto partecipare all'eccedenza del ricavo. Utile è ciò che rimane dopo che sono state detratte tutte le spese (costi, obbligazioni). Utile (o guadagno) è l'opposto di perdita, che si ha quando le spese superano il ricavo (dom. 18).

1. - Il concetto di «partecipazione agli utili» è «non univoco» (413), ma «assai multiforme» (414), motivo per cui molti lo evitano. Si fa notare tra l'altro:

a) dall'espressione non risulta con chiarezza quale sia precisamente l'entità da spartire: l'utile netto, l'utile dell'impresa o dell'imprenditore, il profitto del capitale, l'utile dedotto o non dedotto;

b) esiste una compartecipazione, che può essere concessa soltanto se rimane nell'impresa (azienda) per la formazione del capitale. In genere al

concetto di «guadagno» (utile) si collega quello di utile netto liquido (cioè non investito);

c) secondo com'è la legge fiscale, allo scopo di sgravare fiscalmente le entrate dei lavoratori, può essere consigliabile di non definire la compartecipazione come partecipazione agli utili;

d) si teme infine che l'espressione possa indurre a false rivendicazioni. L'economia conosce anni difficili, nei quali non è possibile ottenere alcun utile, o tutt'al più utili esigui. Nel termine e nel concetto di «utile», si fa notare, entra troppo l'idea di caso, di dipendenza dal mercato, di insicurezza.

2. - D'altra parte l'abbondante bibliografia (cfr. bibl.) sta a provare che l'espressione è largamente usata, non foss'altro per il fatto che ormai si è imposta. Essa è inoltre un nome collettivo comprendente molte o tutte le forme o sistemi di compartecipazione (senza distinzione fra partecipazione agli utili, al prodotto, oppure proprietà del provento, salario sul reddito, ecc.). Non è necessario esaminare a parte la partecipazione agli utili, perché l'indispensabile è già stato detto nelle altre domande di questa lezione. H. BAYER afferma che sarebbe essenziale alla partecipazione agli utili che una parte delle entrate dei lavoratori «fosse messa direttamente in rapporto con l'entrata dell'impresa e che seguisse le oscillazioni di questi introiti» (415). Sarebbe perciò possibile parlare di partecipazione agli utili unicamente:

a) se il tipo di calcolo viene stabilito in antecedenza, non invece se viene lasciato al giudizio dell'impresa se e quanto dell'utile netto debba essere pagato quale quota di partecipazione;

b) se vengono cointeressate tutte le maestranze in blocco, non soltanto gli impiegati;

---

(413) BAYER, cfr. bibl.
(414) BURGHARDT, 151.
(415) 1. c., 45 (corsivo di Bayer).

c) se non è necessario «alcun sostitutivo per salari adeguati».

I salari dell'impresa devono essere mantenuti almeno allo stesso livello di quelli delle altre imprese della medesima branchia economica.

-125- Che cosa s'intende per "salario d'investimento"? (415a).

Il salario d'investimento è quella parte del salario globale, che non viene pagata subito, ma viene (rimane) investita nell'economia.

1. - Mentre il salario di consumo è quello destinato al consumo, o che comunque viene pagato subito per poi poter essere convogliato al consumo, il salario d'investimento è quel salario (quella parte del salario) che viene impiegato alla formazione di capitale, che perciò non deve fluire nel consumo, bensì deve rimanere a disposizione della produzione. Salario d'investimento equivale perciò a comproprietà dei beni di produzione. - In

altre parole: esiste un salario globale strutturato in due parti, ognuna delle quali ha una destinazione essenzialmente diversa. Una parte serve al mantenimento; viene pertanto pagata e di essa il salariato dispone a suo piacimento. L'altra parte serve al fabbisogno di investimento da parte dell'economia, viene convogliata direttamente alla produzione economica, non è il salariato a poterne disporre, o se ne dispone lo fa a beneficio della produzione.

La differenza fra salario di consumo e salario d'investimento non coincide con la differenza fra salario del lavoro e salario di produzione. Il salario del lavoro designa la retribuzione da darsi per la prestazione in base agli accordi stipulati; il salario di produzione designa le quote aggiuntive derivanti dalla produzione e dal reddito della fabbrica, le quali toccano al lavoratore in base ad un'adeguata ripartizione (416). Proprio ciò che, in base al suo concetto, costituisce il salario di consumo oppure quello di investimento, vale a dire il rispettivo differente impiego delle due quote del salario, non ha nessuna rilevanza nel caso del salario di produzione; per questo salario, infatti, è di per sé indifferente che venga liquidato oppure trattenuto.

2. - Il salario d'investimento ha due caratteri essenziali:

I) è salario; cade perciò, in quanto non esistono per esso disposizioni particolari, giuridicamente e fiscalmente nell'ambito del salario del lavoro;

(415 a) Il salario d'investimento è anche chiamato «risparmio contrattuale», in quanto nel contratto di lavoro è previsto che una parte del salario venga corrisposto in «certificati di proprietà», i quali poi confluiscono in fondi comuni d'investimento (N.d.T.).

(416) La così famosa Duisburger Kupierbiate definisce il salario globale «giusto salario» e lo suddivide in salario pattuito e salario di produzione; altre imprese definiscono il salario globale «salario di produzione», oppure preferiscono parlare di partecipazione alla produzione o al reddito; cfr. WINKMANN, 996 ss.

II) è salario investito; viene direttamente impiegato ad ottenere nell'economia la formazione di capitale. Tutto ciò che non rientra in questi due caratteri è non-essenziale: chi investe, lo stesso salariato oppure la sua impresa, una banca, una società di investimento di capitali; dove viene investito, nella propria impresa oppure in qualche altro settore economico; come viene investito, spontaneamente oppure mediante risparmio forzato: tutte queste considerazioni hanno sì la loro importanza, ma non sono determinanti. Mediante il salario d'investimento il salariato diventa compartecipe ai beni di produzione; da ciò dipende che, con una sufficientemente larga introduzione del salario d'investimento, i lavoratori siano largamente interessati alla formazione del capitale ed alla proprietà della produzione.

Sta qui la duplice importanza del salario d'investimento: contribuire ad assicurare il fabbisogno di capitale da parte dell'economia, e permettere al lavoratore di partecipare al guadagno indiviso dell'impresa.

3. - Si comprende ora come il salario d'investimento permetta rilevanti aumenti salariali, presupposto che rimanga tale, che cioè, contrariamente alla sua destinazione, non venga convogliato al consumo. L'obiezione secondo cui gli aumenti salariali danneggerebbero l'economia, perché la produzione non può tenere il passo al potere d'acquisto della massa, tocca il salario di consumo, non quello d'investimento (dom. 108 s.).

Non è escluso che i possessori di quote di partecipazione vogliano poter disporre delle loro quote; è però certo che la maggior parte di essi, quando le loro quote aumentano costantemente e la loro proprietà non viene svalutata (417), trovano sempre più gusto all'acquisto e non intendono convertire. le loro quote in contanti o in beni di consumo. 4. - Nella Germania Federale, ad esempio, sono stati fatti recentemente numerosi progetti, che intendono introdurre il salario d'investimento in favore della formazione globale o nazionale di capitale, concedendo nel contempo al lavoratore la comproprietà del patrimonio produttivo dell'economia nazionale.

Sono notissimi:

a) il "risparmio di partecipazione", proposto nel 1952 dall'allora presidente dei ministri del Nordrhein-Westfalen, Karl Arnold. Ecco la formula semplificata di questa proposta (418): «Due pfennig (= 15 lire} di aumento salariale + due pfennig di riserva di risparmio del lavoratore dànno quattro pfennig di partecipazione del lavoratore all'economia». Si tratta perciò

---

(417) Il risparmio contrattuale e gli altri titoli di acquisto di proprietà produttiva offrono poi una protezione contro la svalutazione monetaria maggiore di quella data dai risparmi puri e semplici, i quali, in quanto tali, non includono nessuna proprietà di beni materiali. Per quanto abbiamo detto cfr. JOSTOCK II, 19 s.

(418) Così in SPIEGELHALTER II, 13.

di dare in proprietà anche al lavoratore, quale forma speciale del suo salario, l'incremento di patrimonio dell'economia, cioè l'«autofinanziamento» di questa; si tratta di dargli, accanto al salario per il risparmio ed alla retribuzione per il consumo, anche una cosiddetta retribuzione dei produttori;

b) il "Piano Hdussler", presentato dal deputato Erwin Haussler.

Esso intende limitare almeno per un certo tempo la libertà di impiego del reddito, introducendo una bipartizione del reddito da lavoro: accanto al salario di consumo (almeno al livello del salario attuale), devono essere costituiti fondi comuni d'investimento, per esempio presso una banca di fiducia, ai quali affluisce il salario d'investimento sotto forma di certificati di proprietà, il cui controvalore affluisce, come aumento di offerta, in contanti, quindi in modo coatto, al mercato del capitale (419). Il piano incontrò, anche da parte

dei lavoratori, un ampio consenso, non in ultimo per il motivo che la seconda parte del reddito da lavoro (il risparmio d'investimento) può «essere strutturata in base al reddito», essendo perciò capace di «invogliare» i lavoratori a collaborare attivamente all'incremento della produzione.

-126- Che cos'è il "risparmio d'investimento"?

Il risparmio d'investimento è una forma particolare di formazione della proprietà e di partecipazione al capitale a livello sovra-aziendale; apporta ai singoli ed all'economia molti vantaggi, ma anche lo svantaggio di incrementare l'anonimità del capitale. Il risparmio d'investimento (420) era già stato introdotto 60 anni fa in Scozia ed ebbe in alcuni luoghi una notevole diffusione dopo la prima guerra mondiale (per esempio in Svizzera, USA). Dopo la seconda guerra mondiale ebbe un notevole sviluppo, per esempio in Germania, dove venne creato, e continua ad esserlo, un ambiente adatto.

1. - Risparmio d'investimento significa risparmio sotto forma ed a scopo di investimento di ciò che è stato risparmiato. Allo scopo di far sì che detto risparmio in titoli sia redditizio e sicuro si costituiscono le cosiddette società di investimento o di collocamento di capitali: istituti di credito, i quali fra gli innumerevoli titoli di borsa (azioni, obbligazioni industriali, prestiti, ecc.) operano una scelta ragionata, per poi raggrupparli in un fondo di investimento. Questo fondo è «proprietà comune dei possessori di certificati», vale a dire di coloro che comperano quote o certificati (di partecipazione o specie di azioni) provenienti da esso. Infatti la società o banca d'investimento

---

(419) Cfr. WILFRID SCHREIBER, in: PSK del 15.6.1955, p. 9.

(420) Per quanto diremo cfr. FUNNEKOTTER, 1. c. 21 s.; CL. SCHREMPF, Sparen und Verdinen durch Investment, Monaco 1956; E. HAUSSLER, Sicherheit und Risiko des Inuestmentsparens, in: Saziale Ordnung (gennaio 1956), p. 6; specialmente AuGUST NEUBURGER, Eigentumsbildung durch Inuestmentsparen, in: PSK (aprile 1957), p. 8 ss., (quanto veniamo dicendo tiene conto in parte di quest'ultimo scritto).

«spezzetta l'insieme dei titoli in parti o quote». Allo scopo di favorire al massimo l'acquisto di tali quote, i certificati vengono tenuti appositamente bassi (per esempio sulle 20.000 lire). Il risparmio d'investimento è quindi in se stesso una cosa molto semplice: non si tratta di diventare azionista o comproprietario di una determinata impresa, ma di essere cointeressato contemporaneamente a più o molte imprese, cioè a tutte quelle che sono associate nel fondo collettivo. Il risparmio d'investimento poggia sulla "combinazione e suddivisione": i titoli di più o molte imprese vengono mischiati insieme, per poi essere suddivisi fra molti acquirenti.

2. - Il risparmio d'investimento ha i suoi grandi vantaggi:

a) per il singolo che risparmia. È una delle «vie attraverso cui si giunge alla formazione della proprietà privata per tutti». È un mezzo per far sì che

larghi strati popolari «siano cointeressati alla stabilità, all'incremento ed al reddito del patrimonio produttivo dell'economia» (NEUBURGER 8). La scelta dei titoli non è affidata al singolo, che troppo spesso non ne ha la necessaria competenza, ma viene fatta dalle società di investimento, le quali sono pratiche della cosa ed agiscono molto accuratamente. La combinazione appropriata limita sensibilmente il rischio, dando così maggiore sicurezza; raggiunge poi un maggior rendimento ed un «maggiore equilibrio» delle previsioni del reddito. Le quote di investimento hanno il valore medio, calcolato in base ai listini di tutti i valori cambiari raccolti nel fondo;

b) per l'economia, sotto un triplice aspetto: il risparmio d'investimento

I) schiude nuove fonti di rinvenimento del capitale occorrente, perché molti possono ricorrervi;

II) agisce da stabilizzatore del mercato del capitale, perché i molti acquirenti di titoli vengono poco toccati dalle oscillazioni della liquidità (fluidità del capitale);

III) favorisce la corresponsabilità nell'economia ed affievolisce le tensioni sociali.

3. - A questi innegabili vantaggi fa da contrapposizione uno svantaggio: si formano "nuovi centri di capitale anonimo". L'acquirente di titoli sa che cosa se ne faccia della sua proprietà meno ancora che se acquistasse titoli di una determinata impresa. Le società di deposito di capitale diventano poi quasi ovunque pure e semplici società fiduciarie, tutta l'amministrazione dei titoli è cioè affidata alla società, non ai loro possessori. Ben poco resta del potere discrezionale personale dei possessori sul loro possesso privato, tutt'al più i titoli possono essere rivenduti e poi il ricavato impiegato a piacimento. Malgrado ciò, è prevedibile che questa forma di risparmio di compartecipazione si estenda piuttosto che si contragga. Ci si dovrebbe perciò impegnare con energia:

I) a mantenere ed incrementare la compartecipazione aziendale;

II) a ricercare forme di corresponsabilità personale adatte al risparmio d'investimento.

4. - Allo scopo di evitare o di frenare ogni abuso da parte delle società di collocamento di capitale, soprattutto allo scopo di proteggere il possessore di titoli sia da una non chiara amministrazione da parte della società di deposito, sia da svantaggi fiscali, quasi ovunque sono stimate necessarie e vengono attuate regolamentazioni statali-giuridiche. Al parlamento tedesco, per esempio, fu presentata una proposta di legge, che intende far stabilire per legge specialmente le seguenti cose:

I) il patrimonio depositato dev'essere tenuto distinto dal patrimonio sociale della società di deposito e custodito presso un altro istituto di credito in un deposito vincolato;

II) la costituzione di società di deposito di capitali dev'essere approvata dallo Stato, e le società approvate sono continuamente soggette nel loro funzionamento amministrativo al controllo bancario;ù

III) la società non può fare altre operazioni che non siano quelle di investimento; sono vietate operazioni con titoli fra società di deposito, da una parte, ed i suoi membri di controllo e di presidenza, dall'altra;

IV) possono essere ammessi nel patrimonio di deposito soltanto titoli di borsa;

V) l'acquisto rateale di azioni è vietato, le azioni devono essere pagate (riscattate) in qualsiasi momento dietro richiesta, ed il possessore di azioni è fiscalmente equiparato all'acquirente diretto di titoli.

-127- La compartecipazione dev'essere strutturata in forma cooperativa?

La compartecipazione in forma cooperativa è di per sé molto auspicabile, ma dev'essere attuata soltanto in ambito limitato.

Già Fourier, Blanc, Owen e Lassalle (tutti fra il 1771 ed il 1864) fondarono cooperative operaie di produzione, allo scopo di proteggere gli operai dal sistema economico esistente e di aiutarli ad acquistare una proprietà ed a raggiungere un migliore tenore di vita. Ma tutti quei tentativi fallirono (421). Lassalle era stato incoraggiato specialmente dal vescovo van Ketteler; egli escogitò dapprima delle semplici «associazioni di produzione», in seguito unioni cooperative di lavoratori, che devono operare come soci degli imprenditori. - In base allo stato attuale del problema, esamineremo brevemente tre proposte:

1. - La vera e propria società cooperativa di lavoro o di lavoratori, la normale "impresa cooperativa fra lavoratori", oggi introdotta per esempio in Inghilterra, di più ancora in Francia e dal 1945, da parte cristiano-sociale, in Austria (422):

---

(421) Cfr. MESSNER, SFr 182 ss.

(422) Cfr. a questo proposito MESSNER, SFr 472 ss.; A. BURGHARDT, 213 ss. (citiamo da lui).

a) le qualità di lavoratore e di membro della cooperativa sono unificate nella stessa persona, i lavoratori sono «imprenditori di se stessi», sia che essi stessi acquistino l'impresa, sia che la fondino con mezzi propri, sia che la gestiscano con responsabilità collegiale. La direzione dell'impresa è perciò collettiva o «collegiale»; comunque, il direttore o i direttori incaricati agiscono a nome di tutti, e le decisioni più importanti sono prese collegialmente. L'impresa si basa perciò su di un contratto di società ed è gestita «a bilancio societario» con la partecipazione societaria di tutti i membri al lavoro ed al capitale. Costituisce perciò «il caso ideale di unione

del lavoratore con il suo mezzo di lavoro: la riassociazione di capitale e lavoro nella società industriale» (MESSNER);

b) dagli esperimenti finora fatti si deve concludere che la società cooperativa fra lavoratori, e quindi questa forma di compartecipazione, è attuabile soltanto in campo limitato, al massimo in piccole o piccolissime aziende con produzione ad intensività di lavoro (BURGHARDT), oppure in quelle branchie aziendali nelle quali un certo numero di lavoratori offre le medesime prestazioni di lavoro (MESSNER) (423). I motivi che suggeriscono tale relativamente stretta limitazione di attuazione sono: il pericolo di opposizione di interessi fra i proprietari-lavoratori, lo scarso apprezzamento da parte del credito, le difficoltà di creazione e di fornitura di capitale, gli impacci dovuti alla direzione collegiale, l'insicurezza dovuta alla insufficiente copertura del mercato ed alla mancanza di garanzia di vendita.

2. - Il "cooperativismo aziendale" nella forma proposta dalla Commissione sociale della Democrazia Cristiana tedesca e presentata come proposta di legge (424):

a) tutte le aziende industriali con più di 100 occupati devono essere obbligate per legge a concedere in qualche modo la compartecipazione: a livello aziendale oppure sovra-aziendale, oppure in qualche altro modo appropriato (per esempio mediante l'associazione di imprese oppure con una regolamentazione a contratto collettivo). Se i lavoratori vengono interessati al capitale aziendale, allora devono essere costituite delle "cooperative aziendali". Esse hanno il compito di amministrare fiduciariamente le quote di partecipazione dei lavoratori (che inoltre sono cointeressati al guadagno ed alla perdita). Ciascun possessore di quote di partecipazione è membro della

---

(423) Messner fa questi esempi: imprese per la raffineria del petrolio, imprese tessili, imprese di carico e scarico nei porti, imprese agricole, laboratori di sartoria, calzettifici e laboratori per la riparazione delle scarpe. Sarebbe molto difficile costituire un'acciaieria ed un'impresa cantieristica moderne, oppure una società per la produzione dell'energia elettrica sotto forma di imprese cooperative di lavoratori.

(424) Cfr. i due studi del Dr. RUPPRECHT DITTMAR in: PSK del 15.11 e del 15.12.1956 (citato D I e II; il corsivo è mio).

cooperativa aziendale; egli può disporre della propria quota soltanto a determinate condizioni e dopo il preventivo consenso della presidenza della cooperativa. DITTMAR (II, 10) pone forte l'accento sul fatto che questa compartecipazione non è una proprietà collettiva, ma piuttosto una proprietà privata socialmente vincolata, cioè una proprietà sociale distribuita «in quote personali» e perciò proprietà autenticamente personale; la cooperativa aziendale è soltanto fiduciaria, non però proprietaria;

b) contro questo cooperativismo aziendale e questa compartecipazione vengono sollevate serie obiezioni:

I) essi porterebbero, in seguito all'intervento legislativo, al risparmio forzato;

II) non sarebbero che "semi-proprietà", perché mancherebbe al possessore di quote di partecipazione il necessario potere discrezionale (425);

III) danneggerebbero le piccole aziende, perché in caso di congiuntura sfavorevole i lavoratori l'abbandonerebbero.

3. - Il "fondo sociale sovra-aziendale". La proposta è del prof. Gleitze (426). Non si tratta di una autentica compartecipazione cooperativistica, ma c'è il pericolo che ciò venga affermato e che la proposta dia adito soprattutto ad una politica salariale e patrimoniale sindacale:

a) idea fondamentale della proposta (427): in avvenire lo Stato deve rinunciare a tutte le facilitazioni fiscali, ed in loro luogo e nella stessa entità, lasciare che questi contributi continuino ad operare nelle aziende sotto forma di partecipazioni statali. Dette partecipazioni statali devono confluire in un fondo sociale sovraaziendale, ed i redditi derivanti da tale fondo devono fluire ai lavoratori di tutte le branchie economiche. Il fondo sociale rappresenta quindi la "proprietà collettiva dei lavoratori";

b) chi prende come base i princìpi di diritto naturale respinge questa proposta (428):

I) questa partecipazione statale è in effetti una collettivizzazione spinta, una socializzazione fredda (dom. 31). Lo Stato diventerebbe a poco a poco comproprietario delle aziende nelle quali operano le sue partecipazioni. A prescindere dal fatto che non si dice sotto quale forma ed in base a quale principio di valutazione o di calcolo questi redditi dovrebbero fluire ai lavoratori, il capitale ed il potere economico si concentrerebbero sempre più

---

(425) Cfr. GK del 1.4.1957, p. 5.

(426) Successore di Viktor Agartz nella direzione del WW I.

(427) Cfr. FAZ del 28.1.1957, p. 3.

(428) I contro-argomenti sono in parte ripresi dalla replica di E. G. VETTER, in: FAZ del 29.1.1957, p. 7. - Sembra che in seguito GLEITZE abbia temperato alquanto la sua proposta, senza tuttavia concedere ai lavoratori un'autentica comproprietà (cfr. FAZ del 14.11.1957, p. 11).

nelle mani dello Stato;

II) la proposta costituisce un notevole passo avanti verso lo Stato assistenziale. La compartecipazione ai contributi, che hanno il carattere di contribuzioni riscosse statalmente, diventa di fatto un «regalo dello Stato»;

III) la libertà personale di decisione verrebbe gravissimamente compromessa. Verrebbe sottratta alle parti sociali la possibilità di scegliere, con un esame ed una responsabilità comuni, quel tipo di partecipazione che si dimostra il più appropriato e proficuo. Diminuirebbe inevitabilmente la

volontà di risparmio, perché il risparmiare non sarebbe più in gran parte questione di spirito di sacrificio personale;

IV) ovviamente, lo Stato sarebbe autorizzato e perfino tenuto a rivedere ed in certi casi a limitare le facilitazioni fiscali da lui concesse. Non si deve però dimenticare che le facilitazioni fiscali possono anche essere necessarie, sia per mantenere o incrementare la produttività delle imprese, sia per rendere possibili determinati servizi sociali.

LEZIONE V COGESTIONE E DIRITTO DI COGESTIONE

PREMESSE. 1) L'economia a regime capitalistico solleva, per quanto riguarda il rapporto fra capitale e lavoro o fra imprenditori e lavoratori, oltre al problema della compartecipazione o comproprietà, anche l'altro: come devono essere specificati o strutturati i campi di responsabilità? Quali poteri decisionali spettano al capitale, e quali al lavoro? Hanno essi il medesimo oppure un diverso potere decisionale? = il problema della cogestione, che ora dobbiamo affrontare.

Il problema della cogestione non è affatto nuovo; tuttavia dal 1945 è entrato in una fase completamente nuova. La straordinaria violenza con cui si discusse (e si discute) sul diritto di cogestione dimostra in modo inequivocabile che sia le parti sociali, i partiti politici, le scienze economiche e sociali, come pure la Chiesa e gli organi ecclesiastici (la gerarchia; le organizzazioni ecclesiastiche) attribuiscono alla cosa un peso non comune.

2) Nella QA (29) Pio XI parla una sola volta di «cointeressenza nella amministrazione». Al contrario Pio XII, durante il cui pontificato il problema divenne così scottante, parlò più volte della cogestione, ed in una forma che dà a vedere che egli

I) attribuiva grande importanza al problema;

II) ma riteneva necessarie fortissime riserve.

Nello spiegare le dichiarazioni di Pio XII si deve tenere debitamente conto:

I) del senso preciso delle espressioni usate;

II) della intenzione da cui di volta in volta è guidato o mosso;

III) della portata delle prove addotte (quando un argomento non è considerato solido, ciò non significa ancora che si respingano tutti gli argomenti);

IV) delle prese di posizione nel loro insieme (solitamente le dichiarazioni successive integrano o precisano le precedenti). Non è esatto dire che Pio XII respinge la cogestione, che ritiene indesiderabile la sua ulteriore «costituzione», che la dichiara nel suo insieme non naturalmente fondata e che condanna qualsiasi collaborazione da parte di chi non fa parte dell'azienda. In ogni caso Giovanni XXIII nella Mater et Magistra n. 78-83, e

il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes, n. 68, incoraggiano apertamente questo indirizzo.

3) La presente lezione, che intende precisare bene il senso di «cogestione» (collaborazione, ca-amministrazione, diritto di intervento), inizia con l'esame delle tendenze globali che si ricollegano al termine cogestione, per poi trattare delle forme, dei gradi, dei terreni concreti, delle esigenze giustificate della cogestione.

-128- Che cosa significa il termine "cogestione"?

Il termine «cogestione» indica un fatto ben delimitato; il fatto cioè che viene riconosciuta e attuata la richiesta dei lavoratori di condividere la responsabilità e l'organizzazione della vita economica (e sociale).

La risposta evidenzia l'istanza di cui si tratta, quella cioè di interessare corresponsabilmente la classe lavoratrice, più di quanto sia finora avvenuto, all'organizzazione della vita economica e sociale. Cogestire significa: partecipare alle decisioni, influenzare attivamente gli sviluppi. Il termine significa che vi sono anche altri a cogestire; di qui la parola co-gestione, la quale di per sé non dice se tutti gestiscono sul medesimo oppure su un diverso piano di diritto, in forma uguale o disuguale, con la medesima oppure con diversa ampiezza.

1. - Per lungo tempo il salariato è stato puro "oggetto" dell'economia, cioè tutto il potere decisionale direttivo e discrezionale era esclusivamente in mano al capitale, cioè ai padroni (capitalisti) o ai loro mandatari. Il salariato doveva lavorare a bacchetta; tutto il resto veniva esaminato, deciso e regolato senza di lui. Da molto tempo l'operaio lotta per uscire da questa situazione di «alienazione» (dom. 60): egli vuole diventare soggetto dell'economia, vale a dire vuole partecipare responsabilmente alla direzione ed all'organizzazione della vita economica (e sociale). La classe operaia vuole poter dire la sua parola, vuole partecipare alla direzione ed alle decisioni.

2. - La classe operaia trovò sempre dei valorosi pionieri di queste sue istanze e diritti, talvolta anche imprenditori ed operatori economici di larghe vedute. Se molti si rifiutarono di ammettere determinate esigenze della cogestione; se certe forme di cogestione sono giudicate non (ancora) attuabili, dannose più che utili, d'inciampo più che di aiuto; se si mette in guardia dal compromettere l'efficienza dell'economia e delle imprese economiche; tutto ciò non sempre (quasi mai) è dovuto ad ostilità nei confronti del salariato, a rigido attaccamento al principio del «qui il padrone sono io» (dom. 138), a scarsa disponibilità a fare ciò che è necessario e possibile, ma molto sovente a onesta preoccupazione per le sorti dell'economia, a sincera convinzione che esistono situazioni e diritti oggettivi e naturali intoccabili.

3. - Il campo immediato della cogestione è l'economia: dall'azienda (impresa), nella quale i lavoratori sono occupati singolarmente o a gruppi, fino alla politica economica sociale-statale, quindi fino al grande fatto

economico ed alle decisioni che vi si prendono. L'economia è un settore civico specifico ed autonomo, che si occupa direttamente di procurare il sostentamento umano, vale a dire di mettere a disposizione di tutti una quantità sufficiente di beni materiali e di servizi.

Tutti i settori civici umani sono interarticolati e formano insieme il campo sociale di vita e di azione. La cogestione ha perciò anche un rapporto indiretto con la società, con la vita socio-culturale. L'inserimento nel complesso sociale si attua appunto partendo da quel settore di prestazione nel quale gli uomini operano, vale a dire partendo dalla loro vita lavorativa e professionale. Il salariato non diventerà mai membro a pari diritti della società, fino a quando ed in quanto non avrà raggiunto nell'ambito dell'economia quel grado di collaborazione e di corresponsabilità autonome, nelle quali viene superata la unilaterale posizione di potere del capitale e viene garantito al lavoro il potere di influenza che gli spetta.

-129- Era (è) indispensabile allargare la 'cogestione?

L'evoluzione moderna rende indispensabile una cogestione allargata; soltanto così, infatti, è possibile raggiungere fini ed esigenze essenziali della natura, tra i quali soprattutto:

1) lo sviluppo della personalità di chi lavora;

2) la necessaria collaborazione fra capitale e lavoro;

3) il loro impegno comune nei confronti del bene comune.

1. - L'uomo è persona, e perciò capace di libera autodeterminazione, e quando ha mansioni da compiere e doveri da soddisfare è chiamato alla massima responsabilità o corresponsabilità possibile (cfr. I dom. 13-17). In tutti i settori della vita umana gli uomini stanno da tempo diventando sempre "più maturi".

La classe operaia ha dovuto percorrere un cammino lungo e dolorosissimo per veder riconosciuto il suo diritto alla dignità umana, all'autonomia ed alla auto-responsabilità. La dipendenza dalle sue condizioni di lavoro e di vita (domanda 58 e ss.), il predominio del capitale, l'insufficiente uguaglianza di diritti nella vita politica (diritto di voto suddiviso in tre classi!) le hanno reso oltremodo difficile il cammino verso la presa di coscienza di sé e del suo valore umano. Ma da tempo si. è risvegliata, esigendo che le si riconoscano, non meno che alle altre categorie, i diritti umani fondamentali. Non la si può rimproverare, se ormai chiede maggiore autonomia e responsabilità anche nel settore nel quale si svolge la sua attività più specifica nell'ambito della società umana. Questo settore di attività è quello del lavoro e quindi dell'economia; il lavoro, infatti, viene eseguito nell'ambito e per il bene dell'economia: esso crea i beni e provvede i servizi dei quali gli uomini hanno bisogno per il loro mantenimento. La più grande aspirazione dell'uomo, e nello stesso tempo la sua destinazione umana primordiale, è quella di «realizzare e sviluppare la sua personalità creativa»

(429), personalità che egli deve raggiungere, e m modo determinante, nel e attraverso il lavoro.

Il lavoratore non sopporta più di rimanere oggetto dell'economia, ma vuole concorrere da soggetto alla direzione ed all'organizzazione di essa. Non è che egli possa organizzare da solo il proprio lavoro nell'economia, può però essere co-responsabile e co-ordinatore. In un'epoca che in tutti gli altri campi promuove l'autonomia e la responsabilità di chi «lavora», è indispensabile concedere e gradualmente allargare tale corresponsabilità (dom. 130).

2. - In seguito al progresso tecnologico, all'intrinseca interdipendenza dei processi di lavoro, alla mutua necessaria connessione fra lavoro e capitale (dom. 52 ss.), l'economia odierna (e futura) poggia sulla divisione e sull'organizzazione del lavoro.

Un regime economico fondato sulla natura poggia sull'unità articolata dei settori di prestazione, delle branchie economiche e professionali. L'economia, l'ordinamento e l'attività economici sottostanno, oggi più di prima, all'esigenza fondamentale della collaborazione, sono ordinati alla collaborazione e possono sussistere soltanto mediante la collaborazione (economia cooperativistica). Il fatto che, affinché l'economia sia produttiva (dom. 114), la formazione del capitale deve essere sempre più opera della classe lavoratrice, sottolinea ancora una volta l'unità e la necessità della collaborazione. Questa collaborazione:

a) riguarda sia l'ordinamento aziendale interno che quello sovra-aziendale. La sua manifestazione più evidente si ha all'interno delle aziende, delle «fabbriche»; l'azienda odierna, l'impresa d'oggi costituiscono l'esempio tipico di una collaborazione universale;

b) si attua tra uomini, è perciò una collaborazione umana.

Collaborano si anche le basi produttive (fattori di produzione) non umane (macchina; energie naturali liberate dalla tecnica), ma sotto la direzione ed al servizio di uomini. La collaborazione fra capitale e lavoro non è altro che il lavorare insieme di uomini, i quali ciascuno a loro modo sono

---

(429) Cfr. MESSNER, SFr 491 s.; anche FRINGS 27 ss.; NELL-BREUNING, Mitbestimmung 19 s.; Engel 37.

collaboratori e perciò partecipano al risultato finale. Senza dubbio la collaborazione umana è tanto più conforme alla natura, tanto più personalistica ed «umana», quanto più è basata sulla responsabilità e sul "dominio" comuni, vale a dire quanto più tutti coloro che collaborano vengono impegnati e collaborano nella loro specifica qualità di uomini e perciò di esseri spirituali e liberi.

Sono due le forme di responsabilità di cui più o molte persone sono investite:

I) la forma di un chiaro comando e di una chiara subordinazione; tutti agiscono e lavorano con pieno senso di responsabilità, ma in modo che alcuni comandano e gli altri obbediscono, gli uni dirigono, cioè studiano e decidono, e gli altri attuano, cioè eseguono;

II) la forma di una chiara convergenza, cioè di un'azione realmente in comune, di studio, di discussione, di decisione comuni. Più o molti si assumono in comune la responsabilità. È di questo tipo di responsabilità «condivisa» che parliamo qui soprattutto.

Conseguenza: se la collaborazione inevitabile, che appunto caratterizza l'economia odierna, dev'essere logicamente strutturata in modo umano, porta ad una maggiore cogestione dei lavoratori.

3. - L'economia nazionale o globale costituisce un regime di settori o comunità di lavoro. Tutti quelli che in essa operano appartengono a queste comunità di lavoro in qualità di membri fondamentalmente alla pari. In un ordinamento così concepito non sono le diversità od i contrasti d'interesse, ma i doveri verso il bene comune, vale a dire verso l'economia globale, ad avere l'ultima parola; i singoli settori o branchie economiche costituiscono una parte del bene economico globale. Quest'ordinamento (professionale) non può non poggiare sulla parità e sulla responsabilità comune delle parti sociali. Sarebbe troppo poco parlare di uria pura e semplice co-responsabilità e co-gestione o del lavoro o del capitale (dom. 133).

-130- A che cosa è condizionata la cogestione, per risultare utile?

Per risultare utile, la cogestione è condizionata:

1) alla capacità, al senso di responsabilità ed alla mutua fiducia;

2) alla legge della produttività economica;

3) ai diritti altrui. Una cogestione che distrugga invece che costruire è un assurdo; una cogestione «ad ogni costo» si giudica da sé. Il problema della cogestione può prendere in considerazione soltanto scopi, forme ed effetti utili e vantaggiosi della cogestione. Questa dom. 130 esamina le condizioni fondamentali di qualsiasi tipo di cogestione.

1. - Da ambedue le parti la cogestione richiede doti spirituali e atteggiamenti psicologici-caratteriologici. È necessario essere preparati e idonei a tale collaborazione e responsabilità:

a) chi è chiamato a studiare, consigliare e decidere deve essere pratico di ciò di cui si tratta; ha bisogno di perizia, che deve acquisire attraverso lo studio, l'esperienza e la pratica di uomini e di cose. I processi economici, così vasti e difficili da padroneggiare, siano essi interni all'azienda o sovra-aziendali, richiedono oggi una dose adeguata di perizia.

ESEMPI

capacità di assorbimento del mercato; previsioni di vendita; necessità e lucratività di nuovi procedimenti di fabbricazione; movimenti dei costi e dei prezzi.

In considerazione delle mansioni legate alla cogestione concessagli, il lavoratore ha bisogno di preparazione, del necessario «armamentario di cognizioni economiche, aziendali e giuridiche di base» (KALVERAM, Christliche Gedanke, p. 107). A questa preparazione e formazione servono oggi numerosi corsi di studio, conferenze, ecc., organizzati in parte dalle stesse fabbriche (aziende), in parte da accademie, organizzazioni operaie, sindacati. È di capitale importanza che detta formazione si studi di essere della massima oggettività, che non presenti cioè il complesso della situazione in modo unilaterale, «tendenzioso» (= «colorato», con prevenzione);

b) la cogestione esige senso di responsabilità, cioè sia la capacità che la volontà di responsabilità (430). È capace di responsabilità chi ha la scienza necessaria ed una sufficiente fermezza di carattere; ha la volontà di responsabilità chi è deciso ad applicare la sua scienza in base alla situazione:

I) il lavoratore chiamato a decidere può incontrare difficoltà, non solo da parte del «capitale», ma anche da parte del «lavoro» (dei compagni di lavoro e della classe operaia), che insiste sulle proprie rivendicazioni e facilmente taccia proprio i suoi rappresentanti di poca solidarietà e di falsa arrendevolezza;

II) è quindi della massima importanza la scelta di quelli che devono partecipare direttamente alla cogestione;

c) a tutti i livelli (dom. 132) la cogestione vuole fiducia reciproca fra le parti sociali e fiducia dei lavoratori nei loro rappresentanti. La base unica della responsabilità comune è la fiducia

Ricordiamo i diritti di proprietà, di acquisto e di disposizione dei proprietari e dei fornitori di capitale; i diritti dell'autorità, quindi per es. della necessaria gerarchia aziendale (I dom. 34); il diritto di libera associazione, allo scopo di far valere e di attuare le proprie giuste rivendicazioni (I dom. 52, n. 6 e dom. 71, III,

3); infine - parlando in generale - quei diritti fondamentali o umani ai

---

(430) Cfr. HARING (bibl. I) 1231,

quali la collaborazione delle parti sociali è legata (fra i quali il diritto al lavoro, al giusto salario, all'informazione veritiera, ad un trattamento ed a condizioni che salvaguardino la dignità umana).

-131- Che cosa si deve evitare nella cogestione?

Si deve evitare:

1) la precipitazione e l'esagerazione;

2) di scambiare la cogestione con l'educazione democratica;

3) di attenderla da un'economia pianificata e nazionalizzata.

1. - Quando si tratta di tendere a fini nuovi e di imboccare vie nuove è sì necessario avere coraggio e fermezza, mai disgiunti però dal senso della giusta misura. È possibilissimo precipitare ed esagerare la cogestione: ambedue le cose sono contrarie all'«etica della misura», alla saggezza ed alla prudenza (I dom. 1) (431-432):

a) la cogestione deve essere attuata gradualmente, cioè con ordine. La classe lavoratrice ha bisogno di maturare continuamente verso la cogestione. Questa cautela non deve affatto indurre a «portare alle lunghe» la cogestione. Nessuno però può ragionevolmente incominciare a trasmettere o ad assumersi mansioni così vaste, se prima non sono state create le necessarie premesse;

b) non ci si può attendere dalla cogestione più di quanto essa possa dare. Essa non è in grado, da sola, di organizzare o rinnovare l'ordinamento economico e sociale in una forma che tenga conto della natura e della società; è soltanto un mezzo. Inoltre la maggior parte dei lavoratori può cogestire soltanto indirettamente o esercitando un'influenza remota. La pura e semplice cogestione, infine, non incrementa né la produttività né il reddito: ciò dipende dalle forme della cogestione, cioè dal modo con cui essa viene messa in atto.

2. - Si definisce volentieri la cogestione come la via alla democrazia economica, mentre quest'ultima è considerata come la conseguenza naturale ed il prolungamento della democrazia politico-statale.

Molti ritengono perciò che sia possibile introdurre e attuare la cogestione secondo le «regole del gioco democratico»: nell'economia sarebbe possibile votare, decidere, eleggere, protestare come nei comuni, nelle regioni, negli Stati a regime democratico (diritto di voto, consiglio comunale o regionale, parlamento). Si trasferiscono cioè all'economia le «leggi» della democrazia moderna e dell'educazione politica, fin all'interno dell'impresa e dell'azienda. Non v'è dubbio che la cogestione abbia qualcosa in comune con la democrazia: essa oppone alla esclusività di dominio e di diritto decisionale del capitale la collaborazione e la responsabilità comune del capitale e del lavoro. Le differenze sono però talmente fondamentali, che metterle sullo stesso piano porta a gravi confusioni:

(431-432) Cfr. a questo proposito FRINGS 11 ss.

a) i diritti democratici fondamentali hanno un carattere umano-universale; essi si fondano sulla «statalità» dell'uomo, vale a dire sulla sua naturale costituzione sociale, la quale trova la sua espressione ed attuazione nell'appartenenza alla comunità politico-statale; sono perciò di spettanza di tutti i cittadini di una nazione (II domanda 62, II). Il diritto di cogestione, al contrario, poggia sulla appartenenza professionale, sulla funzione e sulla

prestazione nel fatto economico dei beni; esso non tocca perciò l'ambito umano globale della vita, ma soltanto un suo determinato settore;

b) l'economia, ed in particolare l'impresa economica (l'azienda economica), soggiace a leggi diverse da quelle dello Stato e della politica, cioè della comunità civico-politica:

I) fornitura di beni materiali e di servizi, provvedere al sostentamento materiale, mercato e concorrenza, collaborazione fra capitale e lavoro: non è possibile amministrare, «governare» e comandare tutte queste cose come una nazione o un municipio, perché siamo di fronte a dati oggettivi di tutt'altro tipo ed a relazioni umane generalmente del tutto diverse;

II) le imprese (aziende) economiche sono sì soggette al diritto pubblico, ma di per sé sono istituzioni di diritto privato. L'economia non è un settore di sovranità statale, bensì un settore civico, lasciato alla libera iniziativa privata ed all'autogoverno sociale, certamente con la collaborazione ed il controllo dello Stato rivolto al bene comune, non però soggetto al dominio diretto o addirittura alla tutela di quest'ultimo. L'economia poggia sulla proprietà privata, sulla «libera scelta del genere e del posto di lavoro», sullo spirito e sul coraggio imprenditoriale. Esiste una legalità particolare dei settori di lavoro e civici (QA 14), ed appunto nell'economia questa legalità particolare non ammette moltissime volte una regolamentazione democratico-collettiva;

c) anche in uno Stato effettivamente democratico i cittadini prendono soltanto le decisioni fondamentali più generali (negli Stati minori intervengono anche nelle leggi di maggiore importanza, per es. attraverso votazione o referendum popolare), mentre tutto il resto è lasciato alla decisione degli organi di governo: parlamento, senato, consiglio dei ministri, ecc. La formazione di una volontà politica attraverso i partiti e le elezioni politiche è qualcosa di completamente diverso per es. dalla «educazione aziendale» attraverso le elezioni aziendali: i consigli d'azienda non sono parlamenti dotati di potere di governo, ma rappresentanti delle maestranze, ai quali sono trasmessi, per legge o per accordo, determinati poteri e mansioni, che si estendono a scopi e campi ben delimitati. La maggior parte dei lavoratori può partecipare alle decisioni soltanto indirettamente (dom. 132).

3. - È un errore fatale pensare che tanto più ci si avvicina alla cogestione, quanto più viene introdotta un'economia pianificata o nazionalizzata, quanto più cioè l'economia è socializzata e centralizzata.

Esistono aziende pubbliche per le quali - secondo il loro tipo - è possibile trovare forme adatte di cogestione. Ma in un'economia generale pianificata o nazionalizzata è il collettivo che decide, è cioè lo Stato o sono i suoi incaricati (funzionari) a decidere, cosa che fanno amministrativamente, cioè eseguendo gli ordini e scaricando ii più possibile la responsabilità sugli altri. Ogni economia centralizzata dà grandissimo peso al fatto di poter cogliere il responsabile o colpevole; quando si studiano le cose in comune, quando le decisioni e la responsabilità sono collettive è pure grande il

pericolo di cadere nell'anonimità del collettivo, di gettare il sospetto e di chiamare in causa altri. Esiste cogestione soltanto quando è concessa e garantita una disciplinata e autentica libertà.

-132- Che cosa si deve distinguere nella cogestione?

Si devono distinguere:

1) la cogestione di fatto e quella di diritto;

2) quali forme o gradi: la collaborazione (intervento) e la cogestione (propriamente detta);

3) la cogestione diretta e quella indiretta.

1. - La prima distinzione riguarda l'aspetto giuridico della cogestione. Si devono tenere chiaramente distinte:

I) la cogestione che esiste di fatto, anche se non concessa e garantita di diritto; essa si basa su una garanzia e su un accordo liberi;

II) la cogestione che si radica nel diritto, che è concessa per legge e di diritto (433) (diritto di cogestione). Quest'ultima è giuridicamente vincolante, per cui deve essere concessa e attuata.

2. - La cogestione ha gradi o forme diversi. Cosa che dipende dai molti modi con cui più persone possono assolvere insieme a determinati compiti. È poi anche necessario tenere in considerazione i rispettivi settori di prestazione e di mansione; non qualsiasi tipo di azione in comune è ovunque adatto:

a) *la collaborazione*. Essa significa letteralmente fare insieme qualsiasi cosa che concorre ad una decisione oppure ad una cosa (anche gli spettatori «agiscono insieme», pur non avendo nulla da decidere!). Il termine non dice ancora se questo agire insieme ha un'influenza, una forza ed un valore determinati, se quindi coloro che collaborano devono decidere insieme. - Anche una pura e semplice collaborazione può essere concessa per legge o di diritto, per cui nella loro fattispecie non si hanno decisioni senza collaborazione. I collaboratori devono essere ascoltati, informati, consultati, ecc., perché si possa prendere una decisione. Ma il prendere una decisione vincolante, il modo e l'oggetto della decisione esulano dai loro poteri.

Si distinguono perlopiù due forme di collaborazione:

---

(433) Non è necessario che si tratti di una concessione per diritto naturale; anche la legge o il diritto positivi creano un'autentica situazione di diritto. Esamineremo alla dom. 141 il diritto «naturale» di cogestione.

l'intervento (434) e l'esecuzione (quest'ultima è perlopiù chiamata collaborazione):

I) intervento = dire la propria opinione su qualcosa. Cosa che è pienamente possibile solo quando si è al corrente, quando si è pratici. È poi necessario che risulti chiaro, che venga cioè spiegato, tutto ciò che si riferisce alla cosa. L'intervento assume perciò diversi gradi o forme: l'udienza = la

possibilità di presentare il proprio punto di vista, di manifestare i propri desideri, di fare proposte (su tutto quanto ha importanza o deve essere preso in considerazione nell'azienda, per le maestranze, per l'organizzazione del lavoro, per l'incremento della produzione, ecc.); l'informazione = potersi informare o essere informati, quindi farsi un'idea in modo adeguato, per es. sulla situazione (della produzione), sui progetti e sulle previsioni, sulle difficoltà dell'azienda, del settore economico, dell'economia globale; la consultazione = dare il proprio consiglio, dare suggerimenti, studiare insieme il modo di raggiungere,
migliorare o impedire qualcosa;

II) esecuzione = l'attuazione di ciò che è stato concordato, deciso, concesso, garantito. Eseguire significa: mettere in atto; e poi concorrere a far sì che la cosa «non rimanga soltanto sulla carta, ma venga realizzata di fatto.

NB. Capita sovente che la «pura e semplice collaborazione» venga respinta più o meno duramente. Si dice che con essa non si elimina ancora il principio del «qui il padrone sono io»; che la pura e semplice collaborazione non è che una scappatoia per poi fare quello che si vuole, qualunque siano il parere o le proposte delle maestranze! Anche se con la sola collaborazione non si può risolvere la questione della cogestione, il respingerla in tal modo è segno di scarsa lungimiranza, oltre che ingiusto. Occorre riflettere:

1) la cogestione in senso stretto è tutt'altro che attuabile ovunque; larghi settori intra e sovraaziendali non sono riducibili alla cogestione. La collaborazione, invece, è possibile a livello molto più ampio. Molte cose possono e devono essere decise soltanto da una delle parti, mentre gli altri possono consigliare, mettere sull'avviso, sollecitare, indicare soluzioni, appoggiare.

2) Una collaborazione intelligente può essere molto fruttuosa, a patto, naturalmente, che venga presa e garantita sul serio. Se le maestranze o i loro rappresentanti sono realmente informati e ascoltati; se detta informazione è regolare ed è data specialmente (e tempestivamente) in casi urgenti; se ambedue le parti hanno la disposizione ed il coraggio della chiarezza; se

---

(434) La legislazione tedesca conosce soltanto la collaborazione e la cogestione e annovera l'intervento fra la collaborazione; la collaborazione (con l'intervento) sta in opposizione a cogestione. - Altrove si distinguono tre forme individuate di cogestione: la collaborazione, l'intervento, la cogestione (propriamente detta; cfr. nel testo alla b).

i problemi, le proposte, le rimostranze vengono studiati sinceramente e onestamente e ci si impegna al massimo per fare ciò che è necessario od utile: allora la collaborazione assume un'importanza che in certi casi la cogestione non può avere. È proprio il rapporto di fiducia e di fedeltà legato ad una collaborazione aperta e possibile, che la rende umanamente così apprezzabile e, da un punto di vista aziendale-economico, così redditizia. Molte aziende

piccole o medie o familiari (nell'artigianato, nell'agricoltura, nel commercio e nell'industria), che non sono adatte alla cogestione, devono appunto buona parte dei loro successi ad una ben condotta collaborazione ed agli esemplari rapporti umani con cui vivono e producono.

b) la cogestione.

Gestire significa: decidere in forma vincolante. Chi decide stabilisce che cosa deve avvenire ed il modo con cui deve avvenire. Il contrario di «co-gestire» è: decidere da solo, e poi: limitarsi a collaborare, non però co-decidere. Chi è chiamato a cogestire partecipa alla decisione in modo talmente determinante, che senza la stia partecipazione non si ha decisione valida. Accenniamo ad alcune forme di cogestione (435):

I) protesta, «veto». Dànno il diritto di impugnare una decisione presa, oppure lasciano la decisione in sospeso finché la protesta è stata presa (non presa) in considerazione;

II) decisione in comune: partecipazione alla decisione. Le decisioni hanno quindi valore soltanto se prese di comune accordo. La partecipazione, il rapporto dei voti (maggioranza semplice oppure per es. dei due terzi), l'ambito delle mansioni sono spesso stabiliti per legge (dom. 142);

III) consenso: le decisioni non sono approvate soltanto da una parte, per cui, per diventare valide, devono essere approvate e accettate dall'altra parte.

3. - Né sul piano intra-aziendale né su quello sovra-aziendale è sempre possibile ai lavoratori collaborare o cogestire direttamente (dom. 131). Alcuni motivi: l'impossibilità, per questa via, di intavolare discussioni e di prendere decisioni (numero eccessivo, insufficiente capacità di giudizio); la necessità di mantenere il segreto o il pericolo di tradire dei segreti. La collaborazione e la cogestione saranno perciò spesso puramente rappresentative, si attueranno cioè attraverso la mediazione di rappresentanti, di intermediari, di persone di fiducia, di persone dotate di pieni poteri.

Si deve perciò far distinzione fra cogestione e collaborazione dirette e indirette:

a) poiché la collaborazione non ha l'incidenza decisiva della cogestione, e non richiede neppure tanta responsabilità e tanto rischio, per molti lavoratori è più facile la collaborazione che non la cogestione: l'ambito della collaborazione è, per soggetti e per oggetti, molto più ampio;

---

(435) FRINGS 114 ss.

b) la collaborazione e la cogestione indirette non consistono spesso che nell'eleggere quelli che devono collaborare e cogestire direttamente. Secondo la loro importanza, tali elezioni devono essere preparate coscienziosamente (dovere di coscienza di partecipare alle elezioni!) e condotte in base ai principi naturali delle libere elezioni: il diritto di tutti i gruppi di non essere ostacolati nel proporre candidati e di vederseli riconoscere alla pari; nessuna

pressione indebita sulle elezioni (elezioni strappate e risultati «manipolati»); la parità di diritti di tutti gli eletti e loro parità di poteri e di partecipazione (vale a dire indipendentemente da qualità che non hanno nulla a che vedere con queste elezioni: appartenenza ad organizzazioni religiose, a partiti politici, a determinati sindacati).

-133- A quale livello è attuabile la cogestione?

La cogestione è attuabile al livello inferiore dell'impresa (azienda) ed al livello superiore dei settori economici e dell'economia globale: si distingue una cogestione (intra) aziendale ed una cogestione sovra-aziendale.

1. - L'ordinamento economico si articola al livello inferiore della «economia singola» (impresa e azienda) e poi al livello medio dei settori o delle prestazioni economiche parziali, fino al livello più alto dell'economia globale. I due livelli più alti costituiscono il campo della politica economica sociale e statale; è qui che vengono presi direttamente quei provvedimenti e quelle decisioni, che toccano sia i diversi settori economici (436) che l'economia nazionale globale. Il diritto di cogestire in questi campi si chiama diritto di cogestione sovra-aziendale, perché questi settori oltrepassano le aziende e abbracciano più o molte aziende, tutte quelle cioè che fanno parte della branchia economica.

2. - Per quanto riguarda la cogestione sovraziendale ricordiamo che si tratta in modo particolare della questione dei consigli o delle camere economiche (consigli economici nazionali, regionali, provinciali). Questi consigli devono essere composti «pariteticamente», vale a dire la parte degli imprenditori e quella dei lavoratori devono essere rappresentate alla pari; infatti gli interessi di tutti i settori economici riguardano senza dubbio ambedue le parti, cioè tutti quelli che operano nel campo economico. Molti chiedono con buoni motivi che facciano parte di detti consigli anche

I) il terzo interessato sociale «trascurato», vale a dire il consumatore;

II) rappresentanti di altri settori civici (scienza, educazione, diritto, religione, ecc.) (cfr. II dom. 56, n. 4). Molto discussa è la questione se questi organi politico-economici superiori abbiano soltanto un compito di consulenza, debbano cioè limitarsi a collaborare, oppure abbiano anche una

---

(436) Industria mineraria, industria (sue branchie singole), agricoltura artigianato, grande e piccolo commercio, traffico, credito, ecc.; cfr. 11 dom. 47, n. 3.

mansione decisionale, debbano cioè cogestire in senso stretto.

NB. Decisioni prese al livello superiore incidono favorevolmente al livello inferiore; può perciò essere molto importante che al livello superiore si studino e si chiariscano questioni di principio, si propongano soluzioni attuabili, si operino equilibrati compromessi (II dom. 103, n. 7 a).

Per la cogestione sovra-aziendale cfr. PIO XII, discorso dell'11-3-1945 (Pv VII, 5-10); discorso del 7-5-1949 (Pv XI, 61-64); lettera del 7-7-1952 (Pv XIV, 545-550). Vaticano II: GS, n. 68.

3. - Le domande che seguono in questa lezione trattano della cogestione nell'azienda, cioè della cosiddetta cogestione aziendale o infra-aziendale. Qui equipariamo «impresa» ad «azienda». Infatti, quantunque siano diverse, in ambedue la cogestione dev'essere regolata in base ai medesimi princìpi morali-giuridici. Oggi i lavoratori ed i sindacati lottano per ambedue i tipi di cogestione, ma per quella aziendale con molta più tenacia che per quella sovra-aziendale.

-134- Qual è l'estensione della cogestione?

La cogestione si estende alle questioni sociali, perso-nali ed economiche. Abbiamo così nominato i tre grandi settori concreti interessati alla cogestione.

1. - È sempre più frequente il caso in cui le maestranze o i loro rappresentanti ottengono di esercitare la cogestione propriamente detta nelle questioni sociali. In alcuni luoghi si riconosce esplicitamente alla commissione ed all'assemblea aziendale un ampio diritto decisionale esclusivo:

a) le questioni «sociali» sono quelle che toccano direttamente il bene e il male umano e intra-umano di coloro che fanno parte dell'azienda o dell'azienda stessa: protezione della salute, istituzioni assistenziali, distribuzione di abitazioni in proprietà, impiego dei contributi versati per i servizi sociali facoltativi;

b) questa cogestione è essenziale, sia per l'urgenza degli interessi sociali che per la notevole quantità di denaro che controlla. Si rifletta poi alla grande incidenza di una buona regolamentazione di dette questioni, sia sulla concordia e sulla soddisfazione del lavoro che sulla famiglia e sul reddito familiare.

2. - Molto più dibattuta è invece la cogestione nelle questioni personali, quindi nell'assunzione, nel licenziamento, nella retribuzione, nella promozione degli appartenenti all'azienda:

a) è comprensibile che i componenti dell'azienda abbiano il più grande interesse a che nessuno di loro sia licenziato, sotto-retribuito o comunque danneggiato senza necessità o ingiustamente, a non dover lavorare con qualcuno che disturbi la pace del lavoro o che ritardi l'andamento del lavoro, a che le promozioni e le facilitazioni speciali siano concesse (distribuite) in base alla capacità e al merito, non invece per considerazioni non obiettive. È perciò giusto che i lavoratori (salariati e stipendiati) (437) intervengano decisionalmente in queste cose, nella misura in cui essi stessi, cioè la loro categoria, sono coinvolti; in certi casi è sufficiente la forma della protesta efficace, alla quale la direzione dell'azienda è legata;

b) alle maestranze non può essere indifferente quali siano le persone che occupano i «posti superiori», quali siano cioè coloro che partecipano in modo determinante alla direzione. A questo fatto sono legati elementi decisivi per l'impresa e l'azienda, considerate sia come luogo di produzione che come luogo di collaborazione umana: non sempre la capacità va di pari passo con la ricchezza di doti umane, ed esistono diversità di reddito contro le quali la protesta è legittima. - I lavoratori - così affermano alcuni - hanno il potere decisionale nelle questioni in cui entrano direttamente in gioco i loro interessi (dom. 139). Se ne deduce che le maestranze non avrebbero alcun potere decisionale nei confronti di coloro che svolgono mansioni superiori e che perciò, anche in base al loro proporzionalmente superiore stipendio, fanno parte di un gruppo economico-sociale diverso. Si fa poi notare che, in questioni così capitali come quella dei dirigenti, l'impresa dovrebbe avere mano libera; se infatti la scelta dei dirigenti, tanto difficilmente reperibili come sono, fosse legata alla soluzione frenante della cogestione, facilmente si perderebbero ottime occasioni. - Non v'è dubbio che questi motivi abbiano il loro peso. Non si può però negare che la collaborazione con i dirigenti tocchi direttamente gli interessi delle maestranze. Sembra perciò opportuno concedere alle maestranze o al consiglio d'azienda almeno il diritto di reclamo giuridicamente vincolante; si può provvedere a che i reclami che appaiono discutibili vengano esaminati da uffici arbitrali adatti.

3. - Il vero e proprio campo di lotta della cogestione è costituito dalle questioni economiche, perciò da quelle decisioni dalle quali dipende direttamente e propriamente il «successo o insuccesso economico dell'azienda o dell'impresa» (NELL-BREUNING, MB 31). In tutte le imprese (aziende) esistono innumerevoli problemi di questo genere, fra i quali anche problemi tecnico-economici (438).

Nel caso che queste decisioni vengano prese in modo errato o non adeguato, possono andarne di mezzo la vita dell'impresa ed il lavoro e il pane delle maestranze; se invece vengono prese in modo giusto e buono, l'azienda può contare su di uno sviluppo favorevole. Il lavoratore ha diritto di partecipare a queste decisioni? Oppure esse sono di esclusiva competenza dei padroni o fornitori di capitale e dei «manager»?

---

(437) Gli impiegati di grado superiore, anche se sono «prestatori d'opera», vengono però per lo più annoverati fra i datori di lavoro, a motivo della loro posizione e delle loro mansioni.
(438) Esempi alla dom. 139, n. 3.

NB. Le domande 135-139 trattano della cogestione economica.

-135- Quali sono i fondamenti della cogestione economica?

Sono due i fondamenti della cogestione economica: la comproprietà e la (semplice) collaborazione. Si può dar vita alla cogestione economica per due motivi diversissimi:

I) perché e in quanto il lavoratore possiede titoli azionari nell'impresa, è perciò comproprietario e come tale ha diritto di partecipare alla gestione ed alle decisioni - tutt'e due forma ed espressione di autentica cogestione;

II) perché e in quanto il lavoratore collabora nell'impresa (azienda), perciò in base alla sua concausalità e cooperazione. È questo secondo tipo di cogestione economica che ora ci interessa sopra tutto; ne discutiamo alle dom. 137 ss. Il primo tipo non presenta nulla di particolare, in quanto la comproprietà include sempre il diritto di decisione sulla proprietà alla quale si è interessati.

Gli sviluppi più recenti hanno messo in luce una forma di cogestione, che è legata e poggia sulla comproprietà: la compartecipazione imprenditoriale, cioè la partnership.

NB. È indispensabile fare un'osservazione chiarificatrice sull'unico passo della QA che si riferisce, o sembra riferirsi, alla cogestione:

Pio XI (QA 29): «Tuttavia, nelle odierne condizioni sociali, stimiamo sia cosa più prudente che, quanto è possibile, il contratto di lavoro venga temperato alquanto col contratto di società, come già si è cominciato a fare in diverse maniere, con non poco vantaggio degli operai stessi e dei padroni. Così gli operai diventano cointeressati o nella proprietà o nella amministrazione, o compartecipi in certa misura dei lucri percepiti».

Spesso si interpreta questo testo nel senso che Pio XI abbia inteso e raccomandato il diritto di cogestione in base alla pura e scrnplice cooperazione, in base al semplice contratto di lavoro. Ma un esame attento del testo dimostra che tale interpretazione non è sostenibile. Il Papa parla tutt'al più di cogestione basata sulla comproprietà, non però di cogestione basata sulla semplice cooperazione. Il testo latino dice: «... consortes fiunt dominii vel curationis, aut de lucris perceptis aliqua ratione participant». La frase non è composta di tre membri separati (comproprietà - co-amministrazione - partecipazione ai lucri), ma soltanto di due, perché i primi due formano un membro unico, quindi: comproprietà e co-amministrazione, da una parte - partecipazione ai lucri, dall'altra (439). Nel discorso del 31.1.1952 (Pv XIII, 463 ss.) Pio XII corresse quell'errore, prendendo da parte sua più volte

---

(439) Dominium e curatio sono collegati con la congiunzione «vel» e separati da "participatio lucri percepti" con la disgiunzione «aut»; «vel» significa «ciò che è lo stesso», «aut» significa «ciò che è qualcos'altro».

posizione sulla cogestione basata sulla cooperazione (testi alle dom. 138, 140 ss.).

-136- Che cosa si deve dire della "compartecipazione imprenditoriale"?

La compartecipazione imprenditoriale è un «sistema di partnership», nel quale vengono attuate in forma eccellente la comproprietà e la cogestione.
Per spiegare la compartecipazione imprenditoriale ci serviamo di due termini o concetti dei suoi promotori:

I) la comproprietà, che qui è intesa nel senso di partecipazione alla «sostanza patrimoniale»: i componenti dell'azienda vengono interessati, in quanto collaboratori, alla riserva di capitale della loro azienda (impresa);

II) la partnership. Il partner è colui che «partecipa, fa parte» (partner matrimoniale = coniuge; partner negli affari). Partnership indica la «partecipazione responsabile del collaboratore al fatto aziendale»; può avere forme e gradi diversi. La compartecipazione imprenditoriale è la forma più caratterizzata di partnership (440).

1. - La compartecipazione imprenditoriale tende a valorizzare l'azienda, sia in quanto comunità di lavoro che in quanto comunità di progresso. Ogni collaboratore è considerato come «parte del tutto», che concorre per la «sua parte» alla prestazione imprenditoriale, anzi come uno chiamato a manifestare le proprie capacità imprenditoriali. Ciascuno deve, in base ad un accordo libero e contrattuale, concorrere responsabilmente all'andamento ed al successo dell'impresa; non deve limitarsi ad eseguire il proprio lavoro per poi partecipare all'esito. Il termine co-imprenditore indica appunto che non si intende un sostitutivo, un disimpegno della direzione imprenditoriale, bensì la sua integrazione, il suo appoggio, la sua corresponsabilità. Fra l'imprenditore ed i suoi co-imprenditori esiste «soltanto una differenza di grado» (Volker), l'imprenditore è «primus inter pares».

2. - Fondamento e conseguenza della compartecipazione imprenditoriale è la comproprietà. Quando i collaboratori condividono come soci la gestione e la responsabilità del tutto, devono anche essere interessati al risultato, possibilmente acquisendo la comproprietà all'impresa, vale a dire alla sostanza patrimoniale dell'impresa, (Spindler). Il risultato ottenuto con la responsabilità e con il lavoro comuni deve anche andare a beneficio di tutti in proporzione della prestazione e della responsabilità.

---

(440) Quanto diciamo in questa domanda si basa su scritti e articoli di dirigenti imprenditoriali, nelle cui imprese è stata da anni introdotta con successo questa forma di partnership. Ricordiamo: Gert P. SPINDLER (delle Officine Spindler, Hilden; industria tessile; con più di 2.000 operai), cfr. August SAHM (Karl Kubel GmbH, Worms; 1.850 occupati), Robert VOLKER (W. Volker; impresa di costruzioni e di scavi). Cfr. anche Gurno FISCHER, cfr. bibl. - La lettera pastorale dei vescovi austriaci e le spiegazioni date dal vescovo Rusch (bibl. 1) parlano con molta insistenza della partnership e dei sistemi di partnership. I vescovi vedono in essa un'istanza particolarmente caratterizzante e necessaria di un ordine sociale corrispondente ai principi della sociologia cattolica.

3. - Compartecipazione imprenditoriale significa almeno una forma molto marcata di collaborazione, la quale, anche quando non è cogestione, è a questa equiparata in molte cose. Soltanto una «piena sincerità», senza nessuna sorta di «mistificazione», può offrire la base adatta per la compartecipazione imprenditoriale. Partendo da questa base, i collaboratori o i loro rappresentanti (specialmente le commissioni) devono avere la possibilità di presentare le loro proposte, di controllare le decisioni prese, di aderire ai provvedimenti progettati. L'importanza è sempre di convincere i collaboratori. Anche se la direzione, dell'impresa può prendere le proprie decisioni senza consultare i suoi collaboratori o le commissioni, «in pratica le sarà difficile comportarsi in tal modo, perché cozzerebbe contro il principio della collaborazione collegiale, discreditando definitivamente la collaborazione delle maestranze nelle commissioni». Così scrive G. Spindler.

Le diverse forme e regolamentazioni della collaborazione vengono concordate di volta in volta e stabilite contrattualmente. La posizione giuridico-sociale dei comproprietari non è ancora del tutto chiara (441).

4. - Contro tutte le obiezioni e tutti i timori, le imprese (aziende, fabbriche) nelle quali la compartecipazione imprenditoriale è stata sufficientemente sperimentata assicurano che il modo di lavorare ha dato ottima prova: l'azienda a partnership promuove lo sviluppo della personalità; l'iniziativa imprenditoriale non viene paralizzata, e non ne soffre neppure il prestigio dei dirigenti; le maestranze, chiamate a collaborare, si sentono sempre più legate all'azienda, contribuiscono notevolmente, con la loro ingegnosità, all'incremento della prestazione e non si tirano indietro neppure di fronte a situazioni critiche, che esigono sensibili rinunce. (È proprio quest'ultimo fatto che viene particolarmente sottolineato).

-137- È possibile inserire la cogestione economica nel rapporto salariale?

Nella misura in cui la cogestione viene attuata, il rapporto salariale si avvicina al rapporto di società.

---

(441) Nelle officine Spindler (Germania occidentale) il nerbo della partnership imprenditoriale è costituito dalla «commissione economica», la quale è composta da tutti i collaboratori, in modo però che continuano a sussistere le diverse commissioni particolari. Tale commissione esula dal quadro prescritto dalla legge sulla costituzione delle aziende ed opera in tutte le questioni di politica aziendale generale, in base a precise informazioni preventive: formazione dei prezzi, il problema del mercato, organizzazione e formazione del capitale. Cfr. GERT SPINDLER, in: Die Zeit del 26.1.1956, p. 9.

1. - Attualmente non si tratta tanto della cogestione basata sulla comproprietà, quanto della cogestione basata sulla semplice collaborazione fra capitale e lavoro (dom. 135). Si sottolinea molto il fatto che anche le

imprese o aziende private hanno un interesse pubblico, hanno cioè la loro rilevanza per il benessere generale della nazione. Si afferma perciò: la creazione e l'incremento di valore è da attribuire molto più ai lavoratori componenti l'azienda, che non al capitale o ai fornitori di capitale (padroni). Ogni impresa (azienda) deve inoltre assolvere al supremo dovere sociale-politico nei confronti delle sue maestranze: cioè assicurare loro pane e lavoro, posto di lavoro e sostentamento. Per questo al salariato si deve concedere la congestione anche negli affari economici.

2. - In detta cogestione si tende ad «inserire la cogestione nel rapporto salariale», e «qui sta la difficoltà» (442). Il rapporto salariale significa appunto per sua natura dipendenza del salariato e diritto discrezionale e direttivo del capitale, mentre cogestione significa co-decisione, co-disposizione, co-gerenza: tutto il contrario di dipendenza e decisione esclusiva! - L'obiezione è senza dubbio giusta: nella stessa misura in cui si attua la cogestione, specialmente quella economica, si deve attenuare il rigido rapporto salariale avvicinandolo al rapporto di società (dom. 100). Cogestione significa autonomia, la quale non solo amplia l'aspetto personalistico del contratto salariale (dom. 99, n. 2 c), ma spezza e supera alla base il rapporto salariale. Se non è possibile sostituire il contratto salariale con il contratto di società, è però possibile avvicinarvelo, cosa che avviene attraverso la «responsabilità graduata» inerente alla cogestione.

-138- Che cosa dev'essere salvaguardato nella cogestione economica?

Nella cogestione economica devono essere salvaguardati:

1) i diritti naturali della proprietà privata;

2) la libertà di decisione dell'imprenditore o padrone;

3) la responsabilità personale degli interessati.

Detto in forma negativa: La cogestione economica non può portare:

1) alla violazione dei diritti della proprietà privata;

2) alla eliminazione della libertà di decisione dell'imprenditore;

3) all'esclusione della responsabilità personale (443).

PIO XII (Rm.del 14-9-1952; Pv XIV, 314): «Perciò la dottrina sociale della Chiesa si batte con tanta insistenza, tra le altre cose, per il diritto dell'individuo alla proprietà. Qui si devono anche cercare i motivi profondi perché i Papi nelle encicliche sociali e Noi stessi abbiamo negato che dalla natura del contratto di lavoro si possa far scaturire sia direttamente che indirettamente il diritto di comproprietà del lavoratore al capitale dell'impresa

---

(442) NELL-BREUNING, in: StdZ 146, p. 288.

e conseguentemente il diritto di cogestione. E dovevamo negarlo, perché dietro a questo affiora l'altro problema più grave. Il diritto dell'individuo e della famiglia alla proprietà è una conseguenza diretta dell'essere personale,

un diritto spettante alla dignità della persona, un diritto al quale certamente sono connessi degli obblighi sociali, ma che non è soltanto una funzione sociale».

PIO XII (discorso del 7-5-1949; Pv XI, 63 s.): «Tutto ciò che abbiamo detto si applica alla natura giuridica dell'impresa come tale; ma l'impresa stessa può abbracciare ancora tutta una categoria di altri rapporti personali fra i partecipanti - anche rapporti di comune responsabilità - di cui bisogna altresì tener conto. Il proprietario dei mezzi di produzione, qualunque esso sia - proprietario particolare, associazione d'operai o fondazione - deve, sempre nei limiti del diritto pubblico dell'economia, rimanere padrone delle sue decisioni economiche. Va da sé che il suo compenso è più elevato di quello dei suoi collaboratori. Ma ne consegue che la prosperità materiale di tutti i membri del popolo, che è il fine dell'economia sociale, gli impone, a lui anzi più che agli altri, l'obbligo di contribuire con il risparmio all'accrescimento del capitale nazionale. Siccome poi non si deve perdere di vista essere oltremodo vantaggioso per una sana economia sociale che tale accrescimento del capitale provenga da fonti le più numerose possibili, è altamente desiderabile, per conseguenza, che gli operai possano anch'essi partecipare con il frutto del loro risparmio alla costituzione del capitale nazionale».

PIO XII (discorso del 3-6-1950; Pv XII, 100 s.): «Assai retrogrado si dimostrerebbe chiunque, nei vecchi paesi industriali, ritenesse che, oggi come un secolo o anche soltanto un mezzo secolo fa, si tratti soltanto di assicurare all'operaio salariato, fatto libero dai vincoli feudali o patriarcali, oltre la libertà di diritto, anche quella di fatto. Una tale concezione rivelerebbe la completa ignoranza del punto centrale del presente stato di cose. Da decine di anni ormai, nella maggioranza di detti paesi, e spesso sotto l'in-flusso decisivo del movimento sociale cattolico, ha preso anima una politica sociale contraddistinta da una evoluzione progressiva del diritto del lavoro e, correlativamente, dall'adesione del proprietario privato, avente disponibilità di mezzi di produzione, ad obblighi giuridici in favore dell'operaio. Chi vuole spingere più innanzi la politica sociale in questa stessa direzione, viene a urtare in un limite, dove cioè sorge il pericolo che la classe operaia segua a sua volta i procedimenti del capitale, che consistevano nel sottrarre, soprattutto nelle grandissime imprese, la disposizione dei mezzi di produzione alla responsabilità personale del proprietario privato (individuo o società) per

---

(443) Cfr. l'atteggiamento positivo nei confronti della cogestione economica, per esempio in MESSNER, BO 154 ss., 238 ss., SFr 501 ss.; BERKENKOPF, BO 63 ss., 71 ss.; NELL·BREUNING, MB; PIETSCH, Arbeit 175 ss.; WEDDIGEN 137 ss.

trasferirla sotto la responsabilità di forme anonime collettive».

1. - Chi cogestisce in materia economica prende indubbiamente parte a decisioni e disposizioni che riguardano i mezzi di produzione: esercita perciò poteri spettanti al proprietario di beni materiali (dom. 5 ss.). Nel caso che i mezzi di produzione non siano di proprietà del lavoratore cogerente (per cui egli non ha la comproprietà), la cogestione equivale a co-disporre della proprietà altrui: nella cogestione il potere discrezionale del proprietario subisce pertanto una limitazione a favore di non-proprietari co-disponenti.

2. - Insigni sociologi cattolici sostengono drasticamente che una co-disposizione di tal fatta è inconciliabile con la proprietà e con il diritto di proprietà: il potere discrezionale spetta esclusivamente al proprietario, per cui qualsiasi tipo di co-disposizione - fatta eccezione per quella concessa spontaneamente dallo stesso proprietario - equivale ad una ingerenza indebita nei diritti naturali del proprietario, svuota tutto il diritto di proprietà. Detti sociologi si rifiutano perciò di riconoscere come giustificata la cogestione economica (basata sulla semplice collaborazione): tutte le rivendicazioni, leggi e concessioni al riguardo sono ingiuste.

3. - Altri sociologi cattolici altrettanto insigni fanno derivare il diritto di proprietà privata direttamente dalle esigenze del bene comune, cioè dell'ordine sociale (cfr. domanda 5). Essi affermano: il potere discrezionale personale ha la sua ragione d'essere "unicamente per il bene comune": la proprietà privata è necessaria perché e in quanto richiesta dall'attuale ordine sociale dell'umanità colpita dal peccato originale. Per quanto qui ci riguarda, ciò significa:

a) poiché la proprietà privata ha la preminenza ed è su di essa che poggia l'ordine sociale, è lecito limitare dall'esterno il potere discrezionale del proprietario solo quando una tale limitazione è imposta da esigenze del bene comune;

b) quando perciò il bene comune richiede detta limitazione, questa è anche permessa, in modo che i non-proprietari possono accedere alla co-disposizione (444);

c) questa seconda teoria (445) sostiene pertanto:

I) nessuna cogestione economica ha il diritto di eliminare il potere discrezionale dei proprietari (fornitori di capitale), o di limitarlo al punto da pregiudicarlo;

II) il bene comune può richiedere che per rispetto ad esso i non-proprie-

---

(444) Cfr. la citazione da Utz alla dom. 5, II, 5.
(445) Che io condivido.

tari possano accedere a certi diritti di co-disposizione:

III) la cogestione economica non è perciò in irriducibile contrasto con la dottrina cristiana della proprietà (446).

4. - Da quando nell'economia odierna la proprietà è stata investita sotto forma di capitale, ha assunto su larga scala forme del tutto nuove. Anche questa proprietà implica un potere discrezionale personale, ma molto limitato e d'altro genere:

a) i fornitori di capitale (azionisti) delle società anonime non sono quasi altro che compartecipanti, cioè possessori di «titoli» ai quali sono collegati determinati «diritti di amministrazione e di acquisto» (447). «Quando uno investe il proprio denaro in azioni, rinuncia alla proprietà su di esso, sostituendovi un complesso di diritti regolato particolareggiatamente dalla legge»;

b) il fornitore di capitale rinuncia al diritto discrezionale sul proprio denaro investito; non è infatti lui a disporre, ma sono altri che ne dispongono, vale a dire il consiglio di controllo, la presidenza, i manager, gli azionisti che dominano l'assemblea generale. L'azionista (socio, compartecipante) acquisisce diritti di acquisto (proprietà sulle azioni e diritto alle quote di guadagno) e diritti amministrativi (diritto di voto all'assemblea generale, diritto all'informazione). Il diritto di voto della maggior parte degli azionisti (di tutti i piccoli azionisti) - diritto in base al quale l'azionista co-decide e co-dispone - non ha peso alcuno sulla bilancia: sono i grandi azionisti a tenere in mano la situazione, sono essi che di fatto decidono e dispongono. Di solito i piccoli azionisti esercitano il diritto di voto collettivamente (= uno per tutti), per es. attraverso le banche, per cui la loro posizione resta fondamentalmente immutata: essi non dispongono (448);

c) quando poi sono i lavoratori (e non in base alla comproprietà) che co-decidono e co-dispongono, allora è fuori dubbio che il potere discrezionale dei fornitori di capitale ne risulta limitato: entrano dei non-proprietari a co-decidere. Può avvenire che, per motivi di bene comune, tale regime si renda necessario, per cui detta limitazione del potere discrezionale non è contraria al diritto naturale. Il bene comune, infatti, è superiore al bene privato, e il diritto di proprietà privata è dato allo scopo di favorire, mantenere ed assicurare il bene comune.

---

(446) Questa opinione è rafforzata da quanto dicemmo, seguendo J. ENGEL, sulla specificità della proprietà imprenditoriale (dom. 26, n. 1, c): «Inserendosi nell'impresa», la proprietà acquista una nuova natura, per cui il fornitore di capitale non è l'unico detentore del potere discrezionale. Questo potere discrezionale l'hanno indubbiamente in primo luogo coloro ai quali la proprietà imprenditoriale deve la propria conservazione, la propria produttività e l'incremento di valore.

(447) Così J. PAULUS in un rapporto del 26.1.1955, al quale ci riferiamo.

(448) Cfr. dom. 115, 1, con la citazione da R. DAHRENORF.

NB. Può essere di importanza determinante per lo sviluppo economico globale, e perciò per il benessere della nazione, il modo con cui si prendono disposizioni all'interno di determinati settori economici o di determinate

grandi imprese. Il bene comune può essere minacciato anche dal fatto che milioni di lavoratori non sono più disposti a sopportare che le decisioni determinanti, che toccano il loro lavoro ed il loro bene, vengano prese unicamente dalla parte del capitale, forse anonimo.

II. COGESTIONE ECONOMICA E LIBERTÀ DI DECISIONE DELL'IMPRENDITORE

PIO XII: «Il proprietario dei mezzi di produzione, qualunque esso sia - proprietario particolare, associazione d'operai o fondazione - deve, sempre nei limiti del diritto pubblico dell'economia, rimanere padrone delle sue decisioni economiche».

Le parole di Pio XII dicono né più né meno che questo: il proprietario dei beni di produzione deve poter prendere e attuare quelle decisioni che sono di sua spettanza; quali esse siano, non viene detto. Esse affermano però chiaramente che il proprietario «non è per nulla padrone assoluto delle sue decisioni economiche» (NELL-BREUNING, MB 39).

1. - La libertà di decisione dipende anzitutto dalla misura in cui uno è proprietario dei mezzi di produzione e dalle funzioni che è in grado di esercitare. La funzione di fornitore di capitale e quella di imprenditore non sono affatto identiche; come non sono identificabili i diritti di disposizione del proprietario, il quale lavora personalmente sulla e con la sua proprietà, e quelli del proprietario, il quale fornisce semplicemente il capitale, ma non lavora sul e col suo capitale, bensì deve lasciare che altri ne dispongano. In breve: quali siano le decisioni in potere del proprietario lo si deduce dalle possibilità di disposizione del suo genere di proprietà.

2. - La libertà di decisione del proprietario è contenuta nei limiti stabiliti dal diritto pubblico (449). Questo diritto economico pubblico può limitare in due modi la libertà del proprietario: primo, in vista del bene comune, per cui l'autorità deve dare il proprio consenso e beneplacito; secondo, a favore dei collaboratori, vale a dire di coloro i quali, con il loro lavoro, rendono produttiva la proprietà (le maestranze ed i loro rappresentanti). Dovremo ancora esaminare (dom. 139) l'ampiezza del concorso di questi collaboratori alle decisioni e quali siano le decisioni vincolate alla loro cogestione. A questo punto dobbiamo far rilevare:

a) il diritto economico pubblico è un diritto positivo e come tale stabilito dagli uomini. Esso può (deve) perciò essere cambiato (trasformato, integrato, abolito) in base alle necessità che man mano si presentano. La libertà del proprietario non sarà perciò ovunque ugualmente limitata o illimitata;

b) il diritto economico pubblico è di diverse specie: statale = introdotto dallo Stato; sovra-statale = convenuto fra più (molti) Stati, oppure emanato da un'autorità sovranazionale; sociale = disposto dalle associazioni professionali, oppure concordato dalle parti sociali (tutto ciò è possibile anche attraverso il diritto ordinario; II dom. 80, n. 5);

c) anche qui dev'essere rispettata l'esigenza fondamentale di ogni diritto positivo di non essere in contrasto con il diritto naturale. Sia la cogestione di diritto naturale o meno (cfr. dom. 140), non può comunque sopprimere, privare di forza o svuotare il diritto naturale. Il che si verificherebbe se i proprietari venissero privati totalmente della loro libertà di disposizione, oppure se ne venissero privati in misura tale per cui potrebbero essere costretti dall'esterno a decidere.

III. COGESTIONE ECONOMICA E RESPONSABILITÀ PERSONALE

Attraverso la cogestione, i lavoratori vogliono essere interessati alla funzione imprenditoriale (450). Al grado ed alla misura della cogestione devono corrispondere il grado e la misura della responsabilità: se e nella misura in cui i lavoratori non sono disposti o non sono in grado di assumere la misura adeguata di responsabilità, non possono accedere alla cogestione economica. Pio XII ammonisce esplicitamente che la classe lavoratrice non deve cadere nello stesso errore commesso a suo tempo dal capitale, quello cioè di voler sostituire alla responsabilità personale la «responsabilità di forme anonime collettive» (cfr. dom. 49).

1. - È impossibile che tutti i componenti di un'azienda, specialmente di un'azienda di grandi o grandissime dimensioni, assumano ciascuno la responsabilità nel senso che ciascuno concorra direttamente alle decisioni (dom. 131). Le maestranze agiscono attraverso i rappresentanti da loro scelti. Tutti i membri delle maestranze sono perciò responsabili personal mente e direttamente di questa scelta, mentre lo sono indirettamente dell'attività svolta dai rappresentanti scelti da loro. Da parte loro, i rappresentanti eletti portano direttamente la responsabilità delle decisioni che essi concorrono a prendere. Nella misura in cui gli uni e gli altri mancano colpevolmente, sono corresponsabili delle conseguenze (scelta di rappresentanti di cui non consta la capacità; decisioni avventate contrarie al buon senso oppure in seguito ad

---

(449) A proposito della dichiarazione di Pio XII, ALBERT AUER, p. 331 scrive: «Il proprietario dei mezzi di produzione dovrebbe comunque essere sempre, di fronte ai pubblici poteri, padrone delle proprie decisioni economiche. Il lavoratore potrebbe diventare comproprietario unicamente per il fatto che con le sue economie concorre alla formazione del capitale, diventando così comproprietario dei mezzi di produzione - in altre parole: nel regime sovraziendale vigono leggi diverse da quelle valide per il regime intraziendale, nel quale il proprietario è l'unico soggetto di responsabilità economica». Non comprendiamo come l'Auer possa dare alle dichiarazioni pontificie un senso che non corrisponde neppure alla lettera delle medesime.

(450) W. DIRKS, in: FH (1955) p. 854:

insufficiente informazione).

2. - Contro la cogestione dei lavoratori ricorre sempre l'obiezione che la responsabilità imprenditoriale è "indivisibile", per cui non può essere suddivisa in più parti o addossata su più spalle, ma può essere portata soltanto da una parte (451). Questa obiezione non è fondata. Nessuno nega che le decisioni debbano essere prese unitariamente, perché sono tali soltanto quando si è formata una volontà unica e questa è diventata normativa. Ma a ciò non contraddice il fatto che:

I) siano più persone o gruppi a formare questa volontà unitaria; la volontà unitaria può formarsi anche dalla riflessione e dalla decisione comuni;

II) la responsabilità globale si articoli in diversi settori di responsabilità, che perciò persone o gruppi diversi siano direttamente responsabili ciascuno di diversi settori, per cui la responsabilità globale non possa essere che il risultato di quelle responsabilità settoriali.

3. - Ovviamente, quando le maestranze vogliono cogestire gli affari economici, non possono addossare tutto il rischio e tutte le perdite ai proprietari dei mezzi di produzione o ai fornitori di capitale.

Tuttavia occorre anche qui tener conto della situazione patrimoniale dei lavoratori e delle misure di sicurezza derivanti appunto da e in base a tale situazione:

a) il lavoratore affida completamente il proprio destino all'impresa. Egli affronta per sé e per la propria famiglia il massimo rischio (dom. 121);

b) per giusto amore di se stesso, il lavoratore deve avere a cuore il buon andamento dell'impresa e degli affari, deve cioè fare in modo, con la sua cogestione, di non inciampare, ma di favorire uno sviluppo favorevole. Egli sa benissimo che le perdite si ripercuotono necessariamente su di lui in modo sfavorevole, mentre i guadagni portano vantaggi anche a lui, in primo luogo la conservazione del suo posto di lavoro e del suo guadagno;

c) il senso di responsabilità nei confronti di se stessi e di coloro che li eleggono e li incaricano farà sì che i rappresentanti dei lavoratori si sentano in dovere di procurarsi la necessaria perizia, in modo da essere in grado di decidere per il meglio dell'impresa (azienda). Le maestranze, da parte loro, dovranno richiamare i loro rappresentanti alla loro responsabilità, qualora dovessero costatare che dal loro modo di procedere possono derivare danni.

-139- La cogestione economica può essere illimitata?

La cogestione economica è necessariamente limitata; non si estende né a tutte le questioni economiche né a tutte le imprese (aziende).

1. - In ogni impresa (azienda) la "condotta corrente degli affari" ha bisogno di essere autonoma. Non è possibile far dipendere da decisioni collet-

---

(451) Cfr. a questo proposito NELL-BREUNING, Unteilbar?, in: StdZ 158, p. 283-293.

tive cose che hanno bisogno di essere decise e fatte giorno per giorno: si deve poter agire subito ed efficacemente. È certamente possibile e necessario limitare profondamente i poteri della direzione aziendale; ma, entro questi limiti, quest'ultima deve agire con responsabilità propria. Da questo punto di vista non fanno eccezione neppure le imprese dichiaratamente cooperativistiche.

2. - Nell'ambito di queste imprese (aziende) è possibile distinguere tre gruppi di questioni economiche: quelle che riguardano direttamente e propriamente il lavoratore (questione salariale, compartecipazione, spese d'altro genere); quelle che riguardano direttamente e propriamente il fornitore di capitale (interessi e rendite); quelle che sono comuni ai lavoratori ed ai fornitori di capitale, che riguardano perciò l'impresa, l'azienda nel suo complesso (lucratività, vendita, stabilità). Fra questi tre gruppi esiste una interdipendenza assoluta ed i confini fra loro sono fluidi.

La cogestione economica ha certamente per oggetto quelle questioni che toccano direttamente gli interessi dei lavoratori.

Tali non sono soltanto quelle che si riferiscono agli stessi lavoratori, ma anche quelle in cui è coinvolta l'impresa o azienda nel suo complesso; la sicurezza dell'esistenza, il reddito e le previsioni future delle maestranze dipendono infatti dalla situazione e dallo sviluppo economici dell'impresa. Nell-Breuning (MB 50) ne fissa il limite minimo: «Le maestranze possono chiedere la cogestione almeno entro il limite di non dovere sopportare, senza essere informate o contro la loro volontà, delle conseguenze di decisioni economiche dell'imprenditore, che essi non sono in grado di sopportare». Questo limite minimo dovrebbe perciò consistere in un diritto di protesta o di reclamo, in base al quale si devono poter rivedere e cambiare o ritirare le decisioni.

NB. È ovvio che la cogestione non si limita a detta forma di protesta o reclamo, cosa che Nell-Breuning non intende per nulla affermare. Le forme superiori di consulenza e di partecipazione alla formazione delle decisioni sono non soltanto possibili, ma anche necessarie.

3. - In ogni impresa (azienda) ci sono questioni economiche di maggiore o di minore portata. Le prime sono le fondamentali, perché decidono della sorte delle maestranze. La classe lavoratrice rivendica di venire interessata a queste decisioni; deve infatti avere la garanzia che non siano prese decisioni a suo danno. Non si può nemmeno mettere in dubbio che esista un numero sufficiente di lavoratori in grado di partecipare alla formazione di quelle decisioni, purché si offrano loro sufficienti possibilità di istruirsi.

ESEMPI

ampliamento e ingrandimento dell'azienda; introduzione di nuovi processi di lavoro; cambiamento di forma giuridica (per esempio da impresa familiare a società anonima); trasferimento dell'azienda o di grandi reparti; chiusura di

tutta l'azienda o di grandi reparti; commesse o programmi di produzione legati a grossi rischi; apertura di nuovi mercati di vendita, i quali in certi casi possono mettere in pericolo l'esistenza dell'azienda; produzione su vasta scala per l'esportazione (zone d'oltremare; paesi sottosviluppati); ampliamento o contrazione notevoli del capitale sociale; introduzione del risparmio contrattuale o di altre forme di compartecipazione; mantenimento o allargamento della stessa cogestione.

4. - La cogestione economica deve ovviamente tenere in debito conto il genere particolare delle imprese (aziende).

È impossibile estendere indiscriminatamente a tutte le imprese la medesima forma di cogestione economica. In parecchi casi sarà possibile soltanto la collaborazione, perché l'impresa (azienda) non è adatta alla cogestione vera e propria; cosa che abbiamo già detto. Dove la cogestione è opportuna, si dovrà esaminare diligentemente a quali settori debba essere estesa e quali gradi debba avere. La situazione cambia, secondo se si tratta per esempio di piccole, medie oppure grandi aziende; di aziende personali oppure a conduzione direzionale; di aziende ad intensività di capitale oppure di salario; di aziende di produzione oppure di servizi; di aziende pubbliche oppure private, ecc. Forse è possibile indicare tre direttive:

a) la cogestione economica è tanto più necessaria, quanto più grandi sono le imprese (aziende) e maggiore è la loro incidenza sull'economia nazionale.

Tre ne sono i motivi:

I) dette imprese sono (per lo più) meno controllabili; la loro direzione richiede perciò con maggiore necessità la convergenza diretta delle decisioni dei diversi settori di responsabilità;

II) dette imprese impiegano un numero maggiore, talvolta rilevante, di lavoratori; ad esse è quindi legata la sorte di un maggior numero di persone e di famiglie;

III) da dette imprese dipende in misura assai notevole la produttività dell'economia nazionale ed il benessere materiale-culturale della nazione;

b) la cogestione economica è notevolmente più adatta alle imprese a conduzione direzionale che non a quelle personali.

In altre parole: quanto più l'impresa diventa anonima, tanto più è indicata la cogestione economica. In tali imprese i proprietari hanno già rinunciato, o devono rinunciare in larga misura al loro potere discrezionale: non sono essi a decidere, ma altri (dom. 138). La cogestione economica non crea perciò una situazione così nuova, come sarebbe invece se dei proprietari, che lavorano personalmente sulla loro proprietà, decidessero perciò personalmente della loro proprietà, fossero legati alla decisione di non-proprietari (cfr. aziende artigianali, agricole, di piccolo e medio commercio) (452);

NB. È difficile portare un motivo convincente per giustificare la impossibilità della cogestione nelle aziende pubbliche e dei servizi. È possibile trovare una forma, la quale non danneggi il bene pubblico e non turbi necessariamente l'amministrazione pubblica.

c) la cogestione economica dev'essere attuata in modo da non inceppare inutilmente le decisioni economiche: «Salva la necessaria unità di direzione dell'impresa», dice la Gaudium et Spes, n. 68.

Si deve lasciare spazio a decisioni, che forse hanno bisogno di un esame e di un'attuazione rapidi, come per esempio l'accettazione di commesse vantaggiose. La cogestione economica si dimostrerà efficacissima nelle grandi e importanti decisioni, per le quali si richiede un maturo esame. Mentre dovrebbe essere possibile prendere decisioni «medie» anche quando, per motivi di urgenza, è necessario decidere con rapidità maggiore del solito, quando cioè è necessario abbandonare la via ordinaria di una più larga consultazione (453).

-140- Chi deve cogestire nell'azienda?

La cogestione nell'azienda è di competenza di coloro che lavorano in essa, quindi delle maestranze o dei loro rappresentanti; il che non esclude che anche organizzazioni sovra-nazionali (sindacati) siano interessate alla cogestione aziendale.

PIO XII (discorso del 3-6-1950; Pv XII, 101): «Lo stesso pericolo si presenta egualmente quando si esige che i salariati appartenenti ad una impresa abbiano il diritto di cogestione economica, specialmente quando l'esercizio di questo diritto si richiama di fatto, direttamente o indirettamente, ad organizzazioni guidate al di fuori dell'impresa».

(Lettera di Montini del 19-9-1952): «In linea di principio non esiste dunque nessun vero e proprio diritto del lavoratore a partecipare alla direzione dell'azienda. Ciò però non impedisce che gli imprenditori vi interessino il lavoratore in qualche forma e fino ad una certa misura, come pure non impedisce che lo Stato conceda alla classe operaia il potere di far sentire la propria voce nella direzione dell'impresa, specialmente in quelle aziende ed in quei casi in cui lo strapotere del capitale lasciato a se stesso causa danni evidenti al bene comune».

1. - Sembra evidente che nell'impresa (azienda) debbano propriamente ed in primo luogo cogestire coloro che vi lavorano, quindi le maestranze o i loro rappresentanti. La loro sorte è infatti intimamente legata all'impresa; sono

---

(452) Cfr. HARING (bibl. I) 1231 s.

(453) Cfr. a questo proposito ADOLF WEBER, Kapital und Arbeit, p. 338 ss. Weber giudica molto positivamente la cogestione economica e critica aspramente soprattutto Franz BOHM (Orda IV [1951]).

esse (non coloro che sono «estranei all'azienda») che con il loro lavoro mantengono ed aumentano la capacità e la competitività dell'impresa, sono esse che producono. Posto quindi che si debba riconoscere ai lavoratori il diritto di cogestione, non lo si deve riconoscere a priori ed esclusivamente alle grandi organizzazioni a finalità politico-economiche (associazioni, sindacati), bensì a coloro che fanno parte dell'impresa (azienda) e che in essa, «sul posto», concorrono alla prestazione globale.

2. - Da molte parti si nega in modo assoluto che le organizzazioni sovra-aziendali, perciò i sindacati, possano partecipare alla cogestione aziendale; i loro rappresentanti, in quanto «estranei all'azienda», non avrebbero nulla da cercare nell'impresa, ma dovrebbero accontentarsi della cogestione sovra-aziendale. Pio XII respingerebbe in modo assoluto qualsiasi partecipazione di organizzazioni extra-aziendali. In realtà Pio XII mette in guardia dal pericolo che può sussistere nella cogestione economica, qualora «l'esercizio di questo diritto si richiama di fatto, direttamente o indirettamente, ad organizzazioni guidate al di fuori dell'impresa». Le parole del Papa non intendono affermare che non si debbano mai ammettere la partecipazione o l'ingerenza di dette organizzazioni; vogliono invece dire: se dette organizzazioni, perché «estranee», influenzano in modo determinante gli operai nell'esercizio della cogestione, non importa se direttamente o indirettamente, cresce automaticamente il pericolo che il potere discrezionale sui mezzi di produzione venga «trasferito sotto la responsabilità di forme anonime collettive» (454).

3. - Pio XII ha perciò attirato l'attenzione sulle due considerazioni di fondo, le quali sconsigliano la partecipazione dei sindacati alla cogestione aziendale:

a) ingerenza indebita (attraverso la «ricezione di ordini») dall'esterno;

b) (e perciò) difetto e riduzione della necessaria responsabilità:

a) esiste al minimo il pericolo che i sindacati usino dell'ingerenza che viene loro eventualmente concessa nella cogestione economica, per dare direttive, per esigere proposte o riserve secondo i loro scopi. In breve: i sindacati possono esercitare una pressione sulla «cogestione»;

b) ne segue inevitabilmente l'altro pericolo che venga diminuita o compromessa la responsabilità personale di coloro che sono chiamati a cogestire. Non tutti hanno la forza di conservare la propria indipendenza nei confronti di tale ingerenza esterna, ma diventano facilmente degli strumenti, tacitando la propria coscienza col dire che le cose devono essere esaminate e decise «in alto loco».

4. - A queste considerazioni se ne oppongono altre:

---

(454) La stessa interpretazione delle parole di Pio XII viene per esempio sostenuta nel rapporto di J. PAULUS (nota 447).

a) non si può impedire ai sindacati di appoggiare, anche all'interno delle aziende, i lavoratori nei loro diritti, compiti e interessi. Da che però non deriva che i sindacati siano autorizzati a trasferire su di sé quei diritti, compiti e interessi;

b) l'impresa e l'azienda sono di per sé istituti di diritto privato, non di diritto pubblico. Per il bene comune o pubblico non è tuttavia per nulla indifferente il modo con cui sono dirette, come non sono indifferenti le decisioni che in esse vengono prese, e non è neppure indifferente se e in quale misura vengono attuate le rivendicazioni di coloro che vi lavorano;

c) tale incidenza sul bene comune o pubblico aumenta in proporzione della grandezza delle imprese (aziende) e della rilevanza che i beni o servizi in esse prodotti hanno per l'economia globale.

Tenuto conto di questo contesto, può essere giustificato che i sindacati esercitino la loro influenza sulla cogestione o che ne vengano interessati attraverso i loro rappresentanti (455). Se e in quale misura esista di fatto tale giustificazione, è una questione da giudicare da diversi punti di vista (i quali costituiscono altrettante condizioni a cui sono legate l'influenza o la cogestione dei sindacati):

a) devono esistere dei motivi autentici, non apparenti o speciosi. La semplice opinione o la richiesta dei sindacati non sono sufficienti. La situazione politica economica e sociale può invece costituire un motivo più che sufficiente, quando cioè solo così la classe lavoratrice acquisisce quel tanto di corresponsabilità e di co-rappresentatività, che corrisponde alla sua evoluzione, e quando soltanto in tal modo è possibile raggiungere una feconda collaborazione fra capitale e lavoro;

b) i rappresentanti nominati o demandati dai sindacati devono essere adatti (cfr. dom. 130, n. 1), sia per competenza che per carattere, ai compiti che loro incombono;

c) dev'essere assicurato:

I) che ciascuno sia responsabile personalmente delle decisioni che concorre a prendere, che cioè non possa rifugiarsi nella responsabilità «collettiva»;

II) che venga soppresso ogni tentativo di inserirsi nelle imprese (aziende) facendo leva sulla forza (cfr. sopra, n. 3 a);

d) non è lecito imporre alle maestranze nessuna persona. Esse devono almeno avere la possibilità di manifestare la propria opinione o di esigere che

---

(455) J. ENGEL, Unternehmen, p. 36 s. scrive a questo proposito: «Un altro problema è il sapere fino a che punto organizzazioni estraziendali debbano, in quanto tali, venire cointeressate direttamente alla formazione del centro di volere aziendale. Questa compartecipazione è giustificata, perché l'azienda non è un'entità autonoma e le sue decisioni fanno risentire i loro effetti molto al di là del proprio spazio ambientale».

non venga nominato o demandato nessuno, della cui capacità esse non sono convinte;

e) anche i sindacati, appunto perché al di fuori ed estranei all'azienda, devono tra l'altro tener conto della peculiarità, dell'importanza e della situazione patrimoniale delle diverse imprese (aziende).

NB. La cosiddetta «estraneità all'azienda» non può essere accampata, come molto spesso avviene, come prova che i sindacati non sono autorizzati in nessun modo ad ingerirsi nella gestione aziendale. Anche dalla parte del capitale vi sono delle ingerenze «estranee all'azienda», ed in certi casi molto determinanti (per esempio le banche, le quali spesso rappresentano un grande numero di azionisti o notevoli quote di capitale). Senza dubbio, il diritto di voto è esercitato su mandato dei fornitori di capitale. Ma spesso questo mandato è molto indiretto, senza contare che ad esso fa appunto riscontro il mandato dei lavoratori ai loro rappresentanti sindacali.

5. - L'ingerenza dei sindacati nella cogestione aziendale ha forme e gradi assai diversi.

In particolare, esistono le seguenti possibilità:

a) i sindacati si curano che i lavoratori diventino capaci di cogestire con un'appropriata istruzione (necessaria perizia, capacità di giudizio, qualità caratteriologiche). Nessuno contesterà loro questa ingerenza indiretta, ma indispensabile;

b) i sindacati indicano, tra le file delle maestranze, dei candidati che essi stimano capaci di assolvere i compiti della cogestione, e questo lo fanno o formando essi stessi le liste, oppure consigliando le maestranze per la loro lista. Nulla da eccepire contro questi due modi di procedere, purché ci sia la garanzia che anche gli altri gruppi possano presentare senza intoppi le loro proposte e che sia assicurata la libertà di elezione;

c) i sindacati nominano e demandano i loro rappresentanti o incaricati negli organi della cogestione (consiglio di controllo, presidenza). La decisione è perciò completamente in mano ai sindacati. In questo caso si raggiunge il livello massimo di «estraneità all'azienda», perché normalmente la scelta cade su uno che non fa per nulla parte dell'impresa (azienda). È evidente che appunto in quest'ultimo caso si richiede dai sindacati un particolare discernimento.

-141- La cogestione è una esigenza di diritto naturale?

Nella misura in cui la cogestione si dimostra intrinsecamente necessaria in base all'ordinamento vigente del bene comune e della società, è un'autentica esigenza di diritto naturale.

La risposta vale soprattutto per la cogestione economica. L'avvio decisivo all'aspra discussione di questo difficile problema venne dato non per ultimo dal Katholikentag (= assemblea generale dei cattolici tedeschi) di Bochum (2-3 settembre 1949). La sua risoluzione sulla cogestione fu

considerata da alcuni come una conquista di prim'ordine, da altri come uno spiacevole «incidente di lavoro». La risoluzione venne proposta in due redazioni (456):

1. - La risoluzione del Gruppo di lavoro II «Lavoratori e Imprenditori» della sessione dei rappresentanti.

Essa dice: «Dopo esauriente franca discussione fu votata all'unanimità la seguente risoluzione: l'uomo è al centro di qualsiasi considerazione riguardante l'economia nazionale e aziendale. Si riconosce a tutti i collaboratori il diritto di cogestione nelle questioni sociali, personali ed economiche. Il diritto di cogestione fa parte del diritto naturale nell'ordine stabilito da Dio, e deve essere riconosciuto come il diritto alla proprietà».

2. - La risoluzione generale del Katholikentag dice: «L'uomo è al centro di qualsiasi considerazione riguardante l'economia nazionale e aziendale. Finora il diritto economico ha avuto troppo di mira le cose e troppo poco l'uomo. Dev'essere sostituito da un diritto aziendale, il quale rimetta in primo piano l'uomo con i suoi diritti e doveri.

«I lavoratori e gli imprenditori cattolici sono concordi nell'affermare che il diritto di cogestione di tutti i collaboratori nelle questioni sociali, personali ed economiche è un diritto naturale nell'ordine stabilito da Dio, diritto al quale corrisponde la corresponsabilità di tutti. Noi ne chiediamo il riconoscimento legale. Seguendo l'esempio di aziende di avanguardia, è ormai ora di iniziarne ovunque l'attuazione.

«Come con il diritto di cogestione di tutti viene promosso l'interesse generale di tutta l'azienda, così è conforme alla natura della società umana che, anche in altri casi, tutti coloro che sono legati alla medesima prestazione amministrino con responsabilità propria, in un regime di associazioni professionali corporative, gli affari di interesse comune».

Ambedue le risoluzioni parlano di «diritto naturale nell'ordine stabilito da Dio» e, senza limitazioni, di diritto di cogestione anche nelle questioni economiche. Non appena terminato il Katholikentag, da parte cattolica si fece vivamente notare:

a) questo «senza limitazioni» non dev'essere inteso nel senso che per tutte le questioni e per tutti i settori si chieda la medesima forma e la medesima destinazione della cogestione;

b) il diritto «naturale» non dev'essere interpretato nel senso di diritto naturale rigoroso, ma come «alta convenienza naturale, alla quale, allo stato attuale dello sviluppo, fondamentalmente non è più possibile opporsi».

La nostra dimostrazione poggia sulla distinzione fra esigenze fondamentali immutabili ed esigenze fondamentali mutabili del diritto naturale, distinzione della quale già parlammo (è assolutamente

---

(456) Cfr. gli Atti, p. 213 e 114-15.

indispensabile rivedere la dom. 14, n. 3). È pure necessario tenere conto di importanti dichiarazioni di

PIO XII (discorso del 3-6-1950; Pv XII, 101): «Ora, né la natura del contratto di lavoro, né la natura dell'impresa comportano necessariamente di per sé un diritto di tale specie. È incontestabile che il lavoratore salariato e il datore di lavoro sono ugualmente soggetto, e non oggetto, dell'economia di un popolo. Non si tratta di negare siffatta parità; si tratta d'un principio che la politica sociale ha già fatto valere e che una politica organizzata sul piano professionale farebbe valere con ancor più salda efficacia. Ma nulla vi è nelle relazioni di diritto privato, quali sono regolate dal semplice contratto di salario, che sia in contraddizione con questa parità fondamentale. La sapienza del Nostro Predecessore Pio XI l'ha esposto limpidamente nell'enciclica Quadragesimo Anno e, di conseguenza, ivi si nega la necessità intrinseca di inserire il contratto di lavoro nel contratto di società. Non si misconosce con ciò l'utilità di quanto è stato sin qui attuato in questo senso, in modi diversi, a comune vantaggio degli operai e dei proprietari; ma a motivo dei princìpi e dei fatti il diritto di cogestione economica, che vien rivendicato, rimane fuori del campo di quelle possibili effettuazioni». PIO XII, discorso del 14-9-1952. Testo alla dom. 138. PIO XII (lettera di Montini del 19-9-1952). Testo alla dom. 140.

Queste dichiarazioni furono più volte, ma ingiustamente, intese come un rifiuto assoluto del Papa di qualsiasi motivazione e giustificazione naturale della cogestione.

1. - Il diritto di cogestione non deriva necessariamente dalla natura generale dell'uomo o dalla natura del contratto di lavoro e dell'azienda. Non rientra perciò nel diritto naturale "primario", vale a dire nelle esigenze fondamentali immutabili del diritto naturale:

a) nella natura dell'uomo rientra necessariamente la sua capacità di adempiere le mansioni della cogestione; in base alla sua natura spirituale, infatti, egli è in grado di giudicare, di assumersi responsabilità, di decidere liberamente, sia da solo che in comune con altri. Ma la sua natura di uomo non esige che egli eserciti queste sue facoltà sotto forma di cogestione; altrimenti il suo perfezionamento umano sarebbe inscindibile dalla cogestione, cosa che evidentemente non si può sostenere;

b) Pio XII afferma: «Né la natura del contratto di lavoro né la natura dell'impresa comportano necessariamente di per sé un diritto di tale specie». Che cosa significa questo? Né più né meno che questo: anche se un contratto di lavoro non contempla la cogestione e il diritto di cogestione, può essere benissimo valido e giusto; ed un'azienda (impresa), nella quale non è stata introdotta la cogestione, può benissimo rientrare in quella che è la configurazione, in quello che da essa si deve esigere in quanto azienda. Se invece essi dovessero esigere, per loro natura, cioè in base alla loro costituzione essenziale generale, la cogestione, tutti i contratti di lavoro e tutte

le aziende che non contemplano la cogestione sarebbero in contrasto con il diritto naturale, perché mancherebbe ad essi qualcosa di essenziale, per cui sarebbero «incompleti». Praticamente, ciò significherebbe: tutti i contratti di lavoro e tutte le aziende che non ammettono la cogestione sarebbero in contrasto con il diritto naturale, quindi intrinsecamente ingiusti o invalidi e inammissibili.

NB. È pertanto impossibile motivare la cogestione come diritto naturale, ricorrendo semplicemente alla natura del contratto di lavoro o dell'azienda. Questa prova non regge, perché si basa sul falso presupposto che - per dirla in altre parole - ogni contratto salariale deve essere necessariamente un contratto di società ed ogni azienda deve essere necessariamente un'azienda a partnership. Dal fatto però che questa prova non regge non si può concludere:

1) che non esiste altra prova;

2) che respingendo questo argomento si blocca tutto il movimento evolutivo verso la cogestione.

2. - Il diritto di cogestione può essere fatto derivare dalle particolari e mutevoli condizioni della natura umana, può cioè rientrare nelle «nuove forme di esigenze naturali» (PIO XII, dom. 14, n. 3) legate al cambiamento della situazione economica e sociale, e che sono essenziali all'ordinamento del bene comune e della società. Queste esigenze naturali sono diritto naturale autentico, anche se "secondario". Esse non risalgono semplicemente ad una formulazione e ad un accordo umani; sono anche qualcosa di più di una semplice «alta convenienza naturale», perché poggiano su esigenze o diritti della natura umana, le quali sono sì mutevoli, ma intrinseche.

Aggiungiamo: la natura umana è esistenzialmente «complessa»; non possiede soltanto la sua essenza immutabile, vale a dire ciò che fa dell'uomo sempre e dovunque un uomo. Essa ha diverse possibilità di evoluzione, di sviluppo e di espressione, che hanno origine nella sua costituzione diversificata e multidimensionale. Le norme immutabili richiedono di essere concretamente oggettivate. «Influenze storiche, culturali ed economiche provocano mutamenti strutturali dell'ordinamento economico e delle richieste dei membri della società» (457). È compito della ragione umana, che possiede la «forza produttiva del diritto», esaminare la situazione concreta, scoprirvi le necessità ad essa inerenti, derivanti quindi intrinsecamente da essa, indirizzando l'agire umano «alle finalità di ogni agire umano». La particolare e variabile costituzione e situazione della natura umana contiene esigenze da definirsi «concrete-razionali»; il regime sociale ed economico, unitamente alle esigenze ad esso costituzionalmente legate, non è affatto sempre ed ovunque lo stesso; esso cambia, perché la natura umana è capace di mutamento. Ovviamente, l'uomo deve accertarsi di non scambiare come

---

(457) Così M.-E. SCHMITT, Recht und Vernunft (bibl. 1) 76. Cfr. ivi tutto il capitolo.

esigenze scontate quelle che non si accordano con le supreme esigenze del diritto naturale. Ma per questo esistono le esigenze contingenti, che hanno il loro fondamento nella diversa situazione della natura umana, senza per questo esulare dal diritto naturale. Il diritto naturale non abbraccia soltanto un paio di esigenze fondamentali generalissime, ma va oltre, abbracciando moltissime altre esigenze, che risultano necessarie dall'interno, in base alla mutata situazione concreta della natura umana (458).

Tra queste esigenze contingenti è da annoverare la cogestione.

Quando il regime economico e sociale, vale a dire l'ordinamento del bene comune, ha subito un tale mutamento ed una tale evoluzione da esigere di per sé la cogestione dei lavoratori, quando cioè l'evoluzione è tale che detto regime, considerato nella sua specificità, impone come necessaria la cogestione, allora la cogestione è «di diritto naturale». Si può parlare di un diritto naturale condizionato, contingente e legato al corso degli eventi; si può far notare molto giustamente che la cogestione e il diritto di cogestione non si possono considerare istituti di diritto naturale alla pari della famiglia, dello Stato e della proprietà. Ciò però non toglie che il diritto di cogestione, in quanto fondato nella forma suaccennata, debba considerarsi autentico diritto naturale.

Allo scopo di rapportare il nostro ragionamento ad un esempio concreto, possiamo considerare la situazione della Germania Federale, dove si hanno esperimenti avanzati di cogestione. Alla domanda se il regime sociale ed economico abbia segnato una evoluzione tale da includere la cogestione, è possibile rispondere affermativamente.

NB. La nostra convinzione può avere l'appoggio di insigni studiosi. Riportiamo alcune affermazioni tolte da tre testi che trattano la nostra questione:

1) NELL-BREUNING, Mitbestimmung (1950) p. 66: «La cogestione e il diritto di cogestione non sono istituti di diritto naturale come la famiglia, lo Stato o la proprietà, ma sia la cogestione che il diritto di cogestione possono essere esigiti, in casi determinati, in considerazione del bene comune; se così è, allora si impongono per diritto naturale.

«Noi siamo convinti che la situazione attuale del nostro paese è tale, per cui si impone l'attuazione della cogestione e del diritto di cogestione, ed in modo tale da soddisfare nel migliore dei modi a ciò che è richiesto per il bene comune».

---

(458) Secondo SCHMITT, 79, san Tommaso d'Aquino avrebbe inteso non poche cose come comandamenti secondari. Non si deve però scambiare, il che è molto importante, «secondario» con «irrilevante», senza importanza; occorre tener ben fermo che queste esigenze rientrano nel contenuto del diritto naturale alla pari delle supreme esigenze universali.

2) J. FUCHS, Lex naturae (1955) p. 110: «Nessun moralista sociale serio vorrà definire il diritto di cogestione come un'esigenza universale, ed assolutamente valida per tutti i tempi, del diritto naturale. Chi ne sostiene il carattere di diritto naturale (non stiamo a discutere se a ragione od a torto), parte da un principio universale considerato di diritto naturale, per esempio dal fatto che determinate situazioni sociali o un determinato grado di sviluppo sociale e personale dei lavoratori possono fondare un diritto di cogestione; qualora nella situazione attuale si considerino verificate dette premesse, si applica quel principio generale a questa situazione odierna. Allora o si considererà come diritto naturale unicamente quel principio che ha la funzione di punto di partenza, considerando l'esigenza attuale del diritto di co-gestione come una conseguenza di una norma di diritto naturale, oppure si considererà come di diritto naturale anche la stessa esigenza odierna del diritto di cogestione: e questo appunto perché quella deriva da una norma universale».

3) ALBERT AUER, Der Mensch hat Recht (1956) p. 336 s.: «Non è possibile provare rigorosamente l'esistenza di un diritto di cogestione, partendo dal presupposto che il contratto di lavoro è un contratto salariale privato. Lo ricorda anche il messaggio pontificio. Tuttavia si può affermare che questo principio è valido soltanto nella cornice della nostra civiltà ed in quella dei fatti economici, cioè di un ben determinato rapporto tra economia e proprietà privata... Si deve tenere presente che oggi sta facendosi strada una concezione del tutto diversa dell'economia e quindi anche del rapporto salariale, che non può più essere considerato semplicemente nella prospettiva delle due parti, lavoratori e datori di lavoro, ma nella cornice sociale semplicemente, così che dal contratto privato di servizio collocato nella cornice di una nuova economia può sorgere appunto un contratto di società, in quanto lo jus gentium, il quale influì decisamente sulla determinazione della proprietà, modifica anche la natura del contratto salariale» (459).

-142- La cogestione dev'essere regolata con legge?

La legislazione deve emanare le necessarie norme, le quali

1) permettano ed assicurino le libere convenzioni di cogestione;

2) obblighino a forme appropriate di cogestione determinati gruppi aziendali o settori di prestazione. Cfr., i testi pontifici citati alla dom. 140 s., specialmente il passo della lettera di Montini: «…come pure non impedisce che lo Stato conceda alla classe

---

(459) Lo «jus gentium» è il «diritto valido presso tutti i popoli», da non confondere con l'odierno diritto dei popoli. Quest'ultimo si trasforma col mutare della situazione sociale (I dom. 118). La tesi sostenuta qui è anche confermata da UTZ, K 436 ss., M.-E. SCHMITT, I. c., J. DAVID (cfr. 14, n. 4, nota 55).

operaia il potere di far sentire la propria voce nella direzione dell'impresa, specialmente in quelle aziende ed in quei casi in cui lo strapotere del capitale lasciato a se stesso causa danni evidenti al bene comune». - Il testo stabilisce soltanto il limite minimo: per tali aziende (imprese) lo Stato è più che mai autorizzato a concedere alla classe operaia i diritti di cogestione. La frase: «far sentire la propria voce nella direzione dell'impresa» si riferisce certamente al «diritto di intervento», che va al di là delle semplici proposte e delle obiezioni non vincolanti.

1. - Esistono molti casi in cui la cogestione è concordata fra imprenditori e maestranze.

Le due parti stabiliscono contrattualmente in quali questioni, anche economiche, le maestranze (o i loro rappresentanti) collaborano e cogestiscono; studiano, sperimentano ed attuano di mutuo accordo le forme più adatte per la loro impresa (azienda). Attraverso gli accordi contrattuali la cogestione può raggiungere un notevole livello di sicurezza giuridica. Ciò dipende dal contenuto e da tutto il tenore dell'accordo. Non v'è dubbio che questo modo di introdurre la cogestione sia raccomandabilissimo: quando le cose possono essere regolate di mutuo e libero accordo, la legislazione diventa superflua. Tuttavia:

a) difficilmente il contratto isolato di ogni appartenente all'azienda può costituire la base di tale accordo; questa base è troppo ristretta. Essendo interessate tutte le maestranze ed i loro diritti, quelle devono concludere l'accordo globalmente (460);

b) mentre la situazione diventa notevolmente migliore, se i diritti di cogestione vengono ancorati nel contratto collettivo (dom. 99), oppure se sono le organizzazioni professionali ad elaborare, suggerire oppure scegliere in modo vincolante, per il loro settore di prestazione, forme appropriate di cogestione. In ambedue i casi la legge deve creare i presupposti, affinché gli accordi

I) siano possibili,

II) rimanga garantito quanto è stato raggiunto. Sia gli accordi fra le parti sociali che le dichiarazioni, le disposizioni e le decisioni delle organizzazioni professionali (II dom. 52) oltrepassano il piano del diritto privato. Lo Stato è tenuto a rispettarne, proteggerne giuridicamente o addirittura a difenderne la stabilità; esso è autorizzato a controllarla, completarla o se necessario sostituirla in vista del bene comune.

2. - Sarà possibile ottenere una favorevole regolamentazione generale del problema della cogestione (così determinante per il bene comune) soltanto se lo Stato - oltre le precauzioni accennate - crea le basi giuridico-legali, che prescrivono la cogestione per determinati gruppi aziendali o settori di presta-

---

(460) Cfr. NELL-BREUNING, MB c2 s.

zione.

I motivi sono di facile comprensione:

I) il bene comune può richiedere l'introduzione per legge della cogestione, perché «lo strapotere del capitale lasciato a se stesso causa danni evidenti al bene comune» (Pio XII);

Il) nell'ambito dei singoli settori economici o di lavoro, o nell'ambito delle aziende che ne fanno parte, una regolamentazione fondamentalmente identica è spesso indispensabile (a causa della situazione analoga e della conseguente necessità di una intesa);

III) sia la parte degli imprenditori (capitale) che quella dei lavoratori diventeranno preda di una forte irrequietezza, qualora il diritto di cogestione fosse riconosciuto in un posto, negato nell'altro, oppure attuato in un posto e nell'altro in grado totalmente disuguale.

Tuttavia lo Stato deve:

a) rispettare e prendere come base i presupposti naturali, le finalità e le leggi proprie dell'economia (i diritti naturali dei proprietari e dei fornitori di capitale; l'indispensabile libertà di decisione; la produttività dell'economia per il benessere di tutta la popolazione). Lo Stato non è perciò autorizzato a regolarsi sulla sua pura «ragione di Stato» (II dom. 63, II), a considerare l'economia come proprio campo di dominio ed a trasferire sull'economia e sul lavoro le norme della vita pubblica;

b) limitare i liberi accordi fra gli interessati e l'autogestione professionale soltanto nella misura realmente necessaria. Lo Stato deve in genere stabilire con legge soltanto le "esigenze minime" (461);

c) redigere le norme legislative in modo che siano ragionevolmente applicabili alle diverse aziende. Le singole aziende, anche quando appartengono al medesimo settore economico, sono diverse le une dalle altre (ampiezza; situazione favorevole oppure sfavorevole; processo di produzione; difficoltà di estrarre le materie prime e di procurarsi il materiale; condizioni di lavoro; sviluppo verso l'automazione, ecc.).

---

(461) NELL-BREUNING, MB 63